ISTORIA
DEL GIUS ROMANO
NEL MEDIO EVO

DEL SIG. F. C. DE' SAVIGNY

RIDOTTA IN COMPENDIO

SIENA
Presso ONORATO PORRI
1849

AVVERTIMENTO AI LETTORI

Questo Compendio, che ora mandiamo in luce, della celebrata Istoria del gius Romano nel medio evo *del sig. De' Savigny, non ha menomamente pretensione nè di accrescere gran fatto al dovizioso patrimonio delle italiane lettere, nè di tirare a se gli sguardi degli uomini dotti. Imperciocchè, le cose peregrine e riposte intorno al gius Romano e sua durata in Occidente, correndo i primi VI secoli della età di mezzo, discorse da quell'insigne scrittore ne' primi due Volumi dell' opera, non già in un breve compendio, ma in que' Volumi istessi voglionsi molto attentamente leggere e ponderare dagli eruditi giureconsulti, e da coloro i quali bramino penetrare nelle profonde viscere di tanto tenebrosa parte della istoria. E le altre poi che per lui si espongono nei quattro seguenti Volumi aveansi già, disseminate è vero, in un infinito numero di opere italiane, e soprattutto in quella veramente egregia, nè mai lodata abbastanza del valoroso Sarti, che s'intitola:* De claris archigymnasii bononiensis professoribus: *onde il Savigny medesimo altro non fece, sennonchè raccoglierle, raffrontarle, e col soccorso di nuovi testi a penna per esso esaminati, dichiararle, ordinarle e con isquisito fiore di critica nella materna lingua in prò dei suoi connazionali dettarle. Riducendo pertanto in un solo volume di moderata mole la incomparabile dottrina che il sapientissimo alemanno giureconsulto spiegava in sei ponderosi Volumi, unico pensiero e scopo nostro egli era: preparare una fidata scorta ai giovani che s' indirizzano per lo studio della giurisprudenza, e un valido sussidio a quei forensi, i quali non ab-*

bondassero di tempo ed ozio per consultare opere voluminose ed in estranea lingua dettate. Ci sembrava infatti che, instituita nelle patrie Università degli studii una cattedra per la storia del diritto, officio di questa sia; esporre le vicende del gius Romano dalla sua origine insino ai dì nostri; mostrare come e di che guisa, nel medio evo, a lato del gius romano, si collocassero le barbariche leggi; come il gius canonico venisse a spandere gradatamente equità e sapienza in quella tanta immanità e barbarie; e come finalmente gli statuti e la rinata giurisprudenza amichevolmente cospirassero in sopperire ai nuovi bisogni delle nuove civili società, che tra noi formaronsi al cadere dell' undecimo e al principiare del duodecimo secolo. Ondechè, gradito ai giovani discepoli e utilissimo ci parve avesse da riuscire un libro, in cui; succintamente esposte le prime origini e le vicende del gius romano per infin che stette l' imperio d' occidente; si ragiona quindi assai distesamente e delle barbariche leqgi, le quali non valsero a sovvertire per ogni dove e in tutto la durata del gius romano nella prima parte del medio evo, e delle antiche collezioni canoniche, nelle quali ancora quel diritto si accolse, e, toccato poscia degli statuti promulgati nei nostri italici Comuni, discorre a lungo della risurta Romana giurisprudenza e di que' sapienti, i quali, con tante e sì egregie opere d' ingegno essa illustrando, tutte dal canto loro adempierono le necessità del vivere nelle famose nostre italiane Repubbliche. Ed ai forensi ancora credemmo che il nostro libro dovesse tornare di non iscarso frutto, appunto per quel discorrere che vi si fà ampiamente delle tante opere per le quali si rinnovellava il fiore di nostra giurisprudenza; posciachè in quella tuttavia stanno i primi principii e le dottrine onde ritemperavasi il gius romano per acconciarlo alle mutate condizioni dei tempi, e lì mettono capo quelle teoriche, le quali anche oggidì si osservano nella curia e nel foro. Tale e non altro almeno era lo scopo nostro nel mandare in luce il presente Compendio.

II. *E venendo adesso a ragionare del come questo lavoro nacque, diremo; che il Compendiatore erasi in gioventù già fatto a render conto della insigne opera del Savigny in tanti separati articoli, quanti sono i Volumi ond' essa è composta; che questi articoli altro non erano in sostanza se non estratti di detta istoria, corredati di quelle osservazioni e notizie che più erangli sembrate opportune; che i primi cinque articoli, rispondenti ai primi cinque volumi, forono per lui pubblicati nel Fiorentino Giornale*

intitolato Antologia (1), *cessato il quale nell' anno* 1833 *mancavagli comodità di condurlo a termine insino all' anno* 1845, *nel quale, fondati in Pisa gli* « Annali delle Università toscane « (2), *potè quì pubblicare il sesto ed ultimo articolo o estratto dell' opera summentovata. Recato così a termine quel suo lavoro e parendo a lui che sarebbe andato affatto perduto, perchè non solamente sparso in più volumi, ma persino in due diversi giornali, reputò allora poter tradurlo a qualche utilità, riunendolo in un sol corpo e tornando a spendere sul già fatto di nuove fatiche. Epperò, procacciata la seconda edizione dell' opera, rivide molto diligentemente tutto il proprio lavoro, lo ampliò e corresse laddove ne provò il bisogno, resecò tutte le osservazioni, i confronti e le giunte che avea stimato dovere apporvi quando esercitava ufficio di critico in un giornale, ma che non più addicevansi al nuovo suo proposito; e soprattutto poi vi raccolse quel conveniente corredo di rinvii alle fonti e di note, che con maggiore parsimonia aveva esibito allorchè trattavasi d' inserire estratti nei prefati Giornali.*

Per cotal guisa nacque il presente Volume, cui forse non sariasi data mano dal Compendiatore, se avesse prima conosciuto, come dipoi conobbe, che una italiana traduzione della istoria del Savigny era già stata condotta in Firenze sopra la abbreviata francese versione del sig. Guenoux. Ma compiuto oggimai il lavoro, nè il compendiatore nè il tipografo editore crederono doversi ristare dal pubblicarlo: primieramente perchè, essendo già già varii anni decorsi dal dì in che venne pubblicata la traduzione italiana, doverono credere che punto non le avrebbe nociuto la tanto posteriore edizione di questo compendio, la quale differirono a bella posta per non breve tratto di tempo; e in secondo luogo perchè quel fine di giovare agli studenti e a que' pratici forensi, i quali non possono consecrare il tempo a erudite opere, non parve loro pienamente raggiunto nemmeno per la italiana traduzione della racconciata francese versione del sig. Guenoux, che stendesi per quattro buoni volumi. Aggiungevasi infine che l' autore del Compendio, per esami fatti o sopra più testi a penna o sovra antiche edizioni, avea quà e là potuto accrescere di qualche altra istorica o letteraria notizia l' opera originale, nè voleva correre pericolo che tali, quantunque scarsi, augumenti di sì ponderoso ramo di

(1) V. i fascicoli segnati di N. 91. 97. 101. 106. 136. 145.

(2) Pisa. Tipografia Nistri 1846.

nostra istoria andassero per sempre perduti. E quì candidamente egli dee confessare che forse di molto maggiore utilità sarebbe in ciò riuscita l' opera sua, se ozio e salute gli avessero bastato a portare più lunghe e diligenti indagini nelle nostre Biblioteche. Imperocchè; se al Savigny fu dato arricchire di tante peregrine notizie la parte letteraria di sua istoria, ciò fu perchè non si ristette mai dallo scrutare i libri manoscritti di assai biblioteche oltramontane, e segnatamente delle parigine; ma non avendo lui potuto altrettanto operare in queste nostre d' Italia, egli è da credere che quei valorosi i quali volessero a cotal fine indirizzare le loro cure, molto di tuttavia nascosto potrebbero da esse disseppellire e recare in mezzo a utilità comune, e ad illustrazione della italiana istoria del gius romano nella età di mezzo.

III. *Queste erano le cose che volevano essere principalmente dichiarate ai nostri lettori. Restano adesso alcune particolari avvertenze rispetto al modo in che venne condotto il presente Compendio. Diremo adunque che, acciò questi ritraesse fedele immagine della opera originale, fu in tal guisa disposto che a ciascuno de' VI Volumi, ond' essa componesi, corrispondesse un libro. Come poi nell' opera originale il numero dei capi in che essa è distinta non torna daccapo volume per volume, ma in continuata serie prosiegue dal principio al fine, così anche nel Compendio si rispettò e mantenne lo stesso tenore. Sennonchè in questo si omessero i paragrafi, in che vedesi suddivisa l' opera originale nella seconda edizione: e ciò perchè questa seconda edizione non essendo stata insino ad ora condotta più in là del terzo volume, non ci parve acconcio distinguere per paragrafi una parte soltanto del Compendio e l' altra no. Oltrechè questa suddivisione, quanto cadeva in acconcio all' autore, il quale doveva con sufficiente ampiezza dilucidare ogni punto, e più se controverso, di sua stosia; altrettanto parea disdirsi al Compendiatore, costretto a brevemente esibire quella che all' autore suo era sembrata più probabile opinione o sentenza. E in ciò non vuolsi passare sotto silenzio, come delle questioni dal Savigny trattate nella sua opera niun' altra ha suscitato tante e sì gravi controversie al pari di quella che riferiscesi alla durata del romano diritto, e delle romane magistrature sotto la dominazione dei Longobardi in Italia; questione che l' illustre autore, in quanto a se, risolve per l' affermativa. Il Compendiatore peraltro non ha creduto dover nulla aggiungere alle cose dette dall' autore; sì perchè questi, quantun-*

que non ignaro delle opinioni altrui, persistè mai sempre nella sua propria; sì perchè le molte scritture dipoi venute in luce su questo scabroso argumento non sembrano averlo schiarito a segno da poterne proferire adesso non dubbia sentenza (1); e finalmente perchè il Compendiatore istesso, avendo avuto occasione di mescere le sue parole alla controversia (2) non ha voluto, esponendone le vicissitudini, correre nel pericolo e nella taccia di parzialità. E quindi anche in ciò si tenne stretto nei termini dell' ufficio suo, che era di fedelmente esprimere la opinione portata nell' opera per esso abbreviata, senza punto riprendere in esame una controversia che da ben lungo tempo si agita con tanto e direm quasi soverchio calore.

Durante la stampa di questo Volume occorse al Compendiatore vedere varii testi a penna onde nuovo lume si viene a spandere sopra alcune delle cose dall' autore addotte nella sua Istoria. Epperò queste nostre parole sono seguitate da alcune brevi note che appunto illustrano i varii luoghi del Compendio, cui le note istesse si riferiscono.

P. Capei
G. Porri

(1) Queste opere sono sì note ai lettori italiani, che non fa d' uopo esibirne il catalogo. Dirò soltanto che ultima di esse è quella del Prof. Carlo Hegel intitolata « Storia della Costituzione delle città italiane, dalla età romana insino al cadere del XII secolo » Lipsia 1847 Vol. I. 1848 Vol. II. Assai diversa è la critica ne' particolari, ma per la sostanza le opinioni di questo autore rispetto alla sorte degli italiani vinti molto si accostano a quelle dal sig. Carlo Troya dettate nel suo Libro « Della condizione dei Romani vinti dai Longobardi.

(2) Sulla dominazione de' Longobardi in Italia. Discorso del Prof. P. Capei al Marchese Gino Capponi (nell' Archivio Storico Italiano. Appendice Vol. II.) Firenze 1846.

NOTA I. (alla pag. 47 e nota 7 ivi)

Il Codice Udinense che si credeva per sempre smarrito, tornò a fare nuova mostra di se nel Congresso degli Scienziati italiani in Venezia; come rilevasi dal *Diario* di quel Congresso dei 15 Settembre 1847 N. 2. *Sezione di Geografia e Archeologia.* » Il sig. Bonturini annunzia avere in Udine scoperto il Codice dei vinti (Romani) che il Canciani stampò col titolo di *Lex Romana*, ma incompleto e scorretto . . . . . Invita sia preso in esame per determinarne il tempo. Tale indagine paleografica è affidata ai signori Cordero, Cantù, Cadorin, Valentinelli, Gar. » Sotto il N. 6 di esso *Diario* (20 Settembre) il Cantù riferisce che alla prefata Commissione il Codice parve scritto tra gli anni 750 e 850; e che soltanto una piccola (!) parte ne venne pubblicata dal Canciani. Finalmente dal N. 13 (27 Settembre) del *Diario* predetto si raccoglie che intorno a quel Codice lesse il Bonturini una sua molto applaudita Memoria, nella quale additavansi le prove che da quel Codice si ritraggono, avere il Romano Comune durato in vita sotto la dominazione Longobarda: su di che il Bonturini stesso spiegò animo di tessere a suo tempo più ponderato lavoro e di pubblicare per intiero il medesimo Codice.

Vuolsi però da noi notare, che il valore di questo insigne Codice, per la questione di che si tratta, non potrà mai adequatamente estimarsi se non quando sarà dato con sicurtà conoscere per qual paese il detto Codice fosse composto. Bene lo avvisava il Cantù nel dì 27 Settembre 1847 al prelodato Congresso di Venezia (*Diario* N. 13). Il Savigny, vedemmo, lo reputa scritto per la Italia Superiore. Ma il Bettmann Hollvveg (*Ursprung* etc.) » Origine delle città Lombarde: Bonn 1846 presso Marcus » per molte buone ragioni opina che il Codice Udinense fosse ordinato a reggere i Romani dell' Istria e di quella parte del Friuli che non fu soggiogata dai Longobardi, e che soltanto regnando Carlo Magno e Pipino suo figlio furono per sempre tolte di mano ai Greci e aggiunte al Regno dei Longobardi. Opinione che esso conferma pei documenti riferiti dal Carli, Antichità Italiche » (P. IV. p. 146 e segg. p. 158. Lib. III. p. 194 e segg. e Appendice) e già, poteva aggiungere, in parte indicati dal Muratori (*ex Dandulo*) Annali d' Italia, ad anno 740 in fine. Sennonchè una terza opinione è stata più recentemente proposta dal sig. C. Hegel nel Vol. II del-

la sua già citata « Istoria della Costituzione delle Città Italiane » p. 104-127. Dopo aver egli mostrato come la *Legge Romana* del Codice Udinense in generale accenna alla decadenza della regia autorità, qual vedesi in Italia tra la metà del IX e la metà del X secolo, e alla grandezza in che vennero allora levati Marchesi e Duchi, atteso più principalmente i feudi per cui si fecero buon numero di vassalli e fedeli (*milites*); conchiude con dire: come tenuti in conto i particolari di essa legge scorgesi che la prima origine del Codice Udinense fu verosimilmente la valle di Coira o il Cantone de' Grigioni che dir si voglia; insomma quella parte della Rezia, ove le Romane instituzioni più lungamente durarono che nella stessa Italia, nell'Istria e nel Friuli, e altrove: parendo a lui che la gerarchia de' giudici ed altri ufficiali del Comune, non che dei vassalli e fedeli in detta *Legge* rammentati, ragguagli a quanto si rileva per altri documenti di quel paese, e segnatamente dalla donazione per causa di morte fatta da Tello vescovo di Coira nel 766 (1); e dagli atti della causa per l' abbazia di Pfeffer in Val di Coira, agitata che fu nell' anno 920 avanti Burcardo Marchese tra il Vescovo di Coira e il Monastero di S. Gallo, e decisa appunto secondo la romana legge in pro di quel Vescovo (2). E tanto più lo crede in quanto dei tre Codici che tuttavia contengono la *Lex Romana* di che si tratta, due furono trovati nel Monastero di S. Gallo, da cui dipendeva appunto l' Abbazia di Pfeffer (Favariensis) un solo in Udine e procedente come credesi da Aquileja, ossia da luogo assai discosto da quello in cui quel testo avrebbe, secondo l' Hegel, ricevuta la sua applicazione in giudizio. Laonde egli reputa che la romana Legge in que' tre libri manoscritti racchiusa, Coirense (Curiensis) anzichè Udinense si debba chiamare.

Una quarta opinione avremo da riferire, quando su quel barbaro lavoro spenderà gli studj un quarto scrittore.

(1) Germania Sacra, Episc. Curien. in Rhaetia; Op. Ambros. Eichorn. 1797 n. 2.

(2) Neugart Cod. Dipl. Alamannic. typis S. Blasii 1791 T. I. n. 705 p. 572.

NOTA II. (alla pag. 70 nota 8.)

Alla pagina 70 nota 8 del presente Compendio viene accennato come oltre gli otto al Savigny gia conosciuti codici dell' opera intitolata « *Petri Exceptiones Legum Romanorum* » altro ce ne ha nella Biblioteca Mediceo Laurenziana di Firenze *Pluteo XXIX. cod.* 39. (Sec. XIII) e come io ne avessi contezza dal D. Merkel di Norimberga, il quale fu verosimilmente condotto alla conoscenza di esso dal Catalogo di quella Biblioteca fatto dal Bandini (*Cat. Bibl. Laur. Codic. Latin. To.* 2. *p.* 57. *art. XX.*) Riscontrato adunque per me stesso nel mese di Luglio 1847 il predetto Codice ho rilevato effettivamente che ivi, dietro all' opera d'Isidoro: *de astris coeli*: e altre più cose, traggono parecchi frammenti dell' opera di Pietro, non già secondo l' ordine di essa, ma così alla rinfusa e come piacque allo sconosciuto scrittore del codice; che in mezzo a non pochi errori e salti ed omissioni (mancano per es: le inscrizioni ed i rinvii alle respettive fonti) ivi si leggono eziandio talune buone varianti, delle quali recherò in mezzo un qualche saggio; e che i suddetti frammenti, chi gli raffronti alla edizione Savigniana di Pietro, vengono nell' ordine o disordine seguente, e senza distinzione in libri, così:

I. c. 3. 6. (*Varianti.* « Sed si moriatur aliquis relictis avis » e « Nec deinceps ulla lateralis persona partem capiet in bonis ») 34. 33. 35. 37. (ove in luogo di *biennium* leggesi *triennium*; ed alla fine, come glossema, aggiugnesi: » idest ad alias non transeat nuptias »). II. 28. I. 38. II. 13. 21. 23. 14. (*Var.* libraria vini: e: exigere potest.) IV. 17. III. c. 1. (e qui pure in nota leggesi Jstud. etc.) IV. 16. III. 42. (*Var.* XX diebus) 11. 46. 43. (XX dierum) 3. 4. 5. 44. 47. 49. 50. 51. 45. II. 3. I. 39. II. 6. III. 6. 7. I. 7. 36. 41. 8. 9. II. 8. I. 64. 42. (invertiti però i due periodi che lo compongono) 65. 14. IV. 42. 43. 7. 30. 31. 35. 36. 34. 40. 13. 41. 32. 45. 46. III. 52. I. 2. 15. 28. II. 16. III. 12. IV. 10. I. 16. 43. II. 27. 26. (dove in luogo di *biduum. Biduo*: leggesi *biennium. Biennio*). I. 18. 19. (e qui pure leggesi *cismontani busnardi*) IV. 6. 38. III. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. II. (ed anche quì si legge: *in Galliae partibus appellamus honorem*:) 2. 15. IV. 29. 28. I. 45. 46. 47. 48. III. 17. 53. 54. IV. 48. I. 20. 31. 21. 25. (ove la fine varia così: Amice quod de monachis diximus, idem de canonicis judicare non dubites) 24.

46. 57. 49. 50. 51. II. 43. 44. 7. 37. 29. 31. 9. 32. 34. I. 58. 59. 60. II. 36. I. 29. IV. 44. II. 10. IV. 9. 8. I. 30. IV. 47. 1. 2. invertiti i due periodi che lo compongono) III. 69. II. 11. I. 10. 32. 11. (invece di *evocant* l. *evacuant*) 66.

A questi passi che tutti sembrano derivare da Pietro, altri di gius romano tengono dietro nel nostro codice; alcuni dei quali possono in qualche modo riferirsi a quello, ed altri non pare che lo si possa; e sono, secondo l'ordine loro, i seguenti:

Vim vi repellere omnes leges, omniaque jura concedunt. (Cf. Petri etc. III. 51).

De ea re, de qua nec testes nec scripturae habentur, possessor nullam calumniam sustineat; sed possideat ille qui possidet.

Qui cavit ob tutelam corporis sui (et) aliquid fecerit id jure fecisse videtur (Cf. Petri l. c.)

Septimo mense nasci perfectum partum recipiendum est propter auctoritatem doctissimi viri Ipocratis; et ideo credendum est eum qui ex justis nuptiis septimo mense natus est, justum filium esse. (L. 12. Dig. de statu hom. I, 5.)

Ecclesia rem meam post XX annos possessam sine appellatione perpetuo tenebit, et ego suam si sine appellatione per XL annos possedero; romane et costantinopolitane ecclesie nonnisi per centum annos.

A questo passo attacca il principio di un altro con le parole « Actionum in personam alie » e quì rimangono nel nostro codice interrotte le materie di romano diritto; ed altre, ma senza il principio loro, susseguono; epperò è da credere che detto codice (1) consti de' frusti di più testi a penna legati insieme per comporne uno solo.

Quali conghietture possano poi trarsi per la storia del romano diritto dal singolare aspetto che nel fiorentino codice presenta l'opera di Pietro, lo diranno uomini di me più dotti. Non mi sembra peraltro che venga punto a indebolirsi quanto ne disse l'illustre autore della Istoria per noi compendiata.

(1) BANDINI l. c. art. XXI. Interrogationes nonnullae etc.

NOTA III. (a pag. 284.)

Si è detto a pag. 284 che della *Glossa in Sextum* da Gio: d'Andrea, la quale comincia con le parole: *Quia praeposterus est ordo*: se ne ha soltanto la più corretta edizione, che egli ne fece in seguito, giunto a età più matura. Ma nella palatina Biblioteca del Granduca vi ha un testo a penna proveniente dalla Biblioteca Rilli-Orsini, il quale potrebbe contenere la prima non corretta edizione, se quel testo a penna veramente fosse stato condotto a termine, come stà scritto in fondo, *a.° dni* MCCIIC (1298) V *idus majas.* Sennonchè questa data sembra vergata da straniera mano e di età assai più tarda che non quella di Gio: d'Andrea e del codice nostro. Nondimeno, chi lo esamini da cima a fondo più diligentemente e a lungo ch' io non ebbi tempo di farlo, potrà proferire in ciò più sicuro giudizio; ed io stesso mi riserbo a farlo con più comodo ed agio. Altra cosa però, nè meno degna di rilievo, mi ha condotto a parlare intanto di questo palatino codice, ed è; che quivi potrebbe contenersi o il cognome o altro soprannome, diverso dal suo solito *de S. Hieronymo*, di Gio: d'Andrea. Difatti in fondo alla penultima pagina del Codice si vede scritto così

Johannes Andreae: —

Mattheolus dictus. A Deo sit benedictus.

Vero peraltro è bene, che i due punti e la lineetta che quì seguono, come in molti altri luoghi del nostro codice, alla parola *Andreae* sembrano significare che lì concludasi la menzione del glossatore giureconsulto; ondechè l'altro verso, pare, abbia da contenere invece il nome di qualche altro soggetto, e verosimilmente dell' amanuense, che scriveva il codice palatino. Ma dal ricevere questa seconda ipotesi rimuove il modo veramente sconcio ed insolito con che sarebbe stato allora indicato questo diverso soggetto; onde mi sembra più sano il ritenere che il secondo verso non sia se non una continuazione del precedente nome; e i due punti e la linea, che l' un verso separano dall' altro, vi si veggano meramente per la consuetudine già contratta dall' amanuense di apporre e quelli e questa ne' luoghi ove è nominato Gio: d'Andrea, e non punto per volere un verso separare dall' altro.

Della esistenza del palatino codice e della predetta sottoscrizione io debbo la gradita notizia al Sig. Dott. Innocenzo Giampieri, Vice Bibliotecario della Palatina.

Prefazione dell' Autore

Primo divisamento dell' Autore di quest' opera era stato di scrivere la storia letteraria del romano Diritto dai tempi d' Irnerio insino ai nostri giorni, al che gli avevano inspirato inclinazione e cresciuto l' animo i consigli dell' onorando suo precettore il Weis di Marborgo, la sana intelligenza dell' intimo spirito dei glossatori che fiorirono nella età di mezzo, e la bella maniera onde il celebre Sarti aveva illustrato questa già così oscura parte della storia letteraria del dritto. Ma come appena v' ebbe posto mano conobbe tale non poter essere il piano di un libro, in che non la semplice esposizione delle cose precedentemente dagli altri adoprate, ma eziandio nuove e tutte proprie ricerche volea proporre l' autore. Oltrechè, in contrario a quanto già si teneva per fermo, l' opinione ai dì presenti generalmente invalsa e riputata vera, che il romano diritto non mancò intieramente pel conquisto dell' impero d' occidente fatto dai barbari, e la considerazione che la storia del diritto non ha limiti troppo contraddistinti nè separati dalla sua letteratura, gli facevano per un lato avvertire il bisogno di partirsi con le proprie ricerche da un punto assai più remoto che non aveva pensato dapprima; e dall' altro il vedere e riflettere che la storia letteraria del romano diritto nel medio evo veste un suo proprio particolare aspetto, e da sè sola presenta come un tutto insieme semplice e solo, lo trattennero dal condurre il lavoro insino ai dì nostri. Massime poi perchè nel XVI secolo incomincia quella nuova e sì diversa forma, in che la giurisprudenza vennesi a modellare tra per gli aiuti della storia e della filologia, e per la viepiù sempre manifesta separazione delle Nazioni tra loro; e da quel punto in poi la storia di nostra scienza, atteso il mutato campo di sue geste, la qualità delle fonti e il modo di trattarla, veste sembianze diverse affatto dalle precedenti, e che tuttavia dimostransi come abbozzate ed incompiute; perchè quanto allora s' incominciò ad opra-

re or si procaccia con ogni sforzo di continovare, ampliare e a perfezione ridurre. Per le quali considerazioni, mutato pensiero, piacque all' autore di dettare una storia del romano diritto nel medio evo.

Questa istoria dividesi naturalmente in due parti principali, ciascheduna delle quali forma di per sè sola un intiero corpo. Comprende la prima parte i VI secoli precedenti ad Irnerio: tempo in cui la durata del romano diritto si dimostra sì con saldissime prove; ma che di scientifici lavori serba soltanto alcune poche e debolissime tracce. La seconda parte abbraccia i IV secoli posteriori ad Irnerio; ed è così ricca di scienza, di dottrine e d'opere d'ingegno, che la storia del diritto quasi trasformasi in una storia letteraria della giurisprudenza. Nei primi due volumi è racchiusa la prima parte: nei seguenti la seconda. Nel primo volume si espongono quei punti istorici che si dimostrano comuni a tutti o a' più ragguardevoli di quei popoli che si partirono fra loro l' imperio d' occidente, e che non altrimenti avrebbero potuto porsi nella maggior luce ed evidenza, sennonchè investigandoli e raffrontandoli insieme. Nel secondo si dimostra in particolare la durata del romano diritto in ciascheduno degli stati per essi fondati. Nel primo volume adunque si discorrono le fonti del diritto in generale, la costituzione dei nuovi Stati, e la istruzione nelle Scuole. E perchè i moderni scrittori ristrinsero al mero civile ogni loro ricerca intorno al romano diritto nella età di mezzo, sull'immaginato fondamento che nei nuovi stati rimase invero parte del diritto civile e criminale dei romani, ma nulla poi della loro politica costituzione, non vuolsi tacere la ragione onde l' Autore spinse le sue ricerche perfino in questa: ed è, che la scelta fatta da un popolo del proprio gius mai non essendo nè arbitraria nè capricciosa, ma sì comandata da' suoi bisogni e dalle intime sue necessità, non altrimenti spiegherebbesi la durata del romano diritto sennonchè ammettendo la durata di un romano popolo e di romane società. Poichè, se distrutto l' impero di Occidente, il popolo romano fosse scomparso dalla faccia della terra, o avesse perduto e libertà e ragioni di proprietà, come il bisogno, come la possibilità che durasse il romano diritto? Nè saria tampoco da facilmente credere alla durata del gius romano, se, conservate in parte le loro libertà e proprietà, l' antica costituzione fosse rimasta in guisa annichilita, che i vinti si fossero incorporati e confusi ai vincitori: avvegnachè il diritto egli è parte della vita pubblica di un popolo, e spegnendosi questa si spegne di necessi-

tà ancora quello. Infine, data la esistenza di un gius è d' uopo concedere vi sieno delle persone che lo amministrino; onde è da credere che nelle romane provincie conquistate dai Germani rimanessero romani giudici e romani giudizi. Quindi la necessità d' investigare le circostanze dei vinti in quei nuovi germanici stati, e quale si fosse non tanto il destino delle loro persone e proprietà, quanto e più principalmente la costituzione sotto la quale vivevano. E non è tutto. Imperciocchè, se nelle storie quel considerare attentamente i tempi, ne' quali le nazioni adoperano le loro forze per sè rigenerare e venir come ad una nuova vita, molto diletto ed ammaestramento arreca agli studiosi; d' assai maggiore e l' uno l' altro si fanno per chi tenti di penetrare addentro il medio evo dove si ascondono la origine e le cause dell' essere attuale delle genti di Europa, che in parte ha fondamento sulle germaniche, e in parte sulle romane istituzioni a viepiù meglio rivelare le quali mira principalmente quest' opera.

Vero è bene che la necessità di nuovamente scrutare le fonti, la più parte delle quali giacciono disseminate per vaste collezioni di ogni maniera, rende pur troppo incerti di avere attinto a tutte quante, nè le imperfezioni che dee perciò presentare un primo lavoro di così fatto genere possono essere emendate e rimosse se non per le riunite e perseveranti cure di altri molti che dieno mano alle stesse ricerche. Vero è non meno che se ogni argomento di molta luce acquista e si dileguano gli abbagli, quando più persone si fanno a trattarlo in un medesimo tempo, ad esaminare e controvertere le proposte opinioni; per contrario, chi sia solo a trattarlo, difficilmente e per quanto il voglia, riesce a sgomberare dall' animo ogni parzialità e preconcetta opinione. Nondimeno e a malgrado questi impedimenti, renduti in particolare più gravi all' autore dell' opera per non aver lui di buon ora bevuto alle sorgenti la cognizione dell' antico diritto germanico; il nobile esempio propostogli dal Niebuhr nella sua *Istoria Romana* e le parole di tant' uomo che primo gl' indicava attestarsi per le fonti la durata nel medio evo della romana municipal costituzione; gli ajuti che derivò e dalla familiare consuetudine e dalla *Istoria del diritto germanico* dell' Eichorn; finalmente le puntuali notizie tratte da molte biblioteche, segnatamente dalle parigine, e comunicate ad esso dal suo amico Jacopo Grimm, le cui opere eziandio furono a lui di non piccol soccorso; gli agevolarono a condurre e a compiere il proprio lavoro.

FONTI E SCRITTORI

che si consultarono per le materie discorse ne' primi due Libri

FONTI

I. *Leggi e Collezioni di gius.*

1. Corpus Juris germanici antiqui ed. P. Georgisch Halae 1738. 4.

2. Barbarorum leges antiquae ed. P. Canciani. Vol. 1-5. Venet. 1781. 1783. 1785. 1789. 1792. f.

3. Corpus juris germanici antiqui ed. F. Walter. T. 1-3. Berolini 1824. 8.

II. *Documenti.*

A. Italia.

4. L. A. Muratori Antiquitates italicae medii aevi. Mediolani 1738-1742. 6 tomi f.

5. Muratori delle antichità estensi ed italiane. P. 1-3. ed. 1. 1717. (v. ed. Napol. 1776. 4.)

6. Ughelli Italia Sacra ed. 2. Venet. 1717-1722. 10 tomi f.

7. I papiri diplomatici raccolti ed illustrati dall' Ab. G. Marini. Roma 1805. f.

8. Monumenti Ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti. Venezia 1801-1804. Tomi 6. (del Co. M. Fantuzzi).

9. Codice Diplomatico S. Ambrosiano delle carte dell' ottavo e nono secolo illustrate con note da A. Fumagalli già Abate di S. Ambrogio etc. Milano 1805. 4.

10. Codex Diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis a Can. M. Lupo digestus. Vol. 1. Praecedit prodromus historico criticus Bergomi 1784. Vol. 2. op. posth. 1799.

11. Storia dell' augusta Badia di S. Silvestro di Nonantola del Cav. Ab. G. Tiraboschi T. 1 e 2. Modena 1784. 1785. f.

B. Francia.

12. Brequigny Table chronologique des diplomes, chartes, titres

et actes imprimés concernant l' histoire de France. Paris T. 1. 1760. T. 2. 1775. T. 3. 1783.

13. Diplomata, chartae, epistolae et alia documenta ad res Francicas spectantia . . . ed. G. B. Feudrix de Brequigny F. J. G. la Porte du Theil. p. 1. Diplomata etc. T. 1. 1791. f.

14. Rerum Gallicarum et Francicarum scriptores ed. M. Bouquet. Paris 1738. f.

15. Gallia Christiana ed. Dion. Sammarthanus T. 1-13. Paris 1716-1785. f.

16. Histoire generale de Languedoc par deux religieux Bénédictins (Claude de Vic, Joseph Vaissette) Paris 1730-1785. 5. vol. f.

17. Capitularia ed. Baluzius.

C. Collezioni generali.

18. Mabillon de re diplomatica ed. 2. Paris 1709. f. (Il VI Libro è una collezione di documenti)

19. Mabillon Annales ordinis S. Benedicti. Paris 1703 sq. f.

20. Steph. Baluzii Miscellanea. Paris 1678 - 1715. 7 vol. in 8.

21. Martene et Durand veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio. Paris 1724 - 1733. 9 volumi in f.

22. L. D' Achery Spicilegium s. Collectio veterum aliquot scriptorum, ed. nova. Paris 1723. 3 volumi in f.

SCRITTORI.

I. *Intorno al dritto Romano nel medio evo.* (1)

23. * Lex Romana A. D. Alteserrae. Tolosae 1641. migliorata ed accresciuta in: Alteserrae rerum Aquitanicarum libri quinque. Tolosae 1648. 4. Lib. 3. Cap. 5 - 15.

24. * Dell' uso e autorità della ragion civile nelle province dell' Impero occidentale dal dì che furono inondate dai barbari insino a Lotario II. di Donato d' Asti Lib. 1. 2. Napoli 1720. 1722. 8. 2. ediz. Nap. 1751. 8. (Riferisconsi a quest' opera le celebri dispute tra il Grandi, il Tanucci ec.).

25. J. G. Heineccii Antiquitates Germanicae.

26. Memorie di Bruxelles dell' anno 1783 sulla questione: Co-

(1) Gli scrittori migliori sono quelli ai quali è apposto un asterisco.

me e quando i paesi bassi austriaci venissero in cognizione del Romano diritto: e sono di F. Rapedius de Berg. Memoire sur la question etc.— A. Heilen Commentatio ad quaesitum etc.— D' Outrepont discours sur l'autorité du droit Romain dans les Pays Bas. etc. F. Verhooven Antwoord op de vraeg. etc.

27. C. G. Biener Commentarii de origine et progressu legum juriumque germanicorum P. 1. P. 2. Vol. 1. 2. Lips. 1787. 1790. 1795. 8.

28. *K. F. Eichorn Deutsche staats und rechts geschichte: o Storia dello stato e del diritto germanico. p. 1. 2. Gottinga 1808. 1812. 3. ediz. Gottinga 1824 sq. volumi 4. 8.

II. *Sulla costituzione delle Gallie avanti e dopo la conquista de' Franchi.*

29. Dubos histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules. Paris 1742. 2 volumi in 4.

30. Les origines ou l' ancien gouvernement de la France de l'Allemagne et de l' Italie. à la Haye T. 1-4. 1757 in 12. (del Conte di Buat).

31. Mably observations sur l' histoire de France T. 1-4. Kell. 1718 in 12.

32. Memoire sur les causes de l'abolition de la servitude en France et sur l' origine du gouvernement municipal (di Dupuy): sta in estratto nella Histoire de l' Academie des Inscriptions. To. 38. 1777 4. p. 176-215.

33. I. H. Moreau principes de morale de politique et de droit public . . . . ou discours sur l'histoire de France. To. 1-21. Paris 1777 sq. in f.

34. * Theorie des loix politiques de la Monarchie Francaise T. 1-8 a Paris 1792. 8. (di M. de Lezardière)

35. De la monarchie francoise par M. le Comte de Montlosier T. 1. Paris 1814. 8.

36. Leber histoire critique du pouvoir municipal. Paris 1828. 8.

37. Raynouard histoire du droit municipal en France. T. 1. 2. Paris 1829. 8. — Questa e l'opera precedente ritengono giudiziosamente la durata del governo municipale in Francia. Ciò però non vuol dire che rappresentino a dritto la idea di quel governo. In generale i testè citati Scrittori francesi non sono di gran servigio per le istoriche investigazioni del medio evo.

III. *Sopra la costituzione dell' Italia nel medio evo.*

38. * Muratori Antiquitates etc. (v. n. 4.)

39. ** Lupi prodromus in Codex Diplom. (v. n. 10.)

40. Delle antichità Longobardico Milanesi illustrate con dissertazioni dai Monaci della Congregazione Cistercense in Lombardia Vol. 1 - 4. Milano 1792. 1793 in 4.

41. * G. Rovelli Storia di Como P. 1. Milano 1789. P. 2. Milano 1794. P. 3. T. 1. 2. Como 1802, 1803.

42. Sismondi histoire des républiques italiennes du Moyen Age.

43. * Sull' antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città Italiane Ricerche dell' Avv. A. Pagnoncelli di Bergamo. Bergamo 1823. 8.

All' opera poi di che ora si esibisce un compendio si connettono

a. la traduzione inglese del 1. vol. di quella per E. Catheart il quale, a pag. LII - LXIV di una dissertazione prepostavi, intende a provare la durata della Romana municipal costituzione nella Inghilterra. Londra 1829. 8.

b. la traduzione francese per M. C. Guenoux. Paris 1830 sq.

c. la traduzione italiana stampata in Firenze nel 1844.

d. Gli estratti di quest' opera dati nell' *Antologia* (Firenze 1828 sq.) e negli *Annali* delle Università Toscana (del VI vol.) (Pisa 1846) che persuasero l' autore di quelli a migliorarli, accrescerli e riprodurli uniti nel presente Compendio.

LIBRO I.

DURATA DEL GIUS ROMANO IN GENERALE PRESSO I POPOLI E REGNI IN CHE SI DISCIOLSE L' IMPERO D' OCCIDENTE

Capo I.

Delle fonti del Diritto nel quinto secolo.

L'antichissimo diritto si fondò dapprincipio in Roma, siccome presso tutte genti, nelle consuetudini figlie della sapienza e religion popolare. Ma le politiche vicende avendo portato di buon' ora la necessità di promulgare una legge fondamentale, si credè espediente di consegnarvi per iscritto non solo la costituzione dello stato, ma eziandio la maggior parte di quelle consuetudini. In questo rispetto le XII tavole diventarono base del diritto civile, e tale durarono infino a Giustiniano. Sennonchè molti cangiamenti vi s' introdussero anche nel tempo della libera repubblica, sia per sanzione del popolo, o per consuetudine. La pratica del gius consisteva poi quasi tutta in una fila di simboliche azioni di forma rigidissima, in apprendere, completare ed applicare le quali spendevano la vita e gli scritti quei più antichi e molto onorati giuristi, i quali a ragione possono considerarsi come propugnatori e custodi dell' antica forza e peculiare proprietà del civile diritto. Ben è vero peraltro che quando le conquiste ed i commerci con le italiane e l' estere genti ebbero renduto meno speciale, e dall' altrui diversa la indole già così rigida e ben distinta dei romani, queste nuovità operarono cangiamenti eziandio nel diritto civile. Infino dai primi secoli di Roma, per la tanta copia dei forestieri che vi accorrevano, oltre il gius ci-

vile era stato necessario di conoscere e coltivare un *gius delle genti*, che da uno special pretore (*peregrinus*) quì amministravasi ai forestieri, e poscia nelle province, ai sudditi, dai governatori di quelle. Ma quando la romana indole per le già dette cause cangiò d' alquanto, e grado a grado ravvicinossi a quella degli altri popoli, anche il gius proprio dei Romani si accostò più sempre al diritto di quelli, e in un col *gius civile* si applicò ai Romani il *gius delle genti*. L' editto del pretore mirabilmente promosse e regolò siffatto cangiamento; e mentre i giuristi adoperavano ogni loro possa per conservare al diritto le antiche note distintive, i pretori all' opposto lo traducevano al nuovo. Così al cadere della repubblica fonti principali del diritto erano le XII tavole e l' editto del Pretore.

Sotto i primi imperatori l' antico gius civile venne mantenuto e per qualche tempo ancora ampliato e a più precise forme ridotto, come per lo innanzi, o per sanzione del popolo o del senato. Ma intanto l' editto si faceva più sempre di maggiore importanza, tostochè nella nuova costituzione tutto conspirava a distruggere l' antica indole nazionale. In pari tempo la condizione dei giuristi veniva, più di tutt' altre cose, a cangiare. Siffattamente dalla primiera forma erasi allontanato il diritto, che il trarre da tante e così varie fonti quei semplici elementi ond' è bisogno in pratica, era opera da volere non poco d' arte e d' ingegno. Pretore e giudici più non potevano immediatamente attingere alle fonti per giudicare; onde un lavoro scientifico su quelle s' era oggimai fatto più che necessario. Avventuratamente però le nuove arti e la nuova filosofia, condotte dalla Grecia in Roma, non poterono restarsi estranee alla giurisprudenza. E così, dappoichè colla libertà si fu spenta la liberissim' arte oratoria, la giurisprudenza, in che sola restava un fiato della romana vita popolare, tirò a se quanti più nobili ingegni erano nodriti di romani sensi, onde molto non tardò ad ascendere insino a quel punto cui mai non giunse presso alcun popolo nè in alcun tempo. Ma, toccato l' apice di sua grandezza, non potè sola rimanersi incorrotta nella universal corruzione, e le opere de' grandi giureconsulti che fiorirono ne' tempi di Caracalla ed Alessandro Severo furono quasichè le ultime in giurisprudenza, e per ciò ancora tanto più pregiate dalla seguente età; nella quale la incapacità di ricorrere immediatamente alle fonti del diritto senza l' ajuto di libri teoretici cresceva a misura, che l' impulso e l' attitudine alle scientifiche produzioni veniva scemando.

Intanto, oltre le vecchie fonti del diritto, le XII tavole e l' e-

ditto, erane scaturita una nuova ed abbondantissima: le costituzioni degl'Imperatori. Per lungo tempo esse costituzioni furono la più parte rescritti (sul fare dei responsi dei legisti) ai magistrati o alle private persone, onde si dichiarava il diritto vegliante. Non così sotto Costantino e successori. Da esso in poi cominciarono a bulicare gli Editti, cioè quelle interamente nuove legislative costituzioni, che tanto più abbracciarono, quanto più, per istabilire il suo dominio, la nuova religione dovea distruggere degli antichi sensi e pensieri della nazione. Nè in queste novelle fonti niuna era delle difficoltà che opponevansi all' uso delle antiche: avvegnachè, nate dai recenti bisogni e dalle idee del giorno, facil cosa fosse di comprenderle ed applicarle; nè orma qui rinvenivasi di quella squisita e sottilissim' arte con che nell' Editto pretorio era trattato il gius, onde, e di non poco, più malagevole erasi fatto attingere alle primitive sue fonti. Così al principio del V secolo la condizione del romano diritto era questa. In teorica si tenevano come fonti i plebisciti, i senatusconsulti, gli editti dei magistrati romani, le costituzioni degl' imperatori e le consuetudini: fondamento comune a tutte le XII tavole. In fatto peraltro e nella pratica si usavano come tali gli scritti dei grandi giureconsulti e le imperiali costituzioni; onde era cessata la difficoltà di usare alle vecchie fonti. Non che per altro nuove difficoltà non fossero insorte; alcune particolari alle opere dei giureconsulti, altre alle costituzioni. È vero infatti, che Paolo, Ulpiano e gli altri famosi risparmiavano la fatica di ricercare le vecchie fonti, e qual parte del diritto fosse tuttora in vigore. Ma chi ne riduceva le opere ad una semplice unità? Dall' altro lato queste opere erano assai rare e carissime; nè poche le contradizioni che regnavano fra loro; onde il diritto stava per diventare o una scienza difficilissima, o vacillante ed arbitraria del tutto. Rimedio a tanto male procacciò Valentiniano III con quella celebre costituzione dell' anno 426, ricevuta poi nel Codice di Teodosio, e con la quale ordinavasi che tutti gli scritti di soli cinque giureconsulti, Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gajo e Modestino (eccetto le note di Paolo ed Ulpiano a Papiniano) avessero forza di legge in guisa, che, nella diversità delle opinioni, prevalesse la pluralità delle sentenze, nella parità l' opinione di Papiniano, e nel silenzio di lui l' arbitrio del giudice. Ebbe questa costituzione tale e siffatto credito, che non senza maraviglia vedesi in tutte le opere (tranne le Pandette) a quella posteriori, citati ed usati soltanto gli scritti di quei cinque giureconsulti. Anche per le

costituzioni con un lavoro simile si ovviò alle difficoltà medesime, avvegnachè nei codici Gregoriano ed Ermogeniano (Rescritti), e nel Teodosiano (Editti) dell' anno 438 si raccogliessero insieme tutte le costituzioni degl' imperatori aventi forza di legge. Così nell' anno 476 quando ruinò l' Impero d' Occidente, e quando, fatta oramai comune a tutti la romana cittadinanza, e spento quasi interamente così nell' Oriente come nell' Occidente il gius, che fu particolare e proprio a ciascheduna delle diverse province dell' Impero, dominava solo il Romano diritto; sue fonti praticate erano:

1. Gli scritti dei giureconsulti secondo la costituzione di Valentiniano III.
2. I codici Gregoriano ed Ermogeniano.
3. Il codice Teodosiano.
4. Le novelle promulgate dopo quel codice.

Ma anche la presente loro condizione eccedeva d' assai le forze dei tempi, onde il bisogno di una nuova riforma sentendosi dappertutto, di lì a non molto, nel breve periodo di 30 anni, quattro nuovi lavori si fecero in quattro diversi paesi, e tutti l' uno dall' altro indipendenti; cioè:

1. L' editto di Teodorico per gli Ostrogoti. (A. D. 500)
2. Il Breviario d' Alarico II pei Visigoti. (506)
3. Il così detto Papiano pei Borgognoni. (dopo il 500)
4. I libri di Giustiniano per l' Oriente (528-34)

Esaminando le prime tre citate opere, le quali formano immediato subietto della presente istoria, questo nella loro povertà vi si ravvisa di comune, che ciascheduna delle medesime racchiude tutto il diritto romano, giuristi e costituzioni, in un solo volume di piccolissima mole. In particolare poi è da notare; aver l' editto di Teodorico ridotte le fonti ad una nuova forma: ivi non parlano nè i legisti, nè gl' imperatori, ma il rozzo autore dell' editto, e in guisa che non di rado si dura pena a credere che per esso espongasi romano diritto. Anche il così detto Papiano (1) è un' opera tutta nuova e ordinata a materie: ma, spesso spesso, le fonti sono pure e non alterate, onde per ogni aspetto è più pregevole che non l' editto Ostrogoto. Assai più ricco degli altri due è il breviario Alariciano. Questo libro, se guardi alla forma, non venne ordinato in una guisa che gli sia propria: alcune parti scelte delle fonti,

(1) Come per un errore del Cujacio la legge romana dei Borgognoni si attribuisse a un preteso giureconsulto chiamato Papiano, lo vedremo più sotto cap. 5.

giuristi e costituzioni, vennero in un raccolte, per lo più senza alterazione, ma sì con molte lagune. Al maggior numero dei passi ivi inseriti trae dietro una interpretazione, ed in ciò ancora sta un punto massimo della differenza che nella esecuzione corre tra questa e le altre due opere. Chi gli compari a questi tre lavori da romani giureconsulti condotti o nelle Gallie o in Roma stessa, desta maraviglia la respettiva perfezione dei libri di Giustiniano, compilati in paese straniero e da non romani giureconsulti. Tanto è di fatti il buon giudizio, tanta la cura che presiedè alla scelta delle materie in quella collezione racchiuse, che, dopo XIII secoli e a malgrado molte lacune nelle nostre istoriche cognizioni, se tuttavia ci è dato di comprendere il gius romano, egli è mercè questi libri, i quali per la tanta squisitezza e cultura di che sono adorni, spiegheranno sempre, anco nelle età future, grandissima efficacia sopra ogni animo che si tenga aperto e scevro di pregiudizj. Questo pregio del diritto Giustinianeo può dirsi letterario: ma siccome lo scopo a che l'Imperatore mirava questo era di sodisfare in pratica ai civili bisogni, per giudicar del merito sostanziale più specialmente voglionsi considerare le costituzioni da Giustiniano emanate. A dir vero ce ne ha d'ogni sorta: ma la più parte merita lode di avere adeguatamente penetrato nel midollo delle cose; e molto anche di ciò che ora ne sembra sovvertimento del gius antico, altro non è difatti se non la sincera espressione di mutamenti, che di per se stessi, e non per opra del Legislatore erano già intervenuti. Dove poi gli Editti del Teodosiano Codice, e peggio le Novelle che qui vengono in appendice, paragoninsi alle costituzioni giustinianee, segnatamente del Codice, vedremo quanto mai queste sieno da anteporre a quelle, e sì per la sostanza, e sì per la forma. Divisamento di Giustiniano fu poi di dar fuora due opere che in estratto presentassero; una gli scritti de' Giureconsulti (*Jus*), l'altra le costituzioni (*Leges*) degl' Imperatori. La prima ossia le Pandette doveva essere come il fondamento del diritto, e dopo le XII tavole fu appunto quell'una, che centro di se facesse a tutto il diritto: e può quindi aversi in conto di un codice di leggi, quantunque non veramente leggi, ma sì contenga la dogmatica del diritto e la indagine d'infiniti casi particolari. La seconda, il Codice, in ciò si contraddistingue dalle precedenti simili collezioni, che comprende a un tempo i Rescritti e gli Editti. Queste due opere, chi ben guardi, adempierono le mire di Giustiniano. Imperocchè le Instituzioni, non una terza e indipendente opera, ma sivveramente so-

no una introduzione alle altre due predette, un libro da studiare per capacitarsi ad intenderle. E finalmente le Novelle non sono se non giunte e modificazioni spicciolatamente fatte al corpo del gius, e vuolsi riferire soltanto al caso, se negli ultimi anni di Giustiniano non uscì fuora una terza edizione del Codice, che avesse accolto quelle Novelle il cui uso doveva esser perenne.

Capo II.

Ordinamento dei giudizj appresso i Romani nel V. Secolo.

Negli ultimi tempi della Repubblica, oltre di Roma, sede e metropoli di quella, due erano le parti molto differentemente organate dello Stato: l'Italia e le province. Cosiffatta distinzione durò eziandio, ma non senza alterazioni, nell' Impero, e quindi la necessità di farne capital fondamento nelle disquisizioni che or vogliönsi instituire.

I. Era l' Italia divisa in un grandissimo numero di repubbliche, i cui cittadini, dopo la guerra *Italica*, addiventarono parte del popolo sovrano. Ben è verissimo che le repubbliche, o vogliam dire i *comuni*, durarono in soggezione del popolo romano, ma l' interiore loro reggimento restò libero nelle mani dei cittadini. Ciò vuol dirsi principalmente dei *Municipii* e delle *Colonie*: perchè le *Prefetture* pativano quella differenza che noterem tra breve; e i così detti *Fora*, *Conciliabula*, *Castella* e *Vici* erano Comunelli molto imperfettamente ordinati. Le popolari adunanze dei Municipii e delle Colonie esercitavano, come in Roma, il potere sovrano: sceglievano magistrati e ordinavano vere leggi e statuti. Ma gradatamente, e più poi sotto Tiberio, in Roma ogni autorità del popolo passò nel senato, lo stesso accadde nelle altre città d' Italia, nè da quindi in poi si udì, se non di rado, parlare del popolo. Il senato di queste repubbliche si chiamò propriamente *Ordine dei Decurioni*; in appresso semplicemente *Ordine*; più tardi ancora, *Curia*; i suoi membri *Decurioni* o *Curiali*. Onde spesso spesso le voci *Senato* e *Curia* s' incontrano in opposizione; una per indicare il senato romano, l' altra il senato delle soggette repubbliche: non che per altro la *Curia* e i *Curiali* non si appellino talvolta, come nella tavola d' Eraclèa (1), *Senato* e *Senatori*. Onde poi nascano i

(1) *Tab. Heracl. lin.* 85, 86. Che poi nella tavola di Eraclea contengasi la

loro titoli di *Municipi* (Municipes) e *Principali* lo vedremo più sotto. Era particolare ufficio del senato governare il comune insieme coi Magistrati. Niuno poi se non senatore o decurione poteva essere magistrato: la scelta facevasi dai Decurioni così: l'attual magistrato presentava di regola e nominava il proprio successore (*nominatio*) e, se gli altri liberamente lo confermavano, questi si avea per creato (*creatio*) (1). Nell'Affrica questo occorre di particolare, che, non il solo senato ma tutto il popolo distribuito per collegi d'arti e mestieri (2) partecipava alla scelta. Adunque come in Roma libera ci aveano due specie di cittadini romani, una delle quali, cioè i cittadini d'ottimo gius (*optimo jure Cives*), erano capaci del voto e delle magistrature (*suffragium et honores*), e gli altri (*non optimo jure cives*) nò; così, usando della voce stessa per significare l'idea medesima, può dirsi che i *Decurioni* erano cittadini d'ottimo gius; di non ottimo gius i plebei. E siccome per costituzione di Augusto i primi soli poterono inviare i loro suffragi a Roma: indi è se da quell'ora in poi i *decurioni* soli si appellan *municipi* (3). Lo stato dei decurioni fu da principio pieno di onore e dignità, come ce ne fa fede la tavola d'Eraclea; ma divenne poi sotto gl'imperatori cristiani pieno d'avvilimento e di oppressione, come si vede nel codice Teodosiano (4); sicchè i decurioni adoperavano con ogni loro potere per trarsi fuori della Curia; nè vi riuscivano, se prima non ne avevano sostenuti tutti i carichi o conseguito un grado illustre nella corte o nello stato. L'immediato governo degli affari del comune era confidato a magistrati, non dappertatto uguali nel nome o nel numero. Fra coloro che giudicavano, e dei quali restò traccia insino ai dì nostri, sono: i *Duumviri*, i *Prefetti*, i *Quinquennali* e i *Difensori*: e ricordati parimente sono gli Ufficiali di *Cancelleria*. Soprastavano a

Lex *Julia Municipalis* dell'anno 709 per cui si prescrissero i provvedimenti generali da seguitare negli attuali e ne' futuri municipj o Comuni di cittadini romani, lo dimostra il Savigny nella sua Dissertazione intitolata (Volkschluss) *Plebiscito della tavola di Eraclea* nel Giornale della Giurisprud. Storica T. IX. p. 30. sq.

(1) *Jac. Gothofredi* ad L. 1. C. Th. *Quemadmodum munera* (XII, 5). *Roth de Re municipali Romanorum* (Stutgart. 1801) p. 76.

(2) L. 1. C. Th. Quemadm. munera L. 84. L. 142. C. Th. de Decur. (XII, 1.)

(3) Sveton. August. 46. -- V. ad es. Marini papiri Diplom. p. 338.

(4) Chi desideri di vedere ampiamente trattata questa materia legga: Roth *de re municipali romanorum, Stutgart* 1801. E in particolare per la Francia è commendabile il 1. saggio del Guizot nel suo libro intitolato: *Essais sur l' Hist. de France et d' Angleterre.*

tutti i *Rettori* imperiali che fino dal terzo secolo occorrono sparsi per le città d'Italia.

La più eminente magistratura delle città italiane (paragonabile al consolato non ancora disgiunto dalla pretura) e che presiedeva ugualmente al senato e nei giudizii, erano i così detti *Duumviri* o *Quatuorviri*, secondochè quella esercitavasi da due o da quattro personaggi. Nelle inscrizioni il nome di *Duumvir* o *Quatuorvir* è non di rado qualificato ancora per l'aggiunta *juri dicundo*: ma non vuolsi dimenticare ch' eziandio ci avevano *Duumviri* e *Quatuorviri* destinati ad altre ingerenze (1). Questa principale magistratura è talora designata pel nome una volta generico di *magistratus*, e certa provincial vanità gli mascherò col titolo ora di console, ora di pretore, e perfino di dittatore. Durava un anno. Fiorendo la romana repubblica tutto fa credere che i duumviri avessero giurisdizione ed illimitata. Comunque sia, vedesi limitata in appresso, probabilmente fino dal tempo in cui l'Italia venne dall' Imperatore Adriano partita fra quattro *consolari*, e di poi da Marc' Aurelio fra quattro *giuridici*. Ritennero allora le città i loro particolari giudizii dentro una certa somma: le cause di maggiore importanza si traducevano avanti al giuridico o avanti al pretore in Roma. Sennonchè dal Codice Teodosiano rilevasi come nello andar del tempo i Duumviri diventarono giudici di prima istanza per le cause già di loro competenza; le quali portavansi poi nella seconda innanzi ai Rettori Imperiali, che inoltre giudicavano per primi nelle cause delle persone esenti, e nelle altre di una somma superiore a quella di che poteano decidere i Magistrati Munipali (2). Non sempre però in tutte le città italiane erano questi i duumviri. In alcune, per eccezione e in luogo dei duumviri liberamente scelti, venivano da Roma inviati ciaschedun anno prefetti *juri dicundo*: in ogni resto quelle città (*prefetture*) reggevansi come le altre, nè i loro cittadini erano dammeno apprezzati. Altra municipale magistratura, in diversi luoghi o tempi con diverso no-

(1) Cf. Doni Inscript. Cl. 5. N. 83.- Tab. Heracl. l. 50. Conradi Parerg. p. 395.

(2) Intorno alla competenza dei Magistrati municipali diversa secondo l'andar dei tempi, vedi pe' primi giorni dell' Impero LEX GALLIAE CISALPINAE *cap.* 19-23. Per la età de' classici Giureconsulti PAULUS RECEPT. SENT. *Lib.* V. *tit.* 5. A.— DIG. *tit. ad* (*Legem*) *municipalem* L. 3. in f. L. 13. pr. § 1. L. 4. L. 12. D. *de Jurisd.* L. 32. L. 15. D. *de injur.* L. 1. L. 4. § 3. 4. D. *de damno infecto* L. 131 § 1. D. *de Verb. signif. etc.* Finalmente per gli ultimi tempi V. L. 1. L. 3. C. *Th. de reparat. Appell.* (XI, 31) *Cf.* L. 9. C. I. *qui admitti* (VI, 9).

me designata, era il così detto *censore*, *curatore* o *quinquennale* (1). Esercitava un officio simile a quello del censore e del questore insieme congiunti. Curava i pubblici lavori, edificii etc., formava le liste dei senatori, e in un coi duumviri manteneva le franchigie dei medici e professori dagli aggravii municipali. Occorrono quindi i *difensori* delle città e i *rettori*, quantunque più propriamente ei fossero Magistrati delle provincie. I magistrati delle città potevano al bisogno delegare l' ufficio loro ad un qualche privato, che assumeva nome di *vice gerente* (*agens vices*). Infine degli ufficiali di *Cancelleria* noteremo, che col variar dei tempi variarono di nomi. Nell' età classica, e in quella ancora degli antichi giuristi, il segretario dei pubblici magistrati chiamavasi *scriba*. Era l' *Exceptor* un segretario particolare, o schiavo o prezzolato, come appunto *l' attuario* e *il notaro*. Nel V e VI secolo l' uso del parlare cangiò: e dalla *notitia dignitatum* dell' impero raccogliesi che il segretario de' pubblici magistrati chiamavasi *Exceptor*, e che ogni municipal senato aveva il proprio *Escettore* (2). Il *notaro* si trova solo nella cancelleria dell' impero molto elevato in grado, e pe' negozi che doveva trattare. Più conspicui di tutti i *tribuni e notari*, i quali procuravano le liste degli officiali o impiegati e dei loro onorarj. I *Tabellioni* infine erano ciò che oggi sono i *notari*, ed al principio del VI secolo ebbero nome eziandio d' *Amanuensi e Cancellieri*.

II. Le provincie ritennero da principio non poco di ciò che si conveniva alle peculiari condizioni di ciascun paese innanzi di cadere sotto la romana dominazione, e così furono in varia guisa ordinate. Ma sotto gl' imperatori queste disuguaglianze quasi tutte a grado a grado sparirono: e le costituzioni inserite nel codice di Teodosio divennero universali per tutte. Le città delle provincie ebbero un senato quasi consimile a quello delle città Italiche: e le curie e i decurioni si nominarono talvolta senato e senatori. Non ebbero così magistrati: poichè mentre in Italia i cittadini sempre ritennero anche quelli ufficj onde venivasi in dignità ed onore (*honor*),

(1) Che il quinquennale fosse una stessa cosa del censore, sembra provarlo un luogo mutilato di Festo, che viene nella seguente guisa comunemente restituito: *Quinquennales censores appellabantur qui lustrum conderent quinto quoque anno a quo nominari coeptos* ec.

(2) L. 151. C. Th. de Decur. (XII, 1). Nov. Theodos. tit. 23. Degli officiali, in genere, di cancelleria V. Pancirol. in notitiam Orientis c. 14. 19. 85 e 92. J. Gothofr. ad Cod. Th. VIII, 1 paratit. e L. 2. Marini Papiri Diplom. p. 298.

in provincia s'ebbero soltanto quelli che recavan peso (*munus*), e non mai quasi quelli che apportavano l'*onore*. Le città provinciali adunque (tranne quelle che godevano del gius italico (1) e quindi erano costituite alla italiana con duumviri, quinquennali, edili e giurisdizione) non ebbero duumviri: i senati presiedevansi dal più antico e più degno decurione che appellavasi *Principale*; e la giurisdizione stava in mano del *giudice ordinario*, come appunto appellasi il governatore inviato dagl' imperatori (2). Migliorò la condizione delle città provinciali quando, circa la metà del IV secolo, ebbero facoltà di scegliersi un difensore, il quale dapprima proteggeva i privati dalle vessazioni dei rettori delle città, e quindi ottenne giurisdizione limitata nel criminale pei piccoli delitti; e nel civile prima infino alla somma di 60, e quindi di 300 solidi. Non potevano i *difensori* scegliersi fra i decurioni, nè aver parte a rappresentare il comune. A poco a poco per altro giunsero perfino a presiedervi: onde nelle provincie vennero in autorità grandissima, mentre in Italia mai non escirono dalla primiera loro destinazione. Così nelle città d'Italia, come delle provincie, l'albo dei decurioni componevasi per l'ordinario di cento membri, che distinguevansi in *onorarii* o *patroni* (ed erano quelli che dalla curia erano passati alle dignità dello stato), e in membri attuali; e per tali avevansi coloro che erano stati magistrati (e descrivevansi secondo il grado), o ch'erano tuttavia obbligati a servire nella curia, quantunque non ancora ascesi a niuna magistratura. Nei senati di molte città erano ordinariamente dieci seggi distinti, e *dieciprimi* o *principali* appellavansi coloro che gli occupavano: non che per altro in alcune città non fossero ora V, o VI, o VII, o anche XV primi (3).

(1) Il gius italico attribuiva: 1. La capacità di aver fondi in dominio quiritario e dei modi d'acquistarlo, cioè la *Mancipatio*, *Vindicatio*, *Usucapio*. 2. L'immunità da tutte le contribuzioni dirette. (Gli abitanti delle provincie pagavano, se possedevano fondi, una tassa prediale; chi non ne possedeva, un testatico. Formavano i primi una classe particolare e chiamavansi *possessores*, gli altri *tributarii*. Da tutte queste contribuzioni erano liberi gli abitatori d'Italia, e i cittadini delle città provinciali che godevano del gius italico). 3. Il libero governo municipale delle città italiche. E qui si avverta che delle città libere era insegna *Sileno o Marsia*. ECKEL *doctr. Vet. Numism. P. 1. vol. IV. pag.* 495-96. SERVIUS *ad Virgil. IV*, 58. Cf. SAVIGNY: *Del gius italico*: diss. fra le memorie dell'Accad. di Berlino 1814-1815.

(2) Nov. Theod. tit. 15. « Consularem . . . . . obtinent ». L. 5. C. Th. de reparat. appell. (XI, 31).

(3) L'albo di Canusio o Canossa dell'anno 223 rappresenta:

Tal'era nel V secolo l' ordinamento delle città italiche e provinciali. O venghiamo adesso ai *Rettori Imperiali*. Ne' primi secoli, non già l'Italia, ma soltanto le provincie andavano ad essi soggette. A poco a poco per altro, e già lo vedemmo, s' introdussero anche in Italia; e quando, per costituzione di Costantino Imperatore, la quale durò insino alla caduta dell'impero d' Occidente, restò diviso il potere civile dal militare, quasi che niuna differenza, in ciò, passava tra loro. Se non che le città italiane e le altre ad esse equiparate, tuttavia serbando magistrature proprie, stavano per questo lato col predetto Rettore in correlazione diversa delle città provinciali. Adunque, da Costantino in poi, il poter civile era in mano del Governatore (*Rector*, *Judex*, *Judex ordinarius*): e di Governatori ci avea tre specie, *Consolari*, *Correttori e Presidi* fra loro distinti per grado e dignità, ma non già rispetto all' autorità e giurisdizione (1). Il militar potere, cui soprintendevano i *Magistri militum*, era diviso fra più Duchi (*Duces*), molti de' quali per dignità appellavansi *Comites*; che anzi questo di *Comites* fu il solo titolo che con l'andar del tempo ritennero i preposti ai più rilevanti Ducati (2). Rade volte una stessa persona riunì il poter civile e militare (3). Quand' erano separati, le cause civili trattavansi tutte avanti al magistrato civile: le criminali anche avanti al militare se il reo era soldato. Più tardi il *magister militum* giu-

30 Patroni CC. VV. (*clarissimi viri* o senatori).
2 Patroni EE. QQ. RR. (Equites Romani)
7 Quinquennalicii.
4 Allecti inter Quinquennales.
22 Duumviralicii.
19 Aedilicii.
9 Quaestoricii.
21 Pedani. (Forse lo stesso che i *Pedarii*? Gellius III, 18.)
34 Praetextati (cioè, per opinione del Niebuhr, i figli dei decurioni).

148

Apud Fabeetti *inscr. c.* 9. *pag.* 598. Cf Fragm. Vatic. § 194. L. 190. C. Th. de Decur. (XII, 1) L. 10. C. J. de Professor. (X, 32) Noris *Cenothaph. Pisana* Diss. 1. c. 3. p. 41.

(1) Che tutti si dicessero anticamente *Presides* V. Dig. I. 18.

(2) V. Cod. Th. VI. 14. L. 9. VII. 1. L. 11. VIII. 7. Maffei *Verona illust.* Inscriz. 47-48. Ammian. Marcell. 8, XXVI. Cassiodor. Var. VI. 12. 21. V. 14. VII. 1.

(3) Ne occorre es. negli autori citati preced. E Giustiniano che ritenne prima in Oriente la stessa divisione di poteri, gli riunì poscia nella stessa persona V. Cod. J. titt. 45, 46, 49. j. Nov. 24-31.

dicò eziandio di tutte le cause civili fra soldati; o anche quando soldato era il reo, se però il borghese lo consentiva (1).

Dimostrato in tal guisa come fossero ordinate le città, e come divisi fra i magistrati i poteri, giova ragionare del modo in che disbrigavansi gli affari civili. È noto che la giurisdizione distinguevasi a Roma in *contenziosa* e *volontaria*. In Italia la *giurisdizione contenziosa* esercitavasi, nella prima istanza, dai magistrati municipali; nella seconda, dal rettore imperiale. Solo che gli *esenti* e le cause di maggior somma o rilievo si giudicavano sempre da questo. Nelle provincie poi sentenziava soltanto il rettore o giudice: sennonchè i difensori vennero col tempo a giudicare delle cause minori. Le forme poi di procedere ne' giudizj erano modellate alla romana. In Roma libera i giudizii furono cosiffattamente ordinati, che il magistrato instruiva il processo, trovava la regola di ragione applicabile al caso, dettava una pronunzia condizionale e nominava un privato, che con nome di giudice esaminasse i fatti e profferisse una definitiva sentenza in conformità della sua precedente pronunzia. Tali erano i così detti ordinarj privati giudizj (*Ordo judiciorum privatorum*). Dicevansi poi *straordinarii* (*extraordinaria*) se il magistrato pronunciava ancora del fatto. Un rito simile si osservava pur anche nei municipj e nelle provincie. A poco a poco per altro tutti i giudizi diventarono straordinarii, e Giustiniano dice apertamente (2) che a' suoi tempi non rimaneva più l' antico ordine dei giudizii. Sembra però che nelle città i decurioni prestassero ufficio d' assessori ai magistrati, non meno che a' difensori (3). La *giurisdizione volontaria* comprendeva affari di due diversissime specie: gli atti solenni (*legis actiones*) dell' antico diritto, e le solennità di più moderna invenzione. Appartenevano le prime (*legis actiones*) a tutti i magistrati del popolo romano: e quantunque dapprima l' esercitassero forse anche i magistrati municipali, noi le vediamo in appresso nelle loro mani talvolta per eccezione, ma non come regola: ai difensori non competerono

(1) L. 2. C. Th. de jurisd. (II, 1) - L. 6. C. J, de jurisd. (III, 13) L. 17. C. J. de Off. Mil. jud. (I, 46) L. 17. C. J. de judic. (III, 1) Sanct: pragm. c. 23.

(2) § 8. J. de Inierdictis.

(3) Per le cose dette intorno la giurisdizione contenziosa e l' ordine de' giudizj V. Gai Lib. IV e segnatamente § 104. Lex Galliae Cisalpinae § 20. Dig. L. 13. L. 2. L. 5. C. de Pedan. judic. Dig. de Off. Assessor. (I, 22) L. 2. § 19. C. de Off. pr. pr. Afr. Nov. 17. c. 15. Nov. 24. c. 6. Nov. 15. c. 6. Nov. 28. c. 3. 7. Nov. 29. c. 2. Nov. 30. c. 6.

mai (1). Le nuove azioni o solennità originaronsi ai tempi degl' imperatori, avvegnachè divenisse costume registrare affari d'ogni maniera avanti pubbliche persone in un protocollo (*Gesta* o *Acta*). Tale solennità era però necessaria in soli tre casi: per le donazioni ragguardevoli, per fare i testamenti, e per aprirli. In ogni resto, come nelle compre, permute, quietanze, tradizioni etc. era soltanto arbitraria (2). Potevano, e ben s' intende, celebrarsi avanti il Rettore, ma per comodità si celebravano quasichè sempre avanti la curia, ed era a ciò necessaria, per costituzioni imperiali, la presenza di tre principali o curiali, di un segretario (*Exceptor*), e, dopo una costituzione d'Onorio, di un magistrato, fosse pure il difensore, o il curatore, o quinquennale, cui successivamente si vietò insinuare le donazioni (3). Tanto ordinossi ancora nell' Editto di Teodorico Ostrogoto (4). Ne' documenti riportati dal *Marini* e nei *formularii* delle Gallie veggonsi durare queste medesime forme nelle città italiche e provinciali anche dopo la rovina del romano Impero in Occidente.

Capo III.

Delle fonti del diritto nei nuovi Germanici Stati.

Allorchè i Goti, i Burgundj, i Franchi e i Longobardi ebbero invase le romane provincie, non esterminarono, nè ridussero in ischiavitù, e a se non trassero, nè incorporarono le moltitudini soggiogate; vissero insiem coi vinti sul medesimo suolo, e loro consentirono o comandarono di vivere colle proprie leggi, coi proprii costumi. Quindi nei nuovi stati (eccetto fra gli Ostrogoti?) la legge fu, siccome or dicesi, *personale* e non territoriale. Nè questa particolarità trasse origine, o dall' amore dei Germani per la libertà, o dalla loro ospitalità inverso i forestieri, o dalla loro gene-

(1) Cf. Paulus II, 26. §. 4. L. 1. L. 6. C. de Emancip. L. 4. D. de Adopt. L. 1. C. eod.

(2) L. 1. C. Th. de Spons. L. 1. C. Th. de Donat. (VIII, 12) Dion. Gothofr. L. 18. L. 19. C. J. de Testam. Paulus IV, 6. Dig. XXIX. 3. Cod. J. VI, 32.

(3) L. 19. C. de testam. (VI, 23). L. 151. C. Th. de decur. (XII, 1) Nov. Th. tit. 23. L. 9. §. 1. C. J. de defensor. (I, 55). Nov. 15. L. 8. C. Th. de Donat. (VIII, 12).

(4) Tres Curiales et magistratus, aut pro magistratu defensor civitatis cum tribus curialibus, aut duumviri quinquennales etc. (Art. 52,53).

rosità coi vinti; ma dalla necessità di lasciar vivere colle proprie leggi un popolo siffattamente numeroso e diverso. Il perchè; come appena ciascheduna di quelle nazioni conquistò la sua parte del romano imperio, tosto colà vegliarono due leggi: quella del popolo vincitore, e la romana. Che anzi se una di quelle nazioni allargò il suo regno, tosto vi si videro tante leggi quanti erano i diversi popoli viventi sotto il medesimo scettro. Così nell'impero dei Franchi vegliarono al tempo medesimo le leggi Salica, Ripuaria, Burgundica, Alemanna, Longobarda e Romana. Attestano della durata della legge romana, fra i Visigoti il Breviario; fra i Borgognoni di molte leggi, nelle quali è parola delle romane; nel regno dei Franchi una costituzione di Clotario dell' anno 560 (1), le formole di Marculfo, i Capitolari, e tra questi segnatamente l'editto Pistense; e fra i Longobardi in Italia una costituzione di Liutprando ai notari, in cui s'ordina di non estendere gli atti per altra legge che longobarda, o romana non sia (2). Serbansi nell'Italia quei tanti documenti, ove i cittadini facendo professione della legge con cui vivevano, evidentemente mostrano che ella era tutta *personale* e non *territoriale*. Sulla loro scorta il nostro Lupi (3), le cui opinioni in questa parte dan luogo appena a qualche leggera emenda, aveva già dimostrato; come, per regola, viveva ognuno secondo la legge del popolo da cui traeva origine per parte di padre: le mogli vivevano secondo le leggi del marito (4); le chiese e gli ecclesiastici, e, presso molti popoli, i liberti secondo la legge romana; ma siccome quest'eccezioni inducevano favore e non obbligo, potevano i privilegiati, se volevano, vivere secondo la legge naturalmente propria. Presso i longobardi (e forse ancor gli altri popoli) i fanciulli altrimenti nati che da matrimonio eleggevano la legge; i figli dei preti dovevano seguire la legge del padre non ancor prete, le vedove tornavano sotto la legge nativa (5). È mol-

(1) Const. Chlotarii c. 4. 13. ap. Georgisch. p. 465.

(2) Liutpr. VI. L. 37, Per legge romana intendevasi il gius romano nell' universale, qualunque si fosse la persona o la fonte onde emanava. Del resto che nel regno Longobardo la legge longobarda fosse territoriale almeno per gli altri popoli o forestieri germanici, che colà discendessero ad abitare, V. Roth. L. 390.

(3) *Cod. Diplom. Bergom.* Diss. IV. p. 213-232. Ciò si stabilì viemeglio per Carlo Magno e successori. LL Longob. Car. Magni 89. 157. Pipini 8. 43. e Capit. a. 793. Art. 37. Lud. Pii I. Lothar. Sen. 14. (V. l'Avvrtimento ai Lettori)

(4) Fra i Visigoti i matrimonj tra essi e i romani erano proibiti.

(5) Quaestiones ac monita ap. Canciani I. p. 224.- Liutpr. LL. VI. 100. Lud. Pii L. Long. 55.- Liutpr. LL. VI. 74. Loth. Sen. 14.

to probabile, ma non ha documento ad attestarlo, che talvolta un qualche romano o forestiero ottenesse grazia dal re di vivere secondo la legge del popolo vincitore (1). Errata dee pertanto dirsi la opinione del Muratori ed altri, i quali crederono libera a ciascheduno, o germano o romano, la scelta della legge. Imperciocchè, se la celebre costituzione, promulgata da Lotario correndo l'anno 824, concedè al popolo romano libertà di scegliere la legge sotto cui voleva vivere, non vuolsi però dimenticare che fu ordinata soltanto pel ducato di Roma; ove non avendo fermato stanza niun popolo vincitore, il diritto romano vi restò sempre territoriale, e non personale. Sennonchè, coll'andare dei tempi, essendovi accorsi ad abitare infinito numero di germani, ai quali non piaceva vivere secondo la legge romana, indi ne nacquero tumulti e dissensioni fra il popolo e il Papa. Onde, per ridurli a concordia, promulgò Lotario quella sua costituzione, per cui dava ad ognuno libera facoltà di scegliersi e professare la legge, sotto cui gli piacesse di vivere (2). Ad ogni modo, essere stata personale la legge, lo dimostrano non solo i precitati documenti, ma anche i casi decisi nel gius. Infatti la composizione dei delitti doveva regolarsi secondo la legge della persona ingiuriata: molte contese definirsi secondo la legge del reo (3), quantunque coll' andare del tempo nei giudizii fra' romani e longobardi si praticò, che giudici longobardi sentenziassero in un coi romani, e ragguagliata l' una con l' altra legge (4): della validità delle giuridiche forme giudicarsene secondo la

(1) La dichiarazione della Legge trovasi ordinariamente fatta con le parole « *N. N. qui professus sum lege vivere* (ex gr.) *Longobardorum* ». Lo che non si vuole intendere tanto di una professione emessa nel punto che alcuno segnavasi a quell'atto o contratto, ma più probabilmente in altra solenne circostanza, puta al momento di giungere alla pubertà e suoi diritti. In Italia, cui sono particolari queste professioni di legge, occorrono per lo meno a tutto il XV secolo.

(2) Ve ne ha due recensioni. Per la prima V. Canciani *vol.* V. *p.* 24. Per la seconda V. *L. Longob. Lothar. Sen.* 34-40. Cf. Eginhard. *de gest. Lud. Pii ad a.* 824. *ap.* Bouquet. T. 6. p. 184. 285. Que' soggetti però di razza germanica, i quali avevano domandato e conseguitato la romana cittadinanza, sembra che di necessità dovessero vivere secondo la legge romana per costituzione di Currado II. Senckenberg *Method. jurisprud. app.* 3. §. 17. p. 109., e per un formulario che sembra del sec. X. e si conserva in due Vaticani Codici di Pavolo Diacono, e che fu pubblicato dal Bluhme nel *Museo Renano per la Giurisprudenza* Vol. V. p. 125, 126.

(3) De statu vero *ingenuitatis* aut aliis quaerelis unusquisque homo secundum suam legem se ipsum defendat. *Leg. Long. Pipin.* 29 *apud* Baluz. I. 259-538.

(4) Cf. Mabillon Ann. Bened. T. 4. p. 129. 239. 704.

legge dei contraenti: del giuramento e dei contratti secondo la legge del debitore; e dei testamenti secondo quella del disponente (1). È peculiare appresso i Borgognoni che ognuno vi potesse donare o testare tanto con la legge romana, che con la borgognona (2). E tra i Ripuarii la libertà doveva darsi agli schiavi secondo le forme romane (3). I matrimonii, anche per sentenza dei concilii, erano nulli, se non contratti secondo la legge del marito; nelle questioni di proprietà dei fondi prevaleva il gius dell'autore, e gli schiavi rivendicavansi secondo la legge del loro signore (4). Non chè per altro mai non fossero promulgate dai re leggi obbligatorie per tutti. Nella Francia, per esempio, se i Capitolari detti *capita ad legem salicam* obbligavano i soli Franchi, i Capitolari generali obbligavano tutti: Sennonchè; quando quei re dominarono oltre la Francia, la Sassonia, la Lombardia, le già provincie greche d'Italia e l'Esarcato, usarono di promulgare Capitolari per ciascuno separatamente di quei regni fra loro independenti; nè i Capitolari ordinati per l'un regno ebbero vigore di legge negli altri. Le sole leggi ecclesiastiche (una ed universale essendo la chiesa) furono universali per tutti. Onde a quei tempi e in ogni regno, i cittadini andavano soggetti ciascheduno alla propria legge personale ed ai Capitolari generali, infinchè poi il diritto romano non tornò, in Italia almeno, ad essere universale; o le città, fatte libere, non ebbero ordinati particolari statuti.

Capo IV.

Dell' ordine dei giudizj appresso i Germani (5).

Negano alcuni Scrittori, che i Germani avessero una qualsivoglia civile o politica costituzione avanti che si spargessero per l'im-

(1) LL. Long. Liutpr. VI. 37.- Pipini 46.

(2) L. Burgund. tit. 60. §. 1.

(3) L. Ripuar. tit. 58. §. 1. tit. 57. §. 1. tit. 61. §. 2. j. tit. 36. §. 3.

(4) L. Liutpr. VI. 74. L. Lothar. Sen. 14. j, Concil. Triburiense a. 895. c. 39. ap. Mansi T. 18. p. 151, 162.- L. Burgund. tit. 55. §. 2. Capit. II. a. 819. art. 8. L. Long. Caroli M. 89.

(5) V. Grimm (*Deutsche* etc.) *Antichità germaniche.* Gottinga 1828. Meyer *Esprit des institutions judiciaires* etc. à la Haye 1818. Maurer (*Geschichte* etc.) *Storia del processo nei giudizj.* Heidelberga 1824. Eichorn (*Deutsche* etc.) *Storia del Diritto germanico.*

pero romano. Ma la consimiglianza del reggimento con che governate furono tutte le provincie conquistate dai popoli germanici, e segnatamente ancora rispetto all'ordine dei giudizj, mostra essere la loro costituzione originata da una comune, antica e pura fonte germanica, e non già dai nuovi bisogni, varii secondo le varie soggiogate provincie. Componevasi la nazione germanica dei comuni degli uomini liberi, onde procedeva ogni potere, ed ogni diritto. Ogni instituzione politica fondavasi sulla divisione del paese in distretti o contadi (*gauen*), i cui liberi abitatori vivevano tra loro congiunti nel più saldo legame politico. A sommo d'ogni distretto stava un Conte, che nelle guerre nazionali capitanava i liberi, in pace loro presiedeva nei giudizii: alcune volte affidava le veci proprie a luogotenenti. Nè il Conte, nè il Luogotenente niun altro privilegio avevano nei giudizii, sennonchè presiederli; poichè il decidere le controversie stava nella mano dei liberi d'ogni distretto; e ora tutti insieme, ora alcuni d'essi volontariamente invitati, sentenziavano sui casi proposti. Ciò insino ai tempi di Carlo Magno: da indi in poi s'incominciò ad eleggere alcuni uomini liberi perchè giudicassero, i quali così formarono una classe particolare e distinta. Non chè i liberi più non potessero, quindi innanzi, sedere nei giudizii: continuarono a parteciparvi tutti, nobili ed ignobili; onde in tal guisa rimasero ordinati, che intervenivano a sentenziare i liberi uomini a ciò particolarmente convocati; i giudici scelti, nelle leggi e nei documenti denominati *schiavini* (scabini), e il conte o suo luogotenente. Consideriamoli partitamente.

I. *I liberi*. Presso i Germani lo stato di libertà non consisteva tanto nell'esser fuori di servaggio, quanto nella piena capacità e comunione dei diritti; insomma nell'onore (*ehre*) corrispondente al capo (*caput*) dei cittadini romani. I liberi erano fra loro ciò che a Roma i cittadini d'ottimo gius; e come questi soli in Roma avevano il *dominio quiritario*, così quelli soltanto avevano la *legittima proprietà* (*ächte eigenthum*) frai Germani. Niuno poi poteva comparire in giudizio, nè come giudice, nè come testimone, se non aveva quello stato. Fra i Longobardi *arimanni* chiamavansi gli uomini liberi d'ogni maniera, sì per distinguerli dai vassalli, come dalle civili autorità, cui eran soggetti: *arimanne* le donne libere: *arimannia* significa talvolta la congregazione degli uomini liberi, tal'altra la proprietà libera da ogni vincolo e da ogni peso (1);

(1) Rothar. L. 222. Liutpr. IV, 6. V. 15. Rachis L. 6. Cf. Muratori *Antiq.*

più raramente, e in tempi più tardi, ancora quei tributi che in certe occasioni pagavansi dagli arimanni. Derivasi la voce *arimanni* per alcuni scrittori dalla parola *heer*, per altri dalla voce *ehre* (onore) (1). E quando la voce *heer*, o come più anticamente dicevasi *hari*, *heri*, si ritenga nel primitivo suo significato di moltitudine di persone o di popolo, e non già nel derivato di schiera od esercito (posciachè nel primo, e non già nel secondo poteansi dire *arimanne* le donne) avremo in quello la radice vera della voce arimanni (2).

Come *arimanni* tra i Longobardi, così *rachimburgi* furono appellati tra i Franchi gli uomini liberi. Credono alcuni a gran torto che i *rachimburgi* fossero una classe particolare, o un collegio di giudici; ma chi volesse avvisare in essi delle giudiziarie funzioni, potrebbe tutt'al più affacciare, che gli uomini liberi prendessero tal nome quando sedevano per sentenziare: nè senza contradizione: avvegnachè in alcuni passi della legge Salica, e in un documento del monastero di Fulda (3) i *rachimburgi* non altro evidentemente siano che gli uomini liberi; e *bonihomines* vengono indistintamente appellati tanto que' *rachimburgi* che seggono come giudici, quanto ancor quelli che intervengono nei contratti per testimonii. Mirabile poi è l'analogia dei rachimburgi cogli arimanni, che niuno vorrà dubitare non fossero gli uomini liberi. Poichè anche gli arimanni diconsi latinamente in Italia *boni homines*. E Giovanni Müller, meglio di tutti, derivò dalla radice *rek* (che significa grande, onorevole, signorile) analoga all'*ehre*, altra non ispregevole radice di *arimanni*, la voce di *racimburgi* (4). Non co-

Ital. T. 1. p. 717. 735. 739. Guidon. L. 3. 4. MARCULFI *Form.* I, 18. MURATORI O. c. T. 1. p. 729. 731. 741. T. 4. p. 13. 15. 17.- Idem O. c. T. 1. p. 733. 737. FANTUZZI *Monumenti Ravennati* p. 209. 275. VERCI *Storia della Marca Trivigiana* T. 1. Docum. n. 23.

(1) MÖSER (*Osnabruck gesch.*) Storia d' Osnabruck, nella prefazione. *Ehre* nel germanico equivale a *caput* nel romano diritto.

(2) GRIMM *Antichità del Diritto* p. 291-293. Altre forme della voce Arimanno sono Erimanno, Eremanno, Haremanno, Herimanno, Hermano, Germano; per le quali l' autore, nella prima edizione dell' opera, avea tenuto che questa voce derivasse da *ehre* (onore).

(3) L. Salica emend. T. 52. §. 2. Antiq. Fuld. l. 2. trad. 40 in Pistorii script. rer. germ. ed. Struv. T. 3. pag. 562. Gallia Christiana T. 13. Instr. p. 2. App. Marculfi c. 6. c. 1.

(4) *Rathimburgii*, *Rachimburgii*, *Racimburgi*, *Racineburgi*, *Recineburgi*, *Racimburdi*, *Regimburgi*, *Racimburgi*, sono varie dizioni della parola medesi-

sì, come degli uomini liberi, trovasi trai Franchi e i Longobardi definito lo stato dei nobili; che anzi se di un'antica nobiltà longobarda serbansi almeno alcune poche tracce (1); niuna ce ne ha di quella che fu in origine appresso i Franchi; e ciò forse perchè, avendo questa fino dalla prima conquista delle Gallie sagrificato al re il proprio *capo* ponendosi al seguito di lui, gli antichi nobili trasformaronsi negli *antrustioni*.

Nelle leggi dei Frisii, degli Angli e dei Sassoni è spesso spesso parola di *nobili* e *liberi*; di *adelingi* e *liberi* (2). Un ignoto cronista del IX secolo divide la nazione dei Sassoni in tre stati: *Edhilingi*, *Frilingi*, *Lazzi*; e gli traduce *nobiles*, *ingenuiles*, *serviles* (3). L'analogia ed alcuni pochi documenti fanno credere come anche tra loro lo stato dei liberi non fosse dissimile da quello dei liberi Longobardi e Franchi. È particolare fra gli Anglosassoni, che l'uomo libero non solo doveva vivere aggregato ad una centena o centuria (*Hundrede*), ma eziandio ad una decanìa o *decuria*. I dieci erano l'un per l'altro giuridicamente garanti, ma ciascheduno di essi riteneva il proprio capo: il servo all'incontro partecipava a quello del suo signore, sotto la cui guarentigia vivevasi. È la decuria talora appellata *tien manna tala*; più spesso ancora *Freoborges* o *Friborgus*: e gli uomini liberi che la formavano si dicevan *friborgi* (4).

Così tre generazioni d'uomini erano originariamente appresso i Germani: nobili, liberi e schiavi. Ne'regni fondati poscia per le loro conquiste, una quarta comparve a lato dei vincitori e non incorporata a quelli, vuo' dire i Romani. Sennonchè queste diverse condizioni di persone, così ben separate e distinte in principio, provarono alterazione e rimescolamento in seguito, quando le relazioni di gius pe' feudi, e le *ministerialità* prevalsero alle prime e più antiche instituzioni germaniche.

II. *Degli schiavini* (*Schöffen*). Sotto la dinastia di Carlo Magno e discendenti furono i giudizii ordinati sempre ad una guisa mede-

ma. Equivalgono ai ricchi uomini d'Italia. Ap. CANCIANI T. 5. p. 305, e ai *ricos hombres* della Spagna.

(1) PAUL. DIAC. I, 21. Hi omnes Adelingi fuerunt.

(2) L. Frision. tit. 1. §. 1. 3. L. Saxon. tit. 17. §. 1. L. Anglior. tit. 1. §. 1. 2.

(3) NITHARDUS ap. Bouquet T. 7. p. 29.

(4) LL. Cnuti c. 19. 26. LL. Edouardi c. 20. ap. CANCIANI IV. p. 305, 306. 338.

sima: la sentenza veniva ordinariamente proferita da un certo numero di *schiavini*, nel cui consesso, o il Conte, o il suo luogotenente o il messo del re presiedevano. Che si fossero gli schiavini, e quale la loro origine, lo significano chiaramente i Capitolari. Il *messo* del re gli eleggeva a comune col popolo e il Conte; deponeva gl'indegni di quell'uffizio, ed altri in luogo loro, secondo le debite forme, ne sostituiva (1). Apparisce da' documenti, che questi eletti non solo sedendo in giudizio, ma sempre e come titolo personale, ritenevansi il nome di *schiavini*, quasi formato avessero uno stato particolare della nazione. Schiavini o giudici specialmente eletti non erano però conosciuti nell'antica germanica costituzione. Tutti i liberi uomini del distretto, in cui si agitava la causa, erano giudici e sentenziavano: nè prima di Carlo Magno occorrono giudici specialmente scelti. Anche dopo Carlo Magno continuarono i liberi nel diritto d'intervenire ai giudizii; sol che gli schiavini dovevano per necessità, gli uomini liberi potevano, volendo, intervenire ai giudizii. Tre volte all'anno per altro, tutti dovevano necessariamente portarsi alle tre grandi giudiciarie adunanze. Ben è vero che nei Capitolari non è parola, se i liberi potessero o non potessero partecipare ai giudizii. Moltissimi per altro sono i monumenti, che ci attestano avervi gli uomini liberi partecipato in un cogli schiavini (2): che anzi anche dopo la loro creazione trovansi delle sentenze proferite soltanto dai liberi (3). Ed è veramente cosa da notare, che nel XIII secolo tuttora si pronunciassero in Francia sentenze dai soli probi uomini (*prudhommes*), mentre al dire del Müller « è ancora in Schwitz per le piccole cause un consiglio « (*gassenrath*) composto dei primi sette uomini del paese, i qua- « li passano per la strada, e lì fermansi per giudicare, come in « tribunale, le liti che dalle parti vengono loro proposte (4) ». Ma non tutti i liberi uomini potevano sedere a volontà nei giudizii: dovevano essere idonei; cioè non macchiati di gravi colpe. Nè

(1) Capit. apud BALUZ I. p. 467. 665. II. p. 232.

(2) VAISSETTE *Hist. du Languedoc* To. 1. preuves p. 24. 55. 115. 124. 128. etc. *Gallia Christ.* T. 6. Instr. p. 1. 9. 418. Cf. Capit. a. 819. Art. 2. ap. BALUZ. I. p. 695.

(3) Vivono anche nell'Edda le memorie dei giudizii in mano dei liberi. Nella profezia di Gripir si esclama: « Sonno non prendi, nelle *cause non giudichi*, di veruno non curi, se non vedi la tua giovinetta ». E nella canzone di Gudrun, « Dormire non potevano, non le *liti sbrigare*, finchè non ebbero ucciso Sigurdo ».

(4) *Schweitzer Geschicthe ec.* Storia della Svizzera lib. I. c. 15, pag. 400.

sembra inverosimile, che le parti rigettassero cui loro non piacesse per giudice, e che per giudici acconsentiti si riguardassero i non rigettati. Le cause poi per le quali, ai tempi di Carlo Magno, crearonsi gli schiavini furono queste. Era gius, che ogni sentenza fosse proferita almeno da sette decidenti (1); e se ciò non faceva difficoltà per le tre grandi adunanze del comune, non così pei minori giudizii, che dovevano tenersi negl' intervalli, e che venivano specialmente convocati. Sembra allora, che il Conte, o il suo luogotenente ricercassero a giudici cui meglio loro piaceva e pareva: e perchè chi non compariva dovea pagare una multa, ricercavano un maggior numero di giudici, e assai più volte, che il bisogno nol richiedeva; e non è inverosimile, che, scemando a poco a poco l'amore del comune, i liberi si ricusassero a tale ufficio più del dovere. Al doppio male rimediava la scelta degli schiavini, i quali, come persone pubbliche a ciò destinate, dovevano portarsi a giudicare, e gli altri liberi potevano, volendo, ristarsene. Nei Capitolari infatti mai non si parla di chi ha il diritto, ma di chi ha l'obbligo di assistere al *placito*, e sono; le parti, i vassalli dei conti e gli schiavini: non mai gli altri liberi, se non se nelle tre universali assemblee del comune (2). E ciò perchè (dicesi in altro luogo dei Capitolari), le autorità non seguitino ad opprimere i popoli chiamandoli a placito assai più spesso, che non sia mestieri (3). In parlare degli schiavini, dicono indefinitamente i Capitolari esser loro obbligati d'intervenire ai giudizii. Un solo passo restringe quest'obbligo unicamente a sette schiavini (4): non che peraltro la presenza di sette schiavini fosse necessaria in portare le sentenze; a ciò bastavano anche sette uomini, o tutti liberi, o liberi e schiavini; ma siccome sugli uomini liberi non ci si poteva contare, quindi si parlò di sette schiavini, perchè nelle sentenze era necessaria la presenza di sette giudici.

Ciò che dicemmo dei giudizii tra i Franchi, ricorre eziandio per gli altri germanici popoli. In un Capitolare dei Sassoni è menzione di liberi *giudici* (5). Nelle leggi de' Borgognoni è menzione

(1) L. Salica emend. tit. 52. §. 2. tit. 60.

(2) Cap. II. a. 809 Baluz. I, p. 471.

(3) Baluz. II, p. 89, 99.

(4) Capit. III. a. 803. art. 20. cap. a. 829. tit. 3. art. 5. ap. Baluz. I. p. 394. 671.

(5) Baluz. I, p. 277.

del Conte, e dei *giudici deputati*, i quali però han più sembianza di schiavini, che di liberi giudici. Nelle leggi dei Bavari si fa parola del Conte e di un solo giudice, nelle cui mani stava l'autorità di sentenziare le cause: ed è particolare come in Baviera, anche introdotto l' uso degli schiavini, giudicò sempre un giudice solo. Nelle leggi dei Visigoti, non è chiaro se avesser giudici; ma la oscurità artifiziosa di queste leggi non prova il contrario (1). Anche nelle leggi dei Longobardi non si fa menzione dei giudici: eppure di giudici fra i Longobardi fan manifesta fede alcuni documenti dell' VIII secolo (2). E che più tardi poi s' introducessero nell' Italia gli schiavini da Carlo Magno almeno e suoi discendenti, è appena uopo avvertirlo; sennonchè in Italia furono chiamati più spesso giudici, che non schiavini; in compagnia dei quali, e non di rado anche soli, continuarono a giudicare i *boni homines*, ossia gli *arimanni* (3).

Ai giudizii, già lo dicemmo, presiedeva il Conte: non che per altro ne avesse la supremazia; anzi non aveva nè parte, nè voto nella decisione. Convocava i giudici, dirigeva le forme dei giudizi, ed eseguiva le sentenze senza poterle menomamente alterare. Quindi nella legge Salica come nella Ripuaria, i soli *rachimburgi* sono responsabili della mal fatta, o denegata giustizia. Rispondevano essi così del fatto, come del diritto (4), nel che massimamente la germanica costituzione dei giudizii differiva dalla romana, per cui rispondevano i giudici del *fatto*, il pretore del *diritto*: mirabile essendo che in Inghilterra, dove mai non ebbe vigore la ragion romana, il giudice del fatto diverso sia da quello del diritto. I giudici poi (come anco i testimonj, i quali, secondo il diritto germanico, differiscono dai giudici soltanto per la funzione che allora adempiono) dovevano essere della stessa nazione che i litiganti; e se le parti appartenevano a diverse nazioni, misti erano i giudici, onde l' un l' altro reciprocamente illuminasse delle diverse leggi. Tanto della giurisdizione *contenziosa*. Nè diversamente

(1) LL. Visigothor. Lib. 2. tit. 1. c. 14-32.

(2) MURATORI *Antiq. Ital.* T. 6., p. 367. T. 5. p. 913. FUMAGALLI *cod. dipl. S. Ambr.* p. 18.

(3) MURATORI *Antiq. It.* T. 2. p. 936. T. 1. p. 527. 503. 401. 475: T. 5. p. 1027. TIRABOSCHI *Storia di Nonantola* T. 2. n. 43. p. 57. n. 87. p. 117. n. 56. p. 74. 77. e n. 25. 28. 63. 312.

(4) L. Salica emend. tit. 59. 60. Antiqua tit. 59 art. 2. L. Ripuar. tit. 55. App. Cap. III. a. 803. ap. BALUZ. I. p. 396. Cap. II. a. 813. art. 13.

amministravasi la *volontaria*. Poichè per le azioni solenni adoperavansi rachimburgi, buon' uomini e schiavini, così per giudici, come per testimonii, onde potessero attestare l' osservanza delle debite forme. Non era però la regola tanto pei testimonii rigorosa, che spesso nelle azioni solenni non appajano usati testimonii di nazione diversa.

Più oscuro, e assai più incerto di tutte cose finquì discorse, è l' ufficio dei *sacibaroni*; per la cui oscurità non si può bene avvisare nemmeno quello dei giudici. Potrebbe credersi, che i *sacibaroni* fossero presso molti popoli germanici il surrogato dei giudici, se dei *sacibaroni* non fosse parola nella legge Salica, la quale parla dei *rachimburgi* come di veri giudici. Pensò il Wiarda (1) che fossero giudici d' appello: ma nella costituzione germanica non ci ha fondamento alcuno per credere, che tra germani, vi fossero giudizii d' appello. I più, contro l' aperta fede dei documenti, gli credono una stessa cosa dei rachimburgi. Secondo l' Eichorn (2), i sacibaroni avrebbero giudicato del diritto, e gli altri giudici (come i rachimburgi) del fatto: ingegnosa opinione, ma contradetta così dai documenti, ove i rachimburgi rispondono apertamente del diritto, come dal rilievo che nei documenti e nelle formole mai non si trova parola a un tempo dei sacibaroni e delle altre specie di giudici. Dai pochi luoghi, ov' è discorso dei sacibaroni si raccoglie, che il loro titolo significa uno stato certo, e non un temporario ufficio (infatti la *composizione* dei *sacibaroni* era uguale a quella del *conte*, e nei documenti essi ritengono il loro titolo anche quando la fanno da testimonj), e che questo loro stato basava sopra giudiziarie incombenze. Secondo la nuova lezione della legge salica proferivano essi la sentenza, ed erano veri giudici; secondo l' altra, assai più antica e migliore redazione, pronunciavasi la sentenza innanzi a loro, siccome in altri casi avanti al Conte (3). Forse i sacibaroni erano persone in gius più addottrinate e sapienti, che non il comune dei liberi adoperati siccome giudici, onde era mestieri di ricorrere ad essi per la decisione delle cause più spinose e difficili (4). Epperò instituito lo Scabinaggio, corpo

(1) *Geschichte des Salisches Gesetzes.* Storia della legge salica pag. 191.

(2) *Deutsche Recths Geschichte.* Storia del diritto germanico. Parte I. p. 185.

(3) L. Salica emend. tit. 56. c. 2. 4. Antiqua tit. 57. c. 2. 4. - L. Anglior. Jenae 6. Canciani T. 4. p. 46.

(4) Così presso gli Alemanni e i Bavari il Conte ha un *giudice* per assessore; presso i Frisioni è assistito da un *Asega*, e nella Scandinavia da un *Lagman*,

nel quale, per la continua pratica, dovè penetrare una più piena conoscenza del diritto, cessò il bisogno de' sacibaroni, il cui nome a poco a poco sparisce dai documenti (1).

III. *Del Conte o Grafione e suo luogotenente.* Era ufficio dei conti (qualunque nei diversi popoli fosse il diverso nome loro) guidare gli uomini di un distretto in guerra, e presiedere nei giudizii. Non è inverosimile che si eleggessero dal popolo: forse in molti paesi ereditavasi quella dignità, probabilmente più antica ed universale che non la regia (2). Ma quando i re, per la conquista delle romane provincie, crebbero d' autorità, più non furono i conti sennonchè i maggiori de' civili ufficiali locali nominati dai re, sotto i quali immediatamente stavano: poichè i duchi erano generali in guerra; e se anche i duchi, in pace, presiedevano nei giudizii, ciò fu perchè, eleggendosi per ordinario trai conti, ritenevano questo civile ufficio dentro i loro particolari distretti.

Presso i Franchi così nella legge Salica, come nella Ripuaria chiamossi il conte *Grafione*: ma, dopo il conquisto delle Gallie, or trovasi nominato il Conte (*Comes*), ed ora il *Grafione.* Vogliono alcuni l' ufficio del Conte fosse diverso e minore di quello del Grafione. Altri, che il Conte fosse l' autorità locale dei Romani, il Grafione dei Franchi. Tutto però ci sospinge a credere, che la parola *conte* sia versione della parola Grafione: quantunque sia probabilissimo, che il nome di Conte prevalesse nei paesi dove maggiore era il numero dei Romani, Grafione dove quello dei Germani, onde si chiarirebbe il perchè in molti precetti, ed in un placito reale trovinsi promiscuamente nominati Conti e Grafioni (3). Luogotenente del conte sembra colui, che nella legge salica è chiamato *Tungino*, o, con romana voce, *centenario*: probabilmente giudicava in un cantone particolarmente assegnatogli del distretto

i quali tutti prestano ufficio di Sacibaroni.

(1) L' autore dell' opera nella prima edizione avea tenuto opinione, che i Sacibaroni fossero un' autorità scelta dal re, uguale ai conti scelti dal popolo. Se non che i sacibaroni non avrebbero avuta corte limitata, o la loro giurisdizione sarebbe stata pari e concorrente a quella del Conte; onde le cause decise avanti al sacibarone, non saria stato lecito riproporle avanti al Conte. E siccome nella legge Ripuaria non è parola dei sacibaroni, questi sarebbero cessati quando l' elezione dei conti cadde in mano dei re.

(2) Tacit. *de Morib. German.* c. 10. e c. 12.

(3) L. Salica emed. (Rubr. e testo) tit. 56. L. Ripuar. tit. 53. Bouquet T. 4. p. 671. 627. 697. 710. 615. 672.

(onde che ogni Conte avea sotto di se più Tungini), non in prima istanza, ma per delegata autorità del Conte nelle minori cause, giacchè dei misfatti, della libertà, dello stato e della proprietà dei fondi ne giudicava il Conte in persona. Luogotenenti del conte non dissimili dal Tungino o Centenario, ma senza cantone loro particolare, erano eziandio il Vicario, il Visconte e l' Avvocato, che più specialmente occorre tra i Sassoni (1). Tutti questi luogotenenti, ai tempi e prima di Carlo Magno, eleggevansi dal popolo sotto l'inspezione del conte, o del messo del re (2).

Anche tra i Sassoni, avanti che riuniti all'impero dei Franchi, erano Conti o Grafioni, ma s'ignora di qual nome fossero chiamati. Beda, con ingrata erudizione, gli appella *satrapi* (3). Fra i Bavari Paolo Diacono lasciò memoria che fosser Grafioni (4). E che fra i Burgundi i conti sottostassero immediatamente al re, e fossero l' autorità, che signoreggiava a un tempo Romani e Germani, lo sappiamo dal prologo delle loro leggi. Anche fra i Visigoti governò il conte Goti e Romani. E dappertutto, come tra i Franchi, guidava il conte alla guerra, e presiedeva nei giudizii gli uomini liberi.

Degli Anglosassoni intorno al secolo XI sappiamo, per gli statuti d' Eduardo (5), che ogni dieci uomini formavano un comunello detto *Friborgo*, cui presiedeva uno di loro chiamato *Friborges heofod*. Dieci Friborghi (100 uomini) stavano sotto un decano, o *tienheofod*. Cento Friborghi (1000 uomini) costituivano un così detto *Hundredum* o *Wapentachium*, che stavasi sotto un *centenario*. Giudicava il decano delle minori cause, il centenario anche delle maggiori o di tutte. Sopra decani e centenarii (ignorasi il perchè, e qual fosse la relazione tra loro), erano *Conti* (Greve) e *Visconti*. Il *Duca* si eleggeva soltanto per la guerra. Questa costituzione, che in parte almeno dovè ab antico esser propria degli Anglosassoni, si attribuisce comunemente ad Alfredo.

Venendo finalmente ai Longobardi, le cui locali autorità, (duchi maggiori, duchi minori, conti e giudici) giammai non furono

(1) Docum. in BALUZ. II. p. 1464. Cf. L. Longob. Caroli M. 69. Vedi anche BOUQUET ll. cc. nella nota preced. T. 8. p. 473. 474. Edict. Pistense c. 14. MÖSER o. c. p. 1. sez. 4. §. 7.

(2) Capitt. ap. BALUZ. I. p. 426. 432. 467. 472.

(3) *Hist. Gent. Anglor.* L. 5. c. 11.

(4) *Hist. Longob.* T. 5. c. 36.

(5) CANCIANI vol. IV. p. 340 et seg.

bastevolmente bene avvisate o contraddistinte dagli scrittori, è da considerare: che nelle leggi dei veri re longobardi una sola specie di locale autorità, i *giudici*, vengono mentovati. Nè un tal nome ivi è per indicare coloro, i quali soltanto giudicano, ma coloro che han per ufficio a un tempo istesso, e di guidare in guerra, e di presiedere nei giudizii. Sennonchè, in tempo di guerra, il Duca avrebbe avuta una superiore straordinaria giurisdizione. Del Conte mai non è parola in coteste leggi, ma sì nei documenti, ove allora non si trova fatta menzione del giudice. I duchi poi come autorità locale gli dimostra l' unico luogo di Paolo Diacono, il quale narra, che morto Clefi re, i Longobardi non gli elessero un successore, ma vissero per dieci anni sotto 35 duchi (1). Non comportando la semplicità della germanica costituzione che tante locali autorità, quante le sin quì discorse, governassero il paese, massime quando di una sola (dei giudici) fanno parola le leggi, è da credere che i Longobardi originariamente avessero il proprio magistrato, del cui ignoto nome siano altrettante diverse latine traduzioni le voci *Judex*, *comes*, *dux*, analoghe alle romane magistrature in uso nei diversi luoghi e tempi, e nei limitrofi paesi imperiali. Una eccezione è da farsi peraltro quanto ai duchi di Benevento e Spoleto, i quali non appartengono alla interior costituzione del regno dei Longobardi, con che non ebbero più stretta relazione di quella onde i duchi di Baviera e di Alemagna aderivano all' impero dei Franchi. I trentacinque duchi poi di Paolo Diacono debbono riguardarsi soltanto, come fra gli altri popoli germanici, per officiali di guerra, e come tali appunto ci si dimostrano i Duchi onde è parola nelle leggi dei re Longobardi (2). Il distretto del conte o giudice longobardo appellavasi *giudicarìa* (judiciarìa): i sottoposti *pagenses* (3). Non è improbabile, che in Italia le antiche città avendo i loro distretti, questi si trasformassero nelle giudicarìe, ed ogni città (come di parecchie attestano i documenti) s' avesse il suo conte. Ma sbaglierebbe assai chi perciò credesse essere stati i conti dei Longobardi un' autorità della città, e non della villa secondo

(1) *Paul. Diac.* II, 32.

(2) Roth. L. 25. Cf. Liutpr. IV. 7-10. V. 15. VI. 31.* (Ciò però non vuol dire che il Duca non rivestisse, talvolta almeno, anche la qualità di *Judex* nella città di sua residenza).

(3) L. Longob. Liutpr. V. 15. Pipini 8. (Cf. CANCIANI T. 4. p. 225).- Caroli M. 67. Pipini 8. Lotar. sen. 56.

il genio dell' antica ed universale costituzione germanica. Sotto i conti stavano ordinariamente più *sculdasci*, e sotto questi parecchi *decani*. Tutti avevano *sculdasìa* o *decanìa* propria, e gli uni e gli altri governavano i sottoposti nella guerra e nei giudizii. Nei grandi reali demanii erano *gastaldi* o ufficiali camerali, che sopra i liberi ivi dimoranti esercitavano ufficio di conti. E nelle foreste reali i *saltari* stavano in luogo dei decani, ed avevano pari autorità sugli uomini liberi (1). È inutile aggiungere, che, pel conquisto dei Franchi, vennero in Italia anche quei nomi e titoli, onde già ragionossi a proposito dei Franchi.

Capo V.

Giudizi dei Romani dopo il conquisto Germanico.

Di che guisa avanti la caduta dell' impero d' Occidente, fossero ordinati i giudizi appresso i Romani, e come ne' nuovi germanici stati, già lo vedemmo. Resta pertanto a dimostrare come in quei nuovi regni, pel miscuglio e l' urto delle diverse schiatte, venissero o a sovvertirsi o ad alterarsi le precedenti romane istituzioni.

Adunque: nei nuovi stati ch' ebbero una qualche ampiezza e lunga durata, di regola, l' antica costituzione romana per le principali magistrature, cui tutte le altre mettevan capo, sparì. Ai Rettori delle provincie successero i Conti, che soprastavano ne' loro distretti ugualmente ai Germani ed ai Romani. Ma i comuni civici in un coi loro *senati*, *duumviri*, *difensori* e respettiva giurisdizione sembra per molte prove continuassero in vita. Nè potea essere diversamente: poichè se i Romani non vennero annichiliti nè incorporati alle nazioni germaniche; se tutte non perderono, come vedremo, le loro proprietà; se continuarono a vivere sotto una legge romana; perchè non avrebbero conservato ancora i loro municipali giudizii? Nè cosa difficile era di conciliarne le forme alla germanica costituzione. Surrogato il conte al rettore, o al preside della provincia, nulla ripugnava che i duumviri o il difensore serbassero la loro più ristretta giurisdizione sopra i romani, come lo sculdascio o il centenario sopra i germani; e i decurioni

(1) Di mezzo ai Gastaldi e i Saltarj credo che nelle Gastaldie stessero gli *actores regis* come gli sculdascj stavano in mezzo ai Conti e ai decani. Arg. L. 377. Rothar. etc.

facessero le parti di giudici, come gli arimanni e i regimburgi avanti Carlo Magno, e dopo gli schiavini; anzi non è improbabile, che l' idea degli schiavini come collegio permanente di giudici venisse suggerita a quel principe dal decurionato romano. Ad ogni modo null' altro che decurioni sono quei giudici o schiavini *romani*, che nei processi incontransi nominati accanto agli schiavini *germani*, e la loro presenza non è la meno chiara riprova della durata del sistema municipale. Non che per altro i Germani facessero tosto parte di queste civiche comunità: per contrario ei tennersi lungamente separati e distinti ne' loro villerecci comuni, e se ad alcuno dei medesimi accadde la malgradita ventura di dover vivere nelle città, si dichiararono di quelle semplici *abitatori*. Ma coll' andare del tempo, sembra che i germani abitatori delle città si unissero fra loro in corpi non dissimili dai comuni de' romani, con loro particolari schiavini, insino a che, obbliata ogni differenza della stirpe, tutti gli abitatori della città medesima si ridussero in un sol comune, di che furono ugualmente membri il collegio degli schiavini e la Curia; dalla quale poi, rinnovellatasi sott' altra forma al risorgimento della libertà italiana, si staccò e si tenne indipendente il *collegio dei giudici*, cioè a dire degli antichi schiavini.

Quale poi fosse nei diversi stati il fato singolare delle proprietà e dei giudizi dei romani, vuolsi partitamente considerare.

I. *Regno dei Burgundii* o *Borgognoni*. Dalle leggi dei Borgognoni sembra, che al tempo della conquista, le proprietà dei romani venissero repartite nell' appresso maniera. Ogni Borgognone ebbe la metà della corte e del giardino del romano presso cui gli fu delegata l' ospitalità (*hospitalitas*), epperò *hospites* reciprocamente sono appellati: delle terre coltivate n' ebbe in sorte (*sors*) due terzi: un terzo degli schiavi: i boschi a comune. I Borgognoni che vennero appresso, ottennero la metà dei campi senza schiavi; i liberti dei Borgognoni un terzo dei campi. Ma se per avventura un Borgognone otteneva terre dal suo re, doveva restituire all' ospite la propria sorte; cui anche nel caso di vendita toccava la preferenza (1). Della loro costituzione poco se ne comprende dal-

(1) L. Burgund. tit. 54. §. 3. 1. 2. tit. 67 e tit. 13. tit. 84. § 1-3. Adoit II. L. 11. In questa relazione tanto il Romano *ibid.* tit. 54. § 1. 1. tit. 55. §. 1. 2. etc. quanto il Borgognone tit. 55. § 1. tit. 13 è detto *hospes*. La terra appellasi *sors*. *ibid.* tit. 14. §. 5. tit. 84. §. 1. Il reciproco dritto *hospitalitas* tit. 54. §. 1. tit. 55. §. 1.

le loro leggi, nè quella età lasciò documenti. È però chiaro, che i conti presero luogo degli antichi presidi e magistrati delle provincie, e soprastarono ugualmente ai germani e romani. Un passo di santo Avito arcivescovo di Vienna nel Delfinato attesta, che, ai tempi del suo predecessore, fiorivano il senato e la curia di quella città (1).

II. *Regno dei Visigoti*. Ebbero i Visigoti due terzi delle terre, e sorte (*sors*) fu detta così la porzione del visigoto, come del romano (2). Dal Breviario Alariciano, e segnatamente dalla sottoposta interpretazione, si raccoglie che i presidi erano spariti. Ma dal Breviario si conosce ancora, che i comuni civici coi propri particolari giudizii, ai quali eziandio partecipavano i decurioni, durarono in una condizione migliore e più indipendente, che non sotto gl' imperatori romani (3). Mantennero i Visigoti gli appelli, che naturalmente dovettero portarsi avanti al Conte, celato nelle loro leggi sotto il nome di giudice. E non è da trapassare senza considerazione, che quando i re goti ebbero proibito il romano diritto per fare un sol popolo dei vincitori e dei vinti, non per questo tutte sparirono le forme dei romani giudizii, avvegnachè nelle nuove leggi si fa sempre parola del *difensore* (4).

III. *Regno dei Franchi*. Come nel regno dei Franchi si repartissero le terre dei vinti, s' ignora. Nondimeno nella legge salica emendata è chiara prova, che i romani ritennero, almeno in parte, il dominio delle antiche loro possessioni (5). Da molti documenti del V e de' seguenti secoli insino al XII si rileva, che l' antica costituzione delle città, cioè la curia, i difensori e gli officiali di cancelleria rimasero in vita, non meno che i loro giudizii ed atti di contenziosa e volontaria giurisdizione (6). Altrettanto attestano i for-

(1) *Homilia de rogatione* p. 152. in Opp. Paris 1643.

(2) LL. Visigothor. Lib. X. tit. 1. L. 8. 9. 16. tit. 2. L. 1. tit. 1. L. 14.

(3) Breviar. Int Pauli I. 7. §. 2. Int. Cod. Theod. II. 1. 8. II. 4, 2. XII. 1, 20. 151. Per la durata delle Curie e loro gesta V. Int. C. Th. V, 1. 2. Cajus I, 6. Int. C. Th. III, 1. 3, 17. 3. IV, 4. 4. VIII, 12. 1. etc.

(4) L. Visigoth. L. 6. Lib. II. tit. 1. L. 26. Isidori *Origines* Lib. 9. c. 4.

(5) Infatti agli articoli 6, 7, 8 del tit. 43 la composizione che dee pagarsi per un romano ammazzato si trova differente secondo che l' ucciso apparteneva ad una delle tre seguenti classi: 1 *convivae regis*; 2 *possessores*; 3 *tributarii*. Ora queste due ultime classi si fondano sul possesso delle terre, come vedemmo sopra al Capo IV.

(6) Per es. a. 543. Docum. di n. 24. ap. Brequigny *Diplom.* (Cf. Gregor. Turon. *Vitae patrum* c. 8. §. 3. Hist. VII. 47 et passim) a. 615. 642. n. 56. 114.

mularii di Marculfo, del Sirmondo, del Baluzio ec. Così sotto i Franchi l' ordinamento delle città della Gallia durò lo stesso, ed ebbero a capo il difensore (1), come avanti la rovina dell' impero; anzi è tradizione conservata in più città della Francia, e specialmente in Reims, ch' elle serbassero la loro romana costituzione insino ai tempi moderni, quantunque i romani giudici delle Curie non di rado fossero germanicamente detti schiavini (2). Che i Conti poi giudicassero delle cause più importanti fra' romani, credesi per analogia: avvegnachè quei Goti, i quali sotto i Carolingi vennero a stanza in Francia, ottennero di governarsi secondo la loro legge e giudizii, eccetto per tre maggiori misfatti, assassinio, ratto e incendio, onde il giudizio rimase ai Conti; i quali erano in tutte le Gallie subentrati ai presidi, fuorchè nella Rezia ed in Borgogna, ove durarono gli antichi presidi ed i Patrizi (3).

(*Regno degli Anglosassoni* (4).* Anche in Inghilterra per una legge d' Ina (a. 668) non sembra, che i Romano-brettoni fossero spogliati interamente dagli Anglo-sassoni di loro proprietà, ma sivveramente ne ritenessero parte: e dalle Leggi di Eduardo il Confessore sappiamo che, appunto sotto Ina, erano promiscui i maritaggi de' vincitori e vinti. Questi che da Beda e la Cronaca Sassone, sotto il nome di *latini* e *boc-ledene*, si rappresentano come una distinta nazione, non furono punto compresi nelle rurali *centene* dei vincitori; ma ne rimasero separati e sottoposti alle municipali giurisdizioni, di che vestigie occorrono in ogni età della Sassone dominazione (5). Che anzi nelle leggi di Eduardo il Confessore

ibid.- a. 721. n. 305 *ibid.* a. 766 Docum. ap. MABILLON *Ann. Bened.* T. 2. p. 710.- a. 804. doc. ap. MARTENE *Ampliss. collectio* T. 1. p. 54. 56. 58 a. 927 *preuves* p. 19. in MESNARD *Hist de Nismes* T. 1. (Paris 1750).- a. 1095. ap BALUZ. *Miscell.* T. 5. p. 890 (Paris 1700) - Sec. XII. la *lettera dell' Arcivescovo Manasse* in BALUZ. l. c. p. 313.

(1) V. Form. ap. CANCIANI vol. 3. p. 264. 265. 435. 437. 488.

(2) *Gallia Christ.* T. 1. Instr. p. 107. n. 4. T. 6. Instr. p. 425. MARTENE op. c. T. 1. p. 322.

(3) MUELLER *Storia della Svizzera*. T. 1. c. 9 e 10. GREGOR. TURON. Lib. VI. c. 11. VIII. 43.

(4)* Le seguenti notizie si ricavarono da una *nota* del sig. E. CATHCART apposta alla traduzione per esso fatta del 1 volume di questa Istoria, e segnatamente a pag. LII-LXIV della *perefazione*.

(5) LL. Loth. et Eadr. 16. (a. 678-685) INAE 25. 45. (a. 688-728). ALFRED. 56. (a. 872-901). EDW. 1. (a. 901-924). ATHELS. praef. 12. 14. (a. 924. 940). ED. 2. (a. 940 946). EDG. Supplem. (a. 959 675) ATHELR. 6. *Concil. Vanet.* §. 1.

(a. 1042-1066); le quali sono come un compendio delle precedenti leggi e costumanze del regno, e furono confermate poscia da Guglielmo il conquistatore; non mancano ragguagli intorno al municipal sistema (1). Inoltre i *Dooms-day books* dimostrano che i borghesi delle città pagavano, come ai tempi di Teodosio, canoni al re per le terre della corona; e che le città, come università o persone giuridiche, avevano terre e ne riscuotevano le rendite. In Ipswich, a cagion d' esempio, alcuni dei cittadini pagano, come nella età romana, la fundiaria; altri il testatico: Le terre delle città distinguonsi in *hospitatae*, e pagan canone, ed *inhospitatae* o *vacuae*, *vastatae*, epperò non lo pagano. Infine: le *Leges Burgorum*, raccolte da Davide I Re di Scozia (i cui dominj comprendevano anche quella parte a tramontana della Inghilterra, in che più veggionsi avanzi della romana età) esibiscono notizie di molto estese libertà municipali, nelle quali, se molto è penetrato del nuovo e barbarico, non poco tuttavia si ha del romano. Così il *praepositus*, quale ora è detto quel municipale magistrato che riveste giurisdizione, esercita quella, come già il duumviro, nel territorio della sua città: ristretta molto ne è parimente la criminale giurisdizione (c. 6. 19. 132 etc.) che talvolta riducesi puramente ad instaurare il processo (c. 62. 80): ragguardevole ci si affaccia la sua *contenziosa* giurisdizione; ma tuttavia diminuisce, quando alle parti piaccia di rilevarne la incompetenza (c. 4. 6. 33. 41. 42. 46. 51. 57. 61. 81. 82. 85. 101. 105. 112.) ha inoltre la giurisdizione *volontaria* (c. 56. 127.) e il buon governo (c. 21. 39. 40. 74): dà tutori (c. 85.), è giudice nella azione *familiae herciscundae* (c. 154), può imporre una multa etc. (c. 104). È assistito da un *Consilium Comunitatis*, composto di *probi homines*, *homines villae*, *fideles*; i quali in un col *praepositus* vengono così a formare una corte di giustizia, la quale ha pur essa giurisdizione; contenziosa (c. 33. 51. 77. 81. 82. 112. 131. 136); volontaria (c. 94. 114. 123.) e il buon governo (c. 67). Al preposto spetta la nomina degli antichi *metatores* o *lineatores*, che tuttavia rimangono (c. 102); ed è responsabile di faccia al Re (c. 21). Come poi non si poteva costringere i Decurioni a comparire in giudizio « ultra terminos propriae civitatis »; così del cittadino di questi Borghi dicesi « non

(a. 979-1016.) LL. Saeculares CANUTI. ed. Rosenvinge. 7. 24. 66. 129-133. (a. 1017-1035).

(1) LL. 12. 19. 35. 38. 39.

placitabit extra burgum » (c. 7). E quella regola del teodosiano codice, che fissa i limiti della civile e della militare giurisdizione, è pur seguitata nelle *Leges Burgorum*: onde in veruna causa civile non può il borghese esser tratto innanzi un giudice militare, e questi ha facoltà soltanto di portar sentenza delle cause criminali, quando l'accusato sia militare. Di contro al *Praepositus* sta il *Praeco* o *Serjandus*, il quale adempie funzioni simili a quelle che già spettavano al difensore delle città, e al pari di questo non eleggesi dai Consiglieri, subentrati ai Decurioni, ma soltanto dagli altri cittadini. Ufficio del *Praeco*, come già del difensore, è dunque, proteggere i cittadini e la municipale costituzione (c. 75. 76); ed alla pari manca del gius di multare (c. 104). E posciachè lo aver proprietà nel territorio di un Borgo conferisce dritto di cittadinanza, il *praeco*, di regola, assiste alle translazioni di dominio (c. 136); le quali però si celebrano talvolta innanzi al *praepositus*, o nella curia, o all'aria aperta e al cospetto di dodici cittadini; nè le parti avevano instromento valido di proprietà, se non ragguagliava a quanto erasi registrato ne' protocolli della curia (c. 114. 136. 127). Il modo poi di racquistare il dominio (c. 136 ed ult.) se conforme, e così pare, a quello descritto nel c. 101. tanto si rassomiglia alla *vindicatio*, che di sua romana origine a mala pena si può dubitare.)

IV. *L' Italia sotto Odoacre.* Il desiderio degli assoldati germani di possedere un terzo delle terre italiane, mai non essendo stato satisfatto, eccitò quella rivoluzione onde ruinò l'impero d'Occidente, e l'Italia ebbe a re il condottiero degli Eruli. (A. D. 476-93). Sotto quel breve dominio l'antica costituzione rimase in tutte le sue parti intatta, e un prezioso documento ci attesta, che lo stesso avvenne dell' intimo reggimento delle città (1).

V. *Regno degli Ostrogoti.* Agli Eruli succederono gli Ostrogoti, i quali si accontentarono di quella terza parte delle terre (*tertia, tertiae*) che già tenevasi dagli Eruli (2). Fu la costituzione del regno Ostrogoto diversa in tutto da quella degli altri regni germanici. Così i Goti soli costituivano le schiere o l' esercito (*heer*), e chi loro capitanava era re del paese; ma la politica costituzione dei Romani

(1) Marini *Papiri dip.* n. 82, 83.

(2) Procop. *de bello Goth.* I, 1. Cassiodor. *Variar.* II, 16. (Queste *tertiae* non debbono però scambiarsi con la *trina* o *tertia illatio*, di che lo stesso Cassiod. *Var.* II, 17. I, 14.) Cf. Ennodii *Ep.* IX, 23. Marini l. c. n. 115. lin. 6.

fu mantenuta nel Senato, negli officiali di Corte, nei rettori delle provincie, e nell' intimo reggimento delle città. Frequentissime in Cassiodoro e nell' editto di Teodorico sono le menzioni di tutti i magistrati municipali, e i papiri diplomatici del Marini ne provano la certa e intatta durata. Da un aureo luogo di Cassiodoro medesimo sappiamo inoltre, che i giudizii frai romani continuarono nelle antiche forme; fra Goti e Goti giudicava il Conte dei Goti; fra Goti e Romani, (senza distinzione fra la persona dell' attore o del reo) mai sempre lo stesso Conte; sennonchè in tal caso frammischiavansi ai Goti eziandio dei romani legisti (1).

VI. *Impero de' Greci in Italia.* Circa la metà del VI secolo la signoria d' Italia passò dagli Ostrogoti agl' Imperatori d' Oriente. Breve però fu l' interruzione del dominio germanico. Poichè nell' anno 568 si fondò il regno dei Longobardi, che in poco d' ora addiventò estesissimo. Ai Greci restò soltanto Ravenna con l' Esarcato, la Pentapoli, Roma col suo ducato, ed alcuni luoghi dell' Italia inferiore. Dopo la metà dell' VIII secolo perderono Ravenna e Roma. Onde ciò che diremo presentemente dell' Italia sotto i Greci, tutta la concerne per quei primi pochi anni; soltanto Roma e Ravenna per gli seguenti due secoli. È noto, che l' Imp. Giustiniano conservò nel suo codice la divisione della potestà civile dalla militare; il perchè si vede essersi continuata a reggere l' Italia secondo le antiche sue forme. Una costituzione di quel codice (2) comanda, che il giudice civile decida sempre le cause, se ambe le parti o il reo sono private persone (*privati*), il giudice militare nei casi inversi: ma la parola *romani*, che in questa costituzione si vede scritta in luogo della parola *privati*, onde chiamavansi una volta i borghesi in opposizione ai soldati, quivi sembra espressamente adottata per distinguerli non solo dai soldati, ma anche dai greci accorsi in Italia. Conghiettura che si conferma dal vedere essersi e greci e germani ristretti in quei corpi o collegi, che molti monumenti ed uno pregevolissimo dell' anno 572 (3) appellano *scuole*. Per quattordici e più dei documenti raccolti o rinvenuti dal Marini (4), apertamente dimostrasi che i comuni delle città durarono con la loro giurisdizione contenziosa e volontaria nelle

(1) *Variar.* VII, 3.

(2) L. 6. Cod. de Jurisd. *Sanctio pragm. pro petit. Vigilii* c. 23.

(3) Marini n. 120, p. 185.

(4) N. 82-84. 113. 115. 116 86. 79. 80. 88. 88 A. 73. 74. 74 A. 122. 123. 94.

antiche genuine forme, e con le solite antiche magistrature sempre dell'usato nome appellate. Che se non s'incontrano *duumviri*, egli è perchè la loro esistenza si nasconde sotto il generico nome di *magistrato*, che (lo accennammo più sopra) anche avanti la distruzione dell'impero d'Occidente, scambiavasi a piacere con quello di Duumviro. Del resto il Curatore o Quinquennale (nella preindicata costituzione di Giustiniano denominato *Pater Civitatis*) i difensori, i principali, i X primi, gli *Exceptores* ed i *notaii* occorrono tutti in quei documenti. Anche i Tabellioni, talvolta denominati *forensi*, serbano l' ufficio loro: anzi, fino da quei tempi, ne esisteva in Ravenna un collegio (*schola*). Altre esuberanti prove che tuttavia durasse in quegli anni il regime municipale, si hanno pure nelle lettere (a. 590-604) del santo pontefice Gregorio Magno.

VII. *Ravenna e Roma sotto i Papi e gl' Imperatori.* Intorno la metà dell' VIII secolo perderono i Greci ogni dominio nell' Italia media, e sulle loro rovine si fondò la temporale grandezza dei romani pontefici; i quali cominciarono a mandare giudici ed ufficiali nelle città di Ravenna e dell' Esarcato, che loro avevano donate i Re Franchi (1). Ma poichè Carlo Magno fu acclamato Imperatore nell' anno 800; Papa ed Imperatore si videro governare a comune Roma ed i luoghi soggetti. A giudicare dai nomi che occorrono nei documenti, buona parte dell'antica costituzione sarebbesi a quel tempo mantenuta in Roma, in Ravenna, nell' Esarcato ed in Napoli; poichè molti degli antichi nomi restarono. Al nostro scopo giova di esaminare quelli di *Tabellione*, *Notajo*, *Curiale*, *Exceptor*, *Console*, *Dativo*, *Giudice*, *Pater Civitatis*, *Duce*, *Magister Militum*, *Tribuno*, separatamente ragionando, prima delle persone destinate a registrare gli atti pubblici, poi de' magistrati municipali, e finalmente delle cariche militari.

(1. *Scribi*) La voce *Tabellione* ritenne l' antico suo significato. E i Tabellioni continuarono a formare un collegio a parte presieduto dal *Proto tabellione*, che anticamente appellavasi *Primicerio*. Il nome di *Notari* restò particolare in Ravenna ai *Cancellieri* della chiesa arcivescovile, ma coll' andare del tempo tutti i tabellioni si dissero indistintamente *Notari*. E l' *Exceptor* della Curia, talora appunto *Exceptor*, tal altra chiamato *Curiale* nei documen-

(1) Cod. Carolin. n. 54. p. 206.

ti ravennati, dimostra chiaro che, in parte almeno, tuttavia durò lungamente la costituzione municipale (1).

(2. *Magistrati Municipali*) I monumenti testè citati non lascian punto luogo al dubbio, che la Curia non rimanesse in Ravenna. E non è nemmeno da dubitare, che il senato distrutto da Teja in Roma, correndo l'anno 553 e reintegrato nell'anno 1142, ivi esistesse imperfettamente almeno in quell'intervallo. Ma checchessia di ciò, per certo il nome di *Consoli* che incontrasi nei documenti di Roma, Ravenna e Napoli, non istette più a significare quella romana principalissima magistratura, ma solamente i *Decurioni* o *Principali*, dei quali più non ritrovasi il nome in que' secoli. Tanto apparisce per lo esame dei documenti dell' VIII insino al XII secolo (2). Ma sul cadere del XII si dissero consoli quei magistrati, che i cittadini sceglievano per opporlo al *Potestà* forestiero. Anche del *Pater Civitatis* occorre spesso parola nei documenti ravennati del X, XI e XII secolo, e tutto fa credere non altro fosse che l'antico Curatore o Quinquennale spogliato adesso d'ogni giurisdizione. Importantissima fra le magistrature delle città ora si è quella del *Giudice* o *Dativo*, o *Giudice Dativo*, la quale trovasi in Roma e nell'Esarcato (3). Avere tal magistrato esercitata l'ordinaria giurisdizione lo manifesta il nome di Giudice, e il vedersi nei documenti che i Dativi spiegano giudiziarie funzioni. Non iscelti dalle città, ma pare che fossero loro dati dal Papa o dall' Imperatore; infatti *Dativo* e *Prefetto* sono denominazioni che scambiansi nei documenti (4), e i prefetti inviavansi certo nelle città. Ritenevano sempre quel titolo, ed anche quando non giudicavano: incontransi nominati o dopo il messo del Re, o dopo i Vescovi; Duchi, Consoli e Tabellioni vengono dopo loro. Il distretto o giurisdizione del Dativo costituivasi ordinariamente della città e suo territorio: ma le grandi città, come Ravenna, avevano più Dativi:

(1) V. per es. FANTUZZI *Monum. Ravennati* T. 1. p. 195. 105. 106. 107. T. 2. p. 146. 130. 131. T. 4. 209. 16. 65. T. 6. p. 9 e passim.

(2) FANTUZZI T. 1. p. 15. 127. Ill. p. 56. 64. onde si scorge che si dissero *Consoli* da *Consiglio* voce che sottentra o equivale adesso a quella di Curia.

(3) In Roma MURATORI *Antiq. Ital* T. 1. p. 581, 582. GALLETTI *del primicero* p. 219. 228. 234. 238. 241. 245. BARON. ad a. 1130. T. 12. p. 595. In Ravenna ed altre città dell'Esarcato FANTUZZI T. 1. p. 59. 218. 251. 253. 254. T. 2. p. 2. 5. 14. 27. 67. 70. T. 3. p. 12. 17. 18. T. 4. p. 198. T. 5. p. 263. 264. 268. 269.

(4) FANTUZZI T. 2. p. 5.

in Roma costituivano perfino un collegio, ma non per questo giudicavano collegialmente (1). Or se alle cose dette dei Dativi aggiungasi, che nei tanti monumenti dei tempi mai non incontrasi parola nè traccia o dell' antico magistrato o dei Duumviri o del Difensore, saremo condotti a credere, che le città perderono il diritto di scegliere ogni altra loro magistratura eccetto il *Pater Civitatis*, ed essersi in quella vece nominata dai principi un' autorità incombensata degli affari più gravi, e segnatamente di rendere giustizia, onde alle città vennero meno i loro municipali giudizii. E la nuova autorità si sarebbe composta del doppio ufficio di Rettore della provincia e di magistrato delle città; poichè si nominava dal Principe come il Rettore, ma teneva in giurisdizione il distretto medesimo che il magistrato della città. Vennero così le città libere nella condizione delle prefetture, le quali non isceglievano da sè le autorità giudiciarie, ma in ogni altra cosa godevano della municipale costituzione. Quale fosse il tempo di cosiffatto ordinamento non è ben certo: il più antico monumento insin quì noto, che parli del Dativo, è dell' anno 838 (2): e siccome, da un lato, circa la metà dell' VIII secolo s' incontra la prima espressa nomina dei Giudici fatta dai Papi, e dall' altro non è verosimile, che i Papi, nuovi nella signoria, tosto volessero operare cangiamenti nel governo delle città, egli è da credere che già gli Esarchi nominassero i Dativi. Or siccome nell' anno 625 duravano sempre le antiche magistrature, quindi la distruzione dei magistrati delle città e la origine dei Dativi hassi a riporre fra quell' anno e l' anno 751 ultimo che fu dell' Esarcato. É pure incerto quando i Dativi finissero: un documento del secolo XIII gli dimostra tuttora in Roma esistenti (3). Vero è che le città dell' Esarcato, risorta la libertà italiana, sceglievano magistrati proprii fino dal XII secolo, onde l' ufficio dei Dativi dovè cessare in quel torno. Anche Ravenna fino dall' anno 1181 aveva il suo potestà, e nell' anno 1186 vi si trovano, come nelle città lombarde, Potestà e Consoli.

(3. *Cariche militari*). Erano i *Duchi* nella città la prima carica militare, ed avevano, come negli antichi tempi, giurisdizione sopra i soldati, ma non sopra i borghesi. Spessissimo nei documenti è menzione dei Duchi, avvegnachè moltissimi ne fossero sparsi

(1) Joh. Diac. in Mabillon *Museum Italicum* T. 2. p. 570.

(2) Fantuzzi T. 2. p. 5.

(3) Muratori *Antiq. It.* T. 1. p. 493.

per l' Esarcato e la Pentapoli, sia che si stimasse bene dividere il territorio fra molti Duchi, onde ciascheduno di essi fosse meno terribile, o perchè molti in quei tempi d ozio e di pace bramassero quell'onore non punto pericoloso (1). Il *Magister Militum* e il *Tribuno* continuarono a regolarmente rivestire un grado della milizia, nè avevano autorità locale: e se alcune città, come Ravenna Napoli, Rimini e Sinigaglia, ed Angers nelle Gallie, ebbero un *Magister Militum*, ciò fu perchè non di rado i Duchi delle città tenevano grado di *Magister Militum* nell' esercito, come si manifesta per una lettera di Gregorio Magno (2). Onde tra Duca e *Magister Militum* intercedeva quella stessa relazione che presso i popoli germanici avvisammo tra il Duca e il Conte, il quale ultimo titolo mai non s' incontra nell' Italia in mano dei Greci. Per la ragione medesima, ma più di rado, anche i *Tribuni* veggonsi tenere comando nelle città.

Dai documenti pertanto che in gran numero ci restano di quei tempi apertamente raccogliesi, che dell' antica costituzione rimasero gli *Scribi*, ed una delle autorità scelte dai cittadini, cioè il *Pater Civitatis*. I difensori e il magistrato sparirono. Le vere e proprie autorità nominaronsi prima dall' Esarca e poi dal Papa (3); la potestà civile stette mai sempre separata dalla militare ancora quanto ai giudizii Poichè il Giudice, o Dativo, o Giudice Dativo aveasi giurisdizione sopra i borghesi; i Duchi, come dicemmo, sopra i soldati. È notabile che a questi tempi si veggano più ufficii rivestiti dalle persone medesime, ed essere assai volte e Console e Duce; Console e Tabellione; più di rado Console e Giudice o *Pater Civitatis* o Tribuno; rarissime Duce e Dativo (*Dux Dativus*) (4) nel qual caso le due giurisdizioni andavan riunite. Anche più notabile si è che queste dignità, per quanto sembra, doventassero ereditarie, trovandosi parola nei documenti che non poche perso-

(1) Il numero dei Duchi non trasmodò per altro se non circa il secolo IX. Nei precedenti VI-VIII era più ristretto, e il poter loro stendevasi sovra più vasto paese. GREGOR. M. Epp. I, 58. IV, 24. X, 11. XII, 18. XIV, 10. ANASTAS. in MURATORI Scriptt. R. I. III, 1. p. 161. 162.

(2) L. 1. Epist. 49.

(3) Non così nella bassa Italia, chè, spento l'Esarcato, restò quasi indipendente: Epperò Napoli sceglieva il suo Duca. Ed è notabile che gli Statuti di Tivoli del 1305 (ed. Romae 1522) permettono ai borghesi di scegliersi a rettore della Repubblica il così detto *caput militiae*.

(4) FANTUZZI I, 101. 116. 117.

ne discendevano da stirpe o di Consoli o Duchi o *Magistri Militum*; non mai peraltro o da un Dativo o da un *Pater civitatis* o da un Tribuno (1). In quanto ai Consoli ciò s'intende benissimo; non altro essendo che Decurioni, i quali lo erano per nascità; dei Duchi o *Magistri Militum* può essere ne fosse ereditario il titolo, ma non l'esercizio della carica; e non è improbabile, che la dignità di Duca andasse unita alla proprietà d'un fondo, avendosi documento di una lite dell'anno 1197 circa il dominio di un Ducato, che vien descritto siccome ogni altro qualsivoglia ordinario possesso (2). Nei paesi, ond'è parola, tardi e in piccol numero corsero a stabilirsi persone di stirpe germanica, e colà vissero da forestieri. Ma come appena caddero sotto l'alto dominio del nuovo Imperatore di Occidente, tutti i germani che vi abitarono vissero secondo il nativo personale loro diritto. Onde in alcuni documenti del IX, X, e XI secolo leggonsi le professioni della legge dei Franchi o dei Longobardi fatte a Ravenna (3); e in Roma, nell'anno 824, si ordinò, come vedemmo, che ognuno dichiarasse la legge con cui voleva vivere, ed i germani ottennero di formare una scuola o collegio, ed erano giudicati dai loro schiavini (4).

VIII. *Regno dei Longobardi*. Anche i Longobardi non distrussero i popoli vinti. E se ai tempi della loro conquista i più grandi e facoltosi romani sparirono, la moltitudine campò dai loro furori, nè fu ridotta in servitù. Come poi gli Ostrogoti sottentrati agli Eruli contentaronsi del terzo delle terre che questi avevan tolto ai romani; così anche i Longobardi si contentarono di un terzo. Se non che i Longobardi non già il terzo delle terre, ma dai romani proprietarj vollero il terzo delle loro raccolte (5). Ma innanzi la metà del VII secolo, sicuri e contenti delle loro stanze, forse divisero pacificamente le terre coi Romani, giacchè nell'Editto di Rotari non è menzione che i Romani pagassero quel terzo. Cessò la romana costituzione pel conquisto dei Longobardi quanto alla suprema autorità dello stato; ma se la libera costituzione delle città in un coi loro municipali giudizii ugualmente finisse, ella è una splendida questione, che non potè trapassarsi senza considerazione da quegli scrittori, i quali parlarono del risorgimento delle italiane repub-

(1) Fantuzzi I. 213. 197. 185. II, 237.
(2) Muratori *Antiq. It.* Dis. V. Fantuzzi III. p. 61-64.
(3) Fantuzzi I. p. 38. 69. 101. 103. 277.
(4) Fantuzzi I. 98. Marini Papiri n. 126.
(5) Paul. Diac. II, 32. III, 16.

bliche nel XII secolo. Vuole il Sigonio, che quel risorgimento accadesse ai tempi d'Ottone primo, e così tacitamente argomenta che sotto i Longobardi si spegnessero le civiche libertà. Crede il Maffei, che i Greci avessero precedentemente ai Longobardi annientate le municipali instituzioni. Il Muratori pende, secondo il solito, fra più opinioni; tiene il Fumagalli per verosimile, che ai tempi de' Longobardi non fossero comuni civici. Asserisce il Sismondi la loro distruzione e pone, dietro il Sigonio, sotto Ottone I il risorgimento delle italiane repubbliche (1). Ma siccome non vi ha prova nè segno, che sotto Ottone I si operasse alcun grande cangiamento nella condizione delle città italiane; e non è neppur traccia di cangiamento dai primi tempi della signoria Longobarda insino al principio del XII secolo, è d'uopo credere che nel frattempo le città italiane sempre vivessero nello stato medesimo di libertà o soggezione. Nell'alternativa; e in difetto di documenti certi, meno inferma opinione questa è, che i Comuni serbassero certo stato di libertà mal sicura, non gloriosa, e assai men proficua e felice, che non quella de' più animosi ed illustri loro discendenti. Ciò si argomenta e dall'analogia che fa credere avere i Longobardi mantenuto i comuni civici, siccome tutti gli altri Germani; e dal risorgimento medesimo delle italiane repubbliche nel XII secolo, cui non la tradizione, non le buone lettere o gli esempii de' vicini italiani popoli, già spogliati di loro franchigie municipali, ma solo potè promuovere quel fiato, quantunque debolissimo, di vita che era rimasto nelle loro antiche forme e magistrature romane, alle quali uno scrittore che visse al principio del XII secolo paragona quelle delle risorte città italiane (2): e dalla durata infine del romano diritto, che non altrimenti spiegherebbesi se non per la durata dei romani giudici, dei quali è menzione espressa in quei *Judices civitatis* o *Romanorum*, che, particolarmente distinti dagli altri giudici, occorrono nei documenti dei tempi (3). E dagli argomenti venendo

(1) Sigon. *Hist. Bonon.* Lib. II. pr. et ad a. 1076 in Opp. T. 3. p. 62, 73. Maffei *Verona illust.* P. 1. p. 494. (Verona 1732). Muratori *Antiq. It.* I. diss. 18. IV. Diss. 45. p. 5. Fumagalli *Antich. Mil.* I. p. 105. Lupi T. 1. p. 133. 134. 563. Sismondi T. 1. p. 113. 117. 118. 332. 351. Il Pagnoncelli *Sulla antichissima origine e e successione dei governi municipali etc.*, tiene per la durata delle libertà municipali e con esquisito giudizio. Gli scrittori viventi si scindono ancor essi in opposte sentenze.

(2) Ott. Frising. lib. 2. c. 13.

(3) V. per es. Fumagalli *Codice diplom. S. Ambros.* n. 131. 102. 106. 120.

alle prove, abbiamo 1. parecchie Epistole di Gregorio Magno dirette *ordini et plebi*, in una delle quali, indirizzata al vescovo di Fermo perchè possa ricevere la donazione di un suo diocesano, gli rammenta di farla munire degli *atti municipali* (1); 2. un documento dell' anno 726, che fa parola dell' *Exceptor* in Piacenza (2); 3. una lettera di Papa Gregorio VIII alla città di Valva dell' anno 882, ed altra di un arcivescovo di Benevento dell' anno 988 alla città Lombarda d' Alifè, ambedue indiritte *ordini et plebi* (3); 4. il Concilio di Pavia (A. D. 1022), che parla delle Curie (4); 5. la vita di san Lanfranco (1089) scritta da Milone Crespino autore contemporaneo, ove è parola di città libere fra i Longobardi (5); 6. la costituzione del Friuli, e dell' Istria al principiare del IX secolo (6); e finalmente il codice Udinense già conservato nell' archivio del duomo d' Aquileja, ove all' epitome di Giuliano delle Novelle trae dietro un estratto, o raffazzonamento del Breviario Visigotico, testo e interpretazione, in che si contiene il diritto pubblico e privato dei Romani al cadere del IX, o al principiare del X secolo, negli stati Longobardi. Da questo veramente maraviglioso documento (7) raccogliesi, che le città aveano giurisdizione propria; ed esigevano multa se trasgredivasi: che v' erano Decurioni detti Buonuomini (8), i quali sceglievano uno o più *Giudici*, che ora semplicemente giudici, ora appellavansi giudici *pro-*

121. 133. Muratori *Antiq. Est.* P. 1. p. 179. 195. Ej. *Ant. It.* I. p. 359. 717. II. p. 935 VI. 367. Ughelli *Italia Sacra* I. 479. V. 287.

(1) L. 12. Ep. 11: *gestisque municipalibus alligata:* le altre lettere sono: Lib. I. Ep. 60. 81. II. 11. IV. 41. IX. 76. 88. Il Leo impugnò che quelle città, quando S. Gregorio viveva, fossero longobarde. Ma l' autore ha ribattuto gli argomenti di lui nella sua Appendice al 1 volume della seconda edizione.

(2) Fumagalli *Cod. S. Ambros.* n. 1.

(3) Muratori *Antiq. It.* p. 1010. 1014. 1374.

(4) Ap. Manzi T. 19. p. 347.

(5) Vita Lanfranci cap. 1. 5. in Opp. Paris 1648. p. 1. 6.

(6) Carli *Antichità Italiche* p. 4. (Milano 1790) p. 113-120. p. 130 e Appendice p. 5. 12. 13.

(7) Dà notizia di questo codice il Canciani lib. IV, p. 463. Per molta sventura questo prezioso codice è andato smarrito (Blume's *Iter Italicum* T. I. p. 200) ma un altro MS. ne fu trovato dall' Haenel nella Biblioteca di S. Gallo. Cod. 722.

(8) In questo codice i Decurioni appellansi *Boni homines* nel senso di *optimo jure cives.* E pajono eziandio detti *Curiales.* Canciani l. c. p. 488. 490. Ma i *Curiales*, ond' è parola nel codice, sono gli officiali fiscali, e non gli uomini della curia o decurioni. Id. ibid. p. 498. 476. 499. 485. 500. 502. se i decurioni non adempierono forse quegli ufficj fiscali.

vinciali o delle *Provincie*, ed erano in tutto simili agli antichi *Magistrati*. Curavano anche le rendite delle città, nominavano gli officiali ec. Il giudice spiegava il suo ollicio in un coi Decurioni che servian d' Assessori. La giurisdizione determinavasi dalla persona del reo, ed era limitata e subordinata alle autorità pubbliche e superiori. Sembra che il giudice municipale tutte decidesse le civili cause dei Romani; dei misfatti, solo i minori, e se commessi da persone di poco affare: nelle cause poi che competevano al magistrato municipale, il giudice superiore non aveva giurisdizione concorrente; sennonchè pupilli, vedove, infermi erano per privilegio esenti dalla municipale giurisdizione. Più ampia che per lo avanti vedesi altresì divenuta la giurisdizione ecclesiastica. Ordinavano il C. Th. e la vecchia sua interpretazione, che l' accusa criminale di un vescovo fosse giudicata da vescovi; nè il vescovo giudicava se non delle cause toccanti oggetti religiosi: d' ogni resto i giudici secolari. Non così nel codice Udinense: perchè se degli affari criminali ne seguitano a sempre decidere i Giudici secolari, dei civili tra Ecclesiastici ne giudica il vescovo assistito dagli Ecclesiastici. Il decreto per l' alienazione dei beni de' minori lo rilasciava il giudice pubblico, ma per supplire alla minore età il principe. Per la giurisdizione volontaria continuaronsi gli *atti solenni* o le *gesta* (1).

Tali furono i fati (p. 394) delle città romane negli Stati più rilevanti in che si disciolse l' impero d' Occidente; nè dal confronto poco istruttiva è la lezione che si ricava. Quasi tutti quei paesi furono signoreggiati da popoli germanici, eccetto un cantone d' Italia che appartenne, meno breve intervallo, all' Impero d' Oriente. Ognuno si sarebbe creduto di quì vedere conservate le romane instituzioni; e là, presso ai Germani, abolite. E per appunto avvenne il contrario. Sotto i Germani, dove più, dove meno, durarono libere le città; onde in più felici tempi ripresero nuova vita e vigore. Sotto i Greci all' incontro la principalissima delle municipali libertà, quella cioè di reggersi con Magistrature da per sè scelte, cessò: e quando l' Italia ringiovanì, non altrimenti queste città poterono conseguire una libera costituzione, sennonchè imitando i Romani delle città Longobarde.

(1) Per tutte le narrate regole di diritto del Codice Udinense vedi ordinatamente Canciani ibid. p. 474 - 470. 478.- 471. 505.- 470. 475. 471. 496.- 485. 470. 471. 475.- 499.- 476. 475.- 498.

Capo VI.

Insegnamento del Diritto nei primi secoli del Medio evo.

Ai tempi d' Ulpiano Roma era la vera sede della scienza del diritto, quantunque non vi fosse pubblica scuola a ciò destinata: godevano i professori che privatamente la insegnavano, di alcune franchigie che non godevansi dai professori delle provincie; e coloro i quali volevano bene imparare il diritto si conducevano a Roma (1). Non prima dell' anno 425 fu instituita in Costantinopoli una pubblica scuola, e stipendiati ventotto professori che insegnassero le lingue e lettere greche e romane, uno la filosofia, due la giurisprudenza (2). Se, e come in questo tempo fosse aperta e regolata una pubblica scuola in Roma s' ignora. Vero è che, ai tempi de' Goti, lagnasi Cassiodoro in nome d' Atalarico Re (an. 534) degli abusi introdotti circa il pagamento dell' onorario ai professori, e nomina ancora quello che esponeva il gius (3). Ed in quel torno (anno 533) anche l' Imp. Giustiniano, nella sua costituzione ai professori, nomina scuole del diritto nelle due Metropoli (Costantinopoli e Roma) e in Berito, ed ai professori di quelle assegnò pur anche stipendii (4). Oltre queste non furono nel mondo romano altre pubbliche scuole: sicchè nell' Impero d' Occidente il gius non s' insegnava che a Roma. Nè in progresso vennero dai Germani aperte nuove scuole, o stipendiati apposta professori di dritto; imperciocchè il gius romano consegnato in opere scritte facenti parte della vecchia letteratura e della grammatica veniva insegnato nelle scuole, siccome parte della dialettica (5); ondechè non dee recar meraviglia, se molti documenti

(1) L. 6. §. 12. D. *de Excusat.* L. 1. §. 5. D. *de extraord. cognit. Conting.* Diss. ad L. 1. C. Th. *de studiis liberal.* §. 12.

(2) L. 3. C. Th. *de stud.* lib. (s. L. Ut. C. J. eod.) ibiq. Gothofred.

(3) Cassiodor. *Variar.* IX. 21. Cf. Tiraboschi *Storia della letteratura ital.* T. 3. Lib. 1. c. 1. §. 18.

(4) Const. Omnem. §. 7. 9. *Sanctio pragm.* a. 554. c. 22.

(5) V. per la Francia *Acta SS. Januar.* c. 1. n. 3. (Sec. VII) T. 1. p. 1070 (Antuerpiae 1643) Mabillon *Acta SS. O. Ben.* Sec. VI. P. 2. p. 54. V. anche le Glosse al Breviario di Alarico, di che nel seg. Capo VIII. 1.- Per la Italia Mil. Crisp. *Vita Lanfranci* c. 5. Wiser in paneg. ad Henr. III. ap. Canisii lect. ant. T. 4. p. 167.- Per l' Inghilterra. S. Aldelmi Ep. in Wharton *Anglia Sacra* P. 2. pag. 6. Lond. 1691. (Sec. VII) - Alcuini (†. 804) *Poema de pontif. eccl. Eborac.*

ci parlano di uomini nel diritto Romano peritissimi: tanto e non altro significando le espressioni di *legis doctores*, *professores*, *legumlatores*, *causidici*, che spesso occorrono nei documenti del medio evo avanti la fondazione della scuola di Bologna (1). Nè per viva mantenere la scienza del Diritto in genere, così pei Romani, come pei Germani, meno contribuì, di una maniera tutta sua propria, l' arte del notariato ajutata è vero dallo Scabinaggio e dai collegi de' Giudici. In Roma libera la cura di condurre secondo la rigidità delle antiche forme i giuridici quantunque non giudiciali negozj, fu parte principalissima dei giureconsulti, ciò è dire de' più ragguardevoli ed onorati cittadini Romani. Ma, spenta la libertà, di quell' arte restò soltanto ciò che essa aveva di meccanico e senza dignità, e così cadde nelle mani dei Tabellioni, che nei tempi dei quali è parola si appellavano *notari*. Ora questi notari furono tutti intenti a lavorare sopra modelli, ai quali, per quanto le contingenze dei casi permettevanlo, stavano sempre scrupolosamente attaccati fino alla parola; onde ne nacque una grande regolarità ed uniformità negli atti legali scritti; sicchè, per questa guisa, non solo espressioni e formole, ma eziandio molte idee, molte regole di gius, e anco di quelle che oramai erano cessate nella pratica di quei luoghi e tempi, si conservavano e si spargevano dagli ambulanti notari. Così, meno per teorica che non per pratica, si apprese di que' giorni la giurisprudenza.

vers. 1433-1435. in Opp. To. 2. Vol. 1. p. 256. Ratisb. 1777. THOMAE CANTUARIENS. Opp. Lib. 3. ep. 91. p. 617. (Bruxell. 1682) V. anche più sotto al Cap. XXXVI. dove parlasi di Vacario.

(1) BREQUIGNY *diplom.* II. 210. p. 311. n. 362. p. 501. ADREVALD. *de mirac. S. Bened.* Lib. 1. P. 2. c. 2. n. 8. (in Acta SS. Martii T. 3. p. 308). ALTESERRA *Rer. Aquitan.* III. 9. p. 199. TIRABOSCHI *Storia di Nonantola* T. 2. n. 38. p. 54. MURATORI *Antiq. It.* T. 1. p. 969. 448. 491. FANTUZZI T. 6. p. 29. La scuola di Roma può essere per altro che rimanesse co' suoi professori di gius, dei quali appare dal trattato di Ottone il Grande con papa Leone VIII. dell' anno 964. GOLDAST. *Const. Imp.* T. 1. p. 221. T. 4. p. 54. E che da questa avesse vita un' altra scuola di diritto in Ravenna secondo la tradizione, di che narra ODOFREDO, lo vedremo più sotto al Cap. XXII. e Cap. XXVI.

LIBRO II.

DURATA DEL GIUS ROMANO IN PARTICOLARE PRESSO CIASCUNO DEI NUOVI POPOLI E REGNI IN CHE SI DIVISE LO IMPERO DI OCCIDENTE

Rappresentate nel *primo Libro* le sorti, che ne' nuovi regni ebbero comuni le fonti del gius, la costituzione dello stato e l' insegnamento del diritto, dalla caduta dell' imperio d' occidente infino ai tempi d' Irnerio, e così poste le vere fondamenta per dimostrare la durata del Romano Diritto presso ciascheduno in particolare dei nuovi popoli; giova ora discorrere in questo secondo Libro appunto di cosiffatta durata.

Due furono le guise onde il Romano Diritto potè serbarsi e spandersi nei nuovi regni; per le fonti scritte, e per la tradizione conservata dalla pratica ne' giudizj, e dall' arte del notariato. Ben è verissimo, che certe e complete notizie di questa durata non da altro luogo oggi potrebbonsi ricavare eccetto che dalle fonti scritte; il perchè è mestieri di tutte ricercare, raccogliere e presentare le vestigia che se ne incontrano nel medio evo, e sono di due specie; cioè, frammenti del gius nostro talvolta riferiti parola per parola, tale altra conservati soltanto nel fondo della loro disposizione o sostanza. I primi, come ciascuno intende, sono più certi e preziosi: i secondi assai men certi e pregevoli. Occorrono e gli uni e gli altri principalmente nei nuovi lavori legislativi ordinati pei romani sudditi; secondariamente nei libri delle leggi proprie a ciaschedun popolo vincitore; terzo nei contemporanei documenti e nelle notizie istoriche di contratti, testamenti, liti, sentenze ec.: quar-

to finalmente nelle opere che in questo periodo di tempo si composero intorno al Romano Diritto (1).

Capo VII.

Diritto Romano nel Regno dei Burgundi

Vedemmo a suo luogo, che fra i Borgognoni la legge fu personale, e che i Romani ritennero l' antico loro diritto, della cui scienza ed uso serbansi non poche tracce sparse e nella collezione delle stesse leggi Burgundiche, e nel codice ordinato pei romani sudditi di quel regno, che nelle edizioni comunemente s' intitola da *Papiano.*

I. *Leggi Burgundiche.* — Di queste leggi abbiamo una completa collezione, preceduta da una o due prefazioni, partita per titoli, seguitata da due appendici e compilata, come par certo, vegliante la signoria dei veri Re Borgognoni, che furono avanti al conquisto dei Franchi (a. 534). Tutt' altra cosa, rispetto a quella collezione, è incerta. Nondimeno; chi la esamini, vede esser quì dentro leggi del Consolato di Avieno (a. 501, e 502) e tra poco avviseremo altra cagione per credere non fosse compilata avanti l'an-

(1) In calce al II volume di questa Istoria appose il Savigny due Indici che dimostrano quanto di romano diritto trovisi quà e là disseminato nelle fonti e nei libri di questa età, i cui autori non mirarono a fare estratti e compilazioni di quel diritto: perchè delle opere a questo fine intese, come sarebbero la Legge romana dei Borgognoni o Papiano (c. VII.), il Breviario di Alarico (c. VIII.) la più parte di Pietro: *Exceptiones etc.* (c. IX.) e dell' Editto di Teodorico (c. XI.), il *dictatum de Consiliariis;* la *Collectio de tutoribus* e il *Corpus finium regundorum* (c. XII.) finalmente la *Lex Romana* pei Longobardi o *Utinensis*; ed il *Brachilogo;* era inutile di avvisare quanto di gius romano comprendessero, quasi che tutto romano essendo il contenuto di quelle. L' indole di un Compendio non consentiva di aggiungere quest' Indici al nostro volume. Ad essi però dovran ricorrere tutti coloro, i quali vogliono venire in più piena notizia delle reliquie che si avevano di romano diritto ne' primi VI secoli del medio evo. Noterò soltanto che in quel tempo veggonsi adoperati ancora tutti i libri giustinianei, salvo la parte media delle Pandette che si appellò Inforziato, della quale non è fatto uso se non nell' antica Glossa Torinese e nel Brachilogo; e salvo inoltre gli ultimi tre libri del Codice, di che un passo appena (L. Un. C. de Thesaur. X, 18) vedesi addotto nelle *Quaestiones ac monita* (V. il seg. C. XIV), e nemmeno di quello siamo certi, giacchè si legge ancora nelle *Institut.* §. 3. *de rer. divis.* Per contrario vuolsi notare, che più spesso di ogni altra nostra giuridica fonte si praticò a quei tempi il latino estratto di Giuliano delle Novelle.

no 506; inoltre che ultima per tempo è qui ricordata una legge del Consolato di Agapito, che fu nell'anno 517 (1); e finalmente che secondo i testi a penna osservati dal Lindenbrog, la prefazione appostavi, e che pare unica, si compone in effetto di due prefazioni; una di Re Gundebaldo, e l'altra di Sigismondo suo figlio (2). Egli è pertanto di molto verosimile che una raccolta di leggi, composta per la massima parte di quelle che stanno nella collezione a noi pervenuta, venisse pubblicata da Gundebaldo re, il quale ci avrebbe apposta la prima prefazione; e che il re Sigismondo, fattovi poi nuove aggiunte, correndo il secondo anno del suo regno (an. 517), le pubblicasse con l'altra prefazione sottoscritta da 32 Conti in quella forma che adesso vediamo. E le due appendici, che dietro traggono alla raccolta, fossero pubblicate dal re Sigismondo, o da Godemaro ultimo che fu della vera stirpe dei Re Borgognoni. Trovansi in queste leggi alcune evidenti vestigia della conoscenza ed uso del Romano Diritto, che, per certa consomiglianza di espressioni, sembra attinto al Breviario Visigotico, e sua interpretazione, che fu pubblicato nell'anno 506. Le particolari disposizioni di gius romano, passate nelle Burgundiche leggi, governano: 1. La donazione nuziale, di che il solo usofrutto resta alla donna borgognona, la quale passi alle seconde nozze. 2. Il repudio. 3. I liberti, i quali non possono richiamarsi in servitù dal patrono per le piccole offese. 4. Le donazioni e i testamenti da farsi alla presenza di cinque e sette testimoni (3).

Del resto con queste loro proprie leggi vissero i Borgognoni anche dopo il conquisto dei Franchi, siccome attestano Carlo Magno in un suo Capitolare (4), Marculfo, Agobardo (a. 840) ed Incmaro (5).

(1) Tit. 42. « Data Ambariaco . . . III. Non. Sept. Abieno v. c. Cons.- Tit. 45. Data . . . V. Kal. Jun. Lugduni Abieno v. c. Cons.- tit. 52. Data . . . IV Kal. Apr. Agapito Cons.

(2) Di Gundebaldo 1. prefazione sarebbe quella che dice « *Vir glorios. Rex. Gundeb. Burg.- Cum de parentum . . . statuta perscribi.* » La 2. di Sigismondo « *In Dei nomine anno II regni domini nostri Gundebuldi* (l. Sigismundi secondo il Lindenbrog). Liber constitutionum *de praeteritis* (cioè quelle dettate da Gundebaldo) *et praesentibus . . . legibus* editus sub die IV Kal. Apr. Lugduni amore justitiae etc. A questo giorno appunto del secondo anno di Sigismondo appartiene la legge di Agapito Cons. riferita nella nota precedente.

(3) 1. L. Burg. tit. 24. §. 1. (Cf. L. 2. C. Th. *de sec. nupt.* III, 6). - 2. tit. 34. §. 3. 4. (Cf. L. 1. C. Th. *de repud.* III, 16). - 3. tit. 40 (L. 1. C. Th. *de libertis* IV, 11).- 4. tit. 43. §. 1. (Cf. L. 1. C. Th. *de testam.* IV, 4).

(4) Cap. 11. a. 813. ap. Georgisch. p. 775.- (5) Marculfi *Form.* I, 8. Ago-

II. *Legge de' Romani in Borgogna o Papiano.* — Circa la metà del XVI secolo pubblicò il Cuiacio una operetta (1), che indi in poi venne in tutte le edizioni intitolata: *Papiani liber responsorum*, o, *Papiani Responsum*. Questa operetta ha appunto quella legge, che nella seconda prefazione delle Burgundiche venne da quei re promessa ai loro romani sudditi. Ne fa riprova il vedersi, che i titoli e materie della medesima ricorrono quali appunto nella compilazione delle Burgundiche (2); epperò in un ordine che si discosta così da quello delle Romane opere di giurisprudenza, come da quale altro siasi seguitato nelle barbariche leggi: inoltre, che, o nell' una o nell' altra collezione, giammai non manca il titolo o la materia corrispondente, se non quando sarebbe disconvenuto o all' uno o all' altro dei popoli, che aveano stanza in quel regno: di più; che pienamente simile nelle due leggi è il modo di punire o di comporre gli omicidi, e diverso affatto da quello d' ogni altro germanico popolo (3). Quanto al tempo in che venne condotta l' opera, si vede manifestamente avere la raccolta delle Burgundiche preceduto a Papiano, ed esserne stata come l' originale; poichè Papiano spesso allega per fonte la legge del re. Ma per contrario sembra aver Papiano preceduto alle appendici, giacchè nella prima di quelle alcunchè vi occorre di romano diritto, e citasi per fonte la legge di Teodosio, che in Papiano trovasi più completa e meglio assai digerita.

Primo di tutti ad avvisare l' origine burgundica del nostro libro fu il Cuiacio, il quale si contentò di darne solamente un cenno, ma il Lindenbrog, avendolo confermato con buone ragioni, fece che s' abbracciasse dai più questa opinione, la quale venne finalmente dall' Eineccio collocata sovra salde e diligentissime fondamenta. Che l' autore suo fosse chiamato Papiano può essere, ma

BARD. *Ep. ad Lud. Pium.* BOUQUET T. VI. p. 356. HINCMAR. *de Divort.* Lothar. et Telbergae Interrog. 5. T. 1. Opp. p. 598. e Opusc. n. 16. T. 2. Opp. p. 234.

(1) Sotto il C. Th. Lugd. 1566. fol. e dipoi sotto il C. Th. Paris 1586. La 3. ediz. di quest' opera è nella *Vetus Jurisp. Antejustin.* dello SCHULTING. La 4. dell' AMADUZZI in LL. Novellae V. Anecdotae etc. (Romae 1767). La 5. del BIENER. *Jus Civ. Antejustin.* Berolin. 1815. La 6. e di tutte migliore è quella di A. F. BARKOW: *Lex Romana Burgundionum:* Griphiswaldiae 1826. 8.

(2) Vedine la tabella dimostrativa in questo vol. del SAVIGNY p. 13. E in HEINECC. *Antiq. German.* T. 1. p. 310. 319.

(3) Cf. tra loro *Lex Burgund.* tit. 50. §. 2. tit. 10. §. 1-6. e PAPIANI *Resp.* tit. 2.

questo nome dell' Autore aderendo unicamente al titolo di *libro dei responsi*, che non conviene all' opera, manca ogni autorità per crederlo vero. Oltracciò, nel migliore e più completo dei testi a penna, che è l'Ottoboniano (1), ella è intitolata semplicemente *Lex Romana* così al principio come alla fine; e il MS. parigino, mutilato da principio, non ha il nome di Papiano alla fine. Onde la conoscenza del nome dell' Autore dee riferirsi alla prima edizione che di quest' opera fu fatta dal Cuiacio correndo l' anno 1566; ed ecco in che modo quell' illustre giureconsulto l' avrebbe per isbaglio attribuita a un *Papiano*. È da sapersi, che nei MSS., per ordinario, il nostro libro trae dietro al breviario Visigotico, e il Breviario finisce con un frammento del primo libro dei Responsi di Papiniano, ivi corrottamente chiamato Papiano. Ora il Cuiacio, che s' ebbe tra mano un Breviario completo, e dietro cui senz' altro titolo o segno che incominciasse una nuova opera, s' imbatteva in quella di che parliamo, la ritenne come prosecuzione o compimento del primo libro dei Responsi di Papiniano; e poichè l' opera doveva attribuirsi ad un ignoto Giureconsulto, non consentendo la cronologia od altro d' assegnarla al celebre Papiniano, quindi la intitolò da Papiano. Infatti nella edizione del 1566, il piccolo passo del vero Papiniano forma il primo titolo della nostra opera. Coll' andare del tempo ravvisò il Cuiacio l' errore, e l' emendò tacitamente, restituendo a Papiniano il suo passo, e incominciando la seconda edizione della nostra opera dal vero primo suo titolo: sennonchè le mantenne senza ragione quel vecchio suo nome di: *Papiani liber Responsorum*, che in guisa alcuna non le si addice. La qual conghiettura circa l' errore del Cuiacio si rende assai verosimile dal vedere, come gli stessi Padri Maurini, i quali tanti mezzi avevano per evitarlo, vi ricaddero anch' essi nel secolo passato (2).

È repartita l' opera in quarantasette titoli. La derivano alcuni dal solo Breviario Visigotico; ma s' ingannano: che ne derivi in qualche parte lo persuadono l' epoca della sua compilazione, l' uso

(1) Oltre questo MS. su che principalmente è fondata la edizione fattane dall' Amaduzzi dietro le *Leges Novellae V Anecdotae Jupp. Theod. Jun. et Valentin. III. etc.* (Romae 1767) e che ora si conserva nella Vaticana, ve ne ha in questa stessa Biblioteca un secondo (n. 37) che ne contiene la prima metà; un terzo nella Biblioteca di Parigi n. 4412 che, mutilo in principio, incomiucia incirca la metà del tit. 7. Finalmente il frammento di un 4 manoscritto si trovò dal Card. Mai nella Vaticana, correndo l' an. 1823.

(2) *Nouveau traité de diplom.* Paris 1757. p. 77. not.

del Breviario precedentemente fatto anche per le Burgundiche, e specialmente poi quel vedersi che in più luoghi di quella ripetesi quasi a parola la gotica interpretazione. Ma non per questo è meno evidente, che l'opera fu per la più parte tratta da pure ed immediate romane fonti, tostochè alcune volte essa è la sola, che di quelle ci offre una traccia; nel che consiste il massimo suo pregio. Imperciocchè tanto ella è digiuna e così mal condotta, che a stento ivi raffigurar si possono quei passi di gius Romano, che in altro modo pervennero a noi; onde supremamente malagevole egli è di ricavarne quanto in essa derivò da opere adesso perdute. Non dimeno, chi seriamente vi desse mano, e come quel critico, il quale tratta un testo a penna malconcio, ove si racchiude l'opera di un antico e classico scrittore, ne trarrebbe buon frutto (1), siccome è manifesto per lo esempio che segue. Aveva conghietturato il Niebuhr (2), che gli *agri* o campi *limitati* (3) dei Romani volevano essere considerati come fissati in certi ed immutabili confini, epperò i consorti o possessori a comune di quelli mai non potessero dividerli tra loro in parti *reali*; onde, tra le altre, si spiegherebbe il perchè nella pratica giurisprudenza dei Romani ragionisi assai più volte, che non ai dì nostri, delle parti *ideali*. Ora il titolo 17 di Papiano è il solo, che in conferma ci dica: *Agri quoque communis, nullis terminis limitati, exaequationem inter consortes nullo tempore denegandam*: cioè: dei campi che si posseggono a comune può ciascheduno dei comproprietarj o consorti domandarne in ogni tempo (o senza timor di prescrizione) la real divisione (exaequationem) (4), bene inteso però che non sieno *limitati*.

Questa Romana Legge dei Borgognoni perdè probabilmente vigore in pratica, quando il regno loro fu conquistato dai Franchi, presso i quali si usava il Breviario assai più copioso e meglio accomodato ai bisogni de' tempi.

(1) Lo aveva già tentato in parte il sig. Barkow nel suo *Specimen editionis legis Romanae Burgundionum (vulgo Papiani liber Responsorum) et fontibus J. R. illustratae. Berolini* 1817, che precedette la predetta edizione di Papiano del 1826.

(2) Storia Romana Vol. II.

(3) Cf. L. 1. §. 9. D. *de Flumin.* (XLIII, 12) L. 16. D. *de acquir. rer. dom.* (XLI, 1).

(4) V. Du Cange *Glossar.* T. III. p. 195.: che però in Papiano questo passo di gius romano abbia un senso molto diverso dall' originario, V. Barkow p. 58 della sua edizione di Papiano.

Capo VIII.

Diritto Romano tra i Visigoti

Anche tra i Visigoti serbansi le vestigia del gius romano sì nella raccolta delle leggi proprie a quella nazione, e sì nel codice particolare ai Romani. Da questo, come più antico, incominciamo le nostre ricerche.

I. *Codice dei Romani o Breviario.* Dal Rescritto o Avvertimento (*Commonitorium*) preposto a questo libro sappiamo, che la storia della sua origine è questa (1). Alarico II (regnò dal 484 al 507) per mezzo di Gojarico conte del palazzo, convocò un collegio di giureconsulti, naturalmente romani, che compì l' opera nella città d'Aire (Aduris) in Guascogna, correndo l' anno 22 del suo regno (506). Compiuta l' opera, venne presentata ad una assemblea di romani vescovi e nobili laici che l' approvarono. Ad ogni conte ne fu spedita copia (a noi giunse memoria di quella indiritta a Timoteo) firmata da Aniano Referendario del re, perchè quei soli esemplari da lui firmati dovevano avere pubblica autorità. A ciascheduna copia andava unito quel rescritto (*Commonitorium*), in cui narravasi la origine dell' opera, e n'era prescritta l' applicazione sotto gravissime pene: rescritto che or leggesi in pochi de' MSS. a noi giunti, perchè nelle copie fatte per comodo dei privati dovè reputarsi come inutil pena il trascriverlo. Non ebbe questo libro nome suo proprio. S' intitola *Lex Romana*, e così fu appellato in seguito, come pur anche *Lex Theodosii*, atteso la parte prima e principale del suo contenuto. Nel XVI secolo tolse nome di *Breviario* o *Breviario Alariciano*. Deriva da fonti di due specie, cioè dalle costituzioni (*Leges*), e dalle opere dei giureconsulti (*jus*); e vuolsi notare, che le costituzioni tratte dai codici Gregoriano ed Ermogeniano qui riferisconsi al gius, non alle leggi, sicuramente perchè quei codici furono per privata autorità compilati (2). Nè le fonti sono, come nella Legge Romana dei Burgundi o nelle Pandette, troncate per ordinarle a materia; in opposto e' furono raccolte in modo, che ciascheduna forma corpo di per sè sola. Per numero ed ordine sono disposte così:

(1) Cf. J. Gothofredi Proleg. Cod. Th. cap. 5-7. Biener Program. hist. leg. Wisigothor. Spec. I. (Lips. 1783) c. 4. 5. et in ejusd. opusc. Lips. 1830. vol. 2. p. 15.

(2) Int. L. Un. C. Th. *de resp. prud.*

1. C. Th. libri XVI.
2. Novelle di Teodosio, Valentiniano, Marciano, Maggioriano e Severo.
3. Gajo, le instituzioni.
4. Paolo, le sentenze libri V.
5. Codice Gregoriano titoli XIII.
6. Codice Ermogeniano titoli II.
7. Papiniano lib. 1 dei responsi (un solo passo).

Nè questo numero e quest' ordine è da tenersi in conto di casuale, o proprio soltanto dell' uno o dell' altro de' testi a penna, che oggi ne possediamo: ma sì per quello in che originariamente venne l' opera concepita e disposta, siccome è chiaro per la uniformità dei MSS. molti dei quali sono vicini al tempo in che fu composta. Sennonchè, coll' andare del tempo, alcuni passi, ed in ispecie del testo, o per incuria o per creduta inutilità furono omessi da questo o quello dei copisti, onde in questo solo rispetto (e lo si è fatto in parte) potrebbe, pel confronto di molti MSS., sperarsi un augumento dell' eccellente edizione fattane dal Sichard (1). Gli autori del Breviario estrassero, troncando, ed interpretarono, ma non alterarono le fonti onde attinsero, lo che si rende chiaro pel confronto di quello al genuino codice Teodosiano. Non che peraltro quà e là non s' incontrino alcune leggiere mutazioni, ed una grandissima ne fu operata certo da quello dei Compilatori, il quale lavorò su Gajo; imperocchè lo rifuse tutto in guisa da risparmiarsi poi la fatica di aggiungervi quella *interpretazione*, che trae dietro a tutte le altre parti di questo codice, eccetto i luoghi di per sè chiari ed aperti. Fu detta *interpretazione* fatta contemporaneamente dagli stessi autori, ed è talvolta una parafrasi, tale altra una ampliazione o un cangiamento del testo per acconciarlo alle consuetudini locali, o alle altre parti dell' opera. Quantunque questo libro sia per noi di un pregio indicibile, avvegnachè solo ci abbia conservate alcune delle fonti più rilevanti di gius Romano, come le sentenze di Paolo e i primi V libri del codice Teodosiano (2), non-

(1) C. Th. libri XVI ec. Basileae Henric. Petrus mense Martio, anno 1528 fol. min. Una nuova edizione del Breviario si desidera tuttavia. I lavori dell' Hänel di che parlava l' Haubold: *progr.* Praetermissa ad Breviar. Alaric. Lips. 1822, e negli Opuscoli vol. 2. p. 897-932 dimostrano che molto è già in pronto per questo effetto. Il Savigny che ne ha pur parlato nel suo vol. II. §. 21 ha suggerito perfino (§. 22.) il modo da tenere per questa edizione.

(2) È noto che una buona parte di questi cinque libri del genuino Codice

dimeno, se ci soccorre al pensiero il gran numero d'opere dei giureconsulti, che quei compilatori avevano a mano, molto magro e stentato ce ne comparirà il lavoro; infatti, di Papiniano un solo passo, di Ulpiano nè il nome pur vi s'incontra; le instituzioni di Gajo così doviziose, come or vediamo, furono oltre ogni credere rimpicciolite e trasfigurate, onde è da argumentare che anche i libri delle sentenze di Paolo non fossero, come è probabile, niente meglio trattati.

Molti e di rilievo grande sono i raffazonamenti del Breviario, di cui non forse due soli MSS. trovansi perfettamente uguali tra loro. Ed anco le difformità sono di variatissima guisa. Il più delle volte veggonsi omessi infiniti passi del testo e della interpretazione, ma più spesso di quello che non di questa; più conveniente che era ai bisogni ed alla pratica di que' tempi: il tutto a capriccio e senza ombra di legittimo divisamento. Oltre di che ne' luoghi particolari (ciò più monta) ci si parano innanzi altri come nuovi lavori, cioè; talvolta una diversa interpretazione o in luogo dell'antica o accanto quella; tal'altra una glossa che vuol dichiararla. Consistono queste glosse (che trovansi in due MSS. parigini) in luoghi di Festo, Nonio Marcello ed Isidoro, e ci s'incontra anche un passo della Topica di Cicerone (1). Maggiore attenzione richieggono per altro certi raffazonamenti, che in qualche modo possono aversi in conto di nuove opere, delle quali ciascuna dispiega molto diverse qualità: di que' compilatori avendo, chi mirato a ridurre in compendio o in una scelta quanto avea sott' occhio, e chi a produrre una nuova composizione. Di questi raffazonamenti ai dì nostri conosconsi:

1. Le *summae legum* stampate nell'anno 1517 in Anversa, delle quali restano tuttavia parecchi MSS. Sono per la più parte un compendio della interpretazione; ma, quanto a Paolo, il testo è compendiato e in un confuso colla interpretazione. Mancano le iscrizioni e le sottoscrizioni, il luogo di Papiniano, e tutti i passi che toccano alla costituzione dello Stato. Lo che ne accenna la tarda origine, e, forse, in un paese cui fosse quella straniera. E non è poco strano il vedere in un luogo sostituita alla originale una massima di diritto giustinianeo (2).]

Teodosiano venne ritrovata contemporaneamente dal PEYRON a Torino, dal CLOSSIUS a Milano nell'anno 1824 e poi pubblicata.

(1) Cod. MS. Paris n. 4409 e n. 4413.

(2) Cod. Greg, XIII. 1. *Si pater . . . . consequantur.*

2. L'estratto di un MS. di Wolfenbuttel, che ha una indole tutta sua propria, e assai diversa dal precedente (1).
3. Altro estratto col Prologo del Monaco, che lo compose per ordine del suo abate (2).
4. Il codice Udinense: lavoro longobardico su questa collezione da riporsi circa l'anno 900, di che già parlammo e torneremo a ragionarne tra breve.
5. L'estratto non impresso di un' opera di Guglielmo da Malmesbury (a. 1142). Il quale avendo compendiata l'istoria d'Aimone Floriacense, la proseguì di poi insino a' suoi tempi, e vi aggiunse come appendice un opuscoletto di Gius Romano ricavato dal Breviario (3).

Di tutti questi lavori intorno al Breviario sappiamo di certo, che il quarto appartiene all'Italia, il quinto all' Inghilterra. Tutti gli altri furono probabilmente condotti in Francia, dove l'uso del Breviario si diffuse e durò più molto che altrove. Ne sia riprova, che in una delle suddette glosse occorre un motto tutto proprio al regno dei Franchi (4).

II. *Codice Visigotico.* Delle leggi particolari ai Visigoti ne abbiamo una collezione stampata. È l'opera partita in XII libri, ordinata a materie, e scritta in latino: eccone l'istoria (5). Enrico fu il primo Re (†. 482) sotto il quale il gius gotico venne consegnato allo scritto (6). Ma non si sa bene se un vero corpo di leggi fosse ordinato o sotto Eurico, o sotto i suoi successori, avanti la metà del VII secolo (7). Nella collezione stampata stanno alla rinfusa due

(1) Conradi *Parerga* P. XXVIII, praef. e p. 100, 101.

(2) MS. Paris. n. 4419. Il prologo si ha stampato ap. J. Gothofr. *proleg.* Cod. Theod. p. CCXXIV.

(3) Nella Bodlejana di Oxford Cod. 3362. Ne parlarono Selden ad Fletam c. 7. §. 2. *Uxor Ebraica* III, 12. Haubold. Opusc. vol. 2. praef. p. CXXXV. E meglio di tutti C. Witte de Guil. Malmesb. Cod. Leg. Rom. Wisigothor. Diss. Vratislaviae 1831.

(4) MS. Parigin. n. 4409. Gl. Int. L. 8. C. Th. *de contr. Empt.* (III, 1) v. g. si in *mallo* non fuerit vilis persona.

(5) V. Frankenau. *Sacra Themidis hispanae arcana.* Canciani Vol. 4. p. 47. Biener l. c. F. Rühs (Ueber etc.). Delle leggi de' Visigoti Greifsvald. 1801. Arevali Isidoriana cap. 92. in Opp. Isidori ed. Arevalo Romae 1797 seq. T. 2. p. 219. seq. Guizot nella Révue Francaise 1828 Novembre n. VI. p. 202-244. C. Turk. (Forschungen etc.) Investigazioni nel dominio della Istoria,

(6) Isid. *Chronic. Gothor.* ad a. 504 ossia 466 stil comune.

(7) Isid. ibid. ad a. 608 (570 st. com.)

parti d'indole molto diversa: si compone l'una di quelle leggi, le quali nella inscrizione vengono attribuite a un Re certo; le più antiche a Gondemaro (†. 612); le più recenti ad Egica Re (†. 700); l' altra porta ne' varii suoi frammenti la generica iscrizione di *Antiqua*. Delle leggi la più parte sono di Chindaswindo (†. 652), e del suo figlio e Co-reggente Receswindo (†. 672). Ambidue questi Re (forse nel tempo del comune imperio a. 649-652) sono da tenersi come indubitati autori della nostra collezione; avvegnachè in di molte loro leggi sia menzione di un codice a guisa d' opera ordinata, e in alcuni passi si citino persino altri testi a numero di libro e titolo, che corrispondono a quelli della collezione stampata. Onde, ciò che appartiene ai loro successori, vuolsi riguardare come un'aggiunta od una inserzione. Appellasi poi in quel volume *Antiqua* ogni disposizione che non poteva ascriversi a un Re certo, e che muoveva o dalle antiche usanze Gotiche, o dal gius romano, o fors' anco dal dritto degli altri germanici popoli. Tanto quei Re curarono la diffusione del codice loro, che comandarono non si vendesse più di 12 *solidi* la copia, e sotto pena, in caso di trasgressione, che 100 sferzate fossero indistintamente applicate al venditore e al compratore (1). Se ne fece fin da principio una traduzione in lingua gotica, da Receswindo Re ricordata (2), che non ci pervenne: al contrario ne possediamo una versione, che dipartesi e non poco dall' originale, nel moderno spagnuolo, e che non rimonta al di là del secolo XI, e forse è un po' più recente (3). Non perderono le leggi dei Visigoti la loro osservanza nè in quelle provincie che furono soggiogate dai Franchi, e nemmeno nella Spagna, poichè distrutto quel regno (4). Nè ciò deesi attribuire al merito loro. « Les lois des Wisigoths (dice a buon dritto il Montesquieu XXVIII, 1) celles de Receswinde, de Chindaswinde, et « d'Egica sont puériles, gauches, idiotes: elles n'atteignent point

(1) L. Visig. lib. V. tit. 4. L. 22. di Chindasvindo.

(2) L. Visigothr. Lib. 2. tit. 1. L. 10.

(3) V. Forus antiquus Gothorum regum hispaniae olim Liber Judicum, hodie Fuero Juzgo nuncupatus . . . Auct. Alphonso a Villa diego. Madriti 1600.- Fuero Juzgo en latin y castellano, cotejado con los mas antiguos y preciosos codices por la R. Academia Espanola. Madrid por Ibarra 1815.

(4) Dei Capitolari che lo rispettarono in Francia si disse più sopra. V. anche VAISSETTE T. 1. preuves p. 115. T. 2. preuv. p. 85. COSTA in Decretal. p. 498. Per la Spagna V. i documenti ap. CANCIANI T. 4. p. 48. BIENER *de orig. jur. Germ.* p. 1. §. 39. AREVAL. l. c. p. 219.

« le but; pleines de rhétorique et vides de sens, frivoles dans le « fond et gigantesques dans le style. » La parte che a compilarla v'ebbero i preti romani, e l'imitazione del C. Teodosiano saltano agli occhi di tutti.

Accennammo che in questo codice stanno molte disposizioni di gius romano: alcune furono evidentemente prese dal Breviario, ed altre o da quello, o dal codice Giustinianeo; i più credono, ed a buon dritto, che il Breviario solo servì di testo ai compilatori, altri poi vogliono che fosse il C. Giustinianeo, fondati sulla forse casuale partizione del codice Visigotico in XII libri, e sulla non vera asserzione, che i concili spagnuoli di quel tempo conoscessero il dritto Giustinianeo (1). Di tre specie poi sono i passi di Romano diritto che vi ricorrono. I primi sono tolti parola per parola, e riguardano l'affinità, la propria difesa e l'usura (2). I secondi sono dettati di gius romano o imposti, o presupposti, o alterati, o anche derogati, come per esempio la legge del Breviario che proibisce i matrimonii tra' Goti e Romani, qui, nel codice Visigotico, li permette con la licenza del conte ec. (3). Gli ultimi poi sono quelli i quali, dal più al meno, coincidono coi passi di gius romano ricevuti nelle leggi Bavariche, d'onde, come vedremo, passarono nelle Visigotiche (4). La massima parte di questi luoghi va sotto l'accennata generica denominazione di *Antiqua*.

Le sorti del Romano Diritto trai Visigoti vollero che vi durasse, mercè il Breviario Alariciano, insino alla metà del VII secolo, quando gli autori del codice Visigotico, bramosi della maggiore osservanza delle loro leggi, e di confondere in un sol popolo Goti e Romani, vietarono l'uso pratico sì del romano come d'ogni estero gius, consentendo che da indi in poi si studiassero a solo fine d'esercitare l'ingegno (5). Per cotal guisa il gius non fu più personale nel Regno dei Visigoti, e il codice loro ebbe vigore di legge territoriale. Nè infino ad Alfonso X, circa la metà del secolo XIII, cangiò lo stato delle cose. Il quale incoraggì lo studio del diritto giu-

(1) V. più sotto Cap. XV.

(2) L. Visig. Lib. 4. tit. 1. *ex Paul.* IV. 1.- Lib. 8. tit. 1. L. 2. *ex Interp.* L. 3. C. Th. *Unde vi* - Lib. 5. tit. 5. L. 8, 9. *ex Interp.* L. 2. L. 1. C. Th. *de usur.*

(3) L. Visig. Lib. 3. tit. 1. L. 1. Cf. C. Th. Brev. *de nupt. gentil.* Lib. 3. tit. 1. L. 5.- tit. 2. L. 1. Lib. 4. tit. 3. L. 3. Cf. L. 4. C. Th. *Brev. de Tutor* etc.

(4) L. Visig. Lib. 5. tit. 4. L. 1. 7-9. 16. tit. 5. L. 1. 3. V. nel seg. Capo dove delle Leggi dei Bavari.

(5) L. Visig. Lib. 2. tit. 1. L. 9 (Chindasv.) e L. 10 (Recesvindo).

stiniano, e fece compilare un nuovo codice (*Partidas*) fondato più ch'altro sul gius Romano. Ma nell'intervallo, e per quanto restino documenti (di che nel seguente Capo), i quali ne fanno credere che non cadde affatto in disuso, certo è che di regola quel dritto cessò di aver forza nella Spagna: il perchè raddoppiasi la maraviglia in vedere come *Pietro de Granon* monaco spagnuolo, il quale fiorì circa l'anno 1000, lavorasse un'opera non sol di gotico, ma eziandio di Romano Diritto, che sembra essere giunta insino ai dì nostri, e il cui ritrovamento sarebbe desiderevolissima cosa (1).

Capo IX.

Diritto Romano nel Regno dei Franchi

Il Romano Diritto non ricevè nel Regno dei Franchi alcuna nuova forma particolare: perchè, quando eglino si estesero giù giù per le Gallie, già vi erano libri di gius bastanti, come vedremo, ai bisogni dei tempi. Altre vestigie del gius Romano appresso i Franchi restano poi; nelle germaniche leggi di questo Regno; nei documenti giuridici, e nelle notizie dello studio e degli scrittori.

I. *Leggi Germaniche.* Sono queste di due specie: leggi dell'uno o l'altro germanico popolo, e capitolari. Delle prime soltanto le Bavariche, le Alemanniche, le Saliche e Ripuarie esibiscono vestigie di gius Romano: giova pertanto di esaminarne partitamente le collezioni, e poi diremo dei Capitolari.

A. *Leggi dei Bavari.* La collezione che adesso abbiamo delle Bavariche (per quanto anco prima già ve ne fossero di consegnate allo scritto, e poi ci siano state fatte delle aggiunte e inserzioni) vuolsi attribuire a Dagoberto Re († a. 638) (2). Pochi luoghi ivi

(1) Ante annum millesimum aut circiter D. Petrus de Granon Cenobita erat in S. Aemiliani, ut vocant, monasterio . . . Reliquisse hunc Petrum in eo monasterio nunciatum nobis fuit volumina duo: leges Gothorum et Regum inscripta, quorum primus LXIII, posterius vero LXVIII capitibus absolvitur. In principio elogium posuit auctor *Legum XII tabularum*, quas omnes carmine latino comprehendit; deinde *Imperatorum Romanorum*, tandemque *Gothorum Regum leges* quod « Forum Judicum » vulgo appellant adjecit. Codex prae nimia vetustate aliquot jam foliis non legitur . . . Habemus id totum ex relationibus ad nos missis ab eodem monasterio. Nicolai Antonii *Bibl. Hispana vetus.* Lib. 6. cap. 14. §. 350 T. 1. p. 533. Madriti 1758 fol.

(2) Mederer *Leges Bajuvariorum* (e questa è la loro migliore edizione) In-

si trovano tolti a parola dal gius Romano, come il divieto ai preti di trattar colle donne, e un precetto sul *crimen lesae* (1); altri però ne furono evidentemente tolti quanto alla sostanza della disposizione, vale a dire l'enumerazione dei gradi di parentela, nei quali il matrimonio è proibito, cioè dentro il 4 grado come nel Breviario (2): chi ruba in occasione d'incendio è punito del quadruplo ec. (3). Infiniti poi quelli, nei quali se ne ravvisa la conoscenza e l'imitazione; così, per esempio, se la cosa depositata o consegnata per vendersi perisce d'incendio, non dee restituirsi il valore (4). Per qual modo, questi elementi di gius romano siano penetrati nel Bavarico, tanto è più malagevole a spiegarsi, in quantochè sembra essere stato tratto partito non solo del Breviario, ma eziandio dei libri di Giustiniano. Nondimeno; siccome dei quattro autori del codice Bavarico (Claudio, Cadoindo, Magno e Agilulfo), Claudio sembra essere quegli, il quale appo Fredegario si decanta come un dotto Romano, ed Agilulfo è chiaramente detto vescovo di Valenza (5), può credersi che questi due abbiano introdotte nel codice Bavarico quanto vi è di Romano: opinione che si conferma per la vicinanza di Valenza all'Italia, ove si conosceva a quei tempi, come vedremo, il dritto giustinianeo. Del resto accade qui di ripetere, che il codice Bavarico (c. an. 630) coincide in alcuni luoghi così perfettamente col Visigotico (an. 672) da non dover dubitarsi che nel comporre l'uno abbiasi avuto presente l'altro: ora la cronologia, la più semplice compilazione del Bavarico, il numero più grande di luoghi del Romano Dritto che vi si rinvengono, mostrano che

goldstadt. 1793 nella prefazione. PALLHAUSEN GARIBALD. nota 13. Monaco 1810.

(1) L. Bajuv. tit. 1 e 13. §. 2. Cf. L. 43. C. Th. *Brev. de Episc.* (L. 19. C. J. eod. l. 5) - tit. 2. c. 1. §. 2. Cf. L. 7. §. 3. D. *ad L. Jul. Majest.*

(2) L. Bajuv. tit. 6. c. 1. Cf. L. 3. C. Th. Brev. *de incest.* L. 1. C. Th. Brev. *Si nupt.* Diversamente è disposto nel §. 4. J. *de nupt.*

(3) L. Bajuv. tit. 14. c. 3. (Cf. Paul. V. 3. §. 2, o Dig. XLVII. 9). Per altri casi V. tit. 14. c. 5. Cf. L. 1. C. Th. Brev. *de litig.* o L. 2. C. J. eod. - tit. 15. c. 8. Cf. L. 5. §. 4. D. L. 2. C. *de praescr. verb.* L. 2. D. *de rer. permut.* - tit. 15. c. 7. Cf. L. 7. C. *de Act. Emti.*

(4) L. Bajuv. Nel Breviario ciò è prescritto pel comodato. PAUL. II, 4. §. 2. e pel deposito. C. HERMOG. XII. 1. Per altri casi V. L. Bajuv. tit. 14. c. 1. c. 4. Cf. L. 14. §. 10. 14. 15. D. *de furt.* - tit. 14. c. 6. Cf. Nov. 117. c. 5. *in Julian. Const.* 108. c. 1. - tit. 14. c. 7. Cf. L. Un. C. Th. Brev. *Si secundo nupf.* s. C. J. eod. - tit. 15. c. 4. - tit. 15. c. 10. Cf. L. 6. pr. L. 8. D. *de lege commiss.* (XVIII, 3) - tit. 15. c. 9. Cf. L. 2. C. *de resc. vend.* (IV, 44) - tit. 15. c. 2.

(5) PALLHAUSEN: GARIBALDO. Monaco 1810 nota 13.

questo precedette a quello dei Visigoti, e così dovremo credere insino a tanto che non si riesca a provare, che i Bavari compilatori ebbero sott'occhio alcune di quelle più antiche redazioni delle Visigotiche leggi, le quali precedettero alla più recente dei Re Chindasvindo e Recesvindo (1).

B. *Leggi degli Alamanni.* Il solo passo di gius Romano che trovisi in questo codice (*tit.* 39) e che muove dal Breviario, è riferito parola per parola anche nel Bavarico, ed è appunto quello circa la proibizione delle nozze in quarto grado di parentela, onde parlammo più sopra.

C. *Leggi Saliche.* Quì si ripete quasi a parola un passo della interpretazione Visigotica intorno ai matrimonj per parentela vietati (2).

D. *Leggi dei Ripuarii.* Riconoscono per valida la manumissione degli schiavi in Chiesa a imitazione del Romano Diritto (3).

E. *Capitolari.* Sono i Capitolari quelle leggi, che i Re Franchi ordinarono per tutto un regno, e non per una sola gente in particolare; dei quali alcuni ci giunsero contrassegnati del nome del Re e dell'anno, e in parte alla rinfusa in collezioni, le quali contengono più ch' altro capitolari della prima specie (4). Di questi, la costituzione di Clotario primo, che ordinò (c. an. 560) pei sudditi romani l'osservanza del romano diritto, la costituzione di Childeberto dell'anno 595, un capitolare di Worms dell'anno 829 ed altro di Carlo il Calvo dell'anno 865 ecc. ridondano di massime del gius romano, specialmente intorno alla prescrizione (5). Le collezioni de' Capitolari formano come un' opera compiuta e disposta

(1) Così la pensa GAUPP *Lex Frisionum.* Vratislav. 1832. p. XIX. XV.

(2) Lex Salica antiqua tit. 14. art. 12. Cf. Int. L. 3. C. Th. *de incest. nupt.*

(3) L. Ripuar. tit. 58. c. 1. Cf. L. Un. C. Th. Brev. *de Manum. in eccles.*

(4) Ottima è la edizione dei Capitolari (*Capitularia Regum Francorum*) procurata dal BALUZIO Paris 1677 e ripetuta dal CHINIAC Paris 1780, dietro cui qui si segnano le citazioni.

(5) Const. CHLOTHAR. (ap. BALUZ T. 1. p. 7-10) pr. e c. 7. (Cf. L. Un. C. Th. Brev. *Si nupt. ex rescr*) c. 13. (Cf. L. Un. C. Th. *de act. certo temp. fin.* e Nov. Valentin. tit. 8.) dove le parole « intercedente tamen justo possessionis initio » sono applicate alla trigenaria, per aver trasferito ad essa ciò che la *Int. Pauli* V. 2. §. 4. dice della ordinaria prescrizione, anticipando così i precetti delle Decretali. - *Decretio Childeberti* c. 3, (BALUZ. ibid. p. 17) - App. al Cap. di WORMS (in BALUZ, T. 1. p. 673. 674) c. 2. 3. Cf. Int. L. Un. C. Th. *de inquilin.* - Cap. a. 865. c. 6. ap. BALUZ. T. p. 198. V. anche BALUZ. T. 2. p. 361. c. 2., e Cf. JULIAN. const. 115. c. 28.

in sette libri seguitati da quattro appendici. I primi quattro libri hanno per autore Ansegi, il quale radunò soltanto capitolari di Carlo Magno, e Lodovico Pio, ove occorrono due soli passi del gius romano tolti da Giuliano (1). Ricchissimi poi ne sono i tre seguenti, compilati che furono, circa la metà del IX secolo, da Benedetto Levita ad inchiesta di Otgaro arcivescovo di Magonza. Quì si racchiudono e capitolari, e non poco ancora così delle leggi dei diversi germanici popoli, come del gius Romano. Traluce infatti dalla prefazione essere stato divisamento di Benedetto comporre un libro di gius universale, ove preti e laici d'ogni nazione tutti potessero attingere; onde il nome di capitolari lo usò soltanto perchè condusse il suo lavoro come a proseguimento dell' opera di Ansegi, e perchè la parte più ragguardevole di sua raccolta erano i capitolari; come appunto il Breviario è sovente intitolato *Lex Theodosiana*, perchè lo estratto dal codice di Teodosio forma la parte più cospicua di quello. Quest' opera non procaccia troppa lode all' autore, il quale la condusse senza disegno, senza critica e senza discernere il vero dal falso (puta le false Decretali del preteso Isidoro) (2), e confondendo mai sempre il gius delle varie genti del regno. Grande è nondimeno l' importanza di questi libri, i quali, oltre l' uso del gius nostro nei capitolari, dimostrano eziandio che nel IX secolo aveasi conoscenza in Francia di parecchie almeno delle sue fonti. Difatti il Breviario, il vero codice Teodosiano, il Giustinianeo e principalmente Giuliano servirono a Benedetto Levita; il Breviario (e segnatamente Paolo) pel dritto civile, le altre fonti per l' ecclesiastico. Ed è soprammodo strano, che egli riferisca quella legge Visigotica, la quale proibì il romano come ogni altro estero gius, benchè lo faccia in modo da rendere meno vistosa la proibizione del Romano diritto. Delle quattro appendici alla collezione dei capitolari le ultime due soltanto hanno alcuni passi del Breviario, del genuino Codice Teodosiano (3) e di Giuliano.

II. *Documenti*. È pervenuto a noi dal Regno dei Franchi non piccol numero di documenti (testamenti, matrimonii, donazioni ec.) che vi attestano la pratica del Romano diritto. Sennonchè, per la

(1) Cap. lib. 2. cap. 29. 30. Julian. const. 7. c. 1, 2.

(2) Alcuni tengono Benedetto come autore di queste false Decretali, o almeno per principal divulgatore di quelle. (Spittler: *Istoria del dritto canonico* §. 64.) Nel qual caso dovrebbe attribuirsi ad artifizio, per nascondere il falso, la tanta confusione che regna dentro la sua raccolta.

(3) V. Add. 4. c. 52. Cf. L. 2. C. Th. *de his qui sup. relig.*

più retta conoscenza istorica, giova di partirli in classi, secondo i paesi o le regioni che subirono diverso fato quanto alla durata del gius romano avanti la loro incorporazione a quel regno; e queste regioni sono: *A*. Le provincie Visigotiche (l'Aquitania e parte della Provenza) addivenute Franche per la prima conquista sotto Clodoveo Re al principio del secolo VI. — *B*. I paesi Visigotici (la Settimania o Gotia) diventati Franchi per la seconda conquista nell' VIII secolo. — *C*. Le provincie Burgundiche. — *D*. I paesi dai Franchi addirittura vinti sopra ai Romani.

A. *Provincie tolte ai Visigoti nella prima conquista.* Della prima metà del secolo VI abbiamo un testamento di S. Cesario Arcivescovo di Arles, le cui forme ed espressioni sono romane (1): ed altro di S. Aredio e sua madre Pelagia, che ridonda di romane formule, e fu fatto in S. Yrier nel Limosino nell' a. 571 alla presenza di cinque testimoni, tre dei quali firmano nominando alla romana il testatore (2). Nel 634 poi a' quattro figli di Sadregisilo Duca di Aquitania vien tolta, secondo questo gius la eredità del padre per non averne vendicata in giudizio la uccisione (3). Il testamento di Ruggieri Conte del Poitou (a. 785) ha romane forme e sette testimoni (4). In un placito di Arles del 968 la sentenza invoca la romana legge, e riferisce un passo del Breviario (5). Gherardo Conte di Aurillac in Alvernia, manomettendo i servi, non passa i cento per osservare la Legge Caninia accolta nel Breviario (6). Nel 1005 sponsali e matrimonio contraggonsi in Marsiglia alla romana (7). Bernardo figlio del Conte di Tolosa dona nel 1095 alcune città alla sposa secondo il gius romano (8); e dei secoli XI e XII si ha documenti di donazioni (9) fatte per iscritto e avanti testimoni secondo il Romano diritto (10).

(1) BREQUIGNY *Diplom.* T. 1. n. 25. sub a. 542 che non è certo.

(2) MABILLON *Vetera analecta* T. 2. Paris 1676 e BREQUIGNY ibid.

(3) Gesta Dagoberti I. c. 35. (BOUQUET T. 1. p. 589). AIMOINUS *De gestis Francor.* L. 4. c. 28. (BOUQUET. T. 3. p. 131.) Cf. PAULUS III. 5. §. 2. 10 e Int. §. 1. L. 17. L. 20. L. 21. D. *de his quae ut indign.* e tit. C. eod. (VI, 35).

(4) MARINI *Papiri* p. 254. MABILLON *Ann. Ben.* T. 2. p. 711 e 271.

(5) cioè: INT. L. 5. C. Th. *de sentent. ex peric.*- In MARTENE *Collectio Ampliss.* T. 1. p. 322. 323.- (6) ODO CLUNIACENS. *Vita S. Geraldi* Lib. 3. V. nel Breviario CAJ. I, 2. pr. PAUL. IV, 14. §. 4.- (7) BREQUIGNY *Table* T. 1. p. 512.

(8) VAISSETTE *Hist. de Languedoc.* T. 2. preuves p. 338, 339. Altro documento è ivi a p. 169.- (9) *Gallia Christ.* T. 1. App. Instr. p. 82-84. 142.

(10) L. 1. C. Th. *Brev. de donat.*

B. *Provincie tolte ai Visigoti nella seconda conquista* (*Settimania*). Due documenti di Lodovico Pio degli anni 816 e 835 concedono al monastero di Aniane facoltà di rivendicare i possessi perduti e gli schiavi fuggitivi, quando anche ei si appoggiassero alla trentennale prescrizione del Romano diritto, non ostando questa alla chiesa (1). La donazione di un Conte di Carcassona alla Abbazia di Montolieu del 949 riferisce un passo del Breviario (2). Ed altri assai documenti provano come ne' secoli X e XI poteva ciascheduno donare alla chiesa il suo, secondo il diritto romano, salico e visigotico (3). Questi documenti sono di grande rilievo. Imperocchè; la Settimania avendo appartenuto ai Visigoti anche per parte del secolo VIII, o quando, dopo la metà del VII, erasi già abolito il diritto romano; bisogna credere o che vi riprendesse questo vigore al tempo dei Franchi, o che veramente quella abolizione non fosse in tutto e per tutto recata ad effetto.

C. *Provincie che furono de' Borgognoni*. Il testamento di S. Nicezio Arcivescovo di Lione fu aperto nel 573, osservati gli ordinamenti del Breviario, che non si incontrano nella Romana legge dei Borgognoni (4). Di due testamenti dell' Abate Vidrado di Flavigny, il primo che è dell' a. 721, e fu fatto avanti la curia di Semur, ha romane formole, e comanda che aprasi solennemente secondo il Breviario; e l' altro privato è fatto avanti sette testimoni (5). Il testamento di Abbone patrizio dell' a. 731, che instituisce il chiostro della Novalesa, ha eziandio romane formole e sette testimoni (6). Un placito di Manosque sulla Duranza del 984 allega in lettera un passo del Breviario (7), e due documenti di Apt degli a. 991 e 1115 dicono: doversi donare il suo alla chiesa secondo il gius romano, e il testamento avere sette testimoni (8).

D. *Paesi dai Franchi direttamente tolti ai Romani*. Il testa-

(1) Vaissette o. c. preuv. p. 49. 67. Difatti, quantunque per la L. Un. C. Th. *Brev. de inquil.* la trigenaria avrebbe bastato, certo è che dopo le disposizioni giustinianee in L. 23. C. *de SS. EE.* Nov. 109. Nov. 111 e Nov. 131. c. 6. (Julian. const. 104. const. 119. c. 6.) alle quali visibilmente appella Lodovico, ci voleva la quadragenaria.

(2) Vaissette o. c. T. 2. preuv. p. 91. Cf. L. 1. C. Th. *de contr. Emt.*

(3) Vaissette ibid p. 85. *Gallia Christ.* T. 1. App. Instr. p. 3. 4.

(4) Gregor. Turon. *Vitae Patrum.* c. 8. §. 5.

(5) Brequigny *Diplom.* T. 1. n. 346. p. 433. Proleg. CLXV. CCXLII.

(6) Mabillon *Diplom.* p. 507. Brequigny l. c. T. 1. n. 340. p. 468.

(7) Martene o. c. T. 1. p. 334. Cf. L. 3. C. Th. *de sentent. ex peric.*

(8) *Gallia Christ.* T. 1. App. Instr. p. 73. 78.

mento di S. Remigio di Reims (†. 533), se non è apocrifo esibisce romane formule; una postilla che vi s' incontra tiene peraltro incerti se fosse suggellato alla romana o alla moderna (1). E i testamenti di Beltramo (a. 615) e di Adoindo (a. 642) vescovi di Mans han parimente romane formule, ed il precetto che apransi avanti la Curia: contando il notaro, sette sono i testimoni che sottoscrivono (2). Il testamento di Burgundofara in Faremoustier (*Eboriacum*) presso Meaux dell' a. 632 si riporta espressamente, quantunque a torto, al codice Teodosiano (3). E sul finire di questo secolo il parigino testamento di Ermentruda, soscritto da cinque testimoni, contiene le antiche Romane formole: *ita do*, *ita lego*, *ita testor etc*: (4). Quattro documenti poi di una donazione dell' a. 804 sono fatti ad Angers nella forma del gius romano, e citano il Breviario (5), cui pure appella il processo avanti Lodovico Pio condotto in Aquisgrana da Alderico vescovo di Mans (6): e parecchi altri hanno voci e formule di gius romano, rammentando le stipulazioni della legge Aquilia ed Arcadia, la Falcidia, e la Romana ingenuità e cittadinanza (7).

III. *Studio e scrittori*. Dicemmo sopra che ne' primi secoli del medio Evo non furono particolari scuole di gius Romano, ed era insegnato a luoghi come parte della dialettica; onde ogni miglior notizia, sia del germanico o del romano diritto, si acquistava per pratica ne' giudizj, o per l' arte del notariato. Degli uomini di quei tempi dotti in gius romano, la storia serbò il nome di Andarchio liberto di Alvernia, il quale a tempo di Sigeberto Re (VI secolo) studiò Virgilio, il codice Teodosiano e l' Aritmetica; di San Bonito

(1) Brisson. *de Form.* lib. 7. n. 160. Brequigny *Dipl.* T. 1. n. 15. p. 29. n. 16. p. 32. Marini *Papiri* p. 484. not. 135.

(2) Brisson. ibid. n. 162. 161. Brequigny ibid. n. 56. 114. p. 99. 190.

(3) Brequigny ibid. n. 77. p. 142. e Proleg. p. LVII. CCXXXIX.

(4) Mabillon. *Ant. Ben.* T. 1. p. 576. Cf. ib. p. 633. Brequigny l. c. n. 230 Marini *Papiri* n. 76. Analogo è l' altro testamento ap. Mabillon l. c. p. 706. Marini n. 77.- (5) Martene o. c. T. 1. p. 56-58.

(6) Baluz. *Miscell.* Lib. 3. Paris 1680. p. 123. 124. 139. Cf. Int. *Nov. Valentin.* tit. 12. Int. Paul. V. 5. A §. 7. Int. L. 5. C. Th. *de sent. ex peric.*- (p. 139) L. 1. C. Th. *Brev. de div. rescript.* Paul. I, 8. §. 1. 2. Int. L. 4. C. Th. *Brev. de div. rescript.*

(7) Neugart *Cod. Dip. Alamanniae* n. 14. 15. (a. 745, e 846) T. 1. typis Sanblasianis 1791. Formulae Goldastinae n. 31 (a. 846) ap. Canciani. T. 2. p. 429 (la citata legge di Arcadio è la L. 8. C. Th. *Brev. de pactis*) - n. 13. (a. 933) p. 424 e n. 33. p. 430.- Mabillon *Ann. Ben.* T. 2. p. 742. 614.

(VII secolo verso la fine) dotto nella grammatica e nelle costituzioni di Teodosio; di Desiderio vescovo di Cahors, del quale si narra in genere che seppe la legge romana, e di Abbone di Aquitania che sapeva a mente le Novelle (cioè Giuliano) di Giustiniano (1). Ne provano poi lo studio quelle glosse, interpretazioni e raffazzonamenti del Breviario Visigotico, che già si disse appartenere al regno dei Franchi; scientifici lavori cui voglionsi aggiungere le *notae juris a Magnone collectae* (2); le formole pubblicate dal Mabillon, e verosimilmente scritte in Angieri intorno al VI secolo; le formole di Marculfo (c. 660) e l'appendice del medesimo; quelle raccolte dal Sirmondo, dal Baluzio e Lindenbrog, tutte di epoca incerta e forse di varii tempi, non che quella assai ristretta collezione venutaci dall'Auvergne, che sembra del secolo VI (3). Più che d'altronde il gius romano delle *formole* è preso dal Breviario: ma non pochi passi sono evidentemente tolti dai libri di Giustiniano e ne comprovano la conoscenza nel Regno dei Franchi (4).

Ma la dimostrazione di tutt' altre più piena è un'opera intitolata: *Petri exceptiones* (5) *legum Romanorum* (6), la quale per la sua tanta rarità, come pel suo sì grande rilievo, venne dall'autore di questa Istoria più correttamente ristampata in calce del secondo volume. Di quest' opera impressa a Strasburgo nel 1500 (7) ne sono conosciuti otto manoscritti, dei quali il più antico può collocarsi circa la metà del XII secolo (8). Fu scritta in Francia nel

(1) GREGOR. TURON. IV. 47. ALTESERRA *Rer. Aquitan.* Lib. 3. c. 8. p. 196.

(2) Ed. p. Lugdun. post C. Th. 1566. in fol.

(3) Tutte queste collezioni di formule trovansi riunite in CANCIANI Vol. 2 e 3.

(4) V. per es. APP. MARCULFI c. 52 intorno la instituzione de' figli naturali, dove si esprime il diritto Giustinianeo della Nov. 89. (JULIAN. const. 82 c. 12) diverso da quello del C. Th. IV. 6. L. 1. - MARCULF. II 32-34. e App. c. 8. 13. dove il manumittente istesso attribuisce la ingenuità allo schiavo, secondo la L. 3. C. *de bon. libert.* Nov. 78. c. 2. (JULIAN. const. 72. c. 2.) quando per gius antico attribuivasi dall' Imperatore coll' assenso del patrono, così rispetto al gius dello Stato (jus annuli) come rispetto al patrono e suoi diritti (natalium restitutio). Dig. XI. tit. 10 e 11. Cod. VI. 8. E non era ignoto nemmeno il gius antico per es. GAJ. I, 1 come dalle formule Alverniate ap. CANCIANI vol. 3. p. 465. « Quicquid . . . nec onus patronati ».

(5) *Exceptio* nel modo di parlare del medio evo significa *Estratto.*

(6) Alcuni correggono *Romanarum*, ma inutilmente.- (7) V. PANZER I, 65.

(8) 1. Cod. MS. Paris. n. 4709 sotto *Bulgarus de reg. jur.* 2. ibid. n. 1730 sotto gli scritti di S. Ambrogio. 3. ibid. n. 4719. 4. Il tubingense sotto *Rogerii summa Codicis.* 5. Il pragense *Biblioteca del Duomo Lit.* J. n. LXXIV. 6. Il Va-

contorni di Valenza nel Delfinato (1), che dai Burgundii passò a dirittura nei Franchi, sicuramente dopo l'an. 878, giacchè l'opera ha un passo del sinodo di Troia tenuto in quell'anno. I suoi parlari e molte altre buone ragioni vogliono che si riponga nel secolo XI. Chi siasi quel Pietro autore dell'estratto non può ragionevolmente dirsi. È l'opera una composizione sistematica di gius, per la più parte romano, ordinata in IV libri. Ragionasi nel primo delle persone, nel secondo dei contratti, nel terzo dei delitti, nel quarto del processo o delle azioni, ma non sempre con ordine rigoroso. Distinguesi non solo per una grande conoscenza delle fonti, ma specialmente per l'originalità del modo, in che vennero disposte, collegate e messe a profitto; onde, se ne togli quà e là qualche non giusta intelligenza, non puoi che dar lode di acume e precisione all'autore; è diversa in tutto dai lavori d'Irnerio e sua scuola, i quali si trattennero a unicamente rischiarare le fonti, lasciandole tali quali si stavano. Usò Pietro, come si enumera in un luogo della sua opera (2) ove ne occorrono poi mille prove, le Instituzioni, il Codice, i Digesti e le Novelle (3). Niuna traccia ivi è nè del Codice Teodosiano, nè del Breviario, poichè l'unico passo da potervisi riferire muove più probabilmente dalle fonti canoniche. È questo la falsa costituzione di Costantino intorno la giurisdizione dei vescovi, la quale trovasi in molti MSS. del Codice Teodosiano; epperò fu ricevuta nel medio evo come legge teodosiana, ma il solo Pietro (IV, 37) diversamente da tutti gli altri, la fa dell'imperatore Marciano nel concilio Calcedonense. Questo uso esclusivo del dritto giustinianeo in un'opera condotta in Francia avanti che vi fosse stato

ticano n. 441, 7. Il torinese dalla Biblioteca n. 19. h. II. 15. 8. Il MS. della Biblioteca del Trinity College in Cambridge n. 6049. 215.- * Un 9. MS. di Pietro si ha inoltre nella Biblioteca Laurenziana di Firenze PLUT. XXIX. c. 19. (BANDINI Catalog . . V. Canones Legales S. Petri Exceptt. etc.) avvisato dal D. Merkel di Norimberga, il quale me ne comunicò notizia, e di che darò ragguaglio in una apposita nota, dopo averlo esaminato da me stesso. Secondo il Merkel mancano in questo MS. le inscrizioni ed i rinvii alle respettive fonti.

(1) É dedicata ad Odilone *Valentinae civitatis Magistro magnifico*. Il 1 ed il 2 dei MSS. citati nella preced. nota leggono *Florentinae*. Ma doversi ritener *Valentinae* lo persuadono 1. il passo che sta nel II lib. c. 1. « *possessionem meam quam in Galliae partibus appellamus honorem:* » 2. la menzione del *Subvicario* carica speciale al Delfinato; 3. alcune voci come busnardi (*buisnart, imbecile*) che sono francesi.

(2) I. 66. Et hoc in institutionibus, in codice et in digestis et in novellis multotiens invenitur.- (3) Giuliano e non le vere ed autentiche.

diffuso dalla scuola di Bologna, spiegasi agevolmente dal fatto, che Borgogna e Valenza, in un con la Italia, formavano in quel secolo parte del germanico impero; onde tra' due paesi erano moltiplicate quelle relazioni, che già la sola vicinanza avea stabilite.

I molti luoghi delle Pandette riferiti in quest' opera vennero con tutta precisione e per intiero trascritti colle loro iscrizioni, e perciò meritano la più grande attenzione, conciossiachè il testo di quelli è così vario dalla fiorentina, non meno che dalla volgata lezione, da doversi reputare al confronto inrilevante la diversità che corre tra queste (1). Riprova che l' opera di Pietro è anteriore alla scuola di Bologna, essendochè tutti i MSS. delle Pandette diffusi da questa scuola, punto non contengono di varianti lezioni che le assomiglino; onde una nuova luce viene come a spandersi sulla questione respettiva all' origine e al fondamento dei manoscritti di lezion volgata, ed alla loro relazione col fiorentino testo delle Pandette. A dirla in breve, vuolsi tener per fermo, che la scuola di Bologna ebbe sott' occhio il testo fiorentino con altri molti; che del fiorentino fece base alla nuova recensione, restaurandolo, correggendolo e variandolo con l' ajuto degli altri testi a penna, quando parevano migliori; i quali poi sparivano tutti (eccetto il fiorentino atteso la sua maggior celebrità), per dar luogo alla nuova emendata lezione. Ondechè; se oggi si rinvenisse un testo a penna del secolo XI, ci apparirebbe, siccome Pietro, diversissimo dalla volgata. Molto è pertanto il giovamento che potrebbe trarsi da Pietro per la correzione delle Pandette (2). Di quest' opera e del suo autore fu raramente tenuto discorso. Il Panzer ne accenna appena l' edizione. Il Ducange e il Fabricio, che n' ebbero notizia da un MSS., la rammentarono col nome dell' autore. Un letterato francese inclinava a credere di S. Pier Damiani, e tratta dalle Institute, quest' opera, che è, da non dubitarne, di un Pietro francese (3).

Recapitolando in breve le cose dette sul fato del gius romano nelle varie provincie del regno dei Franchi avremo: che di Papiano non restò orma neanche in quei luoghi, ov' ebbe originariamente vigore: il Breviario non solo durò nelle già gotiche provincie,

(1) Il Savigny ha notate nella sua edizione tutte queste varianti colla fiorentina lezione e colla volgata.

(2) Alcuni esempi se ne danno dall' autore di quest' Istoria vol. 2. §. 55.

(3) Du Cange *Index script.* del suo Glossario - Fabricii *Bibl. mediae et infimae latinit.* T. 3. p. 285. ed. Mansi.- *Hist. literaire de la France* T. 7. p. 341, 342.

ma si diffuse eziandio per tutto il regno e diventò fonte principalissima di gius pei romani. Alcuni pochi passi dimostrano la conoscenza e l'uso del genuino codice Teodosiano, moltissimi poi, tratti specialmente da Giuliano, la conoscenza e l'uso del dritto Giustinianeo, principalmente quando si tratta degli ecclesiastici, e talvolta ancora quando dei civili o privati negozj. E finalmente Pietro è unico, in quanto non punto si giovò del Breviario, ma solo del dritto giustinianeo in tutte le principali sue parti (1).

Capo X.

Diritto Romano nell' Inghilterra

Anche nell' Inghilterra incontransi, poichè fu distrutto il Romano impero, alcuni indizi di conoscenza del Romano Diritto. Nella legge di Canuto al *c.* 68 parlasi di eredi intestati, lo che accenna ai testamentarj. E nel *c.* 71 s' impongono le pene del gius romano alla donna che rimaritisi nell' anno del lutto (2). In una legge di Enrico I (an. 1100-1135) citasi un passo: *De libro Theodosianae legis* che sta nel Breviario (3). Nelle leggi di Wallis (c. a. 940) si ordina, che, ad imitazione della Romana Legge, un solo testimone non faccia prova in giudizio (4). Documenti che ne attestino l' uso pratico non s' incontrano: e infatti il genio distruggitore degli Anglo Sassoni non potè consentir loro di mantenerlo. All' incontro non mancano notizie, che anco in Inghilterrra si studiasse il nostro gius come parte delle altre arti, e già lo vedemmo sopra nel cap. VI.

Capo XI.

Diritto Romano nel Regno degli Ostrogoti.

La dominazione d' Odoacre in Italia fu così passeggiera, che non v' introdusse alcun sensibile cangiamento nella ragion civile.

(1) É però curiosa che non cita verun luogo della media parte delle Pandette, ossia dell' Inforziato, come appunto accadde ai tempi d' Irnerio.

(2) Canciani IV. p. 39.- IV. p. 310. Cf. L. 1. C. Th. *Brev. de sec. nupt.*

(3) Canciani IV. p. 379. Heinr. I. Lex 33.

(4) *Leges Wallicae* . . . ed. Wottonus Londini 1730 lib. 2. c. 10. num. 70 p. 138. Cf. L. 3. C. Th. *Brev. de fide testium.* L. 9. C. J. *de testibus* (IV, 20).

Ma non pochi documenti e un codice ci dimostrano, che uno grandissimo ve l'operarono gli Ostrogoti. Dei documenti nel seguente capo; diciamo adesso di quel codice, ossia dell'Editto di Teodorico. Fu questo pubblicato in Roma, correndo l'anno 500 di nostra salute, all'occasione che quel Re vi si trovò di passaggio (1); e, quantunque fondisi unicamente sul gius romano, governò ugualmente e Goti e Romani; poichè Teodorico, riserbando le armi ai soli Goti, agguagliò in ogni resto Goti e Romani (2). Sennonchè nei casi omessi di ragion civile e pubblica vissero i Goti secondo le antiche loro leggi e costumanze particolari: onde molto veniva a ristringersi questa comunanza di ragion civile, essendochè l'Editto, concernendo più ch' altro ai criminali negozj, lasciava pei civili campo larghissimo al dritto dei Goti (3). Le fonti tutte romane dell' Editto sono, come nel Breviario Visigotico, le costituzioni (*leges*), e le opere dei grandi giureconsulti (*Jus*). Quanto alle costituzioni adoperossi il Codice Teodosiano e principalmente le sue novelle: vi si veggono ancora molti rescritti, che dipoi passarono nel codice di Giustiniano, sicuramente attinti dai codici Gregoriano ed Ermogeniano. Delle opere dei Giuristi si usarono principalmente le Sentenze di Paolo, libro a quei tempi moltissimo in voga (4). Ciò poi che fosse attinto dagli altri Giureconsulti ignorasi per essersi perdute le opere loro, ed è veramente degno d' osservazione, che i due soli luoghi dell'editto che si ritrovano ancora nelle Pandette, appartengono anch' essi a un' altra opera di Paolo (5). Il lavoro apparisce condotto con poca critica, con dimolta licenza, senza unità di piano, e senza accennare la provenienza dei testi; dimodochè in nessun' altra delle collezioni dell' epoca tanto è lo strazio, siccome in questa, del Romano Diritto. Errerebbe peraltro chi quindi si formasse idea della scienza a quei tempi: poichè gli scritti di Boezio e documenti, sebben posteriori, dimostrano apertamente, che l'intelligenza e la pratica n' erano d' assai migliori: ogn' in-

(1) Ritter C. Th. T. II.

(2) Ed. Theodor. Prolog. « *Quae barbari Romanique sequi debeant* » Cassiodor. Var. III, 13. VIII, 3.

(3) Cassiodor. Variar. IX, 18. Così anche pe' Romani dove taceva l' Editto si seguitavano le altre sorgenti del gius romano.

(4) V. Hugo, Geschichte ec. *Storia del D. R.* P. III. p. 733. Ediz. di Berlino 1824).

(5) Ed. Theodorici art. 105. L. 12. D. fin. reg. (Paul. lib. 13 responsor.) art. 139. L. 49. pr. D. *de judic.* (Paul. lib. 3. resp.)

capacità di quei romani giureconsulti che lo composero, stando unicamente nell' arte di esporre il dritto in regole generali (1).

Capo XII.

Diritto Romano nell' Italia sotto l' Impero Greco

Correndo l' anno 554, ed oramai compito il conquisto dell' Italia, promulgò Giustiniano una sua pragmatica sanzione a fine di riordinare questa provincia, e comandò che i libri del Codice e delle Pandette, da lui precedentemente inviati in Italia, e le Novelle sue costituzioni (2) vi avessero forza di legge. Andò allora in disuso l' Editto di Teodorico, se non forse si mantenne pei soli Goti (3), e i libri di Giustiniano tanto più rapidamente si diffusero per l' Italia, inquantochè meglio corrispondevano ai bisogni de' tempi. Preziosissimi poi, per conoscere lo stato del gius nostro in questi e nei precedenti gotici tempi, sono i documenti Ravegnani su papiro raccolti dal Marini, e dei quali si fece parola al proposito della costituzione delle città; perchè non solo attestano, come quelli dei Franchi e dei Longobardi, la conoscenza e l' uso delle già divulgate fonti, ma ci erudiscono eziandio della forma in che trattavansi gli affari, e del gius degli antichi tempi. Così, per esempio, ritrovasi fatta menzione del dritto d' *ingenuità* dato agli schiavi in un colla libertà; della *tradizione* e della *mancipazione* nelle traslazioni della proprietà; della *fiducia*, quantunque nel generico senso d' obbligazione o pegno (4). Nelle donazioni e vendite vedesi ritener talvolta per pochi dì l' usofrutto a fine di possedere in nome del nuovo padrone (*constitutum possessorium*) cui si trasferisce il fondo, e così ovviare ad ogni controversia intorno alla tradizione (5). Non di rado occorre altresì la stipulazione del gius antico, sia rispetto alla forma, o alla remozione del dolo, o alla

(1) Per l' editto col rinvio alle sue fonti Cf. G. F. Rhon *Commentatio ad Edict. Theodor. Reg. Ostrogoth.* Halae 1816. 4.

(2) Justiniani *Sanctio pragm.* che stà al seguito del Corpo Civile.

(3) Marini *Papiri* (a. 551) n. 119. p. 181. (e p. 347 nota 16) « *Secundum leges et Edicta, etc.* » che secondo Cassiodor. IX, 18 è voce relativa alle Leggi dei Re Goti in opposizione alle romane.

(4) Marini N. 75. p. 116. (a. 575) - N. 86. lin. 37. (a. 553) - N. 88. l. 10. (a. 572) e principalmente n 114 (a. 539 o 546) l. 36.- N. 118. l. 15. (c. a. 540) N. 115. l. 7. n. 121. l. 22.- (5) Marini n. 89. n. 122. n. 93. n. 123 etc.

prestazione del doppio (*duplae stipulatio*) (1). Sennonchè più notevoli sono due documenti testamentarj (2) uno de' quali racchiude l'avanzo di un originale testamento dell'a. 575 con le respettive sottoscrizioni; e l'altro è la copia autentica dell'originale protocollo per l'apertura dei testamenti in giudizio, di che quivi ce ne ha parecchi, e di tempi molto diversi. Questi testamenti sono tutti quanti solenni e firmati da sette testimoni; e niuno se ne vede fatto in giudizio. Le forme del gius antico sono rigorosamente osservate. Per questi documenti soltanto si viene in chiara notizia quanto alle soscrizioni dei testimoni, ed alla età in che renderonsi necessarie. È noto che i sigilli presso ai Romani non apponevansi in calce ai testamenti, ma sul dorso; onde il sigillo dei testimoni, oltre al far fede, guarentiva pur anche il testamento e dalle fraudi e dall'altrui curiosità. Or bene: secondo questi documenti doppio è lo scritto di mano propria dei testimoni: 1. in calce ai testamenti vi ha la loro sottoscrizione (*subscriptio*) con una breve narrazione di di quanto fu fatto. 2. Sul dorso e accanto al sigillo ciascun testimone ripete più brevemente con la propria firma (*superscriptio*) quant'altro aveva apposto nella sottoscrizione (3). Qual'è pertanto la istoria di cosiffatte firme dei testimoni? Nelle Pandette già se ne parla come di necessaria cosa, e nondimeno Giustiniano afferma che s'introdussero per imperiali costituzioni. Per cessare ogni contradizione dee ritenersi, che le Pandette esigono la *soprascrizione* (*adscribere, adnotare*), sottintesa forse dal gius pretorio, allato i sigilli (4); postochè sembra fuori di dubbio, che la *sottoscrizione* fosse introdotta per una costituzione di Teodosio II (5), alla quale per conseguenza appellano le parole di Giustiniano (6). A questi medesimi tempi della dominazione dei Greci in Italia sembra che deb-

(1) Marini n. 80 col. 2. l. 3.- N. 84. col. 2. l. 4.- N. 115. col. 1. l. 12.- N. 114. l. 70 seq.- N. 120 l. 42 sq.- N. 118 p. 80. Al n. 119 parlasi delle leggi Aquiliana e Serviana. Questa seconda è ignota. La prima è certo la *Stipulatio Aquiliana*.

(2) Marini N. 75. e n. 74. E notisi che al n. 74 col. 6. l. 12. parlasi di un testamento del 552, il quale, a differenza degli antecedenti che ne difettano, ha l'anno dell'Imperatore, atteso il precetto fattone da Giustiniano nella Nov. 47. c. 1. (a. 537).

(3) V. per es. n. 74. col. 5. l. 1. sq. la dichiarazione di Costanzo e di Pompulio Severo, e al n. 75 la sotto e sopra scrizione di Riccitanc.

(4) L. 22. §. 4. L. 30. D. *Qui testam.* (XXVIII, 1) Paulus V. 25. §. 6. « *Ut exteriores scripturae fidem interiori servent.* »

(5) *Nov. Th.* tit. 9.- (6) §. 3. J. *de testam. ordin.* (II, 10).

bansi riferire alcuni minori lavori scientifici, cioè; gli scolii a Giuliano, che stanno in un MS. di Vercelli, ed altri per la prima volta pubblicati dal Mireo: il così detto *Dictatum de consiliariis* e la *Collectio de Tutoribus* falsamente attribuiti a Giuliano, per la prima volta pubblicati dal Pithou (1); uno scritto inedito della Biblioteca di Vienna; la collezione per gli agrimensori, che in buona parte spetta al diritto; e finalmente la Glossa alle instituzioni custodite nella R. Biblioteca di Torino (MS. n. 13. h. VI, 4), il cui prefetto Ab. Bessone ne comunicò notizia al prof. Schrader di Tubinga, e questi al Savigny, che la mandava alla pubblica luce (2). Di queste opere gli Scolii a Giuliano, il *Dictatum de Consiliariis* e la *Collectio de Tutoribus* si rassomigliano e per magrezza e nel modo di citare le fonti. Più abbondevole di citazioni è il *Dictatum*: dove i libri e titoli del Codice e delle Pandette si allegano sempre per numeri: citansi anche le Novelle o vogliam dire Giuliano. Molte ragioni e soprattutto lo stile lo argomentano scritto nell' Italia dominata dai Greci: l' ignoto autore avea sott' occhio un Codice più completo degli attuali, e dov' erano le greche costituzioni; parla di Giustiniano come di suo principe (*principis nostri*). Di assai più grande rilievo è la glossa apposta al torinese MS. delle Institute. In quel testo a penna, che è di fogli 96 e che, secondo il Kopp, è per lo meno del secolo X, contiensi una metà o poco più delle Instituzioni. Ivi sono pure due glosse, una delle quali, antica quanto il testo e della stessa mano, sta tutta in margine; l'altra ben più recente e di mano diversa, parte è marginale, parte interlineare, e sembra del XII o del XIII secolo. Ha quella vecchia glossa di molta somiglianza nel modo di citare col *dictatum de consiliariis*. Si riferisce talvolta alle parti, *protorum*, *de judiciis etc.* in che Giustiniano divise le Pandette (3), e pel rinvio che fa al *liber L. constitutionum* in un luogo appunto che appartiene alle cinquanta costituzioni (4), accerta ciò che alcuni pensarono, averle cioè Giustiniano pubblicate in un libro a parte. Che questa glossa sia stata scritta ai tempi di quello imperatore, potrebbesi argomentare dal vedere che una costituzione di lui s' intitola: *Constitutio Domi-*

(1) Sotto la prima edizione della: *Mosaicarum et Romanarum legum collatio*. Lutetiae 1573.

(2) In calce al vol. III. ediz. 1. di questa istoria siccome giunta al II volume; e poscia nel suo vero luogo o dietro al II volume della 2. edizione.

(3) V. la Glossa n. 1. n. 113. n. 276.- (4) ibid. n. 241.

ni nostri: e certo doversi assegnare all' Italia, lo convince il vedervisi quelle due parole della odierna nostra favella, e che qui riportiamo per delizia degli indagatori delle sue origini, per le quali la frase *ultro citroque* si spiega: *ultro* de là, *citro* de cià. Ragguardevolissima è poi questa glossa ancora per le cose ivi contenute, avvegnachè dimostri conoscenza grande delle antiche fonti: così; circa il *furtum conceptum* dice, ciò che è posto fuori di dubbio da Gajo, dovere il derubato ricercar nudo la cosa furtiva (1), e infine ci si ravvisano quattro luoghi dell' *Inforziato*, parte delle Pandette che si credeva non essere stata conosciuta in questa prima metà del medio evo, e che fu l' ultima a ritrovarsi da Irnerio.

Capo XIII.

Diritto Romano nell' Italia sotto il Papa e l' Imperatore

Una legge di Carlo Magno dell' anno 801, con la quale condannò a morte, in conformità del gius nostro, i rei di lesa maestà contro il Papa (2); quella costituzione di Lotario dell' anno 824, per cui vedemmo libera agli abitanti di Roma la scelta della legge, con che volean vivere; un giudizio tenuto in Roma nell' anno 855, ed altro ai tempi di Ottone I, in che applicaronsi pene stabilite in quello (3) dimostrano la durata in Roma del Romano Diritto. E che durasse ancora in Ravenna ne fanno prova i documenti raccolti dal Fantuzzi (X-XII sec.) e due di quelli che stanno appresso il Marini (4).

Capo XIV.

Diritto Romano nel Regno dei Longobardi

Come nel Regno de' Franchi non si diè mano pe' romani sudditi a un nuovo codice, perchè bastava il Breviario; così per la

(1) Gaj. III. 192. 193. V. anche Fest. in v. *lance* che è più scarso della Glossa torinese. Al n. 11 di quella rammentasi come esistente il giuridico di Alessandria, lo che pone l' opera anteriore all' anno 640, quando il greco Imperatore perdeva quella città. Al n. 199 occorre l' antica *nuncupatio testamenti*, come in Gaj. II. 104. Ulpian. XX. 9. Isidor. Orig. IV. 24.

(2) Ap. Bouquet T. 5. p. 23. Cf. L. 5. C. *ad L. Jul. Maj.* (IX, 8).

(3) Anastasii *Biblioth.* Vita Leonis IV. p. 105. ed. Venet. 1729. Liutprand. *in legat.* Ap. Muratori *Script. R. I.* T. 2. P. 2- p. 480.

(4) N. 99 l. 21. sq. e l' altro di Rimini (a. 1083) pag. 320 n. 6.

stessa ragione se ne ritennero anche i Longobardi, i quali pur videro che il diritto giustinianeo bastava ai bisogni del tempo; onde le nostre ricerche ristringonsi al solo punto di sapere, quanto di gius romano rinvengasi nelle leggi dei Longobardi, ne' documenti, nello studio e negli scrittori di quella età.

I. *Leggi Longobardiche*. Le leggi de' Longobardi giunsero insino a noi in due collezioni di variatissima guisa, essendo l' una istorica e l' altra sistematica. Hannosi di ambedue MSS. e stampe. La collezione istorica corre per l' ordine dei Re legislatori, ma non ancora delle leggi, che ivi stanno di cinque re longobardi, Rotari (a. 643), Grimoaldo (a. 668), Liutprando (VI libri 713-724), Rachi (a. 746), Astolfo (a. 754) e, dopo il conquisto dei Franchi, di Carlo Magno, Pipino d' Italia, Lodovico Pio, Lotario I, Lodovico II, Guido, Ottone II, Ottone III, Enrico I (in Germania II), Conrado I, Enrico II (in Germania III) e Lotario II. La collezione sistematica detta eziandio *Lombarda*, contiene a un dipresso le cose medesime, sennonchè diversifica nella disposizione, quivi essendo le leggi accomodate ad apparato scientifico. Dividesi in III libri (1). É sicuramente posteriore a Enrico II (o III), poichè ne contiene alcune leggi, ma dee dall' altro canto essere stata condotta avanti la metà del XII secolo, sì perchè la glossò Carlo di Tocco, il quale fiorì circa il 1200, e perchè si trova citata nella collezione del gius feudale fatta circa la metà del XII secolo (2), e finalmente perchè un testo a penna Cremonese appone alla sua fine, come allor corrente, l' anno 1143 (3). L' autore della Lombarda sistematica fu ignoto ancora a Carlo di Tocco (4), e falsa è la fama che l' attribuisce a Pietro Diacono o Cassinense. Ebbe questo libro gran voga per la sua pratica utilità, e per esser disposto con certa somiglianza al Corpo Civile; ma per lo scopo nostro vale assai più la collezione istorica, che sarà quindi da noi seguitata. Aver poi le leggi dei Longobardi riconosciuto come vigente il romano diritto, già lo dicemmo. Aggiungeremo adesso, che molti luoghi di quelle ve lo dimostrano accolto, essendochè vi si parli di *peculio castrense e quasi castrense*, di libertà data agli schiavi in chie-

(1) Il libro I ha tit. 37, il secondo 59 (60), il terzo 40.

(2) Lib. Feud. I, 10. Et hoc colligitur per legem quae est in Tit. *de acquisitione actorum Regis in Lombarda* et II, 22 e 58.

(3) Andres Lettera all' Ab. G. Morelli sopra alcuni codici delle biblioteche capitolari di Novara e Vercelli p. 90 e segg. Parma 1801.

(4) *Ad Lombard. init.* « Compositores hujus libri quorum nomine ignoramus.

sa, della prescrizione trentennale (1): che i beni de' minori non possano alienarsi senza necessità, non quelli delle chiese senza loro utilità; riconosciuti validi i testamenti, già ignoti ai Longobardi; ascendenti e discendenti non possono l' un l' altro diseredare senza giusta causa; nella divisione della eredità parlasi di *once* alla romana; e finalmente una legge di Enrico II (o III in Germania) dell' a. 1047 (dove dell'*juramentum calumniae*) interdice agli ecclesiastici ogni maniera di giuramento (2). Niune leggi di germanico popolo tanto durarono in uso quanto le longobarde: poichè quantunque, dopo il XII secolo, venissero per ogni dove incalzate e strette dal gius romano e dagli statuti, nondimeno se ne trova fatta professione, in Crema nell'anno 1334, ed in Bergamo nell'anno 1451. Oltracciò noi sappiamo, che nel XIV secolo la *lombarda* con sua glossa era uno dei libri, i quali doveano ritrovarsi vendibili ad uso degli scolari presso ai libraî di Bologna, quantunque nella città quel gius non avesse vigore (3). E nel regno di Napoli Federico II, per un rispetto ai suoi sudditi di Benevento, volle che le leggi longobarde, non menochè le romane, avessero forza di *personali*, onde se ne rinviene poi qualche traccia infino alla metà del secolo XVI. Che anzi, in alcuni luoghi, pare si avessero in conto di gius comune e non personale, capace perfino di derogare al romano diritto (4).

II. *Documenti* numerosissimi provano la conoscenza e l'uso tra i longobardi del gius romano, e giova repartirli in due classi: la prima delle quali cronologicamente rappresenti quei monumenti che sono rilevanti; la seconda a materie, e che riferisca le massime e le formole che sono comuni a parecchi di quei documenti. Spetta-

(1) L. Long. Roth. 167.- Liutpr. II, 3. IV, 5.- Grimoaldi 1. 2. 4. Liutpr. VI, 1. 24. 62. Aistulphi 9.

(2) Liutpr. VI. 5. Cf. Tiraboschi *Storia di Nonantola* T. 2. p. 152.- Aistulphi 7. Lothar. 51, Cf. Nov. 46. Nov. 54. c. 2. Nov. 120. c. 7. Lud. Pii 5 *ex Julian. Const. III.* c. 4.- Liutpr. I, 6. Aistulph. 3. Caroli M. Capit. Art. 1. Ap. Canciani vol. 3. p, 15.- Roth. 168-170. 158-160.- Henrici II. L. 1. che seguita la L. 25. §. 1. C. *de Episc. j.* Nov. 131. 1. Julian. Const. 119. c. 1.

(3) Odofredi in Cod. L. *Cum multae* 20 *de donat. ante nupt.*

(4) Andreas de Barulo *Comm. in leges Longob.* Proem. « Et per quandam inveteratam consuetudinem in regno isto Siciliae *derogat ipsi juri romano.* « Statut. Benev. ap. Borgia *Memorie di Benevento* P. 2. p. 380. 392. 413. (Romae 1764) V. però And. de Isernia *in Const. Regni Siciliae* Lib. 1. tit. 63. Lucas de Penna: in tres libros. L. 10. C. *de re milit.* (XII, 36) L. Un. C. *de Conductor.* (XI, 71).

no alla prima il documento di quella lite agitata nell' anno 752 tra i vescovi di Arezzo e di Siena, ove si allegano a pro di quello dimolti luoghi delle Pandette e del Codice (1); la donazione dell' anno 767 di quella donna ravegnana che rinunzia alle ragioni di gius romano per impugnarla (2); una concessione in enfiteusi, in che il Vescovo di Modena stipula, nell' an. 811, il ritorno del fondo alla chiesa, ove il canone non sia pagato per due anni di seguito (3); parecchi giudizi mossi dal Monastero Farfense negli anni 999, 1014, 1060 e 1070 in che allegansi passi del gius romano, quantunque il Monasterio vivesse a longobarda legge (4): ed il ragguardevole placito dell' anno 1075, così bene ordinato e pieno di sana dottrina del gius nostro, in cui trattasi del seguente caso. Una chiesa rivendicava alcuni appezzamenti di terra, ma il possessore opponeva (secondo il gius novissimo) la prescrizione quadragenaria: la chiesa replicò di avere intentata l' azione dentro quel tempo: sentenziò il giudice in favore della chiesa, e la restituì, fondandosi sur un passo delle Pandette (5), in intiero (6). Spettano alla seconda quei documenti che invocano massime o formole di gius romano, come la promessa delle *dupla* in caso di evizione (7), la *mancipazione* e la *fiducia*, nel generico senso di pegno (8); la *legittima* che nei testamenti lasciasi col nome di Falcidia (9); la *ingenuità* che accordasi ai manomessi (10); etc. Reca poi stupore la regolarità con

(1) Trovasi questo documento nell' Archivio capitolare Aretino ed è stampato presso al MURATORI *Ant. Ital.* 888, 890. (V. anche nella *Antologia* l Appendice al mio secondo articolo sul II Vol. di questa istoria).

(2) FANTUZZI o. c. T. 2. p. 1-4.

(3) MURATORI *Antiq. Ital.* T. 5. p. 957. Cf. Nov. 7. c. 3. Nov. 120. c. 8.

(4) MURATORI *Script. R. I.* T. 2. P. 2. p. 499 sq. 517. 589. 597. In altro placito dell' a. 1058 in Chiusi si allega la L. 1. C. *de confessis* ap. UGHELLI o. c. T. 3. p. 627, 628.- (5) L. 26. §. 4. D. *Ex quib. causs. maj.*

(6) Questo placito dei tempi della contessa Beatrice sta nell' Archivio nostro Granducale, ed è stampato appresso il Fossi. (Congetture sopra una carta papiracea). Firenze 1781. prefaz. pag. 53, 54. Altri documenti di questo genere sono la confessione di debito (a. 1097) in LAMI *Deliciae Eruditor.* T. 15. p. 1078. (Flor. 1743) ove si renunzia ai benefizj della Epistola di Adriano e delle nuove costituzioni (Nov. 99 ?). Il placito di Teramo ap. UGHELLI *It. Sac.* T. 1. p. 354, 355.

(7) TIRABOSCHI n. 27. 29. 64. 70. 92. 96. 103. 125. 131. (sec. IX, X, XI) LUPI *Cod. dipl. Bergomens.* pag. 603. 693 etc.

(8) LUPI ib. p. 893. FUMAGALLI *Cod. S. Ambros.* n. 6. (a. 748).

(9) FUMAGALLI ibid. n. 70. LUPI p. 627. sq. V. anche Memorie e documenti per servire alla Storia di Lucca *passim*.

(10) FRISI *Memorie di Monza* Vol. II. (Cod. Diplom. Monzese) N. 3 Memo-

la quale nei testamenti viene rispettato il numero dei testimoni, quantunque sembri regnare infra quei documenti la dissomiglianza più grande (1).

III. *Studio e Scrittori*. Anche nel regno del Longobardi molte vestigie occorrono della conoscenza del gius romano, e scientifici lavori consegnati allo scritto insino a noi pervenuti. Così Paolo Diacono descrive con tutta accuratezza i libri di Giustiniano; in un indice dei MSS. di Bobbio del secolo X sta segnato un *Liber pandectarum*; l'indice de' libri di Monte Cassino del secolo XI, trascritto per comando di Desiderio Abate, ha le Institute e la Novella o

morie... di Lucca T. 4. P. 1. Doc. LXXXVI. LUPI ibid. p. 627. FUMAGALLI ib. n. 100.

(1) Tanta dissimiglianza poi si spiega così: In primo luogo è da ricordare che per antico romano gius 7 testimoni occorrevano pel testamento *civile*, e 5 pel *pretorio*. E quantunque, tolta tale differenza dei testamenti, Giustiniano ordinasse per tutti quanti la presenza di 7 testimoni, egli peraltro dichiarò validi i codicilli firmati da soli 5 testimonii. Onde o fra i Longobardi si mantenne quell'antica divisione dei testamenti, o (ciò ch'è più probabile) si confusero le forme del testamento con quelle del Codicillo. In secondo luogo è da avvertire, che per la medesima confusione ora si contano in quei testamenti tutti quei testimonii, ed ora soltanto quelli che poterono sottoscriverli; il primo dei quali modi era legittimo nei testamenti fatti a viva voce, quantunque contemporaneamente scritti; il secondo nei testamenti scritti, e di che i testimoni ignoravano il contenuto. Oltrechè, per la differenza nel numero de' testimoni può benissimo darsi come causa il privilegio da quell'Imp. attributo al testamento dei campagnuoli (*rusticorum*). In terzo luogo finalmente non dee trascurarsi di rilevare, che talora il notajo è contato fra i testimonii, tal'altra no, mentre nel gius romano poteva sempre contarsi, se non forse che ciò non praticavasi nei testamenti, ai quali volevasi dare una maggiore solennità. Ora tenuto conto della ragione di queste differenze, si ravviseranno regolarissimi i seguenti tredici testamenti, dieci dei quali vengono riferiti dal FUMAGALLI e tre dal LUPI.

		Testimoni che scrivono.	*Non scrivono.*	*Notaro*	*Somma.*
FUMAGALLI n.	66	3	3	1	7
	69	1	3	1	5
LUPI pag.	71	--	4	1	5
FUMAGALLI n.	15	4	1	(1)	6
	32	1	6	(1)	7
	49	3	2	(1)	5
	100	4	3	(1)	7
	124	1	4	(1)	5
	126 (127)	5	--	(1)	5
LUPI pag.	527	5	2	(1)	7
	627	2	3	(1)	5
FUMAGALLI n.	70	6	(2)	1	7
	116	6	(3)	1	7

Giuliano; e che negli studi di San Lanfranco avesse parte il romano gius, ne tenemmo altrove proposito (1). Principalissimo poi fra gli scientifici lavori spettanti al romano diritto è il codice (*Lex Romana*) Udinense, che già dicemmo essere il Breviario ridotto circa l'anno 900 in una forma acconcia pei Longobardi, e dove occorrono molte massime del gius nostro, quantunque, per ignoranza dell'autore, corrotte (2). Degne di grande attenzione sono eziandio le Longobardiche *Quaestiones ac Monita*; tratte da due MSS. milanesi, di che l'uno fa seguito all'altro, e stampate, ma non completamente, per cura del Muratori (3); racchiudendo osservazioni di varia guisa sul gius romano e germanico. Sono da riporsi verso l'anno 1000; sicuramente dopo Ottone II, e non già Enrico II; primieramente perchè riferiscono 24 cause di giudiciale duello, molte delle quali sono tolte parola per parola dalle leggi del secondo Ottone; secondariamente perchè i MSS. ove stanno debbono giudicarsi di quel tempo, come dimostrò il Muratori, in parte per l'indole dei caratteri, in parte perchè non vi si contengono leggi posteriori a quelle di Enrico II. Grande è il rilievo loro pel nostro istorico scopo; imperciocchè, quantunque e per lo stile e per le idee non sieno men barbare del Codice Udinense; nondimeno sono preziose in quanto dimostrano la conoscenza e l'uso del dritto giustinianeo in tutte le sue parti, ad esclusione di ogni altra romana legge (4). Anche le formule e glosse, che occorrono nei MSS. delle Longobardiche leggi, mostrano la conoscenza del gius romano; e quantunque per la più parte muovano dalla scuola Bolognese, ep-

(1) PAUL. Diac. *Hist. Long.* I, 25.- MURATORI *Antiq. It.* p. 819 «Librum Pandectarum I, in quo etc.- Chronicon Cassinense III. c. 63. in MURATORI *Script. R. I.* T. 5. p. 474.

(2) V. per es. di che guisa interpreti CAJ, I, 12. 13. intorno il fidecommisso e il *furtum oblatum*, ap. CANCIANI vol. 4. p. 505.

(3) Script. Rer. Ital. P. II. p. 163, 165: CANCIANI Vol. I. p. 221, 224.

(4) Vi si rammentano le Institute e se ne allegano le prime parole del tit. 23 *de fideic. heredit.* CANCIANI l. c. p. 224. Espongonsi rozzamente le successioni intestate secondo la Nov. 118 dietro Giuliano ibid. p. 222., il dritto del tesoro secondo la L. Un. C. *de Thes.* o il §. 39. J. *de rer. div.* ibid. p. 223. e ordinamenti traggonsi dalle Pandette intorno al deposito, il comodato, e il furto (L. 1. §. 18. L. 21. §. 1. D. *Depositi.*- L. 1. §. 4. D. *de O. et A.* L. 5. §. 4. D. *Commodati.*- L 27 pr. L. 52 pr. D. *de furt.*- L. 21 pr. §. 2, 3. L. 22. L. 2-4. D. *de nox. act.*) ibid. p. 223, 224 Qui dicesi poi, che nelle cause criminali il reo dee dare mallevadore o andar prigione, accozzando forse la L. 7. §. 1. D. *de Accus.* con la L. 3. C. *de his qui accus.*

però sia da favellarne in seguito; è da notare intanto che un testo a penna in Verona ne contiene in parte delle più vecchie, cioè dei tempi di Enrico II, e dove pur sembra fatto uso del solo diritto giustinianeo; ed accennato in un luogo alla Topica di Cicerone (1). Dee finalmente attribuirsi a questi tempi, e a questo paese il così detto *Brachilogo*, del quale rimangono più MSS., l'uno in pergamena, e sta senza titolo nella Biblioteca della Università di Konisberga (sec. XIII); un'altro parimente in pergamena (sec. XII e XIII) nella Biblioteca di Vienna, intitolato: *Summa novellarum constitutionum Justiniani*; un terzo in Roma nella Vaticana descritta dal Niebuhr; e un quarto finalmente a Breslavia, ma non completo, poichè contiene soltanto il primo libro e pochi titoli del secondo (2). Ventuna, alla fine del passato secolo, erano le edizioni del Brachilogo, quantunque due sole avessero vanto di originali (3). Ma tutte quante cedono al paragone di quella, cui nel 1829 diè fuora il Prof. E. Boecking, il quale la intitolò: *Corpus Legum s. Brachylogus Juris Civilis*: non senza preporvi un apparato di tutte le prefazioni, dissertazioni, glosse e recenti avvertenze, che sparse erravano in un grande numero di opere concernenti al Brachilogo. Notizia del Brachilogo s'ebbe, parecchi anni avanti la sua prima edizione, nella seguente maniera. Giovanni Appel di Norimberga, il quale visse lungamente in Konisberga, ma tornò a morire in patria nell'anno 1536, rinvenne in Konisberga un MS. che giudicò del XII secolo, e intitolò: *Libellus Institutionum*: ei lo descrisse in modo da ravvisarvi subito il nostro Brachilogo, quantunque il MS. da lui veduto non sia precisamente quello che oggi serbasi in Konisberga; non essendo questo partito in libri, siccome quello veduto dall' Appell (4). Che questo libro venisse lavorato

(1) CANCIANI Vol. II. p. 464. Nobiles sunt quorum majorum parentum suorum nemo servitutem servierit. E CIC. *Top.* §. 6. Gentiles sunt . . . quorum majorum nemo servitutem servivit. Per la età del MS. V. CANCIANI T. 5. p. 4. Per le dottrine di gius romano ibid. p. 65 68. 102 dove citasi il quarto libro del Codice (L. 19. C. *de testam.*)

(2) BOECKING. *Corpus Legum, s. Brachylogus.* p. LXXXIV. LXXXVI. LXXXIX, XC. (Berolini 1829).

(3) Cioè quella stampata in Lione e dopo le istituzioni 1549 apud Sennetonios sotto il titolo: *Corpus Legum per modum institutionum* in fol. E l'altra intitolata: *Enchiridion Juris instar Imper. Inst.* cum praefat. Jo. Boniati Heidelberg. excud Jo. Majer 1570. 8.- (4) JO: APPEL *Dialog. Isagog. in Instit. Justin.* stampato la prima volta in calce ULR. FABRICII *Processus Judiciarius.* Basil. s. a. 8. (è del 1542) p. 68. Fu poi ristampato più volte.

nell' Italia longobarda, lo fa credere una longobardica legge di Lodovico Pio, allegata in ciascuno dei quattro testi a penna che abbiamo di quello, onde non può negarsi che quella citazione sia genuina. É dunque l' opera posteriore a Lodovico Pio, e, a ben riguardare, di lungo tratto. Ove paragonisi infatti al codice udinense (an. 900) ed alle lombarde questioni (an. 1000) grandissima è la differenza che vi si scorge, avvegnachè ne sia di gran lunga migliore e per lo stile e per la cognizione delle cose, e pel modo di trattare le fonti; e poichè dall' altro canto dee tenersi come più antica delle scuole dei glossatori, avvegnachè la maniera onde è condotta si dimostri affatto diversa da quella che dopo i glossatori prevalse, vien quindi a collocarsi di per se stessa verso l' an. 1100 ai tempi d' Irnerio, il quale potrebbe anch' essere l' autore di quella; quando non piaccia di più presto attribuirla alla scuola di diritto che fu in Ravenna (1). Esibisce l' opera un sistema del romano diritto. Tutti i libri di Giustiniano, ed in ispecie le Instituzioni (a guisa delle quali, malgrado alcune variazioni nell' ordine, abbreviazioni ed ampliazioni, è foggiato) ne sono le fonti (2). Da un luogo del quarto libro sembra che l' autore conoscesse la guerra Giugurtina di Sallustio (3). Tiensi il Brachilogo in picciol conto, e, insino a un certo punto, non senza ragione; giacchè non vi s' impara niente più di quello che sta in altre opere più recenti. Ma se ritengasi per vero che fosse dettato tra l' XI e il XII sec., o immediatamente avanti i glossatori, non così scarso ne reputeremo il valore istorico, poichè per esso venghiamo a farci una non bassa idea delle condizioni del gius nostro, e della cognizione che alcuni po-

(1) Il Senckenberg *praef. ad Brachyl.* §. 9. 10. 13. e *Method. Jurisprud.* App. 3. §. 14. la reputò dei tempi di Giustiniano o poco dopo: anzi, per una legge di Giustiniano dettata per l' Affrica e per l' Italia. Le ragioni su cui si appoggia vagliono quanto questa così strana opinione. Il Saxe la credè del secolo XVI, ma la opinione di lui è confutata dall' esistenza di MSS. anteriori a quel secolo.

(2) Le Pandette occorrono nel Lib. II. tit. 9. §. 2. per la definizione della usucapione secondo la L. 3. D. *de usurp.* V. anche lib. IV. tit. 32. §. 20.- Il Codice in L. II. t. 11. §. 2. dove ragionasi della straordinaria usucapione dietro la L. 8. C. *de praescr.* XXX *vel* XL *annor.*- Le Novelle (cioè Giuliano) L. I. t. 9. §. 4. S. Julian. *Const.* 108. c. 7. 8. 11. e L. II. tit. 23. §. 2. ex Julian. *Const.* 107. c. 3. Anche del Breviario qui si cavò profitto, molti luoghi avendo per fonte Paolo, come L. IV. t. 31. §. che coincide a Paolo V. 17. §. 3.- L. IV. tit. 32. §. 10 con Paolo V. 30. A. V. Boecking *praef.* p. CXXI.

(3) Lib. 4. cap. 9. *Metellus Judex Jugurthae notum sit tibi Adherbalem questum mihi de te fuisse etc.*

chi almeno n' ebbero di que' tempi. Ed un' esatta ricerca sul Brachilogo porterebbe forse alla dimostrazione, che molte cose della moderna giurisprudenza, le quali si reputano immediatamente discese dai glossatori, vennero a noi dal Brachilogo. Non vuolsi però tacere che, atteso la sua indole teorica, la importanza di quest'opera, per la storia dei dogmi, tanto non si rivela, come in Pietro, per le massime qui riferite del gius allora praticato, quanto e più principalmente pel formale della scienza, ossia per le definizioni, partizioni e terminologie (1).

Raccogliendo insieme le conseguenze che discendono da questo capo, diremo: essere stato il dritto giustinianeo benissimo conosciuto nell' Italia longobarda, ignoto il Breviario prima del conquisto di Carlo Magno, ma non dopo, siccome attesta il codice Udinense. Sennonchè il dritto giustinianeo predominò mai sempre, come rilevasi per tante addotte prove, e più dal fatto che i glossatori attesero insino da principio a quello, e nulla vi mescolarono del Breviario, lo che per fermo non saria potuto accadere, se questo libro avesse invece predominato.

Capo XV.

Diritto Romano nel Clero

Essendochè la Chiesa formasse nel medio evo come uno stato indipendente, il quale comprendeva tutti i preti diffusi pei vari paesi d'Europa, indi è che giova di separatamente trattare in questo capo della durata del gius nostro nel clero. E tanto più giova, perchè, quantunque ogni prete considerato nel suo particolare ci si rappresenti in due relazioni estrinseche, di che l' una deriva dalla sua origine dall' uno o l' altro popolo, e l' altra dallo stato che abbracciò, è nondimeno vero che questa seconda soperchiò mai sempre ed oscurò la prima. Aggiungi, che la chiesa e gli ecclesiastici furono pur sempre giudicati secondo il gius romano; e finalmente che per la più parte delle collezioni da doversi adesso sottoporre ad esame, non è possibile di ravvisare il paese che le produsse, e avremo tutte le cagioni onde disgiungemmo dalle altre le testimonianze della durata appresso il clero del romano diritto. Queste testimonianze poi distinguonsi in due classi: spettano alla prima quel-

(1) Cf. Boecking *praef.* p. CCXXIV. e p. 296, sqq.

le che quà o là rinvengonsi alla spicciolata: spettano alla seconda le collezioni di gius.

I. *Riprove spicciolate*. Adunque; diritto romano incontrasi nelle epistole di S. Gregorio Magno, il quale morì nell'anno 604; una delle quali allega un passo del Codice, e l'altra fondasi a un tempo sovra le Pandette, il Codice e le Novelle (1). Nel secondo concilio di Siviglia (an. 619) occorrono due luoghi del gius nostro, che ugualmente ritrovansi nel Breviario e nel codice Giustinianeo; e un terzo, che sta soltanto nel genuino codice Teodosiano, onde trapassò nella collezione degli Agrimensori (2). Quattro poi ne occorrono in una lettera di Alcuino († 804) levati dal Breviario (3). Anche Agobardo sembra essersi giovato in una sua opera (4) di un luogo delle Pandette. Nelle lettere di Papa Giovanni VIII († a. 882) si riportano bene spesso massime di diritto giustinianeo, e nel sinodo di Troia, da lui tenuto e dall' Imp. Lodovico II, sta una costituzione di quel codice che fissa la pena del sacrilegio (5). Ricchissime poi ne sono le opere d' Hincmaro Arcivescovo di Rheims (†. a. 882), il quale usò del Breviario, del vero codice Teodosiano e di Giuliano; e, solo della età sua, cita la *Collatio* (6). Anche Attone Vescovo di Vercelli (c. 950) giovasi del dritto giustinianeo, Instituzioni, Codice e Novelle dietro Giuliano (7). Nel concilio di Pavia dell'anno 1022 tenuto sotto Papa Benedetto VIII, non che nel-

(1) *Gregor. Magni Epistolae* Lib. 9. ep. 7. Cf. L. 5. C. *de Leg.*- Lib. 13. ep. 45 *ad Jo: Defensorem.*

(2) *Conc. Hispal.* II. Can. 1. Cf. L. 2. C. Th. *Brev. de postlimin. s.* L. 20 C. J. eod.- Can. 3. ex L. 23. C. *de Agric.* 1. L. 1. C. Th. *Brev. de inquilin.*- Can. 2. ove la frase « *veteribus signis limen* » è tolta dalla L. 4. C. Th. *finium regund.* (in Mansi T. 10. p. 557).

(3) Alcuini *Epp.* 118 in Opp. T. 1. Ratisb. ed. Froben. 1777.

(4) *De dispens. rer. Eccles.* c. 18. « Nam cum alicui homini de proprio thesauro aliquid furari procul dubio reatus sit multo major de *publico* quod et leges saeculi *sacrilegium vocaverunt* (*in Bibl. Max. Patr.* Lugduni 1697 f. T. 14. p. 298) e appunto dicesi nella L. 9. §. 1. *ad Leg. Jul. Peculat.* (48, 13) sunt autem sacrilegi qui publica sacra compilaverunt »

(5) Jo. VIII. *Epp.* 108. 129. 165. ap. Mansi. T. 17. p. 88. 98. 112.- *Synod. Tricassina* ap. Mansi T. 17. p. 351. Il passo citato è la L. 13. C. *de Episc.*

(6) Hincmari *Opera* (ed. Sirmond. T. 1. 2. Paris 1645) T. 2. p. 318-320. 326-328.- p. 501. 527. p. 785. p. 509. La *Collatio* citasi nel T. 1. p. 634 sotto il falso titolo di « *Liber* 1. *Legis Romanae* » forse perchè ad essa precedeva il Breviario col quale era stata dal libraio congiunta. V. anche *ibid.* p. 627.

(7) Atto Vercellens. *Ep. ad Azonem ep. in D' Achery Spicileg.* ed. nov. T. 1. p. 435, 436.

la conferma di Enrico II, è parola della *Legge Giustinianea* e della *Curia*, e vi si cita una costituzione di quell' Imperatore che non si trova nelle Novelle e nemmeno in Giuliano, ma fu ritrovata e pubblicata a' suoi tempi dal Cuiacio (1). In S. Pier Damiani: *de parentelae gradibus* occorrono cinque passi delle Institute presi parola per parola, ma in frammenti, e parimente in una lettera di Papa Alessandro II (a. 1073) si riferisce un passo delle Instituzioni (2).

II. *Collezioni di gius canonico.* Sono queste collezioni di due specie. Le più vecchie, seguitando l'ordine delle loro proprie fonti ed in ispecie dei concili, quasi nulla contengono del gius nostro. Assai però ne sono ricche le altre, che sono ordinate a materia. Incominciano al IX, e si moltiplicano soprammodo nel secolo XI; ma perchè parecchie non sono da verun merito segnalate, si dirà soltanto delle più ragguardevoli. Fra le collezioni della prima specie, il *Codex vetus Canonum*, se veramente sia più recente del V secolo, è la sola che alla istoria nostra appartenga, perchè vi stanno parecchi rescritti imperiali sopra materie ecclesiastiche, parte de' quali non occorrono altrove, e parte nel C. Teodosiano (3). Di tutte le altre poi, preziosissima è la inedita collezione in dodici parti distinta di Anselmo Arcivescovo, fatta visibilmente in Italia, e da riferirsi al secondo dei tre Anselmi che furono arcivescovi di Milano, il quale probabilmente la compose tra l'anno 883 e l'anno 897. Questa collezione che fu assai divulgata, e per lunga età trattata e messa a profitto, esibisce luoghi tolti da tutte le parti del corpo giustinianeo, meno che le Pandette (4). Anche le collezioni di Reginone († an. 915) e di Abbone Abate di Fleury († 1004) riferiscono massime di gius romano tolte dal Breviario e da Giulia-

(1) Conc. Ticin. a. 1022 ap. MANSI T. 19. p. 347. La costituzione giustinianea è quella citata a p. 350 cioè la *Const. de Adscripticiis*, pubblicata sotto il Giuliano del Mireo (1561.)

(2) Alex. II. Ep. 58 in MANSI T. 19. p. 966. V. §. 7. J. *de grad. cognat.* (III. 6.)

(3) Pubblicato per la prima volta dal QUESNEL sotto le opere di Leone il grande. Paris 1675. T. 1. 2. e dipoi spesse volte ristampato sotto di quelle. V. cap. 14. 16. 19. 25. 28. 54.

(4) Per la patria (che non può esser la Francia, ivi non occorrendo mai capitolari, e facendosi invece uso esclusivo de' libri giustinianei) e la età di questa collezione. V. BALLERINI *de collat. canon.* P. 4. c. 10. TIRABOSCHI *della Lett. Ital.* T. 3. lib. 4. c. 7. §. 36. Per le citazioni avvertirò, che le Institute si ricordano nella P. VII. c. 24. GIULIANO in P. 1. c. 129. P. II. c. 291. Anselmo si giovò spessissimo anche degli scolj a Giuliano: p. es. P. VII. c. 15. 19. 21.

no (1); ed una collezione del IX o X secolo, non anche stampata e partita in nove libri, contiene qualche dettato di gius giustinianeo (2). Parimente la collezione che abbiamo a stampa di Burcardo da Worms († 1025) allega il Breviario e Giuliano. Quella non impressa d'Anselmo da Lucca, partita in tredici libri († a. 1086), riferisce, salvo le Pandette, tutte le diverse parti del dritto giustinianeo, il genuino codice teodosiano e alcune imperiali costituzioni, che non soccorrono altrove (3). Esaminandone altre due d'incerto autore, che l'una partita in dodici e l'altra in cinque libri (4), si han dalla prima luoghi di Giuliano e dall'altra dottrine in genere di gius romano; quella del card. Deusdedit partita in quattro libri; e la *Collectio Caesarugustana* in quindici libri (5) ci presentano eziandio dritto giustinianeo (e l'ultima lo trae perfino dalle Pandette) siccome appunto l'altra veramente unica e ragguardevolissima del sec. XI, partita in tre sezioni, la quale si contrassegna da tutte quante per l'ordine, o per essere, com'è, distinta secondo le fonti a che attinse. Così la prima di quelle tre sezioni comprende le Decretali cronologicamente disposte; la seconda Canoni di Concilii; e la terza luoghi de' SS. Padri etc. e del romano dritto (Institute; Pandette, meno l'Inforziato; Codice; Giuliano in luogo delle Novelle; inoltre il Breviario e la collezione de' Capitolari di Benedetto Levita) ond'è, più che tutt'altra, ricchissima (6). Finalmente vuolsi ricordare Ivone, discepolo che fu di S. Lanfranco nel Monastero del Bec e Vescovo di Chartres († 1115), il quale nelle sue lettere, e più poi nelle sue collezioni intitolate *Pannormia* e *Decretum* (7) riporta infiniti luoghi di gius romano, tolti dal Bre-

(1) REGINON. *Libri duo de eccles. discipl.* (Paris 1671) lib. 1. c. 360, 361.- ABBONIS Floriac. *Coll. Can. in Mabillon vet. analecta* (Paris 1723) p. 133-148.

(2) MS: Vatican. n. 1349. BALLERINI P. 4. c. 18. §. 6.

(3) ANSELMI Lucens. V. c. 55. VI. c. 3. 4. 13. 17. II. 5. I. 97.

(4) Citate dal BALLERINI P. 4. c. 18. §. 4 e 7.

(5) BALLERINI P. 4. c. 18. §. 11.

(6) BALLERINI P. 4. c. 18. §. 2.

(7) La *Pannormia* fu stampata *Basil.* 1499, e *Lovan* 1557. E qui, *Lovanii* 1561, si stampò anche il *Decretum*. In Parigi 1647 se ne stamparono tutte le opere, eccetto la *Pannormia*. Per le citazioni dirò che, per es., le Pandette allegansi in *Decr.* XVI. 75. VIII. 62. 68. Il Codice in *Decr.* IV. 201. VIII. 113. 114. Le Novelle in *Decr.* VI. 422. da Giuliano Const. 36. c. 29. Anche la *Consultatio* V. J. C. §. 1. 4. si riferisce in *Decr.* XVI. 201. Quanto al Gius Romano nelle lettere d'IVONE V. per es. la *ep.* 134. « *De pacto etc.* ove adducesi la L. 134. pr. D. *de V. O.* (XLV, 1).

viario e dai libri di Giustiniano. Varie dimolto sono le opinioni dei moderni sulla origine e l'autore di queste due collezioni, di che la prima e più breve, in otto libri divisa, per certo è d'Ivone; l'altra più copiosa e meglio ordinata in diciassette libri, non è sicuro altrettanto che sia parimente di lui. Delle due, più antica è da dire che sia la Pannormia, di che il Decreto non è in sostanza se non una ampliazione, derivata dalle seguenti cagioni. Favellammo testè di una collezione Canonica partita in tre sezioni, alla quale or vuolsi notare, che alcun poco la Pannormia e molto più somiglia il Decreto, sì perchè intiere fila di passi del gius romano succedonsi nel decreto di un modo istesso che in quella collezione, e perchè; come quivi, verso la fine, trattansi assai materie puramente giuridiche, accatastate nella stessa sezione intitolata *de officiis et causis laicorum*; così lo stesso raccozzamento e lo stesso titolo soccorre nel XVI libro del Decreto di Ivone; onde bisogna confessare, che l'una delle collezioni servì al vantaggio dell'altra. Ora se si consideri, che la Collezione in tre sezioni distinta è certo più antica del Decreto, siccome quella che è rozzamente disposta e condotta dietro fonti di variatissima guisa, mentre il Decreto è un'opera sistematica e molto elaborata, non tarderemo a credere che dessa collezione già fosse in esistenza quando Ivone scrisse la sua Pannormia, nella quale è vestigie che di quella si cavasse profitto: e che poi dopo, o Ivone o altri, considerato quanto di utilità potevasi cogliere da una nuova opera che ambedue quelle abbracciasse, diè mano al Decreto, ove di fatto trapassò buona parte almeno della Pannormia, e più tanto poi dell'altra Collezione in tre sezioni distinta.

LIBRO III.

DEL ROMANO DIRITTO DAL XII INSINO AL XXV SECOLO

Introduzione

Incomincia adesso la seconda parte dell'opera, nella quale si discorrono le sorti del Romano Diritto, dal XII secolo insino alla fine del medio evo. Racchiudonsi poi specialmente in questo terzo Libro quelle ricerche istorico-letterarie, le quali toccano nell'universale il nostro argomento, e formano, per l'intima relazione loro, un sol tutto che non saria stato bello disgiungere, nè tampoco di tramezzare, con altra intempestiva interruzione, alle cronologiche notizie degli scrittori e delle loro dottrine. È partito in dieci capi, cinque dei quali trattano a guisa d' introduzione; il primo (che nell'ordine dell'opera è il XVI) di quelle fonti della nostra istoria letteraria, che hanno una indole speciale e non generale; il XVII degli scrittori intorno quella; il XVIII del risorgimento della giurisprudenza; il XIX delle città lombarde; e il XX finalmente di Bologna, ove si operò anche più particolarmente un così fatto risorgimento. Formano poi gli altri cinque una parte sostanzialissima della nostra istoria letteraria; imperocchè, ragiona il XXI della origine, forma e costituzione delle università; il XXII della indole e condizione delle fonti del gius, avanti e dopo la scuola dei glossatori; i quali poi si rappresentano, nel XXIII, come professori che di viva voce insegnano la giurisprudenza, e nel XXIV come scrittori; finalmente il XXV dice dei mezzi estrinseci onde aiutavasi a que' tempi la letteratura; cioè della fabbricazione de' libri, dell'arte libraria, delle biblioteche ec.

Capo XVI.

Delle fonti che sono proprie e particolari alla istoria letteraria del diritto.

La Storia letteraria del diritto ha per sue fonti proprie e particolari: 1. le opere istesse che formano materia principale alle sue ricerche, quelle cioè de' giureperiti, e massime dei glossatori. 2. I documenti contemporanei. 3. Le medaglie, le inscrizioni, i ritratti ed altrettali monumenti. 4. Le narrazioni e le notizie, che si leggono o nelle opere di storia, o appresso i giuristi. Diciamone partitamente.

La 1. classe comprende, ripeto, le opere istesse, su che la istoria letteraria spende le sue ricerche; e ne sono, come ognuno intende, la migliore e più legittima fonte. Di ciascuna di queste opere si dirà esponendo le vite dei respettivi autori. Accenneremo adesso soltanto, che, delle opere dei glossatori, la maggiore e miglior parte tuttavia conservasi, o in testi a penna, o data alle stampe. E le collezioni che, se non esclusivamente, certo però mirarono a comprendere più ch' altro le opere di questo periodo di tempo, sono:

A. Le collezioni di *Trattati*: cioè 1. *Tractatus ex variis juris interpretibus collecti*. Lugduni 1549. f. Vol. I-XVII. 2. *Tractatus universi juris*. Venet. 1584. Vol. I-XVIII, e più quattro volumi d' Indici.

B. Collezioni di *Ripetizioni*. *Repetitiones*. 1. Lugduni 1553 f. 2. Venet. 1608 f. e sono di picciolo valore.

C. Collezioni di *Questioni*. *Selectae Quaestiones juris variae*. 1. Colon. 1570 f. 2. Lugd. 1572 f.

D. Collezioni di *Singularia*. *Singularia DD. Juris*. 1. Lugd. 1570 f. 2. Francof. 1596 f.

E. Collezioni di opere che trattano o l' una o l' altra materia del dritto. 1. *de Actionibus*. Lugd. 1596 f.- 2. *de Maleficiis*. Lugd. 1555 8.- 3. *De pignoribus et hypotecis*. Lugd. 1575. 1585 f.- Francof. 1586 f.- 4. *de Praescriptionibus* Lugd. 1567 8. Colon. 1568 8.- 5. *de Statutis*. Francof. 1606 f.- 6. *de Successionibus*. Colon. 1569 f. Venet. 1580 f. Colon. 1570 8.- 7. *de Testibus*. Venet. 1568. Colon. 1596 4.

Non sempre però nelle opere che sono a stampa, e molto meno ne' testi a penna è sincero il nome dell' autore, cui si attribuisce

l' opera, e talvolta è taciuto; onde la necessità d' indirizzare a questo punto le nostre ricerche. Parimente la cronologia delle opere è di grande rilievo, perchè non di rado è la sola che valga a determinare quella degli scrittori. Questa cronologia potrebbe derivarsi dagli anni, che gli autori tratto tratto appongono alle formole di azioni e sentenze inserite ne' loro scritti; ma talvolta quelli anni furono dai copisti alterati. Più conducenti allo scopo sono pertanto le citazioni che ne sono fatte appresso altri autori di epoca certa, poichè di que' tempi essi suolevano citare soltanto i contemporanei, o gl' immediati loro predecessori, ed è caso se talora rimontano più in su di qualche generazione. Ciò delle opere tuttavia conosciute e presenti. Rispetto alle smarrite, notizie in buon dato hannosi presso Giovanni d' Andrea e il Diplovatazio (1), che giovano anco a rintracciare gli sconosciuti autori di parecchie opere.

Si è detto, che ne' testi a penna parte si conserva delle opere de' glossatori. Riserbandoci a riferire ne' luoghi opportuni ciascuno dei MSS. in particolare, non sarà inutile di qui allegarne i Cataloghi. E sono:

A. *Ael. mem. viri Ant. Augustini Archiep. Tarracon. bibliothecae graeca MSS. latina MSS. etc.* Tarracone 1576 e 1587; ristampata a Lucca 1772 nel Vol. 7 di tutte le opere di A. Agostino.

B. Feller *Catal. Cod. MSS. bibl. Paulinae.* Lips. 1686.

C. *Codices MSS. bibl. R. Taurinensis Athenaei . . . recensuerunt I. Pasinus . . .* A. *Rivautella et F. Berta.* Taurini 1749. 2 vol. in f.

D. A. M. Bandini *Catalogus Cod. Lat. Bibl. Medicae Laurent.* Florentiae 1774-1778. 5 vol. f.

E. Montfaucon *Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum* T. 1. 2. Paris 1739 f., ed è, come dal titolo, un Catalogo di parecchie biblioteche.

F. G. Haenel *Catalogi librorum MSS.* Lipsiae 1830 4., cioè delle Biblioteche di Francia, Svizzera, Paesi bassi, Inghilterra, Spagna e Portogallo.

G. Jäck (Beschreibung etc.) Descrizione della Biblioteca di Bamberga. P. 1. MSS. in pergamena. Norimberga 1831 8.

H. Catalogo MS. della Biblioteca del Card. Niccolò Cusano o di Cues sulla Mosella.

Anche gl' indici a stampa delle opere giuridiche (oltre la Bi-

(1) V. il seg. capo.

bliografia del Panzer, preziosa per ogni maniera di libri stampati insino al 1567) recano qualche ajuto. I più doviziosi sono: 1. Martini Lipenii *Bibliotheca realis juridica*. Francof. 1679 f. (ristampata più volte con ampliazioni in Lipsia, e l'ultima nel 1757) cui si connettono: *Bibliothecae supplementum* A. F. Schott. Lips. 1775 f. Supplemento vol. 2. R. C. de Senkenberg Lip. 1789 f. Vol. 3. L. G. Madihn Vratislav. s. a. fol. (1816). 2. A. Fontana *Amphitheatrum legale. s. Bibliotheca legalis* P. 1-5. Parmae 1686. f. P. 6. 7. 1694 f. è più incompleto dell' altr' opera.

La seconda classe comprende i documenti, che servono di fondamento alla cronologia della storia letteraria de' primi secoli di quest' epoca, e di che principalmente per Bologna avvantaggiavasi il Sarti: quantunque non pochi errori di stampa impediscano le investigazioni istoriche degli studiosi, i quali non possono più riscontrare gli originali perduti. Rispetto ai documenti è mestieri di porre una differenza tra quelli che sono originali, e quelli che sono copie; considerare, se gli originali sieno o non sieno muniti delle firme dei testimonj, e finalmente se la copia sia stata o no autenticata (1). Di questi documenti poi capitalissimo sarebbe il famoso: *Calendarium Archigymnasii Bononiensis*: se per tante riprove non fosse stato da tutti ravvisato per una falsificazione da soverchio amor patrio inspirata ad Alessandro Macchiavelli, che fu Professore e Avvocato in Bologna (†. a. 1776).

Nella terza classe, si è detto, che vengono le medaglie, le inscrizioni, i ritratti e altrettali monumenti. Le medaglie sono rare e meritano poca fede, perchè per l'ordinario false. Le inscrizioni provano con più frutto, ma esigono di molta critica, perchè parecchie sono, o inventate, o malamente lette e applicate: e molti dei monumenti onde si trassero, o perirono, o furono traslocati, nè più si possono raffrontare. Molte se ne hanno presso il Diplovatazio, il Fichard, il Forster, il Ghirardacci storia di Bologna, l'Alidosi e il Sarti (2), e due cattive raccolte ne fecero il Citreo e lo Schosser (3). Sennonchè superiore di pregio a tutte è l'opera di Si-

(1) Rispetto a queste diverse classi di documenti V. Muratori *Antiq.* I. 669 670. Canciani I. 225. Per la differenza nelle sottoscrizioni. Fumagalli p. 9. 10. 164. *Nouveau traité de diplom.* IV. 772. 783. 765. 769. Lupi I. 386. 605. 698. Marini *Papiri* p. 271.- (2) V. il seg. capo

(3) *Nathanis Chytraei variorum . . . S. inscriptionum maxime recentium monumenta.* ed. 2. ap. Christoph. Corvinum 1599. 8. *Epitaphia praecipuorum JC . . .* a Chr. Th. Schossero. Hamburgo 1615. 8.

fredo Rybisch, il quale viaggiando per l'Italia fece disegnare i monumenti sepolcrali in un con le inscrizioni, che dipoi s'incisero da Tobia Fendt in Breslavia con grande maestria. Ce ne ha sette edizioni (intendo dei monumenti, che del resto variano tra loro), e di che la prima s'intitola *Monumenta sepulchrorum cum epigraphis.. ex liberalitate . . . Sigefridi Rybisch . . . per Tobiam Fendt pictorem et civem Vratislaviensem in aes incisa et aedita A. Chr.* 1574 f. Quasi contemporanea a questa, ma in tutto inferiore di pregio, è l'altra opera intitolata: *Monumentorum Italiae . . . Libri IV. ed. a Laur. Schradero.* Helmaestadii 1592 f. Dei ritratti o in rame o in legno se ne ha e alla spicciolata, e in collezioni, di che quelle del Boissard, del Bullard e di Paolo Frehero sono generali; speciale ai giureconsulti è quella che si fece sopra gli originali esistenti appresso Marco Mantua Benavides, pubblicata in due dispense, ciascuna delle quali ha 24 ritratti di giureconsulti, e la prima s'intitola: *Ill: JCtorum imagines ex Museo M. Mantuae.* Romae 1566. f. (1); e l'altra: *Ill: virorum JC. effigies Liber II ex Musaeo Mantuae Benavidii.* Venet. 1570. Di tutti questi ritratti poi de' giureconsulti, utilissimo indice alfabetico, ma non completo, formarono l'Hommel e il Lieberkühn (2). S'intende però, che la più parte di questi ritratti, e segnatamente quelli de' più antichi, anzichè dal vero, si delinearono di fantasia.

Alla quarta classe di nostre fonti appartengono i racconti che si hanno appresso gli storici ed i giuristi; e sarebbe la più pregevole se, rispetto segnatamente ai primi tempi, non fossero e molto rari, e poco sicuri. Quel più che se ne ha risguarda alla vita pubblica, poco o nulla alla privata ed alla scientifica vita dei giureconsulti. Anche ai loro nomi bisogna diligentemente attendere. Imperocchè i se casati incominciano in Italia al cadere del secolo X, e gradatamente aumentano nell' XI, massime per le famiglie nobili; nondimeno anche nei secoli XII e XIII, che per noi sono i più rilevanti, comunemente i giureconsulti portano il solo pronome; raro è che un altro ve ne aggiungano e, in tal caso, anzichè della famiglia, ora è quello del padre, ora della patria, ed ora del paese ove rivestirono una ecclesiastica dignità, (*Ivo Carnotensis, Henr. Hostiensis*). Oltracciò que' nomi spesso spesso occorrono errone-

(1) Ce ne ha una ristampa Venet. 1569 (o 1572 o 1582).

(2) *Effigies JC. in indicem redactae a* C. F. Hommelio Lips. 1760. 8.- C. L. Lieberkühnii *auctarium imaginum etc.* Berolini 1790. 8.

mente e variamente scritti; per la ragione che decifraronsi dalle abbreviature o *Sigle*, che i giuristi apponevano alle glosse per darsene autori, e ripetevano i trascrittori di quelle; ondechè queste *Sigle* vogliونsi diligentemente osservare per venire in cognizione dei Glossatori.

Capo XVII.

Scrittori di Storia letteraria del Diritto

Nella presente opera, molto diversa da una propria e vera bibliografia del diritto, non poteva il presente capo consagrarsi a noverare tutti gli scrittori che ne discorsero la storia letteraria. Esso esibisce cronologicamente tutte quelle opere, che con qualche abbondevolezza servono allo scopo di questa istoria, o trattino quelle di un soggetto anche troppo speciale, come il Sarti ed il Fantuzzi, i quali ristringonsi alla sola Bologna (città peraltro di massimo rilievo per la storia del diritto nel medio evo), o di un soggetto troppo generale, come il Pastrengo e il Tritemio, quando però lo meritano atteso la loro originalità, o finalmente perchè, come il Taisand promettono qualche cosa di ragguardevole. Del resto le particolari storie letterarie delle città, e le compilazioni, si omettono.

Insino al XV secolo non si trova scrittore che meriti di esser qui ricordato. In questo però comincia l' ordine de' nostri scrittori.

1. *Giovanni di Andrea* (†. 1348) Professore in Bologna. Questo celebre Canonista (1) diffuse pe' suoi scritti le più preziose ed assennate notizie, massimamente nelle addizioni allo *Speculum* del Durante: imperocchè nella introduzione tratta circostanziatamente dei Canonisti e degli scrittori intorno al processo dei giudizj che furono insino a' suoi giorni (2), e in esponendo molte dottrine particolari, riconduce alle vere fonti, quando il Durante si appropriò, come di sovente fa senza dirlo, le altrui fatiche.

2. *Guglielmo da Pastrengo o Veronese* (†. verosimilmente tra l' a. 1361 e il 1370) (3) scolare che fu di Oldrado da Lodi, Avvocato e Notaro in Verona, ambasciadore più volte al Papa in A-

(1) V. più sotto capo LI.

(2) Ristampato nell' App. II del terzo volume di questa istoria.

(3) V. più sotto capo LVI n. III. Di lui parlano Montfaucon *Diar. Ital.* p. 48. Fabricii *Bibl. med.* T. 3. p. 160. Maffei *Verona ill.* P. 2. p. 115-118. Tiraboschi *Storia* To. 5. Lib. 2. c. 6. §. 8-10.

vignone e amico del Petrarca. Ragguardevole per la nuovità del disegno, e per la tanta e così varia instruzione che in esso argomenta, è la sua opera *de originibus rerum libellus* (Veron. 1547. 8.), il cui più vero titolo, secondo la sostanza del libro ed un testo a penna, sarebbe *de viris illustribus*. Esibisce infatti la parte principale un Lessico d'uomini letterati d'ogni maniera, mentre le sole Appendici, e sono sei, parlano d'inventori, fondatori di città ec.; onde il primo titolo prefisso all'opera è rilevante per la giuridica letteratura, sì perchè presenta un catalogo non tanto magro di giureconsulti del medio evo, corredato di non poche circostanziate notizie, e sì perchè lo fornisce ancora degli antichi romani giureconsulti con l'indice di loro opere, che sarebbe buono di paragonare con le altre notizie che ne abbiamo, quantunque non sembri che altra fonte si avess'egli infuora delle Pandette.

3. *Baldo degli Ubaldi* (†. 1400) (1) scrisse tra le altre: *de commemoratione famosissimorum Doctorum in utroque jure*: che il Diplovatazio ebbe sott'occhio, e non pare fosse gran cosa. Opera perduta, e che sarìa curioso di rinvenire.

4. *Gio: Batta: Caccialupi da S. Severino* (†. verso la fine del XV secolo) (2), dettò un libro distinto in X capi (*Documenta*) intitolato: *modus studendi in utroque jure*. Nel quinto di quei capi o documenti tesse una storia de' Giureconsulti insino al suo tempo, breve, ma originale e degna di considerazione. Fu scritto il libro nel 1467, quando egli era Professore in Siena. Ve ne sono parecchie edizioni, le cui ultime hanno però non poche interpolazioni. Inoltre è da aggiungere Catelliano Cotta (†. 1553), il quale, da scuolare, pubblicò prima una collezione alfabetica di luoghi quà e là raccolti per le fonti del diritto; e poi delle letture dei più recenti professori sotto il titolo di *Memoralia*, stampati in Milano nel 1511: in questa seconda raccolta (lettera I) dettò un articolo intorno ai Giureperiti che, per quanto spetta al medio evo, è pressochè in tutto preso dal Caccialupi con poca esattezza e molto disordine.

5. *Gio: Tritemio* (†. 1516). Nella sua opera *de scriptoribus ecclesiasticis* (ed è un lessico di letterati) sonoci notizie de' giureperiti ed opere loro. Le sole prime edizioni (Moguntiae in 4. e Basil. in f. a. 1494) sono pure ed esatte; le altre interpolate. Nella originale edizione della Biblioteca di Gesner si riferì, com'egli dice, l'opera del Tritemio.

(1) V. Cap. LV. n. I. (2) V. capo LVII. n. III.

6. *Tommaso Diplovatazio* (n. 1468, m. 1541) di Corfù (1), che attese alla giurisprudenza prima in Napoli o Salerno, quindi in Padova sotto Giasone e Bart. Soccino, e finalmente in Perugia, e lesse nelle Institute a Padova, si dottorò in Ferrara e fu quindi Procuratore del Fisco in Pesaro, dove nell'andare degli anni cuoprì le cariche più ragguardevoli, scrisse fra le altre: *de praestantia Doctorum*; ed è quell'opera onde ci è mestieri parlare di lui. Di questa si sapeva soltanto, che era partita in dodici libri, e che nel nono cronologicamente parlava delle vite e degli scritti di tutti i conosciuti legislatori e giureperiti. Ed il Fichard, che ne dava questa notizia, diceva essere perduta l'opera, quando nel 1748 il testo a penna quasi completo del nono libro capitò alle mani dell'Olivieri, che ne lasciò trar copia al Fantuzzi per lo Instituto di Bologna, dalla quale altra copia si trasse per inviare all'autore di quest'opera. La parte biografica di questo libro è alcunchè disordinata; vi hanno errori nella cronologia; ma grandissima cura è posta in dire delle opere dei giureconsolti, sicchè per questo rispetto riesce importantissimo. Sembra che il Diplovatazio avesse raccolto e bene esaminato molti libri; gli descrive accuratamente, e non dirado ne dà le prime parole, e inoltre quelle notizie che intorno ciascheduna opera si hanno altrove, tanto in opere speciali, quanto e maggiormente ne' passi allegati per altri giureperiti, di che in lui si scorge infinita lezione: e quantunque di opere intorno la letteratura, in generale, non potess'egli a que' tempi cavar profitto, nondimeno si giovò pel medio evo, o del Caccialupi, o del Tritemio, per gli antichi giureconsulti del Poliziano e delle fonti, cioè degli *scriptores historiae augustae*, e delle Pandette, che certo aveva con le inscrizioni, posciachè accenna secondo quelle i libri e gli scritti degli antichi giuristi, e pare che non avesse co' propri occhi veduto il testo fiorentino. Parla egli del Breviario Alariciano come a' suoi giorni scoperto in Roma, cioè nell'a. 1494, regnando Papa Alessandro VI. Ed è curiosa, che egli, di greca origine, non parli punto de' giureconsulti Bizantini, che furono dopo Giustiniano; onde da Presentino, che fu l' ultimo a' giorni di quell' Imperatore, salta ad Isidoro, Burcardo, Ivone, Ruggieri etc. Alcune di queste biografie furono già stampate, ma però diversamente da

(1) A. Olivieri *Memorie di Tommaso Diplovatazio* Pesaro 1771. Fattorini *de Thoma Diplovataccio* ap. Sarti p. 46-54. Tiraboschi *Storia* Tom. 7 Lib. 2. c. 4. §. 35.

quelle che ora si leggono nel manoscritto codice, e forse per fatto del Diplovatazio istesso; e sono quelle di Bartolo. d'Innocenzo IV ed Angelo: sennonchè, nel secondo libro del Sarti, il Fattorini ne pubblicò dipoi non meno di 45 (corrispondenti a quelle di altrettanti giuristi da lui dettate), ma per quanto pare con molte negligenze ed omissioni.

7. *Gio: Fichard* (n. 1512. m. 1581) scuolare in Eidelberga e Basilea, quindi a Friburgo sotto lo Zasio, poscia Procuratore del Tribunale Camerale a Spira e Sindaco in Francoforte, viaggiò in Italia, e udì nuovamente lezioni di giurisprudenza a Padova negli anni 1536, 1537. Dipoi l'Oporino, che in Basilea voleva ristampare la storia di Bernardino Rutilio degli antichi giuristi, incaricò il Ficardo di proseguirla insino a' suoi giorni, e così nacquero le *Vitarum recentiorum jureconsultorum periochae per J. Ficardum Francofurtensem.* Sua fonte principale fu il Caccialupi, ma egli stesso aveva raccolto in Italia e messo a profitto le inscrizioni sepolcrali, di che reca in mezzo non picciol numero a documento del suo lavoro, che non manca di diligenza e vivacità, nè può dirsi che sia una rapida compilazione, per quanto non sia completo, nè immune da gravi errori. Oltre la detta edizione dell'Oporino, che è del 1539, ve ne sono parecchie altre; per es. quella di Padova del 1565.

8. *Marco Mantua Benavides* (n. 1489. m. 1582) nella sua: *Epitome virorum illustrium* ec. dà un indice alfabetico di tutti i celebrati Giureconsulti, compresi ancora i Romani, in che nota soltanto, rispetto ad essi, quanto si tralasciò di dirne dai precedenti letterati. Quest'opera pertanto condotta sovra un disegno alcunchè strano, ma non dispregievole, ha faccia di esser composta di soli frammenti, e pe' tempi che gli sono prossimi, epperò meglio e personalmente dall'autore conosciuti, essa è utilissima: cita con lode il Ficardo che fu suo discepolo. Fu pubblicata in Padova nel 1555. 8., e parecchie altre volte fu poi ristampata.

9. *Valentino Forster* di Vittemberga nacque nel 1530, e morì nel 1608 in Elmstadia. Il terzo libro di sua *historia juris civilis* contiene in gran parte la storia letteraria del diritto da Irnerio insino a' suoi tempi. Quantunque, in generale, non sia se non una mera compilazione, e massime condotta dietro il Ficardo, ci ha nondimeno più cose di suo, come diverse inscrizioni sepolcrali da lui raccolte viaggiando per l'Italia e Francia. La prima edizione, cui le altre rimasero fedeli, è di Basilea 1565. f.

10. *Stefano Pasquier* (n. 1528. †. 1615) (1) nella sua più rilevante opera: *Recherches de la France*: al nono libro presenta la storia letteraria del Romano diritto (c. 33-35); tratta più specialmente dell' uso e diffusione del gius romano in Francia; (c. 36 e segg.) e della Università di Parigi (c. 3-28). L' opera si pubblicò a un poco per volta dopo il 1560, e il nostro IX libro, scritto tra il 1607 e il 1615, in che l' autore morì, si pubblicò dipoi nel 1621. Tutta quest' opera sta nel 1 vol. delle sue *Oeuvres* Paris 1723. f.

11. *Guido Panziroli* nato in Reggio nel 1523 e morto in Padova nel 1599 (2) scrisse *de claris Legum interpretibus* (1. ed. Venet. 1637. 2. Venet. 1655 etc.), ed è la prima opera che veramente a guisa di libro, e con qualche diffusione e pienezza, prendesse a trattare la istoria letteraria del diritto, onde durò in fama per insino ai dì nostri. Il 1.° libro dice dei romani giureconsulti; il 2.° delle Università e dei Civilisti del medio evo; il terzo dei Canonisti, e il 4.° è un breve e forse non compiuto Indice delle Università, dei Vescovi che furono giuristi, ed altre notabili cose. Il secondo libro e parte del terzo spettano pertanto alla storia nostra. Molti sono gli errori e talvolta assai grossolani che vi occorrono, tutto è dettatto con rapidità noncurante e con pochissimo amore, ma con quell' ingegno che rende leggibile un libro. Malgrado ciò, non può negarsi che non sia di qualche utilità questo libro: sì perchè ci rappresenta insieme Civilisti e Canonisti, brevemente e compiutamente al tempo istesso; e sì perchè adopera per fonti gli scritti di que' medesimi giuristi di che tratta, non che degli altri giuristi, i quali parlarono della vita o delle opere loro; e quantunque insufficiente sia l' uso per esso fatto delle fonti, e minore di quello che si vede nel Diplovatazio, col quale non regge punto al paragone, nondimeno non è spregevole, ed instruttive molto sono le sue citazioni. Nè vuolsi dimenticare, come ogni giurista del XVI secolo, anche pel solo studio pratico dei libri, era sempre in grado di trovare molte notizie letterarie del medio evo, che al dì d' oggi si è costretti di cercare con assai più grande fatica.

12. *Pietro Taisand* (n. 1644 m. 1715) dette fuori: *Les Vies des plus celebres Jurisconsultes* (Paris 1721. 4., e nuovamente, Paris

(1) Lacroix du Maine *Bibl. franc.* T. 1. p. 185. e giunte. Lelong *Bibl. hist.* T. 3. p. 79.

(2) Tiraboschi *Bibl. Modanese* T. 4. p. 4-20 add. T. 6. p. 85. 156 Questa biografia è però del Co: Crispi.

1737 con supplementi del Ferriere presi dal Niceron) che formano il solo Dizionario biografico peculiarmente consecrato ai giureconsulti: opera di picciolo valore, piena di sbagli anche quando tratta de' francesi, se mi togli quando dice di Antonio Faber, del quale ragiona dietro estese e non pubblicate sorgenti, che dall'autore sono riferite sempre (ed in ciò merita lode) sotto ciascheduno articolo, ma che in generale sono assai magre.

13. *Gio: Federigo Jugler* (n. 1714. m. 1785) in una lettera indiritta al Leyser divulgò nell'anno 1741 il piano d' un Lessico di giureperiti; ma considerate poscia le difficoltà del condurlo per alfabeto, e che, mirando alla completezza, molto avrebbe dovuto accogliervi di picciol momento, attese invece a pubblicare soltanto biografie di giureconsulti (e sono 179), che sotto il titolo di (Beyträge etc.) *Contribuzioni alla Biografia de' giureconsulti* pubblicò in 6 volumi (Lipsia 1773-1780. 8.) Jugler non ha nè gusto, nè criterio, ma sì diligenza e puntualità. Per difetto di fonti poco vi ha di nuovo nelle biografie, ma quanto alla notizia dei libri e delle edizioni, che potè vedere, è preciso e merita ogni fede. Nelle vite stampate, niuna ven' ha de' giureconsulti del medio evo (1), ma rispetto ai moderni, e segnatamente ai tedeschi, di grande momento sono le fatiche di lui.

14. *Stefano Fabbrucci* Professore, ed *Angelo Fabroni* Provveditore della Università di Pisa. Il primo de' quali, da egregie e inedite fonti, pubblicò 14 dissertazioni sulla Università e i Professori di Pisa negli *Opuscoli del Calogerà* (To. 21. 23. 25. 29. 34. 37. 40. 43. 44. 46. 50. 51., e nella *Nuova raccolta* T. 6. 80.) stampati in Venezia dal 1740 al 1761. Il Fabroni poi raccolse in tre volumi la storia della Università Pisana, di che il primo volume specialmente appartiene alla presente Istoria (2). Come supplemento a queste due opere possono aversi le: *Memorie istoriche di più illustri Uomini Pisani* (T. 1-4. Pisa 1790-1792. 4.) dove sono note e osservazioni di molto peso e valore.

15. *Mauro Sarti* (n. 1709, m. 1766) e *Mauro Fattorini* (n. 1727, m. 1789) (3). Benedetto XIV Papa incombensò il dotto

(1) Il Savigny possiedè i quiderni che Jugler avea già scritti per eseguire il Lessico che dapprima aveva ideato. In quelli sono pronte per la stampa le lettere A e B, e il principio della lettera C. Delle altre lettere veggonsi preparati soltanto i materiali.

(2) Fabroni *Historia Academ. Pisanae.* Vol. 1.-3. Pisis 1791. 1792. 1795. 4.

(3) Intorno al Sarti V. I. B. Mittarelli e A. Costadoni *Annales Camaldu-*

Camaldolese monaco Mauro Sarti, Abate di S. Gregorio in Roma, di tessere non tanto la storia, quanto e più, possibilmente, le vite de' più celebri professori della Università di Bologna, che, per la storia della giurisprudenza nel medio evo, soprastà dimolto alla Pisana. A tale effetto, dagli Archivi tutti di Roma, aveva il Pontefice fatto preparare, per Costantino Ruggieri, una raccolta dei documenti, respettivi alla Città, alla Chiesa e alla Scuola di Bologna, che in 44 volumi stanno nella Biblioteca dell' Istituto di quella città. Così trovò il Sarti fatta una buona parte de' più faticosi studj preparatorj; oltre che, recatosi a dimorare per qualche tempo in Bologna, quivi trovò in Gaetano Monti un caldo cittadino, il quale avea già fatto le più profonde investigazioni sovra la storia e l' antichità della patria, e che, non per se curando la gloria di autore, prese così viva parte al lavoro del Sarti e del continuatore di lui, come se fosse suo proprio; onde contribuì moltissimo all' opera, che dopo la morte del Sarti, per comando di Clemente XIII, si proseguì dall' altro dotto Camaldolese Mauro Fattorini; il quale, per viemeglio condurla, fu nominato Abate del suo Chiostro in Bologna, e da Clemente XIV (1769) confermato nell' incarico che aveva ricevuto dal Predecessore. Sotto la inspezione adunque del Fattorini uscirono fuori due volumi della parte prima, che comprende i secoli XII e XIII dell' opera intitolata: *de claris Archigymnasii Bononiensis Professoribus a Saec. XI usque ad Saec. XIV.* To. I. pars I. Bononiae 1769. To. I. pars II ib. 1772. Nella prefazione a questo secondo volume il Fattorini annunciava di avere in pronto i materiali per ogni resto dell' opera, che aveva ideato di tenersi stretto, e che col Tomo II l' avrebbe compiuta. Ma qualunque stata ne sia la ragione, cosiffatta prosecuzione mai non comparve in pubblico; quantunque il principio di quella già fosse sottoposto ai torchi, cioè 40 pagine di testo, e 54 di documenti, che si posseggono eziandio dall' autore della presente istoria. La parte per noi capitale di quest' opera, cioè le vite dei Civilisti e Canonisti, sappiamo dal Fattorini istesso essere del Sarti, laonde sarà per noi citata col solo nome di lui. All' opera di che si tratta andiamo debitori se una storia dei glossatori fu renduta possibile. Difatti, atteso la dovizia de' documenti e dei testi a penna, giunse il Sarti

lenses T. 8. p. 696-698. T. 9. p. 62. 148, 149. (Venet. 1764. 1773. f.) L' elogio del Bianchi in LAMII *Notit. liter.* a. 1766. col. 805. FANTUZZI *Scrittori Bolognesi* T. 7. p. 323-327. Intorno al Fattorini FANTUZZI o. c. T. 9. p. 96-97.

a ordinarne la cronologia, e a determinarne le persone e i nomi; e con somma pazienza di ricerche ed esquisita critica, ad arricchirne ed appurarne l'istoria, che, senza omettere nessuno dei particolari, è per lui vivacissimamente dettata. I quali pregi sono però alcun poco oscurati in quanto la parte veramente letteraria fu dal Sarti anzichenò trascurata; dipoi le fonti non sono sempre giudiziosamente adoperate, e non di rado le citazioni e i riferiti passi di documenti non sono troppo fedeli. Lo che dimostra in ciò una fretterìa, la quale contrasta alla posatezza, con che di regola aveva egli condotta l'opera sua. Rispetto ai documenti, la impressione dei quali fu invigilata dal Fattorini, quantunque ne' più casi ora non più sia dato di raffrontargli agli originali, per alcuni palpabili errori che vi occorrono, possiamo dire non fosse proceduto con troppa esattezza, e già ne adducemmo prove in parlare del Diplovatazio.

16. *Girolamo Tiraboschi* nella sua egregia *Istoria della letteratura Italiana*, quanto a giureperiti, seguita il Sarti pe' tempi in che può avere questa scorta da lui lodatissima. Procede poscia da per se solo, ed è autore utilissimo al nostro scopo. Nè men giova di consultare la sua *Biblioteca Modenese* (6 Tomi. Modena 1781-1786) avvegnachè Modena e Reggio producessero di buon'ora segnalatissimi Giureconsulti. Sennonchè, gli articoli sovra Reggio sono del C. Crispi, e non del Tiraboschi.

17. *Gio: Fantuzzi* nelle sue *Notizie degli Scrittori Bolognesi* (9 Tomi. Bologna 1781-1794), per gli antichi tempi e più rilevanti, esibisce sempre e traduce il Sarti. Ma dal sec. XIV in poi, quantunque Bologna diventi via via più povera di grandi Giureperiti, ci dà del suo biografie molto notabili, nelle quali il Monti fu a lui di ajuto, come lo era stato al Sarti. Per questi due Scrittori poi renderonsi inutili le precedenti opere sopra Bologna, che anco di per se stesse non sono gran cosa (1).

18. *L. Giustiniani: Memorie storiche degli Scrittori legali del Regno di Napoli*. 3 tomi 1787, 1788. 4. Scrittore diligente, ma di non troppo acuto giudizio nè scelta nello attingere alle fonti. Non tocca la Sicilia. Per quest'opera le antecedenti del Toppi e altri sono rendute inutili per la storia della Giurisprudenza.

(1) Cioè G. N. Alidosi *Li dottori Bolognesi di legge canonica e civile*. Bologna 1720 e Appendice ib. 1623. J. A. Bumaldi *Memoralia etc. s. Bibliotheca Bononiensis*. Bon. 1641. 12. P. A. Orlandi *Notizie degli Scrittori Bolognesi*. Bol. 1714. 4.

19. *C. G. Haubold. Institutiones Juris Romani litterariae.* To. 1. Lips. 1809. 8. Contiene delle biografie, ed il principio di una bibliografia.

20. *G. Hugo* (Lehrbuch etc.) *Manuale di Storia letteraria del Gius Civile.* Berlino 1812. 8. nella seconda e terza edizione (Berlino 1830) intitolato: *Storia del Gius romano dopo Giustiniano.* Queste opere trattano con molta brevità il soggetto, ma per la diligenza ne' rinvii, e per l' uso giudizioso delle fonti, illustrate poscia dalla cattedra, assai giovarono nella Germania a questa maniera di studj.

Questi sono i più ragguardevoli Scrittori di nostra istoria letteraria. Che se poi vogliansi sistematicamente ordinare i nomi di coloro, dai quali ricavar si possono le più ampie e doviziose notizie di particolari sull' argomento, e comprendendo pur quelli che per anche non si ricordarono; avremo:

I. Opere che, in generale, toccano all' argomento.

Il Tritemio (n. 5), il Diplovatazio (n. 6), il Panciroli (n. 11), il Taisand (n. 12), e inoltre I. A. Fabricii *Bibl. lat. mediae et inf. aetatis.* Hamburgi 1734-1746. 6 volumi in 8. ristampata con molte e importantissime giunte da I. D. Mansi. Patavii 1754. 4. e G. C. Hamberger. (Zuverlaessige *etc.*) *Notizie sicure de' più ragguardevoli dottori insino al* 1500. 4 parti. Lemgo 1756-1764, di che a lui spetta la parte quarta, dal 1100 al 1500.

II. Opere speciali all' uno o all' altro paese o luogo.

A. *Italia* in generale. Il Tiraboschi (n. 16), e G. Mazzucchelli: *Gli Scrittori d' Italia.* (Brescia 1753-1763. 6 vol.) alfabeticamente ordinati, e che contengono le sole lettere A e B.

Bologna. Il Sarti (n. 15), Fantuzzi, Alidosi, Bonaldi e Orlandi (n. 17), inoltre il Ghirardacci e il Savioli, dei quali diremo in seguito.

Milano. Joh. Argelati. *Bibl. Scriptt. Mediol.* 2 tomi Mediol. 1745. f.

Modena e Reggio. Tiraboschi (n. 16).

Napoli. Giustiniani (n. 18) e Nic. Topii *de orig. omnium tribunalium etc.* P. I. Neap. 1655. p. 99 sqq.

Padova. Parecchi Scrittori sopra l' Università, e segnatamente il da Colle da ricordare in seguito.

Parma. Affò: *Memorie degli scrittori e lett. Parmigiani.* 5 tomi Parma 1789-1797. 4.

Perugia. V. Bini: *Memorie storiche della Perugina Uni-*

versità Vol. 1. p. 1. 2. 1816. e Vermiglioli: *Biografia degli Scrittori Perugini* To. 1. p. 1. 2. Perugia 1828 e 1829. 4. (per alfab. lett. A - O).

Pisa. Fabbrucci, Fabroni e Memorie etc. (n. 14).

Siena. De Angelis: *Biografia degli Scrittori Senesi* T. 1 Siena 1824. 4. (Lett. A - G).

B. *Francia. Histoire litteraire de la France.* Spettano a noi i volumi 13-15. Paris 1814-1823 e il 16 Paris 1824. 4. (principio del sec. XIII). Opera che entra ne' più minuti particolari, ma pel nostro scopo non ha rilievo.

C. *Spagna.* Nic. Antonii: *Bibl. hispana vetus* T. 1. 2. Romae 1696. Matriti 1788. (V. T. 2 che va dal 1000 al 1500).

Finalmente vuolsi avvertire, che altre opere vi sono, ma di poco momento, intorno al nostro argomento, come: Collutius Salutatus (†. 1406) *de laudibus legum et medicinae.* Venet. 1542. 8.- J. B. de S. Blasio (†. 1492), che scrisse un indice di Giuristi inedito, ma consultato per altri scrittori (1). C. Peutinger: *Quorundam juris scientia illustratorum* etc. Vindob. per Hier. Victorem 1529.- Anon. *historia J. C. veterum ac recentiorum.* 4. 1 ½. Alf. s. Catal. Bibl. Ludevig. MSS. p. 128., di che notizia dallo stesso Ludevig si diè alla fine della prefazione dell'Hoffmann al Pancirolo, e che in parte almeno potè raccogliersi dal Diplovatazio, onde quel Codice MS. meriterebbe di essere esaminato. I. G. Gravina, che nella sua storia del diritto parlò anche di sua letteratura nel medio evo con latina eleganza ma senza critica. E la nuova storia letteraria che sta in Terrasson *histoire de la Jurispr. Romaine.* Paris 1750. f. P. IV. ed è anco più superficiale del resto di quell' opera etc.

Capo XVIII.

Risorgimento della Giurisprudenza

Quantunque nella prima parte di quest' opera siasi dimostrato, che un romano popolo ed una romana municipale costituzione durarono anche dopo l' eccidio dell' impero di Occidente infino al secolo XI, e che il gius romano si praticò nei giudizi, informò scritti, e venne insegnato a viva voce; non pertanto vedemmo ancora come la conoscenza e la pratica ne furono così scarse, che ora non

(1) Panciroł. I, 1. II, 118. Papadopoli *Hist. gimnasii Patavini* T. 1. p. 229.

possono aversi in pregio, se non in quanto servirono quasi di punto e tavola di passaggio a miglior tempo, ed a quel nuovo splendore onde rifulse nel XII secolo. Surse difatti allora in Bologna quella nuova scuola, che tanta ebbe fama anco al di là delle Alpi, i cui primi maestri scrissero opere pregiatissime anche ai dì nostri, ed instituirono infinito numero di scuolari accorsi da tutta Europa, i quali riportarono la nuova e ben trattata scienza nei paesi loro, ove poterono diffonderla per sentenze, scritti ed orale insegnamento nelle scuole modellate su quella di Bologna. Nè questo risorgimento si operò per volontà di un governo, ma per la necessità delle cose. Erano le città lombarde oramai diventate così ricche, popolose ed attive, che alla nuova vita dei traffici e delle arti uopo era oggimai di un gius civile assai coltivato ed esteso, non potendo a ciò supplire nè il gius germanico, nè quella sì magra scienza di gius romano ond' eransi infino allora aiutate. Vero è che le sue conservate fonti avrebbero bastato a ciò, e, purchè se ne usasse a dovere, poteva pervenirsi al possesso di un così fatto gius che satisfacesse ai nuovi bisogni. Dall' altro canto l' antica regola fondamentale, che il gius fosse *personale*, se non caduta, erasi molto indebolita di mano a mano che si venne rallentando il vecchio vincolo nazionale, particolare all' uno o l' altro popolo della medesima terra, tra pel mescolamento nei luoghi delle varie genti; pei matrimoni; e massime poi perchè un nuovo e assai diverso modo di collegamento avea di presente ridotto a se le brame e l' animo dell' universale, cioè il *comune* delle città; onde l' esser cittadino di Milano, di Bologna etc. tenevasi in più conto, che non la longobarda o la romana origine. Oltracciò erasi di que' tempi ridestato l' amore di coltivare l' intelletto; e quell' attività scientifica onde si avea mestieri per fini prattici, lungi da un aborrimento del gius romano, spinta eziandio dalle domestiche necessità, conduceva come per mano a quello. E per ventura si erano conservate le Pandette, ove l' intelletto potea trovare tutto il suo pascolo, che avria mancato quando fossero unicamente giunti a quei tempi il Codice e le Novelle di Giustiniano, o il Breviario, o il solo dritto germanico. Le quali cagioni, se male avrebbero bastato a rendere vita al gius romano, ove per molti secoli fosse intieramente andato in oblio, non potevano peraltro mancare dell' effetto loro, quando si trattava soltanto di meglio adoperare in pratica un gius tuttora vigente. Oltre che da Carlo Magno in poi la più parte dei popoli d' Europa, assuefatti a considerarsi fra loro in un legame permanen-

te, ed a volere, fra le tante particolarità che loro contraddistinguevano, qualche cosa di comune ed universale, aveano tutti ritenuto l'impero, la costituzione della romana chiesa cattolica, la chieresia, la lingua latina per gli affari, e finalmente il gius romano; il quale da indi poi contemplato non come diritto particolare ai romani delle provincie, o proprio di un solo stato, ma bensì di tutti i cristiani di Europa, molto si sublimò nella pubblica opinione, e questa gli agevolò dipoi i modi di tornare a signoreggiar nella pratica (1). Nata per queste condizioni degli uomini, e cresciuta quindi in onore una novella scuola di gius romano, non potè questa non rivoltare le proprie forze su quelle, poichè, formandosi in lei la più parte dei giudici tutti propensi a sentenziare delle cause secondo i principii appresi, venne di necessità a cessare tutto quanto l'antico gius delle nazioni germaniche non trapassato negli statuti; e la pratica del gius romano ritornò nel primiero suo grado. Tali furono le cause vere del risorgimento in Italia del gius nostro, perchè i favori della casa Sveva l' onorarono assai più che nol promossero, e i pontefici gli si scuoprirono contrarii anzichè benevoli. Sennonchè, a promuovere il rinnuovato studio del diritto, contribuiva la circostanza del ragguardevol conto in che tenevansi i suoi professori, i quali non solo s'ebbero tra mano le bisogne di maggior rilievo e le dignità più elevate delle città, ma parteciparono eziandio per due guise ai pubblici affari; avvegnachè fossero per diritto membri del *Consiglio speciale*, e formassero come gli schiavini o giudici, e i notai, un collegio de' più cospicui delle città (2): onde nascevano due beni, che uomini di principalissime famiglie aspirassero alla lettura, e che coloro i quali vi pervenivano avessero e certo elevato senso di se stessi, e la vera conoscenza pratica degli affari. Il perchè si spiega e l'eccellenza delle scuole di gius in quei tempi, e la decadenza loro nei posteriori, quando tramutaronsi in pessime quelle sì favorevoli condizioni.

Lo stato pubblico adunque, e le condizioni degli Italiani d'allora debbono aversi come principalissima cagione se rifiorì il romano diritto, e ne riscosse lo studio da quello stato di languore mortale in che era caduto. Altri però pensano (3) che fosse da gran

(1) V. Bart. in Dig. Nov. L. 24 *de captiv.*, ove in sostanza si ha la esposta opinione.

(2) Sarti P. I. p. 11. 113. P. II. p. 109.- Muratori *Antiq.* IV. 52. p. 666.

(3) Panzirolus Lib. 2. c. 3. 13. Sigonius *de regno Italiae* Lib. 11. T. 2.

tempo spento; che un solo testo delle Pandette fosse in Amalfi, e se ne impossessassero i Pisani, quando nel 1135 presero d'assalto quella città, e che ad essi rimanesse per dono di Lotario II Imperatore; il quale avrebbe poi comandato, che nei giudizii, invece del germanico, si osservasse il romano diritto. Ma che questo gius non si spegnesse e solo ne illanguidisse l'uso e lo studio ne' primi secoli di mezzo, già lo vedemmo; e di una costituzione di Lotario, che restituisse in vigore il diritto romano, non ci ha vestigio (1). Questa opinione pertanto può solo fondarsi sul racconto delle Pandette dai Pisani trovate in Amalfi; e questo racconto, gli cui autori non sono più antichi del XIV secolo (2), sembra riposare sovra una tradizione favolosa e nata dalla boria municipale. Avendo noi superiormente nel Capo XIV dimostrato, che nella scuola di Bologna si conobbero più e diversi manoscritti codici delle Pandette, non può dunque il risorgimento del gius romano attribuirsi al solo testo già pisano, ed or fiorentino.

Capo XIX.

Delle città Lombarde dopo il secolo XII. (3)

Le città lombarde serbarono, come si vide, la romana municipale costituzione anche nella prima parte del medio evo, e la li-

Opp. p. 678. 682. *Brencmann historia Pandectar.* Lib. 1. c. 7. 8. *Ep. ad Hessel* p. 25-32. Tanucci *Ep. de Pand. pisan.* ed. 2. Flor. 1731. 4. p. 63-185. e *Defensio secunda* ibid. p. 301-357. che difende l'acquisto in Amalfi. Contro al Tanucci venne il Grandi *Ep. de Pand.* ed. 2. Flor. 1727 p. 22 sq. p. 29 sq. p. 70 sq. p. 101. *Vindiciae* (Pisis 1728) p. 26 sq. e (sotto il nome di Luccaberti) *Nuova disamina* (Faenza 1730) p. 199 sq.

(1) Una copia autentica di questa pretesa costituzione è rammentata, come se abbia esistito, in certe memorie di B. F. M. Frosini scritte intorno il 1730, e che trapassarono nel Canonico A. Zucchelli; ove questa testimonianza di uno che non la vide non prova nulla. Vuolsi però notare che Bartolo, e lo vedrem più sotto, riferisce a Lotario la fondazione della scuola di Bologna; e titolo di Legislatore si dà a Lotario in una lettera di Papa Innocenzo II. del 1132. Ma anche queste sono troppo vaghe testimonianze per credere un fatto, di che dovrebbero apparire tracce più antiche e luminose, se fosse vero.

(2) Cioè 1. l'autore della Cronaca Pisana in quel tratto da molti riferito e che sta ap. Luccaberti (il Grandi) *Nuova disamina* etc. p. 232 sq.; 2. Ranieri de' Granci *de proeliis Tusciae* lib. 3 in Muratori *script. R. I.* T. 11. p. 314.

(3) V. gli Scrittori contemporanei come il Caffaro, Ottone di Frisinga etc. in Muratori *Script.* T. 6. *Vincentii Canonici Pragensis Chronicon*: in Dobner *Mo-*

bertà, di che godevano nel XII secolo, venne riconosciuta di antica origine da Ottone Frisingense e nella pace di Costanza (1); ma l'insolito e nuovo splendore onde allora rifulsero, provenne dalle nuove condizioni, che non voglionsi trapassare sotto silenzio. Dopo i secoli VIII e IX erano avvenuti così nelle città, come nella nazione longobarda, grandissimi cangiamenti. Ondeche nel XII secolo vedesi nelle città due ordini, nobili e plebe; e la nobiltà feudale distinguevasi in quattro classi. I. I vassalli del Re, che avevano un ufficio in feudo, cioè i Duchi, Marchesi e Conti. II. I vassalli già detti *Valvassores majores*, e poi *capitanei* o Cattani, i quali avevano ottenuto terre in feudo dal Re, o da un qualche Duca, Marchese o Conte, e le tenevano in contea. III. Gli antichi vassalli dei Cattani detti Valvassori. IV. I vassalli dei Valvassori appellati Valvassini, o Valvassori minori, e che per lunga età non ebbero feudo, ma che nel XII secolo si riconoscevano dalla Curia di Milano in qualità di possessori di feudi, epperò trattavansi come i Valvassori. Tutti gli altri poi che non tenevano terre in feudo, o il cui possesso feudale non era di molto antico, avevansi in conto di plebe (2). Ragguagliando pertanto i nuovi agli antichi ordini della nazione, appare che le prime due classi componevansi degli antichi Adelingi o Nobili, presso alle quali eransi forse collocate alcune delle antiche e meglio ragguardevoli romane famiglie, più assai delle franciche, e dopo Ottone I parecchie delle tedesche. Esse formavano la nobiltà principale, o, come or diremmo, titolata. Costituironsi le altre due classi dagli Arimanni, che di buon' ora acquistarono feudo, non però senza mistione ad essi di altri germani e molti romani, e apparvero come una nobiltà minore o cavalleresca, e non titolata. Erano poi cittadini (*Cives*) o plebei tutti i romani liberi, e gli arimanni (3) non pervenuti al grado di valvassori. Anco le cit-

num. hist. Boemiae T. 1. Pragae 1764. 4. p. 27. 78.- MURATORI *Antiq.* T. 4. GIULINI: *Memorie . . . di Milano* p. 1-9. Milano 1760. D. CARLINI *de pace Costantiae disq.* Veronae 1763. 4. ROVELLI *Storia di Como* P. 2. (FUMAGALLI) *Antichità Longobardico-Milanesi.* PAGNONCELLI *Governi Municipali* Bergamo 1823 RAUMER (Ueber die staatsrecht. etc.) *Delle relazioni di gius pubblico delle città Italiane.* Vienna 1819, ristampate nella *Storia degli Hohen stauffen.* LEO *Vicende* etc. *Storia degli Stati Italiani.*

(1) OTTO FRISINGEN. Lib. 2. Cap. 13. *Pax Costantiae* §. 1.

(2) Questa classificazione non è speciale alla Lombardia, ma generale e comune a tutti i germanici Stati, come raccogliesi dallo *Schwaben Spiegel* art. 49.

(3) Onde spesse volte (V. MURATORI *Antiq.* T. 4. p. 13. 15. 17.) Arimanno e *Civis* si usarono per indicare una medesima qualità. Dall' essere pertanto

tà, che dapprima erano corpi o università di soli romani (giacchè i longobardi, quando le abitavano, si tenevano come forestieri) avevano assai cangiato d'aspetto: perchè, addimesticati e perduto l'inutile orgoglio della origine, s' erano i longobardi accostati anch' essi ai Comuni, e questi avevano forzato i nobili dei contorni a farsi cittadini, e ad abitare cogli altri le città per una parte dell' anno. Crebbe così a dismisura la potenza delle città, ma cangiossene in parte la romana municipale costituzione, e furonvi tre gradi di borghesi, i capitani, i valvassori e i cittadini o popolari, o insomma la plebe (1). Il nuovo *comune* adunque componevasi della nobiltà in un colla plebe, e la sovranità risiedeva in tutto il popolo o nel *comune*, che esercitavala ordinariamente per via di rappresentanti adunati in *consiglio generale*, onde il numero variò nelle città da qualche centinajo a tremila (avvegnachè l' universale dei cittadini si radunasse ben poche volte, come ad esempio, per riformare lo statuto o attutire le parti); assemblea nella quale aveva la nobiltà una assoluta e grande preponderanza. Oltre il consiglio generale ci aveva un *consiglio speciale* per la condotta delle ordinarie bisogne, e fu alcune volte una stessa cosa della *credenza*, ed altre intermedia, nel qual caso tre erano i consigli delle città. Le più rilevanti cose in che si aggirasse a que' tempi l' esercizio delle libertà civili erano la legislazione, i giudizi e la scelta dei magistrati. Vincevansi le leggi nel maggior consiglio. Nè la giurisdizione civile e criminale era più, come prima, limitata e sottoposta al conte, ma stava pienamente in mano dei cittadini (2), salvo che talvolta e con difficoltà, nelle cause di maggior momento concedevasi appello dalle loro sentenze avanti all' imperatore. Le magistrature infine ed in ispecie i consoli, generali in guerra, capi del potere e dei giudizi in pace, stavano nella libera scelta dei cittadini, e questo era il punto massimo di cosiffatta libertà (3). In quale anno si principiasse ad eleggere consoli non si sa. Pare che fossero in Milano nell' anno 1099, e successivamente nell' anno 1107 si trova espressa menzione di *consoli*, senza che siavi indicato il nome della per-

il nome di arimanno disceso a significare plebeo, si spiega il perchè alcuni ebbergli in conto di servi, o quasichè servi.

(1) Otto Frising. Lib. 2. c. 13. *Placitum* a. 1125 ap. Giulini P. 5. p. 200 e p. 58. ap. Lupi (a. 1130) P. 2. p. 945. Radevic. Lib. 1. c. 41. Vincent. Prag. p. 59. Muratori *Antiq.* IV. 656. *De feudo.* Lib. 2. c. 10.

(2) *Pax Costantiae* §. 1. 7.

(3) Otto Frising. lib. 2. c. 13.

sona rivestita di tale dignità: col nome nell' anno 1117 (1). Genova ebbe proprii consoli almeno nell' anno 1100 (2). Brescia nel 1104. Bergamo nel 1109 (3). Como nel 1109. Tortona nel 1122. Mantova nel 1126. Modena nel 1135 (4). Variò il numero de' consoli da due a venti, e perfino ancora a sessanta (5). Traevansi da tutti e tre gli stati dei cittadini (più spesso, per la loro naturale preponderanza, dai nobili) per libera elezione del maggior consiglio (6). E quantunque nell' anno 1158, nel quale Federigo I assediò Milano, e tenne la famosa Dieta in Roncaglia, si stabilisse che fra le altre regalie sulle città longobarde (tranne Milano) l' imperatore s' avesse quella di scegliere le magistrature e i consoli coll' assenso del popolo (7); per la pace poi di Costanza fu riconosciuto e confermato alle città l' antico gius di scegliersi i consoli, stretti peraltro a prestar giuramento all' imperatore, il quale *per regola* dava loro l' investitura da se medesimo, quando era in Italia, ed ogni cinque anni; nel frattempo, ed in assenza, per mezzo di plenipotenziarii; *per eccezione* il vescovo in que' luoghi, ove avea gius di conte, ed era in possesso di conferirla (8). Investigando adunque la relazione dell' attuale diritto delle città di scegliersi le proprie Magistrature, con quello dei secoli precedenti, avremo che le città mai non perderono, nè la giurisdizione, nè la scelta dei magistrati; solo che queste franchigie vennero assai stremate per la sottoposizione loro al conte dei re longobardi sparito a questi tempi, ne' quali non più trovansi restrizioni, e il magistrato delle città, il distretto delle quali si era grandemente ampliato, venne di presente ad esercitare ogni gius che prima competevasi al conte. Nè diversamente avvenne in quelle città, dove i vescovi ebbero autorità

(1) GIULINI P. 4. p. 422. P. 5. p. 89. P. 9. p. 173.

(2) CAFFARO *Ann. Gen.* pr. p. 247.

(3) PAGNONCELLI T. 1. p. 22. 15. T. 2. p. 225.

(4) ROVELLI P. 2. p. 118.- L. COSTA *Chartarium Dertonense Aug.* Taurin. 1814. P. 4.- MURATORI *Antiq.* IV. p. 652. TIRABOSCHI *Mem. Moden.* I. p. 180.

(5) MURATORI *Antiq.* IV. 50. GIULINI P. 6. p. 189. 153. P. 5. p. 89. 259. P. 7. p. 120. 190. ROVELLI P. 2. p. CXI. 118. RAUMER p. 35.

(6) OTTO FRISING. Lib. 2. c. 13 Plac. ap. LUPI II. 945, 946.

(7) 2. *Feudor.* 56. RADEVICUS Lib. 2. Cap. 5. 41. *Recognitum est in singulis civitatibus Potestates, Consules, caeterosve Magistratus assensu populi per ipsum (Imperatorem) creare debere;* e OTTO *de S. Blasio* cap. 14. Vinc. prag. p. 61. 62.

(8) *Pax Costantiae* §. 5. Cf. TIRABOSCHI *Mem. Moden.* T. 1. Cod. dip. p. 125 e nel resto p. 175-197. LUPI II. 609. COSTA l. c. p. 9.

di conti, sennonchè i vescovi investivano i magistrati. Mutamento di condizione delle città, che assai meglio si comprende raffrontandolo alle parole della Legge Romana Udinense, per cui veggiamo che ne' primi secoli dell'età di mezzo i magistrati delle città erano appena *giudici privati* o *minori*, ai quali soprastava il giudice *pubblico* o *fiscale*; ma nei posteriori secoli, i primi tirarono a sè anche il potere del secondo, e doventarono veri ufficiali regii; onde Ottone di Frisinga parla di una *contea delle città*, ed aggiunge che quindi la giurisdizione di cosiffatti magistrati, come appena entrava l' imperatore in Italia, spirava (1). Il perchè spiegasi maravigliosamente la causa, onde l' imperatore alle città, nello stato di loro opulenza, potere e grandezza, contrastava la elezione delle magistrature, che pur tuttavia avevano esse conservata anche quando erano in umile condizione; poichè i magistrati, attualmente scelti, non più raffiguravano que' municipali minori giudici degli antichi tempi, ma sivveramente il giudice pubblico, che era un regio ufficiale. Come e quando le città venissero in tanta altezza di libertà, non può dirsi con precisione. Certo è, che il primo passo fu quell' accostarsi dei liberi longobardi e germani, e della nobiltà villesca, al comune dei romani. Nè sappiamo, se questo e i successivi mutamenti avvennero per l' andare delle cose, o per volontà di un legislatore, come lo indicherebbe l' uniforme costituzione consolare di tante città longobarde; ordinata forse da Ottone I, al quale si è soliti di riferire la libertà italiana. Ad ogni modo, di questa maggior potenza e libertà, di guerre e leghe fatte dalle città, se ne hanno memorie che rimontano al principio dell' undecimo secolo (2). S' introdussero più tardi varii non lievi cangiamenti in questa costituzione delle città, cioè: 1. Per agevolare ai consoli l' ufficio loro, si confidò di regola ad altri magistrati minori parte delle loro ingerenze. Appellaronsi i primi *Consoli del Comune*: e rimasero capi della Repubblica e suo governo, e condottieri in guerra: gli altri *Consoli de' Placiti e delle Cause* (3). 2. La elezione del *Potestà* o pretore in vece dei consoli, da' quali differiva in quantochè era solo a governare e forestiero, e, più esclusivamente ancora de' consoli, traevasi dall' ordine dei cavalieri (4). Ebbero le

(1) Lib. 2. cap. 13. (2) Rovelli *Storia di Como* P. 2. p. LXXX.

(3) Per la differenza in ciò tra le varie città, V. per es. Giulini P. 6. p. 64. Caffari *Annal.* (in Murat. T. 6) p. 253. 258. Pillius: *Summa in III Lib. Codicis tit. de irenarchis*, che a questi bassi ufficiali paragona i consoli di giustizia.

(4) Che il nome *Potestas* sia romano antico è chiaro. V. Muratori *Antiq.*

città ora consoli, ora potestà, ed anche, in un col potestà, consoli di giustizia (1). Trascorsero poi nella democrazia, e finalmente nella tirannide per causa che la plebe, malcontenta della sua parte nello stato, collegatasi a que' più meschini artigiani, e agli altri che in niun modo partecipavano alla libertà civile, si costituì, senza interamente sciogliersi dal comune, nel *popolo*, diviso in corpi d' arti e mestieri, e con magistrature sue proprie, le quali a poco a poco tirarono a sè tutto il potere, onde il *capitano del popolo* diventò capo della repubblica (2). Nè guari andò, che oppressa in tutto la nobiltà, venne a spegnersi il comune (sec. XIII) per prepotenza de' popolari, non mossi certo da libero spirito cittadinesco, posciachè la più parte delle città lombarde, intorno la metà del secolo XIV, tanto facilmente nella tirannia di un solo concederono.

Capo XX.

Costituzione della città di Bologna (3).

Venendo adesso al particolare di Bologna, che dopo caduta in mano ai Longobardi seguitò mai sempre a far parte di quel regno, e le cui notizie comiciano assai più tardi che non quelle delle altre città lombarde, è da notare: che il comune anco quì formossi della nobiltà e della plebe, e che ambedue questi ordini insieme goderono e possederono la pienezza dei diritti civili. Di rado la cittadinanza e il maneggio de' pubblici negozj vi si accordavano agli stranieri; onde, chi gli trattava a quei tempi fu certamente cittadino per nascita, e di questi originarii cittadini fu proprio il nome di *Bolognese*, non mai dato ai semplici abitatori di Bologna. Laonde, nei primi tempi della Università e sua indipendenza (sec. XII e XIII) se i professori nativi della città ebbero la più cospicua

IV. 65. Sembra rinvenuto ai tempi di Federigo I. Vinc. Prag. p. 62. In Milano occorre per la prima volta nel 1186. Giulini P. 7. p. 37.

(1) Raumer o. c. p. 40. 41. 69. Giulini P. 7. p. 37. 77. Costa l. c. p. 22-25. Albericus de Rosate in Cod. tit. *de Offi. praetorum*. L. *Tres tantummodo*.

(2) Muratori *Antiq.* IV. 127. 667. 673. V. anche Barthold (Römerzug etc.) *Viaggio a Roma dell' Imp. Arrigo di Lucemburgo* P. 1. p. 224.

(3) C. Sigonii *Historiar. Bonon.* libri VI. C. Ghirardacci *della Storia di Bologna*. P. I. Bol. 1596. P. II. Bol. 1657. L. V. Savioli *Annali di Bologna*. Bassano 3 volumi, diviso ciascuno in 2 parti. Bassano 1784. 1789. 1795. Raumer l. c. p. 55-68.

parte nella cosa pubblica, non quasi mai vi parteciparono i forestieri: rigore che alcun poco si allentò quando, introdotto il soldo, la lettura diventò un impiego della città, e il professore forestiero ottenne diritto di personale cittadinanza, che durava quanto l'ufficio (1). Per la storia della città e per quella della Università di Bologna non possono essere trapassate senza considerazione le parti dei ghibellini (*pars imperii*), e dei guelfi (*pars populi* o *ecclesiae*), la cui origine anche in Bologna è incerta. Sennonchè al principio del sec. XIII elle si veggono assumer nome, dalle famiglie che da primo le capitanarono, quella di Lambertazzi, questa di Geremei. I quali formaronsi in veri corpi o collegii con loro procuratori e sindaci; e all'una o all'altra parte si apparteneva, non per iscelta, ma per eredità, nè senza grazia speciale concedevasi ad alcuna persona o famiglia di trapassare dall'una all'altra. Intra le quali, poco dopo la metà del XIII secolo, agitaronsi aspre guerre e sanguinose, per lo più col di sopra dei Geremei, interrotte a quando a quando da solenni pacificazioni, e non di rado terminate col bando della parte vinta, in un co'professori bolognesi (i forestieri non tenevano ad alcuna parte) che vi aderivano. La città era divisa in Quartieri, e non di rado prendono i cittadini il nome del Quartiere cui spettano, cioè di quello nel quale originariamente la famiglia ebbe casa; perchè il mutar dimora non oprava che la famiglia cangiasse ancora quartiere, che così veniva ad essere come la tribù in che si esercitavano i propri diritti. La forma del maggiore e del minor consiglio che furono in Bologna, e la storia di sue magistrature non è troppo certa. Stando a quel poco che può raccogliersi da spicciolati documenti, noi vediamo che in un documento dell'anno 1123 si rammentano consoli in Bologna, ma senza nome delle persone e senza numero. Dall'anno 1151 all'anno 1153 fuvvi a potestà Guido di Ranieri di Sasso da Faenza, molto tempo innanzi che cosiffatta magistratura incontrisi nelle altre lombarde città. Negli anni 1156 e 1157 occorrono tre consoli per anno, onde il Savioli si fece a credere esserne stato questo anche da principio il costante numero, dappoi cresciuto infino a nove (2). Oppressa poi la libertà delle repubbliche da Federico I, s'ebbe Bologna un potestà imperiale, prima in Guido Rolandini da Canossa (a. 1159),

(1) Bart. in Dig. *Nov. L. Municipes* 25 *ad Municipalem.* Pel caso particolare di Gio. da Lignano. V. Ghirardacci P. 2. p. 367. 369.

(2) Savioli I, 1. p. 172, 175-176. 292. 309. 315. I, 2. p. 173, 225-232.

dipoi nella persona di Bezo Tedesco (a. 1162), il quale tanto oppresse la città, che concitolla a rivolta (1). S'accostò di buon'ora alla lega lombarda, e fu retta a vicenda, ora da consoli, ora dal potestà. Finalmente la pace di Costanza le assicurò, come alle altre città, la libertà della scelta di questi suoi magistrati. Non ebbe la nobiltà altra preponderanza se non quella sua naturale. Ma insino dal XII secolo venne a crescere smisuratamente la potenza de' plebei, i quali si rafforzarono per essersi viemeglio costituiti in corpi d'arti e mestieri, onde i più ragguardevoli furono i mercanti ed i banchieri aventi proprii consoli, i quali parteciparono come persone pubbliche agli affari del comune (2). Or questi corpi ebbero verso la fine del XII secolo un loro capo generale (*Rector Societatum*) (3), e rafforzaronsi per l'unione a certe compagnie di altra specie, ch'erano società d'armi, le quali prendevansi un nome o dalle regioni o ad arbitrio: la più antica delle quali (*i lombardi*) che già s'incontra nell'anno 1174, durò infino agli ultimi tempi, e Benedetto XIV ne fu capo eziandio da papa (4). Ognuna di queste due specie di Università o corpi ebbe statuti proprii, fondati sul principio d'escludere la nobiltà dal seno loro, talchè spesso se ne veggono rigettate due persone, l'una *quia infamis*, l'altra *quia nobilis* (5). Ma nell'anno 1128 si operò un grandissimo mutamento. Venne in quell'anno stabilito, che i capi degli allora ventun corpi d'arti e delle ventidue compagnie d'armi, in un con certi anziani specialmente scelti a rappresentare la plebe, partecipassero a tutte le faccende del comune nel minore e maggior consiglio; di che non contenti quei popolari staccaronsi dal comune, nè più vollero riconoscere la giurisdizione del potestà, e scelsero un *capitano del popolo*, tirando a sè i rami più importanti della cosa pubblica. Ebbe quindi la città due repubbliche, il comune ed il popolo; ognuna con proprie assemblee, consigli, magistrature e palazzo; e senza una relazione tra loro che fosse bastevolmente chiara e determinata per governare le comuni bisogne, e sempre col soperchio della nuova repubblica; talchè la nobiltà, sempre più oppressa dal popolo, si dovè confondere e smarrire in quello, in mentre che dal popolo sorgeva adesso una novella nobiltà (6). Pre-

(1) Savioli I, 1. p. 325. 340. 349.

(2) Savioli II, 1. p. 198. 202. 241. 244. II, 2. p. 176 dietro documenti del 1094, e 1200. (3) Savioli II, 1. p. 198. 202.

(4) Savioli II, 1. p. 40. 42. 43. Sarti P. 1. p. 459.

(5) Savioli T. III, 1. p. 58. 59. (6) Savioli III, 1. p. 54-59.

se questa nuova costituzione una certa forma nell' anno 1245, quando ordinò la plebe i suoi primi statuti. Si compose il maggior consiglio di 2400 persone, la *credenza* di 600, compresi i professori della Università, e ventotto nobili rurali. Scegliea la plebe dodici anziani (ora denominati consoli, imperocchè il comune eleggevasi un potestà), che si cambiavano ogni tre mesi, e si prendeano per ordine d'ogni arte (1). Cosiffatti cangiamenti vennero tutti sanzionati espressamente dal comune, quantunque non senza contraggenio degli ottimati, come raccogliesi dal giureconsulto Odofredo (2). Quelli poi che dietro trassero toccarono non la sostanza, ma più presto la forma delle cose; poichè, anche quando Taddeo Peppoli fu scelto signore di Bologna, la repubblica restò inalterata: e quando tre anni dopo egli cedè al papa la nuova signoria e governò come vicario di lui, non si operò maggiore mutamento che quello di un annuo tributo di 8mila fiorini d'oro, e l' attuale costituzione durò infino a tanto che questa nuova signoria, spesso interrotta dal dominio de' forestieri, non tramutossi in vera sovranità del paese (3). Ma lo spirito repubblicano, che aveva fatta grande la città, già erasi indebolito insin da quando si sottopose per la prima volta a un signore. Durarono ciò nulla ostante le forme estrinseche della repubblica: sennonchè l' antica divisione tra il *popolo* ed il *comune* mancò, in quanto il maggior consiglio e le magistrature addiventarono (come da indi in poi si dissero) una cosa a entrambi comune.

Capo XXI.

Delle Università

Dal XII secolo in poi ebbero costantemente le Università grandissima virtù effettiva nella intellettuale condizione de' popoli e sempre di una sorte istessa, a malgrado la varietà delle instituzioni. Imperocchè, dovunque hanno esse serbato il vero spirito loro, sonosi sempre accordate, in parte nel presupporre certa intellettuale sustanzialità negli scuolari, e in parte nell' adoperare a promuoverla. Onde lo scopo di quelle mai sempre fu: di comunicare quanto di meglio e più ragguardevole può in ciascuna età esibire la scien-

(1) Savioli III, 1. p. 188-190.

(2) In Dig. vetus. L. *Lex est*: tit: *de origine Jur.*

(3) Ghirardacci P. 1. p. 270. P. 2. p. 18. 411.- u p. 133.- 156. 157.

za; e in ciò si fonda quell'attrattiva e quella dignità peculiare, che accompagnò pur sempre l'ufficio di ammaestrare nelle Università. Poichè la cruda e nuda tradizione di quanto apprendemmo dagli altri non ha un eguale decoro; e quegli soltanto il quale, per vivezza d'ingegno, data in sè nuova forma alla scienza, sentesi poi chiamato, così dall'indole della scuola, come dalla natura de' suoi discepoli, a comunicare la nuova ritrovata forma, adempie opera molto simile a quella di uno scrittore originale; perchè se da un lato è più limitata, ella è per l'altro, stante l'immediata efficienza di sua persona sugli uditori, assai più vigorosa e più viva. Tanto poi questa indole caratteristica delle Università è fondamentale e tanto indissolubilmente dee star congiunta a quelle, che ogni loro virtù e forza operativa verrebbe inevitabilmente meno, quando la libertà e la indipendenza di comunicazione siffatta rimanesse o indebolita o tolta. Nel che le Università del medio evo, comunque diverse tanto per altri rispetti, pienamente si conformarono alle presenti. Sennonchè tra i mezzi della instruzione esse tenevano allora più eminente grado che non ai dì nostri, ne' quali tante dotte scuole e sì mostruosa copia di libri muovono con loro una gara sconosciuta in quei tempi. Indi conseguitò il bisogno di studiare allora nelle Università molti più anni che non adesso; se buona parte degli scuolari, per la loro più matura età, pel grado, per gli uffici e le dignità, attiravansi quel tanto rispetto che ridondava poi su tutto il corpo, e di che adesso più non vi ha nè ombra, nè segno. Oltrechè la ragione de' tempi permesse alle Università di formarsi in corpi pienamente liberi e indipendenti: avvegnachè nè un principe o una città fondolle, ma come appena un uomo, preso da sublime ardore per l'insegnamento, ebbe ragunato intorno sè una mano di scuolari bramosi d'apprendere, e a lui concorsi da' più remoti luoghi d'Europa, altri maestri tennergli dietro, e così per necessità delle cose originossi una scuola. Non pubblico l'impiego nè con soldo; chè sol più tardi, e quando ne fu quasichè spenta la vera vita, si ricorse a tali sostegni; e anzi quelle Università che vennero dipoi fondate dai principi, non a gran pezza uguagliarono le prime. Ma anche queste in se covavano il germe di loro ruina. Perchè lo splendore onde sfolgoreggiavano muovendo solo dai grandi maestri, ai quali ne poteano succedere degl'ignoranti, ed essendo esse come isolate e senza sussidio di dotte scuole per educare la nazione, poggiavano sopra una base troppo personale ed instabile. Quelle Università pertanto vennero in deca-

denza: ma il moto per loro impresso negl' intelletti tuttavia dura, e niun giurista deve obliare che la culta giurisprudenza de' nostri giorni è figlia della Università di Bologna. Tre furono a que' tempi le più famose scuole d' Europa: Parigi per la teologia e filosofia; Bologna pel diritto romano; Salerno per la medicina. Di quest' ultima scarse sono le notizie certe che ce ne restano, e non diè origine ad altre scuole (1). All' incontro Parigi e Bologna servirono di modello a tutte le altre; diversissime fra loro; in quanto a Parigi, l' Università formavasi dei lettori, e gli scuolari sottostavano ad essi; e all' incontro in Bologna gli scuolari formavano l' Università e sceglieansi capi dal seno loro, ai quali obbedivano i professori.

(Università Italiane) (2).

I. *Bologna* (3). — Fu già favola accreditata che l' imperatore Teodosio, correndo l' anno 433, fondasse l' Università di Bologna, la quale veramente nacque dal solito arbitrio che ognuno avevasi nel medio evo di aprire una scuola, che per lungo tempo non costituì università o corpo. Sennonchè, il numero degli scuolari essendo a mano a mano cresciuto, venne a formarsi l' Università, i cui diritti ben presto crebbero, e presto furono rispettati.

Il primo fatto istorico lei concernente, è un privilegio dato in Roncaglia da Federigo I (Novembre 1158) come re di Lombardia a coloro i quali viaggiavano per occasione e fine de' loro studj; perchè, quantunque non siavi parola espressa di Bologna, certo è che i professori di gius, dei quali ivi si parla con lode, non aveano altra scuola. Doppio è il tenore del privilegio: offresi per una parte protezione agli scuolari di esteri paesi, e per l' altra concedesi facoltà allo scuolare di riparare in giudizio o avanti al suo professore, o avanti al vescovo, onde i professori vennero ad avere giurisdizione su loro (4). Fu questa costituzione obbedita per qualche tempo: Ma sul cadere del XII secolo, essendo state commesse

(1) Ackermann *Regimen sanitatis Salerni*. Stendaliae 1790. Origlia *Studio di Napoli* vol. 1. p. 35.

(2) Tiraboschi *Storia* T. 4. L. 1. c. 3. (sec. XIII) T. 5. L. 1. c. 3. (sec. XIV) T. 6. P. 1. L. 1. c. 3. (Sec. XV).

(3) Oltre le notizie che ne occorrono sparse nel Ghirardacci, il Savioli e il Sarti è da veder soprattutto il Libro degli statuti delle Università de' Giuristi stampato *Napoli* 1515. *Bologna* 1561; che molto contiene degli antichi.

(4) Auth. Habita. C. *ne filius pro patre* (IV. 13). Cf. *Const. omnem* §. 8-10.

dagli scuolari molte prepotenze, e i professori non avendo forze bastanti per esercitare la giurisdizione criminale e reprimerle, se ne spogliarono e ritennero soltanto la civile; nel qual grado stettero le cose infino ai tempi di Accorso, avvegnachè, poco dopo la metà del secolo XIII, riprendessero l' antica giurisdizione criminale (1). Sennonchè troppo non durarono ad esercitarla, ciò fosse o pel poco rispetto che meritavano i professori d' allora, o perchè meglio già si fosse stabilita la potenza della università e suo rettore.

É per la prima volta menzione espressa de' rettori al tempo di Gio: Bassiano, verso la fine appunto del secolo XII. Il quale in un con Azone suo discepolo ed Accursio impugnarono ai scuolari il diritto di eleggersi rettori e comunicargli giurisdizione, da Odofredo combattuta sì, ma riconosciuta legittima in Bologna (2), come ce lo attestano eziandio que' grandi muovimenti, che, sappiamo per notizie, agitarono nel 1214 la città di Bologna, bramosa di annichilire, o almeno di soggettarsi il rettorato (3), e una lettera di Onorio III dell' anno 1224 che lo protesse (4). Così gli scuolari ebbero a questi tempi quattro sorta di giudici, il magistrato della città, il vescovo, i professori e il rettore (5). Pericolò la scuola di diritto in Bologna di cadere più volte, tra pe' suoi contrasti colla città, per le papali scomuniche contro Bologna, e per la guerra da questa sostenuta contro Federigo II imperatore, il quale ordinò ma poi revocò la cessazione della scuola di dritto (6), che era l' unica onde si formò dapprima lo studio bolognese, diviso in due corpi o università di citramontani e oltramontani. Trassero poi dietro anche professori di medicina e d' arti, i cui scuolari fecero da principio inutili tentativi per costituirsi in una loro particolare università con rettore, essendochè tali nuovità venissero combattute dai legisti, e proibite dalla città, ond' essi dovettero appartenere

(1) V. Accurs. ad Auth. Habita. v. *Si litem.* e ad Coll. 3. tit. 4. (Nov. 17) c. 5. init. v. *Uti innocentes.*- Odofred. ad Cod. Auth. Habita.

(2) Odofr. ad Leg. fin. C. *de Jurisd. - Tamen per legem municipalem hujus Civitatis scholares creant rectores.* Cf. Azo *Lectura in Cod. L. cit.* Accurs. ibid.

(3) Sarti P. 1. p. 120. 324. P. 2. p. 57. 58. 223 e 224 (Rubr. 8. 9. 10. 13).

(4) Ap. Savioli III, 2. p. 56.

(5) Il potestà peraltro era quegli che aveva la ordinaria giurisdizione. Gl. Accurs. Coll. 9. tit. 15. c. 21. §. 2. La seconda dipendeva dall' essere la scuola di dritto università, corpo o collegio: la terza da imperial privilegio.

(6) Sarti P. 1. p. 225. 306. P. 2. p 106.- Muratori *Scriptt.* T. 15. p. 560. Sarti P. 3. p. 36.- P. 2. p. 69. Savioli III, 1. p. 36-44. III, 2. n. 556. 557.

alla università dei Legisti. Ma pochi anni dopo tornarono a scegliersi un rettore, e nel 1316 venne dalla città formalmente riconosciuto in essi questo diritto, e presero nome di *filosofi e medici* o *fisici*, e tutti insieme di *artisti* (1). Finalmente papa Innocenzo VI dopo la metà del XIV secolo ivi eresse eziandio, sul modello della parigina, una scuola di teologi (università di maestri e non di scuolari) sottoposta al vescovo (2), gli scuolari della quale appartenevano alla università degli artisti. E così venne ad aver Bologna quattro università; due di legisti (che formando un insieme spesso si adducono come una sola), una terza di medici e filosofi, la quarta di maestri teologi. La costituzione poi di quelle fondavasi sopra *Statuti*, i quali esistevano avanti all' anno 1253, poichè il papa gli confermò in quell' anno (3). Poteano ampliarsi o correggersi per regola ogni vent' anni da otto scuolari, i quali prendeano nome di *statutarii*, e doventarono obbligatorj per tutti, quando il papa, già fatto signore del paese, quelli confermò, correndo l' anno 1544 (4).

Per considerare a dovere la università dei legisti nel tempo della sua più piena e completa forma, è mestieri di esaminarla e come corpo e come istituto d' insegnamento. Come corpo, è da vedere quali ne fossero i membri, e in quante sezioni si ripartissero, quali gli officiali che ne curavano le intime bisogne, e quante le esteriori sue relazioni. *Membri* della università erano di più specie; alcuni con pieno diritto di cittadinanza, altri con meno pieno, ed altri infine stavano semplicemente sotto la sua protezione. Aveano pieno diritto gli scuolari forestieri (*advenae o forenses*) sì civilisti come canonisti, fra loro pressochè in tutto eguali. Si ricevevano quando inscrivevansi alla matricola, per cui pagavano dodici soldi: giuravano ogni anno obbedienza agli statuti e al rettore, da cui convocavansi in assemblee, nelle quali avean diritto di voto; e doveano comparirvi tre volte l' anno almeno, onde non perdere il diritto di cittadinanza (5). Gli scuolari di Bologna poi non avevano nè voto, nè diritto di rivestir cariche; erano come dipendenti e

(1) Ghirardacci T. 1. p. 329. 451. 554. 589.

(2) Ghirardacci T. 2. p. 262. Sarti P. 2. p. 1. che danno l' a. 1362. *Philos. ac med. scholar. bonon. gymn. Statuta* p. 2.

(3) Sarti P. 1. p. 345. P. 2. p. 124. Savioli III, 2. n. 604.

(4) *Stat. Bon.* Lib. 1. p. 19. 20.- Addit. p. 97.

(5) *Stat. Bonon.* Lib. 1. p. 19. 31.- p. 16. 57. 102.- Lib. 3. p. 30. *Rubr. de jure scol.* p. 51.

sottoposti alla giurisdizione d'ambi i rettori, comunque la città procacciasse, invano, impedirlo (1). Anche i professori ne aveano certa personale dependenza, avvegnachè nella loro promozione, e ogni anno, giurassero obbedienza agli statuti e al rettore, alla cui giurisdizione in modo sottostavano da poter essere multati ed espulsi. Non poteano viaggiare senza licenza; e non aveano voto se non erano stati rettori da scolari; uguali per ogni resto ne' diritti a quelli (2). Erano finalmente sottoposti all' Università, come persone protette, quelli artigiani che lavoravano per le scuole, cioè i miniatori, copiatori, legatori ec. dei libri e i servi degli scuolari, non che le persone scelte per far pegni con loro, i quali tutti giuravano obbedienza al rettore ed agli statuti (3). Gli scuolari poi formavano, come si disse, due Università; l'una dei citramontani, l'altra degli oltramontani: Ordinariamente si compose quella di diciassette, questa di diciotto nazioni, alle quali si apparteneva per nascita. Ognuna di queste nazioni era pel solito constituita in altrettanti minori corpi, e i tedeschi aveano procuratori propri, ai quali giuravano obbedienza e non al rettore. Furonvi inoltre alcuni ristretti collegi o comunità di scuolari poveri, che nelle Università Italiane giammai non furono di grande importanza (4).

Primo fra gli *officiali* della Università era il rettore. Negli antichi tempi n'ebbe d'ordinario due, e finì poi per averne un solo; scuolare, chierico o letterato, scapolo, non religioso, di 25 anni, facoltoso, e che avesse studiato a proprie spese cinque anni in legge (5). Sceglievasi ogni anno dal rettore uscente, dai consiglieri delle nazioni, e da certo numero di elettori nominati da tutta l'Università, e traevasi volta per volta da una determinata nazione, giusta l'ordine della lista. Aveva il passo sull'arcidiacono di Bo-

(1) *Stat. Bonon.* L. 1. p. 7. L. 2. p. 40. L. 3. p. 50. L. 4. p. 67.- Sarti P. 2. p. 224.

(2) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 40. 33 reform. p. 88.- p. 33 *rubr. de forma jur.*- L. 2. p. 38. *rubr. de absent. DD.* e p. 39. qd *Doctor privatus.*- L. 2. p. 47. *rubr. de privat. DD.* L. 3. p. 64. *rubr. Qui gaudere.* L. 4. p. 71. *rubr. de privil. scol.* Sarti P. 3. p. 226.- Bart. ad Auth. Habita. Bald. ibid. n. 14.

(3) *Stat. Bonon.* Lib. 3. p. 64. *Rubr. qui gaudere.* Reform. p. 88. *rubr. de poena*- L. 1. p. 9. *rub. de elect. mercat.* e p. 24. 26. Sarti P. 2. p. 226.

(4) *Stat. Bonon.* L. 1. p. 11-13. j. p. 2. reform. p. 88. Lib. 3. p. 50.- *Privilegia . . . nationi germanicae . . . indulta Bonon.* 1633. 4. Sarti P. 2. p. 61.- Sarti P. 1. p. 338. P. 2. p. 122. P. 3. p. 25. *Stat. Bon.* p. 83. 88. 93. 96. Orlandi p. 89-94.

(5) Ghirardacci T. 2. p. 328. 645.- *Stat. Bon.* L. 1. p. 14.- p. 107.- p. 1.

logna, e su tutti gli arcivescovi e vescovi (meno quello di Bologna), non che sui cardinali scuolari. Prendeva nel XIV secolo titolo di magnifico (1). Alla *giurisdizione* del rettore, qualche volta impugnata dai bolognesi, andavano soggetti tutti i membri della Università, tranne i tedeschi. Nè la *civile* gli si contrastava quando ambe le parti erano scuolari o dottori, o il reo apparteneva alla Università, e l'attore presentavasi avanti al rettore. Ma se l'attore volea rivolgersi altrove, grand' era il contrasto fra l'Università e la città, che venne tolto solo quando gli statuti dell' Università, confermati dal papa, doventarono obbligatorj per tutti. S' introdusse allora l'appello avanti al governatore pontificio, mentre prima usava soltanto farsi una supplica ai consiglieri delle nazioni, e contro la loro decisione si avanzava una domanda di nullità dinanzi un tribunale composto dell' altro rettore, e di quattro consiglieri (2). La *criminale* giurisdizione poi del rettore, soggetto di tante controversie, cadeva sui piccoli delitti, e tuttavolta che commessi contro l'Università medesima; punivansi i rei di *multe*, che prima si repartirono tra i due rettori e le due Università, quindi tra il rettore, il sindaco e la università; della *espulsione* che rendeva incapaci di assistere alle prelezioni, della promozione e della facoltà di leggere; e perchè questa avesse forza eziandio contro gli esteri, per es. contro i cittadini e i magistrati Bolognesi, si aggiunse che lo espulso non potesse ottener giustizia contro veruno scuolare, inoltre che la espulsione s' intendesse ricadere ancora sopra la sua figliolanza, e che la città, la quale gratificasse lui d' impiego, s' intendesse parimente esclusa con tutti i suoi cittadini. Ma non era difficile venire di bel nuovo ricevuti, e che all' espulsione si sostituisse una multa (3). Nei veri misfatti poco dalla città rispettavasi la giurisdizione del rettore; in alcuni casi si adoperò un misto giudizio. Ma nell' anno 1544 confermò il papa la giurisdizione del rettore, quando offensore ed offeso fossero ambidue della Università, e non capitale il delitto (4). Così i quattro tribunali, aperti negli an-

(1) *Stat. Bonon.* p. 2, 4. 74.- v. 75. 95. 98.- p. 15, 89. 101-103. 106. V. anche il Breve di Pio IV che gli assicura impiego nella Marca e in Romagna.

(2) Bald. ad Auth. Habita n. 56. 57. 75. *Stat. Bon.* L. 1. p. 6. reform. p. 76. Rub. *de juram. potestatis* e p. 7. Lib. 4. p. 70. L. 3. p. 54. Rub. *de poena judicis saecul.* addit. p. 98. d. Breve P. Pii IV. « *Omnes . . . concedimus* »

(3) *Stat. Bonon.* L. 1. p. 7. 8. L. 3, p. 61. 63. (add. p. 107) e p. 54. Rubr. *de poena jud. saec.*. Ghirardacci I, 328.- *Stat. Bon.* L. 3. p. 58.- p. 39. Rubr. qd *D. privatus.* p. 38. Rubr. *de absentatione.*

(4) Ghirardacci I, 441. *Stat. Bonon.* L. 1. p. 15. p. 98.

tichi tempi per gli scuolari stavano l'un l'altro in questa relazione. Se le parti erano ambedue scuolari, niuna potea sottrarsi alla giurisdizione del rettore. Se l'intimato in giudizio era scuolare, estraneo l'attore, e questo procedeva innanzi al rettore, l'intimato dovea di necessità comparirvi. Ma se l'attore era comparso avanti il magistrato della città, doveva l'intimato obbedire o reclamare per suo privilegio il giudizio del vescovo, o del suo professore, non già quello del rettore; lo che per altro variò di poi atteso la pontificia conferma degli Statuti della Università. Dopo il rettore, e come luogotenenti, venivano nella Università: 1.° *I consiglieri delle nazioni*, ognuna delle quali ne aveva uno, talvolta due (come per esempio due n'ebbero i tedeschi che appellavansi *procuratori*, i quali nella loro nazione avevano giurisdizione in esclusione del rettore) ed erano come il senato del rettore, e seco lui conducevano non pochi affari. 2.° *Il sindaco* scelto dagli scuolari, e non soggetto alla giurisdizione del rettore, ma sì di tutta l'Università congregata, e da esso rappresentata ne' giudizi cogli estranei: ebbe da prima un soldo di lire 12, e poi dopo un terzo delle multe. 3.° *Il notaio*, scelto dagli scuolari fra quelli della città, il quale esigeva sportule, ed aveva salario di lire 40. 4.° *Il massaio o cassiere* scelto annualmente tra i banchieri. 5.° Finalmente due *Bidelli*, uno per ciascheduna Università (1).

Quanto alle *relazioni esterne* in che l'Università stette colla città di Bologna, certo è che tutto fu posto in opera ond'ella fosse conspicua e fiorente. Quindi que' tanti privilegi e le franchigie dal militar servizio, e dalle imposte ai professori e agli scuolari bolognesi, quindi se i forestieri furono trattati come cittadini. Nè si trascurò nemmeno il sollazzo degli scuolari, per tener convitati i quali ad un banchetto notturno, furono, per legge del 1421, obbligati gli ebrei di pagare lire 104. $\frac{1}{2}$. ai legisti, e 70 agli artisti. Inoltre, quando cadea la neve, scuolari eletti a ciò, andavano a far colletta di danaro presso ai dottori e i più ragguardevoli cittadini, che depositavasi, e se ne facevano poi ritratti o busti di professori che adornassero gli edifizj della Università. Proibiti erano i giuochi di sorte (2). Tutto poi si adoperò perchè non altrove fiorissero scuo-

(1) *Stat. Bonon.* L. 1. p. 11-13. L. 3. p. 51. Sarti P. 2. p. 61. *Priv. nat. German.* p. 6.- *Stat. Bon.* L. 1. p. 20-24. 16. ref. p. 78, 79. addit. p. 107.

(2) *Stat. Bonon.* L. 4. p. 69-71. 96. Sarti P. 1. p. 173. P. 2. p. 105. 223. 225. 226. Ghirardacci II, 605.- Statuti MSS. degli anni 1577. 1586. 1591. 1599. 1612.- *Stat. Bonon.* L. 3. p. 53.

le di legge, sottoponendo a confisca e multe gravissime quei professori che ad altre città emigrassero con gli scuolari. Per impedire le liti tra gli scuolari e i locatori delle case, crearonsi apposta quattro tassatori; vietaronsi parentele tra scuolari e bolognesi senza licenza del rettore; del qual divieto, primo ad essere esentato fu Giovanni d' Andrea co' suoi discendenti, dipoi tutti i discendenti maschi d'ogni dottor di Bologna. Ottenne l'università dal papa anche *conservatori*, quali nel 1310 furono l' arcivescovo di Ravenna e i vescovi di Ferrara e di Parma, negli anni 1322 e 1326 il vescovo di Bologna (1).

Considerando poi l' Università come instituto d'insegnamento, due cose sono da ricercare: le *persone* dei *dottori* e *lettori*; l' *attività*, o l' oprare di quelli nelle *prelezioni*, *repetizioni* e *dispute*.

Quando la scuola del gius nostro nacque in Bologna, il titolo di *dottore*, *maestro*, *signore* era quello onde chiamavansi Irnerio e successori come professori, ma non significava nè un officio, nè una comunicata dignità che allora non esisteva. E infatti nei documenti Irnerio appellasi giudice o causidico; nelle storie maestro, dottore non mai: Walfredo, poco dopo, appellasi ora dottore, ora maestro, ora giudice (2). Ma dopochè la scuola, circa la metà del XII secolo, si fu bene stabilita, e Federigo I, oltre la facoltà d'insegnare, ebbe compartito eziandio certa autorità ai professori, sembra che il nome e la dignità di dottore si cominciassero ad accordare in ispecial modo dai dottori attuali per *cooptazione*; ed i promossi riceveano facoltà di leggere, giurisdizione sugli scuolari, e un voto nella facoltà delle promozioni (3). Circa la fine del XII secolo furono eziandio dottori in gius canonico (*Decretorum*); nel XIII poi anche in medicina, grammatica, filosofia ed altre arti, non esclusa quella del notariato (4). Divenne allora il titolo di dottore più dignitoso che non quello di maestro, ritenuto dai lettori non promossi al dottorato (5). A poco a poco peraltro una interessata municipale gelosia tanto ne restrinse i privilegi, che le cattedre primarie si accordavano ai soli bolognesi: e gli attuali dottori di Bologna (soli nella facoltà delle promozioni) avendo inoltre giurato di

(1) *Stat. Bonon.* L. 4. p. 67. 68. (Sarti P. 2. p. 222-225) L. 3. p. 58. j. L. 2. p. 47. e p. 45-49.- Lib. 3. p. 52. 61.- Ghirardacci I. p. 539. II. p. 27. 66.

(2) Sarti P. 1. p. 12. 29. (3) Sarti P. 1. p. 27. 267.- p. 63. 42. 48.

(4) Sarti P. 1. p. XXVI. 267. 11. 370.- p. 421. 434. 463. 501. 504. 511.

(5) Sarti P. 2. p. 106. 59.- *Jo: Andreae in Glossa ad Clem.* 2 *de magistris* (V,1).

non accordarne il grado ad altri che ai membri delle loro famiglie, la scuola bolognese cominciò a trarre in ruina, e nacquero quelle commozioni degli anni 1295, 1299 e 1304, le quali si composero con l'obbligo ai dottori di promuovere tutt'altri bolognesi che non i loro parenti (1). Promuoveansi dottori in gius civile e canonico, separatamente o *in utroque*. Il canonista giurava innanzi avere studiato sei anni, otto il civilista; ma una prelezione o repetizione si contava per un anno di studio, e si abbuonavano uno o due anni al civilista che avesse studiato tre o quattro anni in gius canonico. Presentavasi il candidato all'arcidiacono da un dottore o due da sè scelti; da tre dottori poi non potea presentarsi senza licenza del rettore (2). Doppio n'era l'esperimento; cioè 1.° L'*esame privato* (examen), precedentemente al quale gli si dava a scrivere su due testi; e il suo lavoro leggevasi dal candidato nel dì prefisso dall'arcidiacono, nel quale sembra che il dottore presentante lo esaminasse, e gli altri muovessergli contro questioni e dubbi, previo giuramento di non essersela intesa con lui: solo che, dove non lo trattassero con amorevolezza, venivano puniti della sospensione per un anno. Fatto l'esame, i dottori votavano, e il reputato degno divenia *licenziato* (3). 2.° L'*esame pubblico* (conventus) e tenevasi in Duomo. Faceva il licenziato un discorso ed una prelezione di gius, alla quale non i dottori, ma gli scuolari obiettavano. Succedeva un sermone dell'arcidiacono, o del dottore che ne facea le veci, in cui proclamavasi il dottor novello, al quale si presentavano le insegne del dottorato, il libro, l'anello, il cappello ec. Talvolta il grado compartivasi privatamente (4). Il più delle volte l'esame privato e il pubblico succedevansi a breve, alcune poche a lungo intervallo: come per esempio Cino da Pistoja, esaminato privatamente nel 1304, sostenne il pubblico nell'anno 1314. Per la promozione prestava il candidato tre giuramenti al rettore: 1.° di avere studiato il debito tempo. 2.° (e prestavasi avanti il *Conventus*) di non aver pagato oltre il prescritto. 3.° (e prestavasi avanti

(1) *Stat. Bonon.* L. 4. p. 69. Rubr. *de immunit.* SARTI P. 1. p. 223. FANTUZZI *Scritt. Bolognesi* T. 2. p. 48. 49. 331. T. 6. p. 316. Cf. ACCURS. *in glossa Sumtibus.* L. 3. C. *de Advoc. div. judic.* (II, 8). GHIRARDACCI I, 327. 464. SARTI P. 1. p. 173. P. 3. p. 21. 31.

(2) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 40. 41. V. GHIRARDACCI I, 327.

(3) *Stat. Bonon.* L. 3. p. 63. L. 2. p. 41-43. 45. GAGGI *fol. D. Goffredi Tranensis Summa in Decretal. de magistris* n. 1.- (4) GAGGI f. D. E. JO. ANDREAE *in gl. in Clem. 2 de magistris.- Stat. Bonon.* L. 2. p. 44.

l'*examen*) di non mai fare contro l'università, o gli scuolari; e, restando in Bologna, di obbedire al rettore e agli statuti. Divenuto poi dottore giurava di non far contro il collegio dei dottori, nè alcuno dei suoi membri o statuti. Infine s'introdusse l'uso, che tutti i dottori prestassero alla signoria giuramento di non leggere fuori di Bologna; giuramento abolito poi nell'anno 1312 a prece degli scuolari, che lo riscattarono a prezzo (1). Consistevano le spese per la promozione, nelle sportule e nei donativi. Le sportule per l'*examen* andavano a circa lire 60, pel *Conventus* incirca 80. Le spese poi, in doni di vesti, scarlatti, pelli ec. erano in guisa eccessive, che il Papa nell'anno 1311 credè prescrivere non si trascorresse mai più la somma di lire 500 (2). Imperatori e Papi non si ingerirono di queste accademiche promozioni. Ma siccome promuoveansi spesso spesso in Bologna persone indegne, Onorio III volle che niuna promozione avesse forza, se non dietro adequato esperimento, e coll'assenso dell'allora Arcidiacono Grazia, dopo il quale tal parte di vigilanza, e non di autorità, rimase ne' suoi successori, che assunsero col tempo nome di cancellieri, e sopravvedevano a tutte le facoltà, eccetto la teologica, della quale cancelliere era il Vescovo (3). Potea l'Arcidiacono essere professore e anche, con dispensa, membro ordinario della facoltà per le promozioni (4). Quando fossero queste instituite non può dirsi con tutta precisione: solo che verso la metà del XIII secolo esistevano nella loro pienezza, e si mantennero insino alla metà del secolo XVI, in cui subirono un grande cangiamento, così nella forma e qualità degli esami, come nelle sportule o propine (5). Erano diritti dei dottori 1.° poter leggere in Bologna, e, per comando pontificio, da per tutto. Se usavano di questa facoltà s'intitolavano *legentes*; se no: *non legentes*: i primi avevano giurisdizione sugli scuolari. 2.° Poter promuovere gli altri a dottore, non più come in antico, perchè ogni Dottore, se Bolognese, lo poteva; ma in quanto bisognava esser dottore a fine di conseguire quel dritto; che però si esercitava soltanto da coloro i quali fossero ricevuti nella facoltà o collegio del-

(1) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 40. 41. Gaggi f. E.- *Pilii Summa in tres libros.* C. til. *de municip. et orig.* (X, 38) Sarti P. 2. p. 65. 101. 71. 70. 68. 75. e p. 222. P. 3. p. 32. Ghirardacci T. 1. p. 560. 561. T. 2. p. 11. 117.

(2) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 43. 44. L. 3. p. 65. 66. Gaggi f. E. Sarti P. 1. p. 345. §. 4. P. 2. p. 96.- *Clem.* 2 *de magistris.*

(3) Sarti P. 2. p. 13. 59. 22. 168. 41.- Ghirardacci II, 159. 474. (docum.)

(4) Ghirardacci I, 433. 444. Gaggi f. F. 2.- (5) Gaggi f. D. sqq.

le promozioni, di che or giova discorrere. Adunque di questi collegi, cinque n' erano in Bologna affatto dalla università separati, due legali, uno medico, uno filosofico ed un quinto teologico (1). Antichissimi, e più degli altri ragguardevoli i due legali, i quali cominciarono così alla cheta quando più Dottori si raccolsero insieme per comunicare le promozioni; il perchè se ne ignora il tempo della origine, inoltre ignorasi se da principio fossero due o uno, se l' uno pel civile, e l' altro instituito pel diritto canonico: certo è, che ambedue s' incontrano nel XIII secolo, e che la costituzione loro si fondò poi negli statuti dell' anno 1397, alcun poco in appresso cangiati (2). Ad esser membro dell' uno dei due collegi si richiedeva la qualità di Bolognese per origine, e di dottore; inoltre, che il Collegio liberamente nel suo seno volesse accoglierlo. Il Collegio dei canonisti dodici, quello dei civilisti contava sedici membri ordinari; ma ogni collegio poteva avere tre soprannumerarii, de' straordinari a piacere; tutti parenti prossimi degli ordinari e compartecipi delle promozioni ad esclusione de' soprannumerari. Vi presiedeva un Priore, che fra i canonisti cangiavasi ogni sei mesi, fra i civilisti ogni due (3). Tutti i collegi avevano per adunarsi una casa comune presso al duomo. I collegi legali s' ebbero col tempo privilegi dimolto estranei alla loro istituzione, per esempio; far cavalieri con isportula, dai forestieri di scudi 50, dai cittadini di scudi 100. Davano pareri, se richiesti, a prezzo esorbitante, e non mai minore di 100 ducati, non contate le spese di cancelleria che almeno giungevano a 30 scudi (4). Nè questi collegi sono da confondersi con l' altro *Collegio dei Dottori*, *Avvocati* e *Giudici* proveniente da quello assai più antico degli *schiavini* e *giudici*: e che, a dir molto, ebbe relazione con gli altri, in quanto da questo uscirono i primi professori o dottori, e i professori che appresso vennero vi furono accolti ogni qualvolta il vollero. Sennonchè in seguito, diventato comune il grado di dottore, può essere che la più parte, o tutti i giudici e gli avvocati continuassero ad assumerlo; e così agli altri proprj aggiugnessero ancora il titolo di dottori (5).

Allo stato di *lettori* in legge potevano appartenere anco gli scuolari. Tutti i dottori poi poteano leggere, e i licenziati come scuolari. Ma perchè questi potessero leggere, doveano riportarne la

(1) Ghirardacci II, 159. Orlandi p. 311. Sarti P. 1. p. 421.

(2) Gaggi f. C. 3. Orlandi p. 91. 319.- (3) Gaggi f. C. 3. 4. D. F. 5.

(4) Gaggi f. C. B. 4. e 6-9. f. F. 3. 4. Orlandi p. 91.

(5) Sarti P. p. 172. Gaggi fol. a b.

permissione dal rettore, il quale concedevala a chiunque avesse studiato cinque o sei anni, per un diritto di 5, 10 o 20 soldi, secondochè voleano leggere o un titolo o un piccolo libro (le istituzioni o le novelle), o un grosso volume di gius. Lo scuolare poi che aveva letto sopra un intiero titolo o trattato, o fatta almeno una formale ripetizione sopra un punto di gius, prendea nome di baccalare, e ne godeva i diritti (1). Ebbero di buon ora i professori in Bologna grado pubblico e soldo. Fino dall'anno 1279 vediamo pattuito dagli scuolari a Guido di Suzaria la somma di lire 300 per un anno, perchè leggesse loro il digesto nuovo; onorario più presto che soldo, onde l'esempio primo incontrasi nel seguente anno, quando, a prece degli scuolari, la città diede lire 150 a Garsia perchè leggesse il *decreto* (2). Nell'anno 1289 poi si stabilirono due cattedre con soldo fisso. Una ordinaria sul decreto con lire 150, l'altra straordinaria sull'*inforziato* e il *nuovo* con lire 100; quella toccò per la prima volta all'Altigrado da Lendinara, questa a Dino. Ma la scelta dei lettori restò sempre agli scuolari, e si rinnuovava ogni anno o sulla stessa o su diversa persona (3). Queste cattedre con soldo moltiplicarono poco a poco, e circa cento anni dopo, nel 1384, si pagavano 19 lettori di gius, e 20 d'arti, e quale de' civilisti avea più, tirava lire 495 ossia fiorini 300. 33.—. Cominciarono allora ad aversi i professori per impiegati pubblici, e la scelta degli scuolari doventò più rara, talchè nel 1420, dei 21 lettori in legge, uno appena si narra che fosse stato scelto (4). Nè dottori soltanto, ma eziandio scuolari troviamo con soldo. Si fondarono infatti sei cattedre con soldo di lire 100 l'una, alle quali si rieleggeva ogni anno, ed erano 1.° *Ordinaria in Decretis.* 2.° *Extraordinaria in Decretis.* 3.° *Sexti et Clementinarum.* 4.° *Infortiati et novi pro diebus continuis.* 5.° *Voluminis.* 6.° *Infortiati et novi pro diebus festivis*, alle quali non potevano pervenire dottori, nè bolognesi nè licenziati; e per 76 elettori repartivansi ugualmente tra gli scuolari oltramontani e citramontani: ma siccome tumulti nascevano all'occasione della scelta, s'introdussero poi de' cangiamenti, i quali terminarono nell' uso che dalle università si pre-

(1) *Statut. Bonon.* p 40. 34. 39. Cf. Accurs. *gl. Sumtibus.* L. 3. C. *de adv. div. jud.* (II, 8) Sarti P. 3. p. 19.

(2) Sarti P. 1. p. 167. P. 2. p. 83.- P. 1. p. 401. P. 2. p. 138.

(3) Sarti P. 1. p. 233 410-412.- Ghirardacci I, 422. 433.

(4) Ghirardacci T. 1. p. 328. 581. 589. T. 2. p. 250. 389. 398. 637. Sarti P. 1. p. 417. 414. 416. 403. 433. 411.

sentassero 12 candidati, fra i quali si tirava a sorte, e i civilisti ebbero quattro posti, due i decretalisti (1). Quando così fatta instituzione di scuolari-lettori prendesse vita, s'ignora: esisteva certo nel 1388, e pare fosse trovata poco innanzi, o circa la metà del secolo XIV, per indennizzare gli scuolari del dritto ad essi tolto di scegliere i professori, ora che tutti erano dallo stato stipendiati, epperò da esso creati (2).

L' attività o l' oprare dei professori aggiravasi nelle prelezioni, repetizioni e dispute. Le *prelezioni* (*lecturae*, *regere in schola*) duravano un' anno. Nel giorno di san Luca (19 ottobre) cominciavano a leggere i decretisti, nel giorno appresso gli altri. Le vacanze intermedie (oltre i giovedì d' ogni settimana, in che non cadesse altra vacanza) erano intorno a 90. Cominciavano le grandi ai 7 di settembre (3). Tenevansi le prelezioni parte da mattina, parte nelle ore pomeridiane. Il lettore che mancasse dal far lezione, due lire; se cominciava troppo tardi pagava 20 soldi; 10 ogni scuolare che arrivava nella scuola alla fine (4). Nel XIII secolo erano le scuole nelle case dei professori. Ma nel XIV se ne fondarono delle pubbliche, ove i dottori poteano sempre leggere; due volte per settimana i baccalari nelle ore pomeridiane, quando non volea profittarne uno stipendiato dottore (5). I principali di loro aveano bidelli propri, che nelle promozioni e dagli uditori esigevano sportule; e di Gallopresso bidello di Azone sappiamo, che procacciossi un bene di lire 2000 (6). I professori senza pubblico soldo riscuotevano dagli scuolari onorarii o collette, che non dovevano esser piccole, giacchè molti di loro morirono ricchissimi (7). Nè tutti adoperarono con onestà. Alcuni contrattavano gli scuolari; altri, come Francesco d'Accorso, che n'ebbe assoluzione

(1) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 30-32. L. 4. p. 73. Reform. p. 79-82. Addit. p. 100.

(2) Muratori *Scriptt. R. I.* T. 18. p. 163. vers. « *de mense aprili d. Raynerius . . . . . ad dictum castrum* » Sarti P. 3. p. 36. dice che fosse antica nel 1417. V. *Stat. Bonon.* p. 73. Anche i Rettori avevano una lettura (cioè probabilmente la paga di una di queste letture) *Stat. Bonon.* reform. P. 75. Cf. Gaggi f. C. (3) fol. g.- (3) *Stat. Bonon.* p. 34. 35. 83. 106.

(4) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 36. (5) Sarti P. 1. p. 196. nota 1.- *Stat. Bonon.* L. 2. p. 40.- (6) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 44. 45.- Odofred. in Cod. L. *Qui testam. facere.* Cinus ibid. Sarti P. 1. p. 98.

(7) Intorno a questi onorarj V. Odofred. in Dig. nov. L. 79. D. *de verb. obl.* Accurs. gl. ad L. 1. §. 5. D. *de extraord. cognit.*- Docum. ap. Sarti P. 1. p. 139 nota *i.* 245. 511 nota *d.* P. 2. p. 110. Clossius Cod. MSS. Dig. vet. descr. Vimariae 1818. 8. p. 16-18; ove un Nardi di Chiusi scuolare in Bologna tra il 1324

dal Papa, prestavano danaro agli scuolari per esigerne onorarii maggiori, o procacciar fama; onde quel peccatore di Bonifazio Buonconsiglio si credè in obbligo di lasciare per testamento ai poveri lire 100 d' elemosina (1). Il perchè venne costituita pena di lire 10 contro chiunque procacciasse uditori con prestiti, lusinghe o preghiere; meno gli scuolari, i quali, al principio delle loro prelezioni poteano rivolger preci ai loro uditori (2). Esigeansi cosiffatti onorarii non solo dai dottori, ma anche dagli scuolari, se ne avevano licenza (3). Eranvi finalmente due altre collette, una per le scuole, l' altra pei bidelli (4). Distinguevansi le prelezioni in *ordinarie* e *straordinarie*, non perchè le prime si tenessero nelle pubbliche scuole, le seconde nelle private, o perchè quelle fossero pagate e queste no; ma secondochè erano ordinari o straordinari i libri letti, ordinari o straordinari i professori leggenti. Erano libri ordinari, siccome più rilevanti nel gius romano, il digesto vecchio e il codice; nel canonico il decreto e i decretali: tutti gli altri straordinari. Le prelezioni sopra i libri straordinari erano sempre straordinarie; le prelezioni sopra i libri ordinari, se faceansi da sera, straordinarie; se da mattina, ordinarie. Così, lettori ordinari erano quelli che avean dritto di leggere da mattina un libro ordinario, straordinari gli altri (5). Nè solo prelezioni, i lettori teneano, come dissi, anche repetizioni e dispute. Consistevano le repetizioni nel dichiarare minutamente un testo già in qualche lezione interpretato, enumerarne e scioglierne i dubbi, le difficoltà, le obiezioni (6). Le dispute poi, che si aggiravano sovra una proposta questione, poteano tenersi soltanto dai dottori o gli scuolari pagati per leggere, alle quali doveano sempre assistere tutti i baccalari, e gli scuolari potevano, volendo, obiettare. Erano le repetizioni e le dispute o necessarie, o volontarie. Necessarie soltanto pei dottori, risalendo dal più giovane in sù. Si tenevano le repetizioni dal principio dell' anno insino a carnevale; dipoi le dispute insino a Pen-

e il 1355 nota le sue spese come scuolare - HOSTIENS. Summa in Decretal. tit. *de magistris* n. 7.- (1) SARTI P. 2. p. 96. 76. 131. 154.

(2) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 39. PLACENTINI *Summa Instit.* tit. *de suspect. tutor.* Summa Cod. IX. 8. ad L. Jul. maj. ODOFRED. dig. vet. prooem. (MS. Paris 4489 f. 102) HUGOLINI materia ad Pand. prooem.- (3) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 40.

(4) *Stat. Bonon.* L. 1. p. 24. L. 2. p. 45. 40. SARTI P. 2. p. 131.

(5) *Stat. Bonon.* L. 4. p. 69. (ODOFRED. *ad const. Omnem.*) L. 2. p. 45. L. 1. p. 24. (SARTI P. 3. p. 32.) L. 2. p. 34. 105.

(6) ALCIATI *Or. Bononiae habita* a. 1537 in Opp. T. 4. p. 866.

tecoste, settimanalmente, nei giorni feriati e non solennissimi. Il rettore vi sopraintendeva. Il testo della repetizione, e il tema (*quaestio*) della disputa rendeansi noti più giorni avanti (1).

II. *Padova* (2)—. La scuola del diritto sorse in Padova nell'anno 1222 per una emigrazione da Bologna di dottori e scuolari; i quali eransi già nell' anno 1228 costituiti sotto quattro rettori, uno cioè per una delle quattro diverse nazioni in che dividevansi; imperocchè nel 1259 gli statuti della città riconoscevano loro il diritto di scegliersi rettori e di farsi statuti, di che i primi a noi conosciuti sono quelli dell' an. 1260, quando era rettore Gosaldo spagnuolo, cui nell' anno appresso due rettori succedevano, uno de' transalpini e l'altro de' cisalpini (3). Anche in arti liberali dottori e scuolari erano a Padova nell' anno 1262; ma però aggregati alla università de' giuristi: nè prima dell' anno 1360 ebbono rettore proprio che si collocasse come terzo accanto agli altri due testè mentovati; nè prima del 1399 furono liberati da certa sudditanza che tuttavia tenevano inverso alla università de' giuristi. Nella università degli artisti poi primeggiavano i medici (4). Una scuola teologica vi si aggregò dal papa nel 1363; i cui professori facevano da per se col-

(1) *Stat. Bonon.* L. 2. p. 36-38. Addit. p. 92. 99. ODOFRED. l. c. MSS. Paris. 4489.

(2) Fonti. 1. *Statuta spectabilis et almae universitatis Juristarum patavini gymnasii . . . nunc primum typis excussa . . .* 1550 4. nel fondo 1551.- *De constitutionibus et immunitatibus almae univ. Juristarum gymn. pat.* (*ed.* 2.) 1564.- *Instituta et privilegia Juristarum etc. ed.* 5. 1638. *ed.* 6. 1645. *ed.* 7. 1674. Questi Statuti la cui più antica redazione ascende al 1466, rassomigliano ai Bolognesi che tratto tratto copiano anche a parola.- 2. *Statuta ac priv. incl. Germanorum nationis jur. fac. in . . . univ. pat. in Hoenn iter juridicum. Vitebergae* 1688. *p.* 131-199.- 3. *Statuta duorum artistarum Acad. Pat.* (1496?) 4. *Statuta et privil. almae univ. DD. philos. Medic. et Theol. cognomento Artistarum c. Archigymn. Pat.* 1648. 4.- Scrittori. A. RICCOBONUS *de gymnasio Patav. Pat* 1598.- J. Ph. TOMASINI *Gymnas. Patavinum. Utini* 1654. N. C. PAPADOPOLI *hist. gymn. pat. Venet.* 1726. J. FACCIOLATI: *de gymn. pat. syntagmata XII* (*Pat.* 1752): *Fasti gymn. patav. Pat.* 1757.- F. M. COLLE *Storia dello Studio di Padova. Pad.* (4 *vol.*) 1824. 1825.- Il Riccoboni e gli ultimi due sono i migliori.

(3) TIRABOSCHI *Storia* T. 4. L. 1. c. 3. § 5. 10. SARTI P. 1. p. 306. 324. 325. 345. MURATORI *Scriptt.* T. 8. p. 371. (ad a. 1222) ep. 421. 459. 736. ZACHARIAE *Iter literarium etc.* Venet. 1662. p. 142-145. FACCIOLATI *Synt. p.* 10. *Stat. Jurisc.* I, 1.

(4) ROLANDINUS in MURATORI *Script.* T. 8 ad a. 1262.- FACCIOLATI *Synt.* p. 14. 166. sq. e *Stat. Artist.* L. 1. c. 9. L. 2. c. 25. (ed. s. a. c. 1648).

legio, e gli scuolari parte della università degli artisti (1). Ebbero i giuristi ora due ed ora un solo rettore, lo che addiventò poi regola nel 1473; che anzi in progresso di tempo si sostituì al rettore un vice-rettore, e quindi un sindaco e protettore; grado che nel 1738 fu tolto agli scuolari, e dato invece ad un professore (2). La costituzione della Università padovana rassomiglia assaissimo alla Bolognese, che la generò; come è manifesto, sì per gli Statuti di Padova che non di rado copiano quelli di Bologna, e sì considerando l' Università di Padova come corpo o collegio, e come instituto d' instruzione.

Del *Corpo* sono membri gli scuolari, i dottori, i servigiali della Università e le persone ad essa alleate e quindi protette. Gli scuolari devono essere inscritti sul ruolo o la matricola. Padovani e Veneziani sottostanno alla Università, ma non partecipano alle deliberazioni, nè alla amministrazione di quella. Anche i professori non vi han gius attivo; sottostanno al Rettore; possono venire espulsi e reintegrati pagando 5 lire; prestano ogni anno giuramento di fedeltà. Come in Bologna, avanti la riunione del 1473, due sono le Università, una de' cisalpini, l' altra de' transalpini, e in tutte contano 22 nazioni, tra le quali hanno i tedeschi due voti, il primo grado e assai privilegi. Anche in Padova i collegi non sono di veruna importanza (3).

Primo tra gli ufficiali della Università è il Rettore, poscia vicerettore o sindaco, che doveva toccare l' età per lo meno di anni 22, e in seguito anche esser nobile. Ha giurisdizione sugli scuolari, professori e protetti della università. Nelle cause civili, se ambo le parti appartengono alla università, o il padovano litiga con uno scuolare forestiere, e dalla sua sentenza interponevasi dapprima supplica ai Consiglieri quando il merito trapassava un ducato, poscia al podestà se dieci lire. Nelle cause penali, se trattavasi d' infrazioni ai doveri inverso l' università, o di piccole ingiurie verso gli scuolari; le pene consistono in denaro o nella espulsione; i veri delitti punivansi dalle magistrature della città. I tedeschi stanno sotto il proprio lor consigliere. Gli artisti sotto il proprio rettore, che

(1) Tomasini p. 372. Cf. Facciolati *Synt.* p. 78-80. *Fasti* P. 1. p. XVIII.

(2) Facciolati *Fasti* P. 2. p. 5. P. 3. p. 72. *Synt.* p. 22. V. *Stat. Jur.* (ed. 1.) I, 4. (ed. 2. 15.) I, 5.

(3) *Stat. Jur.* (ed. 1.) I, 36. 38. 40. 2. 3. IV. 18. I, 2. II, 29. 22. 8. (ed. 2, sq.) I, 31. 32. 33. IV. 8. II, 7. I. 2. 3. Facciolati *Synt.* p. 13.

nelle cause criminali tiene più estesa giurisdizione (1). Dopo il Rettore vengono i Consiglieri, quindi il Sindaco, del quale assente fa le veci il Consigliere dei tedeschi; un Notajo con soldo di 17 ducati; un Bidello e massajo della università, e sei bidelli pel servizio delle scuole dei professori (2). Gli scuolari godevano pari diritti dei padovani; gli affitti delle case regolavansi come a Bologna. I sudditi veneziani dovevano studiare a Padova per essere accolti negl' impieghi. Annui solenni divertimenti tenevansi dagli scuolari, ai quali i professori stipendiati contribuir dovevano per 100 ducati; tre Senatori veneziani sopraintendevano come curatori allo studio (3).

Considerata come instituto d'instruzione, è da dire che le promozioni avevano luogo quasi alle condizioni istesse che in Bologna. Il civilista doveva avere studiato 6 anni in gius romano; ma tre o quattro anni di gius canonico contavano per due o tre di romano. Il canonista 6 anni in canonica, o due in quella e 5 in ragion romana. Oltrechè il candidato doveva avere o ripetuto o disputato o fatto trenta prelezioni (4). Gli sperimenti (*examen* et *conventus*) ragguagliano a quelli di Bologna; sennonchè, in luogo dell' Arcidiacono, in Padova fa il Vescovo le funzioni di Cancelliere, confermate nel 1263 da Papa Urbano IV (5). Le tasse delle promozioni erano molto gravi anche in Padova (6). I collegi de' dottori, ossia le facoltà delle promozioni rassomigliano pure a quelle di Bologna, salvochè in Padova i Giuristi ne compongono una sola che da 12 ascese a 30 membri e dal 1382 in poi fu libero il numero de' suoi membri (7). Le 4 facoltà delle promozioni della Università chia-

(1) *Stat. Jur.* ed. 1. I. 6. 15. ed. 2. sq. I, 7. 16.- ed. 5. f. 71.- ed. I, 18. 38. 20. 24. 55. ed. 2. sq. I, 21. 32. 23. 44. IV. 15.- *Stat. et priv. German.* 2. 3. p. 190.- *Stat. Art.* 1. 24.

(2) *Stat. Jur.* ed. 1. I, 26.- III, 3. 11. 12. 13. 1. 6. 8. 14-18. ed. 2. sq. III. 3. 1. 4.

(3) *Stat. Jur.* ed. 1. IV. 14. 2-13. ed. 2. sq. IV. 7. 2-6.- ed. 1. I. 57. ed. 2. I. 46. (Riccoboni I, 8.).- ed. 1. III. 5. ed. 2. sq. III. 2.- Tomasini p. 26. Facciolati *Synt.* p. 152. sq. (4) *Stat. jur.* ed. 1. II, 24. dipiù tralasciate.

(5) *Stat. Jur.* ed. 1. II. 29-31. ed. sq. II., 18. 19.- Riccoboni I, 2. Tomasini p. 9. 173.

(6) *Stat. Jur.* ed. 1. I, 1. II, 25. ed. 2. sq. I, 1. II, 17. Facciolati *Fasti* P. 2. p. 13.

(7) Tomasini p. 159. 171. Papadopoli p. 3. 4. 31-33. Facciolati *Fasti* P. 1. p. XXII. Questa facoltà aveva anche qualità di Collegio d' Arbitri. Facciolati *Synt.* p. 109.

mavansi *Collegia pontificia*, cui sul principiare del sec. XVII si aggiunsero due *Collegia veneta* composti di soli professori che promuovevano in nome della veneta repubblica que' forestieri, e massime tedeschi protestanti, i quali nol potevano essere dagli altri collegi, ai quali Papa Paolo IV aveva comandato ch' esigessero dai promuovendi la recognizione della cattolica fede (1). I professori in Padova furono stipendiati molto tempo prima che in Bologna, ma non si sa quanti dapprima fossero i posti stipendiati: per certo erano molti. Le cattedre principali erano doppie, ossia con due professori concorrenti, per la emulazione; alcune poi ne avevano tre, e il terzo posto dipendeva dalla città, che lo voleva conferito ad uno originale di Padova; onde nel XVI e segg. secoli la facoltà di gius non contava meno di 20 professori (2). Le cattedre nel 1267 erano tutte conferite dagli scuolari; nel 1445 fu loro tolto, poscia restituito con certe restrizioni questo diritto, e poi ritolto intieramente di nuovo e per sempre nel 1560 (3). Per ottenere le cattedre principali si richiedeva esser dottori *in utroque*: per le mediocri bastava il semplice grado di dottore, o l' esser prossimi al giorno della promozione; le minori potevano cuoprirsi ancora dagli scuolari. Dividevansi in ordinarie e straordinarie; sennonchè, perduta l' antica significazione, il nome di straordinarie or suona le minori. I veneziani o nobili o borghesi ne erano esclusi, i padovani preferiti; solochè due padovani non potevano essere i concorrenti della medesima cattedra. I professori avevano sostituti, che negli ultimi tempi si levarono di mezzo (4). Le paghe erano di più sorta. Quelle che distribuivansi per elezione dagli scuolari consistevano appena in 10 e al più 51 o 61 fiorini di soldo; onde gli eletti, contenti del grado, lo ricusavano. Le altre poi furono di buon' ora elevate secondo la fama de' professori condotti; onde nel 1596 le spese della università montarono a 70 in 80*fm* lire; nel 1651 a circa 20000 fiorini (5). Qual fosse la forma delle prelezioni in antico non vi ha certa notizia che ne ragguagli. Nel XVI sec. dettavasi dalla cat-

(1) TOMASINI p. 194. 441. 454. 413. PAPADOPOLI T. 1. p. 24-27.

(2) FACCIOLATI *Fasti* P. 1. p. III. IV. P. 3. p. 79-201.- *Syntagma* p. 36. 37. 29. TOMASINI p. 421. PAPADOPOLI T. 1. p. 119.

(3) *Stat. Jur.* 1, 1. RICCOBONI I, 3. FACCIOL. *Synt.* p. 24. sq.

(4) *Stat. Jur.* ed. 1. II. 1.- I, 40. ed. 2. sq. II, 20.- II, 1. PAPADOPOLI T. 1. p. 119. FACCIOLATI *Fasti* P. 3. p. 79. *Synt.* p. 39. sq.

(5) *Stat. Jur.* ed. 1. II, 1. FACCIOLATI *Fasti* P. 3. p. 170. RICCOBONI I, 6. TOMASINI p. 138.

tedra, onde gli scuolari mandavano chi copiasse in scuola le lezioni per loro; al che si rimediò poscia eroicamente, ordinando che i professori seco non avessero quiderni, ma parlassero di memoria (1). Il corso delle lezioni cominciò dapprima come a Bologna il 19 Ottobre, e finiva, che si sappia, il 22 di Luglio. I giorni di vacanza erano determinati. Poscia dai primi di Novembre andò ai primi di Maggio, e quest'anno accademico era distinto in due corsi di tre mesi circa per ciascheduno. Come in Bologna, due ore la mattina, un'ora e mezzo il dopo pranzo, durava la lezione; si ristrinse poscia ad un' ora e quindi a 3/4 d ora. Dal 1280 in poi gli stipendiati professori non poterono ricevere onorarii (2). Repetizioni e dispute tenevansi come in Bologna. Sennonchè in Padova i professori concorrenti erano costretti a disputare un' ora del giorno l' un contro l altro, dal principio del corso insino a Pasqua, e al tempo stesso di udire i dubbj e le difficoltà degli scuolari. Questo costume nacque presso gli Artisti, trapassò ne' Giuristi, e fu renduto obbligatorio con prescrizione statutaria. In seguito si ristrinse l' obbligo insino al 20 Decembre, e finalmente cessò (3).

III. *Pisa* (4) —. Di maestri in diritto a Pisa vien di buon'ora e spesso fatto parola, e vi ha perfino qualche traccia di università di scuolari nel XII secolo; nell'anno 1213, come pare, un monaco da Marsiglia scriveva di volere studiare in un chiostro a Pisa il diritto romano: al principio del sec. XIV qui era *studio* del diritto, ma non *generale*; e nel 1338 la città stanziava ragguardevoli somme per condurre a suoi stipendj celebri professori. Finalmente nell' anno 1344 papa Clemente VI emanò una Bolla acciò Pisa avesse uno studio generale in tutte le facoltà, e l' Arcivescovo presiedesse come cancelliere alle promozioni (5). Ebbe quello studio or liete or triste vicende durante la Repubblica. Caduta questa in potere dei Fiorentini, fu ristabilito in Pisa lo studio generale nel 1472 trasportandovisi pressochè tutte le cattedre che erano in Fi-

(1) FACCIOLATI *Synt*. p. 60. 61. RICCOBONI IV. 15. *Stat. Jur*. ed. 2. sq. II, 9.

(2) *Stat. Jur*. ed. 1. II. 7. 33. 10. ed. 2. sqq. II. 6. 22. 5. PAPADOPOLI T. 1. p. 148. FACCIOLATI *Synt*. p. 45. *Fasti* P. 1. p. VI.

(3) *Stat. Jur*. II, 11. 23.- ed. 2. II, 9. FACCIOLATI *Synt*. p. 62. sq. PANCIROLUS II. 5.

(4) Oltre il FABBRUCCI, il CORSINI ed il FABRONI summentovati (Cap. XV. n. 24.) v. FL. DAL BORGO Diss. sulla origine della università di Pisa (Pisa 1765. 4.)

(5) FABRONI I. 37. sq. 28. 401. 14. (MARTENE *Ampliss. collectio* I, 470) 402. 45. 46. 24. 58. 404. 406.

renze, ed introducendovi gli statuti del 1387 della Università fiorentina, cui si sostituirono quelli del 1478, i quali non comprendono la facoltà teologica, che, come collegio separato di professori e non di scuolari, aveva i suoi particolari statuti del 1475 (1). Nel 1543 si promulgarono nuovi statuti che non variano molto l'antica costituzione della università; ma quelli del 1744 cessarono la università insino a quel dì durata degli scuolari; Rettori e Consiglieri delle nazioni furono via levati; un professore come Vice Rettore doventò capo della università, e questi ne assumeva il grado non per iscelta ma per filo e ordine (2). La costituzione di questa università rassomiglia alle altre di Bologna e di Padova. Formavano università gli scuolari, eccetto che per la teologia. Giuristi e Artisti non pare che fossero separati: Cisalpini e Transalpini sì; perchè nel 1340 è parola di un Rettore oltramontano. Negli Statuti del 1478 ve ne ha un solo scelto a vicenda ogni anno tra gli uni e gli altri. Pisani e Fiorentini però non possono nè scegliere nè essere scelti onde la università dimostrasi dei forestieri. Il Rettore ha la civile e la criminale giurisdizione, eccetto che nei casi di omicidio e furto; e tira un soldo che fu prima di 40, e poscia di 60 o 100 fiorini (3). La facoltà delle promozioni pe' giuristi consiste dei professori e più dei dottori scelti dal Cancelliere; ed è ancora collegio arbitramentale che non pronuncia voto per meno di 25 fiorini. Le spese delle promozioni sono di fiorini 37 $\frac{1}{2}$ *in utroque*; di 25 fiorini se per l'uno soltanto o l'altro diritto (4). Per gli statuti dovevano tenere i professori dispute dopo finita ogni lezione; uso che stiè insino agli ultimi giorni. Ogni anno quattro cattedre davansi agli scuolari, due ai giuristi con soldo di 30, e due agli Artisti con soldo di 20 fiorini (5).

IV. *Vicenza* —. Nel 1204 professori e scuolari emigrarono da Bologna a Vicenza, e qui tennero stanza appena insino al 1209. Non si parlerebbe dunque di questà città, se i suoi documenti non parlassero di più Rettori che non quelli delle altre università, e segnatamente il documento del 1205 che parla di quattro Rettori uno Inglese, uno Provenzale, uno Tedesco ed uno Cremonese, on-

(1) Fabbrucci T. 25. p. 6. XI. T. 34. p. 147. Fabroni I. 71. 76. 409. 414.-85. 439.-466.- 450. 424-439. (2) Fabroni II. p. 5. 7.

(3) Fabroni I, 81. 85. 424.- Fabrucci T. 21. p 27. T. 43. p. 156. T. 46. n. XXIII. Fabroni I. 60. 440. 443.- 79. 80. 440-442. 463.- 420. 421.

(4) Fabroni I. 77. sq. 448. 466-481.

(5) Fabroni I. 446. 100-102. 443.

de parrebbe che in antico gli oltramontani fossero distinti in tre università (1).

V. *Vercelli.* — Anche la effimera università di Vercelli, di minor conto per la scienza, rileva assai per conoscere la costituzione delle università e segnatamente della Padovana. Nel 1221 inviati di Vercelli stipularono in Padova coi Rettori e Capi degli scuolari un contratto (2), onde per otto anni in Vercelli fosse uno studio. Prometteva la città di dare 500 delle migliori case in affitto, di cui la più cara non sarebbe costata sopra £ 19 di Pavia; inoltre 10000 lire per sopperire ai bisogni degli scuolari (forse per pagarne i debiti contratti in Padova), i quali i primi due anni 2 danari per lira, e nei seguenti pagato avrebbero tre denari per lira d' interesse, ossia dapprima 5/6 e poscia 5/4 per cento. La città poi prometteva 14 stipendj, cioè per un teologo, tre civilisti, quattro canonisti, due fisici o medici, due dialettici e due grammatici. Gli stipendj si doveano fissare da una commissione composta di due cittadini e due scuolari; i posti conferirsi ogni anno a scelta dai quattro Rettori; i quali si dicono essere dei Francesi (a' quali sono congiunti Inglesi e Normanni) gl' Italiani, i Tedeschi ed i Provenzali, cui sono congiunti Spagnuoli e Catalani. Qui dunque, come in Vicenza nel 1205, appajono quattro Rettori: E perchè questi Rettori che contrattavano coi Vercellesi dimoravano in Padova, certo l' università di Padova avea di que' tempi anch' essa quattro Rettori; onde è probabile che in Bologna ancora, la quale servì di modello a Padova, fossero in antico quattro Rettorie; e così che in ogni luogo d' Italia gli scuolari tutti originariamente fossero distinti in quattro nazioni.

VI. *Arezzo.* — Insino almeno dal principiare del sec. XIII aveva Arezzo scuola del diritto, dove insegnava nel 1215 il celebre Ruggiero Beneventano (3). Nel 1255 poi faceva statuti, e sono i più antichi che di università si leggano a stampa. Fatti da professori, il cui rettore era allora Martino da Fano, non toccano alla università degli scuolari, ma sì dei dottori (e ve ne hanno anche in medicina, grammatica e dialettica), i cui diritti e doveri espongono;

(1) Mittarelli *Annal. Camaldulenses* T. IV. p. 260. Cf. Tiraboschi *Storia* T. 4. L. 1. c. 3. §. 3. Sarti I. 306. e p. 8. nota c. Savioli II. 1. p. 265. 269.

(2) Pubblicato da F. A. Zachariae *Iter literarium per Italiam ab a.* 1753 *ad a.* 1757. Venet. 1762. 4., e ristampato dal Savigny come appendice V al terzo volume di questo Franc. Cf. Tiraboschi *Storia* T. 4. L. 1. c. 3. §. 10.

(3) Roffredi *Quaestiones Sabbatinae prooem.*

e parlano eziandio dei Repetitori, classe di mezzo tra i professori e gli scuolari, di che in quei tempi altra non, quasi, occorre menzione (1). Nel 1356 Carlo IV restituì alla scuola di Arezzo il diritto di studio generale, di che per autorità pontificia era cancelliere il Vescovo. Federigo III rinnuovò nel 1456 quel privilegio, e diè il diritto delle promozioni (omesso il Vescovo) alla città, che lo esercitava per mezzo del Gonfaloniere (2).

VII. *Ferrara* (3). — Nel secolo XIII qui era di già uno studio, e gli statuti della città dell'anno 1264 ne esimono i Lettori dal servizio militare: finalmente nel 1391 P. Bonifacio IX lo inalzò a studio generale; cancelliere il Vescovo (4). E qui pure ricorre la costituzione solita degli scuolari. I giuristi e gli artisti fanno università diversa con rettore tolto dagli scuolari. Degli artisti si hanno statuti del XV sec., dei giuristi non ce ne ha, perchè quelli del 1613 si riferiscono alla instruzione e non alla costituzione; e ordinano sienvi sedici cattedre in diritto; mentre nel 1450 nove erano le cattedre dei giuristi, tredici degli artisti (5).

VIII. *Roma* (6). — Era ab antico presso la Sede Pontificia una *Schola palatina* detta dipoi *Studium Curiae*, che da Innocenzo IV ampliata, ottenne privilegio di studio generale e il diritto delle promozioni, e quindi col Papa trapassò in Avignone. Durò per tutto il XV secolo; ma al cominciare del XVI, verosimilmente sotto Leone X, venne ad unirsi e incorporarsi alla Scuola della città di Roma, di che or giova discorrere (7). Questa scuola dalla Città fondata nel 1303, da Bonifacio VIII fu dichiarata studio generale. Dottori e scuolari sceglieano insieme un Rettore con giurisdizione. Esso non avea però la facoltà delle promozioni, che ottenne poscia da Gio: XXII nel 1318. Cadde poi dopo questa scuola; di che gli statuti inediti della città, circa l'anno 1370, comandarono il restauramento, che fu, se mai, di corta durata, posciachè Eugenio

(1) V. Lorenzo Guazzesi *Opere* T. 2. Pisa 1766. 4. p. 106-111 dà in nota una breve istoria dello studio d'Arezzo, e a p. 107-108 quegli statuti che dal Savigny furono ristampati come VI append. in calce al III. vol.

(2) Guazzesi l. c. p. 309. 310.

(3) Borsetti *Hist. Ferrar. Gymnasii.* Ferrar. 1735 4.- Jo: Guarini (ma è Gir: Baruffaldi) *ad Ferr. Gymn. hist. Suppl. et animadv.* Bonon. 1740. 4.- ej. Borsetti *adv. supplem. etc. defensio.* Venet. 1742. 4.

(4) Borsetti l. 10. 11. 18-20. Tiraboschi *Storia* IV. L. 1. c. 3. §. 20. 21.

(5) Borsetti l. 24. 74. 114. 364-437. (Statut.) 265. sq. (Statuti)

(6) F. M. Renazzi *Storia della università degli studj.* Roma 4 vol. 1803-1806

(7) Renazzi vol. 1. p. 7. 11, 21 seg. 27. 28. 34. seg. 55.

IV la rinnuovò nel 1431 (1), siccome attestano gli statuti della città. Gli scuolari forestieri aveano altra giurisdizione privilegiata, potendo essi scegliere tra il proprio Lettore, il Card. Vicario ed il Rettore della Università, che tuttavia sceglievasi dai dottori e scuolari insieme (2): ma nell' an. 1458 il Papal governo ne tirò la nomina a se (3). La sopraintendenza alle due scuole, e il diritto della promozione stava appresso il Card. Camarlingo; in assenza della pontificia Corte la inspezione della scuola cittadinesca competeva al Vicario papale (4). Questa scuola nel 1514, riunita che fu alla pontificia, contava 88 professori, de' quali 31 in diritto (5), ed essa è appunto quella, che sotto il nome di *Studium Urbis*, *Archigymnasium Romanum*, *Sapienza*, tuttavia dura ai dì nostri.

IX. *Napoli* (6). — A differenza di ogni altra università italiana, non per forze proprie, nè per gl' intellettuali bisogni di precettori e scuolari ivi presenti, ma per volontà di Federigo II, Imperatore amico alle scienze, e che donare la volle a' suoi sudditi, surse la università di Napoli nel 1224 (7). Privilegi e vantaggi accordaronsi agli scuolari, ma non gius di formar corpo o università come negli altri luoghi. Ebbero nondimeno un loro particolare giustiziere a ciò nominato dal Re, che avea giurisdizione criminale, mentre per la civile potevano, o attori o rei che fossero gli scuolari, scegliere al solito tra il proprio lettore, l' Arcivescovo ed il giustiziere (8). Il regio Gran Cancelliere sopraintendeva alla università, e da lui dipendevano le promozioni, le nomine dei professori e l' indrizzamento delle lezioni (9). Alla fine del sec. XIII comparisce un rettore (professore) ajuto e luogotenente del cancelliere nelle sue relazioni con la scuola. Nel XV sec. il primo Cappellano del Re, il cui

(1) Renazzi l. c. p. 58. e 258 *docum.*- P. 60. 92. 266. *docum.* p. 103. 116. 271. *docum.*- (2) *Stat. Urb. Rom.* L. 3. c. 90. Renazzi l. c. p. 194. 280.

(3) Renazzi l. c. p. 204.- (4) Renazzi p. 92. 121.

(5) Marini Lettera . . . nella quale s' illustra il ruolo de' professori dell' Archiginnasio Romano per l' anno MDXIV. Roma 1797.- Il ruolo è ivi stampato. V. p. 17. 20.

(6) G. G. Origlia *Storia dello Studio di Napoli* 2 vol. Napoli 1753. 1754. Tiraboschi *Storia IV.* L. 1. c. 3. §. 6. 15-19. Signorelli *Vicende della coltura nelle due Sicilie.* (5. vol. Nap. 1784-1786) T. 2. p. 245 e segg. T. 3. p. 28. sq. 140 sq. D. Winspeare *Storia degli abusi feudali.* T. 1. Napoli 1811. p. 69-73. p. 126. *Giornale della Giurisprud. storica* vol. 6. p. 223-225.

(7) *Pet. de Vineis* Lib. 3 ep. 10-13. V. Origlia p. 43-45.

(8) Origlia I. p. 75. 80. 134. *A. de Isernia in Auth. habita n.* 8. 9. 14.

(9) Tiraboschi l. c. §. 18. Origlia I. 203.

Vicario è Rettore, soprintende in luogo del G. Cancelliere, il quale or sopravvede soltanto le promozioni (1). Negli statuti del 1610 rettore è uno scuolare, nominato per un anno, il quale eziandio sopravvede che puntualmente sien tenute e fatte le prelezioni: e per costume trapassato dalla Francia in Ispagna, e quindi in Napoli, le cattedre si conferiscono per concorso (2). Durante i primi due secoli le promozioni ordinavansi dal Re o dal Gran Cancelliere, il quale, caso per caso, sceglieva gli esaminatori e promotori del candidato; per il che avveniva si rinnuovassero ad arbitrio le promozioni, e che un Gran Cancelliere più rigido volesse riesaminare di bel nuovo i dottori, e ad alcuni ritogliesse le insegne dottorali; inoltre che dalle altre università non si riconoscessero quelli come dottori, nella guisa appunto che nel Regno non si riconoscevano i dottori al di fuori promossi (3), come non permettevasi ai sudditi di studiare alle estere università. Sennonchè nel 1428 s'instituì anche a Napoli una facoltà delle promozioni che procedesse secondo determinata regola (4). La università di Napoli non recò mai lustro nè servigio alcuno alla scienza per difetto, massime, di scientifica libertà.

X. *Perugia* (5). — Nell' a. 1276 avea Perugia un precettore in gius, ed altri nelle arti, sicchè venne la Città in pensiero di fondare uno *Studio*, che nel 1307 fu per pontificia Bolla riconosciuto come *generale*, e per altra del 1318 capacitato alle promozioni sopravvedute dal Vescovo; quantunque ciò paja soltanto accaduto per diploma di Carlo Imperatore del 1355 (6). L'università si componeva degli scuolari, i quali sceglievansi un rettore, di che la prima menzione è del 1322 (7). I professori, parte dai magistrati della città, parte dagli scuolari eleggevansi. I cittadini non potevano esser nominati, epperò, dopo ottenuta la cittadinanza, dovè Bar-

(1) Origlia I. 201-203. 286-288.- (2) Origlia I, 58. II, 67. 219.

(3) Origlia I, 214. 215. Signorelli T. 3. p. 140-145. Summonte *Storia di Nap.* T. 3. p. 322. 323. (Nap. 1748). Per gli esempj e prove de' fatti addotti V. anche Jacob. de Bellovisu *pratica judiciaria in mater. crimin. prooem.* Origlia I. p. 169. 232. Sarti P. 3. p. 19. 21. Fantuzzi *Scrittori Bol.* II, 46-49. E l' appendice VII. c. al vol. III. di questa istoria.

(4) Origlia I, 222 sq. Car. Tapia. *Jus regni Neap.* L. 2. rubr. 32. p. 407 sq. (Neap. 1605. f.)

(5) V. Bini *Memorie storiche della Perugina università.* vol. 1. p. 1. 2. 1816. 4.- (6) Bini p. 14. 15. 26. 43. 44. 197. 198. 48. 206.

(7) Bini p. 192. 195. 27.

tolo impetrare dispensa dalla Legge per essere nella sua cattedra confermato (1). Aprivansi le lezioni il 19 di Ottobre. L'università ebbe una dote prima di 1500, poi di 2000, infine di 2500 fiorini; i professori assai larghi stipendj, e concorrenti (2). I dottori formarono qui collegio, e se ne han gli statuti del 1407. Estera laurea non serviva agli scuolari in Perugia, i quali erano incapaci delle cariche, cui portava il grado di dottore, se altrove l'avessero conseguitato (3).

XI. *Delle altre Italiane università.* — Nei secoli XIII-XV furono in Italia parecchie altre scuole, segnatamente in diritto, di non iscarsa celebrità, quantunque poco nota ci sia la loro costituzione.

Piacenza nel XII secolo ebbe a maestri Rogerio e il Piacentino, e nel 1248 si chiarì dal Papa *Studio generale* (4).

Modena pure nel XII secolo è ricordata per la storia di Rogerio, del Piacentino, e del Pillio. Le sue scuole però mancavano sul principiare del sec. XIV (5).

Reggio ne ha tracce nel XII; fioritissima scuola nel sec. XIII finisce alla metà del XIV (6).

Pavia ebbe da Carlo IV Imp. un privilegio nel 1361. E, nel 1362, Galeazzo Visconti vietava a suoi sudditi di studiare altrove. Nel qual precetto, come in altri molti, s'imitò la università di Napoli. In Pavia gli stipendj dei professori furono generosi (7).

Torino dal papa nel 1405, dall'Imp. nel 1412, ottenne il suo privilegio per la università che fu di scuolari; i quali sceglievano un rettore munito di giurisdizione civile: e quanto al criminale assisteva ai magistrati della città che giudicavano degli scuolari. La facoltà era costituita quasi conformemente a quella di Bologna e di Padova. Cancelliere il Vescovo (8). In tempi assai più recenti quelle costituzioni cangiarono.

(1) Bini p. 29. 30. 192. 36-38.- (2) Bini p. 33. 41. 239. 607. 136. 280.

(3) Bini p. 410. 624.- 232. 233. 614. 609.- (4) Tiraboschi IV. 1. 3. §. 23.

(5) Tiraboschi *Bibl. Modanese* I, 52 sq. Cf. Sarti I. 74. Muratori *Antiq. It.* T. 3. p. 904-908.

(6) Tiraboschi *Bibl. Mod.* I, 64 sq. 69. V. un diploma di dottore nell' App. VII. A. del terzo vol. di questa istoria e che sta in N. Tacoli P. 3. *Memorie storiche di Reggio* (Carpi 1769. f.) p. 215.

(7) A. Gatti *Gymnasii Ticinen. hist.* Mediol. 1704. p. 129.- Chron. ap. Murat. *Scriptt.* T. 6. p. 406.- Parodi *Elenchus privilegg. et actt. publici Ticinen. Studii.* 1753 p. 161-164.-

(8) *Statuta ven. sacriq. Collegii J. Consultorum Aug. Taurin.* (Taurini 1614

(Universita' di Francia) (1).

XII. *Parigi* (2). — Ebbe Parigi infino dal secolo XII maestri in filosofia e teologia, collegati in parte alla scuola della cattedrale o ad altre di varii chiostri, e particolarmente di S. Genueffa e S. Vittore (3). Della costituzione e forma delle promozioni nella parigina scuola hannosi notizie da un libro di Tommaso Brabantino, che morì dopo la metà del secolo XIII, il quale avendolo intitolato (secondo il fare dei tempi) da Boezio, alcuni lo reputarono di quel filosofo del VI sec., ed altri di un supposto Boezio del sec. XII (4). I più antichi documenti concernenti questa università sono due decretali di Papa Alessandro III, colla prima delle quali (an. 1180) si vietò di prendere danaro in Francia per dar facoltà d' insegnare, e coll' altra s' eccettua dal divieto Pietro Comestore che ne era allor cancelliere Ma di maggiore rilievo è il privilegio dell' anno 1200 di Filippo Augusto, per cui gli *scuolari* (lettori e studenti), non il rettore o *Capitale*, se commetteano misfatti, dovevano essere soltanto arrestati dal prevosto di Parigi; processati e puniti dal tribunale ecclesiastico. Se poi gli scuolari venivano maltrattati, i parigini ivi presenti doveano soccorrerli, arrestando il malfattore e rendendo loro testimonianza in giudizio; osservanza di cose giurata da ogni nuovo prevosto (e prima ancora da tutto il comune) il quale da indi in poi fu considerato appartenere alla università, e ne fu fatto conservatore de' RR. privilegj (5). Un concordato delle quattro nazioni del 1206 per iscegliere il rettore, fa riprova del-

4.) Vedansi segnatam. le pagg. 57. 59. 37. 21. (c. 53.) 23. (c. 36.) 71. 58. Di qnesti Statuti vi ha un' altra edizione del 1680, alcunchè diversamente ordinata dalla prima.

(1) Pasquier *Recherches de la France* III. 29. IX. 3-28. 36. Lelong. *Bibl. hist. de la France ed. de la Fontette* T. 4. n. 7. 47. p. 518-521.

(2) J. Du Breul *Theatre des Antiquités de Paris* (Paris 1. ed. 1612. 2. 1639) Liv. 2. *de l' université de Paris.* C. E. Bulaei *Hist. univ. Paris.* 6 vol. Paris 1665 1673. f. Crevier. *Hist. de l' université de Paris* (7 vol. Paris 1761. 12.) E. Dubarle *Hist. de l' université depuis son origine jusqu' à nos jours.* T. 1. 2. Paris 1829. 8.- (3) Crevier I, 122. 283. 500.

(4) Boeth. *de discipl. Scholarium:* ve ne ha più edizioni Colon. 1489. Lugd. 1503. in Opp. Boethii Basil. 1546 f. p. 968-982. Che sia il Brabantini v. la inscrizione della ed. Colon. ap. Quentel 1509. J. Thomasii *Diss. per modum programmat. publ.* Halae 1693. p. 262-275. Fabricii *Bibl. Lat.* Vol. I. p. 650. III. 217. Foppens *Bibl. Belgica* II. p. 1131.

(5) c. 3. X. *de magistris* (V. 5.) ed *in Coll. decr. ant.* I. L. 5. t. 4. c. 3. ibiq. Cl. Vincentii. Bulaeus II, 555. 370. Crevier I. 256 - Bulaeus III. 2. 3. 580. 5..

la suaccennata primitiva divisione delle università; nome che in una decretale d'Innocenzo III (1) alla scuola di Parigi vedesi per la prima volta applicato. S'appellò questa scuola primogenita del re; cessò dalle sue lezioni e sermoni, ogniqualvolta il braccio secolare le denegò giustizia; inviò anche, nell'anno 1588, deputati all'assemblea di Blois; fu tanto povera, che mai non possedè una casa, e dovè tenere le sue sessioni nelle case degli ordini religiosi benevoli; e pel suo coraggio, per la sua indipendenza e per le sue forze intellettuali esercitò più lungamente d' ogni altra grandissimo impero sulle menti degli uomini (2). Per la sua costituzione, mai non provvide a ordinarla con un buon libro di Statuti; dei quali si contentò promulgarne d'assai ristretti, e a mano a mano secondo il bisogno (3). Costituì di buon' ora una sola Università senza differenza nè di legisti e artisti, nè di *nazioni*, siccome corpi l' uno dall'altro indipendenti, e quel ch' è più, tutto il potere stiè sempre nei lettori, senzachè mai (checchè si dica il Bulèo) vi partecipassero gli scuolari. All'assemblea generale della università ebbero originariamente diritto tutti gli aventi grado di dottore o di maestro, che per lungo tempo valse a indicare i professori effettivi. Ma nel secolo XIII, quando quel grado si assunse anche da coloro i quali non insegnavano, i soli lettori (*magistri regentes*) deliberavano, per regola, in queste assemblee; straordinariamente, e dietro particolare invito, anche gli altri graduati (4). Le partizioni della università di Parigi non si ravvisano così distinte come quelle delle altre università. Negli antichi tempi quattro n'erano le nazioni: 1. la Francese, 2. l'Inglese o Tedesca, 3. la Piccarda, 4. la Normanna, ciascheduna delle quali tenea sotto sè esteso numero di provincie (5). Alle nazioni appartenevano dapprima scuolari e professori secondo la patria, e senza distinzione tra l'una o l'altra delle scientifiche facoltà: ma nel secolo XIII, per occasione di una guerra agitata co'frati mendicanti, aiutati dal papa, che voleano

(1) Bulaeus II, 662. III, 31. c. 7. X. *de procur.* (1, 38).

(2) Bulaeus III, 574. sq, 545. 568. V, 530. Crevier V, 222. 414. 438. 364. VI. 405. I, 9. Cf. D' Achery *Spicileg.* ed, 2. III. 737.

(3) Sono stampate ap. Bulaeus III. 81, 82. V. 562-577. D' Achery l. c. p. 735-737. *Reformation de l' universitè de Paris.* Paris 1667. Lelong p. 19. 22. 23. (Cf. Crevier IV. 168. sq. VII. 51. Bulaeus VI. 257.) Nella Biblioteca di Vienna ve ne ha una collezione inedita. Lambec. *Bibl. Vindob.* ed. 1. L. 2. P. 239-261. Kollar *Anal. monum. Vind.* T. 1. p. 307-346.

(4) Bulaeus III. 420. 568.- (5) Du Breul. p. 456. Crevier IV. 73. 74.

posto nella università, se ne staccarono i dottori in teologia e fondarono un separato collegio, esempio che venne imitato dai canonisti e medici; onde di lì in poi l' Università si compose di sette fra loro dissimilissime parti, le tre facoltà suddette, e le quattro nazioni. Erano le facoltà dirette e rappresentate dai decani; le nazioni dai procuratori: e queste composero in effetto la vecchia Università, nominarono esclusivamente il rettore, e ritennero la giurisdizione. I baccalari e gli scuolari delle tre dette facoltà rimasero sempre dentro le nazioni, poichè esse componevansi de' soli dottori. Ogni facoltà ebbe sale proprie a ciascheduno de' suoi professori, ed una chiesa comune. Nè i collegi furonvi, come in Italia, pe' soli poveri, ma eziandio come convitto pei benestanti, cosicchè nel XV secolo quasi tutta l' Università vivea pe' collegi, e gli esteri s' ebbero il soprannome di *Martinets*. Dei quali collegi il più antico e famoso fu quello della Sorbona, sorto nel 1250, e male a proposito scambiato con tutta la facoltà teologica (1). Capo della Università era sempre il rettore; non poteano esserlo i dottori delle tre facoltà, nè parteciparne alla scelta, dimodochè se il rettore, durante il suo impiego, voleva addottorarsi in una di quelle, doveva dimettersi. Si scelse dapprima dai procuratori delle quattro nazioni; dopo il 1280 da specialmente nominati elettori. Per poter nominare o essere elettori facea mestieri avere 30 anni; non così per essere rettore, il quale si cominciò per eleggerlo ogni quattro o sei settimane, e dal 1279 in poi ogni tre mesi. Doveva essere scapolo, ma non importava che fosse prete (2). Dopo il rettore venivano in dignità i *conservatori*. Di quello de' RR. privilegi, ossia del prevosto, se ne parlò, nè di lui resta a dire sennonchè dopo il 1592 sparì, perchè divenuto inetto a proteggere l' università. L' altro conservatore dei papali privilegi rivestì sempre una dignità nominale e rade volte esercitata: ne' primi tempi conferivasi ad arbitrio ad un ecclesiastico; ne' più recenti soltanto ai vescovi di Meaux, di Beauvais e di Senlis; alla fine poi del secolo XVI anche questa dignità andò in decadenza (3).

La giurisdizione sulla Università, come corpo, risiedè prima nel re stesso, e dopo la metà del XV secolo nel parlamento di Pa-

(1) Bulaeus III, 248 seqq. Coevier I. 466. seg. V. 189. 190. IV. 250. Du Breul p. 441. 560. 562. *Statuta facult.* Art. 66. 67.

(2) Bulaeus III. 572. 452. 451. 573. IV. 292. Crevier V. 186. 181. *Stat. fac. Artium* art. 74, 75.- Cf. Dubarle I, p. 71. pe' tempi moderni.

(3) Crevier I. 281. 282. VI. 341. Bulaeus III. 159. 378. 581. 596.

rigi (1); gl'individui nel particolare furono, quanto al criminale, soggetti prima al tribunale ecclesiastico, quindi nel XV secolo al parlamento (2); quanto al civile, si seguitò la regola stabilita nel privilegio di Federigo I, e i professori ebbero giurisdizione sugli scuolari, come se ne hanno chiare tracce ed in ispecie negli statuti parigini dell'anno 1215 (3), in concorrenza, come sembra, del vescovo di Parigi (4). Nell'anno 1340 passò nel prevosto di Parigi, onde surse la giurisdizione dello Chatelet, la quale si mantenne infino agli ultimi tempi, anche quando il prevosto n'ebbe perduta l'amministrazione (5). Stette poi nella Università medesima quella giurisdizione che, non civile nè criminale, spettava alle scolastiche relazioni; come le dispute tra professori, o tra professore e scuolari; le offese fatte al rettore da un membro della Università; la disciplina degli scuolari, i quali con modi assai diversi delle italiane Università erano talvolta puniti, quantunque già baccalari, con le sferzate sulle nude spalle: punizione di cui già s'incontrano gli esempi nel 1200, e sono molto numerosi nel secolo XV (6). Esercitossi cosiffatta giurisdizione, prima da deputati speciali, consecutivamente, dal 1275 in poi, dal rettore coi quattro procuratori, e in appresso anche coi tre decani delle facoltà; forma nella quale si mantenne infino agli ultimi tempi (7). Dal rettore appellavasi alla Università, e da questa coll'andare dei tempi al parlamento (8). Anche il conservatore dei privilegi papali esercitava giurisdizione in quei casi nei quali venivano offesi gli ecclesiastici privilegi (9).

Le *promozioni* facevansi in tutte le facoltà con assenso del cancelliere del duomo, e, per la facoltà filosofica, anche a beneplacito del cancelliere di santa Genoveffa (10). A quanto ne ascendessero le spese non si sa bene. Ma negli statuti del 1472 venne

(1) Pasquier L. 9. ch. 22. 23. 27. Crevier IV. 124-133. Bulaeus V. 539. 852.

(2) Crevier IV. 40. 205. 217. I. 264.- (3) Bulaeus II. 501. 82.

(4) Coll. 2. *Antiq. Decretal.* L. 2. t. 2. c. 75. abbreviata in c. 9 X *de foro comp.* (II, 2) Bulaeus II. 498 sq. Crevier II, 382. 383.

(5) Pasquier III, 29. p. 277. Bulaeus IV. 264. (il docum.) Crevier II. p. 331-335. I. 264. V. 165.

(6) Crevier VII. 7. Bulaeus III. 595. 60. (Cf. c 11. X *de constit.* I, 2.) I. V. 704. 726. 785.

(7) Bulaeus III. 420. *Statuta fac. art.* Append. art. 20 p. 156. Crevier II. 242.

(8) Bulaeus III. 595. VI. 526. Crevier II. 240 242. IV. 133.

(9) Bulaeus IV. 394. Crevier II, 375. 437. III. 50. V. 229.

(10) Crevier I. 292. 426. 463.

stabilito che il baccalare tutt' al più 7 e il licenziato pagasse 12 scudi d'oro (1). Per gli statuti de' canonisti (a. 1370) era poi libero dall' esame il licenziato in romano diritto; chi aveva studiato soltanto in gius canonico doveva essere stato uditore 48 mesi in 6 anni, ed aver letto 40 mesi in 5. anni, ma se aveva studiato in civile bastava avesse letto in due anni 16 mesi per essere licenziato. Chi aveva studiato *in utroque* bastava che leggesse per 16 mesi in due anni (2). Dapprima tutti i professori dovevano essere scapoli, nel 1452 ne vennero dispensati i medici, e per gli statuti del 1600 anche i canonisti, la facoltà de' quali componevasi di 6 professori, che dietro esame riempivano a voti ogni posto vacante, senza che gli scuolari giammai partecipassero alla scelta (3).

Rispetto alle prelezioni, per lo scopo della presente opera, egli è del massimo rilievo di bene avvisare in che relazione stesse il gius romano con la università di Parigi, considerata e come instituto d' instruzione, e come corpo che ha una costituzione. Adunque, è da ricordare quanto alla università di Parigi, che quella tanta predilezione degli ecclesiastici nel medio evo pel gius romano incominciò nel secolo XII a prendere un diverso andamento, e a tutta ridursi nella teologia o nel gius canonico, legge quasi intermedia tra la divina e la civile; in guisa che concilii e papi giunsero persino ad interdire ai preti lo studio del gius civile, quantunque coll'andare dei tempi facessero una qualche eccezione ai loro divieti (4). Che anzi papa Onorio III messe fuori nell' anno 1220 una sua decretale, per cui universalmente proibì l' insegnamento del gius romano in Parigi e suo distretto, sotto colore del non praticarsi questo ne' giudizii (5): decretale bene accolta ed osservata dalla suddetta università, la quale formava principalmente una scuola teologica: dimodochè sempre si oppose alle brame dei canonisti, che nel secolo XVI più volte tentarono introdurvi scuola di gius civile, senza cui non può mai giungersi a bene intendere il canonico: che

(1) Crevier IV. 178.- (2) D' Achery *Spicileg.* ed. 2. T. 3. p. 736.

(3) Du Breul p. 452, *Statuta fac. jur. can. art.* 1. 10. 11. App. art. 2. p. 166. Crevier IV. 181. V. 284. 368. VI. 400. 416. VII. 84.

(4) Mansi T. 21. p. 459. 528. 1179. c. 3. 19. X *Ne clerici* (III, 50) c. 5. X. *de magistris* (V, 5.) Cf. Roffred. *Libelli in j. canon.* P. 6. rubr. 1.- c. 1. *Ne clerici* in VI. (III, 24) Marini *Lettera sopracit.* p, 85. Ghirardacci I, 539. II. 7. 626. *Stat. univ. Bonon.* p. 73. Grandi *Ep. de Pandect.* Append. n. 50.

(5) c. 28. X, *De privilegiis* (V, 33) - V. *Giornale della Giurisprudenza storica* Vol. 8. p. 225.

anzi questa decretale fu, pare, provocata da Bologna e le altre università dov'era scuola di diritto; acciò Parigi, per questo lato ancora, non avesse da sovrastare (1). Di lì a non molto, cioè nell'anno 1254, papa Innocenzo IV tentò di estendere questa proibizione per tutta Francia, Inghilterra, Scozia ed Ungheria (2). A malgrado peraltro le cose insin qui dette; che nella Parigina università, correndo il XII secolo, si esponesse il romano diritto lo sappiamo da Giraldo Cambrense, il quale ve lo studiò circa l'anno 1180, e ve lo insegnò (3). Daniele Merlaco descrive l'ordine delle prelezioni che in quel medesimo tempo teneansi a Parigi sulle Pandette (4), e infine Rigordo, che scrisse circa l'anno 1200, parla con lode anche del romano diritto in quella università (5): ma promulgata la decretale di papa Onorio III, questo studio cessò. Sennonchè ne' civili dissidii il parlamento, per non costringere i suoi cittadini a peregrinare, permesse nell' anno 1568 che in Parigi s' insegnasse gius romano, e nell'anno 1576 il Cuiacio ottenne d'esservi promosso a dottore. Ma tre anni dopo, nella dieta di Blois, rinnuovossi la proibizione, confermata dagli statuti del 1600, e successivamente tolta con l'editto del 1679, onde l'università di Parigi restò agguagliata a tutte le altre (6).

XIII. *Mompellieri* (7). — Anche in *Mompellieri* fu d' antico tempo uno studio; il cui più vecchio documento (an. 1180) spetta alla scuola di medicina (8). Quando vi si aprisse quella di diritto s'ignora: vedremo in seguito come il Piacentino insegnò colà: ed il privilegio di esigere giuramento di fedeltà ed obbedienza da tutti i dottori in gius canonico e civile, dato nel 1230 da Luigi IX al vescovo di Maguelonne, entro la cui diocesi stava Mompellieri,

(1) Crevier V. p. 306. VI, 76. 155. Bulaeus VI. 727. 728.

(2) Bulaeus III. 265. 266.

(3) V. il seg. Capo XXXVI. e l' autobiografia del medesimo in Wharton *Anglia Sacra* P. 2. p. 478. London 1691.

(4) V. Wood *Historia Universitatis Oxoniensis*. Oxon. 1674. f. p. 57 ad a. 1189 vers. *cum dudum*.

(5) Apud Duchesne *Hist. Francor. Scriptt.* T. 5. Paris 1649. f. p. 50.

(6) Crevier VI. 229. I. 316. VII. 83. Terrasson *hist. de la jurispr. rom.* p. 104. 445.- Ferriere *hist. du droit romain* ch. 30. Che però nel tempo intermedio novo studio parziale del gius romano si facesse in Parigi lo prova lo *Stat. fac. j. can.* art. 5. p. 102. App. art. 3. p. 167. (è del 1600).

(7) *Hist. Eccles. de Montpellier . . . avec un abregé historique de son université et de ses Colleges par M. Ch. d'Egrefeuille.* Montpel. 1739. f. V. i libri 12 e 13.- (8) Egrefeuille p. 342.

ne dimostra la precedente esistenza (1). Gli artisti finalmente vi ordinarono statuti insin dall' anno 1242. Onde, Mompellieri essendo già ricca d' ogni scienza, promulgò Niccolò III nell' anno 1289 quella sua Bolla, con che vi riconobbe ed approvò studio generale di ogni scienza, fuorchè teologia (che vi s' introdusse poi circa la metà del secolo XIV) con precetto che le promozioni dovessero aver luogo per fatto del vescovo, assistito dai professori come consiglieri, dietro precedente esame (2). Statuti qui ebbero gli artisti insin dal 1242. Le dispute del Vescovo col Rettore della università dei giuristi, sedate dal Card. Bertrando, gli procacciarono a tutta l' università nel 1339; e la facoltà teologica, constituita insino del 1350, gli compose poi in forma di patto colla facoltà giuridica, cui fu incorporata nel 1421 (3). Formarono in Mompellieri le scuole dei medici e dei legisti due università del tutto separate, alla seconda delle quali appartennero gli artisti ed i teologi che fecero corpo in un coi legisti: i quali propriamente costituivano la università, la quale, se mi togli ch' ebbe un solo rettore, in ogni resto fu, come tutte le altre di Francia, simile alle italiane, e gli scuolari soli ne erano i veri membri, poichè i dottori aveanvi diritti limitati, talchè pare si modellasse su queste e non su quella di Parigi infino da quei tempi, in cui, legisti e artisti, tutti formavano in Italia una sola università (4). Tre poi n' erano le nazioni: Provenzali, Burgundii e Catalani (5). Capo della università era il rettore cui sottostavano 12 consiglieri, di che l' uno canonico di Maguelonne, un altro doveva essere abitante di Mompellieri, e gli altri si prendevano dalle tre diverse nazioni (6). La giurisdizione criminale risiedea nel vescovo, la civile in un regio officiale, e in appresso ne' tre conservatori che da Papa Martino V si diedero alla università (7). Delle promozioni è Cancelliere il Vescovo; han luogo in chiesa dopo l' esame, e con le forme alla bolognese. Il capo della facoltà giuridica, civilisti e canonisti, è detto priore (8). Tener prelezioni

(1) EGREFEUILLE p. 335. VAISSETTE *hist. gen. de Languedoc* T. 3. p. 487. 488. preuves p. 530.- (2) EGREFEUILLE p. 340.

(3) Stanno in GARIEL *Series praesulum Magalonensium* (Tolosae 1665. f.) p. 356. sq. SAVIGNY Append. IV. al 3. vol. di questa istoria. EGREFEUILLE p. 385-389.

(4) EGREFEUILLE p. 356, PASQUIER L. 9. ch. 37.- (5) *Stat.* c. 20.

(6) *Stat.* c. 20. 21. (dove anco degli onori del Rettore) Pe' sotto ufficiali V. i cap. 26-28.

(7) EGREFEUILLE p. 341. 364. BALUZII *Vitae pap. Avenion.* T. 1. p. 976. GARIEL P. 2. p. 129-131.- (8) EGREFEUILLE p. 341. 359. 386. *Stat.* c. 15-19.

possono Dottori, Baccellieri, e gli scuolari prossimi al Baccellierato. Notate negli statuti sono le ore degli uni e degli altri, e diligentemente prescritti i libri su che dee procedere il corso delle lezioni (1). Gli onorari sono puntualmente definiti, non che il prezzo dei libri che s'imprestavano agli studenti, ed altre cose occorronvi relative ai costumi del XIV secolo (2).

XIV. *Orleans* (3). — Università di legisti in Orleans fioriva nel 1236: ottenne papali privilegii, e venne formalmente riconosciuta nel 1305 da Clemente V con diritto di promozione, e il re di Francia l'approvò nel 1312, dichiarando peraltro espressamente che, siccome Orleans era in paese di *Droit Coutumier*, non s'intendesse con ciò alterato il gius in vigore (4). Erano gli scuolari dapprima divisi in dieci nazioni, e poscia in quattro; privilegiatissimi i tedeschi con grado di nobiltà e posto *gratis* agli spettacoli infino al XVIII secolo (5). Capo della università il rettore, che si scelse prima dai professori e procuratori delle nazioni, poi dai soli professori in un col procuratore tedesco (6). La civile giurisdizione risiedeva nel Baiglivo e nel Prevosto; la criminale prima nel vescovo, e dal 1520 in poi ne' regii ministri: la disciplinaria finalmente nel rettore (7). I professori venivano cooptati dietro concorso, e gli ufficiali regii e municipali aveanvi voto consultivo. Nel 1512 erano cinque Civilisti e tre Canonisti, poi dopo cinque tra gli uni e gli altri. Non ebber soldo insino al 1583, e poi dopo in tutti ebbero prima 600 e poscia scudi 800 (8). Le promozioni stavano sotto l'ispezione dello scuolastico del Duomo da Clemente V nominato cancelliere della università (9).

XV. *Delle altre Università di Francia* (10). — In *Tolosa* con bolla pontificia del 1233 per ischiantare gli Albigesi, e a spese di Raimondo IV suo Conte che gli avea protetti, fu eretta università

(1) *Stat.* c. 10. 11. 13. 14. Statuti speciali del 1341. Cod. MS. Vatic. 735. dove si vede quali sono i libri ordinari e straordinari del Dig. vecchio.

(2) *Statut.* c. 25. 27. 28. 4-7. 9. e *Stat. MS. del* 1424.

(3) Le Maire *Histoire de la ville d' Orleans,* Orleans 1648. f. vol. I. p. 332-396.

(4) Math. *Paris in hist. maj. ad a* 1236 (Londini 1684) p. 364. Le Maire p. 335. 337. 348. 358. 359.

(5) Le Maire p. 384. 389. 390. Estor *Opuscoli* (Giessen. 1753) p. 185-237.

(6) Le Maire p. 377. 384. 340. Estor p. 197. 232.

(7) Le Maire p. 337. 343. 378. 389. 335. 378. 377.

(8) Le Maire p. 344. 345. 372.- (9) Le Maire p. 378.

(10) Pasquier L. 9. ch. 37.

di tutti gli studj, e così anco di gius romano: Solochè i professori di questo gius non ebbero soldo: suo Cancelliere, per Bolla dell'anno 1245, fu quello del Duomo (1).

In *Valenza* non si sa quando avesse principio. Fu università di scuolari, dai quali sceglievansi i Rettori (2).

In *Bourges* fu fondata nel 1464, ebbe 5 facoltà, per Cancelliere quello del Duomo, per Magistrato e conservatore il Luogotenente del Baglivo. Il Rettore cangiavasi ogni tre mesi. Si compose probabilmente degli scuolari (3).

Di altre università di gius nella Francia, e segnatamente in Lione e Vienna non difettano vestigie (4).

XVI. *Università Spagnuole*, *Portoghesi ed Inglesi.* — Nella *Spagna* le università non divennero per la giurisprudenza ragguardevoli se non nella moderna età. *Salamanca* però ebbela nel XIII secolo, e statuti nel 1422, onde appare che il suo rettore e gli otto consiglieri erano scuolari. Lo Scolastico del Duomo ne era il giudice. Vacata una cattedra da stipendio, il dottore più anziano la cuopriva se gli scuolari non desideravano altrimenti, e così decidevano rettore e consiglieri. Queste forme che ragguagliano alle leggi di Alfonso X, tuttavia duravano nel secolo XVII (5). In *Alcalà* fu fondata dal Card. Ximenes l'anno 1510 per la teologia e filosofia, epperò non ebbe facoltà di gius civile (6).

In *Portogallo* la università di Coimbra ottenne nel 1309 statuti dal re Dionigi, dai quali appare che componevasi degli scuolari (7).

In *Inghilterra* le università per poco tempo accolsero, come

(1) PASQUIER l. c. e ch. 36. VAISSETTE o. c. T. 3. Preuves p. 452.

(2) V. le orazioni del Cujacio impresse nella ediz. Napoletana di sue opere T. 8. p. 1138-1140.

(3) LA THAUMASSIERE *Histoire de Berry* (Bourges 1789) L. 1. ch. 57. 42. BULAEUS v. 674. (docum.) CATHERINOT *Annales Academiques de Bourges* 1784, che è un indice in 4 pagine dei Rettori del secolo XV.

(4) I. LAUNOI *de Scholis celebrior. etc.* in Opp. T. 4. P. 1. (Col. Allobrog. 1732. f.) c. 7. - Il « TANHUSER » (Nella collezione del Manessi P. 2. p. 63. b.) dice: Vienna ha molti Legisti.

(5) *Constitutiones . . . Salmaticen. Academiae* 1584 *f.* V. più specialmente const. 1. 4. 6. 15. 18. 26.- PARTIDAS P. 2. tit. 31.- RETES ap. OTTO *Thesaur.* T. 5. p. 1272.

(6) *Constitt. insignis Collegii S. Ildefonsi, ac perinde totius almae Complutensis Academiae* (Compluti 1716. f.) cap. 1-4. 7. 35.

(7) Impressi in SOUSA T. 1. *das provas do Liv. 2. da hist. gen. da case Real port.* n. 4. p. 75.

vedremo in seguito, il romano diritto. Modellate sulle parigine si composero dei professori; gli scuolari furono tenuti in rigida dipendenza, ma presto elle si resero pressochè libere dalla regia autorità.

Esposta così la storia delle università, concluderemo con rilevare cosa già chiara per quanto si è detto, cioè che nei tempi ond' è discorso, *università* significò il corpo, il collegio delle persone (1), e non lo studio; più propriamente detto *schola*, *studium*, ed anche *studium generale*, inquantochè vi convenivano scuolari di tutte le nazioni, e gli studj qui fatti e i gradi ottenuti valevano poi in ogni paese; e che mentre queste università primitive non sursero per autorità del papa, nè dell' imperatore, nè delle signorie locali, ma per fatto di professori famosi, e degli scuolari che si recarono a udirgli; nondimeno le novelle scuole procacciarono Bolle o pontificie o imperiali, per avere agli occhi del mondo tale autorità che le rendesse tanto ragguardevoli quanto le antiche.

Capo XXII.

Fonti del Dritto de' Glossatori.

Come fonti di gius romano i glossatori ritennero unicamente le Pandette o il Digesto (2), il Codice, le Instituzioni, l' antico latino testo delle Novelle (*Authenticum*) e la loro epitome di Giuliano (*novella*). Ogni resto giacque per loro, o inutile o sconosciuto. Sennonchè punto non trascurarono le altre fonti di gius estranee al romano, che a que' tempi vigevano in un con quelle, cioè la Lombarda, la collezione del gius feudale longobardo, le novelle leggi degl' Imperatori, gli statuti delle città, e il Diritto Canonico (3).

I. Le *Pandette* si dividevano nel medio evo, come apparisce manifestamente anche dalle edizioni del XV e XVI secolo, in tre parti principali. Cominciava il *Digesto vecchio* dal primo libro, e terminava col secondo titolo (*de divortiis*) del libro 24. Cominciava l' *Inforziato* dal seguente titolo terzo (*soluto matrimonio*) e finiva in un col libro 38. Sennonchè dapprincipio l' Inforziato tale

(1) Che in alcune, come a Bologna, componevasi degli Scuolari; a Parigi dei lettori o maestri.

(2) Il segno *ff* con cui s' indicò il Digesto è un D malamente letto, perchè non troppo chiaramente scritto alla tedesca.

(3) Hostien-*Summa Decretalium prooem.*

non era, quale poi videsi; ma vi mancava quella porzione che dalle parole *ter partes*, che leggonsi a mezzo della Legge *Quaerebatur* 82 *D. ad L. Falcidiam*, stendesi insino alla fine del libro 38: e che già stava malamente unita al digesto nuovo: porzione, che, per le parole onde comincia, fu appellata: *tres partes* (1). Finalmente il Digesto nuovo principiava dal primo titolo del libro 39 e terminava con l' opera. Ciascheduna poi di queste parti suddividevasi in due. La seconda parte del digesto vecchio incominciava dal 12 libro, quella dell' Inforziato dal 30, quella del nuovo dal 45. Suddivisione evidentemente introdotta dalla scuola di Bologna per comodo delle prelezioni, giacchè con ogni nuova parte incomincia una nuova materia. Onde venisse poi questa divisione delle Pandette meglio di tutti lo dichiara Odofredo, testimone autorevolissimo della tradizione antica; il quale narra come la scuola del gius nostro fu da Roma trasferita a Ravenna e indi a Bologna, ove certo *Pepo* incominciò a leggere senza lode. Ma Irnerio, che vi professava arti liberali quando furonvi trasportati i libri legali, si dette per sè a studiarli, e quindi a leggerli. Nè tutti a un tempo, ma secondo il seguente ordine que' libri sarebbero al dire di Odofredo venuti a Bologna; cioè prima il Codice, quindi il Digesto *vecchio* (perchè primo conosciuto) appresso il *nuovo*, e le instituzioni; poi dopo l' *Inforziato* (che tal nome ricevette quando venne *rinforzato* o aumentato dalle *tres partes*) (2) senza il frammento: *tres partes*; consecutivamente i *tre libri* (10-12 del codice); finalmente l' *Authenticum*. Dalla quale narrazione si spiega il perchè i soli primi 9 libri del Codice e il Digesto vecchio fossero libri ordinarii, perchè cioè primi conosciuti e letti in Bologna (3). Tut-

(1) Placentini *Summa* in Cod. L. VI. t. 50. *ad L. Falcid.* e Odofred. l. c. nella seg. nota 3.

(2) Questa etimologia è giustificata dal vedersi che le *Provenientes*, o *Provisinae*, moneta romana di que' tempi, presero nome d' *Infortiati* quando 6 e 1/2 delle nuove valsero 12 delle vecchie. G. R. Carli *Opere* T. 3. 262. Milano 1784.

(3) Odofredus in Dig. *vet. L. jus civile* 6 *de just. et jure: in Infort. initio* e *ad L.* 82 *ad L. Falcidiam v. tres partes; in Dig. nov. init.* e nuovamente *in Dig. vet. prooem.* secondo il MS. Paris 4489. fol. 106. impresso ap. Savigny III, 426. Del resto è molto verosimile che le Pandette fossero per comodità ab antico distinte in due volumi, e che l' esemplare primo avutone da Irnerio fosse difettivo in fine del primo volume (*Dig. vetus*) e disordinato al principio del secondo (*Dig. novum*) che l' un dopo l' altro capitarongli alle mani. Ottenuto poscia un esemplare più completo componesse la parte media del Digesto di ciò che mancava al primo volume aggiungendovi la porzione denominata *tres partes*, e che per siffatto rinforzo essa parte media si appellasse poscia *Infortiatum*.

te però le suddette fonti di gius furono certamente conosciute ad Irnerio, giacchè di lui si hanno glosse persino ad alcuni luoghi dell' Inforziato (1).

Queste ricerche volevano proporsi per agevolare la risoluzione di due quesiti che viemaggiormente importano al nostro scopo che è di sapere, 1. Quali MSS. delle Pandette possediamo noi di presente, e quali sieno le mutue relazioni tra loro? 2. Quali MSS. ebbero avanti sè i glossatori, e di che guisa adoperarono sul testo delle Pandette?

I testi a penna che ora abbiamo delle Pandette sono, il *fiorentino* e già *pisano*, che non venne a Pisa nel XII secolo pel conquisto di Amalfi, ma molto tempo innanzi; e molti altri MSS. i quali per lo più contengono alcuna delle parti, e non già l' intiero corpo delle Pandette, e che stante la loro affinità si comprendono tutti quanti sotto il generico nome di *Volgata*, o vogliam dire lezione comune ed opposta alla fiorentina. Tutti poi questi altri testi a penna, che tanto (come appare eziandio dalle edizioni che fedelmente rappresentano la *Volgata*) si rassomigliano, sembrano ugualmente muovere dalla scuola di Bologna; tra perchè sono tutti provvisti di glosse dell' Accursio e dei professori Bolognesi, e non mai, puta, dei Padovani etc., e perchè tutti sono da riporsi nei secoli XII, XIII e XIV, in che appunto fiorì la scuola bolognese. Le relazioni poi che passano tra il fiorentino e gli altri manoscritti esemplari variano nelle opinioni dei dotti (2). Crederono il Torelli e Antonio Agostino che questi ultimi non riconoscano altra legittima fonte ed origine che il testo fiorentino, e non se ne dipartano se non per errore e per conghiettura (3): credè il Cuiaciò (4) che muovano eziandio da parecchi altri antichi MSS., talchè possano essere legittime le particolari e varianti loro lezioni: tennero finalmente il Comte e l' Eichorn, che per una parte del testo muovano dal fiorentino, per l' altra da MSS. antichi (5). In

(1) In Accurs. Gl. ad L. 2. §. 1. D. *Soluto matrim*. V. più sotto nella vita d' Irnerio cap. XXVII. e MSS. Paris. n. 4454.

(2) V. Brencmann *Hist. Pandect*. L. 3. c. 2. Bach. L. 4. c. 3. §. 6. Walch *ad Eckhard. Hermen*. L. 1. §. 74. Haubold *Instit*. §. 231.

(3) Brencmann p. 415-417. Questi e il Guadagni hanno la stessa opinione.

(4) *Observ*. Lib. 1. cap. 1. Lib. 2. cap. 1. e in altri luoghi molti. Brencmann p. 423. 424.

(5) Il Comte vuole che abbiano origine dal *pisano* pel digesto nuovo incominciando dalla parola: *Tres partes*.— L' Eichorn pel solo frammento: *Tres partes*, e il Titolo *de Reg. Jur.*

questa varietà di opinioni più giusta e vera dimostrasi quella del Cuiacio, avvegnachè non pochi sieno que' legittimi luoghi di tutte parti della volgata, i quali di gran lunga essendo migliori e più estesi di quelli del testo fiorentino non possono credersi immaginati dai glossatori, ma debbono avere avuto per fondamento altri antichi MSS. (1). Sennonchè lo scambio dell' ultimo titolo delle Pandette, cagionato dall' essere stati sciolti e poi mal rilegati due fogli del testo pisano, tutti i MSS. lo avrebbero ricevuto da quello (2).

I testi dunque che i glossatori ebbero avanti sè furono MSS. originali (*litera vetus*, *communis*), e indipendenti dal Pisano. Conobbero in appresso ancora questo, lo reputarono migliore e viepiù legittimo, epperò, se nelle minori varianti scelsero da varii testi ciò che parve loro da preferire, nell' ordine dell' ultimo titolo aderirono al Pisano (3), e dell' insieme formarono un nuovo testo che in opposizione del Pisano, e più apertamente che non *Volgata* dai moderni, si appellò *Bolognese*. Ad ogni modo che la scuola bolognese molto adoperasse per la compilazione di un nuovo e corretto testo, lo provano; 1.° la instituzione nel XII o XIII secolo de' 6 *peciarii* (4) eletti per sopravvedere che i libri degl' imprestatori fossero corretti ed intieri, sotto pena di 5 soldi e della spesa della correzione in caso contrario, e per gastigare della multa di 5 lire quei dottori o scuolari, i quali avendo buoni esemplari si rifiutassero a comunicarli; 2.° la piena simiglianza di tanti MSS. che tuttora abbiamo de' tempi della scuola bolognese, dovechè nei testi a penna dei libri del gius contemporaneo, puta del Breviario Alariciano etc. tante e poi tante sono le diversità; 3.° la glossa di Accorso onde vanno provvisti, la quale cadendo tratto tratto sulle

(1) V. per es. (in Dig. vet.) L. 42. D. *de reivind.* (VI, 1.) L. 36. §. 1. D. *ad L. Aquil.* (IX, 2.) L. 5. §. 11. 12. D. *de his qui effud.* (IX, 3.) L. 22. D. *de reb. cred.* (XII, 1). L. 38. L. 49. D. *Mandati.* (XVII, 1). L. 13. §. 3. L. 50. D. *de act. empti* (XIX, 1) L. 44. §. 1. D. *de jure dot.* (XXIII, 3.) L. 7. pr. D. *de fundo dot.* (XXIII, 5). L. 3. §. 9. L. 7. §. 3. D. *de don. i. v. et ux.* XXIV, 1.)- INFORTIAT. L. 1. §. 1. L. 36. pr. *de vulg. et prop.* (XXVIII, 6) L. 47. pr. L. 69. §. 2, 3. D. *de Leg. I.* L. 40. D. *de Leg. II.* L. 47. §. 1. D. *de Leg. III.* L. 21. D. *de opt. leg.* (XXXIII, 5) L. 3. D. *de reb. dub.* (XXXIV, 5) - *Tres partes.* L. 27. §. 9. D. *ad SC. Trebell.* (XXXVI, 1) - Dig. Nov. L. 4. §. 5. D. *de usurp.* (XLI, 3) L. 16. D. *de vi* (XLIII, 16).- (2) GUADAGNI p. 62-65.

(3) V. GRANDI *Epist. de Pandect.* (Edit. 2. 1727) p 97. CRAMER Tit. Pandect. Cod. *de verb. sign.* Kil. 1811. 4. Praef. p. XIII. XXXIV.

(4) V. gli Statuti in SAVIGNY, Append. IV. 2. Cf. SARTI P. 2. p. 224. 225. E SAVIGNY Appendice n. 5. del vol. III di questa istoria.

voci, è giocoforza che per base avesse un testo uniforme; 4.° finalmente il vedersi anche ai dì d'oggi molti MSS. del XII secolo, nel cui margine spesso spesso occorrono varianti tratte dal testo pisano; e che nelle glosse manoscritte di autori citati (in ispecie di Ugolino), in quella stampata di Accursio, e in altre anonime, Irnerio, Martino e Bulgaro si referiscono come autori di varianti lezioni. Ora se la semplice esistenza di queste raccolte di varianti basta a provare come i glossatori molto adoperassero intorno la critica del testo, ed accresce vigore all'asserzione di una recensione Bolognese; maggiore se ne fa la certezza, ove riguardisi al midollo e al contenuto loro. Imperocchè le varianti che ivi si leggono (1) non solo nascono dalla conosciuta differenza tra la volgata e la fiorentina lezione, ma eziandio forniscono lezioni del tutto nuove di più antichi MSS., dei quali troviamo perfino riempiute certe lacune col testo pisano (non sempre, per la condizione de' tempi, correttamente riferito) o viceversa col sussidio loro riempiute quelle del testo pisano; cosicchè questi MSS. del XII secolo sono da reputarsi preziosissimi, non solo perchè attestano l'oprare de' glossatori, ma eziandio perchè dimostrano già mezzo fatto il critico lavoro della scuola bolognese, e perchè tengono come un luogo intermedio tra la nostra moderna volgata o recensione bolognese, e quelli antichi MSS., i quali, forse perchè oggimai disutili, andarono perduti. Nè contro ogni speme, mancano documenti storici d'una effettiva recensione bolognese: essendochè in questi ultimi tempi siasi rinvenuta un'opera di Vacario, giurista italiano del XII secolo e maestro di leggi in Inghilterra, nella quale, per dare un'idea completa del gius romano, raccolse infiniti luoghi del Codice e delle Pandette, che per la loro diversità dagli altri dimostrano la origine loro da esemplari precedenti alla presente nostra volgata lezione; oltrechè dall'Inghilterra parimente abbiamo glosse d'anonimi, ove in opposizione alla lettera pisana si cita la bolognese o dei bolognesi (2). Non che peraltro a compilare siffatta recensione fossevi un collegio di legisti: l'occasionò più presto lo spirito de' tempi, per cui sappiamo fecersi parecchi viaggi a Pisa dai legisti per consultare quel testo da' tempi d'Irnerio sino ad Accorso; a' cui giorni tra per aver esso in certo modo fissata la glossa, e

(1) V. un saggio di queste varianti in Savigny Append. VIII. del III. vol.

(2) Wenck *Magister Vacarius juris romani in Anglia professor*. Lips. 1820. segnatamente alle p. 84. 144. 241. 254. 134. sq. 193. 230. 231. e la cit. Append. VIII. n. 290. 294. 211. Bononienses legunt *secundum literam Bononiensem*.

segnato il termine di quel primitivo ardore scientifico, tanto illanguidì gradatamente ogni diligenza e amore per la critica del testo, che Bartolo, il quale per occasione di una lite mandò a Pisa per consultarne il testo, a segno insuperbì del dato, or così raro, esempio da pubblicamente rammentarlo in ciascuna delle quattro sue principali lezioni. Tale fu l'origine della *Volgata*, prodotta dalle cure e dai lavori di ciascuno dei giuristi in particolare, e accolta poscia e consentita dall' universale. Non che peraltro ne' varii MSS. da quindi in poi non rimanessero parecchie minori varianti; pur troppo vi rimasero, essendochè mai non venisse depositata in un solo ed unico esemplare monumento.

II. Il *Codice* nella prima parte del medio evo ebbe quel medesimo fato che vedemmo parlando del Breviario Alariciano; perchè in dimolti MSS. venne lasciato fuori buon numero di costituzioni, ma le ricevute si custodirono intatte: sennonchè in Perugia è un codice maraviglioso ricordato dal Niebuhr (1), in cui le costituzioni veggonsi raffazzonate e ridotte in breve compendio. Irnerio ebbe da principio non tutto il codice, ma i primi 9 libri che andavano dagli altri separati, probabilmente perchè gli ultimi tre libri, i quali trattano di pubblico diritto, si riguardarono quasichè disutili per la scuola ed il foro (2). Anche il testo del codice venne, come le Pandette e ogni altra giuridica fonte, completato e corretto dalla scuola bolognese; che anzi più spesse ne sono le varianti in Azone e Accorso, e persino nelle antiche edizioni, perchè mancò un testo, come il pisano delle Pandette, cui riferirsi nel dubbio. Come nelle Pandette le inscrizioni (e i luoghi greci, invece dei quali i Glossatori uniformemente, eccettochè nel libro XXVII, accolsero la versione di Burgundio da Pisa), così nel Codice si omessero, perchè allora tenute come inutili, le inscrizioni e le sottoscrizioni.

III. Le *Instituzioni*, per la loro minor mole, unità e chiarezza, avendo più facilmente scampata la distruzione e le mutilazioni, non tanto abbisognarono dell' opera de' Glossatori. Nondimeno in alcuni luoghi si procacciò di raddirizzarne il testo; ciò comprovando le varianti che occorrono nelle glosse a quelle.

IV. Le *Novelle* (*Autenthicum et Juliani Epitome*) di Giustiniano furono conosciute dai glossatori in due forme diverse; nel-

(1) Giornale della Giurisprudenza istorica Vol. 3. p. 389-396.

(2) S. BRANT *Expositiones . . . titulorum in Lib. X. Codicis « Hi tres libri Cod. qui sequuntur ab aliis novem ideo separati sunt et seorsum positi quia tractant de jure publico et nunquam leguntur in scholiis.*

l'antica latina traduzione fattane in più tempi e in un con le novelle originariamente scritte in latino; e in quell'altro latino lavoro che s'intitola da Giuliano. Vero è che Irnerio, a comodo di causa, trattò l'*Autenthicum* siccome libro illegittimo, ma ritrattò poi dopo la propria opinione (1), e ne estrasse quelle autentiche, onde si modificano le costituzioni sparse pel codice; il perchè l'Autentico venne da indi in poi riguardato come libro da spiegare nella scuola e commentato, e Giuliano cadde nell'inferior grado di libro ausiliare. L'Autentico, al dire di Giovanni (2), ebbe in principio nome di *Novelle*, ma perchè un altro libro (*Giuliano*) eravi dello stesso nome, lo cangiò in quello d'Autentico, per dimostrare la sua superiorità ad ogni altro libro di gius. Molta cura adoperarono i bolognesi a correggerne e reintegrarne il testo, assai più corrotto che non quello del Codice. Nè sole 97 delle 168 costituzioni denominate Novelle furono, come apparirebbe dai MSS. e dall'edizioni, conosciute dai glossatori; poichè ne' loro antichi MSS. si ravvisa la conoscenza d'un maggior numero, e quello s'arguisce di tutte le altre; lasciate in abbandono, o perchè locali, o convenienti ai tempi in che vennero promulgate, e ad ogni modo inutili per le scuole, epperò *estravaganti* (3) non senza ragione da essi denominate. Le 97 novelle furono dai bolognesi repartite in 9 collazioni, suddivise per titoli; e l'estravaganti, a quanto sembra, si raccolsero in tre collazioni, a imitazione del codice diviso in dodici libri, nove utili e tre disutili per la scuola (4).

V. Le *altre fonti* del romano diritto restarono o sconosciute o inutili ai glossatori, tra le altre il Breviario Alariciano (5), perchè que' due passi di Gaio circa la *mancipazione* e la *cessione* riferiti da Cino sono anche in Boezio, onde è da credere fossero tolti (6). Se conoscessero le Basiliche e loro scolj, e le opere la-

(1) IRNERII *Glossa in const. Cordi* §. 4. MS. di Monaco n. 22. MS. di Vienna *jus civile* n. 15. JOANNES *in prooem. summa novellar.* AZO *in Lectura Cod. Const. Cordi.* ACCORS. *in Const. Cordi* L. 8. C. *de Leg.* AZO *in Const. Cordi* MS. di Bamberga D. I. 3. ROFRED. et ODOFRED. *in Cod. Const. Cordi.*

(2) *Summa Novel. prooem. init.*

(3) JOANNES *in d. Summa Navellar. Prooem.*

(4) Lo accennò GIO: DE DEO. Archidiaconus (Guido de Baisio) in can. 6. c. 24. qu. 3.; la cui opinione è riferita nella Giunta ad Huguccio *Cod. Vatic.* n. 2280.

(5) Sembra però accennarsi al Breviario in AZO *lectura in L.* 5. *C. de delator.* ACCURS. ibid. e nella *Glossa* in c. 49. C. 27. 9. 2.

(6) CINUS in Cod. *de usucap. transform.* (VII, 31) Egli le avea trovate in Jacopo de Ravanis, che attesta di averle lette nelle Institute di Gajo. È però da

tine scritte nell' Italia greca, nulla è che lo attesti ne' loro scritti, come si vedrà meglio in seguito.

VI. *Fonti di gius concorrenti.* Oltre le anzidette fonti di ragion romana altre ne furono, che in questa, e alcune nella precedente età, ebbero in Italia parimente vigore di gius. Di queste alcune furono trasandate nella scuola del gius romano; altre furonvi accolte, dichiarate, commentate; altre finalmente diedero vita a nuove scuole, che ben presto furono rispettate alla pari di quella. Così: la *Lombarda* fu glossata, inserita nel Catalogo dei Libri che i prestatori doveano tener pronti, e scrittovi sopra un breve apparato (1), ma non pare che giammai fosse letta in Bologna. Il *gius feudale* longobardo, onde parleremo più sotto, e che tanto occupò le menti dei legisti del medio evo, si tenne ognor congiunto ai libri ed alla scuola del romano diritto; Le *novelle leggi* dagl' imperatori promulgate come re di Lombardia, e che da Lotario II in poi, ormai compilata la lombarda *sistematica*, non poterono altrimenti entrare in quella collezione, si aggiunsero come Novelle ai libri di gius romano, ma non tutte, o perchè smarrite, o per quale altra si voglia cagione. Gli *statuti delle città* che veggonsi principiare verso la metà del secolo XI, e si moltiplicano nel XII e nel XIII, verosimilmente occasionati dal confondersi in un sol comune le varie nazioni che le abitavano, come avvenne in Roma per la promulgazione delle XII tavole, non di rado si ricordarono, per l' osservanza, nella scuola del gius romano (2). Finalmente il *gius canonico*, onde amplissime collezioni aveansi ancora innanzi al risorgimento del romano diritto, e che già tenevasi come ramo della teologia, crebbe in onore quando verso lo metà del XII secolo

notare che nella glossa inedita di un Canonista (Bickell *Annali di Schunck* vol. 12. Erlangen 1829. p. 255) sembra conosciuto *Ulpiano Regular.* perchè se ne riportano quasi a parola i primi §§. *Lex rogatur etc.* cui pure accenna un passo di uno scritto: *de verbis quidem legalibus:* che sta nel f. 95 MS. n. 19 della Bibl. Torinese.

(1) V. l' Append. IV. 7 al Vol. III di questa Istoria del Savigny. Le Glosse sono di Carlo di Tocco e Andrea da Bari. Altre ne sono in Canciani II. p. 472 sq. in un MS. di Breslavia e nel Vatic. 772.

(2) Quanto un' Opera sugli Statuti delle città Italiane sarebbe utile, e per chiarirne la costituzione e per la storia della precedente età, e per sapere quanto del gius antico avesse conservato la pratica, non è da dire. Sennonchè al comun desiderio in parte almeno sarà sodisfatto dal dotto mio collega Prof. F. Bonaini quando manderà in luce gli Statuti di Pisa corredati da un qualche migliajo di documenti.

contemporaneamente, almeno, al surgere della scuola di Bologna comparve alla luce del mondo la collezione ancor più famosa di Graziano. Imperocchè questa collezione tra pel grande rilievo delle cose contenute, la imitazione e le necessità de' tempi, non andò guari tempo ch' ebbe l'onore d'esser pubblicamente letta; onde due scuole di diritto vennero a fiorire in Bologna, l'una in gius civile, l'altra in canonico, e chi appartenne alla seconda fu detto canonista, o decretista, o decretalista: raro essendo a que' tempi, ciò che da tutti appresso si costumò, di essere ad un tempo o lettore o dottore in ambedue que' diritti.

VII. *Legame tra l' una e l' altra delle varie fonti.* Come ai dì nostri, così ancora a' tempi de' glossatori, i libri di Giustiniano si considerarono come un sol corpo, e si appellò *Corpus juris* (1). Lo si distinse in cinque volumi; i primi tre de' quali (uno per ciascheduna delle tre parti già dette) si occuparono dai digesti; il quarto dai primi nove libri del codice. Contenne il quinto 1. le instituzioni, 2. l' *authenticum* in nove collazioni, 3. la collezione del gius feudale, 4. gli ultimi tre libri del codice: onde per questo suo moltiplice contenuto ebbe il generico nome di *Volumen*, e quello ancora di *Volumen parvum* (2). La *decima collazione* poi delle leggi da Federigo II imperatore mandate ai professori di Bologna per leggersi nelle scuole, nacque per opera di Ugolino, che dopo la nona collazione riunì al corpo del gius il libro dei feudi, e le costituzioni dei due Federici, non che alcune altre di Corrado Imperatore, come appunto narra Odofredo (3), e solo un errore dell' Alvarotto nell' intendere Baldo, non difforme dall' Odofredo, indusse a credere che questa decima collazione venisse fatta in Pavia, quesichè ai pavesi professori, e non ai bolognesi avesse Federigo II inviate le sue leggi. Anche nel codice (I-IX) penetrarono, come

(1) V. per es. AZO Comm. in Cod. L. 3. *de legib.* HUGOLINI *Diversitates et dissensiones dominorum super toto corpore juris civ.* ODOFRED. in Cod. *Const. Haec quae necessario.* Docum. ap. SARTI II. 214. etc.

(2) Testam. del 1332 in TWISDEN *Scriptt. hist. Angl.* (Lond. 1652) p. 2037 Vendita di libri del 1341 nel *Magazzino de' Civilista* VI. 208. e il titolo delle edizioni di questo volume Paris 1511. 1515. 4. 1559. 1566. 1576. fol.

(3) ODOFRED. in Cod. Auth. *Cassa de SS. Eccl.* SARTI P. 1. p. 1061. n. c BALD. *in usus feudor. Prooem.* ALVAROTUS *in usus feudor. Prooem. not.* 12. SARTI docum. P. 1. p. 106. *In Summa authent. prooem.* interpolato da ACCORSO. Di una undecima collazione fece parlar Bartolo che volle aggiungere ai nostri libri due costituzioni. *Ad reprimendum; Quoniam nuper* di ENRICO VII.

nel Volume, fonti di estranea origine, da noi chiamate *Autentiche*, e ciò per opera dei bolognesi. Sono di tre specie, e le due ultime, simili tra loro, mostransi dalla prima dissimilissime. Appartengono alla prima specie gli estratti delle *novelle*, commentati poi da Azone, e glossati per Accursio. Appartengono alla seconda due costituzioni di Federigo I, cioè l'autentica *Habîta*, che fu inserita nel titolo del codice *Ne filius pro patre* (lib. IV. tit. 13), e l'autentica *Sacramenta puberum C. si adversus venditionem* (lib. II, tit. 28) che ritrovasi ancora presso Azone, e vennero ambedue glossate per Accursio. Spettano finalmente alla terza undici costituzioni di Federigo II imperatore, e sono appunto quelle medesime da lui mandate ai dottori di Bologna per inserirle nel Codice, e che pur vennero glossate quasi tutte dall'Accursio. Come poi, e perchè queste costituzioni fossero accolte nel Codice è manifesto per la imperiale dignità loro, e se tolsero nome di autentiche, ciò fu perchè già erano state ricevute nella decima collazione dell' *Authenticum*. Del resto anche le costituzioni di altri imperatori state sarebbero inserite nel corpo del gius (1), se dall' Accursio in poi non si fosse considerato come già chiuso.

E quì alla fine di nostre considerazioni su questo proposito non vogliamo omettere di rilevare il modo con che dai glossatori citansi queste fonti, perchè indi s' agevola la conoscenza se un' opera è anteriore o posteriore alla loro epoca: or dunque, avanti l'età dei glossatori, i passi accolti nel *Corpus Juris* citavansi, un pò più un pò meno, per numeri, e non mai quasi per le iniziali del titolo e della legge; al contrario i glossatori ordinariamente e di regola citano per iniziali, e non mai quasi per numeri.

Capo XXIII.

Dei glossatori considerati come professori (2)

Toccammo già delle prelezioni in generale e rispetto alla forma. Ora, e per quanto lo comporta la scarsità di oscure notizie,

(1) Come Enrico VII per la sua costituzione; *De summa trinitate etc.* del 1312.

(2) Tristo essendo quanto ne dice il Pancirolo L. 2. c. 4. 13. bisogna consultare gli scritti metodologici di Martino da Fano († 1272 o poco dopo) ap. Alberic. de Rosate *Comm. in Dig. init.* Caccialupus: *Modus studendi in utroque jure.* J. J. Canis *de modo studendi*: opere stampate la prima volta nel 1476. e le introduzioni de' glossatori alle loro lezioni come quella di Ugolino; ed una *Summa*

debbonsi dire i modi in che i glossatori repartirono la scienza nelle loro prelezioni; in che relazione stessero, e come in quella si comportassero lettori e scuolari. Le prelezioni, così in Bologna come altrove, raggiraronsi sulle cinque parti del corpo civile, sicchè cinque erano le *letture* principali o corsi di quelle, due ordinarie, le altre straordinarie. Ognuna di queste letture durava il corso ordinario dello studio, che era di un anno. Ogni prelezione poi durò dapprincipio un' ora del giorno. Non ogni lettore restringevasi a leggere sopra una sola parte, ma leggeva successivamente anche su tutte l' una dopo l'altra; onde gli scuolari poterono, volendo, udire un solo professore; nè era straordinario che nello stesso corso un professore tenesse più e diverse letture. Ma in appresso s'introdussero cangiamenti, scritti negli statuti di Bologna e di Padova, per separare le parti che doveansi leggere da ciascheduno dei professori, e così venne a rallentarsi quel vincolo che prima univa gli scuolari ad un solo professore. Così in Bologna dopo la metà del secolo XIV, ciascuno dei tre Digesti e il Codice si spiegava da due diversi professori, di che uno la prima, ed esponeva l'altro la seconda parte, il *volumen* da un solo professore; onde, eccettochè per questo, ogni professore faceva la metà del corso di prima, e perchè non raddoppiasse il tempo dello studio, si dovè comandare che lo scuolare ogni anno udisse i due professori che leggevano lo stesso libro (1). In Padova gli studj sul romano diritto duravano quattro anni: uno per le institute; due pel Digesto vecchio (da mattina) e l'Inforziato (da sera), e due pel Codice (da mattina) e il Digesto nuovo (da sera). Il volume non si studiava più. Le Institute udivansi contemporaneamente a qualchè altro corso. Crebbero poi dopo le Cattedre, cosicchè negli Statuti e nei Fasti presso il Facciolati parlasi di letture sovra l'*Authenticum*, i *tres Libri*, e il Libro de' Feudi; e all' anno 1544 di una lettura sopra il Testo, la Glossa e Bartolo; ed è curioso il vedere inoltre, se non è un malinteso, che nell'anno 1422 quì venne eretta una cattedra apposta pe' Codici Gregoriano, Ermogeniano e

pandect. impressa tra quelle di Azone sotto il titolo *di materia ad pandectas*, e falsamente attribuita a Gio: Bastiano (Job.) e la introduzione inedita di Odofredo alle sue lezioni sul *Dig. Vet.* V. il seg. c. XLIV.

(1) V. gli statuti di Bologna App. IV. n. 8. del III. volume di questa Istoria da Savigny In Faber in pr. J. *de actionibus*. v. *actio* in f. Lo stesso a un circa praticavasi in Mompellieri per gli Statuti del 1339, come si vide parlando di questa università.

Teodosiano, caduta poi nell'anno 1687 (1): esempio d'amore per la scienza istorica del diritto, che non riscontrasi al certo nei tempi posteriori. Era poi sostanziale e indispensabile per gli scuolari di assistere a tutte le prelezioni sui libri ordinarii. Assistevano alle altre o no a beneplacito. Coloro che volevano venir promossi a leggere, verosimilmente gli scuolari tutti, studiavano sempre più di cinque anni; il Petrarca ne studiò sette (2). Nel XV secolo facevasi il corso del gius romano in Padova dentro quattro anni, ma prima era di cinque (3), nè sembra che regolato fosse l'ordine di udire le materie. Gli scuolari, ed in ispecie gli stranieri, erano ordinariamente di più provetta età, che non ai dì nostri; qualche rara volta assai giovinetti (4). Ordinariamente studiavasi il solo diritto romano, di rado vi si congiungeva il canonico. Ad altri studj non attendevasi dai legisti: sennonchè spesso udivano, come pratiche, le prelezioni sull'arte de' notari, i quali a quei tempi formavano nelle città, e forse fin d'antico in Bologna, un ragguardevole collegio; tenevano lezioni, e addottoravano nell'arte loro (5). Quanto poi al modo di leggere incominciavano i professori da una esposizione sommaria di tutto il titolo (*Summa*), leggevano quindi partitamente il testo nel modo, in cui lo credevano meglio scritto; e ne esponevano lucidamente il caso, dipoi scioglievano le antinomie, e rammentavano le relative regole generali (*Brocarda*); finalmente i casi di diritto (*quaestiones*) veri o figurati, che poteansi con quelle risolvere; lo che, se avrebbe menato in lungo, si riserbava alle repetizioni. Odofredo, da cui tutto ciò sappiamo (6), dice di sè che avrebbe, cosa non mai precedentemente fatta, spiegato ancora le glosse, ond'egli è da accagionarsi di quel male che posteriormente invase le scuole di trascurare il testo per ispiegare le glosse. Era poi libero ai professori d'insegnare o parlando o leggendo, e ciascuno oprava a proprio talento. Gli scuolari scrivevano come ai dì nostri, e talora interrompevano il professore con

(1) Canis l. c. *Rubr. quomodo leges ex usu tradantur in scholiis.*- Facciolati *Fasti* P. 3. p 196-201. 173. Sulle triste conseguenze di cotanta ampiezza di insegnamento v. Alciati *Oratio Bononiae habita* a. 1537. in Opp. T. 4. p. 866. a. 1539. p. m. 868. Panzirolus L. 2. c. 4.

(2) Odofred. *in Dig. vet. const. omnem.* e Petrarcha *Ep. de origine et vita sua.* (3) Canis l. c.

(4) Gio: Andrea era *puerulus* quando studiò: Sarti P. 1. p. 371. Il Petrarca avea 15 anni. (5) Sarti P. 1. p. 421. 422. 245. P. 2. p. 110

(6) Odof. *in Dig. vetus prooem.* V. anche Hugolinus *materia ad Pandectas* citato sopra p. 160 nota 2.

interrogarlo, avendo facoltà di farlo sempre nelle straordinarie lezioni, nelle ordinarie più raramente (1).

Capo XXIV.

Dei Glossatori come Scrittori

Quantunque al nascere della nuova scuola di gius ogni insegnamento venisse comunicato a viva voce, ed anche poi dopo, quando si composero libri, la più gran parte non contenessero se non prelezioni, tuttavia si anderebbe lungi dal vero, ove si credesse che i glossatori non operarono eziandio *come scrittori*, conducendo proprii e veri libri. Vero è, che tanto i libri, quanto le prelezioni raggiraronsi mai sempre circa la interpretazione del *Corpus Juris*, onde ogni giuridica letteratura de' tempi fa capo alle *glosse*; per dare adequata idea delle quali egli è mestieri, prima, di considerarle al tempo in che si veggiono in tutta la loro pienezza, e rimontare quindi all'origine della cosa e del nome. Non furono le glosse, come alcuni pretendono, quaderni o cartolari in che stavano scritte le prelezioni de' professori, ma sivvero spiegazioni o schiarimenti, che ogni legista apponeva al proprio esemplare del testo, nel pensiero che si potesse poi copiare e diffondere (2). Divulgavasi la glossa o dopo la morte dell'autore, o anche vivo lui, ed era sempre munita della sua sigla (3). E perchè nelle glosse stava ciò che di meglio avevano i legisti pensato circa il testo, quindi essi l'esponevano eziandio nelle prelezioni, nelle quali peraltro comunicavano ancora tutto ciò che di più comune e men raro credevano dovere di mano in mano ragionare sul testo. L'origine poi delle glosse fu questa. Si scrisse sulle prime la spiegazione di ciascheduna più difficile parola tra le linee, di poi certe più ampie spiegazioni in margine, le quali presero aria di commento: onde la voce *glossa*, che originariamente significava spiegazione di una voce mediante altra voce corrispondente e più chiara, passò

(1) Odofred. in Cod. L. 2. *de judiciis* ap. Sarti I. 92.

(2) La differenza è notata sovente per es. Azonis *Lectura in Cod. L.* 2. *De excus. veteran.* (V. 65) *Hoc secundum Azonem notavi, licet ibi aliud dicat sua glossa.*

(3) Tancredi ap. Bousquet *notae in epist.* Innoc. III. (Tolosae 1635 f. L. 1. ep. 71. p. 48. 49. ap. Sarti I, 257. II. 32. V. anche il testamento del Sillimani del 1305 Sarti II. 107. Odofred. *in D. vet.* L. 38. *de cond. indeb.* (XII, 6):

a traslatamente significare la spiegazione non delle nude voci, ma pur del senso in quelle riposto (1). Furono queste glosse proprie soltanto alla scuola di Bologna, e ce ne ha di varie guise; *collezioni di varianti* onde si parlò più sopra; *luoghi paralleli* per confermare, dilucidare, o dimostrare cessato il testo che si spiegava, onde poi nacquero le autentiche inserite nel codice o i tanti estratti delle novelle. Chiamossi *apparato* quella cosiffatta glossa di un giurista, che potesse aversi in conto di compiuto commento al testo, ed il più antico fu opera di Bulgaro al titolo: *De regulis juris.* Affini, ma tuttavia diverse, alle glosse erano le *somme* di tutto un titolo di gius che dapprima servirono d'introduzione alle prelezioni *esegetiche*, e dipoi furono ridotte a libri: i *casi*, o le posizioni di fatto, con che rendevasi più palpabile il contenuto del testo: finalmente la *brocarda* o *generalia* (2), ossia le regole generali di gius riportate laddove l'opportunità lo richiedeva, alle quali contrapponevansi tratto tratto le discordanti per quindi risolvere l'apparente loro contraddizione, onde poi nacque l'antico errore di chiamare *brocardiche* quelle *questioni* che parevano intrigate e dubbiose; primo che usasse questo nome di Brocarda fu il Pillio (3): se ne ignora la derivazione, perchè il ricavarlo dal nome di Burchardo di Worms, come alcuni immaginarono, non ha sapore. Tali furono gli scritti o libri di gius occasionati dalle prelezioni. Le ripetizioni e le dispute diedero anch'esse origine alle *questioni*, che nel XII e XIII secolo già erano dai loro autori divulgate come proprii e veri libri, e che secondo gli Statuti di Bologna doveano trovarsi pronte e copiate (4). Altre opere infine furono condotte dai legisti, le quali aggiravansi principalmente sul processo (*ordo judiciarius*) e sulle azioni. Vennero quindi le distinzioni e le raccolte delle controversie (*Dissensiones Dominorum*), gli scritti intitolati: *Singularia*, che sono o miscellanee e staccate osservazioni da un giurista fatte di suo, oppure estratti di luoghi notevoli delle opere di un qualche famoso professore, che da altri si divulgarono dopo la morte di lui: e finalmente i *Consigli*. Quantunque però sieno tut-

(1) Isidori orig. I. 29. *de glossis.* Alcuini grammat. p. 2086. ed. Putsch. Papias in dictionar. v. glossa. Huguccio († 1210) in dictionar. v. glossa.

(2) Hugolin. Materia ad Pand. l. s. c. Odofred. ad Dig. vet. init. spiegano la brocarda per *loci generales*, *generalia*, e Roffred. Lectura in Cod. (MS. Paris 4546) in molte glosse marginali ha « *generalia domini mei Garzavilani.*

(3) Baldus in usus feudor. tit. *de feudo marchiae* (I, 14).

(4) Le più antiche sono del Pillio. V. Sarti I. 174.

te queste opere cosa differentissima dalle prelezioni, è nondimeno da confessare, che la più parte de' lavori letterarj dei glossatori ci giunsero conservati nei quaderni, che gli scuolari raccoglievano dalla viva voce del professore, e di poi pubblicavano. Che un simile lavoro imprendesse Niccolò Furioso nella scuola di Giovanni, ed Alessandro da S. Egidio in quella d'Azone, ne abbiamo menzione espressa (1). E la più parte di ciò che resta di Odofredo, non che quasi tutto quanto abbiamo del XIV e XV secolo, giunse a noi della medesima guisa. Onde i professori stessi, in ispecie per evitare che gli scuolari o altri non se le appropriassero, pubblicarono talvolta queste loro fatiche, come di sè narra Roffredo Beneventano (2).

Capo XXV.

Della forma esteriore dei Libri

Esposte quelle più rilevanti ricerche istorico-letterarie, le quali toccano nell'universale le condizioni del gius nostro e sue scuole nel medio evo, giova adesso di rappresentare qual fosse la forma esteriore dei libri, e quali i mezzi onde aiutavasi la nostra letteratura. Direm pertanto dell'arte dei copisti e simili artefici, del materiale da scrivere, del traffico librario, del prezzo dei libri e delle biblioteche. Era l'arte dei copisti molto lucrosa laddove come in Bologna e Parigi si avea dagli studiosi bisogno dei libri, che fino dal XII e XIII secolo costumarono di molto lusso, e diedero da campare a molti miniatori, correttori, legatori e fabbricanti di carta (3). Il materiale da scrivere nei secoli XII, XIII e XIV furono le pergamene e la carta bambagina (4). La grandezza dei libri si distingueva secondo che formavansi del *Quadernus* o della *Pecia*. Il quaderno era di otto fogli, la *Pecia* di quattro (5). Il

(1) Odofred. in Dig. vet. L. 9. *de transact.*

(2) Rofredi *Quaestiones* Proem. V. Bartol. Cons. 210.

(3) Per più notizie V. Sarti I. p. 186. 187. Alberic. in Infort. *L. qui filium D. ubi pupillus. Stat. Bonon.* L. 1. p. 27. 30. L. 3. p. 64. 53. Odofred. in Dig. vet. L. 23. L. 8. *de rei vind.*

(4) *Stat. Bonon.* L. 3. p. 53. rubr. *de scriptoribus.* 2 p. 62. Odofredi Dig. vet. L. 13. §. 3. *De haeredit. petit.* (V, 3) Accurs. L. 52. de Leg. III. et in §. 33. J. *de div. rer. v. chartis.*

(5) Huguccio Dictionar. V. *Quaternus. Statut. Artist. Patav. L.* 3. *t.* 27. *de taxatione petiarum.* Blume *iter italicum.* P. 2. p. 96.

traffico dei libri facevasi ordinariamente dai copiatori, ma vi era altresì l'arte dei *Stationarii*, i quali tenevano provvista di libri e gli prestavano per esser copiati. Hanno gli Statuti di Bologna un Catalogo di 117 libri, che doveano trovarsi presso ciascheduno stazionario in un col prezzo del presto. Generalmente i bidelli, ma anche altre persone facevano in Bologna l'arte di stazionarii o imprestatori de' libri, il prezzo dei quali era allora molto meno caro che oggi non si suppone (1). Delle biblioteche dei legisti abbiamo finalmente le seguenti notizie. Nell' anno 1215 lasciò un' Arcivescovo di Ravenna il digesto vecchio, il codice, decreti, istorie, sentenze, Ezechiele. Nel 1257 Zoen Vescovo di Avignone e già professore in gius canonico lasciò a Tommaso Tencarario i libri del suo studio, cioè il codice, il digesto, le instituzioni e la somma d' Azone. Nel 1265 Bernardo Botono glossatore delle decretali lasciò ai nipoti i suoi libri legali cioè: il codice, i digesti (nuovo e vecchio) e la somma di Uguccione al decreto (2). Nel 1279 un dottore in gius canonico lasciò 4 esemplari delle decretali, il decreto, il codice, il digesto vecchio, la somma di Roffredo e quattro libri teologici. Nel 1291 Alberto di Odofredo, che già avea dato a suo figlio Benedetto il Digesto vecchio d' antica mano, il codice, l' inforziato, le istituzioni e la lombarda; sottopose a fidecommisso il digesto vecchio (in 2 volumi) l'inforziato (volumi 3) il nuovo (v. 2) tutti con la glossa, le instituzioni e i tre libri (v. 1) la somma d' Azone, le lezioni del vecchio Odofredo sul codice, il digesto vecchio e l' inforziato (3). Da queste ed altre notizie raccogliesi che le biblioteche degli antichi legisti erano assai magre, poichè in dimolte non v' era nemmeno un intiero corpo civile. E siccome alcuni di loro erano di molto ricchi, e dall' altro canto sappiamo come nel 1422 Giovanni da Imola perdè in un incendio la sua biblioteca che componevasi di 600 volumi, ossia più del quintuplo, che non erano obbligati a tenerne presso sè gli stazionarii (4), egli è da credere che ai gior-

(1) Sarti P. 2. 224. rubr. 11. 225. rubr. 3. p. 107. P. 1. p. 186. 188. *Stat. Bon.* L. 1. p. 26. L. 2. p. 45. *Stat. jur. Patav.* ed. 1. L. 3. c. 19. ed. 2. sq. L. 3. c. 5. Bulaeus III. 419. IV. 202. 62. 278.-Del prezzo dei libri V. gli esempi nel Vol. III. riferiti dal Savigny p. 595-599.

(2) Fantuzzi *Monum. ravenn.* T. 5. p. 313. Sarti P. 2. p. 121. 130. 136. 233.

(3) Sarti P. 2. p. 131. 88. 90. p. 107. Per altri casi V. anche Ciampi *Memorie di Cino* ed. 3. p. 152. e il seg. cap. LIII.

(4) Ghirardacci P. 2. p. 641.

ni dei glossatori tal povertà di biblioteche dipendesse dal costume, onde si rivela l'indole dello studio in un tempo che nulla ci appresenta di letterario e variato, ma tutto si dimostra concentrato ad un sol punto. E infatti, che mente ed unico pensiero di quei legisti fosse di sempre rileggere e rilavorare su quel poco che possedevano, ce lo dimostrano apertamente gli scritti loro, onde avveniva che il possesso in proprio di tutte le fonti del gius non si reputasse per loro cosa necessaria, lo che però a ragione tuttavia desta le nostre maraviglie; massime se si considera che Biblioteche pubbliche non soccorrevano a tanto difetto.

LIBRO IV.

STORIA LETTERARIA DEL DIRITTO ROMANO

GIURECONSULTI GLOSSATORI CHE FIORIRONO NEL XII SECOLO

Introduzione

Noi siamo adesso pervenuti a un punto, che ogni resto dell'opera non esibisce da quindi in poi se non la *Storia letteraria*, nel suo speciale, *del diritto Romano*; o vogliam dire le vite e gli scritti dei giureconsulti che fiorirono dal XII insino alla fine del secolo XV, tra' quali tengono la preminenza i glossatori che furono nei secoli XII e XIII. La necessità poi di tessere una siffatta istoria non potrebb' essere più manifesta. Imperocchè primieramente una delle parti capitali della giurisprudenza consiste nello esporre

la storia dei dogmi per cui la nostra Scienza viene da un lato ad essere resoluta ne' diversi elementi che mano a mano la composero, e viene per l' altro capacitato chi la possiede a trattarla con quella fondata critica che si richiede; lo che non è per vero di picciol momento: attesochè nel procedere che fa la giurisprudenza lo stesso *dritto positivo* si svolge e prende forma e sostanza, che è la cagione onde nella moderna età la storia de' dogmi forma la più doviziosa parte della giurisprudenza, e a quella dei dogmi è la storia letteraria fondamento legittimo. Oltrechè se nella storia di una scienza prendonsi a raffrontare tra loro le diverse particolari sembianze che dessa suol rivestire nel corso dei secoli, tosto ci persuaderemo che non i trovati soli contraddistinguono l' un secolo dall' altro: imperocchè ogni secolo ha come un suo peculiare e proprio carattere scientifico che lo impronta e lo indirizza, e di che nell' andar dei tempi si perde ogni vestigio, ove la istoria non soccorra a serbarne o a ravvivarne la memoria, oprando per cotal guisa che le forze e il genio degli andati secoli vengano a suscitare e raddoppiare le presenti. Sennonchè in tessere siffatta istoria vuolsi adoperare un fino discernimento, ed aver sempre presente all' animo, che qui si tratta di rappresentare soltanto lo spirito ed il metodo scientifico di ciascun secolo; onde, se nella congerie immensa dei fatti anche i più minuti non vogliono essere trascurati, perchè indi si può alle volte ritrar vantaggio; debbonsi peraltro trascegliere, e porre innanzi unicamente quelli che informano come di un nuovo spirito, di una nuova vita la scienza, e dimostrano una vera e propria originalità ne' cultori di essa. Epperò se lo storico può a lungo intertenersi sulla gloriosa età e sulle opere dei glossatori, tanto di vita e di originali virtù ripiene, quanto in verità ci reca stupore in riflettendo alla scarsità dei mezzi, onde quei forti ingegni poterono aiutarsi; al contrario dee serbare grandissima misura e scelta nel ragionare dell' altra età che le trasse dietro, snervata, fiacca, e senza gusto e fisonomia; massime poi perchè niun' opera di qualche valore uscì nei secoli XIV e XV che non si divulgasse per le stampe, onde pressochè inutile si rende parlare a lungo di cose, delle quali tutti che vogliano, possono da se stessi prendere cognizione.

Capo XXVI.

Delle Scuole di Ravenna e Bologna avanti Irnerio

Immediatamente innanzi a quella così famosa d'Irnerio, che fosse una scuola di gius in Ravenna se ne trova motto nell'opera di S. Pier Damiani (n. 1006 †. 1072) che s'intitola *De Parentelae gradibus* al cap. VIII; onde raccogliesi come in Ravenna fu un collegio di giudici e di avvocati, ragguardevole non meno per la pratica delle leggi che per l'insegnamento nelle scuole; le quali ben erano lungi dalla libertà in che poi si costituirono, avvegnachè vi si adoperasse la sferza. Anche Odofredo attesta, come vedemmo, di una sola scuola già stata in Ravenna, e poi trasferita a Bologna, e nell'XI secolo si trova in varii monumenti la generica menzione di maestri e scuolari e di un Domenico *Legis Doctor* (1). Quanto a Bologna poi sappiamo soltanto dallo stesso Odofredo, che certo Pepo o Pepone v'incominciò a leggere in leggi; ma non procacciò fama, nè scrisse opere (2) e visse certamente nell'XI secolo, giacchè lo troviamo presente a un giudizio tenuto in Martula nel fiorentino correndo l'anno 1075 (3).

Capo XXVII.

Irnerio (4)

Fu dunque *Irnerio* Bolognese il fondatore di quella scuola, che nella più gran parte d'Europa diè alla giurisprudenza quella nuo-

(1) S. Petri Damiani Opp. (Bassani 1783 4) T. 3. p. 179-192. Rubei *Hist. Rav.* ad a. 1055. p. 290. ed. 1590.

(2) Odofred. in L. Jus civile 6. D. *de just. et jure.* Gloss. ined. d' Azone (MS. di Bamberga) in Leg. 2. §. 38. ff. *de orig. jur. verb. Cujus scriptum nullum extat.* « Sic in domino Peppo. Az. »

(3) . . . . *in presentia Nordilli missi Dominae Beatricis . . . . et Johannis Vicecomitis . . . . in judicio cum eis residentibus Guillielmo judice et* Pepone *Legis Doctore* (nel docum. cit. sopra p. 81. e nota 6.).

(4) Letteratura. Trithemius f. 62. ed. 1494. Diplovataccius ap. Sarti P. 2. p. 262. Irnerius s. *Quaestiones etc.* Col. Agr. 1642. 8. ristampate come appendice in Conringii: *de origine juris germanici.* Sarti P. 1. p. 11-28. Tiraboschi T. 3. Lib. 4. c. 7. § 15 e seg. Fantuzzi Scritt. Bol. T. 4. p. 358-366. -- Testimonianze di contemporanei. Landulphus *jun. hist. Mediolan.* c. 32. ad. a. 1118 in Muratori *Scriptt.* T. 5. p. 502. *Roberti de Monte Accessiones ad Sigeberti Gen-*

va forma, la quale in molti de' suoi rami dura sempre la stessa. Di lui sappiamo da Odofredo che era maestro d'arti liberali in Bologna, quando vi furono trasportati i libri delle leggi, sopra i quali studiò da sè solo, e poi si mise a leggerli anche a conforto, come l'Ab. Urspergense attesta, della contessa Matilde (1). E l'Ostiense narra (2) che la parola *asse* incontrata da Irnerio nella volgata fornisse a lui l'occasione di riscontrare e studiare i libri del gius nostro. Nelle pubbliche bisogne e nei giudizii s'incontra Irnerio fra gli anni 1113 e 1118, e dal 1116 al 1118 sembra essere stato al servizio di Enrico V, il quale adoperollo quest'ultim'anno in Roma per un altissimo affare: Le quali faccende di stato e di curia non potendo Irnerio averle condotte da maestro d'arti o grammatica, ma dappoichè procacciò fama coll'insegnar leggi, quindi la origine della Scuola Bolognese viene naturalmente a collocarsi tra il cadere dell'XI e il principiare del XII secolo. Lasciò egli dipoi la scuola per entrare in Corte dell'Imperatore, e non si sa se mai tornò da questa a quella, essendochè più di lui non s'abbia (dal 1118 in poi) sicura contezza. Ignorasi parimente se Irnerio educò scuolari di molta fama, non essendo ben certo che i quattro dottori, dei quali parlasi nel seguente capo, ne udissero la viva voce (3). Scrisse Irnerio quelle opere memorande onde comincia la moderna letteratura del gius nostro; delle quali parte ci giunsero intiere, parte in frammenti; e sono le *Glosse* e le *Autentiche*. D'altre poi ne abbiamo soltanto notizia dagli scrittori o dai monumenti, come di un *Formulario pe' Notaj*, delle *Questioni*, e di un *Libro delle Azioni*.

I. *Glosse*. Sappiamo da molti scrittori che Irnerio fece glosse. Narra l' Abate di Usperga, che Irnerio, oltre avere partiti e ordi-

blacensis Chron. in Guiberti de Norigento opp. Paris 1631. f. p. 721. 722. Abb. URSPERGENS. Chronicon. p. 278. ed. Basil. 1569. f. ODOFREDUS in Dig. vet. *L. jus civile* 6. C. *de j. et j.* (I, 2) in Cod. Auth. *Quae res* C. *de SS. EE.* (I, 2) e L. Ult. C. *de in int. rest.* (II, 22) Documenti che ce lo rappresentano negli anni 1113. 1116, 1117. e 1118 stanno in SAVIOLI vol. 1. P. 2. p. 151. 152. 155. n. 96. 159. n. 100. 163. n. 102. MURATORI *Antiq.* T. 4. p. 685, T, 1. p. 601. T. 2. p. 945.

(1) Ab Urspergen. l. c. nota 4. p. 169.

(2) HOSTIEN Commentar. (non la Somma) in Decretal. C. IX *de Testamen.* (III, 26) verb. in *Octo unciis.*

(3) Che Irnerio fosse condiscepolo di S. Lanfranco (an. 1089), che la sua scuola venisse aperta e confermata da Lotario II, che Rogerio e Placentino lo precedessero, e che egli studiasse in Costantinopoli o in Roma tutto ciò pare che sia favoloso.

nati i libri del gius nostro in quella guisa medesima in che Giustiniano gli aveva disposti, interpose quà e là varie parole per dichiarazione del testo. Gli altri glossatori poi encomiano la tanta dialettica di lui (1), e lo appellano *Lucerna Juris.* Ma il recare un giudizio delle glosse d'Irnerio, ella è cosa pressochè impossibile; ignorando noi quante oggi ne possediamo, e se la migliore o la peggior parte ne andò perduta. Solo è da dirsi, che due specie di Irneriane glosse incontransi nei MSS.; *interlineari*, e ordinariamente, da vere e proprie glosse, spiegano le voci con altre voci più chiare: sennonchè le voci spiegate non sempre sono difficili, e la spiegazione non è sempre troppo ben fatta e fondata; *marginali* e si addentrano con molto studio, acume di giudizio e critica nel senso del testo. Le prime sembrano dunque de' primi tempi, quando Irnerio, incominciando a studiar leggi, riteneva le abitudini del grammatico; le seconde quando si era fatto valente giureconsulto. Non fu Irnerio il primo a scrivere glosse, giacchè se ne vedono delle più antiche al Breviario, a Giuliano e perfino alle nostre Instituzioni; ma, conosciute o sconosciute che quelle fossero a Irnerio, certo è che egli condusse le sue con un metodo ed una critica che interamente ad esso appartengono. La sigla d'Irnerio alle glosse di lui, tutte quante inedite, è la G. o la Y. e forse ancora la I (2). Mal però gli si oppone la *W* propria a Guglielmo (Wilhelm) da Cabriano, e la *Yr* d'Enrico di Baila (3), come pur falsa è la fama che a Irnerio ascrive tutte quante le glosse interlineari (4).

II. *Autentiche* (5). Nella più parte dei MSS., e in tutte le edizioni del Codice trovasi non picciol numero d'estratti delle no-

(1) Odofred. l. c. nota . . . e in *L. Manumiss.* D. *de j. et j.* Azo: in *Cod. Auth. hoc jus porrectum. C. de SS. EE. P.* de Unzola *Aurora novissima in praef.*

(2) La Sigla d'Irnerio è così varia e tale si credè ancora più di quello che realmente dee credersi, atteso la diversa maniera in che si scrisse e pronunziò il nome di lui, cioè Warnerius, Wernerius, Guarnerius, Gernerius, Garnerius, Irnerius, Hernerius, Yrnerius, Hyrnerius, Jarnerius, Yarnerius, Wirnerius.

(3) Rofredus *de ordine judiciario* P. 7. c. 1. *de S. C. Vellej.* Questa sigla *Yr.* cagionò i più grandi errori fra gli storici.

(4) Delle glosse d'Irnerio vi è saggio nell' Appendice II al IV vol. di questa Istoria del Savigny, e qui, nella glossa alla L. 40. D. *de Legibus* (I, 3) si vede come per la interpretazione dei testi non isfuggì ad Irnerio la idea della connessione loro agli scritti degli antichi Giureconsulti ai quali furono tolti.

(5) V. Bynkershoek *de auctore auctoribusve Authenticarum in opp. min.* p. 177. 220. Sarti P. 1. p. 15. 22. F. A. Biener *diss. historica Authenticarum lect.* 1. 2. Lips. 1807. 4.

velle, onde viene in qualche guisa modificato il senso delle costituzioni alle quali precedono. Tolgono questi estratti nome di *Autentiche*, le quali il medio evo ascrisse ad Irnerio, ma poi dopo si vollero assegnare a più antichi o più moderni compositori. Fatto però è che il maggior numero delle Autentiche ha per autore Irnerio, come (tralasciando le testimonianze che di alcune in particolare hannosi dagli scrittori) asseverano del corpo di quelle Roffredo, Odofredo, il Diplovatazio, già sopra riferiti, e Pietro de Unzola (1). Non che per altro qualcheduna delle Autentiche, ricevute e glossate per Accursio, non sieno posteriore opera d' altri. Così l' *Auth. Si quis C. qui potiores etc.* è di Alberico (2); nella *Auth. Principales C. de jurejur. propt. cal.* è una aggiunta di Martino, ricevuta dall' Accursio (3), e in altre molte sonovi giunte di Azone (4). Occorrono eziandio fuori del Canone di Accorso parecchie autentiche con sigle di vari autori: ma non dimeno tutte insieme non sommano a quelle scritte da Irnerio, la massima parte delle quali si ricevè da Accorso: il perchè giustissima è da dirsi l' opinione che reputa Irnerio autore delle Autentiche. Prima d' Irnerio non mai vennero scritte Autentiche: lungi dal vero errando coloro i quali ne ravvisano tracce nel *Dictatum de Consiliariis* e nelle lettere di Gregorio Magno. Hanno Autentiche non solo i primi nove libri del Codice, ma eziandio (quantunque in picciol numero e non ricevute dall' Accursio) gli ultimi tre, le Instituzioni e le medesime Novelle (5), ed anche queste Autentiche sembrano opera d' Irnerio proseguita dai posteriori glossatori, come la sigla M ci fa in due luoghi avvertiti di Martino. Per le cose dunque fin qui discorse naturalissima origine delle Autentiche sembra sia questa, cioè, che le prime e le più antiche fossero apposte in margine ai MSS. delle Novelle, quasi comodi estratti o sommari di

(1) Oltre i passi di Odofredo gia citati più sopra parlando delle Autentiche V. anche il suo comento *ad Auth. Sed non jure C. de serv. fugitiv.* P. DE UNZOLA *Aurora noviss. in praef.* Per le Autentiche particolari V. SAVIGNY IV. p. 41. 42.

(2) AZO *in Comm. d. Auth.* (3) ACCURS. ibid. (4) AZO et ODOFRED.

(5) Trovansi autentiche nei MSS. del *Volume* in Gottinga *V. Civilistiches Magazin.* Del *Volume* in Monaco N. 14 della Collezione di Asburgo. Delle *Instituzioni* in Vienna j. civ. n. 25. Del *Volume* in Vienna j. civ. n. 19. Delle *Instituzioni* nella Bibl. della Università di Lipsia sotto Roffredo. FEHLER p. 226. n. 11. e vedi anche SCHRADER Prodrom. p. 36. 37. 55. Que' Codici sono muniti d' una glossa che è (salvo il MS. di Gottinga) anteaccursiana. Le edizioni che si hanno di queste autentiche (la prima del Cujacio an. 1585) variano quà e là da quelle dei MSS.

quelle; trapassassero quindi in parte nelle Instituzioni e fossero causa di quell' istorico legame che corre fra due tanto diversi libri del gius nostro; e finalmente ne crescesse in immenso il numero per unirle al Codice, ove l' affinità loro alle costituzioni in quello contenute le rendea più giovevoli. Il perchè Accorso, il quale trovolle ai suoi dì variatissime nei MSS., così rispetto al numero come alla forma, credè buono fissar l' uno e l' altra nella glossa, e, rigettate tutte quelle le quali vagavan fuori dei primi nove libri del Codice, scelse e ritenne (salvo poche eccezioni) soltanto quelle composte da Irnerio. Le Autentiche così fissate dalla glossa formano un tutto di per se distinto e determinato, cui però malamente il Comte interpolava nella sua edizione l' *Auth. Gloriosissimi C. de Div. Rescript.* non contenuta in quello, e trapassata in tutte le posteriori edizioni: da quell' ora in poi (mentre in principio furono semplici glosse) si hanno come parte integrale del testo; causa, forse, che nei MSS. e in tutte le edizioni (eccetto la Haloandrina e l' altra di Basilea dell' anno 1541) venissero tramezzate al testo medesimo. Le Autentiche, se ne riguardi il pregio, sono estratti non sempre troppo puntuali delle Novelle, onde mal si vorrebbe attingere da quelle una buona conoscenza di queste; a malgrado però i difetti, sono esse del più grande rilievo per la storia dei dogmi, e il dritto positivo attuale.

Oltre le Glosse e le Autentiche Irnerio scrisse eziandio: III. *Un formulario pei Notai* siccome attestano Accorso e Odofredo che l' ebbero tra mano (1). IV. *Questioni* sparse in collezioni manoscritte e rammentate da un documento del XII secolo (2). V. finalmente *Delle Azioni*, come narra l' anonimo autore di una glossa inedita all' *Albero delle Azioni* di Giovanni (3). Contemporanei d' Irnerio che furono dotti nel gius appena ricordansi di nome Raimondo de Gena *Legislator* in un documento del 1127 (4), e anco un Walfredo rammentato in parecchi documenti infra gli anni 1128 e 1146 col titolo di *Magister* e *Legis Doctor*, onde potrebbe arguirsi che leggesse in gius. Nelle glosse egli è sovente nomi-

(1) Accurs. in L. 14. §. 5. C. *de SS. Eccles. verb. petitione.* Odofred. in Auth. *Qui res.* (2) Sarti P. 2. p. 214. (A. D. 1262.)

(3) MS. di Erlangen n. 32. Ad un Irnerio si attribuiscono *Carmina*: e una Satira ad Robertum Archiep. Rhotomagensem in poetam Scotum nomine Morinth. Ma siccome Roberto 1.° arcivescovo di Reims morì nel 1037, e il 2.° nel 1208, è chiaro che questi scritti non possono essere del nostro Irnerio.

(4) Sarti P. 1. p. 28.

nato in un co' più celebri glossatori, e si riportano varianti del suo MS. in più luoghi del digesto nuovo. Un documento dell'an. 1151 ce lo dà per già morto (1).

Capo XXVIII. (2)

I quattro dottori Bulgaro, Martino, Jacopo ed Ugo.

Circa la metà del XII secolo fiorirono in Bologna quattro professori famosi, ed ebbero comuni le ingerenze nei più grandi affari del tempo, onde presso gli scrittori spesso si trovano tutti e quattro insieme rammentati. Sogliono aversi come immediati scuolari d' Irnerio sulla fede di un antico distico attribuito ad esso, e riportato appresso Ottone Morena (3): sennonchè è da tenersi come tutto interpolato il passo ove si ragiona di loro; e dall' altro canto è più probabile che fra Irnerio, il quale fiorì nel principio del XII secolo, e questi quattro dottori, rammentati solo nella seconda metà di quello, fossero in Bologna altri professori di gius, traccia de' quali forse si scorge in quella glossa d'Enrico di Baila (4) ove riportasi una opinione di Martino come contraria a quella degli antichi maestri.

I. *Bulgaro* (5), chiamato eziandio Borgaro, Burgaro e Bulgarino (da non confondersi con Bulgarino dei Bulgarini giureconsulto del XV secolo) e la sigla del quale è nelle glosse una *b*, fu di patria bolognese (6). Trapassò in fama come dotto e dottore in

(1) Sarti P. 1. p. 28. 29. 48. Hugolini glossa in L. 15. §. 4. D. *ad L. de falsis* etc.

(2) Otto Morena ad a 1158. ex ed. Muratorii T. 6. p. 1015 sq. et ex ed. Osii (Venet. 1639 f.) ibid. et in Graevii *Thes It.* T. 3. p. 971. edizione tratta da MSS. manifestamente interpolati. Radevicus *de gestis Frid. I.* L. 2. c. 5. in Muratori T. 6. p. 787.

(3) *Bulgarus es areum* (sic) *Martinus copia legum* – *Mens legum est Ugo, Jacobus id quod ego.*

(4) V. l'Append. IV. n. 29. al IV. Vol. di questa Istoria.

(5) Documenti intorno lui sono in Savioli Vol. 1. P. 2. p. 230. n. 150. p. 232. n. 151. (a. 1154). p. 261. n. 172. (a. 1159) Gli Scrittori migliori Diplovataccius n. 38. ap. Sarti P. 2. p. 257. Mazzucchelli II. p. 2291. Sarti P. I. p. 30-37. Tiraboschi T. 3. L. 4. c. 6. §. 21.

(6) La pretensione che Bulgaro fosse Pisano nacque da una falsa lezione di Bartolo, il quale discorre di Bandino e non di Bulgaro anco nella L. *hac consultissima,* come rilevasi da quanto egli stesso dice apertamente in altro luogo, cioè *Infortiat.* L. 27. D. *qui testam.* (XXVIII, 1).

leggi tutti i contemporanei, e venne soprannominato *Bocca d' oro.* Rare volte citazioni incontransi nelle sue glosse, per esser lui uno dei più antichi e primi dottori; nondimeno fa menzione del Decreto di Graziano, notevolissima e per la cronologia e per la separazione che a questi tempi si ravvisa tra i Civilisti ed i Canonisti (1). Ebbe a scuolari famosi Gio: Bassiano e Alberico (2). Fu qualche volta giudice come si vede per una sentenza da lui pronunciata nell' anno 1159 (3), ma non Vicario Imperiale, come alcuni argomentarono da una falsa interpretazione della frase *curia di Bulgaro* che leggesi in una glossa di Accorso (4). Della nobiltà dei sensi di Bulgaro fa fede la dote profettizia da lui restituita al suocero conforme all' opinione che tenne contro Martino; e l' aver egli consigliato, per un riguardo ai costumi, di non impossessarsi delle altrui api vaganti, nè del cinghiale colto all' altrui tagliuola, quantunque lo credesse legittimamente in gius fatto (5). Solo della prima moglie ebbe figli, i quali gli premorirono tutti, e il giorno dopo che passò a seconde nozze con una vedova, fu interrotto dalle risa degli scuolari per la sguaiata combinazione di aver egli dovuto dichiarare il testo del codice: *Rem non novam nec insolitam aggredimur* (6). Imbecillì in vecchiaia e morto, secondo i cronisti del XIII e XIV secolo ed un antico necrologio del convento, nel 1. Gennaio 1166 venne tumulato per sua volontà nella Chiesa di S. Procolo di contro al sepolcro di Martino, onde, dice il Pastrengo, mostrarglisi

(1) V. la glossa in Append. n. III. 20. al IV. volume di questa Istoria.

(2) Odofred. in Dig. vet. L. *si quis caut.* L. 7. §. 5. d. *de pact.* -- L. 6. *de jure dot.*

(3) Savioli Vol. I. P. 2. p. 261. N. 172. -- Sarti P. 1. p. 36.

(4) Auth. Hoc locum C. *Si secundo nupserit.* « *Sed secundum consuetudinem scriptam in curia Bulgari debet habere alimenta* ». La curia di Bulgaro era la casa che gli appartenne e poi fu comprata dalla Città per tenervi le sue adunanze, e servì poscia ai giudizj, onde si disse *Curia.* Lo che non avendo inteso il *Saliceto* in detta *Auth.* favoleggiò che Bulgaro fu Vicario dell' Imperatore e tenne *Curia* in Bologna.

(5) Azo et Odofred. *Lectura in Cod. L.* 4. *Sol. matrim.* (V, 18) -- Odofred. in Dig. nov. L. 55. *de acquir. rer. dom.* (ap. Sarti p. 35.) e Accurs. in § 14. *J. de rer. divis.*

(6) Accurs. L. 14. C. *de judic.* (III, 1). Odofredo dà ivi un altro colore alla cosa. -- Segnori. *Hic dnus Jo. et Az. scripserunt quandam glossam solatii causa, et dicunt ipsi dum dnus Bulg. quodam mane legeret legem istam et in nocte praecedenti duxisset uxorem, quam ipse pro virgine ac nova acciperat cum a multis contrarium crederetur et exposuisset: Rem non novam nec insolitum aggredimur* (*idest aggressi sumus*): *scholares pulsabant libros contra eum.*

antagonista in morte, come lo era stato in vita (1). Scrisse Bulgaro, che si sappia: 1.° *Glosse* a tutte parti del Corpo Civile, come apparisce da molti MSS. (2). 2.° Un *Commentario al titolo de Regulis Juris* già creduto del Piacentino, ma dal Cuiacio restituito a Bulgaro con ogni ragione, poichè del Piacentino sono unicamente le giunte a quel Commentario. Di quest' opera nata dalle solite glosse, e ridotta quindi a vero Commentario, hannosi non pochi testi a penna e parecchie edizioni (3), ed è il più antico ordinato scritto a noi giunto dalla scuola dei glossatori, in così degna guisa condotto e dal Bulgaro e dal Piacentino nelle aggiunte da maravigliare chiunque ripensi all' infanzia della scuola del gius a que' tempi (4). 3.° *Dei giudizi*, opuscolo che nelle edizioni dell' opera del Piacentino: *De varietate Actionum*: forma il terzo libro di quella; ma per due testi a penna, muniti l' uno della sigla B. l' altro del nome di Bulgarino, si dimostra lavoro del nostro Bulgaro e dedicata come il Commentario *de Reg. juris* al Card. Aimerico (5). 4.° *Glosse* al libro dei feudi, non giunte insino a noi e rammentate da Alvarotto (6). Sogliono falsamente attribuirsi a Bulgaro anche le *Quistioni* oggi restituite a Bandino da Pisa, e non è certo se veramente sia suo quel così detto *Bulgari fragmentum* della Biblioteca Vaticana (7). Ad Ugolino poi vuol riferirsi quella *Somma*

(1) SARTI P. 2. p. 196. PASTRENGO f. 15. In questo luogo può domandare alcuno come avvenisse che molti legisti dietro Accorso e Odofredo in L. 13. C. *de SS. Eccles.*, per esemplificare che deesi provare per pubblica voce e fama la morte di un qualcheduno in lontane regioni, alleghino la morte di Bulgaro che pure accadde in patria? Si risponde che avvenne per essere stata trascurata dai Copiatori la siglia *sz* (secundum) alla glossa in L. 5. C. *Soluto matrimonio* - ivi « *Dico secundum H. famam solum ad hoc sufficere . . . . aliter quomodo probaretur* secundum (*deest*) *Bul. et Jo. mortuum* (*leg. mortuam*) *esse? . . . Sed R. aperte dicit.* « Così l' esempio della morte altro non è se non l' opinione di Bulgaro e di Giovanni, come si conferma per un luogo paralello dello stesso Odofredo nella L. 5. C. *Soluto matrim.*

(2) V. un Saggio nella Append. III. al Vol. IV. di questa Istoria.

(3) Quella in che l' opera si restituisce per la prima volta a Bulgaro è la parigina di A. Contius 1567.

(4) Che il Bulgaro avesse scritto un Commentario a quel titolo, tra le altre pure, basta a mostrarlo la testimonianza di Accorso in LL. 19. 33. 60. 82. 148. 197. D. *de Reg. Jur.* e di Odofredo in Dig. vet. L. 39, D. *de negot. gestis.*

(5) MS. Paris. n. 4603. MS. Garampi ap. SARTI P. 1. p. 37. 38.

(6) *De feud.* Proem. DIPLOVATACCIUS in vita Bulg. scripsit etiam super lib. feudorum , - . .*Credo quod fuerit primus, qui in d. libro scripserit.*

(7) MS. Vatic. n. 393. che fu di Alex. Petav.

alle Pandette impressa dietro Azone, che per l'Alidosi s'attribuisce a Bulgaro e nell'edizioni a Giovanni; e la traduzione dei passi in greco nelle Pandette si dimostrerà a suo luogo essere di Burgundione da Pisa (Cap. XXXV).

II. *Martino Gosia* (1) della nobile famiglia Gosi Bolognese e Ghibellina, la cui sigla è nelle glosse una *M*, alcune volte *Ma* o anche *M. G*; fu denominato *Copia legum*. Note a tutti sono le controversie ch' ebbe con Bulgaro onde nacquero sette di Legisti in Bologna, e quelli i quali parteggiarono per Martino s'appellarono Gosiani; Bulgarini (ed ebbero quasi sempre il disopra) quelli i quali aderirono a Bulgaro. Dubbia fra i Legisti è la reputazione di Martino: poichè Azone lo rimprovera di giudaizzare sulle parole (2), Odofredo di partirsi dalle regole del gius per sostituirne delle capricciose (3). L'Ostiense al contrario lo encomia a cielo, perchè aderiva alla equità canonica contro i rigori del gius civile (4). Degl' immediati scuolari di Martino non s'ha notizia, avvegnachè s'ignori se il Piacentino, che fu *Gosiano*, ne udì la viva voce. Non lesse in Padova, come alcuni pretendono (5), nè fu ucciso da Azone siccome favoleggiò il Pancirolo contro la cronologia, e testè si disse che il Pastrengo lo dà per già morto nell'anno 1166 e tumulato in S. Procolo di contro a Bulgaro. Ebbe Martino un figlio per nome Guglielmo, il quale non fu lettore, ma nelle leggi dottissimo e Giudice (6). Guglielmo poi ebbe tre figli, de'quali Ugolino, famosissimo legista e cavaliere, fu Podestà d' Ancona (7). Guglielmo pronipote di Martino che fu nell'anno 1256 Podestà di Faenza, venne cacciato da Bologna in un colla parte Ghibellina nell'anno 1274, e la sua casa distrutta. Di Martino si conoscono soltanto *Glosse* a tutte parti del testo, le quali giacciono diffuse e neglette in parecchi manoscritti (8). Hanno queste glosse, alcune delle quali in forma di elaboratissime *distinzioni*, assai d'intrinse-

(1) Mag. Buoncompagni *Liber de obsidione Anconae* in Muratori T. 6. p. 926. 927. Diplovatac. n. 37- Sarti P. 1. p. 38-42. Tiraboschi T. 3. L. 4. c. 6, §. 22. (2) Azonis lectura in C. *de fructib.*

(3) In Dig. Vet. L. 4. §. 5. *De his qui not.*

(4) Comment. in Decretal C. 9. X. *De Arbitris.*

(5) Anche il cav. F. M. Colle nella sua recente Istoria scientifico-letteraria dello studio di Padova Vol. II. p. 2. nega fede all' opinione che Martino leggesse in Padova.

(6) Sarti P. 1. p. 41. (da docum.) c. 42. Tiraboschi *Storia di Nonantola* T. 2. n. 329. (7) Mag. Buoncompagni l. c.

(8) V. un saggio nella Append. n. IV. del IV. Vol. di questa Istoria.

co pregio; ma sono scritte in pessimo stile e spesso spesso coincidono, quantunque non a parola, con la glossa di un anonimo che sembra Irnerio, onde Martino si noterebbe di plagio; sospetto confermato dal vedersi che una glossa di Martino al Codice tanto corrisponde ad una distinzione di Ugo, legista suo contemporaneo, che non può argomentarsi essere ciò casualmente avvenuto. Oltrechè Glosse, somministrò Martino qualche aggiunta alle Autentiche sparse pel Codice, le Instituzioni e le Novelle; ma senza fondamento a lui si attribuisce il Commentario *de Regulis Juris*, onde ragionammo poc' anzi.

III. *Jacopo* (1), eziandio soprannominato *della Porta Ravennate*, e che Odofredo appella *Dottore antico*, per contraddistinguerlo da Jacopo Balduini suo precettore, fu Bolognese. La sua sigla nelle glosse è *Ja*, *Jac*, *J*, e nemmeno di lui sappiamo con certezza se fosse scuolare d' Irnerio, niuna fede meritando il surriferito distico che di lui parla e degli altri tre dottori. Morì agli 11 ottobre dell' anno 1178 (2). Nei documenti spesso è menzione di Giulitta sua vedova, ma non ancora dei figli. Di lui narra Uguccione che lesse diritto romano al tempo in che Graziano scrisse il Decreto, e Alessandro III. leggeva Teologia in Bologna (3). Ma questo passo d' Uguccione, e la formula d' appello ivi racchiusa, non bastan punto a potere precisare l' epoca, nella quale Jacopo incominciò a leggere, e Graziano a scrivere il Decreto, quantunque il Sarti abbia in contrario opinato (4), il quale errò probabilmente ancora quando negava essere genuina e scritta in morte del nostro Jacopo quella lettera tra le raccolte da Pietro Blesense († 1200), ed eziandio da Pier delle Vigne († 1235) epperò la reputava scritta in morte d' Jacopo Balduini (5). Conosconsi di Jacopo *glosse* assai rinomate a più parti del testo sparse in vari MSS. (6), e molte regole di gius generali; che la lettera *J* fe', per errore, attri-

(1) *Fonti*. Huguccio *in Decret. Gratiani* c. 31. C. 29. 6. V. *anno incarnationis* 1105 ap. Sarti P. 1. p. 47. Documenti degli anni 1151. 1153. 1154. 1157. 1169. ap. Sarti p. 47. p. 9, p. 45. p. 62. Savioli Vol. 2. P. p. 13. n. 197. -- *Scrittori* Sarti p. 45. 47. (p. 26. 27. 264. 265 114.) Fantuzzi VII, 85-88i

(2) Sarti P. 2. p. 197 del Necrologio di V. Salvadore.

(3) l. c. nota 3. (4) P. 1. p. 264-265.

(5) Che tocchi del nostro Iacopo sembra lo dimostri il fatto che al nome di lui seguita nei MSS. l' aggiunto de *regio*, o *rogio* o *regione* (come nel MS. di Berlino) il quale avendo appresso una breve lacuna, se la si riempia con le parole P. R. (Portae Ravennatis) avremo appunto Jacopo nostro.

(6) V. un saggio nella App. IV. del IV. Vol. di questa Istoria.

buire ad Irnerio. Viene egli, tratto tratto, citato dai posteriori legisti nelle collezioni di controversie, non però così sovente come Bulgaro e Martino.

IV. *Ugo* (1), detto ancora *Ugo d' Alberico* dal nome di suo padre, non senza talor l' aggiunta *dalla porta Ravennate*, avvegnachè foss' egli pur bolognese e dello stesso quartiere di Jacopo, ha per sigla nelle glosse *U*, *Ug*, e anche *Ugo*. Morì fra gli anni 1166 e 1171, come raccogliesi da due documenti, il primo dei quali ce lo rammenta vivo in quell' anno, e l' altro parla in questo d' Isabella sua vedova (2). La famiglia d' Ugo bandita da Bologna come Ghibellina, vi fu poi di bel nuovo ricettata, e vi fioriva nel XIV secolo (3). Lasciò scritte *Glosse*, ma non molte, a tutte parti del gius nostro (4), e *Distinzioni*, le quali cominciavano per la parola *Pactorum* etc., ma vennero poi rifuse da Alberico in una nuova opera in che rimase quasi parola per parola la più parte di quelle, variando però ogni resto ed aggiungendo in modo, che questa nuova opera crebbe in un volume, a detta di Odofredo, non minore del testo delle Novelle, o della somma del Piacentino al Codice (e che stampata forma adesso un giusto volume in foglio) la quale venne in più pregio dell' antica che tuttavia durava, ma senza serbare la memoria e il nome del primiero suo autore (5). Di questa rinnuovata opera sta nella Biblioteca di Parigi un MS. non completo e interpolato (n. 4603) che insieme congiunti presenta i nomi di Ugo e di Alberico, ed una parte dei loro lavori, dal quale si estrasse e si esibì nell' Appendice VII di questa istoria l' indice delle vere distinzioni di Ugo in quella contenute. A lui pure assegnasi per errore, 1. Una *Raccolta di distin-*

(1) Sarti P. 1. p. 42-43. e documenti ivi riferiti degli anni 1151. 1154. 1166.

(2) Sarti P. 1. p. 43. n. a. Una inscrizione spuria e un necrologio interpolato fissano per anno della morte il 1168.

(3) Sarti P. 1. p. 42.

(4) Ve ne ha saggi nella Appendice VI. al IV volume di questa Istoria.

(5) Delle distizioni di Ugo, secondo il MS. Parigino, vi ha un indice e un saggio nella Append. VII. al IV. Vol. di questa Istoria. Del resto è questo un argomento molto scabroso e difficile a definire: perchè Roffredo nelle prelezioni al Codice, per es. L. 16. C. *de Episc.* e altrove (MS. Paris. 4546) il Pillio *Ordo judicior.* cap. *de probat.* Odofred. in Cod. L. 13. *de pact.*; Auth. *Si quis de edendo*; in Dig. vet. L. 2 *de fide instrum.* tutti antichi glossatori parlano di Alberico e non di Ugo; vero è però che Odofredo parla di un lavoro antico e di altro più nuovo di Alberico; il più antico di questi può essere che appunto sia quello di Ugo ricordato nel MS. parigino n. 4603.

zioni esistente in Parigi, 2. Una *Collezione di Quistioni* in Metz, opere che ambedue sono di Ugolino e non di Ugo (1).

Rappresentate in sin quì separatamente quelle cose che in particolare erano da notarsi dei quattro Dottori, giova adesso di esporre quei fatti pei quali congiuntamente splendono nella storia di Federigo I Imperatore: e sono

1. *La dieta di Roncaglia.* Narra Ottone Morena che i quattro Dottori furono invitati dall'Imperatore, affinchè, secondo ragione, giudicassero quali diritti dovessero restituirsi alla sua Corona dalle città, che quasi tutti se gli avevano usurpati. Ma rifiutando loro di addossarsi soli quest'odioso incarico, nominò l'Imperatore 28 giudici (due per città) i quali in un co' quattro Dottori redigessero una nota delle regalie da restituirsi all' Imperatóre da ogni città, la quale non avesse potuto esibire una regia concessione di ciascheduna di quelle (2). Dalle parole d' Ottone Morena non trasparisce che i quattro Dottori avessero preponderanza sui loro colleghi: sennonchè la loro alta rinomanza, i rimproveri del giureconsulto Piacentino, e il racconto del cronista Romualdo Salernitano (3) portano a crederlo. Ad ogni modo l'asserzione di quelli storici (4) i quali accagionano il romano diritto e la servilità dei quattro Dottori inverso quello, siccome causa della loro sentenza, è dimostrata falsa e dall'essere le materie di che allora disputavasi ignote al gius romano, e inoltre da ciò, che nemmen per gius longobardo non avrebbero potuto pronunciarne una diversa, ove eglino non avessero avuto un qualche riguardo al possesso in che trovavansi le città di quei dritti, e così risparmiato all'Imperatore la sconfitta di Legnano.

2. *La grazia dell' Imperatore.* Possederono tutti e quattro i Dottori, principalmente Bulgaro e Martino, la grazia dell'Imperatore, ma più ancora Martino che non Bulgaro. Soleva Federigo I cavalcare in mezzo a loro, e interrogarli circa controversie di gius (5), dal che poi nacquero la storia del cavallo donato e l'*Authentica Sacramenta puberum.*

(1) V. più sotto nella vita di Ugolino cap. XXXVIII.

(2) Otto Morena ad A. 1158. Muratori T. 6. p. 1015 et seq.

(3) Placentini Summa in tres libros tit. *de Annonis* (X, 16). Romualdi Salernitani chronicon. ap. Muratori T. 7. p. 222. 223.

(4) Sismondi T. 2. p. 102, Raumer *Storia della Casa Sveva* (Hohen staufsen) Vol. 2. p. 103. 104. V. Savioli I. 319. 322.

(5) Odofred. in Cod. L. *si advers. vendit.* Rofred. *de ord. jud.* P. 1. tit. *Qui possunt esse advocati.*

3. *Storia del cavallo donato.* Narra lo spurio Ottone Morena (1) come cavalcando un dì l'Imperatore fra Bulgaro e Martino domandò loro se egli si fosse signore del mondo. Bulgaro lo negò; Martino lo affermò; onde l'Imperatore donò il suo cavallo a Martino, e Bulgaro ebbe ad esclamare: *Amisi equum quia dixi aequum, quod non fuit aequum.* Accorso peraltro, al quale consente Odofredo (2) narra della domanda e della risposta, e tace circa il dono del cavallo, da lui memorato in altra occasione, quando cioè Enrico VI avendo interrogato (a. 1191) Azone e Lotario sulla questione: a chi spettasse il mero imperio? Lotario rispose al solo principe del paese, Azone anche alle principali Magistrature: il perchè Lotario s'ebbe un cavallo e Azone ne restò senza, come egli stesso narra (3). Onde non è da dubitare che la storia del cavallo donato debba riferirsi ai secondi, e non ai primi soggetti.

4. *Authentica Sacramenta puberum.* In un rescritto del Codice viene denegato a un minore potere impugnare un contratto di compra e vendita, perchè egli lo avea raffermato con giuramento (4). Nel silenzio circa le circostanze del caso teneva Bulgaro che la legge procedesse in un contratto valido *ipso jure*, che si pretendea impugnare mediante la restituzione, esclusa dal giuramento: dicea Martino che questa forza del giuramento sanava anche i contratti nulli. Fu portata la controversia avanti l'Imperatore, il quale favorì l'opinione di Martino con una legge che fu riferita nel Codice in forma di Autentica (*Auth. Sacramenta puberum*) e nel Libro dei feudi (5). Ove l'Imperatore facesse questa sua legge è dubbio: sembra per altro meritar fede il Guizzardino che la narra fatta nell'isola del Reno di Bologna (6) probabilmente nell'anno 1155, quantunque posteriormente promulgata in un con le leggi ordinate in Roncaglia. Questa legge, accolta nelle Decretali d'Innocenzio III e di Bonifacio VIII (7) venne, a comodo

(1) Ap. MURATORI l. c. nota 2. p. 180.

(2) ACCURS. L. 3. C. *de Quadr. praescr.* ibiq. ODOFRED.

(3) AZONIS Summa Codicis tit. *de Jurisdict.* (III, 13), « Plenam ergo vel « plenissimam jurisdictionem soli principi competere dico . . . sed merum impe- « rium etiam aliis sublimioribus potestatibus competere dico, *licet ob hoc amiserim « equum*, sed non fuit aequum ». (4) L. 1. C. *Si advers. vendit.* (II, 28).

(5) C. *Si advers. vendit.* -- II. Feudor. 53. §. 3.

(6) Gloss. MS. in Aut. *Sacram. puber.* ap. SAVIGNY Vol. IV. p. 164. e nota 152. Cf. SAVIOLI I. 2. p. 238. (docum.) OTTO FRISING. L. 2. c. 21.

(7) C. 28. X *de jureiur.* (II, 14) A. D. 1206. C. 2. *de pactis in* VI. (I, 18) A. D. 1299.

di causa, da Cino dichiarata favolosa (1): fu vituperatissima dai glossatori, e il Guizzardino e Roffredo narrano aver fruttato la debita pena alla famiglia di Martino, il patrimonio della quale fu tutto dissipato da un minorenne per contratti giurati (2).

5. *La resa di Bologna.* È questo l' ultimo fatto in che dal Sigonio si fanno figurare i quattro Dottori: i quali, correndo l'anno 1162, avrebbero raddolcito lo sdegno dell' Imperatore, acceso contro Bologna mediante una loro eloquentissima orazione. Ma questo fatto non attestato per veruno antico Cronista sembra favoloso e immaginato dal Sigonio dietro Ottone Morena (il quale unicamente narra che nell' anno della resa di Bologna ivi fiorivano i quattro Dottori) a fine di mettere nella loro bocca un elegante discorso secondo la maniera di Livio.

Capo XXIX.

Rogerio e suoi contemporanei

I. *Rogerio* (3) (che ha nelle glosse per sigla la *R̸* e alcune volte è citato per abbreviazione *Rog.* e più di rado appellato *Frogerius*) fu scuolare di Bulgaro (4), e che insegnasse leggi si argomenta per le glosse ed opere di lui medesimo. Era egli salito nell' anno 1162 in fama così grande, che a lui venne affidata la difesa dei Magnati di Barcellona accusati in Corte dell' Imperatore dal Conte di quella città, la cui parte era assistita da Bulgaro, e n'ebbe vittoria. Altro di lui non si sa; forse morì poco tempo dopo, e certo è che si rammenta come già morto dal Piacentino (†. 1192) nella sua Somma (5). Della patria di Rogerio molto è contrasto fra i dotti. Una erronea lezione di Roffredo Beneventano, avvenuta per lo scambio della lettera K con la lettera R, fece credere infin d' antico che Roffredo parlasse di Rogerio come Beneventano e suo maestro, mentre parlava invece di Carlo (Ka-

(1) Cynus in Cod. Anth. cit.

(2) Guizzardini in cit. Glossa MS. Roffredi Lectura in Cod. L. 1. cit. (MS. Paris 4546. Savigny p. 164 e 165).

(3) Diplovatacc. n. 25. Sarti P. 1. p. 57-59. Tiraboschi *Storia* T. 3. L. 4. c. 7. §. 26-28. *Biblioteca Modanese* T. 1. p. 44. Haubold. Praef. ad Rogerium *de dissens. dominorum.* Lips. 1821.

(4) Azo Lectura in C. L. 10. *de donat. inter vir. et uxor.* (V, 16).

(5) Plac. *Summa Codicis* IV. 58. p. 184.

rolus) di Tocco: e se il Diplovatazio conobbe quest' errore, cadde peraltro in uno più grande, facendo più d' Irnerio antico Rogerio, il quale citò Martino, Bulgaro e Jacopo nelle sue glosse (1). Il Durante fa Rogerio di Modena; Cino di Piacenza (2). Niuna persona di glossatore diè occasione a tanti errori, quanto lui. Alcuni lo scambiarono o col Rogerio ond' è parola nella storia di Vacario, o col Rogerio Normanno di Giraldo Cambrense. I più lo hanno partito in due; l' uno scrittore di glosse e della Somma; l' altro maestro a Roffredo. Opere di Rogerio, onde abbiamo più esatte notizie che non della vita, sono le *Glosse*, la *Somma al Codice*, certe *dissertazioncelle circa le prescrizioni*, ed una *collezione di controversie*. 1. Le *Glosse* di Rogerio sono tutte contrassegnate della Sigla *R*, e non possono per ventura riferirsi ancora a Roffredo, il quale ne scrisse appena una o due in un diversissimo stile da quello di Rogerio. Spirano una sana critica del testo ed in ispecie della Pisana lezione. Narra Odofredo che Rogerio fosse il primo a glossare l' *Inforziato*, vale a dire, per non cadere in manifesto errore, a lavorarvi con qualche estensione e apparato (3). 2. La *Somma al Codice*, di che tuttora ci restano due MSS. (4), fu al dire di Odofredo la più antica delle quattro che avevansi a' tempi di lui. Opera ragguardevolissima, perchè il primo lavoro sistematico della risurta giurisprudenza (5), nelle cui parti ci hanno però di grandi disuguaglianze. 3. *Delle prescrizioni* opuscoli tre, che si hanno a stampa (6), il primo dei quali espone la teoria delle prescrizioni, e s' intitola *Compendium sive Summa de diversis praescriptionibus*, e dimostra non poca scienza legale, ma è condotto senza alcun' ordine; il secondo a dialogo (*Dialogus de praescriptionibus*) fra la *Giurisprudenza* e *Rogerio*, ove propongonsi controversie, merita gran lode: il terzo finalmente che presenta un catalogo del-

(1) Rofredus *de ord. judiciario* tit. *utrum recusetur ordinarius* P. 7 et passim (ed. 1561) Diplov. *in vita Caroli* (n. 58); *Rofredi* (n. 82).

(2) Durant. spec. Lib. 2. tit. *de petit. et possess*, Cyn. in L. 1. C. *de ann. except.*

(3) Odofred. in Infort. L. 1. *Sol. matrim.* Sarti I. p. 59. Della Glossa di Rogerio è saggio nella App. VIII. al IV. Vol. di questa Istoria

(4) *Tubinga Bibl. della Università*: f. 2. 80. 86. 87. Firenze Bibl. Medic. Laurenz. V. Bandini *Catal.* Vol. 4. p. 53. Cod. X. Odofred. in Dig. vet. L. 1. *de transact.*

(5) Il Proemio e alcuni titoli di questa Somma si danno per saggio nella Append. IX. del IV. Vol. di questa Istoria.

(6) Mogunt. 8. 1530 e 1531 sotto Placentinus *de var. Act. etc.*

le prescrizioni (*Catataloguspraescriptionum*) tanto è più incerto se veramente sia di Rogerio, al quale lo attribuì l'editore di Magonza, in quanto che non si collega troppo agli altri due scritti. 4. La *Collezione delle controversie* de' più antichi glossatori (*De dissensionibus dominorum* (1)) dal primo editore malamente intitolata: *De quorundam veterum Juris Consultorum antinomicis sententiis*, e della quale sarà parlato in seguito in un cogli altri lavori di simil fatta. Questo è quanto sappiamo di vero intorno alle opere condotte da Rogerio, il quale secondo alcuni avrebbe eziandio scritto glosse ai decretali; opinione nata da un errore di A. Agostino (2) che forse scambiò Rogerio col Canonista Rodoico.

II. *Alberico* (3) bolognese (*Al*, *A*, *Alb.*) anch' egli del quartiere *di Porta Ravennate* fu contemporaneo di Giovanni, ma più provetto (4). Incontrasi nei documenti dall' A. 1165 all' A. 1194, e Odofredo lo fa scuolare di Bulgaro. Tanto fu il favore e il numero che procacciossi degli uditori, che dovè leggere nel palazzo del Comune (5). Della sua vita restano tali memorie che non gli fanno onore: poichè sappiamo aver egli partecipato l'opinione di Bulgaro circa la dote profettizia, e aversi poi ritenuta la dote quando sua moglie morì. Mangiava e beveva tanto volentieri, che ubriacato dagli scuolari spagnoli accomodò loro i suoi scritti: e chiamato in giudizio come partecipe della morte di un ragguardevole Bolognese per averla approvata, si scusò solo dicendo avere approvata la morte dell' uomo perchè suo nemico, ma non già per riconoscere come suo quel fatto, e s' appoggiò sur un testo delle Pandette (6). Scrisse Alberico 1. *Glosse*, che giacciono in testi a penna e se ne ha saggio nella Appendice X. al IV. Vol. di questa Istoria, a tutte le parti del gius nostro, ove citò il decreto di Graziano, e l'Estratto delle Novelle di Giuliano. 2. *Distinzioni* onde ragionammo sopra in un con quelle di Ugo.

III. *Aldrico* o *Alderico* (7) da non confondersi col testè rammentato Alberico, fu lettore, ma non dottore, in Bologna, ove si incontra in parecchi instrumenti degli anni 1154. 1169. 1170. 1172.

(1) Ed. Haubold. Lipsiae 1821. 8. (2) *Dedic. in Antiq. Coll. Decret.*

(3) SARTI P. 1. p. 61. 62. (4) ODOFRED. in L. 2. C. *Si contra jus.*

(5) ODOFRED. in Dig. Vet. L. 6. *de jure dot.* L. 2. *de fide instrum.*

(6) Per questi particolari della vita d'Alberico V. ODOFRED. in Dig. Vet. l. c. e HOMOBONI Glossa in L. 6. ff. *de cond. indeb.* (MS. Paris 4458).

(7) PASTRENGO f. 12. DIPLOVAT. 40. 59. (ap. SARTI P. 2. p. 254. incompleto) SARTI P. 1. p. 65.

citato *Magister Aldericus* (1). Ugolino lo rammenta anch' egli in un con Alberico (2) e così mostra l'errore di coloro i quali fecero di queste due una sola persona. Pretendesi che egli fosse inglese, ma l'aver tanto partecipato ne' pubblici affari di Bologna lo fa credere cittadino di quella patria. Fu, al dire di Gio: Bassiano e Carlo di Tocco (3) uomo e lettore di grandissima autorità ; non s'incontrano di lui glosse nei MSS., e perchè se ne citano soltanto le *prelezioni*, non pare conducesse alcuno scritto, avvegnachè il *Commentario delle Novelle* attribuitogli dal Diplovatazio sembri doversi tenere per una cosa istessa delle *Novae distinctiones* d'Alberico, solito ad essere confuso con Aldrico.

IV. *Guglielmo da Cabriano* (4) (ha per sigla la *W*) discese da una nobile famiglia di Brescia. A lui come ad Alberico raccomandò Stefano Tornacense (5) un ecclesiastico chiamato Ugo, il che lo dimostra lettore non meno reputato d'Alberico. Si vuole dal Sarti che quel Guglielmo da Cabriano, il quale fu Arcivescovo di Ravenna verso la fine del XII. secolo, siasi appunto il nostro Guglielmo. Scrisse questi 1. *Glosse*, onde ce ne ha non poche tuttavia conservate ne' testi a penna, a più parti del gius nostro (6). 2. una *Somma* al Digesto nuovo rammentata dal Pillio (7), e della quale perdemmo ogni benchè menoma traccia. Alcuni gli assegnano come terza opera i *Casi al Codice*, ma non erano, al dire di Odofredo (8), sennonchè un commento alle leggi, insomma una specie di *glosse* dalle quali non è lecito separarle. Il Sarti lo vuole autore eziandio di *Casi* alle Instituzioni, ma vedremo in seguito che debbono riferirsi a Guglielmo figlio di Accorso.

V. *Oderico* dei Buonconsigli o Malconsigli si rammenta nei documenti or come giudice, or come dottore dall'anno 1166 all'anno 1200 (9). Ebbe a scuolare il Pillio che ne adduce le opinioni tolte, a quanto sembra dalle prelezioni, e non dalle opere, perchè di queste non v'è argomento a credere che egli ne scrivesse (10).

(1) Sarti P. 1. p. 63. (2) *Distinctiones MS.* Paris 4609. N. 53.

(3) Jo: Bassian. in Summa *Quicumque vult.* V. l'Append. n. XVII. Carolus de Tocco in Lomb. I. 7. 18. Rofredus ap. Diplovat. l. c.

(4) Sarti P. 1. p. 65. 66. 158.

(5) Epist. n. 25. *bibl. patrum.* Paris T. 3. 1654. f.

(6) V. il Saggio nella Append. XI. al IV. Vol. di questa Istoria.

(7) MS. Paris 4487.

(8) Odofred. in Dig. vet. L. 3. *de jurisdict.* (II, 1). in Cod. L. 2. *de jurejur. p. cal.* (II, 59). (9) Sarti P. 1. p. 71. Tiraboschi *Storia di Nonantola* T. 2. n. 329. (10) Pillio *Quaestiones* n. 29. n. 68.

Capo XXX.

Il Piacentino ed Enrico di Baila

I. Il *Piacentino* (1) nacque, com' egli narra, in Piacenza, e il non esser conosciuto per altro nome che della patria lo arguisce di piccola nazione. Ha per sigla nelle glosse una P, e colla medesima lettera venne citato dagli scrittori. Ignorasi dove studiasse e quali avesse maestri. Molti lo vogliono discepolo di Martino, perchè spesso ne seguita le opinioni; ma sembra più verosimile che fosse scuolare di Bulgaro, perchè lo cita fra gli antichi glossatori e fece aggiunte a un' opera di lui. Pare che incominciasse dall' insegnar leggi in Mantova, ove scrisse il suo libro *delle Azioni* (2). Quindi sappiamo da Roffredo e da lui stesso come insegnò a Bologna, d' onde dovè partirsi per non soccombere ad Enrico di Baila, il quale lo assalì di notte per averne burlata una opinione. Passò allora a Monpellieri, ove fondò verosimilmente la prima scuola di gius civile che fosse in Francia. Dopo lungo soggiorno in Monpellieri ripatriò, ma non erano ancora decorsi due mesi, quando i Signori da Castello lo richiamarono a Bologna, ove con grande invidia lesse per due anni nel quartiere da quelli abitato. Scorsi due anni si ricondusse a Piacenza, ove lo seguitò buona mano de' suoi uditori e altri scuolari, a prece dei quali e de' suoi parenti continuò a leggere per quattro anni. Indi ritornò a Monpellieri, dove morì nell' anno 1192 (3). La prima volta che il Piacentino fu in Monpellieri scrisse una *Somma* prima al Codice e poi dopo alle Instituzioni. La seconda v' imprese a scrivere la Somma ai tre libri, della quale però condusse ben piccola parte. Nè molto mancò

(1) Scrittori. Diplovat. n. 27. Catel *Memoires de l' hist. de Languedoc* Toulouse 1633 f. p. 293. 294). Egrfeuille *hist. eccl. de Monpellier* p. 366. 367. Sarti P. 1. p. 67-71. Tiraboschi *Storia* T. 3. L. 4. c. 6. §. 42. Fonti. *Placentini summa in Cod.* L. 7. t. 48. prooem. *Summae in tres libros.* Rofredus *de ord. judic.* p. 7. c. 1.

(2) Plac. *de var. act.* prooem. stampato nella Append. XIII del IV Volume di questa Istoria.

(3) Il sepolcro del Piacentino che stava nella Chiesa dei Carmelitani fu distrutto nella Rivoluzione. Vi si leggeva il seguente epitaffio:

Petra Placentini corpus tenet hic tumulatum
Sed Petra quae Christus est animam tenet in Paradiso
In festo Eulaliae vir nobis tollitur iste
Anno milleno duceneno minus octo.

che egli non cangiasse la cattedra della scuola con la episcopale, perchè eletto Vescovo, ignorasi di qual paese, ne venne annullata l'elezione solo perchè i voti degli elettori erano stati registrati da un notaro laico (1). Scuolari del Piacentino furono Ottone e Carlo, dei quali parleremo a suo luogo. Ebbe un figlio Alberto e un nipote Savino che fu notaio in Bologna. Gli scritti del Piacentino, onde traluce una smisurata vanagloria e molto spregio degli altri, splendono non solo di grande scienza legale, ma eziandio per la non poca cognizione dei classici latini, in ispecie poeti. É un errore che egli tenesse per illegittime le Novelle, e che fosse eziandio canonista, quantunque conoscesse bene e citasse il Decreto. Le opere di lui più rilevanti, tratte da cattivi MSS., vennero stampate senza le necessarie cognizioni e senza critica da Niccolò Rodio di Kamberga. Se ne conoscono e durano per la più parte: 1. *Glosse* inedite a tutte parti del gius nostro che, distratto in tanti lavori, scrisse in minor numero degli altri glossatori (2). 2. L'opera *De varietate Actionum*, della quale si hanno parecchie edizioni (3) tutte mancanti del proemio *Cum essem Mantuae* esibito nell'Appendice XIII del Volume IV di questa Istoria (4), e che a torto è prolungata insino a sei libri, quando il Piacentino ne scrisse i soli primi due, e gli altri quattro vennergli attribuiti dal Rodio, unicamente perchè nel testo a penna traevan dietro quattro libri o scritti che trattavano della materia medesima: ma il terzo, sappiamo da un altro MS., essere opera di Bulgaro ivi chiamato Bulgarino, e tutti poi hanno un particolare proemio, onde si scorge che ciascheduno di per sè formava un insieme (5). É ragguardevole quest'opera del Piacentino come tentativo di trattare il gius romano indipendentemente dall'ordine delle fonti in una guisa del tutto libera

(1) Hostien. Summa in Decretal. tit. *de Election* (I. 6) § *qualiter*, et in Tit. *Ne clerici* (II. ult.)

(2) Ne è saggio nell'Append. XII al IV Vol. di questa Istoria.

(3) Quattro in Magonza degli anni 1530 (del Rodio) 1531. 1535. 1537. due a Lione, cioè nel 1536 per M. e G. Trechrel. e nel *Tractatus etc.* 1549 disseminata nei vol. 5. 4. 2. 10. Venet. 1584. *Tractatus etc.* disseminata nel tomo 3. P. 2. P. To. 1. To. 11. Francof. 1571 nella collezione *de actionibus*. 1587 *Rerum. crimin.* Prax. T. 2. e nel 1609 f. secundo Lipen. T. 1. p. 15.

(4) Che questo proemio precedesse all'opera lo sappiamo da Odofredo *in cod.* L. 2. *de dolo.* e in Dig. vet. L. 1. *de edendo.* Trithemius *de Script. Eccles. in Placentino.* Diplovat. l. c.

(5) Dei MSS. codici di quest'opera i quali confermano le insin qui dette cose V. Savigny IV. p. 229. 230.

e propria dell' autore. 3. La *Somma al Codice*, stampata a Magonza (a. 1536) fu dal Piacentino condotta in Monpeuieri avanti la sua Somma alle Instituzioni e dopo l' Opera *de varietate actionum*. Ebbe tanta fama, che l' abate di un Monastero inglese la fece copiare fra le altre insigni verso la fine del secolo XIII (1). Il Piacentino lavorò dapprima su que' titoli da Rogerio non trattati, ma poi rilavorò su tutti di bel nuovo, come argomentasi dal qui vedersi citata la sua Somma alle Instituzioni che pur condusse posteriormente a quella prima sul Codice (2), opera pregevolissima e per la tanta conoscenza della materia, e per la forza di mente con che venne trattata, ma per malaventura assai malconcia dal tempo. Vi si citano degli antichi, Virgilio, Ovidio, Persio, Sedulio e Boezio; dei glossatori il Bocca d' oro (Bulgaro) e Rogerio; de' propri scritti la somma alle Instituzioni, il libro delle azioni, le aggiunte a Bulgaro, e certe altre operette (3). 4. La *Somma alle Instituzioni* scritta nella prima dimora in Monpellieri, che si rassomiglia molto pel modo in che venne condotta a quella sul Codice, e vi si citano Virgilio, Ovidio e Lucano, non che le altre opere dell' autore. 5. La *somma ai tre libri*, ov' è un proemio nel quale tesse il Piacentino una autobiografia, fu l' ultima opera cui desse mano in Monpellieri, giacchè non potè condurla se non al titolo 38 del libro X, ed ivi resta in forma di frammento. Proseguì il Pillio, ma non finì nemmen lui, questo lavoro attribuito per errore ad Azone (4). 6. Le *aggiunte a Bulgaro* nel Commentario *de Regulis Juris*, delle quali si ragionò nella vita di Bulgaro, furono scritte in Monpellieri (5), verosimilmente, avanti le somme. 7. *Opere minori* da lui stesso quà e là citate sono: le *distinzioni*; le *Somme de Restitutionibns* (6); *de Verborum obligationibus*; *Placuit in leg. Si pacto*; *Versi* che trattano materie di gius; un discorso *de Legibus* tenuto in Bologna, e finalmente ideò una Somma ai Digesti, alla quale non pose mano, o non ce ne giunse, che sappiasi, nessun frammento.

(1) (Jos. Sparke) Hist. Anglicanae Scriptores varii. Londini 1723 f. p. 99.

(2) Plac. Summa Inst. IV. 18. Codicis II, 3. p. 41. IV. 58. p. 184.

(3) Ve ne ha parecchie MSS. come di quella al Codice (Savigny IV. p. 233 238) e tre edizioni Moguntiae 1535. f. 1537. f. Lugd. 1536. 8.

(4) Però sta nelle edizioni di tutte le opere di Azone. Ve ne ha MSS. E la prima edizione Papiae 1484 stà dietro la Somma di Azone al Codice.

(5) Plac. Summa Cod. VII. 53. 55. 58.

(6) Questa rimane e stà nel MS. Paris. n. 4603.

II. Enrico di Bayla (1) (Sigla *Yr*) discese da una nobile famiglia Bolognese. Incontrasi negl' istrumenti col titolo di dottore infin dagli anni 1169, 1170. Odofredo ce lo rappresenta come più prode cavaliere in armi, che non valente dottore in leggi (2). Le sue *glosse* non sono rare nei MSS. (3). Una glossa anonima cita un libro *delle Azioni* che pare convenir soltanto ad Enrico di Baila (4).

Capo XXXI.

Giovanni Bassiano (5).

Giovanni Bassiano, *Bossiano*, o *Bosiano* (soscritto nelle glosse e citato dagli scrittori per la sigla *Jo*, *Jo. b.*; e *Job.*) fu di patria Cremonese, come attestano Carlo di Tocco suo scuolare e Ponzio (6). Ebbe a maestro Bulgaro, e discepoli Azone, Carlo di Tocco e Niccola Furioso, il quale ne trascrisse a parola e divulgò tutte le prelezioni: visse a' tempi del Piacentino e furono nemici. Lesse in Bologna verso la fine del XII secolo, e dimorò per qualche tempo a Mantova dove eziandio scrisse opere. Fu, al dire del Pastrengo, che forse lo confuse con Alderico, scostumato, dedito alla crapula e al giuoco a segno d'aver perduto più volte i panni ond'era vestito, ed essersi rimasto nudo. Dottore di fama grande e nelle arti peritissimo cercò di ristringere il suo pensiero in meno parole che potè, ragione se spesso riesce oscuro. De' suoi scritti s' hanno tuttora 1. *Glosse* a tutte parti de' nostri libri giacentisi nei MSS. (7). 2. La *Somma alle Autentiche* per alcuni erroneamente assegnata ad Azone: opera importantissima, inquantochè condotta sopra una parte del gius nostro di rado presa ad ornare, della quale hannosi MSS. e stampe (8), ove senza discrezione tutto s'attribuisce al Bassiano, quantunque sianvi alcune giun-

(1) Diplovat. n. 26. (ap. Sarti P. 2. p. 262) Sarti P. 1. p. 63. 64.

(2) Odofred. in Cod. Leg. 1. *de juris et facti ign.*

(3) Ne è saggio nella Append. XV al quarto Vol. di questa Istoria.

(4) MS. Erlangen. n. 62.

(5) Pastrengo p. 44. Diplovat. n. 47. Sarti P. 1. p. 79-82.

(6) Car. de Tocco in Lomb. I, 16. 2. Pontius nella prefaz. al suo commentario all' albero delle azioni di Giovanni.

(7) Savigny Vol. IV. p. 253. 254. Ne è ivi un Saggio nell' Append. n. XVI.

(8) Papiae. 1484. f. Venet. 1498. f. Francof. 1615. Ne' MSS., salvo uno di Metz, e in tutte le edizioni, salvo questa di Francoforte, stà in quelle collezioni di Somme che cominciano per quella di Azone al Codice, a cui vien essa attribuita.

te di Accursio ed ivi citasi Azone, il quale fui discepolo del Bassiano. 3. L'*Albero delle Azioni* di che si hanno MSS. e stampe (1). Non è un proprio e vero libro, ma una sommaria indicazione, foggiata ad albero, di tutte le azioni con certe brevi introduzioni e glosse marginali per dichiarazione della materia. Le azioni pendono dall'albero come frutti e sono 121 le pretorie, 48 le civili. L'esposizione di tutta la dottrina è data per via di lettere punteggiate che stanno sopra ciascheduna tabella o frutto; ognuna delle quali lettere riferendosi ad una delle già esposte specie, in che dal Bassiano sono repartite le azioni, viensi così ad avere una definizione di ciascheduna delle medesime (2). Quest'opera ebbe lungamente grandissima fama e molti Commentatori, parte de' quali verranno in seguito rammentati. 4. La Somma *Quicumque vult* cui non danno importanza se non gli errori ed i malintesi a che diè luogo dal medio evo in poi. Tratta di una parte del processo che l'autore dichiara avere in animo di tutto esporre nel tratto del tempo: fu scritta in Mantova (3). Ora Odofredo la volle a torto scritta apposta per combattere il Piacentino, e siccome ne parla con dispregio e la chiamò *ventosa*, alcuni dei moderni scrittori, i quali tutti la reputarono per una Somma alle Pandette, crederono che lo stesso autore la intitolasse *ventosa* (4). Del Bassiano sono o in tutto o in gran parte perduti gli scritti seguenti; cioè: le *Aggiunte* ai Casi o Glosse al Codice di Guglielmo da Cabriano; le *distinzioni*; le *dispute*; il *commentario* al titolo de *Regulis Juris*; le *prelezioni* alle Pandette e al Codice, la *Somma* al Codice, alle azioni e al gius feudale (5). A lui si attribuiscono per errore la stampata *Somma* alle Pandette che è di Ugolino, e un *Commentario* sul gius feudale di Auvergne che è del Bessian (6).

(1) La buona edizione è quella di Venezia 1481. fol.

(2) Per una più estesa spiegazione v. SAVIGNY IV. p. 257. 258.

(3) AZON. Gloss. in Dig. vet. rubr. tit. *de edendo* in MS. Bamberg. D. I. 6.

(4) ODOFRED. in Dig. vet. L. 1. *de edendo*. TRITHEMIUS f. 63. DIPLOVAT. etc. La Somma è ristampata come Appendice XVII. al IV. Volume di questa Istoria.

(5) Citansi per ODOFRED. in Cod. L. 7. *Unde vi*. L. 13. *de pact*. L. 4. *de acq. possess.* in Dig. vet. *Const. Omnem*. CUJAC. Observ. L. 7. c. 36. AZON. gl. in dig. vet. *de judiciis* (MS. Paris 4451) ALVAROTUS *super feud. prooem.*

(6) Catal. Bibl. Paris. T. 7. p. 406.

Capo XXXII.

Pillio (1)

Questo Glossatore (Pillius, Pilius, Pileus, Pylius, Pyleus) fu insino dagli antichi tempi nominato ancora Pillio Bagarotto per una mala lezione del Durante che lo fe' confondere col Bagarotto, che scrisse del Processo. Come sigla e nelle citazioni s'incontra il nome del Pillio raccorciato in *Pi* o *Py*. Nacque in Medicina contado di Bologna e fu discepolo di Oderico, ed è nominato, ma non come dottore, in un documento del 1169 in Bologna (2), dove incominciò a leggere di buon'ora. Sennonchè, preso tre anni dopo da urgenze pecuniarie, si sarebbe condotto a Modena per cento annue marche d'argento, ove i Bolognesi di ciò notiziati non avessero astretto tutti quanti i loro lettori in legge a giurare di non insegnare altrove per due anni la giurisprudenza. Ma i Modanesi avendogli rinnuovata l'offerta con facoltà di non leggere, l'accettò; e divenuto cittadino di Modena pare che vi leggesse come appena furono scorsi i due anni. Accaddero questi fatti circa l'anno 1182 poichè un documento modanese di detto anno esibisce il nome del Pillio (3). L'ultima notizia certa della sua vita è dell'anno 1207 quando o come giudice o come testimone ebbe parte in Bologna a un processo che probabilmente concerneva Medicina sua patria (4). Sappiamo che morta Beata sua prima moglie, lasciando l'unica figlia Margherita, ne raccolse il Pillio tutta l'eredità quando Margherita premorì a lui (5): onde deducesi che avesse Alberto e Guido suoi figli maschi da un secondo matrimonio; nell'anno 1272 s'incontra menzione di un Pillio suo nipote (6). Citò egli ne' suoi scritti le Leggi Canoniche, ma non fu canonista; praticò nel foro, e nella lite suscitata ai tempi d'Enrico II d'Inghilterra tra Balduino Arcivescovo di Cantorbery e i Monaci del Chiostro annesso alla

(1) Scrittori. Trithemius f. 63. Diplovat. n. 55. (presso il Sarti P. 2. p. 266., incompleto) Sarti P. 1. p. 72-78. Tiraboschi *Bibl. Mod.* T. 1. p 45-48. *Storia* T. 4. L. 2. c. 4. §. 13. Fonti. Pillii *Summa in tres libros* prooem. et tit. *de munic. et orig.* Odofred. in dig. vet. L. 1. *de reb. cred.* L. 11. *de pign. act.* È rammentato in documenti degli anni 1169. 1182. 1186. 1187. 1198. 1207.

(2) Ap. Savioli Vol. 2. P. 2. p. 13. n. 197.

(3) Tiraboschi *Bibl. Mod.* T. 6. p. 7.

(4) Sarti P. 2. p. 172.

(5) Pillii *Quaestiones* n. 117. Jo. Andreae in speculum IV. 3. tit. *de testam.* §. 1.

(6) Tiraboschi *Bibl. Mod* T. 1. p. 47. e p. 80. Sarti P. 1. p. 77.

Chiesa arcivescovile patrocinò la causa dei Monaci avanti Papa Urbano III nell' anno 1187, mentre Pietro Blesense assistea l' Arcivescovo (1). I suoi scritti, de' quali tanto si compiacque, spirano molta dialettica e aggiustatezza, e non di rado, anche nelle glosse, sono foggiati a dialogo fra esso e la giurisprudenza. Compose 1. *Glosse* inedite a tutte parti del gius nostro (2). 2. *Questioni*. 3. *Brocarda* o *dispute*. Le questioni e le dispute, siccome cosa fra loro diversissima, vogliono distinguersi adequatamente le une dalle altre. Mirano le dispute o la *brocarda* specialmente alla pratica utilità: rappresentano le questioni casi veri o figurati, nei quali attore e reo espongono le loro ragioni, e poi si dà la sentenza. Le questioni o *sabatine*, perchè tenute in sabato, vennero scritte in Bologna: le dispute o la *brocarda* in Modena. Citò nelle questioni, che sembrano a noi pervenute per intiero e ordinate come appunto le dispose l' autore, molti de' precedenti glossatori, fra i quali maestro Gherardo Novarese non mai rammentato altrove. Nelle dispute o nella *brocarda*, che tuttavia si desiderano, il solo gius longobardo (3). Scrisse ancora in Modena, dietro la Brocarda e poco dopo l' anno 1192, 4. Una *Somma ai tre libri*, a proseguimento di quella incominciata e non finita dal Piacentino, e muove dal Libro X. Tit. 31 (*de Municipibus et originariis*) e finisce col Libro XI. Tit. 61 (*de fundis patrim.*) onde si restò anche questa incompleta. Nelle edizioni s' interpolarono alcuni titoli non suoi: così sotto il Libro XI. Tit. 39 stà una serie di titoli (31-39) che vi sono stati da altri intromessi; e dietro al Tit. 61, in cui finisce l' opera del Pillio, traggono senz' ordine Somme a più titoli del X e XI Libro che non gli appartengono. 5. *Dell' ordine dei giudizi*. Opera assai rilevante, non per la scienza, ma per la storia della procedura, della quale una prefazione mancante nella edizione del Gobler (Basileae 1543) vedesi stampata nell' Appendice XIX al IV Volume di questa Istoria (4). È l' opera divisa nei MSS., ma non poi nella edizione, in tre parti; la seconda delle quali incomincia dalla contestazione della lite e le eccezioni (della edizione pag. 36); la terza dall' *Juramentum calumniae*. Scorgesi, pel confronto, che il Pillio inserì in questa sua opera, meno poche variazioni, la Som-

(1) Pillii Summa in tres libros tit. *de Metropol. Beryt.* Glossa in c. 2. L. 23. 9. 2. Gervasii Dombornensis *Chronica in hist. Angl. Script.* X. (Londini 1652 f) p. 1497-1499.

(2) Ne sono saggi nella Append. XVIII. (3) Diplovat. l. c.

(4) Rammentato anche dal Tritemio e il Diplovatazio ll. cc.

ma *Quicumque vult* di Giovanni e parte d'una dissertazioncella (1) la quale per essere stata scritta, come ivi dicesi, in Modena e a dialogo, s'arguisce come un primo tentativo fatto dal Pillio di questa istess'opera, onde presentemente ragionasi. Altre opere del Pillio, e delle quali non rimane più traccia, sono: 6. *Distinzioni* da lui stesso allegate (2), e 7. *Scritti intorno il gius feudale*, sul quale compose al dire di Baldo e dell'Alvarotto glosse ed una Somma (3). O non esisteron mai o coincidono colle summentovate le seguenti opere attribuite al Pillio cioè 1. Le *Oppositiones per modum Dialogi* (ossia la Brocarda) 2. *De ordine criminali.* 3. *De confectione et porrectione Libelli* (principio del libro *De ordine judiciorum*) 4. *Pilii Bagarotti Quaestiones et lectura in Codicem.*

Capo XXXIII.

Cipriano e Galgosio

I. Nacque Cipriano (4) (la cui sigla è *Cy*) in Firenze, come dice Accorso suo concittadino (il quale visse non molto dopo) e si raccoglie ancora da una glossa di Cipriano medesimo e di Ugolino (5). Fu maestro a Carlo di Tocco e Roffredo, com'essi lasciarono scritto. Lesse in Bologna, e fiorì verso la fine del XII secolo. Scrisse glosse a tutte parti dei nostri libri, specialmente al Volume. Citò il Decreto di Graziano e Novelle non glossate. Giovò alla critica del testo ed estrasse Autentiche agli ultimi tre libri del Codice; ma nulla favorisce l'asserto che per alcuni vorrebbe fondarsi sul Villani, aver cioè preceduto Cipriano ad Accorso in raccogliere e ordinare le glosse scritte dai predecessori. Niun'altro lavoro, eccetto *Glosse*, ascrivesi a Cipriano: vuolsi bensì da uno scrittore quasi contemporaneo che in un con Galgosio falsificasse le fonti del gius.

(1) MS. Paris. 4609. (2) V. la cit. Appendice XVIII. n. 6.

(3) Baldus, Alvarotus *super feud. prooem.*

(4) Accurs. in Nov. 12. v. *illicitas. Dominici Bandini Fons mirabilium Universi* v. Accursius (in Mehus vita Ambrosii Camaldulensis p. 150), Phil. Villanus *de orig. civ. Florentiae* L. 2. c. 8-11. e versione italiana intitolata *le Vite d'uomini illustri fiorentini etc.* Venezia 1747. Raph. Volaterrani Comm. Urbani (Basil. 1544. f.) Panzirolus II. 29. Sarti P. 1. p. 60. 61. 102. 103.

(5) V. il Saggio delle Glosse di Cipriano che stà nell'Append. XX al n. 12. MS. paris 4455. e 4486.a

II. Fu *Galgosio* di Pavia bandito per avere falsificato Costituzioni Imperiali, come narra Accorso in *L.* 3. *ff. de Leg. Corn. de falsis*, falsità della quale accagionasi da Ugolino (1) eziandio Cipriano (cui probabilmente fu collega in Bologna) per carità della comune patria non rammentato forse da Accorso. Altri però vogliono che Ugolino non accusi Cipriano di tanta nequizia, della quale molte ed egregie sono le riprove contro a Galgosio. Una delle costituzioni certamente falsificate da Galgosio è la seguente che fu interpolata al titolo del Codice *De bonis quae liberis* (2).

« Id. AA. e CC. Inter eos qui de illicita vel incesta procreatione nati sunt, nulla est successio vel hereditatis petitio nisi ab eisdem relictum vel concessum aliquo modo inter se doceatur ».

Non così certo è se egli fosse autore, come vuole Alberico da Rosate, anche di quello spurio secondo passo del Codice, titolo *de feriis*, che trovasi in tutte edizioni (meno la prima *Moguntiae* 1475) e incomincia per le parole *Ut in die dominico* (3). Lui pur si predica, al dir di Roffredo, fabbricatore della legge: *Si servus dum in fuga est* nella Lombarda (4). Ma nulla ci ha per credere che non sia legittima quella costituzione; sicchè la testimonianza di Roffredo somministra soltanto un' altra prova in genere della mala fama di Galgosio come falsificatore.

Capo XXXIV.

Ottone e contemporanei

I. *Ottone* (5) le cui glosse tratto tratto occorrono con la sigla *Ot* nei MSS. Bolognesi, ebbe patria Pavia, Maestro il Piacentino, scuolare Carlo di Tocco (6), sicchè visse e fiorì certamente nella seconda metà del XII secolo, e fu certamente lettore in Bologna. Nei moderni tempi era andato quasi in totale dimenticanza; avve-

(1) Nei succitati MSS. Paris. 4455. e 4486. a

(2) MS. Paris. 4534. Bamberg. D. I. 3.

(3) Alberic. in Cod. (Lugd. 1534 f.) L. 1. C. *de feriis* (III, 12)

(4) Rofred. de pugna rubr. *de furto.* (5) Sarti P. 1. p. 88.

(6) Pilii glossa in Tit. D. *quorum bonor.* MS. Paris 4487 a; pi. respondet non est haec probatio impossibilis vel dicas impossibilis est ut probetur, vere poterit tantum probare praesuntive secundum Ot. pap. *Car. de Tocco* in Lombardam II. 4. 4. Otto Papiè cujus auditor extiti per multos annos dixit. Id. in Lombard. II. 42. 1. quod Pla. dicebat . . . . et Otto pap. ejus auditor sequebatur.

gnachè non fosse conosciuto al Diplovatazio, e il Panziroli lo partisse in due. Scrisse Ottone 1. *Glosse* a varie parti del gius nostro e ne sono saggi nell' Appendice XXI. Vol. IV. di questa Istoria. 2. Un libro *de ordine judiciario*, stampato per la prima volta, ma non completamente, a Magonza (an. 1536) e repartito in 28 Capi, ove si espone il sistema della processura; il primo de' quali è intitolato: *de edendo*, l' ultimo *de appellationibus* (1). 3. *Distinzioni*, quattro delle quali con la sigla *Ot* occorrono fra le distinzioni di Ugo.

II. *Lotario* (2) (*Lot.*) Cremonese di nobile e ricca famiglia fu il primo dei lettori Bolognesi a giurare di non leggere altrove che in Bologna. Contemporaneo ed emulo di Azone; col quale ebbe nell'anno 1191 avanti Enrico VI la contesa che gli fruttò il cavallo, da altri per errore creduto da Federigo I donato a Martino in preferenza di Bulgaro. Dopo la sua lettura in Bologna passò Vescovo a Vercelli, e quindi Arcivescovo di Pisa. A lui sono indiritte due Decretali, una delle quali lo taccia di voler togliere agli ecclesiastici il foro privilegiato, l' altra di affettare, come Arcivescovo Pisano, la signoria di Cagliari in Sardegna appartenente alla Chiesa Romana (3). Restano di Lotario poche glosse al digesto vecchio e al Codice, e ne sono saggi nell' Appendice XXII del volume IV di questa Istoria.

III. *Bandino* (4) Pisano cognominato *Familiatus* per l' illustre famiglia alla quale apparteneva, prestò giuramento nell' anno 1198 come lettore in Bologna. Incontrasi nei documenti bolognesi degli anni 1205, 1207, 1209 sia come giudice o come testimone (5). Ivi morì nell' anno 1218; un antico necrologio ci serbò copia del suo epitaffio (6). Non si rinvenne per ora alcuna di lui glossa. Accorso, il Pillio e Odofredo lo citarono; dal MS. del digesto vec-

(1) Fu stampata anche Venet. 1567 sotto il titolo di *Practica Othonis . . . codicis judiciarii.*

(2) Scrittori. DIPLOVAT. n. 53. (ap. SARTI P. 2. p. 264) PANZIROL. L. 2. c. 26. SARTI P. 1. p. 83-86. Fonti. ODOFRED. in Dig. vet. L. 3 *de jurisdict.* L. 49. §. 1. *de recept.* in Cod. L. 15 *de judic.* Documenti che lo danno in Bologna negli anni 1189 e 1204. ap. SARTI P. 2. p. 165. P. 1. p. 84.

(3) C. 12. X. *de foro compet.* C. 17. X. *de praescript.*

(4) SARTI P. 1. p. 89. 90. Memorie di illustri Pisani T. 3. p. 73-88.

(5) FANTUZZI *Monum. Rav.* T. 5. p. 303. SARTI P. 2. p. 65. 66.

(6) SARTI P. 2. p. 196. 198,

Bandinus Tuscus legum splendore coruscus
In Pisa natus jacet hoc tumulo tumulatus.

chio di Bandino si ricavarono varianti, come apparisce per un MS. di Bamberga (1).

Capo XXXV.

Burgundione (2).

Burgundio o Burgundione da Pisa dovè nascere sul principio del XII secolo, avvegnachè viaggiasse nell'anno 1138 a Costantinopoli e vi assistesse a una disputa accaduta fra i preti greci e Anselmo vescovo di Havelberga, Nuncio di Lotario II Imperatore. Nell'anno 1146 era sempre avvocato; giudice del Papa negli anni 1152, 1155 e 1159, e nell'anno 1155 giudice eziandio della città di Pisa. Andò Ambasciator Pisano correndo l' anno 1171 a Costantinopoli, ove perdè suo figlio Ugolino; e fu presente al Concilio Lateranense dell'anno 1179. Morì vecchissimo nell'anno 1194 e fu sotterrato nella Chiesa di S. Paolo oltr' Arno, ove si legge sempre il seguente suo epitaffio:

Decessit senio propria Burgundius urbe:

Oltre l'anzidetto Ugolino ebbe figli rammentati nei documenti, Gaetano, Bandino, e Leone già morto nell'anno 1186. Non lasciò opere originali, ma ne tradusse dal greco molte di vario genere, dal che forse nacque la fama aver egli letto in giurisprudenza e in altre arti. Tradusse pure in latino i più brevi luoghi greci (poichè i maggiori del Libro XXVII erano stati precedentemente, s'ignora quando, tradotti) sparsi per le Pandette, come attesta Odofredo contro Cino (3) il quale dalla sigla Bg. Pis. trasse partito di farne bello il concittadino *Bergolino* Pistoiese. Che traducesse ancora i passi greci del codice non vi è argomento che lo dimostri: pretesero alcuni che nelle Novelle adoperasse assai, parte per raddrizzare e compiere l' antica versione, parte per dividerla in nove collazioni: ma questa favola viene smentita persino dallo stes-

(1) D. I. 6.

(2) Scrittori. Oudin *de script. eccl.* T. 2. p. 1296. ed. Lipsiae. Fabricii *Bibl. med. lat.* T. 1. p. 304-306. ed. Mansi. Mazzucchelli Vol. 2. P. 3. p. 1768-1770. Dal Borgo Diss. sulla origine della università di Pisa. p. 86-94. Memorie .... di illustri pisani T. 1. p. 71-104 (del Prof. Antonioli). Documenti degli anni st. Pis. 1147. 1156. (Grandi *Ep. de pand.* p. 188. 189. 203) 1153. (Muratori *Ant. It.*) T. 3. p. 1168. 1160. (Congetture . . . sopra una carta papiracea p. XL.)

(3) Odofred. in Dig. Vetus L. 2. *De legibus* et L. 60. § 4. D. *Mandati* Azon. ap. Diplovat. in vita Justiniani. Ap. Sarti P. 1. p. 36.

so Burgundio nella sua prefazione ad una Omelia di S. Gio. Crisostomo (1), ove ritiene la traduzione delle Novelle come fatta condurre parola per parola da Giustiniano medesimo.

Capo XXXVI.

Vacario e suoi contemporanei in Francia e in Inghilterra.

Vacario (2) il quale dal Seldeno (perchè malamente lesse l'anonima cronaca normanna) è chiamato *Rogerio Vacario*, e fu confuso ora con Rogerio Abate del Bec, ora con Rogerio glossatore, insegnò il diritto nella Inghilterra. Per qual guisa poi si trapiantasse dall'Italia in Inghilterra lo studio del gius romano viene accennato da Giovanni Sarisberiense, il quale ne dà causa alla corte di Tebaldo Arcivescovo di Cantorbery stato in Italia due volte, prima (an. 1139) per ottenere il pallio, quindi a motivo di sue contese con Enrico vescovo di Winchester. Dalle quali contese narra appunto Gervasio Dorobonense che nascessero processi e appelli come non se n'era giammai veduti, epperò (che è quanto dire per addottrinarsi più specialmente intorno all' ordine dei giudizj) i libri e i dotti del gius romano, fra i quali Vacario, venissero in Inghilterra. Della vita di lui sappiamo che fu Lombardo e fondatore in Oxford d'una scuola del gius nostro: ma Stefano Re, volendo sopprimerlo, se ne fece consegnare i libri e proibì a Vacario d'insegnare; ordine che restò in appresso senza efficacia. Alessandro III in una sua Decretale (an. 1164) lo nomina come uno de' due commissarii in certa causa matrimoniale; e un'altra Decretale dello stesso Pontefice (an. 1170) sembra denotar lui come Canonico in quelle parole *Magistro Vicario*, essendochè per mala lezione se ne trovi scritto il nome ora *Vacario* ora *Vicario* (3).

(1) Burgundionis Praef. hom. Chrysost. in Joannem MS. Paris 1772. « Novellas enim Authenticas Constitutiones quas novis cotidie emergentibus casibus postea assidue graeca lingua praedictus Justinianus composuit de verbo ad verbum de graeco in latino traslatas toto orbi terrarum obediendas direxit, »

(2) Scrittori. Selden. ad Fletam (Londini 1647) c. 7. §. 3-7. Sarti P. 1. p. 49. 54. C. F. C. Wenck Magister Vacarius Lipsiae 1820. Fonti Jo: Sarisberiensis policraticus L. 8. c. 22. Gervasii Dorobonensis Actus Pontificum Cantuarensium in hist. Anglic. Script. X. Londini 1652 f. col. 1665. Roberti de Monte Append. ad Sigebertum, in Guiberti de Novigento opp. ed. d' Achery Paris 1651 f. p. 766. Anon. Chron. Normanniae in hist. Normannor. Script. ant. ed. Duchesne Paris 1619 f. p. 983. (3) Sf. Sarti P. 1. p. 51. Wenck p. 41. 45.

Dalla Cronaca di Roberto da Monte sappiamo che Vacario, a suggerimento de' suoi più poveri scolari, compose un' opera di una guisa tutta sua propria; cioè, un estratto in nove libri dei Digesti e del Codice da servire alla decisione di tutte le controversie solite trattarsi nelle scuole di gius. Della quale opera si trovano sempre quattro MSS. e dura la memoria di altri tre, ma s' ignora se e dove esistano di presente. Il titolo originale di quella pare dovesse esser letto così; *Liber ex universo enucleato jure exceptus et pauperibus praesertim destinatus*. È, come si disse, partita l' opera in nove libri, i quali nell' insieme corrispondono ai primi nove libri del codice. Ma le sezioni di ciascun libro (denominate *titoli* nel proemio, *capi* nel corpo dell' opera) non corrono siccome i titoli del Codice, alcuni essendone omessi, ed altri per contrario tolti dalle Pandette o dagli altri libri del Codice. In ciascheduna sezione trovansi alla rinfusa que' luoghi, sia del Codice, delle Pandette o d' ambedue queste fonti, i quali a senno dell' autore contenevano l' essenziale d' ogni particolare dottrina, e questo è il testo, il quale è poi circondato di *glosse*, che lo spiegano o adempiono e più ch' altro consistono in passi d' altre fonti del gius romano non escluse le novelle; talvolta in interpretazioni o glosse nel vero significato della parola. Fu quest' opera scritta in Inghilterra circa l' anno 1149, e destinata a tener vece di testo nelle scuole, onde gli scuolari poveri avessero in un sol libro ciò che con grande spesa avevasi a Bologna in 5 volumi, e il corso delle lezioni fosse più breve. La scuola di Vacario e l' uso della sua opera durò un qualche tempo anche dopo lui, e gli scuolari tolsero in Oxford nome di *Pauperistae* in ricordanza di quella. Muovono infatti dai successori di lui (1) quelle altre glosse aggiunte in margine dell' opera, e nelle quali citansi spesso e Vacario e gli autori della scuola Bolognese, ora pel nome collettivo *Bononienses*, ora ciascheduno pel nome proprio da Irnerio e Bulgaro insino al Piacentino, non che Giovanni e Ugolino certamente posteriori a Vacario. Ivi si cita anche *Roberto*, uno probabilmente de' successori di Vacario. È l' opera di Vacario preziosissima, non solo come l' unica traccia di un' antica scuola inglese del

(1) Di successori a Vacario si ha conferma anche da un MS. di Praga ove la lezione di lui viene opposta a quella d' altri GC. indubitatamente della scuola di Oxford, nella glossa al Lib. 7. Tit. *de adq. possess.* L. In amittenda « post hanc clausulam sc. sed si animo, statim legit vaca. hanc clausulam *nam constat*, alii legunt secundum seriem legis. Wenck p. 154 sq.

romano diritto, ma principalmente per la critica del testo, in ispecie delle Pandette, non ancora fissato dalla recensione bolognese, nella quale allora appunto adoperavano i glossatori. Nè meno è da valutarsene la glossa, onde ricavasi assai materiale per la storia dei dogmi nel XII secolo. Il perchè non la inutile edizione di tutta l'opera, ma si vorrebbero pubblicati gli estratti de' varii MSS. in quella medesima guisa che in parte adoperava il Wenck nella sua bell' opera intitolata: *Magister Vacarius* (1). *Contemporanei* di Vacario dei quali resta nome, non dottori nè scrittori del gius nostro, ma tanto delle civili dottrine palesemente imbevuti da non doversi passare sotto silenzio sono:

Giovanni Sarisberiense, nato verosimilmente intorno all' anno 1120, e morto Vescovo di Chartres nel 1180. Si valse in tutte le sue opere, ed in ispecie nel *Policratico*, del gius romano onde ivi adduce moltissimi luoghi con la più fina intelligenza, presentandovi persino un quadro della processura secondo il diritto Giustinianeo che conobbe certamente per la scuola di Oxford, nella quale, com' egli stesso narra (2), ebbe amico Vacario.

Pietro Blesense (3) nato a Blois nella prima metà del XII secolo e morto Arcidiacono di Londra nel 1200. Fu discepolo di Giovanni Sarisberiense e recossi a Bologna per meglio apprendervi il gius nostro, del quale usò molte frasi nella ottava delle sue lettere, e nella sesta loda le dispute che se ne tenevano in corte dell' Arcivescovo Cantorberiense, ma nella lettera 71 mostra di non averlo troppo approfondito.

E finalmente *Silvestro Giraldo* o Giraldo *Cambrense* nato in Inghilterra nell'anno 1146, il quale studiò gius romano e canonico in Parigi sotto Matteo Andegavense (a. 1176 segg.) che lo designò per suo successore, ma non lesse sennonchè il decreto (4).

Cagionò la scuola di Vacario in Inghilterra grandissima rivalità infra i legisti e gli artisti, i quali dolevansi che per le leggi si spregiassero le arti, come narrano Merlaco e lo stesso Giraldo.

(1) V. Nota 2. p. 197

(2) Policraticus L. 8. C. 22. v. Wenck p. 30. Per la vita di lui v. *Hist. lit. de la France* T. 14. p. 89-161.

(3) La sua vita è descritta nella prefaz. delle sue opere pubblicate Paris 1667 f. V. anche Selden ad Fletam c. 1. §. 1. Sarti P. 1. p. 56. e soprattutto le Epistole di lui 6. 8. 19. 26. 71. 140.

(4) Giraldus *de rebus a se gestis* lib. 2. c. 1. 2. in Wharton *Anglia sacra* P. 2. Londini 1691 f. p. 477-479.

In quei medesimi tempi (ignorasi se per effetto della scuola di Vacario) s' introdusse anche in Irlanda il romano diritto, e incominciò a sopraffare il diritto locale (1). In Francia poi d'una scuola a questi tempi di gius romano altro non si conosce che quel poco già detto in parlare di Giraldo e della scuola aperta in Monpellieri dal Piacentino: dovendosi risguardare come favola nata da un fatto irrilevante, seppur vero, che Pietro Bailardo (Abelardo) fosse dotto eziandio nelle leggi Romane (2).

(1) S. Bernardi *Vita S. Malachiae* app. Vol. 1. p. 672. ed. Paris 1719 f.

(2) Accurs. in L. 5. C. *fin. regund.* Odofred. ibid. In lege ista sicut invenitur scriptum per Dominum Jo. Sive per Ni. Furiosum qui scripsit post eum fuit deceptus quidam qui magnus philosophus putabatur, et dicitur quod fuit quidam qui vocabatur Magister Petrus Bajardi . . . . et valde deridebat legistas, et jactabat se quod nulla lex esset in corpore juris quantumcumque esset difficilis in litera, quin in ea poneret et casum et de ea traheret sanum intellectum. Unde una die fuit sibi ostensa a quodam ista lex, et tunc ipse dixit: nescio quid velit dicere ista lex; unde derisus fuit.

LIBRO V.

GLOSSATORI E GIURECONSULTI CHE FIORIRONO NEL SECOLO XIII.

Capo XXXVII.

Azone (1).

Azzone (*Azzo*, *Azo*, *Azolinus*) fu cognominato dei Ramenghi, ma in iscambio d'un Canonista più moderno di questo nome. L'altro cognome che a lui si dà *Porcus* o *Porcius*, ha per se anche antiche testimonianze (2). Fu bolognese, epperò si trova adoperato in parecchi rilevanti affari di questa patria (3). Fu scuolare di Giovanni e lesse soltanto in Bologna; alcuni però scambiandolo col Pillio o il Piacentino vogliono eziandio che fosse professore negli studii di Modena e di Monpellieri. Tanto la sua vocazione era quella di ammaestrare, che egli non si ammalava se non in tempo delle ferie; tanto il grandissimo favore onde era udito, che indi nacquero le esagerazioni aver lui dovuto leggere nella pubblica strada, e ch'ebbe insino a diecimila scuolari per volta. I più celebri

(1) Scrittori. Diplovat. n. 52. (ap. Sarti P. 2. p. 254 *Arisi Cremona literata* T. 1. p. 89. Mazzucchelli Vol. 1. P. 2. p. 1293. Sarti P. 1. p. 91-121. Tiraboschi *Storia* T. 4. L. 2. c. 4. §. 15. Documenti rispetto ad Azone dal 1199 al 1220 trovansi ap. Sarti P. 1. p. 96. P. 2. p. 67. ap. Savioli Vol. 2. p. 374. 438.

(2) MS. Bamberg. in Dig. Vet. (D. 1. 6). Qui stanno più glosse segnate *Az. Porcus*. E nella rubrica di un MS. parigino della Somma (N. 4544) del sec. XIV sta *per dnum Azonem porchus*.

(3) Azo prooem. Summae Instit. Alex. de St. Aegidio praef. Lecturae Azonis. Pastrengo f. 12.

tra' suoi discepoli furono Jacopo Baldovini, Roffredo, Accorso, Martino da Fano, Goffredo da Trani, Jacopo Ardizzoni, Bernardo Dorna e Giovanni Teutonico. Di lui disse in più luoghi Odofredo che si conosceva poco in arti, epperò lo reputa in questa parte inferiore a Giovanni, cui lo pareggia per acutezza d'ingegno (1). La morte di lui non può dirsi accaduta o nell'anno 1200, o nel 1220 come vuole il Sarti, ma al più presto nell' anno 1230 per la ragione che in un luogo della sua lettura al codice (2) rimprovera ad Jacopo Baldovini, che fu eletto Potestà di Genova nell'anno 1229, di avere in questa città proferito una sentenza stando a cavallo armato. Vogliono alcuni che avendo egli ucciso in rissa uno de' suoi colleghi (Ugolino) fosse pubblicamente decapitato. Ma contro loro sta Odofredo di lui contemporaneo che lo dice morto di malattia naturale nelle ferie autunnali, e che per fargli onore si ritardarono le prelezioni insino ai Santi. Pobabilmente l'equivoco nacque dal fatto che suo figlio Amèo venne decapitato nell'anno 1243 (3). Di Azzone nacquero cinque figli, e si hanno notizie de' suoi discendenti per tutto il secolo XIV: ma la prosapia di lui non fu mai nè ricca nè ragguardevole. Le opere di Azzone vennero in tanta fama che quasi fecero scordare gli antichi glossatori, ed anche tra i forensi fu così celebre che venne in proverbio: *Chi non ha Azzo non vada a palazzo.* Restano di lui le *Glosse*, la *Lettura sopra il Codice*, la *Somma alle instituzioni*, la *Broçarda* e le *Questioni.*

1. Le *Glosse* che ne abbiamo a più parti dei libri del diritto, distinguonsi in questo che formano un proprio e vero *apparato*, una continuata dilucidazione del testo a guisa di opera che sia perfezionata e compiuta. Incominciando dalle *Glosse al Digesto vecchio*, che più specialmente sono scritte come apparato, noteremo con Odofredo che Azzone scrisse prima dei brevi apparati alla guisa dei precedenti glossatori, poscia la somma e finalmente un grande apparato al Digesto vecchio (ed è il migliore) e al codice (4). Del grande apparato si trovano sempre MSS. (5). I brevi poi sembra-

(1) ODOFRED. in C. L. 15 *de Episc.* et in C. Rubr. Tit. *Mandati.*

(2) Leg. 1 *de Sentent. ex peric.* (VII. 44).

(3) ODOFRED. in Codicem in fine. SARTI I 97 98 sulla fede di una vecchia cronaca MS.

(4) ODOFR. in Dig. Vet. L. 60 *de Cond. Indeb.* (XII 6). L. 6. *de J. et J.* (I, 1) L. 18. §. 15. *Commodati* (XIII, 6).

(5) MSS. Parig. N. 4451, 4459, 4453. Bibl. Trevir. Bamberg. D. I, 6 Vati-

no essere quelle glosse mescolate ad altre di altri lettori che si trovano nei MSS. parigini N. 4450 e 4458 *a*. Anche all' *Inforziato* stanno glosse di Azzone nel MS. parigino N. 4458. Rispetto poi al *Digesto nuovo*, quantunque Odofredo non dica che Azzone vi scrivesse sopra un grande apparato, è certo che questo si trova in due MSS. (1) dilavati per sostituirvi la glossa di Accorso: che anzi una parte di questo apparato (il commentario al *Tit. de Reg. Juris*) pare che si reputasse come opera di per se stante, trovandosi in MSS. che non hanno il resto dell' apparato di Azzone al Digesto nuovo (2). La *Glossa* o l'apparato di Azzone al *Codice* si trova anche oggi in parecchi MSS. del codice: in alcuni dei quali fu copiato tutto di seguito e con molta cura: il meglio conservato e più pieno è quello di Bamberga (D. I. 12). Altri MSS. contenevano originariamente glosse del sec. XII, e l'apparato di Azzone vi si aggiunse poi, ma non tutto e assai trascuratamente. Si hanno finalmente di Azzone ancora delle Glosse al *Volume* (3).

2. *Lettura sopra il codice*. Alessandro da S. Egidio, di cui sappiamo soltanto che fu scuolare di Azzone, trascrisse le prelezioni del suo maestro sul codice, e diffuse poscia i propri quinterni come se fossero un libro. Il Conti, avendone trovato un testo a penna, lo fece stampare (4), ma la edizione è così imperfetta che in alcuni luoghi non s' intende il senso: onde è da rammaricare che insino ad ora non se ne sia rinvenuto verun manoscritto. Particolarità di quella Lettura sarebbe che, in contrario a quanto operavano gli antichi glossatori, i quali, considerando i primi IX libri del codice come tutta un' opera, relegavano gli ultimi tre all' *Authenticum*, quivi si espongono tutti e XII i libri del codice. Ma chi ben guardi troverà che la esposizione degli ultimi tre libri è di Ugolino, perchè quà e là vi ha spesse volte la sigla *h* ed in alcune glosse separate perfino il nome *hugelinus*, onde è mestie-

can. 1408. V. anche Lud. CAVITELLI *Ann. Cremon.* ad a. 1247 (in Graec. Thes. It. T. 3. P. 2. p. 1341.)

(1) MSS. parig. 4458 e MS. Bibl. pub. Trevir. In un terzo MS. (Bamberg. D. I, 19.) vi sono delle glosse staccate al Dig. nuovo.

(2) MS. Parig. 4458, 445, 4886. MS. Bibl. publ. Trevir. MS. Vienn. Ius. Civ. 16. MS. Bibl. Cath. Prag. e XXV.

(3) *Novelle* MS. Paris. 4429. MS. Bamberg. D. II, 6. 6. *Tres libri* MS. Paris 4429 e *Institt.* MS. Bamberg D. II. 6.

(4) Paris 1577. f. « Azonis ad singulas LL. XII. Libr. Cod. Just. commentarius etc. » cui si fecero due giunte di titoli negli anni 1581 e 1611. Ristampa della prima edizione fecesi a Ginevra nel 1596. 4.

ri credere che Azzone glossò soltanto i IX libri del codice, secondo il costume de' suoi predecessori; sennonchè il Conti e il Fontanoni attribuirongli tutta l' opera, perchè ai IX libri di Azzone tenevan dietro, senza distinzione, i tre di Ugolino. Considerando poi qual sia il vincolo e la relazione che passa tra quest' opera, cioè la Lettura al Codice, e le *Glosse* e l' *Apparato* a quello di Azzone vuolsi rilevare che lo stesso Alessandro, ora citando le glosse ed ora l' apparato, distingue e le une e l' altro dalla lettura (1), quantunque la diversità che tra loro corre, sembri soltanto quella che di necessità dee correre tra un libro scritto a tavolino e l' esposizione a voce che di giorno in giorno facciasi della istessa materia. Potrebbe pertanto essere che un assiduo ed esatto confronto tra queste opere portasse a idee più generali intorno al metodo adoperato dai glossatori in dare le prelezioni. Anche il Conti, dai MSS. che ne avea presenti, conobbe il proprio e vero apparato, e lo distinse dalla *lettura* di che parliamo: errò peraltro nell' avvisarne la differenza in questo che la dichiarazione della materia sia più, sempre, compiuta nella *lettura* che nell' *apparato*, riscontrandosi sovventi volte il contrario. É da notarsi poi che nell' opera parla Alessandro e non Azzone: sicchè la citazione *dominus meus* ivi appella non al maestro di Azzone, ma ad Azzone istesso. Alessandro per altro fu fedele insino alla parola del suo maestro, nè si permise di frammischiare a quelle di lui le proprie opinioni. Azzone lesse sul Codice più volte e più anni, ma di che anno sia la lettura che Alessandro fedelmente trascrisse, apparisce da ciò che rammentandovisi i bolognini non può esser più antica del 1191 anno in che Bologna potè batter moneta; vi si nomina le Somme e l' apparato di Azzone, e così dee dirsi più recente di quelle opere; e finalmente non può dirsi più antica dell' a. 1229, e così degli ultimi tempi di Azzone, posciachè vi si riferisce un fatto accaduto in detto anno. Grande è il pregio di quest' opera, al cui confronto non regge alcun' altra tra le impresse de' glossatori. Difatti: soltanto per essa vedesi in qualche ampiezza qual fosse il metodo dei glossatori nelle loro dichiarazioni del testo: movendo dal maestro di Accorso, ebbe naturalmente gran peso nella compilazione della glossa fatta da questo suo scuolare: infine dà molte varianti lezioni, di cui niun editore del corpo civile si valse ancora a dovere. Vi si citano Virgilio, Giovenale, Persio, le fonti del gius

(1) Azo Lect. in Cod. L. 2. *escus. veteranor.* L. un. *de statuis et imagin.*

canonico, la Lombarda, statuti e costumanze di Spagna, Francia e massime d'Italia, segnatamente di Milano e Ferrara, le somme e l'apparato dello stesso Azzone, e le opinioni di parecchi altri legisti.

3. *Somma al codice.* 4. *Somma alle instituzioni.* Queste due opere che più specialmente fondarono la fama di Azzone e che esponevano la parte più apprezzata allora del romano diritto si hanno da reputare anco a mente di Azzone come un sol tutto. Nella prefazione a queste due somme, che oscurarono le precedenti, loda egli in parte, e in parte biasima il Piacentino per errori da lui attribuiti alla umana fralezza. Vennero in tanto grido, che alcuni posteriori lettori, come Ugolino e Odofredo, ci fecero delle aggiunte (1), e furono poste per prime in quella collezione di somme che poi si fece a tutte parti del corpo civile, e che comprendeva: 1. Il codice; e 2. Le instituzioni di Azzone; 3. I tre Digesti di Ugolino; 4. I tre libri incominciati dal Piacentino e proseguiti, ma non compiuti, poscia dal Pillio; 5. Le novelle di Giovanni. Le ultime tre parti di questa collezione consideravansi peraltro quasichè mere appendici (*extraordinaria*). Dall'essere pertanto parte capitale della collezione le due somme di Azone avvenne che tutte e cinque fossergli attribuite da' più tardi scrittori, i quali altresì scambiarono le notizie della sua vita con quelle degli autori delle altre tre somme. Di queste due somme di Azzone parecchi sono i testi a penna, e molte le edizioni che se ne hanno (2).

5. La *Brocarda* di Azzone si compone di brevi regole di ragione, sotto a ciascuna delle quali vengono di molti esempi tratti dal corpo civile. Spesse volte, ma non sempre, si adduce la sua regola contraria, munita ugualmente d'esempj. Succedono speciali osservazioni di Azzone per esporre e dichiarare le dette regole, e non di rado tentasi di conciliare le contradittorie. Cacciavillano, contemporaneo e forse scuolare di Azzone, scrisse appendici alla Brocarda, e si procurò distinguerle nei testi a penna mediante la sigla *Caz* o *Caza*. Se ne hanno MSS. e varie edizioni (3).

6. *Questioni.* Azzone stesso citò le sue *Questioni Sabbatine* (4), sennonchè pel numero e per l'ordine molta è la disparità che corre tra l'uno e l'altro dei MSS. in che si giacciono inedite (5).

(1) Diplovat. l. c. (2) v. Savigny V. p. 30-35.

(3) La prima buona edizione è quella fatta Basileae 1567. Le altre van con le Somme di che si è detto quì sopra v. Savigny ib. p. 36. 37.

(4) Glos. in Dig. vet. L. ult. *de postulando* MS. Paris 4451.

(5) Per es. MS. Paris 4609 (21 Quaest.) MS. Vindob. j. can. (17 Quaest.)

Di Azzone perderonsi alcune opere meno rilevanti, cioè le *definizioni* e *distinzioni*; ed altre gli vennero attribuite per errore (1).

Capo XXXVIII.

Ugolino e alcuni de' suoi contemporanei, i quali com' esso attesero alla teoretica parte della Giurisprudenza

I. *Ugolino* (2) (*Hugo*, *Ugo*, *Hugolinus*, *Hugelinus*) porta in alcuni luoghi il cognome *Del Prete* (*presbyteri*, *de presbytero*) da Uguccione prete di sua famiglia che ebbe gran fama in Bologna. Contemporaneamente a lui e dello stesso lignaggio visse un altro Ugolino, che fu legista ma non lettore, e che potrebbe confondersi col nostro Ugolino. La sigla di questo glossatore è sempre l' *h*, e per essa le sue glosse distinguonsi da quelle di Ugo della Porta, la cui sigla dicemmo essere *U*, *Ug*, *Ugo*. Fu bolognese, adoperato negli affari della patria, e, come Azzone, scuolare di Giovanni. Tra' suoi discepoli risplendono i chiari nomi di Roffredo, Jacopo Ardizzoni, e Odofredo. Molto operò Ugolino non solo come lettore, scrittore e giudice, ma eziandio come ambasciator di Bologna in Roma, Firenze e Reggio. Della sua vita poco sappiam di certo. Pare che fosse molto amico ai frati domenicani, avendo regalato nell'a. 1221 a S. Domenico lire 200 per la fabbrica del suo convento in Bologna. Da un racconto non troppo credibile, che il Diplovatazio fa dietro Baldo, avrebb' egli avuto commercio illecito con la moglie di Accorso, onde tra' due professori nacque la tanta inimicizia, che portò al bando di Ugolino (3). Della sua morte sappiamo soltanto che non accadde prima dell' anno 1233, perchè vien rammentato in un documento di quell' anno; e, siccome Jacopo Ardizzoni attesta aver lui sopravvissuto ad Azzone, è certo che non potè venir morto da questi. Il suo sepolcro dicesi che fosse nel duomo di Bologna. Erede di sè lasciò l' unica figlia Feliciana (4).

MS. Bamberg. D. II. 21 (15 Q.) MS. Vatic. 2261.

(1) V. Savigny V. p. 39. 40.

(2) Scrittori. Diplovat. N. 62. Sarti P. 1. p. 102-107. Fantuzzi *Scrittori Bolognesi* T. 7. p. 125-131. Documenti che di Ugolino parlano dal 1197 al 1233 stanno in Savioli II, 2. n. 314. 323. 353. 382. 448. 485. 505. 547. Sarti P. 2. p. 67. J. p. 66. H. p. 58. D. p. 70. P. e P. 1. p. 103. 343. 355 nelle note.

(3) Diplovat. N. 62. (4) Sarti P. 1. p. 335.

Gli scritti di Ugolino patirono fato singolare, che pochi soltanto ne fossero stampati, e questi per errore attribuiti ad altri. Di lui conosciamo principalmente: le *Glosse*, la *Somma dei Digesti*, la *Somma del codice*, *distinzioni*, *questioni*, una *collezione di controversie*, ed *appendici* alla *somma di Azzone*. 1. Le *Glosse* da lui scritte a tutte parti del corpo civile (1), meno le novelle, hanno foggia di un proprio e vero apparato, e quelle all' Inforziato si reputarono dall' Odofredo come il migliore di tutti (2). Nel Digesto nuovo poi, dove spicca dimolta critica sagacia e allegansi in buon dato varianti, segnatamente del testo pisano, egli cita antichi scrittori (come la Topica di Cicerone, Vegezio e Virgilio), il decreto e i proprii scritti, talchè questa al Digesto nuovo sembra l' ultima opera che conducesse, o almen ripulisse. 2. La *somma dei Digesti* è, per dir vero, inferiore alle altre somme della grande anzidetta collezione fra le quali sta, ma in alcune sue parti è stupenda. Ve ne ha parecchi MSS., e fu stampata nel 1484 con la somma di Azzone (3). Quest' opera di Ugolino, che a noi giunse incompleta, venne per vari equivoci ora attribuita a Gio: Bassiano, ora a Gio: de Deo, o ad Azzone o ad Irnerio: ma che sia di Ugolino è certo; perchè qui non di rado occorre la sua sigla (*h*); perchè in un antico catalogo dei MSS. di S. Vittore in Parigi, dove apertamente si descrive un testo a penna della grande collezione di Somme, leggesi: *Azonis Summa codicis. Item quaedam parva Summa super certis titulis. Quaedam Summa extraordinaria a domino Ugolino composita. Azonis Summa institutionum. Jo: in Auth. cum addition. Accursii*; e finalmente perchè in un luogo di quella Somma (*Tit. de acquir. hered.*) l' autore rinvia a due passi di altre sue opere, e queste indubitatamente sono di Ugolino (4). 3. Che una *Somma al codice* fosse scritta da Ugolino si raccoglie da altri suoi libri, ma non se ne ha MSS. 4. Le sue *distinzioni* sono mere e proprie glosse a vari passi staccati del Codice e dei Digesti, ma perchè scritte in forma di distinzioni, han questo nome che non si addice a tutte (5). 5. Le *Questioni* di Ugolino sembra

(1) Si conservano nei MSS. (p. es.) Paris 4461. 4455. 4486. 4527. 4528.

(2) Odofred. in Infort. L. 1. *sol. matrim.*

(3) Papiae in fol. Christ. *de Canibus etc.*

(4) Il primo di essi luoghi è la glossa alla L. 1. D. *de adq. hered.* che sta nel MS. Apparato di Ugolino all' Inforziato; codice che si conserva in Lipsia, Biblioteca della Università, e il secondo la distinzione 114 del MS. Paris 4609.

(5) Di queste distinzioni se ne ha saggio nel V. vol. di questa istoria append. III,

che anco a mente di lui formassero una collezione, e di tal guisa ci soccorrono nei MSS. ove si appellano ora *quaestiones*, ora *quaestiones insolubiles*, ed *insolubilia*. Pare che siano tredici di numero (1). Non vi si citano altri scrittori, ma bensì i decretali, ed è un'opera di piccol momento. 6. La collezione delle controversie (*diversitates, dissentiones dominorum*) è uno dei principali lavori di Ugolino, e ne parleremo tra poco al cap. XLI. 7. Le Giunte alla somma di Azzone vennero rammentate di sopra in parlando di Azzone. — Che poi Ugolino lavorasse una X collezione al Volume, sì è parimente detto in altro luogo (2).

II. *Niccolò Furioso* (3) fu zelantissimo e benemerito discepolo, già lo dicemmo, di Gio: Bassiano. In un parigino MS. (N. 4601) stanno delle glosse o prelezioni al Digesto nuovo, che verosimilmente sono di lui, vedendosi contrassegnate dalla siglia *N*. A lui si attribuiscono, per mala intelligenza di due luoghi di Baldo, glosse al libro de' feudi. Applicò l'animo anche alla ragione canonica, e l' Ostiense lo cita con biasimo (4). Alberico nomina in due luoghi un Niccolò da Cremona dottore in Decretali, che pare appunto essere il nostro Furioso, avvegnachè a lui diasi per patria Cremona (5).

III. *Lanfranco* (6) da Crema fu di quei professori, che nell' anno 1203 emigrarono da Bologna al nuovo studio di Vicenza. Tornò poscia in Bologna, e vi morì canonico nell'anno 1229 (7). Sembra poi doversi col Diplovatazio, contro i Sarti, credere che fosse lettore di ambe le leggi, per motivo delle glosse che se ne hanno in molti MSS. Parigini dei Digesti, ove si allegano le *dichiarazioni* di Lanfranco, le quali pongono fuori di dubbio che fu civilista (8), come le citazioni dell' Ostiense lo dimostrano canonista. E così Lanfranco sarebbe un antichissimo esempio della unione delle due facoltà nello stesso lettore e scrittore.

tratti dal MS. Paris n. 4605. Altri MSS. di queste distinzioni citansi ib. p. 69. Il citato parigino MS. ne contiene 151: gli altri variano anche tra loro nel numero.

(1) Stanno in più MSS. Nei parigini n. 4606. n. 4489. Bamberg. D. II. 21. Merz. n. 10. Cf. Savigny V. p. 61, nota 50. (2) V. sopra.

(3) Pastrengo f. 52. Diplovat. N, 61. (ap. Sarti P. 2. p. 265) Sarti P. 1. p. 79. 82. Tiraboschi *Bibl. Mod.* T. 2. p. 369.

(4) Hostiens. Summa *de bigamis non ordin. v. et an bigamo.*

(5) Alberic. a Rosate *de Statutis* L. 1. Qu. 53.

(6) Diplovat. n. 79 (ap. Sarti II, 264). Sarti I, 317.

(7) Necrologio de' Canonici di S. M. di Reno ap. Sarti II. 106.

(8) MS. Paris Dig. vet. n. 4451 sub Azon. glos. in L. 12 D. *quib. mod. pign.* n. 4458 nelle glosse di Omobono. Dig. Nov. n. 4453. nella glossa di Ugolino.

IV. *Cacciavillano* (1) prestò nel 1199 il solito giuramento (2) dei professsori bolognesi. Nondimeno lasciò quella città per andare a leggere in Vicenza, ma ritornò a Bologna pochi anni dopo. É nominato come lettore dal celebre suo scuolare Roffredo. Fece, come dicemmo, delle aggiunte alla Brocarda di Azzone che si hanno a stampa e contraddistinte per la sua sigla *Caz* o *Caza*.

V. *Guizzardino* (3) fu di Bologna, e adoperato negli affari di questa sua patria. Prestò giuramento nel 1206 (4), e morì nell' anno 1222. Si hanno nei MSS. glosse di lui al codice e al Digesto nuovo con la sigla *Gz*, *Wz*, *Wiz* (5).

VI. *Alberto da Pavia* (6) lesse in Modena dall' anno 1211 insino all' anno 1240, secondo la fede di gravissimi documenti relativi a giuridici negozj. Il Sarti lo dà senza prova anche per lettore Bolognese. Il Diplovatazio gli ascrive acutissime lezioni sopra il Codice e i Digesti, e riferisce luoghi di antichi scrittori che lo citano, tra le altre, in lotta con Jacopo Baldovini suo contemporaneo. Aggiunge il Diplovatazio che Uberto da Bobbio raggiustò gli scritti di Alberto, e che egli stesso possedea siffatte racconciate prelezioni sul codice. In un MS. parigino del Digesto nuovo (N. 4458) si veggono molte glosse con la sigla *al pa* che si addicono al nostro Alberto, il quale vi cita Uberto da Bobbio (7). Nello stesso MS. stanno anche glosse di Omobono che cita Alberto, e lo chiama suo maestro.

VII. *Jacopo di Ardizzone* (8) fu veronese, come egli stesso dice, scuolare di Azzone e di Ugolino, e fiorì ai tempi di Federigo II Imperatore da lui rammentato come regnante (9): laonde la età che gli assegnano il Papadopoli, e dopo lui il Maffei ed il Mazzucchelli è manifestamente sbagliata. Fondò la sua fama sopra un lavoro al libro dei feudi, in una giunta al quale aveva riunito un numero grande di estravaganti al dritto feudale, passate poi

(1) Sarti I. 90. 306. (2) Ap. Muratori *Antiq.* III. p. 901.

(3) Sarti I. p. 111. (4) Ap. Sarti II. 60. (5) MS. del Codice in Cassel. MS. Bamberg. (Dig. Nov.) D. I. 8. Cf. Sarti I. P. 111. nota e.

(6) Diplovat: n. 77. (ap. Sarti II. 234, ma incompleto). Sarti I. 117. Tiraboschi *Bibl. Mod* I. 49. (7) In L. 31. D. *Locati.*

(8) Diplovat N. 99. (ap. Sarti II. 263,, ma incompleto) Panciroi. L. 2. c. 32. Papadopoli *hist. gymn. patav.* T. 2. p. 10 Maffei *Verona illustr.* P. 2 p. 85. ed. 8. Mazzucchelli vol. 1. P. 2. p. 983. Sarti I. 139. Soprattutto e come fonte v. Jacobi de Ardizzone prooem. *Summae feudor.*

(9) Summa Feudor. C. 157 in f.

nelle moderne edizioni che abbiamo del gius feudale longobardico. Si distingue dagli scritti de' glossatori in questo, che conosce e nota parecchi libri di diritto germanico (1). Ve ne ha due MSS. in Parigi (n. 4604 incompleto, n. 4677 completo) e più di una edizione (2). Scrisse ancora in diritto romano, e ne è prova quella elaborata Somma al titolo del codice *de Decurionibus* che vien dietro al Piacentino a al Pillio, ed è del nostro Jacopo, poichè egli stesso rammenta altrove questo suo lavoro (3). Cita egli inoltre una sua *Somma* ad un titolo dei Tre libri non pervenuta a noi, e nella detta Somma *de Decurionibus* ricorda altri suoi lavori sul codice. Che poi fosse ancora lettore ce lo attesta lo stesso Jacopo in principio della sua Somma *de Decurionibus*, ma dove insegnasse non ci ha bastante autorità che lo dica.

VIII. *Jacopo Colombi* (4) è quello tra i legisti del medio evo intorno la vita e gli scritti del quale sieno più dubbj. Da parecchie testimonianze di altri giureconsulti (5) abbiamo: che un Colombi visse, che dichiarò i libri del gius e segnatamente il codice o in glosse o in prelezioni, e che i lavori suoi correvano nel sec. XIII come libri. Essendo lui nominato in un col Piacentino, Giovanni, Azzone e Lanfranco, può conghietturarsi che vivesse nella prima metà del sec. XIII. Secondo altre memorie un Jacopo Colombi o Colombini od un Colombo avrebbe trattato il gius feudale, fattevi delle glosse e migliorato inoltre la Somma del Pillio. Il Diplovatazio poi credè ci fossero due Colombi, l'uno civilista (*Columbus*) e l'altro feudalista (*Jac. Columbi*). Sembra peraltro che fossero una sola e istessa persona, e anzi pare che ravvisar si debba questa persona istessa anche sotto l'altro nome di Goffredo o Jacopo di Goffredo (6). Ad Jacopo e non ad Accorso si attribuisce da più giuristi (7) la glossa ordinaria de' feudi; ma nei MSS. e nelle edi-

(1) Lex salica citata al c. 86. 137. 152. Alemannorum c. 158. Ripuariorum c. 155.

(2) 1518 ed. Daniel Scarameus JC. Astensis 1561. 1562. 1565. 1566. 1569. in Colonia 8.° e in To. X. P. 1. *Tractatus Univ. Jur.* Venet. 1584.

(3) *Summa Feudor.* C. 137 verso la fine e *Summa de Decurion.* verso la metà.

(4) Diplovat. n. 90. n. 107. Panzirol. L. 2. c. 31. Tiraboschi *Bibl. Mod.* T. 2. p. 61. Dieck *Storia letteraria del gius feudale* Halla 1828. 8. p. 224-252.

(5) V. Vol. V. p. 82-85 di questa Istoria.

(6) Dietro principalmente la Gl. 1. *Feud.* 7. Sed Jac. Goffredi *alias* Columbi hanc glossam non habet.

(7) Alberic. in Cod. L. 1. *De SS. EE.* et Auth. *Sacramenta puberum.* Bal-

zioni la sigla di Accorso si trova apposta anche alle glosse del gius feudale: è quindi verosimile che Accorso, trovando già fatta da Jacopo la Glossa de' Feudi, si attenesse a questo lavoro, facendovi soltanto quà e là delle giunte e variazioni che gli parvero bastanti per poter mettere la sua sigla a tutta la glossa. Alvarotto e Giasone danno Reggio per patria di Jacopo. Il vocabolario del gius e la sottoscrizione di una glossa presso Mencuccio, che ne ordinò le glosse al libro de' Feudi, Bologna (1).

Capo XXXIX.

Jacopo Baldovini ed alcuni de' suoi contemporanei, i quali principalmente attesero alla parte pratica della giurisprudenza.

I. *Jacopo Baldovini* (2) (*Balduini*, *de Balduino*, nome di suo padre) si cognomina per alcuni da San Barbaziano, ma senz'alcuna istorica testimonianza che lo compruovi. Fu di nobile famiglia, come dimostrano le cariche da lui sostenute in Genova, e bolognese, come rilevasi dal protocollo dei giuramenti (an. 1213) da' gravi negozi in che si adoperò per questa repubblica, e dalla fede che ne fanno Jacopo de' Ravanis suo scuolare e Cino scuolare di questo Jacopo. Prestò il giuramento di professore nell'anno 1213, ma precedentemente nell' a. 1210 era stato eletto arbitro in una lite che si agitò tra l'arcivescovo di Ravenna e la città di Cesena. Il Panzirolo, esagerando i detti di Odofredo (3) lo accagiona di essere stato cattivo cittadino, perchè prese a difendere come Avvocato la causa di un privato contro il suo comune, quantunque membro del consiglio. Eletto a potestà di Genova nell' a. 1229, cessò per due anni dalle sue lezioni. Zelantissimo della sua carica si procacciò tanta fiducia, che a lui si diè la cura di riformare le leggi

DUS in lib. Feudor. prooem. ALVAROTUS ibid. ANT. MINCUCCIUS *de feud.* in fine praef. JASON in libro *feudor.* praelud.

(1) ALVAROTUS et JASON ll. cc. *Vocabular. jur.* v. *furtum.* MINCUCCIUS alla fine nella glossa al 1. libro de' feudi.

(2) Scrittori. TRITHEMIUS f. 66. (ed. 1494) DIPLOVAT. n. 73. PANZIROL. L. 2. c. 27. MAZZUCCHELLI Vol. 2. P. 1. p. 164. SARTI P. 1. p. 111-113. TIRABOSCHI *Bibl. Mod.* I. 148. Fonti il suo giuramento di Dottore dell' a. 213 ap. SARTI II, 71. Necrologio ap. SARTI II. 197. Documenti del 1210 ap. SAVIOLI II. 2. n. 390 dal 1213 al 1230 ap. SARTI I, 114.

(3) ODOFRED. in Dig. Vet. L. 10. §. 1. *de postulando.*

della città; per la qual distinzione, levatasi contro l'invidia di parecchi membri del consiglio, impedirono costoro, per via di popolare tumulto, che fosse dipoi confermato nella sua carica. Fu scuolare di Azzone, ma talvolta tenne in gius opinione contraria al maestro (1), ebbe tre celebri scuolari Odofredo, l'Ostiense (in diritto civile) e Jacopo de' Ravanis. Secondo il citato necrologio (2) morì nell'anno 1235 pochi anni dopo Azzone suo maestro.

Gli scritti di Jacopo Baldovini parte sono *esegetici* e corrono sopra le fonti del dritto, e parte toccano alla procedura. 1. Che Jacopo Baldovini conducesse lavori esegetici lo abbiamo soprattutto da Odofredo, il quale ne allega le spiegazioni, senza fallo avute nelle *prelezioni*, le quali per la fama grande dell'autore è da credere eziandio che fossero in giro, ma non giunsero insino a noi. Non sembra però che egli si desse mai di proposito a scrivere glosse, e nè tampoco apparati; rare infatti sono le glosse che ne' testi a penna si hanno di lui, e quelle che ci soccorrono come giunte alle glosse di Accorso debbono essere estratti od appendici tolte per altri dalle sue prelezioni, e apposte alla glossa di Accorso; tuttavia troppo giovine e di poco nome quando visse Jacopo, perchè questi volesse da sè apporle alla glossa di lui. Non si scorge nemmeno che Accorso ricevesse nella sua glossa quelle di Jacopo, altra prova che non furono nè molte in numero, nè di gran prezzo. Il detto del Tritemio che questo Jacopo scrivesse de' commentarii ai tre digesti non ha fondamento, come non lo ha neppure il detto del Diplovatazio che commentasse il Digesto vecchio ed il codice. Si desidera poi di vedere quella stampata edizione bolognese de' suoi commentarii, che dal Lipenio, senza citare l'anno, vedesi ricordata. Intorno alla *processura* scrisse Jacopo: 2. *Un libretto per la istruzione degli avvocati* (*Libell. Instruct. Advoc.*) che non pare gli fosse dato di condurre a fine, posciachè tratta soltanto della domanda o del libello per esibire l'azione; nè il difetto può dipendere dalla imperfezione de' MSS.; mentre, la più parte di quelli che furono riscontrati, tra loro coincidono al principio e alla fine (3): 3. *Del* 1. e 2. *Decreto* scrisse prima Jacopo un trattatello che poscia accrebbe, e di che molto si giovò il Durante in quella parte della sua opera che tocca di questi due gradi della missione in possesso (4). Un parigino MS.

(1) Odofred. in Cod. L. 24. *Fam. ercisc.* L. 1. *qui admitti.* L. 14. *de fide instrum.* (2) V. Nota 2 a pag. 211.

(3) MS. Paris. n. 4609. n. 4604. n. 4603 (il fine) St. Germain n. 1368.

(4) Jo: Andreae Additio ad Durantis speculum L. 2. t. *de primo decr. rubr.*

(N. 4604) nel totale ragguaglia alle edizioni (1) che se ne hanno nelle collezioni di Trattati, sennonchè in fine di quello sonovi undici righe di più. 4. *Dei rimedi contro la sentenza* (MS. parig. N. 4604 f. 74). 5. *Delle confessioni*: una distinzione su quest' ultima materia attribuendosi a lui dal Durante (2).

II. *Tancredi* (3) Decretalista fu di Bologna, ma scambiato alcune volte col più moderno Tancredi da Corneto. Nel 1214 lo si rammenta come soggetto ragguardevole, e *Decretorum Magister*. Fu canonico del Duomo di Bologna, ed elettone nel 1226 Arcidiacono da Onorio III per comporre la lite insorta nel Capitolo rispetto alla scelta per tal dignità. Bologna e il Papa se ne giovarono ne' rilevanti negozj. A lui mandò Onorio III la V collezione delle Decretali acciò si adoperasse in Bologna perchè fosse quella diffusa e osservata nelle scuole e nei giudizi. Suo maestro fu Lorenzo Canonista, e in diritto romano udì Azzone (4). Non vi ha prova che abbia vissuto e letto in Parigi, ed ivi scritte le sue opere, il che deducono alcuni dal vedere che spesse fiate cita gli esempi e le monete di Parigi: tutto al più è da credere che Tancredi visitasse da giovine quella famosa scuola teologica. L' anno di sua morte ignorasi, ma più non si vede rammentato nei documenti posteriori all' anno 1234.

Scrisse Tancredi 1. un *Sistema di procedere ne' giudizi* (*Ordo judiciarius*) fondato sovra il dritto civile e canonico, e partito in IV libri. Quest' opera si dà per Gio. d' Andrea come la terza tra le esposizioni del modo di procedere nei giudizj: se ne ha parecchi MSS. e varie edizioni (5). Fu dipoi raffazzonata per Bartolommeo da Brescia, il quale, secondo Gio: d' Andrea, lasciato tale quale il testo, avrebbe soltanto omesso la prefazione, e sostituito nelle citazioni le nuove alle antiche raccolte di Decretali. Sennonchè il più diligente raffronto del lavoro di Bartolommeo con l' opera originale istituito dal Puchta dimostra che Bartolommeo abbreviò l' opera nei particolari, omettendo per esempio le eccezioni al-

(1) Tra le altre V. *Tractat. Univ. Juris.* Venet. 1584. T. 3. P. 2. f. 156.

(2) Spec. Lib. 2. Tit. *de Confess.* §. 3.

(3) Jo: Andreae *Additt. in Durant. Specul. prooem.* Diplovat. n. 67. (ap. Sarti II 267 con molti errori) *Vita Tancredi auct. Petro Saliceno Aquilio* (ed. 1564) Panzirol. L. 3. c. 4. Sarti II. p. 28-36. La sua inscrizione sepolcrale si ha in Rybisch n. 74.

(4) Tancredi Ordo judic. tit. ult. e L. 2. tit. 15. *de satisdat. actoris.*

(5) per es. MS. Paris 4251. 4786. Metz 18. Bamberg. D. II. 21. Monaco 213. 358. Edizioni. Lugduni 1515. 8. 1547. Argentorati 1545. 8. Coloniae 1564. 1565. Venet. 1584. f. in *Tractat. univ. jur.* T. 3. P. 1.

la regola, e rinviando ai luoghi citati senza riferirli. Le altre mutazioni poi in questo consistono, che egli alcune parole e alcune citazioni cangiò, aggiunse o levò ad arbitrio. Onde il lavoro di Bartolommeo non pare avesse scopo diverso da quello di molti altri suoi scritti, che fu di sostituire con poca spesa e meno fatica il proprio nome a quello di un copioso ed egregio scrittore. Un MS. parigino (n. 7347) contiene la versione di Tancredi in antica lingua francese, e il Gottsched ne possedeva un altro in antica lingua tedesca. (1). In Parigi vi ha pure una glossa anonima a Tancredi, non già sul margine del libro, ma condotta a guisa di separato e distinto lavoro (2). Che l'opera di lui fosse scritta sol dopo l'a. 1234, e non nell'a. 1227 è provato per le molte citazioni delle Decretali di Gregorio IX che vi si veggiono nel molto antico e buon testo a penna del Biener, e per cui rimuovesi ogni sospetto fossero quelle apposte dagli editori. 2. La *Somma del matrimonio* fu scritta da Tancredi verosimilmente intorno all' a. 1210, e venne dedicata a Ottone preposto di Gurk. Gio: di Andrea ne dice, essere una molto breve e bene ordinata esposizione del IV libro delle Decretali, meglio però accomodata alla teorica che non alla pratica (3). 3. Un *apparato* a tre antiche collezioni (I. II. III.) di Decretali si rammenta da Gio: di Andrea e dal Diplovatazio (4), onde per errore il Sarti (II. 31) lo credè sconosciuto a tutti. 4. Scrisse finalmente Tancredi un *Catalogo* (*Provinciale*) di tutti i vescovadi secondo l'ordine delle provincie, trovato dal Gessner (Bibl. f. 607) in un testo a penna. Oltre a queste opere altre se ne attribuiscono a Tancredi, che voglionsi tenere o come spurie, o come errate citazioni delle predette; finalmente la: *Summa quaestionum, o Compendiosa*: è opera di Tancredi da Corneto.

III. *Bagarotto* (5), che molti de' moderni donarono dei pronomi di Vincenzo e Domenico, e del cognome Gottifredi fu della famiglia dei Corradi e verosimilmente di Bologna, come parrebbe

(1) Jo: Chr: Gottsched, *Programma de antiq. versione theotisca mag. Tancredi*. Lips. 1750. 4. (2) MS. n. 4366. b.

(3) Ve ne ha più MS. come a Parigi n. 3972 e 4366 in Roma *Bibl. di S. Croce* n. 1144. Edizioni Coloniae 1563. 1593. 8. e dietro il Lipernio Panormi 1648 f.

(4) Jo. Andr. Alani . . . et Tancredi glossas abundanter habemus. Diplov. n. 67. *Glossavit antiquas collectiones Decretalium*.

(5) Jo: Andreae l. s. c. Pastrengo f. 15. Trithemius f. 63. Diplovat. n. 74. (ap. Sarti II. 255). Panzirol. L. 2. c. 24. Mazzucchelli II. 1. p. 40. Sarti I. 107-110.

dagl' incarichi da lui sostenuti per questa città. In documenti degli anni 1200 e 1202 ha il titolo di giudice, e dopo l'a. 1206 vi si ricorda come *Legum Doctor*. L'ultimo documento che lo rammenti vivo è dell' a. 1242, e verosimilmente morì pocostante e vecchissimo. Chi fosse il suo maestro s'ignora; de' suoi scolari fu certamente Odofredo.

Gli scritti di Bagarotto che in totale spettano alla processura sono ricchi per la materia e ben lavorati, ma nei manoscritti codici giacciono in tal confusione da prendere di gravi abbagli (1) chi non appiglisi a buona scorta, qual' è Gio: di Andrea. Adunque, narra Giovanni come Bagarotto scrisse due opere; la prima che incomincia: *Precibus et instantia*: concerne alle eccezioni dilatorie e tratta innanzi tutto dell' attore. La seconda principia con le parole: *Cum periculosum sit mihi*: e tratta sulle prime della ricusa del giudice. Gio: d'Andrea dà a questa seconda opera il titolo di *Cautele* (*Cavillationes*) che si addice molto meglio alla prima. La detta seconda opera coincide poi siffattamente a quella: *de praeludiis*: di Uberto di Bonaccorso, che uno dei due dovè involarla all'altro. Fece Bagarotto anche un terzo opuscolo (*de reprobatione testium*) che incomincia: *testium falsitati et varietati . . . obviare sanctum est*: ed è stampato nelle due grandi collezioni di trattati pubblicate a Lione e a Venezia (2). A lui si attribuiscono altre opere equivocate con le già dette, ed il Lipenio ne cita glosse, prelezioni e questioni a stampa che non esistono. Glosse di Bagarotto non vide sin'ora alcuno nei testi a penna.

IV. *Uberto da Bobbio* (3) era professore a Parma nell'a. 1214 e nell'a. 1227. Nell' a. 1228 fu inviato a fermar pace per quella città con Cremona. Poco dopo andò a leggere in Vercelli, e qui sarebbe stato consultato sopra la questione di stato, se la Regina Bianca dovesse perdere o no la tutela di Luigi, che fu santo, re di Francia, perchè non poteva dare idonei mallevadori (4). Nell'anno 1234 vedesi professore in Modena, e nell'a. 1237 di bel nuo-

(1) I MS. si noverano dal Savigny a pag. 127-128 del suo V. Vol. Le due edizioni dell' opera *Precibus etc.* sta nelle Collez. dei Trattati Lugd. 1545. T. 9. f. 100. Venet. T. 3. P. 2. f. 108, ma sono difettose alla fine. Nell' Appendice V. di questo Vol. il Savigny corregge il principio di quest' opera secondo i MS.

(2) Lugd. 1549 f. T. 5. f. 253. Venet. 1554 T. 4. p. 298.

(3) Jo: ANDREAE l. c. TRITEM. f. 64. DIPLOVAT. n. 85. PANZIROL. L. 2. c. 30. AFFÒ *Memorie degli Scrittori . . . parmigiani* (Parma 1789. 4.) p. 81-89.

(4) ALBERIC. in C. L. 27 *de Episc. Aud.* in AFFÒ l. c. p. 86.

vo in Parma, professore a un tempo ed in pubblica carica. Qui ebbe egli a scuolare Simone di Brion, che fu poi Papa Martino IV. In un documento del mese di Giugno dell'a. 1245 lo si rammenta come già morto; fu seppellito in san Giovanni di Parma.

Scrisse Uberto 1. *Glosse o prelezioni (Lecturae)* al Dig. Vecchio e al Codice, che in alcuni MSS. parigini si vedono munite della sigla *Ub. bo* (1). 2. Una dottrina intorno alla processura (*Cavillationes sc. Libellus*) raffazzonata poi da Gio: de Deo (2). 3. *Delle posizioni* (3). 4. *Questioni* e *determinazioni* per quanto dice il Tritemio. Secondo il Diplovatazio avrebbe eziandio raggiustati gli scritti di Alberto da Pavia.

V. *Uberto di Buonaccorso* (4) modenese fu scuolare di Azzone, e si ricorda professore in patria dai documenti negli anni 1231, 1234 e 1236: e circa l' a. 1228 lo era stato in Vercelli.

Scrisse: *De praeludiis Causarum*: opera che già dicemmo coincidere all'altra *Cum periculosum ec.* di Bagarotto, e che Gio: d'Andrea allega per sesta tra le stupende in processura. Se ne ha un MS. in Roma nella Barberiniana (n. 578) un altro in Parigi (*Coll. St. Germ. n.* 1368) e quattro edizioni (5). Il Tritemio gli attribuisce ancora alcune cose intorno ai giudizi.

VI. *Bernardo Dorna* (6) provenzale fu scuolare e amico di Azzone e scuolare eziandio di Ugolino, e professore in Bologna anche ai tempi del suo maestro Azzone. Ciò solo è certo della sua vita.

Scrisse: *de libellis et conceptione libellorum*: accomodatamente alla pratica, nella quale opera seguita l'ordine di Giovanni nell'*Albero delle azioni*, di modo che può aversi in conto di un commentario pratico a quello, esibendo formule di ciascheduna azione; e poichè si giova poco del gius canonico, così disvelasi che professò dritto civile (7). Una delle sue *Questioni* si rammenta da Az-

(1) MS. Paris. n. 4458 Dig. vet. n. 3969. n. 4603 al Codice ma senza il testo.

(2) MS. Paris. n. 4603. Cf. SARTI II. 216.

(3) Tractat. Venet. 1584. D. 4. p. 7.

(4) Jo: ANDREAE l. c. TRITHEM. f. 64. DIPLOVAT. n. 75. Cf. Uberti de Bobio *de praelud. causar.* in principio

(5) Lugduni 1522. 1533 1543. Coloniae 1583.

(6) JO. ANDREAE l. c. TRITHEM. f. 64. DIPLOVAT. n. 71 (ap SARTI II. 257) PANZIROL. L. 2. c. 36. SARTI I. 127. Fonti. Bern. Dorna prooem. *Summae de libellis*. AZONIS *Quaest.* n. 11.

(7) Giace quest' opera nei MSS. di Parigi n. 4609. 4604. 4010. 4603. 4521. B. 2. di Roma nella Barberiniana n. 548 secondo il Sarti.

zone (1) che cortesemente lo rimbrotta per non avere ben trattato il soggetto, e mescolatovi fuor di proposito della poesia.

VII. *Ponzio di Lerida* (2) fu professore in Bologna com' egli stesso dice. Fece all' *Albero delle azioni* di Giovanni un *Commentario* che incomincia: *Quoniam, ut ait Seneca, fragilis est hominum memoria.* Se ne hanno più MSS. (3).

VIII. *Grazia di Arezzo* (4) si novera dal Durante tra gli scrittori di processura. Nei documenti di Bologna rammentasi tratto tratto un Grazia professore in dritto romano, che fin dall' a. 1206 è detto *Magister*, e nel 1213 *Magister Decretalium*; primo esempio che abbiasi di cotal titolo. A Grazia sono indiritte parecchie Decretali d' Innocenzo III e di Onorio III. Nel 1218 era cappellano del Papa nella corte romana; nel 1219 arcidiacono di Bologna, e tale si ricorda infino all' a. 1224. Al tempo ch' egli ne cuopriva la carica vedesi accordato all' arcidiacono di Bologna l' eminente privilegio che tutte le promozioni abbiansi a fare con suo beneplacito (5). Dipoi nell' a. 1224 vediamo scelto a vescovo di Parma e tale durare infino all' a. 1236 un Grazia, che da un vecchio cronista è nominato per Fiorentino. Vuole il Sarti che questi Grazia siano una istessa persona. Ma il Fattorini sull' autorità del Monti tiene che fossero due Grazia, l' Aretino autore del libro toccante la processura e professore; e il Fiorentino arcidiacono, e poscia vescovo.

IX. *Damaso* (6), *Damasio*, o *Damasco* dal Durante si dice Boemo, dal Diplovatazio Ungaro. Che vivesse in Bologna lo attesta un MS. parigino (n. 3925) della sua opera intorno all' ordine dei giudizi.

Scrisse Damaso: 1. *Dell' ordine dei giudizi* (*Ordo judiciarius*) che di per se stesso si rivela scritto avanti la collezione di Gregorio IX (7). 2. Una *Brocarda o Regole Canoniche*, che sono pel dritto canonico ciò che pel civile è la Brocarda di Azzone, e se ne hanno quattro edizioni (8). Bartolommeo da Brescia la raffaz-

(1) Az. *Quaest.* n. 11. (2) Sarti I. 90.

(3) A Parigi n. 4609. 4541. in Vienna *Jus civ.* 96. *Jus can.* 17. in Erlangen n. 52. (4) Jo: Andreae l. c. Diplovat. n. 100. Sarti II. 22.

(5) V. sopra (6) Jo: Andreae l. c. Diplovat. n. 45. Sarti I. 306.

(7) Quasi al principio dell' opera egli cita « un *extra in eod. titulo* (*de libelli oblat.*) cap. unico. Ora la collez. di Gregorio IX ne ha tre.

(8) Antuerp. 1566. Basil. 1567 sotto la Brocarda di Azzone. Francof. 1570 Colon. 1668.

zonò (1). 3. Una *Somma alla prima collezione dei Canoni*. 4. *Questioni sopra le Decretali*, allegate da Gio. d' Andrea. 5. *Istorie sopra il libro dei Decretali* (secondo il Diplovatazio) che nei manoscritti più comunemente vanno sotto il nome di Bartolommeo da Brescia, che il Sarti crede se le sarebbe appropriate raffazzonandole.

X. *Eilberto da Brema*, tedesco insin qui sconosciuto, scrisse in esametri un libro sulla processura (2) dedicato a Wolfkero vescovo di Padova, che tenne questa sede tra il finire del XII ed il principiare del secolo XIII.

XI. *Anselmo da Orto* nacque del celebre Uberto, il quale dedicava al figlio lo scritto con che incomincia il secondo libro de' feudi. Lavorò un libro: *de Instrumento Actionum*: descritto dal Sarti (I. 66), ma solo in quella parte che rappresenta in superbo quadro l' università di Bologna, e non per ciò che spetta alla scienza ed alle attinenze del libro con le altre opere di gius precedenti e contemporanee. Al Bluhme, il quale ne vide un MS. nella Vaticana (772 f. 85-91), parve trattare delle azioni.

Capo XL.

Carlo di Tocco, Roffredo di Epifanio e Pier delle Vigne giureconsulti della Italia meridionale.

I. *Carlo di Tocco* (3) (la cui sigla è K. Ka. C. Ca. e il cognome ora *Toccus*, ora *de Tocco* e *Cottus* per trasposizione) nacque in Tocco terra vicina a Benevento, e fu però cognominato *Beneventano*, e *Siculo* avvegnachè del regno delle due Sicilie. Suo padre, il cui nome ignorasi, fu anch' egli legista (4). Dal suo libro sappiamo che Carlo udì quattro maestri, il Piacentino, Cipriano, Giovanni e Ottone, e un quinto poi, che nelle errate edizioni si chiama Bartolo, pare che sia uno sconosciuto Bartolommeo glossatore della Lombarda (5); scuolare di lui fu il celebre Roffredo. Sostenne Carlo la carica di giudice in Salerno, ma non correndo

(1) Ediz. del raffazonamento Lugd. 1549 f. in *Tractat.* Vol. 17. f. 25. Venet. 1584. f. *Tract. Un. J.* T. 18. f. 506.

(2) MS. Bibl. di Vienna *Jus can.* N, 119.

(3) Diplovat. n. 58. Sarti I. 86. Giustiniani Memorie . . . degli scritt. legali del Regno di Napoli. T. 3. p. 207-210. (4) Karolus *in Lombarda* I. 5. 1.

(5) Karolus *in Lomb.* I. 23. 6. I. 2. rubr. I. 16. 2. II. 4. 4. II. 18. 4.

gli anni 1160 e 1162, come taluni vogliono con manifesto anacronismo; nè fu tampoco giudice della Gran Curia in Napoli, lo che di lui si disse forse, come conghiettura il Sarti, in iscambio di suo padre. Carlo fu professore in Bologna e in Piacenza.

Si hanno di lui: 1. *Glosse*, ma poche, al gius romano, che occorrono in più MSS (1). 2. *Somme*, a detta del Diplovatazio; 3. Un *Apparato alla Lombarda* che nelle edizioni sta in margine del testo. Questo apparato (o glossa) è l'opera che procacciogli gran fama, e della quale si desidera una più corretta edizione dietro di buoni testi a penna, ad emenda degli errori e delle interpolazioni che stanno nelle precedenti, per difetto del MS. adoperato nella prima edizione, e colpa di quell' editore (2). Cita Carlo in quest' opera parecchi de' suoi predecessori e contemporanei, Irnerio, Bulgaro, Alberico, Ugo, Aldrico, Rogerio, Vacario, Azzone, Gio: Bassiano, Cipriano (e non Cino) e i suoi già detti maestri.

II. *Roffredo* (3) *d'Epifanio* (*Roffredus*, *Roffridus*) che taluni scambiano con Odofredo ed altri partiscono in due Roffredi, fu com'egli stesso dice, di Benevento (4). Udì sette professori da lui mentovati, cioè; il Piacentino, Giovanni, Ottone, Cipriano, Azzone, Carlo di Tocco ed Ugolino, onde è manifesto che studiò in Bologna, nè si sa che altrove studiasse. Lesse dapprima in Bologna e poscia in Arezzo, dov'era professore non più tardi almeno dell'a. 1215 (5). Lasciata Arezzo, vedesi nell'anno 1219 andare in un cogli oratori bolognesi a Pistoia, per ajutarli a fermar pace tra Bologna, ov'era però tornato, e Pistoja (6). Nella incoronazione di Federigo II e nell' a. 1220 era in Roma al servizio dell'imperatore, e in quello tuttavia ricordasi negli anni 1224 e 1227. Abbandonò poscia l'imperatore e si voltò alla parte di Gregorio IX, che in una circolare d' incerto anno lo appella *clericum camerae nostrae* (7), onde può credersi che Roffredo, la cui moglie Truccia rammentasi in quella inscrizione dell'a. 1233 (e non del 1230)

(1) In Infortiat. Bamberg. D. I. 12. Dig. Nov. Bamberg. D. I. 8. Metz. n. 7. Cod. Paris. 4536 etc. (2) Venet. 1537. L'editore fu Gio: Battista Nenna.

(3) Jo: Andreae l. c. Trithem. f. 63. Diplovat. n. 82. Panzirol. L. 2. c. 28. G. B. Tafuri *Storia degli Scritt. di Napoli* ap. Calogera Opusc. T. 24. p. 292-297. S. Borgia *Memorie . . . di Benevento* P. 2. (Roma 1764) p. 428-432. Sarti I. 118-122. Giustiniani T. 1. p. 112-116. Documenti e inscrizioni ap. Borgia l. c. (4) Libell. j. civ. P. 1. tit. *qualiter lib. sit concip.* e Tit. *Quae deb. contin. lib.* (5) V. sopra (6) Sarti I. 109. nota b.

(7) Sarti P. II. p. 122 nota c.

che stava nella chiesa da questi conjugi donata ai Domenicani di Benevento, fosse già vedovo. In corte del Papa spedì molti giuridici negozj da lui stesso ricordati. Nel 1241 Federigo II, avendo presa Benevento, invitò Roffredo a tornare al suo servigio, invito che gli fu ripetuto ancora da Pier delle Vigne (1), ma pare che si tenesse fedele al pontefice. Tanto di Roffredo dice il Sarti. Vuolsi però rilevare come nell'intervallo di questi anni, tratto tratto, riveggasi Roffredo in Benevento: posciachè nell'a. 1222 vi comperò una casa e terreni per 76 once di oro: nel 1236 fu tra' giudici della città che giurarono l'osservanza dei nuovi statuti: nel 1233 fabbricò con la sua donna Truccia la chiesa donata ai Domenicani: e a Benevento pur si ricorda in parecchi altri documenti, l'ultimo dei quali è dell'a. 1237. Roffredo viveva ancora nell'a. 1243, poichè egli narra la elezione di papa Innocenzo IV, accaduta appunto in quest' anno (2). Poco dopo morì e molto vecchio in Benevento; ma l'anno di sua morte è omesso nella iscrizione sepolcrale, che, in un con l' altra di donazione, dalla primitiva chiesa dei Domenicani fuor Benevento, passò nella nuova che è dentro la città.

Le opere di Roffredo, che a detta del Ficardo e del Panciroło, i quali in ciò lo scambiarono con Odofredo, sarebbero piene di facezie, sono più presto da redarguire perchè condotte in modo non troppo scientifico, quantunque per la copia della materia siano di molto utili ed istruttive. Dividonsi in tre classi e sono: Illustrazioni delle fonti del gius: Vaste opere pratiche: Opuscoli pratici. Alla *prima* classe (illustrazioni delle fonti del gius) appartengono 1. Le *glosse*, delle quali una appena se ne ha che sicuramente sia di Roffredo (3). 2. Le *prelezioni a quattro libri del Codice* che stanno nel ms. parigino di n. 5436, e quantunque ivi sieno attribuite a Giovanni, si vogliono restituire a Roffredo, anche perchè munite spesso della sua sigla *R.* Quanto in detto MS. ci ha di Roffredo (perchè alcuni quiderni paiono d' altro autore) è forse ciò che di meglio quella età ne abbia lasciato a illustrazione dei libri del gius; ed è inoltre di grande utilità e rilievo per la storia dei dogmi, avvegnachè ivi si trovano allegate assai di sovente le altrui opinioni col nome dei loro autori. 3. Le *prelezioni al Digesto nuovo*, di che un frammento si conserva nel MS. parigi-

(1) Ep. lib. 4. 81. Ed. Basil. (2) ROFFRED. Lib. *j. can.* P. 6. tit. ult.

(3) La vide il SAVIGNY e la diè in estratto come Appendice VI al V Vol. di questa Istoria.

no n. 4601 (f. 38-46) che si stende dal tit. 2 insino al tit. 8 del lib. 41, ed ha tratto tratto la sigla *R* o *Ro.* — Alla *seconda classe*, o alle grandi opere pratiche, appartengono innanzi tutto gli scritti intitolati: 1. *De libellis et ordine judiciorum.* 2. *Libelli de Jure canonico.* Roffredo avea concepito di buon' ora il disegno di una grande opera pratica intorno al R. Diritto. Una introduzione dovea rappresentare il sistema della processura ne' giudizj, e l' opera tutte le azioni co' formulari respettivi a ciascuna. Avea egli compita questa sua opera, che è la prima delle due suddette, quando venuto a Roma ideò la seconda, che dovea contenere il formulario delle azioni secondo il gius canonico, ma non potè portarla a fine; ed è curioso a notarsi come, nella prefazione e in fondo di quanto potè scrivere, a sè rifiuta il titolo di canonista. Unica attinenza delle due opere questa è, che insieme formano un gran lavoro intorno alle une e alle altre azioni; ma in origine la prima venne ideata come un' opera di per se stante e completa, e non già come prima parte, cui l' altra avesse da tener dietro come seconda. In quella ebbe Roffredo l' occhio all' Albero delle azioni di Giovanni, e alla Brocarda del Pillio, ma più che alla Brocarda all' Albero, ricevendo e commentando tutte le azioni di Giovanni ed accrescendone il numero. Il disegno è a un dipresso simile a quello di Bernardo Dorna, ma non rilevasi se Roffredo conobbe l' opera di Bernardo e ne cavò partito. Nella seconda non pare che Roffredo seguitasse le traccie di alcun suo predecessore. L' opera intorno le azioni civili incomincia per le parole: *Si considerarem*: ed ha otto parti: 1. Una introduzione, e rappresenta la processura dei giudizj. Quindi le pretorie azioni. 2. Gl' interdetti. 3. Gli editti. 4. Le azioni civili. 5. *Officium judicis.* 6. *Bonorum possessiones.* 7. *Senatus consulta.* 8. *Constitutiones, quibus violentiae puniuntur.* L' opera delle azioni canoniche incomincia: *Super actionibus omnibus compositi sunt libelli etc.* e doveva avere 12 parti, di che le sole prime sette furono da lui compiute, e le altre, o per vecchiezza o altro caso, intralasciate: e vuolsi notare che dopo la settima vi sia come una conclusione. Formano esse la più egregia parte dei suoi lavori. Quanto al tempo di loro composizione, Roffredo nella prefazione dice, che cominciò quella sulle azioni civili in Arezzo, città che chiama nobile e curialissima (1); una formula della prima parte ha l' anno 1227, un' altra della parte ottava ha l' a.

(1) Lib. *J. civ.* Prooem. et P. 1. Tit. *Qualiter Lib. sit. concip.* Ibid. Tit. *de Act. publ.*

1235: e dal principio dell' altra sulle azioni di ragion canonica raccogliesi soltanto che venne incominciata dopo l' antedetta: una formula della prima parte di questa ha l'anno 1236, e nella settima molte han l'a. 1237. Qui si rammentano le elezioni accadute dei papi negli anni 1241 e 1243, e Roffredo ci dice di avere lungamente lavorato intorno queste opere (1). Spettano parimente alla seconda classe in discorso: 3. Le *questioni Sabbatine*; nel proemio delle quali lo stesso Roffredo ci narra, come fosse costume dei suoi tempi far fondamento alle dispute ordinarie le questioni del Pillio; ond'egli si diè a formare una nuova collezione di quelle, perchè riputava più instruttivo il proporre veri casi di gius, anzichè finti come aveva fatto il Pillio. Cinquantaquattro sono le questioni di Roffredo, il quale per guarentirsi d'ogni plagio scelse in guisa la prima lettera di ciascheduna questione, che combinate insieme dicessero: *Roffredus beneventanus juris civilis professor factor operis.* Questo libro fu cominciato e finito in Arezzo, e nella prefazione vi ha l'anno 1215 come il tempo o della composizione o del suo principio. Non pochi sono i manoscritti codici e le edizioni di quest' opera, le quali comprendono eziandio i predetti libri di Roffredo intorno alle azioni civili e canoniche (2). Alla *terza classe* degli *Opuscoli pratici* appartengono gli scritti 1. *De pugna*, che tocca il duello giudiziario del gius longobardo, ed essere quello di Roffredo espressamente dicono Jacopo Ardizzoni, Alberico, e chi, ben legga, la glossa (3), ed a Roffredo pure accennano quel MS. parigino (N. 4489. f. 104) e l'altro della biblioteca di Magonza in che l'autore, celando il proprio nome, chiamasi Beneventano e scuolare di Carlo Beneventano. Questo opuscolo fu dall'autore diviso in XII capi per analogia con le XII once della eredità, le XII tavole, e i XII apostoli. 2. *De positionibus*: ed è quello che nella grande collezione dei Trattati, per errore, ascrivesi a Odofredo Beneventano (4). 3. *De bonorum possessionibus* (5): scritto in Arezzo da Roffre-

(1) ROFRED. Lib. *j. can.* P. 6. tit. ult.

(2) Avenione 1550. f. Argent. 1502. f. 1516. f. Paris. 1519. 4. Venet. 1537 4. Lugd. 1538. 4. 1561. f. Colon. 1591. Dei MSS. di queste opere V. SAVIGNY V. pag. 184. 185. 187.

(3) JAC. DE ARDIZZONE *Summa feud.* c. 152. Glossa Per duellum 2. Feudor. 27. ALBERICI dictionarium v. Pugna. L' Alvarotto per errore vuole che sia di un altro Roffredo Beneventano. ALVAROT. *de feud. prooem.*

(4) Venet. 1584. T. 4. f. 2. Cf. JO: ANDREAE in Dur. spec. L. 2. tit. *de deposition. rubr.* (5) MS. Bamberg. P. II. 17.

do (1), il quale trattò di bel nuovo questa materia nella sesta parte della sua grande opera dei *Libelli*. 4. Una somma *de actionibus*, preludio quasi alle altre grandi sue opere, e con la quale molti moderni scambiano l'altra che gli attribuiscono ed intitolano: *summa juris* o *juris civilis* (2). Altre opere si assegnano a Roffredo, ma per errore.

III. *Pier delle Vigne* (3) nacque in Capua di basso lignaggio, e forse da un vignaiolo, come indica il suo nome e la tradizione, che campasse in Bologna di elemosine quando era scuolare. Guido Bonatti, autore contemporaneo, dice di lui che dopo avere studiato in Bologna fu prima notaio e poscia protonotaio appresso Federigo II. Applicò quindi l' animo alla giurisprudenza, e diventò giudice della Gran Curia. In un documento dell' a. 1248, e così poco avanti la sua morte, è detto: *Imperialis Aulae protonotarius et Regni Siciliae Logotheta* (4). Che si levasse alto in grazia dell' Imperatore, acquistasse molte ricchezze ed una grande importanza nei pubblici negozj è chiaro per le sue lettere. Vuole il Sarti, ma senza fondamento, che insegnasse il gius in Bologna, ma saria più presto da conghietturare che qui fosse maestro d' Arti, come pare anche dal titolo di *magister* che a lui vien dato nell' epilogo del codice di Federigo (5). Nell' anno 1249, caduto in disgrazia, fu spogliato dei beni, e vuolsi che l' imperatore facessegli cacciar gli occhi, e si uccidesse da sè stesso in prigione. Le notizie per altro, rispetto alla sua disgrazia e morte, sono di molto incerte e contradittorie.

Delle sue opere, nel dominio della istoria del diritto cade soltanto il codice o libro delle costituzioni di Federigo, raccolte e ordinate da Piero in Amalfi verso l' anno 1231, e pubblicate lo stesso anno in Amalfi e il seguente in S. Germano. La parte più rilevante di questo libro spetta al gius pubblico, ed è condotta in un ordine del tutto nuovo, bene acconcio e pregevole. La parte che concerne al gius privato è molto inferiore in merito. Rispetto a molte dottrine di questo non si tenne per necessario di cangiare le condizioni dei sudditi; dimodochè, nelle cose non tocche per que-

(1) Jo. Andreae in Dur. spec. Lib. 4. Tit. *de testam.* § 3.

(2) Roffred. Lib. j. civ. P. 1. tit. *de act. vi bonor. raptor.* Jo: Andreae in Dur. Spec. L. 4. tit. *de raptor.*

(3) Sarti I. 128. Giustiniani *Memorie etc.* T. 3. p. 259. Raumer *Storia della Casa di Svevia* (Hohenstauffen) vol. 3. p. 468. vol. 4. p. 236. 632.

(4) Giustiniani p. 264. (5) Ap. Canciani I. 375.

sto codice, i romani proseguirono a vivere secondo il gius romano, i lombardi secondo il lombardo. In alcuni pochi luoghi è dettata una regola comune a tutti, e segnatamente per le prescrizioni, governate secondo le dottrine del romano diritto.

Capo XLI.

Rivista alla Scuola dei Glossatori

La storia dei glossatori venne infin qui condotta per uno spazio di tempo che somma in circa a cencinquant' anni. Ma verso la metà del sec. XIII un visibile mutamento si operò nella giuridica letteratura. Infino a questa epoca i grandi e generosi sforzi d' ogni scrittore, per procacciare a sè una certa individuata sede fra i cultori di lei, aveano portato la scienza ad una rilevante e da lung' ora sparita altezza. Da indi in poi tutto si perde e cade nella indeterminatezza delle generalità, ed in luogo delle migliori qualità che insin qui aveano dominato, si vede ogni fatica essere da tutti spesa in ammucchiare smisurata copia di materiali, che s' ingombrano di persestessi pel cattivo metodo della esposizione. Ora, perchè in quel tempo comparisce la glossa di Accorso, o un' opera che tirando a se tutta l' attenzione degli studiosi quelle mandò in oblìo dei predecessori, si potrebbe essere facilmente condotti a credere che quell' infausto cangiamento della nostra letteratura fosse puramente effetto di quella Glossa. Ma se tra questi due fatti non è correlazione di effetto a causa, e lo vedremo nei capitoli seguenti, nondimeno è certo che l' opera di Accorso dee riguardarsi come segnale di separazione tra due diverse età. Tanta è però la importanza di quella che abbiamo sin' ora discorsa, che avanti di proseguire l' istoria è mestieri interporre alcune generali considerazioni. E poichè quelle concernenti agli estrinseci vennero già proposte nel III Libro, sì perchè potevano anche ivi intendersi, e perchè dovevano agevolar la strada alla istoria dei particolari scrittori e delle loro opere; ora diremo delle altre che spettano alla interiore essenza della discorsa età, e le quali vengono quì, siccome in proprio e vero luogo, a cadere.

I. *Origine e decadenza.* Come sorgesse e venisse in fiore la scuola de' glossatori per forza propria, e senza che ci avessero precedentemente o scrittori o cattedre di giurisprudenza, è già stato detto. Rimane adesso a considerare, se i glossatori almeno si giovarono

della materia onde alimentavasi la pratica dei giudizj, che attualmente riprendea vita ed era fatta onoranda per le nuove sue forme scientifiche; e si dee dire che no. I Glossatori infatti non mirarono a rappresentare la pratica de' loro tempi: essi fecersi avanti come riformatori addottrinati dai libri: toccava alla pratica di trarre ad utilità quel miglior lume che da essi scendeva. Nè, a dir vero, poteva questo aversi in pregio rispetto a quei tratti del romano diritto, in che la mutata condizione dei popoli aveva di necessità operato dei cangiamenti; ma sibbene in que' tanti e più frequenti casi, ne' quali il D. R. era rimasto od oscurato o spento per la stupidità ed ignoranza degli andati secoli. Può dirsi adunque che per questa prova dei glossatori s' ingenerasse quella rivalità tra la teorica e la pratica, che d' allora in poi vestì multiformi sembianze, ma non cessò giammai; rivalità la quale, secondo che è o dirittamente o malavvedutamente governata, conduce o a buono o a mal partito così la scienza come la pratica. Anche i glossatori, per la elezione di un punto solo, in che lor piacque tenersi immobili, corsero pericolo di misconoscere la sana indole della giurisprudenza, e di ridurre a un vero passatempo lo studio da essi fatto sui libri; da tal pericolo intervennero però a scamparli e la pratica, che sempre unirono allo studio del dritto, e la parte che (atteso il grado e la dignità di loro) poteron prendere ai pubblici affari.

Notevolissima eziandio si è la regolarità dei passi che in questo spazio di tempo fecersi di generazione in generazione. I posteriori scrittori prendevano sempre a loro modelli ed autori i precedenti, che mai non furono nè trascurati, nè male adoperati: si traea profitto di quanto essi avevano ricuperato, e si ponea come fondamento di nuove indagini, mai non mettendo impaccio ad ulteriori progressi con esagerare l' autorità dei nomi. Ma nelle età seguenti si fece appunto il contrario. Laddove in que' primi e migliori tempi ogni lavoro si raggirava intorno alle fonti del gius, da indi in poi si tennero in pari grado anco le illustrazioni tramandate da quella età, quantunque non provviste di sufficienti rinvii alle fonti. Così accettossi come perfetto, e si tenne saldo tutto quello e quanto nell' edifizio di que' primi giorni ci aveva di non finito o difettoso. L' esempio che era da imitare de' predecessori, la indefessa indagine delle fonti con diritto e sano intelletto, si trascurò: all' opposto, ricevendo senza esame le loro opinioni ed illustrazioni, si fece uso di loro anche là dove non si doveva: e

per tal guisa si rendè impossibile ogni progresso, inevitabile lo indietreggiare.

Causa del male fu, come quasi sempre avviene in somiglianti casi, che si lasciò la via dritta per la falsa. E che ciò fosse accaduto anco avanti il termine del già discorso periodo di tempo, è chiaro per la sua istoria. In tutto quel tratto noi considerammo come parte più rilevante della operosità dei legisti, illustrare i libri del gius per via di glosse. Ora Ugolino fu l' ultimo che ne scrivesse delle ragguardevoli, tanto per la copia, quanto pel valore intrinseco. Coloro i quali o contemporaneamente o poco dopo lui levaronsi in fama, Jacopo Baldovini, Roffredo ed altri, poche ne scrissero o niuna; dimodochè, anche avanti la metà del XII secolo, era cessato quel fare che insino allora erasi reputato più d'ogni altro onorevole. Vero è che a quello sembra mancasse più presto il genio che non il vigore, posciachè lo stesso Roffredo, di cui non resta quasi veruna glossa, adopera nelle sue prelezioni l' antico buon metodo, durato a quanto pare più lungamente nella scuola che nell'arte di scrivere i libri.

II. *Indole scientifica dei glossatori.* Instituendo adesso il confronto tra i varii periodi di tempo, rappresentati dal principio dell'opera insino a questo punto, vi si ravvisa la seguente notevolissima differenza. Nei primi secoli appena si custodì la cognizione della sola lettera del Romano diritto, per tramandarla ad una migliore età; e tale fu quella dei glossatori, i quali procacciarono con ogni sforzo di addentrarsi nel vero senso degli antichi legisti, paragonandoli e collegandoli, e così ravvivando con l'antichità quello intellettuale commercio che ha durato insino ai dì nostri. Ed il passaggio da un tempo all'altro si manifesta per quegli scritti in che si vede proposto e raggiunto lo scopo di farsi chiare alcune dottrine, ma sempre alla spicciolata, e senza giammai comprenderle in un solo sguardo che tutto abbraccia; cioè la glossa torinese alle instituzioni, il Brachilogo e Pietro, e specialmennte parecchie Glosse interlineari, che spiegano una parola con un' altra, la quale fosse o più chiara o in voga al tempo di chi la usava. In questo rispetto si hanno precipuamente da notare le glosse d' Irnerio, nelle quali anco più chiaro scorgesi il suddetto passaggio.

Ciò detto veniamo adesso a considerare nelle loro specie le opere dei glossatori. Di queste, alcune spettano alla teorica, altre alla pratica della giurisprudenza. Le prime suddividonsi in *esegetiche*

e in *dogmatiche*. Le seconde in dottrine sul modo di procedere ne' giudizj e in formularii.

Le *opere esegetiche* si hanno da tenere come la prima e principale tra le scritture dei glossatori, anco perchè la *esegesi* fu l'unico oggetto dell' orale ammaestramento. Travagliandosi continuamente in questa, i glossatori conseguirono la più feconda e consumata idea dei libri del gius; nella cui dichiarazione gli vediam sempre confrontare l'un testo all' altro, e spesse volte con grande acutezza d' ingegno e felicissimo successo. Ma ciò che in particolare dee considerarsi come nota caratteristica di molte glosse, egli è quel mirar dritto al subietto per essi tolto a dilucidare, che anche nel confronto copiosissimo di testi e di casi affini, mai non si perde nel vago e nell'indefinito. In questo punto capitalissimo non di rado i glossatori avanzano i più dotti interpreti della scuola francese e olandese, ed i giuristi ancora della presente età potrebbero impararci assai. Meritano poi la massima lode per aver essi conosciuto l'importanza di un saldo fondamento critico alla esegesi, onde tanto si adoprarono a fermare una corretta lezione del corpo civile, ed è anzi da confidare che anco il material valore delle varianti da essi raccolte, verrà con lo andare innanzi viemeglio apprezzato e posto a profitto.

La esegesi portò di buon'ora ad *opere dogmatiche*, tra le quali come più vaste e complessive spiccano le *Somme*, specialmente al codice ed alle instituzioni. Fra gli autori di Somme risplende principalmente il Piacentino per la tanta sua penetrazione e sagacia nel disporre, secondo l'intima correlazione loro, i principj del gius. In questa classe vengono eziandio quelle opere che intorno ad alcune parti del gius, ed in ispecie alle *azioni*, veggonsi lavorate con un sistema: sennonchè la stessa loro esegesi che di continuo tenta ridurre come in un sol prospetto una quantità di sparpagliati luoghi del gius ha già un risoluto ed aperto carattere sistematico. Sopra tutto poi ne' loro lavori splende la cognizione delle diverse vie della scienza, la convergenza delle quali può sola condurre a quel punto dove sta la perfezione: solanto fallirono la via di trattare la scienza istoricamente; e questo difetto ci apparirà inevitabile, se si consideri quanto la interiore storia del gius romano sarebbe anco a noi sconosciuta, ove (per tacere delle posteriori scoperte) il secolo XVI non avesse riportato in luce Ulpiano e le altre fonti del diritto antegiustinianeo.

Quanto al valore delle *dottrine intorno la processura*, e dei

Formularj di questa età, starem contenti a dire, che solamente in una completa istoria della processura potrebbe portarsene adeguato giudizio (1). Ne' Formularj poi e massime in Roffredo già già scorgonsi i germi della posteriore decadenza: imperocchè prima di tutto si trattengono sempre alle teoretiche esposizioni del gius delle azioni (e segnatamente a Giovanni); e poi, sia pel prolisso trattare della materia, e pell'aperto sforzo di accomodarsi a que' lettori, i quali senza pensare del proprio volevano meccanicamente giovarsi del libro, dan saggio dei dì vegnenti, quando siffatte male qualità divennero predominanti.

Che i glossatori per un tratto di tempo applicassero l'animo al solo dritto civile; che la scuola dei canonisti si tenesse prossima a loro, ma separata; che di mano in mano questa divisione addiventasse meno distinta, e finalmente che un istesso professore (e il Bassiano, che morì nell'anno 1197, fu il primo) levasse cattedra in ambedue le scuole, è stato già detto.

Ma il valore dei glossatori, per la loro età, non potrebbe mai venire bastantemente encomiato. Non solo si richiamò per essi a nuova vita la giurisprudenza; ma ebbero eziandio sovr'altre scienze come un salutarissimo influsso; in quanto che eglino principalmente diedero le mosse a quella schietta e viva operosità che dappertutto si spiegò in tante numerose e fiorentissime scuole. Nè quantunque per molti secoli ed in più prospere condizioni siasi continuata l'opera loro, scarso dee riputarsi il profitto, che, attingendo immediatamente a loro, possiamo tuttavia derivarne. Imperocchè molto è nella teorica e nella pratica giudiziaria delle seguenti età, che non potrebbesi bene intendere senza ricondurci ai principj che stanno negli scritti dei glossatori.

Loro difetti. I glossatori durarono ad essere in grande onore insino al secolo XVI. Ma quando i legisti poteron conseguire e porre a profitto le cognizioni che erano a quelli mancate, una siffatta riverenza dovette di necessità scemare. Vero è bene, che coloro, i quali erano più che gli altri pieni di queste nuove cognizioni, diedero luminose testimonianze dell'onore in che tenevano i glossatori (2). Ma per contrario altri ci furono che tanto più duramente gli giudicarono, quanto meno erano a ciò competenti.—

(1) Cenni se ne ha nel *Disegno di prelezioni sopra la civile processura* del sig. Bettmann Hollweg prefaz. p. XVI.

(2) Cujac. *Observ.* Lib. 3. c. 11. Lib. 12. c. 16. Wieling *Oratio pro glossatoribus in Lect. jur. civ.* p. 291 etc.

Si raccolse dipoi buon numero di passi a provare che i glossatori non ebbero conoscenza nè d'istoria nè di filosofia, e che mancarono eziandio di sano criterio e di buon gusto (1). Ma primieramente tutti quei passi, che servirono di fondamento a tal biasimo, si ricavarono dalla glossa di Accorso, da una collezione cioè nella quale il buono ed il cattivo che stava negli scritti di presso a cencinquant' anni fu accatastato sì, che formasse nell' apparenza un sol tutto. Or se volevasi avere giusta cagione di proferire sì grave condanna contro di quella età, sarebbe stato mestieri cavar le prove da alcuni particolari scrittori e libri, e segnatamente dai migliori; cioè da Bulgaro *de regulis juris*, dal Piacentino *delle azioni* ec. Tentisi la prova su questi autori, e vedremo se indi avrassi uno spicilegio di errori, pari a quello che potè farsi in Accorso. In secondo luogo poi; se non può, è vero, negarsi che anco i più conspicui tra' glossatori non ebbero alcun sentore di molte cose che tutti sanno alla giornata; per ciò appunto che, a malgrado di queste sostanziali privazioni, toccarono a quella eccellenza che ogni persona spregiudicata dee riconoscere in loro, hanno i glossatori diritto alla nostra ammirazione.

IV. *Biblioteca dei glossatori*. Degli scritti dei glossatori fu di mano in mano particolarmente ragionato, narrando le vite di ciascheduno. Riunendo adesso in un sol prospetto la biblioteca, che intorno alla metà del secolo XIII lasciarono essi a benefizio degli studj in giurisprudenza, vien fuori la seguente tavola, che tutti gli comprende

(1) Ant. Nebrissensis *Lexicon j. civ. adv. quosdam insignes Accursii errores editum*. Salmant. 1511. Terrasson *Mélanges . . . de jurisprudence litt. etc.* Paris 1778 p. 150-172. Berriat S. Prix *hist. du droit romain* p. 287-299.

OPERE ESEGETICHE	OPERE DOGMATICHE	QUESTIONI	TEORIE DELLA PROCESSURA	FORMULARI
1. *Glosse*: (Autori) Irnerio, i quattro dottori, Rogerio, Alberico, Guglielmo, il Piacentino, Enrico, Giovanni, il Pillio, Cipriano, Ottone, Lotario, Carlo. 2. *Apparati*, a tutto il corpo civile: Azzone e Ugolino. 3. *Prelezioni*, diffuse a foggia di libri: (Autori) Giovanni e Azzone: (Compilatori) Nic. Furioso e Aless. da S. Egido. 4. *Compendi* e Compilazioni del Corpo civile: Vacario.	1. *Somme*: *Al Codice*: Rogerio, il Piacentino e Azzone. *Alle Instituzioni*: Il Piacentino e Azzone. *Ai Digesti*: Ugolino. *Ai tre libri*: Il Piacentino e il Pillio. *All'Authenticum*: Giovanni. 2. *Scritti sovr' alcune particolari materie di gius.* *Delle azioni*: il Piacentino, Giovanni (Ponzio). *Delle prescrizioni*: Rogerio: 3. *Distinzioni*: Ugo, Alberico e Ugolino. 4. *Brocarda*: il Pillio, Azzone, (Cacciavillano).	(Diffuse a guisa di libri, e che formano il punto di passaggio dalla teorica alla pratica del gius): il Pillio, Azzone, Ugolino e Roffredo.	*Per l' universale*; Bulgaro, il Pillio, Ottone, Tancredi, Damaso, Eilberto. *Per alcuni capi*; Jacopo Baldovini, Bagarotto, Uberto da Bobbio, Uberto di Buonaccorso.	Bernardo Dorna e Roffredo

V. *Loro Controversie.* Rispetto alle loro controversie (*dissensiones, diversitates Dominorum*) si è creduto in tempi più recenti, che i primi glossatori formassero scuole e sette continuate dai loro discepoli (Bulgaristi e Gosiani). Nè queste scuole e sette sarebbonsi tenute tra loro discoste soltanto per amore delle persone, ma eziandio per la loro indole nell'universale; aderendo l'una alla lettera della legge, e promuovendo l'altra il libero esame di quella. Ma di accogliere questa opinione, manifestamente nata dall'analogia coi Sabiniani ed i Proculeiani, non vi è al dì d'oggi alcuna ragione. Per contrario è certo che tra' glossatori furonvi molte particolari controversie, e che per serbarne viva la memoria ne furono fatte collezioni nelle loro scuole; due delle quali giunsero insino a noi, l'una più antica e l'altra un po' più recente.

Della più antica si hanno tre manoscritti, che, a malgrado le loro differenze, esibiscono nella sostanza una medesima collezione (1). Sennonchè, dal diverso ordine di essi, siam fatti accorti di una doppia recensione di quella, che l'una è di Rogerio e l'altra di un anonimo autore. E due distinte prefazioni anco più apertamente chiariscono che l'un de' due tentò far suo il lavoro dell'altro. Discorrendo adunque del plagio, pare si debba accagionarne Rogerio anzichè l'anonimo autore; sì perchè Rogerio, se stesso nominando nella sua prefazione, se ne vuol far bello, ma non così quell'altro autore che tiensi nascosto; e perchè appo quest'ultimo si citano soltanto Martino e Bulgaro, e ad essi appella la prefazione di lui, onde l'anonimo sembra autore più antico di Rogerio. Le particolari controversie, che stanno dentro questa collezione, non hanno tra loro alcuna correlazione sistematica, e sono condotte in modo dogmatico e non esegetico; una massima, formata dalla teorica, stando quasi sempre a capo di ciascheduna controversia per dimostrare di che si tratti, e i luoghi delle leggi venendo appresso meramente come fondamento della decisione; viceversa i testi delle leggi rade volte sono proposti come argomento della disputa. Verosimilmente questa collezione si fece verso la metà del secolo XII, come si rileva e dall'avere Rogerio, autore di una delle anzidette due recensioni, vissuto intorno a quel tempo, e dall'esservi soltanto riferite le opinioni di Irnerio, Bulgaro, Martino

(1) Sono: 1. Il MS. di Niccolò Rodio che or più non esiste o non si trova, ma se ne hanno quattro edizioni, l'ultima delle quali fatta nell'an. 1821 per cura dell'Haubold. 2. Il MS. del Collegio spagnuolo di Bologna (n. 73). 3. Il parigino segnato di n. 4534.

e Jacopo; le tre citazioni della glossa d'Accorso, che si riscontrano in Rogerio e non appresso l'anonimo, essendo manifestissime interpolazioni.

La collezione un po' più recente, secondo la fede di un testo a penna, è di Ugolino (1), e quindi si dee riporre nei primi venticinque anni del sec. XIII, come eziandio consiglia il vedere in essa citate solamente le antiche collezioni di decretali e i più ragguardevoli professori che fiorirono di quel tempo. Questa collezione, naturalmente più copiosa della prima, onde Ugolino si giovò non poco, è condotta in guisa intieramente esegetica; in ogni controversia venendo preposto a soggetto della disputa ora un passo del codice, ed ora (ma più raramente) del digesto. Ha essa una prefazione in versi che incomincia per le parole: *Dissentiunt utrum Romana Ecclesia sola gaudeat spatio vel praescritione C. annorum*: e se ne desidera una edizione.

VI. *Questioni*. Infino dai primi tempi costumavasi nelle scuole de' glossatori di tenere sopra proposti casi di gius dispute, occasionate in parte dalle cognizioni teoretiche e in parte dalla pratica, onde la voce *quaestio*, *disputatio*, *quaestio disputata*. Parecchi professori riunirono le loro in libri, che servirono poi di base alle dispute scolastiche: ed anco quelle questioni, che dai respettivi autori non si erano mai pubblicate come libri, vennero di buon'ora unite in collezioni, due delle quali stanno in due MSS: Uno è il parigino segnato di n. 4603 che ha 162 questioni; l'altro un testo a penna della biblioteca di Grenoble (n. 255) che ne ha 162. In queste due collezioni sono riferite principalmente le decisioni dei quattro dottori: nel MS. parigino poi s'incontra anche il Piacentino, e nel grenoblese, Irnerio, Alberico, il Piacentino e Guglielmo. Il testo contiene soltanto la massima; le autorità si adducono copiosamente in margine; ma non si accenna punto con precisione per qual modo le si colleghino alle diverse massime che stanno nel testo. Poco è l'ammaestramento che or può ritrarsi da queste collezioni, al paragone di tant'altro che abbiamo della scuola dei glossatori: ma il difetto vuolsi in gran parte imputare a colpa dei copiatori, i quali non apposero indicazioni che fossero

(1) MS. Paris. n. 4609. Questo MS. e gli altri ancora di Bamberga D. II. 21. di Cambridge *Cajus college* n. 33 e di Roma *Bibl. Chigi* E. VII. 18; danno questa collezione insieme con le distinzioni e gli *Insulubilia* di Ugolino, e così confermano tacitamente che dessa pure sia di Ugolino. Altro MS. se ne ha a Stoccarda *MS. jur.* fol. n. 118.

bastevoli, come argomentasi dal vedere che venne persino omessa la decisione di non poche questioni. A parecchie di quelle vien dietro la decisione di un solo professore, ad altre di molti; ed in quest' ultimo caso non di rado vi hanno dispareri, sicchè allora somigliano alle controversie (*Dissensiones dominorum*), quantunque non reggano al confronto nè per la sostanza, nè pel valore, nè per la utilità che se ne può ricavare (1).

Capo XLII.

Accorso (2) *e la Glossa*

Quantunque dei glossatori niuno salisse in maggior fama di Accorso (la cui sigla è *Ac. Acc.*), non di manco le principali notizie di sua vita sono più incerte e contradittorie che non quelle degli altri. Nacque Accorso, secondo il Villani (3), di seme rusticano nel comune di Firenze a Bagnolo presso Montebuoni, ov' era la casa o studio di Accorso, secondo altri in quella città. E come egli viveva sempre nel 1259, ed era già morto nel 1263, così dovette mancare ai vivi intorno all' anno 1260. Il Barberiniano MS. del Villani attesta che Accorso morì di 78 anni, onde, se mancò ai vivi circa l' anno 1260, la sua nascita ha da riporsi intorno all'anno 1182. L' unico suo maestro che si conosca è Azzone. Vogliono alcuni che egli incominciasse a studiare all' età di 28, ed altri di 40 anni. Ma dal predetto Barberiniano MS. abbiamo, che egli diedesi a studiar leggi passata appena la puerizia, e questa opinione sembra la più plausibile, per le sicure notizie che ci restano del tempo in che lesse, e lavorò la sua glossa. Un docu-

(1) Nell' Appendice VII. del V. Vol. di questa istoria vi ha per saggio delle due collezioni la prima questione di ciascuna di quelle.

(2) Ricobaldus Ferrariensis: *Historia Imperatorum* in Muratori IX. 133. Pastrengo f. 12. Dom. Bandini *Fons mirabilium* in tre MSS. 1. il Vatic. 2029 ap. Sarti II. 203. 2. ap. aediles eccl. cath. Florent. in Mehus *vita Ambrosii* p. CL. 3. Nella Laurenziana. Phil. Villani *de orig. civ. Florentiae* Cf. Sarti II. 202. o *Vite d' uomini illustri fiorentini* Venezia 1747 p. xxxii. Diplovat. n. 65. Panzirol. L. 2: c. 29. Mazzucchelli *Scrittori d' Italia* vol. 1. P. 1. p. 81. Mehus *Vita Ambrosii Camald.* Flor. 1759. p. CL. Sarti I. 136.-- Documenti a. 1221. 1259. ap. Sarti p. 143. nota 1. p. 142. nota 6. a. 1263. ap. Rubei *Hist Ravenn.* Venet. 1590. f. L. 6. p. 423 (l. 439) lo dà già morto.

(3) Phil. Villani *de orig. civ. Florentiae* lib. 2. c. 9. ap. Sarti II. 202. -- *Vite d' uomini ill. fiorentini* ed. Mazzucchelli. Venez. 1747. 4. p. xxxii.

mento infatti riferito dal Sarti (*pag.* 145 *n. i.*) ce lo mostra già professore nell'an. 1221. Inoltre fu collega di Azzone suo maestro, posciachè proferì un lodo insieme con lui ed Ugolino (1), al quale non vi ha ragione di credere, come alcuni pretendono, che fosse nemico. E finalmente esser lui di buon'ora stato lettore, lo dimostra il fatto che ebbe a scuolare Vincenzo Canonista, il quale commentò le antiche collezioni di Decretali, o precedenti a quelle di Gregorio IX (2). Dipoi per lungo tratto di tempo fu collega di Odofredo. Nell'anno 1252 era egli assessore del podestà di Bologna, e siccome quest'officio non si dava che a forestieri, è chiaro che non aveva ancora ottenuto la cittadinanza in appresso conseguita da esso e la sua famiglia, che tennero in Bologna un grado assai ragguardevole. Che Accorso fosse bello e alto della persona, ben costumato, gentile, decoroso negli abiti, epperò molto caro a' suoi discepoli, lo attesta il Villani. Ebbe due donne, ma non vi ha fondamento di credere che una fosse figlia di Azzone. Dalla prima generò Francesco nel 1225; dalla seconda Cervotto, Guglielmo e Corsino; nè vi ha ragione di credere che egli avesse, come per molti si vuole, o una o due figlie. Acquistò Accorso di molte possessioni, una casa in Bologna ove ora sorge il palazzo della città, e nei contorni una bella villa detta la *Riccardina* con molti poderi. Dopo avere ammaestrato per più di 40 anni, si ritirò in campagna per compiere la sua glossa, e quivi lungamente visse. Questa sua solitaria vita diè il destro a Benvenuto da Imola (3) di scrivere la novella, che Accorso, per illudere e sopraffare il suo rivale Odofredo, pretestasse una febbre quartana, e facesse visitarsi ogni giorno dal medico. In questa quiete intanto finì egli la glossa, e recatala avanti al popolo fecela confermare per legge. Onde Odofredo, pieno di cruccio, scrisse invero più distesamente e più completamente d'Accorso, ma troppo tardi. Morì Accorso o in Bologna o nei contorni, poscia che fu seppellito in questa città nella chiesa dei Francescani (4).

Le poche opere condotte da Accorso non sono tali che ne avrebbero serbato la fama; e, sia per la coscienza del poco loro va-

(1) Dru. specul. Lib. 2. *de Sentent.* § 5, ed. Rom. Lauer. 1474. Alcune posteriori edizioni tradussero erroneamente la sigla h, che indica Ugolino per l'Ostiense. (2) Vincentii glos. in C. *causam de rescript*, ap. Sarti p. 333.

(3) In Dantem XV, 110, ap. Muratori *Antiq.* T. 1. p. 1062.

(4) Il suo sepolcro con la iscrizione *Sepulcrum Accursi glossatoris legum Francisci ejus filii*, è impresso ap. Aymlisch n. 79.

lore, o per non curanza (contro di che stà la superba etimologia (1) che ci lasciò del suo nome) non vi appose il suo nome. Quelle che di lui conosciamo sono: 1. Le *Giunte alla Somma delle Autentiche di Giovanni*, scritte sicuramente dopo il 1220, perciocchè vi si rammenta la X Collezione ordinata da Federigo II imperatore. 2. *Un apparato alle Autentiche*. 3. *Degli Arbitri*. 4. *Alcune questioni* (2). Qui poi non cade in acconcio di ragionare della sua lettera in che si raccomanda a Pier delle Vigne (3). A lui si attribuiscono i Casi al codice che sono di Viviano; note all' Ostiense con manifesto anacronismo; e, contro ogni verosimiglianza, un'opera di chimica (4).

La gran fama adunque di Accorso muove dalla vasta collezione che fece delle glosse, scritte da' suoi predecessori e contemporanei, e che vien detta or *Glossa*, or *Glossa ordinaria*. Rispetto al tempo di questa collezione è certo che Accorso lavorava alla glossa delle Autentiche nell' anno 1220 (5). Non che per altro la compisse in quest' anno. Anzi è più verosimile che la proseguisse lungo tempo appresso, e dopo aver lavorato intorno alle altre parti del gius. Onde con molta semplicità si spiega il perchè così spesso occorrano delle reciproche citazioni, e fra le glosse ai vari libri del gius, e fra la glossa alle Autentiche e la Somma o Giunte a Giovanni. Intorno la glossa al Codice verosimilmente travagliavasi nell' anno 1227, posciachè vi s' incontra una formola di quest' anno. Quanto alle Instituzioni poi due volte ne lavorò l' apparato, e tutta si era proposto di rivedere la sua glossa, se la morte non glielo avesse vietato (6). Nella glossa alle Instituzioni si citano le Decretali di Gregorio IX, lo che accenna a un tempo posteriore all' anno 1234.

Vogliono parecchi autori che Accorso levasse la pianta e il disegno della glossa (7) da Cipriano od altri più antichi glossatori, ed anche dal suo contemporaneo Gio: Teutonico, il quale di-

(1) Gl. Conditio L. 53. § 10 ad SC. Trebell.

(2) Ricordano queste opera il documento ap. SARTI II. 214. DIPLOVAT. l. c. JO. ANDREAE in Dur. Spec. L. 2. *de restit. in integr.* § 2.

(3) MARTENE T. 2. p. 1173. (4) SARTI p. 147.

(5) Gl. Indictionis Coll. v. tit. 3 (Nov. 47).

(6) DIPLOV. in Accurs. vers. *Apparatum glossarum etc.*

(7) Intorno il disegno e la esecuzione della glossa v. principalmente SCHRADER *Prodrom.* p. 240. 241. 242. BIENER *Storia delle Novelle* P. 2. c. 8. E rispetto alle contradizioni che regnano per entro alla glossa, alcuni opuscoli che stanno nel *Tractat. Univ. Jur.* Venet. 1584. T. 18.

stese una glossa simile al Decreto di Graziano: ma il disegno di Accorso era così facile ad inventare, che non ci è bisogno di spendere tempo ed arte per illustrarne la origine. La difficoltà piuttosto consisteva nel colorire adeguatamente ed eseguire il disegno; ed in ciò i già fatti lavori, di che puoteva giovarsi e si giovò, senza fallo erano le antiche collezioni di Controversie, di che fu detto nel Cap. XLI. Imperocchè, se nei luoghi facili nè controversi dei libri del gius agevole cosa era riferir glosse tra le tante di che si aveva abbondevole provvista; altrettanto ciò malagevole si rendeva pei luoghi oscuri, e quando i glossatori erano andati in contraria sentenza: onde quelle vecchie collezioni, che appunto avevano mostrato qual fosse la vera intelligenza dei luoghi più difficili del testo, doverono soccorrere ad Accorso, il quale se ne giovò pertanto nella esecuzione del proprio disegno. Rispetto poi alla glossa del libro dei feudi non si trattenne a soltanto giovarsi dell'opera de' predecessori, ma ricopiò quasi a parola le fatiche di Jacopo Colombi.

Venendo adesso a portar sentenza dell'opera di Accorso, tre sono le cose che vogliونsi diligentemente considerare: la *scelta* da lui fatta ne' materiali che aveva tra mano; il *modo* con che trattò i luoghi prescelti; le *aggiunte* che vi fece di proprio senno.

Rispetto alla *scelta* è da lodare Accorso, inquantochè non solo cavò partito delle disseminate glosse de' suoi predecessori, ma eziandio delle Somme e degli Apparati. Ma quando poi si voglia esaminare la questione; se Accorso, di così gran massa, levò sensatamente quanto vi era di più importante e instruttivo, o non sagrificò più presto le maggiori alle minori cose, bisogna pur troppo confessare non essere possibile di adeguatamente risolverla, insino a tanto che le vecchie glosse non sieno stampate. Nondimeno, dai paragoni fatti tra le vecchie glosse riferite nel IV Libro, e i rispondenti luoghi della collezione di Accorso, resulta; che le più rilevanti cose furono o neglette o male adoperate: Che più giovossi Accorso degli antichissimi glossatori, come Irnerio e Bulgaro, che non di molti meno antichi, ad esempio il Piacentino e il Pillio, i quali ne' luoghi principali vennero del tutto passati in silenzio: Che inoltre Accorso ritenne assai delle primitive glosse interlineari, le quali pei loro tempi, ed anco istoricamente, non sono dispregevoli: sennonchè per averle esso accozzate ad altre illustrazioni, le quali viepiù addentravansi nel senso della legge, n' esce un insieme che non ha sapore, non per colpa dei respettivi autori, ma per poco giudizio del collettore.

Del *modo* con che Accorso trattò i luoghi da lui prescelti, non può nemmeno adeguatamente giudicarsi per la solita ragione della difficoltà che v' è di confrontare il suo lavoro con le fonti ed opere originali, alle quali attinse. Riserbandoci a toccarne in parte laddove si ragionerà delle Controversie, non si può intanto non dubitare contro Accorso pel seguente esempio che si prende a caso. Giustiniano ordina nel codice, che per le prescrizioni di breve tempo soccorrasi ai minorenni non più mediante la restituzione in intiero, ma *ipso jure*. Sennonchè in una novella, e nella respettiva autentica, rispetto alla dote, si ritiene sempre quella restituzione (1). Questa contradizione adunque fece esclamare al Piacentino: *Item quid dicemus quod Auth. si minor de dote non numerata ait minorem esse restituendum? Profecto dicemus esse speciale, vel Justinianum de letheo fonte potasse* (2). Ed Ugolino ricordando in una glossa inedita la opinione del Piacentino notava: *vel secundum p. biberat Justinianus de lethea palude, quod illarum legum mentem non retinebat et oblivioni tradiderat.* Ora Accorso la nobile espressione del Piacentino ignobilmente traduce: *vel secundum plac. biberat hic Justinianus et non recordabatur de illis legibus* (3).

Quali e quante sieno finalmente le *aggiunte* che del proprio Accorso mischiò alla glossa, non si può giudicare, atteso la imperfetta o men piena cognizione che abbiamo delle sue fonti. Ma per le cagioni infin qui discorse molto è da dubitare se, nel caso, si potrebbe portar sentenza a lui favorevole. Negli ultimi tempi si è creduto che Accorso alle altrui glosse od apponesse la respettiva sigla dell' autore, o niuna; e che le proprie poi munisse della sua sigla (*Ac.*). Onde il Sarti, attribuendo ai predecessori i luoghi che non hanno questa sigla, tentò salvare la fama di Accorso. Ma cosiffatta opinione dee rigettarsi, perchè la sigla *Ac.* dovrebbe propriamente stare in fondo ad ogni luogo della glossa ordinaria, ed è un mero accidente, se molte volte vi manca nei MSS. e nelle edizioni. Non che peraltro indichi questa esserne Accorso autore, ma collettore. Ond' è che noi conosciamo l' autore delle particolari illustrazioni accolte nella glossa soltanto laddove ad Accorso

(1) L. 5. C. *in quib. caus.* (2. 41). Auth. *Si minor. C. de temp. in int. rest.* (Nov. 100. c. 2.)

(2) PLAC. *Summa Codicis* pag. 78 corretta col MS. parig. n. 4441; l' edizione leggendo senza senso: *minorem* non *esse restituendum.*

(3) Gl. Quaerere L. 5. C. *in quibus causs.*

piacque riferirne la sigla, o i copiatori non la tralasciarono; e per contrario là dove non ve n' ha nessuna, o si trova quella di Accorso, si rimane nella incertezza. La verità di questo giudizio si manifesta poi e dall' esaminare che facciasi attentamente la glossa, e da quanto attesta Odofredo, il quale con un giuoco di parole ci venne a dire, che Accorso non ha verun suo merito nella glossa (1).

Che Accorso tentasse di conciliare nella glossa i dispareri nati per le sette dei legisti, è opinione da rigettarsi, perchè sette non vi furono mai. Vero è bensì che Accorso tentò di conciliare le particolari controversie, ma vi si adoperò malamente, sì rispetto alla teorica, come alla pratica: impossibile essendo, per chi faccia suo studio della teorica, di ricavarne le opinioni o i dogmi degli scrittori; e i pratici avendo invano procacciato di acquietarsi alle opinioni o decisioni di Accorso, che non trovarono nella sua glossa. Il perchè i pratici doverono, per ajutarsi, inventare sistemi; uno dei quali, giusta il Diplovatazio, fu; che nei casi dubbj, l' ultima riferita avesse a credersi l' opinione di Accorso; regola che pativa eccezione soltanto 1. quando la precedente avea miglior fondamento; 2. quando l' ultima favoriva la durezza del gius, e la prima l' equità; 3. quando all' ultima precedeva la frase *alii* o *quidam dicunt*; 4. quando la prima opinione favoriva il matrimonio; 5. o la chiesa. — E nondimeno questo sistema non bastò, perchè non solo in una istessa glossa vi hanno contraddizioni non risolute, ma non di rado una glossa contradice all' altra, dimodochè per conciliarle molta fatica doverono spendere i posteriori legisti.

Ma se il giudizio dell' opera di Accorso non esce nel suo totale troppo favorevole rispetto al pregio intrinseco di quella, molto però si dee valutarla istoricamente e per l' estrinseco, in quanto ci conservò gran parte di quelle fonti, alle quali attinse, e che or sono perdute, o almanco non pubblicate per le stampe; perchè, rappresentandoli uniti insieme, fece durare più viva la memoria dei glossatori e de' loro scritti; e perchè, se molta utilità deriva anche oggi alla scienza da una più piena cognizione di quella maravigliosa età, ne dobbiamo, in parte, grazie all' opera di Accorso, che appunto è quell' anello onde si collega l' antica alla nuova età di nostra letteratura.

(1) ODOFRED. in Dig. Vet. L. 2 § 2. *de orig. jur.* « Nota quod liber potest cognominari a compilatore, *etsi compilator nihil ibi posuit,* ut hic dicitur, et sic est argumentum pro compilatoribus glossarum, *ut suae glossae dicantur ejus qui compilavit* ».

Straordinaria fu l' autorità e la grazia in che venne la glossa di Accorso. Nei giudizi si rispettò di buon' ora non meno delle leggi. Egli poi salì a tal fama, quanta mai non n' ebbe verun altro lettore in gius della età di mezzo. Ne sia d' esempio che, quando nell' anno 1306 fu in Bologna vinta e bandita la parte de' ghibellini (i Lambertazzi) cui teneva la famiglia di Accorso, fecesi una legge speciale per comunicare ad essa i privilegi della vittoriosa parte Guelfa (i Geremei); e ciò perchè Accorso ed i figli suoi erano stati padri e maestri di tutti gli scuolari in gius civile dell' universo mondo, e aveano sparsa per tutto quello la fama di Bologna (1). E Baldo, secondo il Diplovatazio, chiamava Accorso *Carroccio di verità* (2). Nè le cause di quella autorità e fama sono difficili a raggiungere, chi consideri quanto di comodità arrecava un' opera che in se racchiudeva tante mai glosse già disseminate in tanti manoscritti; che si stendeva a tutte le fonti del diritto; e che, comparsa appunto in una età, nella quale le scientifiche forze incominciavano a illanguidire, imbandiva un comodo pascolo di giuridica letteratura, e risparmiava la fatica di pensare del proprio.

Dicemmo già nel cap. XLI che la glossa di Accorso non operò il decadimento della giurisprudenza; ed anzi or diremo esser più presto da credere che da questo nascesse il pensiero di lavorare una siffatta collezione, come verosimilmente ne provenne la trista esecuzione, e per certo la smoderata fama ed autorità per essa ottenuta. Ad ogni modo precipitò per lei quel decadimento, e nocque alla scienza, in quanto diventò il segno cui drizzarono lo sguardo i legisti della seguente età, i quali ne' loro scritti e nelle prelezioni spesero più tempo a glossare la glossa che non il testo. Nè la gran fama di questa collezione cagionò soltanto l' oblio delle sparpagliate glosse dei predecessori, ma ne operò eziandio la materiale distruzione; potendosi in alcuni MSS. vedere che per collocare accanto al testo le nuove glosse si raschiarono dalla pergamena le antiche, di che per sorte poteronsi raccogliere alcuni pochi frammenti.

Nei testi a penna e nelle edizioni della glossa or trovansi delle vere, ed ora delle apparenti varietà, che alcuni hanno creduto dipendere e dall' averla Accorso riveduta e corretta più volte (onde i varj MSS. rappresenterebbero le più e diverse pubblicazioni da

(1) V. il docum. riferito dal Sarti P. 2. p. 76, 77.

(2) « Adhaereas carocio veritatis idest glossatori, et in perpetuum non errabis ». -- « Adhaereas glossis ordinariis sicut Bononienses adhaerent carocio, et sicut inducens navem adhaeret timoni ».

lui fattene); e dall' essere stata questa continuata ed accresciuta dai successori di lui. Ma la prima opinione non può riceversi, giacchè Accorso non rivide sennonchè la glossa alle Instituzioni; e la seconda più grave asserzione, che i successori l'aumentassero e dessero quindi occasione alla varietà suddetta, non ha neppur fondamento. E infatti, quanto ai MSS., si vede che le glosse posteriori alla accursiana stanno quasi sempre nel margine di quella, e così ne sono facilmente distinte; solo in alcuni pochi MSS. del XV secolo tal volta sono frammesse alla glossa ordinaria, nel qual caso si rende, è vero, più difficile il separarle da quelle di Accorso, ma la colpa dee in tal caso attribuirsi ai copisti, e non ha che fare con la nozione e i limiti della glossa. Quanto poi alle edizioni, è da dire che per qualche spazio di tempo furono monde di ogni giunta: sennonchè anco in queste occorrono delle varietà, le quali in parte dipendono dall' avere avuto gli editori sott'occhio manoscritti diversi, e in parte dall' aver essi trattata la glossa con minor diligenza del testo (1). Vero è bensì, che Cervotto figlio di Accorso fece delle giunte alla glossa, ma in così piccol numero, da non poter motivare le varietà suddette, e frammiste in guisa a quelle del padre, che non è possibile di ravvisarle.

Capo XLIII.

I figli di Accorso e i Casi.

I. *Francesco d' Accorso* (2) (Franciscus *Accursii*, e non *Accursius*) nacque in Bologna nell' anno 1225, ed è per la prima

(1) Le prime edizioni in che cominciarono a porsi di queste giunte, accanto alla glossa, ma non perchè fossero con essa scambiate: sono

Dig. vetus. venet. Suigus 1498. Ven. Tortis. 1501. 1506.

Infort. Venet. Arrivabene 1490. Venet. Tortis. 1502.

Dig. Nov. Venet. Tortis. 1499. 1502.

Codex. Venet. Arrivabene 1491. Venet. Tortis 1496. Ven. Suigus 1499.

Volumen Venet. Arrivabene 1491.

Instit. Venet. Tortis. 1495. Paris Rembolt. 1505. 4.

Vennero poi ritenute in tutte o quasi tutte le susseguenti. Epperò il Claussen propose il piano e il saggio di una nuova edizione critica della glossa (J. G. Claussen Diss. *Denuo-edendae Accursianae glossae specimen.* Halae 1828. 8.)

(2) D. Bandini l. c. p. ap. Diplovat. in Sarti II. 259. ma incompiuto ed oscurato in Mehus l. c. p. clxii. Phil. Villani MSS. e ediz. cit. Diplovat. n: 108 abbreviato ed oscurato ap. Sarti II. 258. 259. Alidosi *DD. Bolognesi*

volta rammentato nell'anno 1256 in un pubblico negozio: e poscia nell'anno 1270, quando in un con altri professori si fece lecito di venire a vie di fatto in un contrasto ch' ebbero coll' Arcidiacono per causa delle promozioni (1). Ma poco dopo gli si aperse un' altra carriera. Eduardo I re d' Inghilterra, tornando di Terra Santa, passò per Bologna, e prese Francesco al suo servizio: il quale dopo essersi trattenuto in Bologna un po' di tempo per dar sesto ai propri affari, far testamento e finir forse le sue lezioni, raggiunse in Francia Eduardo, sicchè nell'anno 1274 assistè in Limoges ad una causa trattata in presenza del re, e poco dopo seguitollo a Londra. Adoperato da quindi in poi ne' più rilevanti affari, andò due volte Ambasciatore in Francia, e nell'anno 1278 a Papa Niccolò III (2). Ebbe in Oxford un' *aula* o casa non pagata (3), ma non pare che v' insegnasse leggi; non è però inverosimile che il re se ne avvalesse nel riordinare che fece le instituzioni giudiciarie dell' Inghilterra. Durante il suo soggiorno in questo reame suscitaronsi turbolenze in Bologna, e come i Lambertazzi, a' quali teneva la sua famiglia, restarono interamente oppressi, così Francesco, benchè assente, fu bandito, e dovè spedire ragguardevoli somme per campare la sua donna che era rimasta in Bologna. Lasciando nell'anno 1281 l' Inghilterra, s' ebbe dal re un capitale di 400 marche Sterline, e la promessa di una pensione vitalizia di 40 marche all'anno, e Francesco dal canto suo promise di serbarsi fedele al re, e curarne gli affari oltre mare (4). Tornato a Bologna, qui lo rivediamo noi lettore nell'a. 1282; e perchè, poco dopo, cangiata parte, giurò in mano di P. Martino III fedeltà a' Geremei, gli fu levato il bando; ma non fu sciolto dalle restrizioni, a che erano soggetti coloro i quali avevano tenuto pei Lambertazzi, sennonchè nell' anno 1284, e così potè nell'anno 1286 rientrare nel consiglio della città. Morì Francesco nel 1293 di 68 anni tra gli ultimi di maggio e i primi di giugno, giacchè il suo testamento e codicillo è dettato nel maggio, e un documento dei

p. 73. PANZIROL. L. 2. c. 29. MAZZUCCHELLI *Scrittori d' Italia* Vol. 1 P. 1. p. 89. SARTI I. 176. I documenti stanno in SARTI II. cc. e ap. RYMER *foedera etc.* Vol. 1. P. 2. Londini 1816. f.

(1) SARTI I, 176, II. 106. (2) RYMER l. c. p. 511. 516. 524. 562.

(3) WOOD *Hist. Univ. Oxon.* L. 1. p. 124.

(4) Che a Francesco per essere andato in Inghilterra fossero confiscati i beni, che leggesse a Tolosa, e che avesse una lite coi figli (di che nelle Cento Novelle) è favola.

18 giugno di quell' anno lo dice già morto. Ebbe due donne Aichina Ghezzi (*Guezzia*) e Remgarda. Un figlio di primo letto (Castellano) gli premorì, di sè lasciando Bartolommeo, il quale generò un altro Castellano, per la cui morte, accaduta nell'anno 1234, si spense tutta la linea. Pei matrimoni del figlio e del nipote si imparentò Francesco con le primarie famiglie della città. Accrebbe assai le sostanze ereditate dal padre, come raccogliesi anche dal suo testamento, notevolissimo per la storia de' costumi di quel tempo: quivi ordinò molti legati pii (1) onde si levò il rumore che egli in opere pie volesse rispendere le male acquistate dovizie. De' suoi costumi abbiamo sfavorevoli testimonianze. Dante lo vide nell'Inferno tra' sodomiti. E certo è poi, che, tanto esso, quanto il padre usarono prestare danari agli scuolari per esigerne più ricche propine, e che nelle promozioni accettarono doni al di là della tassa legale: onde papa Niccolò IV, a prece di Francesco, rescrisse: che tutto quello e quanto aveva egli per tal guisa estorto agli ecclesiastici, gli s'intendesse donato, ma che il mal tolto ai laici, o lo restituisse loro, o lo spendesse in opere pie.

Nella sua capacità di legista Francesco fu celebrato quanto il padre, e certamente come lettore non come autore, l'unico scritto che possa fondatamente attribuirglisi essendo i *Casi* al Digesto nuovo. Le altre opere che si vogliono di lui, o non sono propriamente opere, o gli si ascrivono per errore e sono: 1. *Glosse* e segnatamente giunte alla glossa di suo padre. Di queste non se ne trova nei MSS. eccetto quelle marginali, che ogni possessore di un testo a penna della Glossa suoleva apporvi per proprio comodo. Vero è bene che alla glossa ordinaria delle Instituzioni si trova il nome di Francesco (*Fr. Accursii*), ma l' equivoco dipende dall'errore che alcuni diedero il pronome di Francesco ad Accorso padre (2). 2. Una *repetizione alla Auth. Ingressi C. de SS. Eccles.* (3). Ma questo lavoruccio è di un tempo assai più moderno. 3. *Consigli*. Di questi ne scrisse alcuni, una collezione non mai. 4. *Discorsi*, importanti per la storia dei tempi, ma non pel gius. 5. *Dispute* di che, senza esibirne prova, vuole il Tritemio, che Francesco componesse un libro. Ma due sole questioni se ne hanno nel parigino MS. N. 4489 (f. 120 e f. 126). 6. *Aggiunte* alla

(1) Sarti II. 92-96.

(2) V. tra le altre le edizioni fatte -- Genevae 1548. Lugd. ap. Ant. Vincent. 1559. Lugd. ap. Bart. Vincent. 1571. 1577. Lugd. in Bibliop. Vincent. 1607.

(3) Catal. ms. Parig. N. 4591.

Somma delle novelle di Giovanni (1), che sono in realtà di suo padre. 7. *Casi ai decretali*, *al Sesto ed alle Clementine* che gli ascrivono per errore: il Sesto e le Clementine essendo posteriori alla sua morte.

II. *Cervotto* (2) fu il primo figlio di secondo letto che avesse Accorso, e nacque intorno all'anno 1240. Desiderando il suo vecchio padre di vederlo dottore prima di morire, lo avrebbe promosso all'età di 17 anni. Potestà nell'anno 1265 in Ripatransone, venne deposto, soffrì gravi perdite e fu perseguitato. Chiamato nell'anno 1273 alla cattedra di Gius in Padova, ebbe l'annuo stipendio di lire 500. Intanto, vinti i Lambertazzi, fu bandito da Bologna benchè assente. E poichè, dopo una breve calma, tornate nuovamente ad infuriare le parti, Cervotto vi si mischiò di persona, venne egli formalmente bandito, furongli confiscati i beni e la sua casa distrutta. Da indi in poi non pare che mai più tornasse a Bologna. Morì Cervotto senza figli prima dell'anno 1287 e fu un solenne dissipatore; ma se vendette la Biblioteca a Guglielmo suo fratello, non è certo quella di che il Fattorini pubblicò il catalogo promesso dal Sarti (3).

Scrisse Cervotto dei *Consigli*. Le sue *glosse* furono così spregiate che passò in proverbio: glosse cervine, glosse asinine. Ma nella glossa ordinaria veggionsi soli sei luoghi attribuiti a Cervotto; i quali, per un duplicato, si riducono a cinque, e due di quelli non è poi certo che siano sue glosse (4). Esaminate adunque le tre che sono sicuramente di lui, le troveremo tanto conformi a tutte le altre (ed una fu da Baldo (5) accettata) da non giustificare quel proverbio. Sembra pertanto che la cattiva indole procacciasse a Cervotto sì trista fama, venuta la quale in voga, o-

(1) Ed. Francof. 1615.

(2) DIPLOVAT. ap. SARTI II, 253. 259. SARTI I. 185. F. M. COLLE *Storia dello Studio di Padova* II, 41-43.

(3) Sonovi infatti opere di autori a lui posteriori, come Dino, Cino e J. Belviso. Pare però che il vero Catalogo fosse dal Sarti veduto nei: *Memorialia Communis Bononiae ad a.* 1275 e di che discorre a p. 367.

(4) V. SAVIGNY p. 297 e 298. Queste sono: 1. Al Codice Gl. Officium L. 1. C. *de edendo*. 2. Al Dig. vecchio Gl. Sed judicio L. *quaedam* 9 D. *de edendo*. 3. Gl. Singularia L. *Singularia* 15. D. *de reb. cred*. 4. Gl. Mihi cum illo D. *Mandati*. 5. All'Inforziato Gl. Officio L. 1. § *officio de tut. et ration. distrah.* ed è una ripetizione della prima. 6. Gl. S. Attius L. *Liber homo* 59 §. 7 D. *de hered. inst.* La seconda e la sesta non vi ha però buona testimonianza che sieno di Cervotto.

(5) Infort. Gl. Officio L. 1 §. *officio* ff *de Tut. et rat. distr.* ibiq. Bald.

gni cattiva glossa si attribuì a lui, come appunto un secolo avanti ogni legge falsificata si chiamò *galgosiana*.

III *Guglielmo* (1) terzo figlio di Accorso nacque nell' a. 1246. Promosso di buonissim' ora a dottore in gius civile e canonico, e bandito poi da Bologna nell' an. 1274, tentò salvare le sue sostanze mercè una finta vendita, non ostante la quale furongli confiscate, e poco dopo restituite per grazia. Viaggiò al di là dell' Alpi, e morta la sua donna abbracciò lo stato ecclesiastico. In Francia e Spagna conseguì parecchie prebende, e tornato in Italia fu cappellano del Papa, auditore di ruota e canonico di Firenze. A prece dei suoi scuolari fu nell' anno 1297 onoratamente richiamato in Bologna, ove dimorò un anno, e tornò poscia ai servigi del papa. Morì prima dell' anno 1314. Suo figlio Giovanni gli premorì, e la sua schiatta abbandonò del tutto Bologna, posciachè i suoi nepoti si collocarono in terre straniere.

Scritti di Guglielmo sono: 1. I *Casi lunghi delle Instituzioni*, che sono una istessa opera del Commentario attribuitogli alle Instituzioni. Non ha gran pregio intrinseco, ed è soltanto notevole, perchè quivi apertamente scorgesi la decadenza d' ogni sana interpretazione del gius. 2. *Casi al codice* (ms. di Erlangen N. 3) somiglianti a quelli delle Instituzioni, ma più magri, ond' è da dubitare che punto non siano un vero scritto, ma piuttosto un mero scartafaccio per le prelezioni. 3. *Questioni o dispute*, rammentate dal Diplovatazio, da Gio: d' Andrea e da Alberico, ed una delle quali si conserva nel parigino MS. N. 4489 f. 122 (2).

IV. *Corsino d' Accorso* nacque nell' an. 1254, e perdè il padre essendo ancor fanciullino. Non fu dottore. Bandito anch' esso per le civili fazioni, morì nell' an. 1288 fuor di Bologna. A' suoi quattro figli fu poi levato il bando, ma vissero più ch' altro alla Riccardina sui loro possessi. Di costoro si ha notizia infino all' anno 1356, ma da quel tempo in poi non vi ha più memoria della loro schiatta (3).

V. *Viviano Tosco* (4) fu figlio di Useppo Tosco o Toscano, il

(1) DIPLOVAT. n. 109. ap. SARTI II. 260. PANZIROL. L. 2. c. 29. MAZZUCCHELLI vol. 1. P. 1. 91. SARTI I. 188. S. SALVINI *Catalogo de' Canonici della Chiesa Metrop. fiorentina*. Firenze 1782 p. 10. n. 107.

(2) Oltre la citata che pure allegasi da ALBERIC. DE ROSATE *de Statut*. L. 4 Q. 44. altre ne citano JO: ANDREAE in Dur. spec. L. 4. tit. *de injur. et damn.* prooem. L. 2 tit. *de instrum. edit*. §. 12. ALBERIC. l. c. L. 3. Q. 19.

(3) SARTI I. 191. (4) DIPLOVAT. n. 115. SARTI I. 160.

quale si acquistò nome in Bologna per esservi stato capoparte del popolo contro alla nobiltà nell' anno 1228. Viviano è ricordato nella matricola come uno della Società dei Toscani in Bologna nell' anno 1259. Scrisse *Casi* al Digesto vecchio, all' Inforziato e al Codice. I Casi poi alle Instituzioni che gli si attribuiscono dal Diplovatazio, sono verosimilmente scambiati con quelli di Guglielmo di Accorso.

VI. *Guglielmo Panzoni* (1) (*Panzonus*, *Panzonis*, *Pansonis*, *Panthonius*) fu celebre avvocato in Bologna, ma non dottore. Lo si vede adoperato nei pubblici negozj della patria e di Genova negli anni 1241, 1248 e 1252. Un solo scritto può con sicurezza assegnarglisi, cioè i *Casi* alle Novelle. Nel testo a penna torinese dove stanno (2) succedono a quelli i Casi ai tre libri, che quantunque loro si assomiglino molto, non si può dire che pur sieno del Panzoni. Il Diplovatazio, che ne ricorda i Casi alle Novelle, gli attribuì per errore anco i Casi alle Instituzioni, che fu detto essere di Guglielmo d' Accorso, tratto forse in errore dal pronome che questi due scrittori ebbero comune.

VII. I *Casi*. Tra le varie forme con che può illustrarsi un luogo dei libri del gius, vi ha quella di fingere un caso, e quindi spiegare i testi che lo risguardano. Questo metodo può sovente praticarsi con profitto insegnando, di rado nei libri. Al principio del sec. XIII adoperavasi già nelle scuole, e verosimilmente anco avanti. Come forma data ad un libro i Casi occorrono nel XII secolo soltanto presso a Guglielmo da Cabriano, il quale ne usò parcamente. Ma questo metodo verso la metà del secolo XIII si vede praticato in molti libri sopra tutte parti del gius nostro; segno anche questo dello scadimento in che veniva la scienza, sì perchè dimostra fatta generale una gretta ed infruttuosa forma di interpretazione, e perchè prova perduta la retta conoscenza della diversità che passa tra lo scrivere libri, e l' insegnare nelle scuole. Rappresentando pertanto come in un sol quadro i vari libri di Casi, di che infin qui si venne separatamente ragionando, avremo che in tutti sono sette, cioè:

1. Al Digesto vecchio: di Viviano.
2. All' Inforziato: di Viviano.
3. Al Digesto nuovo: di Francesco d' Accorso.

(1) Diplovat. n. 114. ap. Sarti II. 262. Sarti I. 158.
(2) Codices MSS. Taurinen. P. 2. p. 88. n. 330.

4. Al Codice: di Viviano.
5. Alle Instituzioni: di Guglielmo d' Accorso.
6. Alle Novelle: di Guglielmo Panzoni.
7. Ai tre Libri: d' incognito autore.

Delle cinque suddette opere di Casi le ultime due sono inedite; delle prime cinque hannosi più edizioni; due delle quali comprendono tutte e cinque quelle opere; le altre poi comprendono ciascuna un' opera sola (1). Queste opere di Casi parvero in seguito a non pochi giuristi troppo diffuse, ma cotal metodo d' interpretazione molto acconcio; laonde lavorarono dei *Casi brevi* o raccorciati (*Casus breves*), in opposizione ai quali gli editori chiamarono quegli antichi *Casi lunghi* (*Casus longi*). Dei brevi Gio: Kinschot legista di Lione d' Olanda fece verso la fine del secolo XV una collezione, nella quale i Casi al Digesto vecchio sono di Bartolo, alle Novelle di Jacopo da Belvisio, al Libro dei feudi di Baldo; alle altre parti del gius nostro di anonimi autori (2). In questi compendi si trovano non solo dei casi originali e nuovi, ma eziandio quei vecchi, raffazzonati però in guisa che quei meschinelli lavori prendono anco più trista sembianza.

Capo XLIV.

Teoretici giureconsulti dopo Accorso

Dicemmo già che verso la metà del sec. XIII spariscono quelle splendide note caratteristiche, onde rifulsero i glossatori della più antica scuola; ed or vuolsi notare come, invece, sottentrarono a quelle due gravissimi difetti; l' uno fu di stemperatamente diffondersi negli scritti (che non han sapore) in un mar di parole, per così ricoprire la debolezza del proprio intelletto, e la incapacità di raggiungere lo scopo prefisso; causa che fu se ai lettori or manca perfino il modo di comprendere qual sia quel poco che di proprio vi possono avere sparso per entro. L' altro fu questo. Antecedentemente i professori suolevano ripartire ugualmente le lo-

(1) Le due edizioni che comprendono quelle cinque opere di Casi non hanno nè luogo nè nome e sono in caratteri gotici. Le altre poi, che esibiscono ciaschedun' opera alla spicciolata, sono registrate nel Vol. V. di quest' Istoria p. 514-517.

(2) Il Panzer ricorda due edizioni di questa collezione senza l' anno. T. IV. p. 107. T. XI p. 331 n. 54. b. Cf. Panzer I. p. 523. n. 98. -- Seemiller T. 1. p. 187.

ro fatiche tra le prelezioni e i libri, e siccome, ora s'indirizzavano ai dotti ed ora agl' indotti, eransi quindi create due maniere di operosità scientifica che scambievolmente davansi dignità ed aiuto. Ma di presente scarso divenne il numero, e tenue l' importanza dei veri libri, ed ogni zelo si rivoltò quasi esclusivamente alle prelezioni, senza che ne derivasse o maggiore onore alla scuola, o più vantaggio ai discepoli. Paragonando, infatti, le più antiche prelezioni di Azzone sul codice alle attuali di Odofredo (che le une e le altre si hanno a stampa) si ravvisa in quelle un maestro che non solo aiuta la mente degli scuolari alla intelligenza del testo, ma eziandio tenta svegliarla, e aspetta; al contrario in queste si dà una così ampia dichiarazione del testo, che non resta luogo agli scuolari di pensare del proprio, e il testo istesso vi si perde affatto di vista. Vero è che in parte la diversità dipende dall' essersi diportato Azzone, scrivendo libri, come se avesse avanti sè un lettore instruito, ma in parte ancora da ciò dipende, che egli tentò nella scuola di levar gli uditori alla propria altezza. Al contrario Odofredo, quasi altro non sapendo che insegnare agl' indotti, cercò soltanto di livellarsi a loro, e così tolse a' suoi scuolari quel migliore aiuto che un professore possa apportare ad essi laddove tenti di sollevarli ad una maggiore altezza di mente. Sciolto così una volta il vero vincolo che passa tra le due guise di comunicare la scienza, anche i pochi libri che usciron fuori doverono prendere quel meschino aspetto, che da noi si ravvisò in favellando dei Casi.

I. *Odofredo* (1). Questo professore che spesse fiate si vede scambiato o confuso con Roffredo, ed anche partito in due, in un Odofredo antico e un altro più moderno, nacque in Bologna dalla illustre prosapia *de Denariis*, che dopo lui si chiamò *de Odofredis*, e della quale anco ai tempi del Sarti viveano discendenti di femmina. Suo principale maestro fu Jacopo Baldovini (2) e udì ancora, ma più di rado, Ugolino, Bagarotto, forse Roffredo (3), e (secondo Baldo riferito dal Diplovatazio) Accorso. De' suoi scuolari non si ha notizia. In gioventù dimorò egli parte nella Italia meridiona-

(1) Jo: Andreae l. c. Trithem. f. 65. Diplovat. n. 98. ap. Sarti, in estratto, II. 255. Panzirol. L. 2. c. 35. Sarti I. 147. Giustiniani o. c. T. 1. p. 108-112. Documenti rispetto lui occorrono presso il Sarti e il Savioli.

(2) Odofred. in C. L. 15. *de pactis* (2. 3.)

(3) Odofred. *de Libell.* P. 1. in fin.

le e parte in Francia, dove esercitò eziandio l' avvocazione (1). Quando incominciasse a leggere dalla cattedra non si sa. Nel 1228 era già ammogliato e padre, ma nei documenti non ha ancora titolo di dottore. La cattedra lo rendè famoso e ricco, e da un documento abbiamo che una volta più scuolari si obbligarono a dargli una colletta di 400 lire per onorario di una sola lettura. Congiunse all' ufficio d'insegnare quel di avvocato, e talvolta ebbe a contraddittore Jacopo Baldovini suo maestro, tal' altra Francesco d'Accorso. In Bologna e fuori ora lo vediamo come giudice ed ora nei pubblici affari. Così nel 1238 fu assessore del potestà di Padova; tra gli anni 1244 e 1254 il comune di Bologna affidogli parecchi rilevanti affari, come stringere paci e leghe; e in quelle tante controversie, che nell' anno 1257 agitaronsi tra Bologna e Ravenna, fu arbitro supremo (2). Ebbe da Giuliana sua moglie tre figli; Riccardino che si fece francescano, Alberto che fu professore e Lazzarina. Secondo la sua inscrizione sepolcrale morì ai 3 di Dicembre 1265 (3).

De' suoi scritti i più importanti sono gli esegetici, che, correggendo le errate opinioni, dovremo dire non essere vere *glosse*, ma *prelezioni* trascritte dagli scuolari e diffuse poi a guisa di libri, come appare e dalla ripetuta frase: *Or signori*: con che si indirizza ai medesimi, e dal titolo che hanno di *Lecturae*, e dalle tante varietà che vi s' incontrano nei mss. quante non vi sarebbono se rappresentassero un' opera e non prelezioni. Questi scritti, dettati in barbaro stile, sono macchiati dei difetti già notati, dei quali più ch' altri è pieno Odofredo, il cui nome andò presto in dimenticanza, ed anche degli scritti suoi non avrebbe durato memoria, se l' accidentale circostanza che Odofredo per sollazzo de' suoi scuolari, usò frammischiare alle sue lunghe prelezioni racconti ed istorielle, alcune delle quali toccano la storia letteraria del sec. XII e XIII, ed altre la storia del diritto, non gli avessero salvati dall' oblio, solleticando la curiosità di coloro i quali amano d' investigare i costumi di quei tempi. E perchè le opere di Odofredo in che si vedono disseminate queste istoriche notizie, sono rare, desideriamo vivamente che indi vengano estratte e pubblicate in un volumetto: e per agevolare la fatica di chi vi desse mano è da no-

(1) Odofr. in C. L. 4. *de feriis* e L. 12 *de pact.*
(2) Sarti I. 148-151. Savioli vol. 3. P. 1. p. 149. 307. P. 2. n. 718.
(3) Schrader *Monum. Italiae* f. 59. Sarti, I. 152.

tare una differenza tra le sue lezioni *ordinarie* e le *straordinarie*; imperciocchè soltanto nelle prime (al Digesto vecchio e al Codice), avvegnachè condotte con assai più cura e pretensione, si trovano quasi tutte le prelodate istorielle.

Le opere adunque di Odofredo sono: 1. Le suddette *prelezioni* a tutte parti del gius nostro, meno le novelle e le institute; ed hannosi a stampa (1). 2. *La glossa alla pace di Costanza* fatta, secondo il Diplovatazio, per comando dell' Imperatore, e se ne hanno varii MSS. (2). 3. *Giunte alla somma di Azzone.* (3). 4. Una *Somma al gius feudale* che si ha stampata (4). 5. *De ordine judiciario*, *scil. opus artis notariae* (5). 6. *Summa de libellis formandis*, di che si hanno MSS. e stampe (6), e venne destinata, come ivi dice in principio lo stesso Odofredo, a proseguire e compiere l' antecedente, ed ha quattro parti concernenti le azioni pretorie; gl' Interdetti; gli Editti; e le Azioni civili. 7. *De percussionibus*, ed è stampata in più collezioni (7). 8. *Delle posizioni*. 9. *Delle confessioni*, opere ambedue sparite. 10. *Questioni* (8). 11. *Consigli*, alcuni dei quali giacciono manoscritti negli Archivi di Bologna, ed altri sono stampati. 12. *Opuscoli*; *de primo et secundo decreto*; *de curatore bonis dando*; *de dotis restitutione*; *de interdictis*, che si hanno sotto il suo nome nella Collezione dei Trattati stampata a Lione, e (meno l' ultimo) a Venezia, ma non si può dire con certezza che siano di Odofredo.

II. *Alberto di Odofredo* (9) ebbe, come professore e scrittore, minor fama del padre; maggiore autorità e ragguardevolezza nel maneggio dei pubblici affari: nelle civili discordie fu egli uno dei

(1) I MSS. e le edizioni si riferiscono nel Vol. V. p. 334-336 di questa Istoria. Noterò solo quella, che tutte le abbraccia di Lione 1550-1552 f.

(2) Per es. uno in Lucca nella Bibl. Felini. Cf. Mans. ad Fabric. *Bibl. med. lat.* T. 5. p. 160. (3) MS. Parig. n. 4543. MS. Bibl. Berl. n, 22.

(4) 1584 Romae Typ. Vinc. Accolti cum notis F. Liparuli ed abbreviata dall' editore. -- 1584 Matriti. -- 1584 Compluti 4. ap. Qu. Gerardum.

(5) Non è quella che nelle collezioni dei Trattati fatte a Venezia e a Lione è stampata col nome e titolo: Odofred. *de judic. in causs. civil.*, e che Gio: di Andrea ripone fra le opere di autore anonimo. Sicchè questa di Odofredo dee riputarsi smarrita.

(6) Per es. Venet. 1584. in Tract. un. j. T. 3. p. 2. f. 70.

(7) Tract. Tractat. Lugduni 1549 Vol. 10 f 14. -- Modii rer. Crim. Tractat. Francof. 1587. T. 2. p. 133.

(8) Una collezione di 44 questioni, segnata spesso del nome di Odofredo, sta nel MS. parig. n. 4604. f. 95-101.

(9) Diplovat. n. 130. Sarti I. 170. II. 87-91.

capi principali de' vittoriosi Geremei, e quindi della repubblica. Morì nel 1300 dietro sè lasciando figli e nipoti, e dal suo testamento dell' an. 1299 si rileva che era ricco e pio. Il Diplovatazio vuole che scrivesse opere intorno ai libri del gius: certo è bensì che Alberto scrisse *questioni*, due delle quali (degli anni 1272 e 1293) stanno nel parigino MS. n. 4419 f. 126. 127. Un *consiglio* firmato da lui e da Dino si rammenta dal Caccialupi (1).

III. *Omobono* (2) fu di Cremona, come dice l' Ostiense suo scuolare, e discepolo di Alberto da Pavia (3). Si hanno di lui *glosse* al Digesto vecchio e al codice (4), e sono aggiunte poco notabili a quelle d' Accorso. Il Diplovatazio gli ascrive, e forse a ragione, una *lettura sul codice*, e per manifesto equivoco delle *distinzioni*.

IV. *Guido da Suzara* (5) non si sa di chi fosse discepolo, base non avendo la opinione che udisse Azzone. Di lui si conoscono due famosi scuolari, Jacopo d' Arena, e Guido di Baisio volgarmente detto l' Arcidiacono. Nell' an. 1260 pattuì con Modena di vivere in quella città (epperò alcuni lo vollero di Modena) e di professarvi leggi, riportandone in premio la cittadinanza ed una somma di lire 2250, col patto di rinvestire lire 1250 in terre del contado (6). Mantenne la città i patti ma non Guido, che nell' an. 1264 era lettore in Padova. Nell' an. 1266 lo vediamo professore in Bologna, e due anni dopo consigliere a Carlo di Angiò; e quando Corradino venne preso e decapitato non gli mancò il cuore di biasimare come ingiusto quell' atto: strinse poi nell' a. 1270 un altro contratto con Reggio di starvi professore, eccetto quando o il re Carlo o il governo di Mantova (nel cui distretto era allora Suzzara sua patria) lo chiamassero ad altro ufficio che a leggere in gius: mancando al contratto i beni ad esso dati ricadevano alla città. Quì adunque dimorò egli più che altrove: dipoi nell' an. 1279

(1) Caccialupus *de modo stud.* Albertus Odofredi fuit contemporaneus Dyni, vidi consilium scriptum ab utroque, de quo patebat publico instrumento in Archivio Senensi. (2) Diplovat. n. 91. Sarti I. 159.

(3) Host. *Summa de probat.* § 2. Homoboni Glossa ms. Paris 4458. *dominus meus* al pa.

(4) Dig. Vet. ms. parig. n. 4458. Cod. ms. Vatic. 1428. Cf. Sarti P. 1. p. 159 P. 2. p. 188.

(5) Jo: Andreae l. c. Trithem. f. 65. Diplovat. n. 97. Panzirol. L. 2. c. 41. Sarti I. 166. Tiraboschi *Bibl. Moden.* T. 5. p. 155-160. F. M. Colle *Storia dello Studio di Padova* Vol. 2. p. 19-27.

(6) Muratori *Antiq.* III. 904-907.

si obbligò di leggere in Bologna sul digesto nuovo agli scuolari, che gli stipularono l'onorario di lire 300: questo contratto dovea valere per un anno: ma sembra che Guido rimanesse in Bologna insino alla sua morte; posciachè i documenti bolognesi degli anni 1280 e 1283 tuttavia lo ricordano, e in un altro dell'an. 1292 si parla de' suoi beni ed eredi. Quantunque si conoscesse poco in gius canonico, nondimeno per poco stiè che non addiventasse vescovo di Torino, se la postulazione fattane non fosse stata rigettata perchè avea già contratto (ma non consumato) matrimonio (1). Peccò Guido di vanità negli abiti che usava portare listati a seta, e screziati di varii colori, in contrario alla convenienza del suo grado. Di lui si conoscono scritti *esegetici*, cioè, 1. *glosse* poco notevoli in aggiunta a quelle d'Accorso e *prelezioni al codice* (2). 2. Un opuscolo *de ordinatione causarum* stampato nelle anzidette due collezioni di trattati. 3. *Questioni*, alcune delle quali citansi da Gio. d'Andrea come staccate, ed altre sotto il titolo generale di: *Quaestiones Statutorum*, che per quanto sembra formavano una collezione (3). 4. *De testibus* (4). De'varii altri scritti che si attribuiscono a Guido, alcuni sono certamente apocrifi e altri dubbiosi.

V. *Jacopo d' Arena* (5) fu parmigiano, discepolo di Guido da Suzzara e maestro a Riccardo Malombra e all'Oldrado. In Padova leggeva al tempo di Guido suo maestro, e certamente anco avanti al 1266; verosimilmente ivi tuttora dimorava nell' an. 1287. Nel 1296 fu professore di leggi in Napoli, e, non si sa in qual tempo, in Reggio ed in Siena, anzi, secondo la non certa fede di alcuni, ancora in Bologna. Altri poi, scambiandolo con Jacopo de Ravanis, vogliono che andasse pur anche a Tolosa. Dall'anno 1296 in poi non si ha più di lui sicura notizia. Le opere di Jacopo sono: 1. *Scritti esegetici*, pieni dei difetti del tempo, cioè trascritte

(1) Jo: Andr. in Dur. Spec. Procm. et in C. Un. *de voto in sexto.*

(2) Dig. Vet. Mss. Parig. n. 4488. f. 318-345 e n. 4589 f. 5-29. Cod. Mss. Parig. 4489 f. 30-76 e 4488 f. 346-359. Pare che con queste glosse e prelezioni il Diplovatazio scambiasse i Commentarj al Dig. vecchio, nuovo e al Codice che gli attribuisce.

(3) Jo. Andr in Dur. Spec. Lib. 1. Tit. *de Accusato*, v. Sed pone et v. Quid si vulnerasti. Ibidem. L. 4. *de Accusatione* §. 6.

(4) MS. di Lucca Bibl. Felini C. n. 419. Mansi ad Fabric. *Bibl. Med.* T. 3. p. 135.

(5) Trithem. f. 76. Gesner f. 351. Diplovat. n. 105 ap. Sarti II. 263. Panzirol. L. 2. c. 50. Mazzucchelli Vol. 1. P. 2. p. 990. Sarti I. 240. Affò *Memorie degli Scrittori parmigiani* T. 1 p. 237. Colle o. c. vol. 2. p. 29-38.

prelezioni, e *giunte* alla glossa, onde nei MSS. ora s' intitolano *lectura*; ora *additiones* (1). 2. *De positionibus*: 3. *De praeceptis judicum*. 4. *De excussionibus bonorum*. 5. *De sequestrationibus*. 6. *De expensis in judicio factis*. 7. *De commissariis*. 8. *De quaestionibus*. 9. *De bannitis* (e si hanno tutte nelle suddette collezioni de' trattati). 10. *Disputationes*, di che il Tritemio ed il Diplovatazio. 11. *De executoribus ult. volunt.* 12. Una *somma al gius feudale*, di che l' Alvarotto nel proemio. 13. *De fratribus simul viventibus* (MS. vatic. num. 2618). 14. *De dilationibus*. 15. *De exceptionibus*, libro rammentato dal Gessner (f. 351.). 16. *De excusationibus*, secondo il Tritemio, se non sbagliò questo titolo con l' altro *de excussionibus*. 17. *De oppositione compromissi* (2) 18. *De cessione actionum*, secondo gli editori delle suddette collezioni di trattati, ma il Bartolo vuole che quest' opera sia di un lombardo anonimo.

VI. *Andrea da Barletta* (3) (*de Barulo*) e della famiglia Bonelli (*Bonellus*) era avvocato del fisco in Napoli a tempo di Federigo II, e avanti l' an. 1250. Professore in Napoli nell' an. 1260, e quindi (nel 1269) consigliere a Carlo d' Angiò ebbe come professore uno stipendio prima di 50 once d' oro, che poscia gli venne accresciuto insino a once 68, oppure 73. Narra egli stesso che si trovò in Bologna quando Cervotto nella sua minore età era dottore, vale a dire intorno all' an. 1260, ma non ha fondamento il detto del Sarti che Andrea leggesse in quello studio: nell' an. 1291 si vede sempre nel ruolo dei professori napoletani. Degli scritti di Andrea due ne giunsero insino a noi. 1. *In tres libros*; pieno dei vizi del tempo, e, verosimilmente, una *lettura* sopra gli ultimi tre libri del codice (4). 2. *Commentarii alle leggi dei longobardi*; e sono una enumerazione in 39 titoli delle differenze che passano tra il diritto romano e il lombardo. Questi così detti commentarii si hanno stampati in tutte le edizioni fatte della lombarda tra gli anni 1537 e 1606 con delle interpolazioni: onde vi si veggono citati autori ad esso posteriori, come Gio: d' Andrea, l' Isernia ec. Avrebbe inoltre Andrea, secondo il Diplovatazio, scritto ancora *so-*

(1) Jac. de Arena Parmen. *Commentarii in univ. jus civile*. Parmae 1541. f.

(2) Sing. Tract. cl. Doctor. Paris. ap. Jac. Ponchin. 1516. 4.

(3) Diplovat. n. 110 ap. Sarti II. 254. D. A. d' Asti Lib. 1. c: 6. p. 107. Sarti I. 193. Giustiniani T. 1. p. 101.

(4) D. And. de Bar. *Comment. super tribus postremis libris Codicis* Venet. 1501 apud Sessas. 4. Ve ne ha un Codice nella Laurenziana.

pra i libri ordinarii del gius; secondo il Bandini (1) sull'*Authenticum*, ma pare che il Commentario da lui veduto dietro all'altro sopra i *tres Libri* sia la Somma di Giovanni; finalmente, secondo il Giustiniani, *sopra le leggi dei re napolitani*; inoltre alcuni *responsi*, e in fine disposto lo statuto di Bari secondo l'ordine del corpo civile.

VII. *Martino di Sillimano* (2) (*Syllimani*) o Sulimano, stazionario (libraio) bolognese non si sa chi avesse a maestro; suo famosissimo scuolare fu Gio. di Andrea: secondo i documenti, nell'anno 1270 non era ancora dottore, ma sì nell'anno 1273. Quantunque tenesse ai vinti Lambertazzi, fu di que' pochi i quali nell'anno 1280, a prece degli scuolari, non furono banditi. Restò egli professore, ma d'allora in poi non prese più parte agli affari della città. Dal suo testamento dell' an. 1305 si rileva che era molto ricco, e di che tenore fosse la sua biblioteca. Scrisse Martino 1. *glosse* di poco momento in aggiunta a quelle di Accorso che nei MSS. (3) si veggono munite della sigla *sy. o mar. sy.* 2. Una *Somma sopra il gius feudale* che si ha stampata nella collezione dei trattati. 3. *Alcuni responsi*, che secondo il Sarti veggonsi in un MS. del collegio spagnuolo in Bologna.

VIII. *Pascipovero* (4), professore in Bologna negli anni 1249 e 1252, partecipò agli affari più rilevanti del comune. Dottore in ambe le leggi fu il primo a tentare di conciliarle in un'opera intitolata: *concordia utriusque juris.* L' Orlandi ne' suoi *Scrittori Bolognesi* gli ascrive ancora delle *questioni*, perchè scambiollo con Vianesio Pascipovero più recente legista.

IX. *Lambertino dei Ramponi* (5) fu cavaliere a un tempo e dottore nell'anno 1265. Professore molto caro ai discepoli, fu sempre uomo di grande affare nel comune, e più poi quando i suoi Geremei restarono vittoriosi: morì nell'an. 1304. A lui si attribuiscono 1. *Glosse* dal Diplovatazio e dal Tritemio, che non le videro, e che mai non occorsero all' autore nei MSS. 2. *Questioni* che il Lipenio suppone stampate: ma due sole col suo nome se ne vedono in una raccolta di 24 questioni che sotto il titolo: *Quaestiones domini Lamberti de Ramponibus*, stanno nel parigino MS. n. 4489. Le altre o portano il nome di altri lettori contemporanei, o di nes-

(1) Catal. Cod. lat. (della Laurenziana) T. 4. col. 54. C. n. XI.

(2) Diplovat. n. 130. Sarti I. 224-227. II. 107.

(3) Paris 4459. di Monaco. n. 22. Vaticano n. 1428. (4) Sarti I. 155.

(5) Trithem. f. 78. Diplovat. n. 128. ap. Sarti II. 264. Sarti I. 213.

suno. 3. *De Consiliis habendis*, ed è un trattato di poco momento intorno ai doveri del giudice, che abbiamo stampato tra le opere di Bartolo (1) sotto il nome di Alberto (invece di Lamberto) de' Ramponi. Nella veneta collezione dei trattati va sotto al nome di Bartolo (2), il quale vi fe' delle giunte.

X. *Niccolò Matarello* (3) nacque in Modena dov'era professore nell'anno 1279, e nel seguente membro del minor consiglio (*Sapientes*). Fu dipoi molti anni lettore in Padova, ed ivi lo vediamo per la prima volta nell'anno 1295 in un atto di promozione: spesse volte peraltro tornò a Modena per partecipare al governo di sua patria (come negli anni 1306 e 1307), quando si mandò imbasciata a Padova per ottenergliene la debita licenza: tra gli anni 1308 e 1310 lo ritroviamo in parecchi padovani diplomi di dottore; e da indi in poi non si ha più di lui sicura notizia: non avendosi ragione di credere che morisse nell'an. 1339, nè che fosse professore in Bologna e in Pisa, e potestà di Lucca. Il Diplovatazio e il Tritemio gli attribuiscono *scritti esegetici* su' Digesti e il Codice da essi certamente non veduti. Più credibile è il detto del Pastrengo, il quale visse poco dopo lui, che riducesse in compendio le opere di Odofredo, e in questa nuova forma le intitolasse: *Decisa*. Il Pastrengo gli attribuisce ancora *Repetizioni* e *Questioni*. Una di lui questione disputata in Padova si rammenta da Gio: d'Andrea, il quale parla ancora di un *consiglio* che diedero insieme (4). In un MS. vaticano dovrebbon'essere dei *tractatus varii* di Niccolò (5).

XI. *Vincenzo Bellovacense* (6) fu un dotto domenicano del Beauvais che morì dopo l'anno 1260. Propostosi di lavorare ad una enciclopedia divisa in quattro parti e intitolata: *speculum doctrinale*, *naturale*, *historiale et morale*: ne condusse le prime tre parti, ma non la quarta (*morale*) che pur va stampata sotto il suo nome, ma è di più recente scrittore. Dello specchio dottrinale quattro libri spettano alla scienza del diritto e sono, l'ottavo che tratta in principio di politica, e poscia (c. 34-132) del gius civile, pre-

(1) Bart. *Consilia*. Basil. 1588. p. 503-505.

(2) *Tract. un. j.* Venet. 1584. T. 3. P. 1. p. 330.

(3) Pastrengo f. 52. Trithem. f. 85. Diplovat. n. 145. Tiraboschi *Bibl. Mod.* T. 3. p. 185. Colle *Studio di Padova* II. p. 77.

(4) In Dur. Spec. Lib. 4. Tit. *de locato*. § 3. e Lib. 2. Tit. *de Confessionibus* §. 2. (5) Montfaucon *Bibl. mss.* T. 1. p. 141.

(6) Quetif. *Scriptores ordinis praedicatorum* T. 1. p. 212. T. 2. p. 818. Schlosser. Vincenzo da Beauvais. P. 2. Sez. 3.

posti gli estratti di Pomponio della storia del diritto; il IX libro che tratta delle azioni e della processura civile e criminale; il X e l' XI dei delitti in specie. Quest' opera c' importa assai per doppio rispetto: primieramente come la prima in che si tenti di sistematicamente esporre tutte le parti della giurisprudenza, e di collegarla alle altre scienze; quantunque l' autore non vi ponga nulla del proprio, ma solo estratti di altri scrittori; e secondariamente perchè giova di vedere a quali fonti attingesse Vincenzo, e sono: i *libri del romano diritto* e segnatamente luoghi delle *pandette* riferiti spesso spesso con le loro inscrizioni; La *Somma di Azzone*, l' *Opuscolo delle Azioni* (IX 3) ossia il Piacentino: *de varietate actionum*: molto abbreviato. *Ponzio, al libro dell' albero delle azioni* (IX 4). *Il libro intitolato*: *Instrumentum juris*: (VIII. 108 119. IX 44) e sono tre distinzioni di Ugo. Più specialmente poi adduce i *Canonisti*, cioè Graziano; Ugo (probabilmente Uguccione); Guglielmo (XI. 109. 145). Frate Raimondo (XI. 82. 83. 91. 94. ec.) Le somme di frate W. (X. 24. 29. 31. ec.) La somma: *de poenitentia*. La somma di Damaso (XI. 17.) e la *Somma juris* o *juris Canonici*, o *de casibus*, o *de casibus decretalium* o *juris decretalium*: cinque citazioni che sembrano avere lo stesso significato, ma non si può rilevare da quale opera sieno ricavate.

XII. *Accorso Reggiano* (1) (*Reginus*) col quale si è spesso confuso il celebre glossatore, lesse in patria nell' a. 1265 con lo stipendio di lire 25 (2); nel 1273 ne tirava 200. Passò poscia a Padova, e qui tenne parecchie dispute (3). Di lui non si hanno altre positive notizie.

XIII. *Bartolommeo da Capua* (4) rivestì in Napoli rilevanti magistrature. Si addottorò nell' an. 1278, e da indi in poi pare che fosse a un tempo istesso e adoperato nei pubblici negozj e lettore. Da lui si trovano segnate parecchie leggi del re Roberto e di suo figlio negli anni 1318, 1322, 1324 e 1326. Morì nel 1328 (5). Scrisse 1. *Singularia*: e sono 105 brevi, e l' una dall' altra stacca-

(1) Panzirol. L. 2. c. 42. Tiraboschi *Bibl. Mod.* T. 1. p. 79-81. Colle o. c. Vol. 2. p. 45. (2) Tiraboschi *Bibl. Moden.* T. 1. p. 79-81.

(3) Alb. Gandini de Malefic. Tit. *de bannitis per malefic.*

(4) Diplovat. n. 150. Panzirol. L. 2. c. 48. Giannone *Istoria ec.* L. 20. c. 9. §. 4. Origlia *Studio di Napoli* T. 1. p. 159-161. 216. Giustiniani I. 205.

(5) La sua lapide legge. Annis sub mille trecentenis bis et octo (per errore che vuolsi correggere in bis decem et octo se non vuolsi tradurre il bis con la cifra 2 da preporre all' 8) quem capiat dominus obiit bene Bartholomaeus.

te, ma non male fondate, decisioni di casi secondo il dritto romano che si hanno a stampa (1). 2. *Questioni*, trentacinque delle quali vennero pubblicate in raccolta come appendice alle: *Grammatici adnotationes ad constitutiones regni*. 3. *Glosse alle costituzioni dei re napoletani* (2).

Andrea suo padre tenne anch'egli in patria rilevanti cariche, vi professò leggi, e scrisse: *singularia*: che corrono a stampa in un con l'opera medesimamente intitolata di suo figlio.

XIV. *Ugolino Fontana* (3) era di Parma, dove si trova ricordato nei documenti degli anni 1286 e 1288. Scrittori molto antichi rammentano le sue questioni e distinzioni (4), sicchè male dubitò il Sarti che egli avesse esistito: ogni altra cosa che di lui si narra o è falsa o equivocata.

XV. *Dino* (5) *di Mugello* fu figlio di Jacopo de' Rossoni. Nel 1278 era scuolare in Bologna, ma poco andò che fu promosso a dottore. Imperocchè l'anno seguente fu chiamato a leggere in Pistoia con lo stipendio di lire 200 pisane e casa pagata. Nel 1284 era già tornato a Bologna: e quando gli scuolari impetrarono nell'an. 1289 che due professori fossero dalla città stipendiati, nè si ingerissero de' negozj pubblici, ottenne Dino la cattedra straordinaria per l'Inforziato e il Nuovo con paga di lire 100. Lesse Dino contemporaneamente a Francesco d'Accorso, col quale ebbe controversie scientifiche. Chiamato nell'an. 1296 a Napoli con l'offerta di 100 once d'oro, non pare che accettasse l'invito; i documenti bolognesi di quest' anno dimostrandolo presente in Bologna. Ma nell'autunno dell'an. 1297 andò a Roma, invitato da papa Bonifazio VIII, che volea pubblicare il sesto delle decretali (come poi fece nel febbrajo del 1298) acciò rivedesse questo libro e facesselo consuonare al dritto civile (che Dino ignorava il canonico), o più presto perchè ci apponesse un' appendice, quale sareb-

(1) Singularia DD. *in utroque jure* Lugd. 1570. T. 2. f. 179-184. Francof. 1596. T. 2. p. 317-326 etc.

(2) Pubblicate in buon dato come glossa marginale alle Constt. R. Siciliae. Neap. 1773. *Capitula Regni etc.* Neap. 1773.

(3) Diplovat. n. 136. Affò *Memorie de' Parmigiani* I. 234.

(4) Jo. And. Spec. Lib. 4 Tit. *de feud.* § 2. Tit. *de success. ab intest.* Cynus in Cod. L. 1. Ad Leg. Jul. *de Adult.* Alberic. *de Statut.* Lib. 2. Qu. 102. Lib. 4. Qu. 67. Tractat. Ven. 1584. T. 2. f. 39. 76.

(5) Pastrengo f. 25. D. Bandini *fons mirabilium* ap. Sarti II. 258. Ph. Villani *de orig. civ. Flor.* L. 2. c. 11. ap. Sarti II. 203. Trithem. f. 73. Diplov. n. 125. ap. Sarti II. 257. Panzirol. L. 2. c. 45. Sarti I. 233.

be il titolo: *De regulis juris*: che quasi tutto si compone di regole tratte dal romano diritto; massime che Dino scrisse poi un Commentario a questo titolo per ordine del papa. Lesse Dino in curia papale sul Digesto vecchio, e sembra che nutrisse allora speranza di doventar cardinale; giacchè sua moglie, per non impedirglielo, entrò in monastero. Tornò poco tempo dopo a Bologna, e nel settembre dell' an. 1298 gli fu fatto dalla città, a prece degli scuolari, uno stipendio di lire 200, acciocchè non lasciasse di leggere in quello studio. Da indi in poi non si ha più notizia di lui, sicchè pare morisse di lì a poco in Bologna, avendosi molte testimonianze che lo dicono seppellito in quella città nella chiesa dei domenicani. Una novelletta intorno al genere di sua morte, nel tornare che fece da Roma a Bologna si legge nel Bandini e nel Villani. Dei suoi molti scuolari i più famosi furono Cino e Oldrado.

Condusse Dino opere giuridiche d' ogni maniera e sono: 1. *Scritti esegetici* intorno ai libri del gius; di che alcuni, al dire del Diplovatazio, raggiravansi sopra le tre parti del Digesto, e quelli che serviano di giunta (*additiones*) alla glossa di Accorso si conservano ancora in alcuni MSS. (1). Ma gli altri scritti sui tre digesti, la sua *Lectura* sopra il nuovo, e le *Repetizioni*, di che lo stesso Diplovatazio, non giunsero insino a noi. Si hanno bensì più edizioni (2) di un suo indice delle contradizioni (*glossae contrariae*) che s' incontrano nella glossa d' Accorso. Ed è certo che Dino si travagliò ancora intorno al codice, poichè in un foglio volante di un testo a penna del Codice venuto nel possesso dell' autore di questo Compendio stanno in margine, tra il testo e la glossa di Accorso, parecchie glosse munite della sigla *Dy* (3). 2. *Due Com-*

(1) Addit. in Dig. vet. MS. di Vienna *Jus civ.* 1. Addit. in Infort. et Nov. MSS. Paris. 4491. 4492. Di queste aggiunte quelle all' Inforziato e al Nuovo curò che si stampassero Celsus hugo Dissutus « Lugduni impensis . . . Symonis Vincent . . . per Jacobum myt. » 1513 in 8. (2) Tract Ven. XVIII. 187. etc.

(3) In questo foglio che stava a guardia di un libro della Bibl. Guillichini di Arezzo si contengono dieci Tit. del Lib. XI del Codice (Tit. XX-XXXI), Vi hanno delle varianti da non dispregiarsi. Per es. nel Tit. XXII. Leg. 2 in luogo di frumenti *vel hordei* il mio ms. legge *vel olei*, e le dette glosse di Dino tre delle quali ne esibirò qui come saggio non per la loro importanza, ma per sodisfare ai curiosi.

Tit. XXV (*de Mendicantibus validis*) Leg. Un. V. *inertibus*-i (idest) pigris qui possunt lucrare panem et nolunt. dy.

Tit. XXVII (*de frumento Alexandrino*) Leg. 3. vers. Diurnos centum et decem modios alimoniis Alexandrinae civitatis *addi decernimus etc.* i. *praeter* CXXV

mentarj intorno alle azioni; il primo dei quali, al titolo delle Instituzioni *de Actionibus*, fu da lui condotto insino al § 10 (che il resto è di Orlandino da Pisa suo scuolare), ed il secondo all' *Arbor Actionum* di Giovanni. (1). 3. Il già detto *Commentario* (e si ha stampato) al titolo: *De regulis juris in Sexto*. 4. *Delle prescrizioni*, e sta nelle collezioni dei trattati. 5. *Delle successioni intestate*. Alla qual materia Dino scrisse prima una breve Somma (*summula*) e poscia, al dire del Diplovatazio (il quale però nota che Cino negava fosse di lui, e Gio: d' Andrea la sente con Cino) un breve trattato che forse corre a stampa (2). La sommola è una brevissima distinzione. 6. *Del primo e secondo decreto*, secondo il Diplovatazio. 7. *Dell' interesse*, e sta nella collezione dei trattati. 8. *Dell' ordine dei giudizi* in versi (3). 9. *Delle presunzioni*. 10. *Delle prescrizioni*. 11. *Del modo di argomentare*. 12. *Consigli* (e queste opere si han tutte a stampa). 13. *Questioni e dispute*. 14. *Singularia* (4).

Capo XLV.

Pratici dopo Accorso

Que' pratici Scrittori che fiorirono nella posteriore metà del secolo XIII, debbonsi giudicare meno svantaggiosamente dei teoretici: perchè, se difettarono ugualmente di gusto e di scientifico spirito, sono da pregiare in questo, che non trascurarono di adoperare il materiale offerto loro dalla giornaliera esperienza, sicchè molti dei loro scritti hanno grande importanza anco ai dì nostri.

I. *Giovanni de Deo* (5) da alcuni moderni chiamato Deogra-

quae dabantur prout *supra de annonis civilibus lege finali* dy.

Tit. XXXI (*de vendend. rebus civit.*) Leg. 1. v. adjectione facta. i. majori praecio oblato dy.

(1) Se ne ha edizioni staccate: Bonon. 1485. 1489. Pisciae 1492. Trajecti 1495. In collezioni *De actionibus* Lugd. 1596. f. etc.

(2) Lugd. 1519 in Tract. plurimor. DD. f. LXXXII-LXXXV. Tract. Lugd. 1549 VII. 236. Venet. VIII. 318. e in collezioni *de Successionibus*. Venet. 1580. Colon. 1569. 1590. Ma la prima e l' ultima di queste edizioni tanto variano tra loro che mal direbbonsi l' opera istessa. (3) Ms. del Collegio Spagnuolo in Bologna N. 126.

(4) *Singularia doctorum in utroque jure*. Lugd. 1570. f. T. 2. f. 130-135 Franconf. 1596. f. T. 2. p. 234-242.

(5) Jo: Andreae l. c. Trithem. f. 65. Diplovat. n. 93. N. Antonii *Bibl. hisp. vetus* T. 2. n. 64. 65. Cave *de script. eccl* p. 632. Oudin *de scriptt. eccl.* T. 3. col. 177-179. Sarti I. 349.

zia nacque in Silves città delle Algarvie in Portogallo. Si addottorò in Bologna e vi fu professore, ed egli stesso si dà più volte il titolo di dottore *decretorum*, ed una volta *utriusque juris*. Ebbe a maestro il canonista Zoen arciprete di Bologna, e negli ultimi suoi anni fu canonico di Lisbona. Nell'an. 1247 si vede arbitro in un documento bolognese, e nel 1254 scelto dal papa con altri per giudicare una causa in Bologna. Dagli stessi suoi scritti si rileva che si travagliò su quelli fra gli anni 1243 e 1251, e forse insino al-l'a. 1256. Lavorò molte opere ma di poco rilievo, quantunque a parecchie fosse sollecito di apporre pompose prefazioni, e in quattro il catalogo degli scritti che precedentemente avea pubblicati. Tre di quelle spettano alle azioni civili ed alla processura, le altre al diritto canonico e sono: *In processura civile* 1. *Liber judicum*: ed è un sistema di procedere ne' giudizj, dedicato allo Zoen e partito in IV libri; il primo dei quali tratta del giudice, il secondo dell'attore, il terzo del reo, il quarto degli avvocati ed ausiliarie persone. Se ne ha parecchi MSS. (1). 2. *Cavillationes*: ed è un raffazzonamento in sette libri dello scritto di questo titolo lavorato per Uberto da Bobbio. Lo compiè Giovanni a dì 2 di settembre 1256 e se ne ha MSS. e più edizioni (2). 3. Un *Commentario all'albero delle azioni di Giovanni*, di che si hanno parecchi MSS. (3). *In gius canonico*: 4. *Breviarium Decretorum sc. Decretum abbreviatum*. 5. *Flos Decretorum*, e se ne hanno MSS. ed una edizione senza luogo ed anno. 6. *Casus Decretalium cum canonibus concordantes* o *concordatis*, e se ne hanno più MSS. 7. *Tabula decreti*; *Tabula decretalium*; *notabilia cum summis super titulis decretalium* (*et decretorum*), tre opuscoli, i primi due de' quali pajono identici al terzo (4). 8. *Apparatus super toto corpore decretorum*. 9. *Continuazione all' apparato di Uguccione al decreto*. 10. *Liber dispensationum*. 11. *Liber pastoralis* (e se ne hanno dei MSS.). 12. *Liber poenitentialis* (*de cautela simplicium sacerdotum*) (5). 13. *Liber distinctionum*, rammentato da Giovanni ne' suoi quattro cataloghi. 14. *Arbor versificata* di che si hanno mss. ed una edizio-

(1) Vatican. 2343. Paris. 4249, a. 4250. Taurin. P. 2 p. 78. n. 269. etc.

(2) Venet. 1567. intitolata: *Liber qui vocatur doctrina advocatorum*: e fa seguito al DURANT. Spec. Venet. 1566. 4. come nella ediz. Taurini 1578.

(3) Paris 4428. 4436. Vienna jus civ. 4. f. 67-68.

(4) Le prime due stanno nel MS. di Vienna *Jus canon.* 95. f. 33 53 e f. 38-85.

(5) Stampato sotto il: *Poenitentiale Theodori Archiep. Cantuariensis T.* 2. dove invece di *Urbis Bononiensis* si dee leggere *Ulisbonensis*.

ne (1). 15. *Liber Quaestionum* e se ne hanno mss. 16. *Chronica*, rammentata nei cataloghi, ed era nella biblioteca del duca di Olivarez. 17. *Liber opinionum*. 18. *Casus legum canonizatarum quae inter canones continentur, et unde habeant ortum in libris legalibus*, di che nel quarto suo catalogo. 19. *Summa de Sponsalibus*, secondo il catalogo degli stazionarii. 20. *Prelezioni sui decretali*, di che un frammento sta nel ms. parig. n. 4489 (f. 104-105). 21. *Commentum super novellis decretalium*. 22. *Catalogus haereticorum* (ms. vatic. 4896). 23. *Liber primarius de variis juris pontificii materiis*. 24. *Summa moralis* (2). 25. *De abusibus contra canones*, opera citata da antichi scrittori.

II. *Martino da Fano* (3) della nobile famiglia del Cassaro fu discepolo di Azzone, lesse in gius nella sua patria nell'an. 1229, e quando in Arezzo fecersi i nuovi statuti (1255) era professore in quello studio, e rettore da ognissanti insino al dì primo di genaio. Nel settembre del 1255 si rammenta come professore in Modena. Fu potestà una volta in una città di Romagna, e in Genova negli anni 1260 e 1262: si fece poscia domenicano, e sarebbe divenuto vescovo di Fano, se il suo ordine non glie lo avesse vietato. Visse egli nel convento di Bologna, correndo gli anni 1270 e 1272, e pare che poco tempo dopo ivi morisse in età decrepita. Scrisse Martino varie opere, in piccolissima parte a noi pervenute; cioè: 1. *Un sistema di processura*. 2. *Un libro delle azioni*. 3. *De jure emphyteutico*, nelle edizioni attribuito a Guido da Suzzara (4). 4. *De modo studendi* opuscolo metodologico molto instruttivo ed inserito da Alberico nelle sue prelezioni. 5. *De homagiis*. 6. *De alimentis* (ed occorrono nello *speculum* del Durante) (5). 7. *De dotis restitutione*. 8. *De ordine judiciorum*. 9. *De arbitris*. 10. *De restitutionibus*. 11. *De exceptionibus impedientibus litis ingressum* (6). 12. *De testamentis*. 13. *De brachio seu auxilio implorando per judicem ecclesiasticum a judice seculari* (7). 14. *No-*

(1) Avanti il Sextus. Venet. Jenson. 1476. Mansi ad Fabric. II. 21.

(2) I Mss. di queste opere citate ai NN. 23, 24 stanno nella Bibl. di una chiesa di Siviglia.

(3) Jo. Andreae l. c. Diplovat. n. 84. Sarti I. 132-135. II. 209. 265. Tiraboschi *Bibl. Mod.* I. 50. 51.

(4) Fra le altre Tractat. Ven. 1584. T. VI. 1. fol. 159.

(5) Jo. Andr. in Dur. spec. Lib. 1. Tit. *de offic. omn. jud.* § 8. e nota 228. -- Lib. 4. Tit. *qui filii sint legit. verb. annectere*.

(6) Tractat. Venet. T. III. 2. f. 102. (7) Tractat. Venet. T. XI. 2. f. 409.

tabilia super decreto. 15. *Notabilia super authenticum.* A lui si attribuiscono, ma sono o spurj o malcerti, gli opuscoli: *de positionibus*: *de conditione humani generis*: *de probanda negativa* (1). E intorno ai libri del gius non pare che altro conducesse, se non alcune spicciolate ripetizioni.

III. *Giovanni da Blanosco* (2) (Blanot presso Macon) figlio di Durando visse in Bologna, verosimilmente come professore, verso la metà del sec. XIII. Il solo indubitato scritto che di lui si abbia è un commentario pratico al titolo delle Instituzioni *de actionibus*, con dei formularii a ciascheduna azione. Lo compiè nell'a. 1256, e avealo scritto a preghiera di due preti di Herford, dell'Arcidiacono *W. de Conflens* e del cancelliere *Mag. J. de Altacuria*: se ne hanno e mss. e stampe (3). Gli altri scritti (*de ordine judiciorum*; *variae questiones*; *de feudis et homagiis*) che gli si attribuiscono, o sono apocrifi, o è incerto se sieno di lui.

IV. *Nepote da Montalbano* (4) nella Francia meridionale visse circa la metà del sec. XIII. Scrisse delle eccezioni, e intitolò il suo libro: *Libellus fugitivus*, così chiamato (o *libellus pauperum*) anche nei mss. Se ne ha parecchie edizioni (5).

V. *Bonaguida* (6) fu di Arezzo; professore di gius canonico in patria, al tempo che vi si fecero gli statuti (1255), e per qualche anno esercitò l'avvocazione, regnando papa Innocenzo IV. I suoi scritti risguardanti in parte alla processura, e in parte al gius canonico, sono: 1. *Summa introductoria advocatorum* partita in V libri, che incomincia per le parole: *cum advocationis officium*: e se ne ha parecchi mss. (7). 2. *Gemma s. Margarita*, opera distinta in tre parti, ed è un repertorio di casi pratici, toccanti principalmente al gius canonico ed eziandio alla processura, ove quà e là si citano luoghi del romano diritto (8). 3. *De dispensationibus* (9). 4. Alcune *glosse ai decretali* ricordate da Gio: d'Andrea.

(1) Tractat. Venet. T. IV. 12.

(2) Io. Andrae l. c. Trithem. f. 65. Diplovat. n. 118. Ficard. p. 404 (sotto il Panzirol.) Panzirol. L. 2. c. 38. Sarti I. 159.

(3) 1539 Moguntiae 1542. 1568. 1597 Lugduni. (4) Jo. Andreae l. c. Diplovat. n. 113. (5) Tra le altre Tractat. Venet. III. 2, f. 105.

(6) Jo. Andreae l. c. et in prooem. Novellae in Decretal. Trithem. f. 64. Diplovat. n. 103. Panzirol. L. 3 c. 11.

(7) Per es. Paris 4249; 4249. a; 4604. f. 85-92. Jansin. P. 2. p. 79. n. 269.

(8) Stampata nel Tractat. plurimorum. DD. Lugd. per Jo. Marion 1519 ult. April. in 4. (9) Tractat. Venet. f. Vol. XIV.

VI. *Giovanni Fagiuoli* (1) (Fasolus) nacque in Pisa di nobile famiglia nell'an. 1223; fu scuolare in Bologna di Benedetto Beneventano, ma non può asserirsi che leggesse in quello studio come fece in patria. Condusse in Pisa una vita attiva, e nel 1270 stette come anziano a capo della repubblica, nel quale anno andò due volte ambasciatore a Carlo I re di Napoli. Morì in Pisa nell'an. 1286, secondo la inscrizione sepolcrale che se ne legge in quel camposanto. Di lui si sa che scrisse. 1. *De causis summariis* a prece di Giustiniano da città di Castello; ed è, siccome pare, il più antico lavoro intorno al processo sommario uscito in luce, poco dopo che il Durante avea già dato fuori il suo *Speculum*, nel quale poscia lo inserì la seconda volta che pubblicollo (2). 2. Una *summa de feudis* non giunta insino a noi, e per la quale nacque la falsa opinione che Giovanni fosse arcivescovo di Embrun; perchè Baldo parlando degli scrittori de' feudi cita tra gli altri *Joan: Fasolus Archiepiscopus Ebrudunensis. Jac. de Ra.* etc. (3), ma qui bisogna separare con virgola *Archiepiscopus Ebrudunensis* dalle precedenti parole *Jo. Fasolus*, lo che fatto, si scuopre aver Baldo citato nell'Arcivescovo di Embrun quel Giovanni che si chiamò poi l'Ostiense, attesochè fu vescovo d'Ostia, il quale veramente scrisse de' feudi (4). Gli altri scritti che si attribuiscono al nostro Giovanni non vi ha ragione di crederli suoi.

VII. *Egidio dei Fuscararj* (5) (*Fuscararius*) cospicua famiglia bolognese venne in fama come lettore e scrittore, e per la parte ch'ebbe negli affari della città; fu egli il primo laico che insegnasse dritto canonico. Come maestro e dottore è rammentato nei patrii documenti dall'an. 1252 all'an. 1269. Nell'an. 1267 stiè per poco tempo ai servigi di Carlo I re di Napoli, e morì in patria nell'an. 1289. Scrisse Egidio 1. *De ordine judiciario*, ed è un sistema di processura nei giudizi ecclesiastici, distinto in V sezioni: se ne ha più mss. (6). L'Orlandi dice che quest'opera fu stampata nell'an. 1572. 2. Un *Commentario ai Decretali*, di che abbiamo

(1) Diplovat. n. 117. Panzirol. L. 2. c. 33. Sarti I. 168. *Memorie storiche di . . . ill. pisani* T. 2. p. 165-204.

(2) Forma il §. Postremo loco 8. Lib. 1. Tit. *de off. omn. judic.*

(3) Bald. *in usus feudor.* ed. Lugd. 1532. f. prooem.

(4) Alvarottus *super feudis* ed. Lugd. 1545. f. prooem.

(5) Jo. Andreae l. c. Trithem. f. 63. Diplovat. n. 116. Sarti I. 368.

(6) Per es. Paris. 3977. 4038. b. 4106. 4588. a. S. Germain 1525. Vatic. 5066.

un frammento in un ms. di Lipsia. 3. *Questioni*. 4. *Consigli*. 5. *De officio Tabellionis*.

VIII. *Alberto Galeotti* (1) nacque in Parma, e lesse soltanto in Padova e in Modena. Nell' an. 1251 fu spedito dalla sua città oratore a Bologna ed altre città per averne ajuto nella guerra contro Cremona: nel 1255 stiè per poco in Napoli, e nell'ottobre del 1272 si vede nuovamente in Parma. Scrisse 1. *Summula questionum*, descritta da Giovanni d'Andrea, e che il Durante inserì nel suo *speculum* pressochè tutta. Nelle edizioni (2) appare come una raccolta di 42 questioni spettanti più ch'altro alla processura, e in parte ancora alla teorica del diritto. Non è opera spregevole, e non è vero che Guglielmo di Droreda la raggiustasse, come pretende il Panzirolo. 2. *Reportationes super codice*, a detta di Gio: d'Andrea. 3. *De consiliis habendis*, giusta il Diplovatazio. 4. *Declarationes judiciorum*, al dire del Tritemio. A lui per errore si attribuiscono due altri opuscoli: *de pignoribus*: e: *de positionibus*.

IX. *Salatiele* (3) fu di Bologna, notaio e anziano del popolo nel 1249, quando nei patrii documenti è chiamato *doctor notariae*, primo esempio di siffatto titolo. Fu bandito nell' an. 1274 con la parte dei Lambertazzi, e i documenti dell' an. 1275 lo ricordano morto. Il Sarti non vide scritti di Salatiele, ma se ne hanno due cioè 1. *Summa artis notariae*, e sta nel ms. parigino n. 4593 (4) e dal suo proemio si raccoglie che Salatiele lavorò due volte intorno a quest' opera, alla quale tanto mirabilmente coincide il: *Formulare instrumentorum, nec non artis notariatus* (5) (variandone soltanto il proemio che è diverso, ed in ciò solo il *Formulario* che è più breve della *Somma*) da poter tenere come verosimile, essere questo formulario la stessa opera qual fu per la prima volta lavorata da Salatiele. 2. *Summa de libellis formandis* (6), ed è, tanto per la prefazione, quanto per l'opera, un plagio da

(1) Jo. Andreae l. c. Trith. f. 65. Diplovat. n. 104 (in estratto ap. Sarti II. 255.) Panzirol. L. 2. c. 59. Sarti I. 117. Affò *Letterati parmigiani* I. 108. Colle *Studio di Padova* II, 14.

(2) 1567. Venet. 4. come Append. allo Spec. Dur. ed. a Gio: de Deo 1578. Taurini id. 1595. Colon. sotto il titolo di *Aurea Margarita*.

(3) Sarti I. 423.

(4) Era citata con qualche errore in Montfaucon *Bibl. bibl. ms.* T. 2. p. 1375. Il proemio forma l' Append. VIII del 5 vol. di questa Istoria.

(5) Argent. per Jo. Knoblouch 1516 f. 167-171.

(6) Un MS. del sec. XV di questa Somma si possiede dal Savigny.

Salatiele fatto al suo maestro Odofredo del libro di simil titolo condotto da questi.

X. *Rolandino Passagerio* (1), il cui padre si chiamò Ridolfino e l'ava Fioretta (ond' egli stesso talvolta se appella nei mss. *Rolandinus Rodulfini Florette*) nacque in Bologna al cominciare del secolo XIII: era già notaio nell' a. 1234, e fu dipoi dottore o lettore d' arte notariale, ma non di gius. Riordinati dal collegio dei notai verso la metà del sec. XIII i propri statuti, e preposti ad esso sei consoli, vollero poi che questi avessero un capo detto *Praeconsul*, e il primo che rivestisse tal dignità fu Rolandino. Tenne sì conspicuo grado nel comune dopo la vittoria della sua parte dei Geremei, che ne fu considerato quasi come signore, ed ebbe guardie che ne custodissero il corpo. Pregiatissimo per il pulito suo stile, e massime per l' epistolare, fu scelto una volta a scrivere una lettera a Federigo II, nelle grandi contese che la sua patria ebbe con quell' imperatore. Morì vecchissimo nel 1300, ed i notai gli alzarono quel bellissimo sepolcrale monumento che sta in piazza della chiesa dei Domenicani in Bologna. Scrisse Rolandino: 1. Una *somma dell' arte notariale* passata in gran parte nello *Speculum* del Durante. 2. Un *trattato*: *de notulis*: che è come una introduzione, ai primi sette capitoli di detta somma che discorrono dei contratti. 3. *Aurora*: ed è un apparato o commentario alla somma medesima non compiuto, giacchè resta interrotto alla metà del capitolo V. 4. *De officio tabellionatus in villis et castris*: Opere tutte di che si hanno mss. e molte edizioni (2). 5. *Flos ultimarum voluntatum*: opera dalle altre molto distinta; perchè è tutta di giurisprudenza, mentre le altre spettano all' arte notariale. È divisa in quattro parti che trattano dei testamenti, dei codicilli, delle donazioni *mortis caussa*, e delle successioni intestate. Questo libro, che il suo autore dichiara aver lavorato a prece di parecchi frati domenicani, ha relazione alla *Somma*, inquantochè pone la teoretica base dell' ottavo libro di quella, ove si tratta delle ultime volontà. Ne abbiamo più mss. e molte edizioni (3).

XI. *Pietro de Unzola* (4) (o *Anzola*) nacque nel contado di

(1) Jo. Andreae l. c. Diplovat. n. 119. (ap. Sarti II. 266.) Sarti I. 429. Fantuzzi VI. 301.

(2) Per es. 1478. 6 Mai Taurini. 15 Jun. Bonon. 1541. Lugd. 1546. Venet. 1583 Venet.

(3) Per es. Brixiae 1475. Venet. 1546. 1583 nella *Summa* c. 8. *Tractat. univ. jur.* T. 8. (4) Diplovat. n. 121. Sarti I. 430. Fantuzzi I. 265.

Bologna, doventò notaro nell' an. 1275, professore d'arte notariale nel 1300, e morì nel 1312. I suoi scritti non solo si riferiscono tutti all' arte notariale, ma segnatamente ancora alle opere che in questa lavorò il suo famoso predecessore Rolandino, e sono: 1. *Aurora novissima* proseguimento della non compiuta opera di questo titolo (*Aurora*) di Rolandino, e l' una e le altre già stampate (1) sotto il titolo di *Meridiana*. 2. *Giunte* ad alcuni luoghi dell' Aurora di Rolandino, e occorrono in parecchie edizioni di quella. 3. Un *Commentario al trattato de notulis* di Rolandino (2). 4. *Dei giudizi*, ed è un commentario parimente stampato al capo IX della Somma di Rolandino. 5. *Giunte* (e si han pure a stampa) al *flos ultimarum voluntatum* di Rolandino.

XII. *Pietro Boattieri* (3) fu discepolo di Francesco d' Accorso, notaio dopo l' anno 1285, e dopo l' anno 1292 lettore d' arte notariale. Negli anni 1306 e 1307 fu stipendiato dalla città a prece degli scuolari, come professore d' arte notariale, e dello stile epistolare. Del Boattieri si conoscono le seguenti opere: 1. Un commentario a Rolandino, vale a dire alla *Somma*, alle *notule* ed al *flos ultim. volunt.* che le circonda in parecchie ancora delle edizioni per es. del 1546 e 1583. 2. *Practica judiciorum* (4). 3. *Super arte dictaminis* (5). *Aurora s. de concessionibus* (6). Quest' opera, il cui titolo (*de concessionibus*) parve enigmatico all' autore di questa Istoria, si riscontrò dal Compendiatore che fu dettata dal Boattieri a prosecuzione e compimento del cap. V. che testè si disse interrotto dell' Aurora di Rolandino. Or come Rolandino nel detto cap. V tratta della locazione e conduzione delle cose immobili e mobili e delle opere, così il Boattieri, proseguendo a trattare dei contratti pei quali si concedono agli altri le cose proprie, intitolò il suo scritto *de concessionibus*. La prima parte tratta delle concessioni fatte per contratto nominato di locazione e conduzione, e suddividesi in tre parti; perchè altrettante sono le cose che si sogliono alluogare,

(1) A Vicenza 1485 per Henr. Zenum de St. Ursio. e nel 1546 e 1583 nelle edizioni della Somma di Rolandino.

(2) Stampato 1538 Lugd. sotto il titolo di *Lectura et practica artis notariatus*. 1549 Lugd. Tract. XI. 127. e nelle edizioni della Somma nel 1546 e 1583; che pur comprendono le altre opere che seguono.

(3) DIPLOVAT. n. 131. MAZZUCCHELLI Vol. 2. P. 3. p. 1507. FANTUZZI II. 203.

(4) MS. citato dal Fantuzzi T. 2. p. 203.

(5) MS. dell' Ambrosiana ricordato dal Mazzucchelli Vol. 2. P. 3 p. 1507.

(6) Ms. della Riccardiana rammentato dal Mazzucchelli l. c.

cioè gl'immobili, i mobili e le opere. Nella seconda parla delle concessioni che hanno forza e forma di contratti innominati. La terza ed ultima suddivisa parte, espone le elezioni e le forme di alcune dignità.

XIII. *Rolandino de Romanciis* (1) d'antica e nobile famiglia bolognese fu avuto in grande onore, e come professore di dritto, e come pratico. Avanti l' anno 1255 accompagnò come assessore, e con lire 140 di stipendio, Lambertino eletto potestà di Brescia, il quale ne fu poi cacciato con tutto il suo seguito, e non senza patire gravi perdite. Tenne questo Rolandino illustre grado in patria, massime dopo la vittoria de' suoi Geremei, e morto che fu nell' an. 1284, suo figlio Guidesto alzogli quel magnifico sepolcrale monumento che sta nella piazza di S. Francesco in Bologna. Scrisse Rolandino 1. *De ordine maleficiorum*, e fu il primo a trattare separatamente del dritto criminale in questo libro, di che si desiderano e mss. e stampe (2). 2. *Giunte* alla già detta *Summula* del Galeotto. 3. *Statuta*. 4. *Determinazioni* e *Questioni*, secondo il Tritemio. 6. Una *Somma de feudi*, ricordata dall' Alvarotto nel suo proemio. A lui si attribuiscono a torto anche altre opere.

XIV. *Alberto Gandini* (3) (o *de Gandino*) che fu di Cremona o di Crema, visse dopo la metà del sec. XIII, e forse ancora nel secolo XIV. Ebbe a maestro Guido di Suzzara, e in Padova Gio: d' Anguissola, ed egli stesso dicesi contemporaneo a Dino. Fu giudice in più luoghi, e segnatamente assessore in Perugia, Siena, Firenze e Bologna. Scrisse 1. *De maleficiis*, opera riputatissima, per la quale si giovò con giudiziosa critica delle opere dei predecessori e contemporanei, ma sopra tutto dei tanti casi per esso veduti nella sua lunga pratica: forse egli si propose a modello il libro consimile di Rolandino, cui però giammai non rammenta. Pubblicata che l'ebbe Alberto in Perugia, la corresse e nuovamente pubblicò in Siena nell' anno 1299, e questo è quel suo secondo lavoro che abbiamo a stampa in cento edizioni. 2. *Quaestiones statutorum*, da lui ricordate nell' anzidetto libro. Moderni scrittori gli attribuiscono un terzo scritto *de syndico s. syndicatu*.

XV. *Tommaso di Piperata* (4) fu dell' antica e nobile fami-

(1) Jo. Andreae l. c. Trithem. f. 65. Diplovat. n. 108 in estratto ap. Sarti II. 267. Sarti I. 198.

(2) L' edizione bolognese citata dal Lipenio I. 564 non pare che esista.

(3) Diplovat. n. 126. Panzirol. L. 2. c. 47. Arisi *Cremona literata* T. 1, p. 135.

(4) Diplovat. n. 120 ap. Sarti II. 267. Sarti I. 205.

glia Storlitti bolognese, ed è rammentato nei documenti degli anni 1268 e 1272. Come poi la sua famiglia teneva ai Lambertazzi, così nei torbidi civili venne bandito e spogliato dei beni. Nell' anno 1282 era già morto. Scrisse 1. *De fama*, rispetto ai criminali giudizi (1). 2. *Questioni*, alcune delle quali si hanno nel ms. parigino n. 4489.

XVI. *Pietro Desfontaines* (2) fu magistrato in Francia ai tempi di Lodovico IX, e scrisse un opuscolo intilolato: *le conseil que Pierre Defontaines donna a son ami*: per additare al magistrato com' egli debba esercitare la competente giurisdizione. Si compone di passi tolti alle pandette e al codice tradotti in francese, parte de' quali spettano al dritto, e parte alla processura, e sono distinti in 35 capitoli. Quà e là vi occorre alcunchè di dritto francese in ciò specialmente che attiene all' agricoltura, e vi si allegano regie leggi e statuti (3).

XVII. *Guglielmo Durante* (4) nacque nell' an. 1237 in Puimisson diogesi di Beziers in Linguadoca, verosimilmente di nobile famiglia. Studiò in Bologna sotto Bernardo da Parma (e forse privatamente ancora sotto l' Ostiense); ivi fu addottorato, e forse cominciò a leggere in quello studio. Passato poscia lettore di gius canonico in Modena, lasciò giovine ancora la scuola per entrare ai servigi del papa; presso cui fu auditore di palazzo, suddiacono e cappellano, al tempo stesso che, l' una dietro l' altra, conseguiva in Francia parecchie prebende. Accompagnò nel 1274 papa Gregorio X al concilio di Lione, e vi fu adoperato alla composizione delle costituzioni papali. Rettore e capitano generale del patrimonio di san Pietro per Niccolò III, fu poi spedito nell' an. 1278 a prendere possesso del distretto di Bologna e della vinta Romagna. Martino IV lo elesse quindi, nel 1281, a suo vicario in queste conquistate province, e nel 1283 ne fu eziandio rettore generale. Sostenne questa carica con fermezza e prudenza, ma non maneggiò

(1) Tractat. Venet. T. XI. P. 1. f. 8.

(2) DUPIN *Notices historiques* etc. Paris 1820 p. 38-40. Sotto CAMUS *lettres sur la prof. d' Avocat.* ed. 4. T. 1.

(3) È stampato in Joinville *Hist. de S. Louis* (Ducange. Paris 1665) T. 3. p. 73-160.

(4) PASTRENGO f. 33. TRITHEM. f. 62. DIPLOVAT. n. 121 ap. SARTI II. 261. S. MAJOLI *Vita Duranti*. Fani 1569. PANZIROL. L. 3. c. 14. QUETIF ed ECHARD *Scriptt. ord. praedic.* T. 1. p. 480-483. *Gallia christ.* T. 1. p. 94. 95. *et instrum.* p. 26. VAISSETTE *Hist. de Languedoc* T. 4. p. 73. 74. 547-549. SARTI I. 386-393; che è la inscrizione sepolcrale che tutte ne ricorda le gesta.

le armi, allorchè gli convenne farle adoperare contro i nuovi sudditi recalcitranti. In una di queste guerre essendo rimasta distrutta la piccola città pontificia detta *Castrum riparum urbinatium*, il Durante destinò agli abitatori di quella un più comodo luogo, che del suo nome chiamò Castel Durante, ed oggi (da Urbano VIII) appellasi Urbania. Quantunque poi nel 1285 il Durante fosse eletto vescovo di Mende (*Mimatum*) in Linguadoca, e nel 1286 confermato dal papa, nondimeno si trattenne per qualche tempo in Italia, e specialmente in Roma. Nel 1291 andò a prendere possesso del suo vescovado, e lo governò per cinque anni. Eletto nel 1295 arcivescovo di Ravenna da P. Bonifazio VIII, ricusò egli questa dignità, ma non la carica di conte della Romagna e marchese della Marca d'Ancona; sennonchè i furori della guerre e il soperchiare della parte ghibellina lo costrinsero nel secondo anno (1296) a partirne, e a ritirarsi in Roma dove pochi mesi dopo morì, e fu sepolto nella chiesa dei Domenicani di S. Maria sopra Minerva.

Scrisse il Durante 1. *Speculum judiciale* (onde il suo nome di *Speculator*) che dedicò al cardinale Ottobono Fieschi, che poi fu papa Adriano V; ed è un sistema di tutto il gius pratico, civile ed ecclesiastico. Quest' opera, di che moltissime sono le edizioni, è la più vasta di quante mai ne scrissero i precedenti scrittori, è partita in IV libri; il primo dei quali tratta delle persone, il secondo della processura civile, il terzo, molto brevemente, della processura criminale, e il quarto (distinto in quattro parti) esibisce il diritto pratico applicato ai casi speciali; come, le azioni con le formole della domanda e delle posizioni ec. e le particolari dottrine sono ordinate in modo elegantemente semplice e naturale, eccetto il quarto libro che seguita l'ordine dei titoli delle Decretali. Pubblicò due volte il Durante questo suo *Speculum*; la prima dopo l'anno 1272 quando era suddiacono del papa, e l' altra dopo l'anno 1286: opera per noi pregevolissima, specialmente perchè ivi si attingono copiose notizie per la storia dei dogmi, e perchè ella non solo è parto di attenti studi sui libri (in che sovente pecca di plagio) ma eziandio racchiude la esperienza di una vita attivissima. L' utilità di quella si accrebbe per noi dalle giunte, ripiene di letterarie notizie, che vi fecero Gio. d' Andrea e Baldo; dirimpetto alle quali di poco momento riesce l' indice per alfabeto (*inventarium*) che nell' anno 1306 vi fece il card. Berengario già vescovo di Beziers. 2. *Repertorium aureum s. breviarium*: opera

composta per brevemente rappresentare e rendere più famigliari le opinioni dei canonisti: seguita l'ordine dei decretali, e sotto ogni titolo sta un numero di domande appresso ciascuna delle quali è la citazione di quei passi (specialmente il decreto, o per dir meglio la glossa a quello, il commentario di Papa Innocenzo IV ec.) dove si trova la risposta. Dedicolla a un card. Matteo, e la scrisse da suddiacono e cappellano del papa: se ne ha molte edizioni (1). 3. *Comentarium in concilium lugdunense:* che è quanto dire al sesto, in parte, delle decretali; le costituzioni del concilio di Lione essendo state, dopo la morte del Durante, collocate nel sesto (2). 4. *Un commentario ai decretali di Papa Niccolò III* ricordato al verso sedicesimo della sua inscrizione sepolcrale. 5. *Speculum legatorum*: dissertazione da lui scritta in gioventù, ed inserita poi nel grande *speculum.* 6. *Rationale divinorum officiorum,* celebre opera liturgica. 7. *Pontificale*: e sembra che sia una dissertazione intorno alle funzioni dei vescovi in chiesa, della quale si è trovato in Francia un ms. (3). Le altre opere attribuite al Durante in parte sono, e senza fallo, spurie; in parte non è certo sieno sue.

Capo XLVI.

Jacopo de' Ravanis e Raimondo Lulli
(Origine dei dialettici Giureconsulti e loro scuole)

È volgare opinione che la scuola e le opere dei glossatori non mutassero indole insino a tanto che le sottigliezze dell'arte dialettica non vennero a guastarla; quest' arte poi si vuole che fosse applicata alla giurisprudenza nella scuola di Bartolo, cui pertanto si attribuisce il decadimento della buona giurisprudenza. Ma questa opinione è falsa. Primieramente perchè un siffatto decadimento accadde circa cento anni avanti che l' uso della dialettica scolastica s'introducesse nelle scuole per dichiarare le fonti del gius. Secondariamente perchè di troppo ritarda la introduzione nelle scuole dell'arte dialettica, che già vi si era insinuata insin del secolo XIII; E finalmente perchè se il mal uso delle forme dialettiche potea rendere più aspre, e meno dilettose le opere di quella guisa condot-

(1) Per es. Augustae Taurin. 1578 sotto lo *Speculum* f. 1-61. Francof. 1612 f. sotto lo *Speculum*.

(2) Fu stampato in Fano 1569. Ap. Jac. Moscardum.

(3) Quetif. p. 482.

te, nel sec. XIV non avrebbero però bastato a togliere ad esse il proprio intrinseco valore, se ne avessero avuto. Non dunque al metodo dialettico è da imputarsi il decadimento della scienza, che si operò per le cagioni notate più sopra, ma più presto a quel decadimento vuolsi attribuire l' abuso che della dialettica si fece nelle scuole di giurisprudenza: nondimeno, siccome per esse recaronsi le cose di male in peggio, non si può non dire di Jacopo di Ravanis, primo dottore in gius che usasse il metodo dialettico, e di Raimondo Lulli, il quale contemporaneamente volle riformare lo studio di tutte le scienze, e quindi ancora della giurisprudenza.

I. *Jacopo de Ravanis* (1) ebbe questo cognome o da *Revigny aux Vaches* non discosta da Bar le Duc, che alcuni gli danno per patria, o dal Castello *Ravenne Fontaine* presso ai confini della Lorena, e non lontano da Langres, ove altri vogliono che nascesse. Nelle sue prelezioni egli stesso dice, ch'ebbe maestro Jacopo Baldovini, la cui morte accaduta nell' an. 1235 dà luogo a credere che il suo scuolare venisse al mondo tra gli anni 1210-1215. Nell'an. 1274 era Jacopo lettore in Tolosa. Fu poi auditore di rota; nell'an. 1289 era in Rieti, e nell' an. 1290 fu nominato vescovo di Verdun. Ma le grandi contese ch'ebbe coi borghesi lo astrinsero di avviarsi a Roma nell' an. 1296, e in questo viaggio, passando per Firenze, vi morì in età decrepita. Pietro di Bellapertica fu suo scuolare. Ogni altra notizia che di lui rimane merita poca fede, niuna poi che fosse lettore a Ravenna. Gli scritti di Jacopo, per qualche tempo assai tenuti in pregio, giunsero a noi di molto manchevoli, e niuno fu dato alle stampe: nè memoria di lui si sarebbe serbata, se il Caccialupo, fondandosi sopra Cino (2), non lo avesse indicato per primo ad introdurre in giurisprudenza il metodo dialettico (e lo conferma Alberico appresso il Panzirolo, che in ciò gli dà per oppositore Riccardo Malombra), e se non avesse egli riferito un luogo di Gajo, che conobbe, non per un compiuto testo a penna che gli capitasse a mano delle sue instituzioni, ma in Boezio (3). De' suoi lavori sappiamo in particolare che furono 1. *Opere esegetiche* (e verosimilmente prelezioni, non glosse) ai digesti, al codice ed alle instituzioni: di che si veggono frammenti in parecchi mss., e segnatamente nel parigino di n. 4488. Vi si scor-

(1) Caccialupus ex Cino in L. Quicumque C. *de serv. fugit.* Qu. VI. Trithem. f. 67. Diplovat. n. 106. Panzirol. L. 2. c. 34. Calmet *Biblioth. Lorraine* p. 855-857. *Gallia christ.* T. 13. p. 1218.

(2) In L. quicumque 4 *de serv. fugit.*

(3) V. Vol. III. Art. III. p. 52.

gono i vizi del tempo, ma sono tanto manchevoli da non poter portare fondato giudizio di Jacopo, nè come lettore, nè come scrittore. 2. *Un dizionario* ricordato da Alberico. 3. *Una somma dei Feudi*, secondo Baldo e l'Alvarotto. 4. *Delle posizioni*, come abbiamo da Gio: d'Andrea (1). 5. *Dispute varie*, secondo il Tritemio. Il Calmet, scambiandolo con Jacopo d'Arena, gli attribuisce un libro *de excusationibus*.

II. *Raimondo Lulli* (2) nacque in Maiorca nell'an. 1234, o nell'an. 1236 di nobile famiglia aragonese, e visse per molti anni dissolutamente: ma essendogli avvenuto, che una bella donna da lui perdutamente amata, e senza speranza, gli mostrasse un bel dì, per levarselo di torno, il suo petto malconcio da una gangrena, preso di orrore, cangiò modo di vivere, e si ritirò in una selvaggia solitudine, dove le sue visioni lo condussero a proseguire per tutta la vita due tentativi di genere differente. L'uno fu di convertire i miscredenti, epperò apprese le lingue orientali, visitò papi e regi, tentò si fondassero conventi per le missioni, e predicò crociate; ma tutto invano. Andò più volte in Asia e in Affrica, affrontando i più grandi disagi e pericoli. Nell'an. 1315, morì, nella nave, tornando dall'Affrica ove avea patito dei mali trattamenti. L'altro suo contemporaneo tentativo fu di riformare tutte le scienze mediante la sua *arte magna*, avuta per dono soprannaturale. Piantò egli una quantità di universali idee, le cui diverse combinazioni avean da sciogliere tutti i quesiti di ogni scienza. Queste combinazioni poi si agevolavano per una partizione di dette universali idee in circoli immobili e mobili, onde nasceva una specie di tavola aritmetica, che ponea ciascheduno in grado d'imparare in breve le scienze in un modo semimeccanico. A tal'effetto scrisse egli, da vecchio, grandissimo numero di libri (3) per la più parte brevi, ma pieni di ripetizioni. Morto che fu, i francescani, al cui ordine si ascrisse come laico, lo dissero e santo e martire; i dome-

(1) In Spec. Lib. 2. Tit. *de position. in princip.*

(2) Car. Bouilli *Epist. in vitam Raimundi Lulli Eremitae* in opusc. Paris ap. Ascensium 1511. f. XXXIV-XL. 2. ed. 1514. ibid. Wadding *Annal. ord. minorum* Romae 1732. T. 4, p. 421-423. T. 5. p. 157. 240. 316. T. 6. p. 199. 229-240. Wadding. *Scriptt. Ord. minor.* Romae 1650 p. 295-304. Nic. Antonii *Bibl. hisp. vet.* L. 9. c. 3. Jo. a S. Antonio *Bibl. Franciscana* Matriti 1733. f. T. 3. p. 34-55. Vita R. Lulli in Lib. 1. dell' opera R. Lulli. Mogunt. 1721-1742. f.

(3) Il Wadding (*Script. Ord. Min.* Romae 1650 p. 295-304) ne contò 321, Gio. da S. Antonio (*Bibl. Francisc.* Matriti 1733. T. 3. p. 34-55) un numero assai maggiore.

nicani ne perseguitarono la memoria, e, rintracciate ne' suoi scritti parecchie eresie, fecerli condannare.

Limitandoci a ciò che concerne l'applicazione dell'arte sua alla giurisprudenza, innanzi tutto è da notare; che il metodo dialettico adoperato dal Lulli non si conobbe da Raimondo de Ravanis, il quale cessò di leggere, e forse morì, avanti che si spargessero gli scritti di R. Lulli; nè di questi giovaronsi gli altri professori di gius, onde di lui si parla soltanto per la particolare considerazione che merita di per sè stesso. Degli scritti adunque di R. Lulli, sette toccano alla giurisprudenza e sono: 1. *Ars juris particularis*, di che oltre ai mss. (dei quali è un saggio nell'appendice IX al V vol. di questa istoria) hassi una edizione (1). 2. *Ars utriusque juris s. ars brevis de inventione mediorum juris civilis*; libro che si conobbe in Monpellieri nell' anno 1307, e del quale è un saggio ricavato dei mss. (2) nell'appendice X, ove si pongono due singolarissimi canoni. Il primo è, che il giurista cerchi innanzi tutto, secondo le regole dell' arte magna, se il precetto della legge è vero o falso: se è falso, non si adduca nè in scuola nè in giudizio, ma si passi in silenzio per non far vergogna al legislatore. L'altro è, che il maestro, addottrinando nell'arte magna, distingua gli scuolari, secondo la respettiva loro capacità, in tre classi: positiva, comparativa e superlativa. La prima classe deve il maestro addottrinarla in tre mesi, la seconda in due, la terza in uno: nella prima metà di quel tempo si dee mostrare la teorica, nell'altra la pratica del gius. 3. *Liber principiorum juris*, ed è stampato (3). 4. *Ars de jure*. 5. *Opusculum novae logicae ad scientiam juris et medicinae*. 6. *Liber de Jure canonico*. 7. *Ars juris arborea*. Libri tutti di che si hanno mss. (4).

(1) Romae per Jac. Mazochium die 2 mens. Apr. 1516.

(2) Paris. S. Victor. 564. f. 72-95. MONACO *Bibl. palat.* VII. 1495. 1496. 1567. II. 336. etc.

(3) Op. R. Lulli Moguntiae 1721 T. 1. p. 1-34.

(4) MONACO *Bibl. palat.* VII. 1496. II. 335 ed altri ricordati da Gio. di S. Antonio l. c. nota * p. 38. 50.

LIBRO VI.

GIURECONSULTI DE' SECOLI XIV E XV.

Capo XLVII.

Prospetto dei secoli XIV e XV.

La nuova e fruttuosa vita, che la romana giurisprudenza avea ripreso nel XII secolo, inlanguidivasi mortalmente nel XIII; si ristorò poi d'alquanto nel XIV, in modo peraltro che molto ne restò scemato il valore antico; sennonchè tanto le bastò per serbarsi a più felici tempi, nei quali potè ancor essa ringiovanire, partecipando al moto che suscitò in Europa il rinascimento di tutte le scienze. Le cause per le quali nei secoli XIII e XIV la giurisprudenza venne a scadere furono: innanzi tutto, la degenerazione della vita pubblica ne'Comuni italiani, i torbidi e le tirannie che ne seguitarono; onde i giureconsulti, più raramente chiamati al maneggio de'pubblici negozj, e di ora in ora costretti a tramutarsi d'una in altra città, molto perderono della necessaria quiete e della personale dignità, quantunque venissero alle volte condotti nelle scuole con larghi stipendj, e ricercati de' loro consigli nelle private dispute, e nelle contese che furono tra papi e imperatori, tra papi ed antipapi: oltreacciò i giureconsulti di quella età punto non procacciarono, da un lato alla scienza loro, i sussidj, che ricavar potevano dalle notizie così della istoria, come della classica e della patria letteratura, diffuse allora in tutta Europa per virtù dei tre sommi toscani Dante, il Petrarca ed il Boccaccio; e peccarono dall'altro e grandemente peccarono di giudizio negli studj filosofici,

35

applicando alla giurisprudenza l' arte dialettica o i sottili modi di argumentare per distinzioni e suddistinzioni, ampliazioni e subampliazioni, limitazioni e sublimitazioni, illazioni e subillazioni; introducendo così la peste di sminuzzare e triturare in guisa ogni pensiero ed ogni regola di gius, che quando si è giunti in fondo più non si sa che cosa trattavasi sul bel principio, e, invece di un oggetto palpabile e chiaro, viensi a tenere in mano tanti grani di polvere! Nacque da ciò che le teoretiche dottrine in giurisprudenza riuscirono triste in questa età, e che ogni valore e fiato di scientifico spirito riparò, per le necessità della vita sociale, appresso i pratici, a' quali toccò la gloria di aver serbato in vita la scienza. E non è tutto. Come già nelle scuole la fama acquistata dalla glossa avea fatto che i professori più presto attendessero a quella che non al testo delle leggi, così di presente il male aggrava per lo strabocchevole conto in che s' ebbono le opere di Cino, Bartolo, Baldo, ed altri scrittori. Laonde, cessata ne' professori ogni originalità d' investigazioni, l' autorità de' predecessori, gonfiata per l' errore dei pratici intorno al pregio della *opinione comune*, addiventò predominante, ed ogni cura fu spesa in rappresentare le opinioni altrui; tantochè ogni merito or dee misurarsi dalla chiarezza e dal metodo in ordinare il caos delle citazioni; malvezzo che per sin dentro al secolo XVI ritardò, e di non poco, in molte scuole lo avanzamento della giurisprudenza. A queste cause generali di decadenza unironsi in particolare; lo abbassamento della scuola di Bologna, dove tenere cattedra e formare parte della facoltà diventò un favore ristretto ora agli originali bolognesi ed ora a poche famiglie; il divieto ai sudditi di un principe di trasferirsi nelle Università di un altro; e l' obbligo imposto ai professori, stipendiati adesso dal pubblico, di limitare le loro lezioni ad una assegnata materia, a pochi libri o titoli del testo, eccitandogli per tal modo a trascurare le altre e così a stremare le proprie forze, logorate e sperse dal mal costume di correr dietro le opinioni altrui e d' infarcirne così strabocchevolmente le loro lezioni, che ne restavano impediti a interamente esporre anche quella parte del testo che a ciascun di loro erasi confidata. Avventuratamente peraltro rimasero in piè le *disputazioni* tra' professori, le quali, se non di rado cagionarono degli odj riprovevoli infra di loro, nondimeno giovarono ad aguzzare gl' ingegni e a mantenere in vita la scienza. Gli scritti teoretici di questa età sono prolissi, privi di originalità, e consistono per la più parte in Commentarj alle diverse fonti del

Romano Diritto, la cui forma è tale che, se mi togli i più rilevanti, mal si discerne se vennero dettati o come libri o come lezioni. I lavori *pratici* poi presentano adesso minor numero di *Questioni* preparate per le dispute nelle scuole; maggiore di *Consigli* o pareri dati in cause forensi. E quì vuolsi notare che, se ne' detti *Consigli* sta quanto di meglio e più originale abbiamo da questo periodo di tempo, buona parte però ne muove da giureconsulti che tennero cattedra come Cino, Bartolo e Baldo; i quali per lo spendere che fecero ne' forensi negozj non breve spazio della vita loro acquistarono di molti pregi, dei quali difettano gli altri cattedratici. Le opere poi di tutta l'età in discorso meritano anche ai dì nostri non poco studio per la istoria dei dogmi, essendochè buon numero delle teoriche seguitate alla giornata abbiano in quelle la radice loro, nè poche notizie indi si traggano per la storia letteraria e dello stato pubblico di que' tempi. Sennonchè, troppo or crescendo il numero degli scrittori, è mestieri di ristringersi a rappresentare le vite de' più ragguardevoli, e a dare appena una breve notizia dei minori come appendice ai seguenti capi XLVIII-LVIII. (1)

Capo XLVIII.

Giureconsulti francesi al principiare del secolo XIV.

Al cominciare del secolo XIV parve che in Francia volesse stabilirsi una scuola di valenti professori in diritto, ed in Italia ancora le opinioni di questi oltramontani vennero in voga, tanto più che loro spianava la via il favore onde or godevano le forme dialettiche. Tali furono

I. *Pietro da Bellapertica* (2) o *Belleperche*, castello da esso edificato presso a Lucenay di Villanuova nel Borbonese, ove nacque di bassi genitori. Discepolo di Jacopo de Ravanis, fu lungamente professore di chiaro nome in Tolosa ed in Orleans. Nell'anno 1300 intervenne al giubileo di Roma, e disse una lezione in Bologna udita da Cino (3). Fu poi decano in Parigi, vescovo di Auxerre nel 1306 e guardasigilli, e quindi cancelliere di Francia ai tempi

(1) Nell' opera originale ciò forma la prima Appendice al 6. Volume.

(2) Diplovat. n. 130. e n. 137. Coquille *Hist. du Nivernois* p. 339. (Paris 1612). Panzirol. L. 2. c. 34. 46. Lebeuf *Hist. d' Auxerre* T. 1. p. 425 (Paris 1743) *Gallia christ.* T. 7. p. 207.

(3) Cinus in L. Un. C. *de sentent. q. p. eo q. int.* num. 6. Bartol. ibid.

di Filippo il bello. Morì nell' anno 1308, e fu sepolto nella chiesa di Nostra Donna in Parigi (1). Scrisse egli 1. *Tredici ripetizioni* sopra il Digesto vecchio e un Commentario, se non più presto abbia a dirsi Ripetizioni, sopra cinque libri del nuovo (XLIII-XLVI. XLIX.) che si hanno a stampa (2). 2. Un *Commentario* al *Codice*, con più trentasei spicciolate ripetizioni che vanno unite alle altre intorno al Digesto (3). 3. Un *Commentario*, ma non completo, alle *Institute*, e di che si hanno parecchie edizioni (4). 4. *Aureae quaestiones* (5). 5. *Brocarda*. 6. *De missione in possessionem*. 7. *Consilia*, e *Singularia*. 8. *De feudis*: libro che non è se non un plagiato a danno di Martino Sillimani.

II. *Guglielmo da Cuneo* (6) provenzale (7) studiò in Bologna, fu professore in Tolosa ed in Orleans, e finalmente vescovo. Contemporaneo di Cino e collega del Card. Bertrando, morì per la peste del 1348. Il Diplovatazio loda i commentarj di lui al Digesto vecchio (8) e al Codice, l' ultimo dei quali è stampato (Lugdun. 1513). Lasciò eziandio due trattatelli che si hanno a stampa, *De muneribus*, e *De securitate* (9).

III. *Pietro di Jacopo* (10) nato ad Aurillac in Provenza fu pro-

(1) *Gallia christiana* T. XII. p. 313. Cf. DUCHESNE *Hist. des Canceliers*. Paris 1680. p. 254.

(2) Subtilissimi . . . P. DE BELLA PERTICA . Repetitiones XLVIII. (XLIX) etc. Paris 1515. 4. Ei. Commentario in Dig. Nov. etc. Francof. 1571. f.

(3) Lectura . . . . super prima parte Cod. Paris 1519. 4 Martii f. Super secunda parte Cod. Paris 1519. 4 Jul. Le trentasei ripetizioni al Codice stanno fra le XLIX indicate nella nota preced.

(4) Paris 1513 8. Lugd. 1536. 8. (5) Lugd. 1517 etc.

(6) DIPLOVAT. n. 143. FORSTER *Hist. jur* L. 3. c. 36. PANZIROL. L. 2. c. 60. MITTARELLI *de litteratura Faventinorum* Ven. 1775 p. 93.

(7) DIPLOVATACCIUS n. 143. Cf. COQUILLE *Hist. du pays de Nivernois*.

(8) Nella Biblioteca Felini in Lucca esiste tanto questo Commentario inedito al Digesto vecchio, quanto l' altro al Codice che hassi a stampa, ambedue contenuti nel MS. segnato di n. 373. Il primo, e che incomincia con le parole riferite dal Diplovatazio, va dal principio del digesto insino a tutto il libro V. tit. *de haeredit. petit.* Seguita dopo un breve spazio in bianco dove è notato: *explicit liber XI de judiciis: incipit liber XII de rebus primis* (sic) *creditis si certum petatur et conditione*: e continua insino al lib. XV tit. *de in rem verso*; e qui si nota che: *explicit lectura domini G. de Cuneo super digestum vetus*. Inoltre con caratteri alcunchè più recenti, ivi soggiungesi: *explicit lectura domini Cini*. I caratteri del MS., che si compone in tutto di fogli 167, sono del secolo XIV. (Nota del Compendiatore).

(9) *Tract. Univ. jur.* T. XII. p. 17. p. 242 etc.

(10) DIPLOVAT. n. 124. FABRICII *Bibl. med. lat.* ed. Mansi T. 3. p. 260. EGRE-

fessore in Monpellieri. Sembra che udisse Francesco di Accorso, e nell'anno 1311 diè fine alla sua maggiore opera intitolata *Practica*, di che si hanno parecchie edizioni (1): insegna il modo di comporre il libello o l'azione, e fa gran conto di Azone. Meno rilevante è l'altro suo scritto, che pur corre a stampa, *De arbitris et arbitratoribus* (2).

IV. *Gio. Fabro* (3) della diogesi di Angulemme insegnò prima in Monpellieri e poscia diedesi al fòro. Fu siniscalco a Rochefoucault nell'Angummese, ma non fondata è la notizia che divenisse cancelliere di Francia. Fiorì nella prima metà del secolo XIV. Hannosi di lui due notevolissime opere, cioè 1. Un *Commentario alle Institute*, dove al titolo *de actionibus* inserì e chiosò l'*arbor actionum* di Giovanni per divulgarlo in Francia (4) 2. Un *Breviario al Codice* (5).

V. *Odone Senonense* (6) o di Sens nella Sciampagna fu professore in Parigi e avvocato. Visse al principio del XIV secolo, perchè nel 1301 scrisse la sua *Summa de judiciis possessoriis*, di che si hanno non pochi MSS. ed una edizione (Moguntiae 1536), opera oltre il dovere encomiata dal Diplovatazio.

Capo XLIX.

Giureconsulti Italiani al cominciare del secolo XIV.

I. *Riccardo Malombra* (7) di Cremona, scuolare di Jacopo d'Arena, fu professore in Padova almeno dal 1295 al 1310. Nel 1314 era in Venezia consultore della Repubblica, e là dimorava ancora nell'anno 1320. Fu poi professore in Bologna col Buttrigario, Jacopo da Belviso e Ranieri Arisendi, cioè dopo l'an. 1319, e quì fu dalla Corte Pontificia perseguitato reo di eresia, perchè difendeva il traffico co' Saraceni, e aderiva a Lodovico il Bavaro

Feuille *Hist. eccles. de Montpelliers.* p. 336.

(1) Per es. Lugd. 1492. 1501. 1511. 1519. 1535 etc.

(2) Venet. 1491. 1502. Bonon. 1499 e in *Tract. un. j.* T. III. P. 1. f. 309. 310.

(3) Diplovat. n. 159. Panzirol. L. 2. c. 61. Taisand. p. 81.

(4) Ed. nel 1488. Lugd. 1593. 4. etc. (5) Ed. nel 1480. Paris 1545 etc.

(6) Diplovat. n. 127. di che è magro estratto ap. Sarti II. 265.

(7) Diplovat. n. 134. Panzirol. L. 2. c. 54. Foscarini *Letteratura Veneziana* I: 17. 18. 41. Tiraboschi T. 5. L. 2. c. 4. §. 7. Bini *Mem. della Parigina Università* P. 1. p. 70-74. Colle *Studio di Padova* II. 49-56.

ed al Marchese d' Este. Tornò poscia in Venezia dove morì nell'an. 1334, e fu tumulato in S. Giovanni e Paolo. Pregiato assai da' contemporanei e dai successori, combattè e derise il tristo metodo dialettico nell' insegnare la giurisprudenza; fu decorato de' titoli di cavaliere e conte, e lasciò dopo di sè due più famosi discepoli Alberico e Gio. di Andrea. Dicesi che scrivesse *Commentarj* ai diversi volumi del Diritto, e certo poi sopra il *Codice*. A lui si attribuiscono *questioni* e *consigli*, dall' uno de' quali derivò una teorica insino a' dì nostri celebre nel fôro (1); e se non distese gli statuti di Venezia, fu alcerto richiesto de' suoi consigli per un lavoro intorno a quelli (2).

II. *Oldrado da Ponte* (3) di Lodi udì Jacopo d' Arena e Dino. Negli anni 1302 e 1303 era assessore in un tribunale di Bologna e poscia fu professore in Padova, almeno per gli anni 1307-1310. Lesse anche in Siena in un con Jacopo da Belviso, per la cui rivalità ed opera ne fu sbandito, onde si tramutò in Monpellieri. In tempo parimente incerto dovè leggere o in Perugia o in Bologna, posciachè Bartolo, il quale studiò soltanto in quelle due scuole, lo pone tra' suoi maestri. Finalmente passò egli come avvocato concistoriale alla Corte Pontificia in Avignone, dove morì nell' an. 1335. Oltre di Bartolo, suoi scolari furono Alberico e il Pastrengo; ebbe amicizia con Gio. di Andrea, ed invano ammonì il Petrarca di abbandonare la poesia per la giurisprudenza. Lasciò egli 1. *Lavori esegetici* specialmente *intorno all' Inforziato*, al *Codice* e al *Libro de' feudi*. 2. *Questioni*, che adoperavansi in Padova per le dispute nelle scuole. 3. *Consigli* in numero di 333, che ne hanno fondato la fama ed hannosi a stampa. 4. Parecchi trattatelli, uno dei quali discorre *de legitimatione*.

III. *Jacopo da Belviso* (4) nacque in Bologna di ragguardevole famiglia, ed ivi fu scuolare di Francesco d' Accorso e Dino. Lesse in patria negli anni 1296 e 1297 come baccelliere, ma non potè

(1) V. Fierli *Celebriores DD. Theoricae p. II. Theorica Richardi Malumbrae* p. 141 seq. Florentiae 1801. 8. (Nota del Compendiatore).

(2) Diplovataccius n. 134. Foscarini *Della Letteratura Veneziana* T. I. p. 17-18, e p. 41.

(3) Diplovat. n. 141. Panzirol. L. 2. c. 52. Tiraboschi T 5. L. 2. c. 4. §. 5. Colle *Studio di Padova* Vol. 2. p. 57-62.

(4) Diplovat. n. 135. Mazzucchelli Vol. 2. P. 2. p. 722-724. Sarti T. 2. p. 18. 27. Bini *Memorie etc.* P. 1. p. 64-68. Fantuzzi *Scritt. Bolognesi* T. 2. p. 44-60. Colle *Studio di Padova* II. 84-95. Laspeyres Origine dei Libri *Feudorum* p. 98-102.

conseguirvi il grado di dottore, sì per essere dei Lambertazzi e per non avere stretta parentela con verun membro della facoltà; lo ricevè pertanto in Aix alla Corte di Carlo II Re nel 1297, e vennegli confermato in Napoli nell'anno 1298 o 1299. Qui egli professò con lo stipendio di 300 fiorini, e nell'anno scolastico 1301-1302 leggeva sul Digesto vecchio. Fu poi consigliere del Re e giudice della Gran Corte. Intorno all' anno 1305 tornò in Bologna, e dopo molte pene vi fu ricevuto, dietro una nuova promozione, a dottore, grado che quindi conseguì tre volte. Sbalzato dalle fazioni nel 1306 riparò a Padova, quindi a Siena; nel 1308 ottenne cattedra, e nel 1309 cittadinanza in Perugia con soldo di 200 fiorini. Nell' ottobre poi del 1309 tornava in Bologna, ma ne era assente negli anni 1311 e 1313; dal 1316 al 1321 dimorò in Perugia; in questo ultimo anno tornò a Bologna e fu con la sua famiglia accolto nella parte dominante de' Geremei. Da quindi in poi visse onorato e quieto, e adoperato negli affari più rilevanti del Comune: ebbevi a scuolare Bartolo, e prese parte nella promozione di lui. Morì nei primi di gennajo 1335. Scrisse egli 1. Un *Commentario* all' *Authenticum* (Lugd. 1511 f.) onde rilevasi che possedeva ancora le novelle non glossate e da lui descritte in fine dell' opera. 2. Un *Commentario ai libri de' feudi*, lavorato intorno al 1310. 3. *Practica criminalis* (1) 4. *Quaestiones s. disputationes* 5. *Solutiones contrariorum et brocardorum insolutorum a glossatore*, e sono disutilissime aggiunte alla glossa. 6. *De excomunicatione*. A lui si attribuisce ancora un trattato *De primo et secundo decreto*, ma è di Jacopo Baldovini.

V. *Jacopo Buttrigario* (2) nacque in Bologna intorno all'anno 1274, ed ivi era notajo nel 1293. Leggeva nel 1307, ma non fu promosso a dottore avanti l'anno 1308, o 1309. Morto il Belviso fu riputato il primo tra' professori bolognesi; da lui fu promosso Bartolo suo famoso scuolare. Morì nella peste dell'an. 1348. Le opere esegetiche di lui, e per le quali dimostrasi la peggiorata condizione degli studj, sono 1. *Lectura in Digestum vetus*. 2. *Lectura in Codicem*, e si hanno a stampa (3) 3. Una esposizione del titolo *de actionibus* delle Institute. Se ne hanno ancora. 4. *Questioni e dispute* 5. *Trattatelli* di niun valore, parte de' quali stampati

(1) Lugd. 1515. Colon. 1606.

(2) Diplovat. n. 155. Mazzucchelli Vol. 2. P. 3. p. 1911. 1912. Sarti T. 2. p. 27-31. Fantuzzi II. p. 330-338.

(3) Dig. vet. Romae 1606 e 1611 in Cod. Paris. 1516.

come *De oppositione compromissi*, *De dote*, *De renuntiationibus*, *De testibus* (1).

Capo L.

Cino.

Cino (2) (Guittoncino) nacque in Pistoja nell' anno 1270 da Francesco di Guittoncino Siniboldi e Diamante di Bonaventura di Tonello. Del tempo e luogo de' suoi studj è certo soltanto che nell' anno 1300 assistè in Bologna alla lezione che, in passando, vi tenne Pietro da Bellapertica. Suoi maestri furono Dino, o in Bologna o in Pistoja, Lambertino de' Ramponi in Bologna, e verosimilmente ancora Francesco di Accorso. Per la sua promozione scelse egli Lambertino, passò l'esame, e fu *licenziato* tra l'anno 1299 e il 1304; ma non presentossi poscia all'altra promozione solenne pel grado di dottore. Di questi tempi fece dimora in Francia; nell' anno 1307 vedesi come assessor civile nel tribunale di Pistoja. Costretto a lasciare la patria per la furia delle parti errò per la Lombardia e per le montagne di Pistoja, dove riposò appresso Filippo Vergiolesi, capo di parte bianca, la cui figlia Selvaggia amò e cantò ne' suoi versi. Maritavasi intanto a Margherita di Lanfranco degli Ughi, e n' ebbe un maschio e quattro figlie. Calato che fu in Italia Enrico VII, Cino si attaccò più che mai a' Ghibellini; e quando Lodovico di Savoja scortato da un esercito Imperiale trasse a Roma e se ne fece senatore, Cino, nel 1310, gli prestò ufficio di assessore. In che anno partisse di Roma, e dove riparasse, non lo sappiamo; verosimilmente visse alcun tempo in Napoli. Intorno alla metà dell' anno milletrecentododici si diede egli alla vita scientifica e cominciò a scrivere, o fosse in Napoli, o in Pistoja, o altrove, non mai per certo in Bologna, un suo Commentario al Codice che compiè gli 11 di luglio 1312. Cinque mesi dopo finita l'opera, Cino, che contava allora 44 anni, ricevè in Bologna il dottorato e da quindi in poi si consacrò alla cattedra. Nel 1318 fu condotto per tre anni in Trevigi; dipoi nel 1321 con soldo di fiorini 200 fu chiamato a Siena, dove con Andrea Pisano e Federigo Petrucci insegnò insino all'anno 1323, e quindi per

(1) In *Tractat. univ. jur.* V. Mazzucchelli p. 1912. Fantuzzi p. 338.

(2) Diplovat. n. 140. Panzirol. L. 2. c. 58. Tiraboschi T. 5. L. 2. c. 4. § 14-17. Ciampi *Memorie della vita di M. Cino* Pisa 1808. Ed. 2. Pisa 1813. Ed. 3. Pistoja 1826.

molti anni in Perugia, ove con l'andare del tempo ottenne ognora più larghi stipendj (1). Nell' anno 1334 rifiutò il gonfalonierato di Pistoja ed accettò la cattedra di gius romano in Firenze, dove morì ai 24 di decembre dello stesso anno, dopo aver fatto nel dì precedente il suo testamento, onde apparisce che non era scarso di ricchezze; fu sepolto in un magnifico monumento che tuttora ammirasi nel Duomo di Pistoja. Il più famoso de' suoi scolari fu Bartolo; amicissimo a lui Gio. d' Andrea; Dante e il Petrarca lo amarono ed onorarono. Opere di lui sono 1. *Lectura super codicem*, di che hannosi MSS. e varie edizioni (2). In questa Cino confessa di aver mirato a propagare le opinioni de' moderni e segnatamente quelle di Jacopo de Ravanis e di Pietro da Bellapertica, il cui metodo dialettico è da lui talora seguitato, non così peraltro che debbasi giudicare seguace della scuola francese, essendochè qui spiri una virtù sua propria ed una assoluta indipendenza da loro. Di fatti ed una sana intelligenza del gius, bene accomodata alla pratica, e molta originalità di pensieri, quanta almeno dopo Accorso più non si trova in altri scrittori, contraddistinguono questa opera siccome quella che fu condotta in un tempo nel quale Cino non era vincolato ad alcuna Università, ma versava tutto ne' tribunali e nelle faccende di stato in più e diverse contrade, onde fu posto in grado di rafforzare le sue opinioni con gli statuti di varie terre e con la pratica de' tribunali; inoltre egli vi dimostra molta perizia nella classica letteratura, e già notammo come citò due luoghi di Gajo (3) 2. *Lectura super Digestum vetus.* Questa opera è di assai minor pregio che non l' altra sul Codice. Il MS. che se ne serba in Vienna e le edizioni a stampa (4), concordano in dimostrare che contiene unicamente la esposizione del I. libro, dei primi 9 titoli del II, e il primo titolo del XII, cui nel MS. Viennese aggiungesi una ripetizione alla *L. Gallus D. de liberis et postumis.* Ma il Caccialupi avvisa che ad ogni resto del Digesto vecchio Cino scrisse come brevi giunte alla glossa d' Accorso, le quali mancano nel MS. e nelle edizioni. Chiaro peraltro è dalle testimonianze del Diplovatazio (n. 14) come egli dettò eziandio una diversa e compiuta lettura intorno a quello, di che non resta ve-

(1) Ciampi *Vita e Memorie di M. Cino* Pistoja 1826. p. 138. Vermiglioli *Bibliografia storico Perugina.* Perugia 1823, p. 36.

(2) 1483. Papiae 1493. Venet 1517. 1547. Lugduni 1578 Francof.

(3) V. sopra pag. 157. (4) 1527. 1547. Lugd. 1578 Francof.

stigio. 3. *De successionibus ab intestato*, che trovasi in molte collezioni di trattati (1) 4. *Additiones* alla glossa sopra tutti i diversi libri del gius, e sono inedite. 5. *Consilia*, parimente inediti. Intorno alle opere di Cino aggiransi *α) singularia Cini*, che Antonio da Pratovecchio attesta di aver composto, ma non si trovano: *β) ad Cinum Pistor. additiones* di Pompeo Battaglini Napolitano (2). A tutti finalmente è noto in qual fama salisse Cino per la eleganza delle sue poesie: eleganza che cercheresti invano nei suoi lavori giuridici.

Capo LI.

Giovanni d' Andrea.

Giovanni d' Andrea, (3) canonista è vero, ma che non può mandarsi in silenzio nella istoria del Diritto Romano, atteso le sue dottrine intorno al processo de' giudizj ed i servigi da lui renduti alla istoria della giurisprudenza, nacque in Mugello fuori di matrimonio di Andrea e di Novella, probabilmente poco dopo l' anno 1270, e si cognominò da S. Girolamo per la sua devozione a quel Santo. Il padre insegnò grammatica in Bologna e dipoi, circa l' anno 1280, vi si fece prete. Ultimo maestro di Giovanni in grammatica fu Bonifazio da Bergamo che udì in Bologna, dove sotto Egidio attese ai Decretali. Applicò l' animo per qualche tempo alla teologia sotto Giovanni da Parma, e non aveva ancora dieci anni interi, quando da un ripetitore datogli dal padre ebbe la esposizione di una decretale (4). In diritto romano suoi precettori furono Martino Sillimani e Riccardo Malombra; nel canonico, oltre Egidio, udì principalmente Guido da Baisio, l' Arcidiacono. Passò la gioventù nella miseria, se non in quanto Rinaldo degli Ubaldini, il cui figlio esso instituì, diedegli qualche soccorso, e a suo malgrado e per le cure del Baisio, il quale si prestò gratis alla

(1) Per es. in *Tract. un. j. Venet.* Vol VIII. p. 319.

(2) Neap. ap. Dominicum Tabanellum in f. V. Ciampi p 71.

(3) D. Bandini ap. Sarti II. 207. Raph. Volaterrani *Comm. Urbani* L. 21. p. 248. Diplovat. n. 136. Panzirol. L. 3. c. 19. Mazzucchelli Vol. 1. P. 2. p. 695-701. Tiraboschi T. 5. L. 2. c. 5. §. 3-9. Fantuzzi T. 1. p. 246-256 T. 9 p. 22. Colle *Studio di Padova* Vol. 3. p. 21-38. Cf. Jo. Andreae Addit. ad Dur. Spec. L. 4. tit. *de Filiis presbyt.* prooem. Ej. Glossa *in Sextum* princip. Ej. Novella *in Sext.* prooem.

(4) Jo: Andreae Novella in X. C. *cum apud*, *de sponsal.* (IV, 1).

sua promozione, fu addottorato. Come professore, segnatamente in Decretali, comparisce in Bologna nell'anno 1302 e nel successivo anno in Decreto. Nell' anno 1307 era professore in Padova, d' onde al cadere del 1309 si ricondusse a Bologna e quì rimase lettore insino alla morte, nè mai se ne dipartì se non per qualche temporaria occorrenza. Molta fu allora la fama che conquistò come professore e come scrittore, molta la deferenza ch' ebbesi verso lui come cittadino ne' più rilevanti affari di quella patria. Si dimostrò sempre zelante partigiano della pontificia dominazione in Bologna, e, ritornando da una legazione a Papa Giovanni XXII in Avignone, colto da' Ghibellini presso Pavia, fu sostenuto otto mesi in prigione, derubato del suo viatico, che sommava a 1285 fiorini; e dovè riscattarsi con altri 4000; ma, tornato a casa, il Comune lo ristorò di ogni perdita, e s' ebbe un feudo dal Papa. Morì al tempo della peste il dì 7 luglio 1348, e fu sotterrato nella Chiesa dei Domenicani, dove si conserva l' antica sepolcrale inscrizione, ma il monumento che vi si vede è opera del secolo XVI. Donna sua fu Milancia, che molto onorò e consultò perfino ne' suoi lavori scientifici. Ebbe quattro maschi e quattro figliuole. De' primi Buonincontro, che fu professore insiem col padre e venne decapitato nel 1350 per aver partecipato ad una congiura, e Federigo instituì eredi universali nel suo testamento. Un altro, probabilmente Girolamo che fu arcidiacono a Napoli, gli nacque fuori di matrimonio. Delle quattro figlie tre maritaronsi a tre conosciuti professori, Giovanni da Sangiorgio, Filippo de' Formaglini, Azone de' Ramenghi. La quarta, Novella, da cui denominò il suo Commentario sovra i Decretali, usò di far lezione per suo padre allorchè infermo, ma velata, onde la sua bellezza non distraesse gli scuolari. Giovanni adottò ancora per figlio Gio: Calderino canonista. Tanto fu egli onorato, che la città esentollo con la sua discendenza dalla osservanza degli statuti della Università, per cui certe relazioni co' cittadini erano vietate ai membri di essa. Fu pio, elemosiniero e largo di doni alle Chiese, e visse molto duramente gli ultimi suoi venti anni per espiare i falli della gioventù: lasciò non poche ricchezze. Oltre a Guido da Baisio ebbe egli per molto amico Cino: Papa Giovanni XXII fu suo benevolo e benefattore; aderì molto al Card. Bertrando, cui dedicò l' opera sui Decretali; fu famigliare di Ugo Re di Cipro e Gerusalemme, che ne leggeva avidamente gli scritti; tre lettere a lui indirizzate dal Petrarca dimostrano una affettuosa relazione tra loro.

Molte sono le opere di lui, alcune delle quali maggiori, ed altre minori. Vengono tra le maggiori: 1. *Novella in Decretales*, ed esibisce un esteso Commentario a' cinque libri dei Decretali, tenuto sempre in gran conto, e di che si hanno parecchi MSS. e molte edizioni (1). 2. *Glossa in Sextum*, la quale fu preferita alle contemporanee di Guido da Baisio e di Gio: Monaco, e apposta come ordinaria al Sesto delle Decretali. Si ravvisa dal suo principio: *Quia praeposterus est ordo*. 3. *Novella in Sextum*. Giovanni di Andrea non contento della anzidetta glossa praticò due modi per migliorarla. Vi fece innanzi tutto, per mondarla dagli errori, delle giunte (*additiones*) principalmente dietro le Clementine pubblicate nell' intervallo; e questa è quella edizione di lui che ne abbiamo ne' MSS. e per le stampe (2). Dipoi, per sopperire a ciò che v' era d' incompiuto nella glossa, diè mano ad un altro lavoro intitolato: *Novella ad Sextum*: e che incomincia per le parole: *Cum eram parvulus loquebar ut parvulus*: appunto per distinguerla dalla precedente sua glossa. Anche di quest' opera se ne hanno adesso più MSS. e non poche edizioni (3); ivi non si commenta il titolo *de regulis juris*, per la cagione che or sono per dire. 4. *Quaestiones mercuriales*, o dispute del Mercoldì. Materia a ognuna di siffatte questioni fornisce un luogo tratto dal titolo *de regulis juris*, e disposto per ordine alfabetico delle iniziali: quì dunque trovasi un Commentario al titolo *de regulis juris*, e si rende chiaro il perchè ne manca la Novella al Sesto: se ne hanno molti MSS. e molte edizioni (4). *Glossa in Clementinas*: fu composta nell' anno 1326, ed è la prima chiosa a quel libro di leggi, cui nei MSS. e nelle edizioni trovasi aggiunta come ordinaria. 6. *Additiones ad Durantis speculum*: opera rilevantissima per la storia letteraria del diritto, e che l' autore scrisse e compiè nell' anno 1346 da vecchio, ed il cui pregio non resta per noi diminuito dai numerosi plagiati che vi occorrono in danno de' predecessori e contemporanei. — Le opere minori sono: 1. *Summa de sponsalibus et matrimoniis*, talvolta intitolata ancora: *Summa super quarto libro Decretalium*, da lui scritta il primo anno che tenne cattedra. 2. *Summa de consanguinitate*, *s. lectura arboris consanguinitatis*; ed è un pezzo stac-

(1) Romae 1476. Venet. 1489. 1581. Papiae 1504. 1505.

(2) È pure nelle edizioni al Sesto s. l. et a. f. Argent. 1472. f. Nor. 1482. f. Venet. 1485. 4. Nor. 4486. f. Interpolata nelle edizioni Paris 1505 4. Lugd. 1507. f. 1509. f. Basil. 1511. f.

(3) Venet. 1499 f. 1581 f. etc.

(4) Venet. 1581. f. etc.

cato dalla precedente operetta. 3. *Ordo judiciarius s. processus juris* che incomincia: *Antequam dicam de processu judicii*. 4. *Summa super secundo libro Decretalium*, ed incomincia: *Judicium est actum trium personarum*. 5. *Hieronymianus s. vita S. Hieronymi*. Anche diverse altre operette si hanno di lui (1). A torto però gli si attribuiscono: *Quaestiones feudales*, e un libro intitolato: *Suffragium Monachorum* da lui stesso rammentato con molto spregio.

Capo LII.

Alberico da Rosciate

Alberico da Rosciate (2) nacque di umili genitori in quel luoghetto presso Bergamo, e studiò in Padova sotto Riccardo Malombra e Oldrado. Si addottorò, ma non si diede allo insegnamento, e visse in Bergamo come avvocato, esercitato ancora ne' pubblici negozj della patria, tantochè fu membro di una commissione per rivederne gli statuti. Entrò quindi al servizio di Galeazzo Visconti signore di Milano, e continuollo appresso di Luchino e Giovanni Vescovo di Novara di lui fratelli e successori nella signoria, dai quali nell' anno 1340 fu inviato in Avignone a Papa Benedetto XII. Negli ultimi suoi anni abbandonò la pratica per dar mano con quiete a' suoi lavori esegetici: nel 1350 andò co' figli al giubileo di Roma: morì poscia nel 1354, e fu sepolto nella Chiesa de' Benedettini nei subborghi di Bergamo, lasciando di sè grandissima fama appresso i pratici. Di lui si hanno a stampa 1. *Opere esegetiche* e molto prolisse *alle tre parti del Digesto*, che per la forma sembrano come addizioni alla glossa, spigolate negli scritti dei predecessori e dei contemporanei (3), e al Codice. 2. *Opus Statutorum*, ed è una collezione di molte questioni in che s' interpretano luoghi singolari di leggi municipali. 3. *Dictionarium*, ed è un

(1) Mazzucchelli p. 700-701. Fantuzzi p. 254-256.

(2) Diplovat. n. 153. ap. Sarti II. 253. Panzirol. L. 2. c. 66. Calvi *Scena letteraria degli Scrittori Bergamaschi* p. 14. Bergamo 1664. Tiraboschi T. 5. L. 2. c. 4. §. 20.

(3) Tanto il Savigny rileva rispetto all' Inforziato. Ma anche nelle altre parti del Digesto il Commentario di Alberico serba la stessa indole, siccome ho riscontrato nella edizione che tutte le comprende. Lugd. 1545 per Georgium Regnault. È da notare essere nel Digesto vecchio interpolata una ripetizione Raynerii de Forolivii ad L. *Omnes populi* (1, 1).

lavoro senza metodo che esibisce un repertorio di regole giuridiche; un effettivo dizionario; e finalmente un registro o indice di passi del *Corpus juris*. Alberico scrisse due opere di tal fatta che una al gius civile, e un'altra al canonico. Vennero poi rifuse in una sola da incognita mano, e questa è la forma in che le abbiamo di presente. Varie edizioni contengono eziandio due trattatelli di Alberico: *de ortographia* : e; *de accentu*. 4. Una versione italiana del Commento latino di Jacopo della Lana a Dante. Le opere giuridiche di lui peccano assai dal canto del gusto e del criterio, e mostrano un progresso nel decadimento della scienza; sennonchè maggiori ne sarebbono i difetti, ove la continua pratica degli affari in che visse non lo avesse trattenuto e datogli opportunità di mescervi molto della istoria e della pratica del gius a' suoi giorni, che le rende curiose e instruttive, e dà loro certa somiglianza agli scritti di Cino, quantunque siano lontane dall'avere altrettanto d'intimo pregio. Cita egli frequentemente i predecessori e contemporanei, come Odofredo, specialmente nel Commentario al Codice, Dino e Oldrado in quello all'Inforziato. In molti de' suoi scritti rammenta Gio: d'Andrea e Bartolo, e in quello sopra gli statuti parecchi ignoti giuristi. Notevole è l' attenzione di lui alle fonti del diritto, assai maggiore che non quella a' suoi dì praticata: possedeva egli congiunti nello stesso manoscritto l'*Authenticum* e *Giuliano*, e da quello cita parecchie non glossate novelle. Nelle politiche opinioni mostrasi aderente, ma senza offendere la moderazione, alla parte Imperiale.

Capo LIII.

Bartolo

Bartolo (1) nacque in Sassoferrato, duchèa di Urbino, nel 1314 da Francesco di Buonaccorso; sua madre chiamavasi Santa. Ebbe due fratelli; Buonaccorso che egli stesso addottorò e Pietro. Il cognome della Famiglia presso alcuni è Severi, presso altri Alfani, e credesi portasse il primo insino all'anno 1375 e poi dopo l'al-

(1) Jason in Dig. Nov. L. 132. *de Verb. obl.* n. 35-42. Diplovat. n. 155. J. P. Lancellotti *Vita Bartoli* Paris. 1576 rilevante per alcuni documenti in essa racchiusi. Panzirol. L. 2. c. 67. Mazzucchelli Vol. 2. P. 1. p. 460. Tiraboschi T. 5. L. 12. c. 4. §. 22-24. Bini o. c. vol. 1. p. 84-100. Vermiglioli *Biografia degli Scritt. Perugini* T. 1. p. 17-36. Cf. Bart. in Dig. nov. L. *Quidam* 132. *de V. O.* L. 15. *de usurp.* n. 72. Bald. in Cod. L. 1. *de his qui accus.* n. 29.

tro (1). Suo maestro in fanciullezza fu Frate Pietro da Assisi, che lo instituì sì bene da capacitarlo a imprendere di quattordici anni i suoi studj in giurisprudenza sotto Cino in Perugia; studiò dipoi in Bologna appresso il Buttrigario, Ranieri, Oldrado e il Belviso. Di 20 anni tenne ripetizioni e dispute, e poscia ai 10 di novembre 1334 fu promosso a dottore. Nè solo nella giurisprudenza, ma l'animo applicò eziandio alla geometria, sotto Guido da Perugia, alla lingua ebraica ed alla dialettica. Per cinque anni, dopo laureato, attese da se solo agli studj, e nel 1338 ottenne in Bologna la cattedra del suo precettore Ranieri: ignorasi per altro se la cuoprì, o in ogni modo per brevissimo tempo, tantochè ne tacque Baldo suo discepolo, il quale ce lo mostra in prima assessore a Todi, e poscia, nè si sa quando, in Pisa, dove tenne fermamente cattedra per la prima volta e quindi in Perugia. In Pisa cominciò le sue lezioni nell' autunno del 1339 con lo stipendio di 150 fiorini; fu collega del suo precettore Ranieri, e abitò dove ora sorge la casa del soppresso Collegio Ferdinando, come appare dalla inscrizione che vi è collocata; nell'anno 1343 lo troviamo tramutato da Pisa a Perugia, dove acquistò fama di primo professore in Diritto di tutta Italia, onde colà correvasi da ogni parte per ascoltarlo. Nell' anno 1348, a prece della Università, esso e il fratel Buonaccorso furono donati della cittadinanza, e in particolare di lui vantaggio si derogò allo statuto che ad ogni cittadino vietava di essere professore stipendiato della Universalità. Nel 1355 fu inviato oratore di Perugia a Carlo IV Imperatore in Pisa, il quale, accordati a quella città varii privilegi e un diploma di conferma a quella Università, diede uno stemma a Bartolo e sua famiglia, nominollo suo consigliere, ed elargì al medesimo e suoi discendenti la facoltà di legittimare i loro scuolari e dichiarargli majorenni. Morì Bartolo in Perugia nel mese di luglio 1357 in età di anni quarantaquattro e fu sepolto in S. Francesco, dove in posteriore età gli fu alzato un superbo monumento con la inscrizione « OSSA BARTOLI » (2). Ebbe a prima moglie e per breve tempo una Anconitana e di poi Pellina di Bovarello da Perugia, che a lui sopravvisse. Lasciò superstiti due figli maschi e quattro figliuole, e dal testamento, che scrisse un anno prima di morire, rilevasi che possedeva non tenui ricchezze. La sua biblioteca componevasi di trenta volumi giuridici e trentaquattro

(1) VERMIGLIOLI p. 17, dietro Pellini *Storia di Perugia* I, 970.

(2) Tre appendici al VI Vol. di questa istoria (II, III, IV) si riferiscono agli anni del professorato in Bologna e in Pisa e della morte di Bartolo.

teologici, da lui lasciati al Convento degli Olivetani in Perugia, d'onde un monaco gli avrebbe involati e trasferiti a Napoli. Vuolsi che Bartolo avesse poca memoria, e che l'amico e collega suo Francesco Tigrini lo ajutasse a trovare le leggi; narrasi inoltre che facevasi pesare il cibo per non offendere l'intelletto. La celebrità di Bartolo grandeggia sovra quella di ogni altro professore in gius del medio evo; contemporanei e posteri, ed anche l'Alciati, lo ammirarono come il primo degli interpreti, quantunque ne contraddicano talvolta le opinioni e diengli taccia di truffe e plagiati. Nè lo straordinario rispetto a Bartolo si limitò nelle scuole, ma si estese a' tribunali e perfin dentro le leggi. Le sue opinioni ebbero vigore di legge in Ispagna ed in Portogallo, dove i Commentarj di lui si volgarizzarono in un col testo e la glossa, e nella Università di Padova si fondò appositamente una cattedra intitolata: *Lectura textus, glossae et Bartoli.* Cotanta nominanza vollero spiegare alcuni facendolo autore d'un nuovo metodo di trattare la giurisprudenza, cioè il dialettico e scolastico; ma di questo nè fu egli autore, nè lo adoperò smodatamente, ed anzi con misura e criterio; altri poi dicendo che esso commentò primo tutte quante le parti del diritto, lo che è apertamente falso; la celebrità di lui provenne dall'aver esso ravvivata con originali e nuovi concetti la esegesi delle fonti giuridiche, divenuta dopo Accorso una languente tradizione di cose morte, e si accrebbe inoltre per la vivacità e lo spirito ond'egli animava le sue lezioni e dispute, come è manifesto per gli scritti di lui; laonde i suoi scuolari ne diffusero le lodi per tutta Europa. Del resto se egli pecca un po'meno dei difetti proprj di quella età, non è peraltro che ne vada all'intutto scevro: poichè non seppe, come gli antichi glossatori, tenere costantemente l'occhio sopra il testo, s'implicò troppo nella massa informe della giuridica letteratura che alla rinfusa conteneva del buono e del tristo, e in parte lo contaminò. Così di pregio e per gusto sta Bartolo molto al disotto de'glossatori; nondimeno le opere di lui vogliónsi leggere e per la originalità de'pensieri e per l'autorità che le opinioni di lui ebbero appresso i posteriori giuristi, e, in parte ancora, perfino in questi ultimi giorni. Nelle politiche opinioni aderì egli alla parte guelfa, ma molto moderatamente; chè anzi in uno de'varj luoghi ne' quali tiene per la donazione di Costantino alla Chiesa, dice di farlo come uomo che vive in città amica al Pontefice (1).

(1) BART. in Dig. vetus, Rubr. n. 14.

Le opere di Bartolo furono stampate dal 1470 in poi, prima alla spicciolata e poscia in collezione; e di una edizione in questa ultima forma (*Venet.* 1521) si rendè molto benemerito il Diplovatazio. Le più recenti distinguono quelle opere in undici parti; le prime dieci delle quali esibiscono la *Esegesi ai varj libri del gius*, e l'ultima s'intitola: *Consilia*, *Quaestiones*, *Tractatus*. Della legittimità di molte delle cose racchiuse in questi esegetici lavori di Bartolo assai si dubitò anche in antico, e tra gli altri da Giasone, ma non pare con buone ragioni. 1. *Digestum vetus.* Nel commentario su questa parte del Digesto principalmente si pretende esservi cose a tutt' altri appartenenti che non a Bartolo; ma chi ben guardi troverà come soltanto i luoghi nominatamente ascritti ad un autore diverso da Bartolo non sono di lui, cioè la ripetizione alla *L. Barbarius* 3. *D. de officio praetorum*, che è di Baldo, e alla *L. si quis* 6. *D. de edendo*, che è di Niccolò genero a Bartolo. 2. *Infortiatum.* Di questo commentario Giasone istesso difende la legittimità contro il Saliceto; sennonchè al libro XXVII, oltre la lettura di Bartolo, havvi un'altra lettura che nelle edizioni ancora viene attribuita a Niccolo (Spinelli) da Napoli. 3. *Digestum novum.* La legittimità di questo commentario non è disputata; anzi il Diplovatazio afferma che oltre questa ordinaria lettura, altre ce ne aveva Bartolo dettate in forma di addizioni alla glossa, e che incominciano: *Novatio novi operis.* 4. *Codex.* Oltre alla lettura di Bartolo nella più parte de' luoghi altra se ne trova in questo commentario di Francesco Tigrini. E quì ancora il Diplovatazio ricorda altra lettura di Bartolo in forma di giunte alla glossa, e che incomincia: *Hanc legem intendo vobis repetere solemniter.* 5. *Tres libri.* Nella prefazione Bartolo narra di avere scritto questo suo commentario per refocillarsi con qualche cosa di nuovo per lui e per gli scuolari di una malattia, che avevalo impedito di leggere. Giasone e il Diplovatazio dicono, non senza colore di verità, com'egli conducesse il lavoro insino al titolo: *De periculo eorum* ec. (XI, 45) e che ogni resto (salva la interpretazione della *L.* 1. *C. de dignit.* (XII, 1) che pure è di Bartolo) sia di Conte da Perugia. 6. *Authenticum.* Giasone e il Diplovatazio negarono sia di lui quello che si dà come suo, per le differenze dello stile e per le citazioni del decreto di Graziano che altrove presso lui non occorrono; ma queste ragioni sono insufficienti e troppo generali per appagare, e dall' altro canto anch' essi confessano che vi scrisse so-

pra un commentario. 7. *Institutiones.* Il commentario a queste non è per certo di Bartolo, ma di Bartolommeo da Novara, il quale vi cita perfino il suo maestro Giovanni Faber. 8. *Consilia.* Le prime edizioni ne contengono 244. Quella poi del 1588 ha inoltre un secondo volume con altri 117 Consigli, pubblicati verosimilmente per cura del Diplovatazio, il quale disse di averne posseduti dimolti inediti e che aveva in animo di mettergli in luce. Della loro legittimità non si è mai disputato, quantunque sienvene tramescolati per caso alcuni, che, per le sottoscrizioni appostevi, si dimostrano d'altri e non di Bartolo. Nella veneta edizione dell'anno 1615 se ne aggiunsero altri trentotto. 9. *Questioni.* Nelle più antiche edizioni ve ne ha diciotto, e ventidue nelle più recenti che si tennero sempre come di lui. 10. *Trattati.* Sono circa una quarantina, di poco rilievo e non tutti di Bartolo, o per lo meno è dubbio che siano. Toccano alcuni al gius pubblico o dello stato: altri al gius criminale, e fra questi vuolsi segnalare quello che s' intitola: *Glossa in extravagantes « ad reprimendum » et « qui sint rebelles »* avvegnachè scritto da lui poco prima di morire, e vi parli delle beneficenze usategli da Carlo IV. Altri poi riferisconsi al gius privato, fra'quali è notevolissimo quello che ha per titolo: *De fluminibus s. Tyberiadis*, che scrisse in villa nell' autunno del 1355 con l' ajuto del suo maestro in matematiche per la parte toccante alla geometria. Altri finalmente risguardano al processo de' giudizj e di questi vogliono mentovarsi quello inscritto: *De testibus*, da lui lasciato imperfetto e non di meno avuto come uno de' suoi capo lavori; e la: *Quaestio inter Virginem Mariam et Diabolum*: siccome quella che a malgrado la sua goffaggine ebbe dei pedanteschi imitatori nelle scuole anco negli anni di che abbiamo viva la ricordanza. In Biblioteca Barberini a Roma veggonsi lettere attribuite a Bartolo. E il trattato: *De tabellionibus*: stampato tante volte sotto il nome di lui, non gli appartiene. Dagli scritti di Bartolo scaturirono poi compendj e lavori di altre persone, cioè: 1.) *Singularia Bartoli.* 2.) *Chr. Nicelli Placentini*: *Argumentum concordantiarum contrarietatum dni Bartoli.* Lugd. 1515. 3.) *Distintiones Bartoli ed. Mar. Socinus.* Basil. 1566. 4.) *Repertorium Bartoli auct. Antonio Mincuccio de Pratoveteri.* 5.) *Apostillae Bartoli* e sono del Tartagni. 6.) *Summaria Bartoli*, cioè que' passi delle sue opere apposti, non sappiam da cui, al testo del *Corpus Juris.* 7.) *Casus breves in Dig. vetus*, che trovansi tra quelli di Gio. Turnoux.

Capo LIV.

Contemporanei di Bartolo

Contemporanei a Bartolo furono:

1. *Ranieri da Forlì* (1), sul cadere del secolo XIII nato in questa città della cavalleresca schiatta degli Arisendi, la quale tenendosi a parte guelfa ne fu con questa sbandito; onde Ranieri visse da giovane assai tempo in Ravenna. Nel 1319 incominciò a leggere in gius e nel 1324 sul Digesto nuovo con soldo di lire 100 in Bologna ov' ebbe colleghi il Belviso, il Buttrigario e il Malombra, e discepolo Bartolo. Nel 1334 vi leggea l' Inforziato. Nel 1338 la Università, bandita a tempo, venne da lui ridotta in Castel S. Piero, ma in quell' anno medesimo accettò cattedra in Pisa, ove la tenne insino all' anno 1344. Quì ebbe a collega Bartolo, e si calmò, come sembra, l' animosità vegliata tra loro, posciachè Bartolo ne parla sempre con amore e con lode. Da Pisa tramutossi in Padova e vi dimorò il resto de' suoi giorni, implicato in acri contese col suo collega e già discepolo Signorolo degli Omodei. Morì nel 1358, e fu sepolto in S. Antonio dove serbasi il suo epitaffio. In che conto lo si avesse come professore lo dimostrano le lodi di Bartolo e di Alberico; suo figlio Assendino fu ancora egli lettore in gius. Opere di lui, testificate dal Diplovatazio, sono 1. *Lectura super Dig. vetus* tenuta in Padova l' anno 1355. 2. *Lectura super Infortiatum* detta in Bologna nel 1334. *Lectura super Dig. novum* in forma di addizioni (2). 4. Un *Commentario al Codice*. 5. Altro *Commentario* al libro de' feudi. 6. Non poche *Ripetizioni* che si hanno a stampa nelle raccolte di questo genere. 7. Un trattatello *De substitutionibus* che si ha ms. (3) 8. *Consigli* sparsi nelle raccolte e segnatamente tra quelli del suo emulo Omodei. 9. Una breve *Somma* sul modo di argumentare. 10. *Propositiones majores et minores*, o cose notevoli in più luoghi del Romano Diritto. 11. *Singularia*, che vanno alla rinfusa con quelli di Dino.

(1) Diplovat. n. 146. Panzirol. L. 2. c. 62. Marchesii *Vitae . . Foroliviensium* L. 2. c. 2. p. 168-177. Foroliv. 1726. Mazzucchelli Vol. 1. P. 2. p. 1159. Fabroni *hist. ac. pis.* I. 46-49. Sarti Vol. 2. p. 56-58. Colle *Studio di Padova* II. 111-117.

(2) Ed è verosimilmente quella che corre a stampa. Lugd. ap. H. a Porta et A. Vincentium 1523.

(3) Haenel *Volume di miscellanee* f. 204 e 227.

II. *Francesco Tigrini* (1) da Vicopisano, cui non mancarono i primi onori nel suo Comune di Pisa, e ne fu anziano, a quanto sappiasi, almeno sei volte dall' anno mille trecento trentatre al 1345, ebbe qui cattedra di que' tempi, posciachè fu maestro a Baldo, il quale compiè suoi studj nel 1344. Dipoi, tra l'anno 1345 e il 1348, venne in Perugia come lettore, perchè in quest' ultimo ivi si vede come tale segnato tra' testimonj alle Carta di cittadinanza conceduta a Bartolo suo intimo amico; diè sovente insiem con lui de' pareri, e già si disse come lo soccorreva della memoria e che una volta per levarsi un dubbio fecero consultare in Pisa il MS. delle Pandette. Dimorò in Perugia insino all' anno 1355, richiamato che fu allora a leggere in patria con lo stipendio di fiorini 200; sennonchè nell' anno 1359, venuta la città in penuria, lo si licenziò con gli altri stipendiati professori, e sembra poco dopo morisse. Scuolari suoi più celebri furono Baldo co' fratelli Angiolo e Pietro. Degli scritti di lui rimangono soltanto frammenti, e delle sue letture, ricordate dal Diplovatazio, ai libri ordinarj del gius pochi passi frammisti alla lettura sopra il Codice di Bartolo. E tra' Consigli di Bartolo ce ne ha di quelli che Francesco o diede solo o insieme con Bartolo, come nelle Napolitane leggi occorrono parecchie note di lui.

III. *Guglielmo da Pastrengo* (2) veronese, contemporaneo di Bartolo, ma lungamente sopravvissutogli, fu già ricordato come uno de' primi scrittori della storia letteraria del Diritto, e se ne notarono i pregi e i difetti. A lui peraltro è dovuto luogo ancora tra i giureconsulti, in quanto l'opera sua dimostrasi la prima appositamente fatta per contribuire alla istoria dell' antico Romano Diritto, e a malgrado di molti errori esibisce delle particolarità tutte sue proprie e non pochi materiali per la illustrazione delle fonti, segnatamente del Digesto; onde non senza meraviglia dee rilevarsi che non fu punto apprezzata nè posta a profitto sia da' contemporanei o dai successori: tanto è vero che inutili riescono i soccorsi offerti al progresso della scientifica instituzione insino a che non giunge la maturità de' tempi, ne' quali si ha capacità e bisogno di trarne vantaggio.

IV. *Luca della Penna* (3) o Città di Penna negli Abruzzi na-

(1) DIPLOVAT. n. 154. FABRUCCI in Calogerà opusc. T. 23. p. 39-44. T. 25. p. XI-XIII. *Memorie di . . . Pisani* I. 305-357. (2) V. sopra pag. 96.

(3) PANZIROL. L. 2. c. 86. N. TOPPI . . . *de origine omn. tribunalium . . . civ. Neapolis* P. 1. n. 3. c. 11-14. (Neap. 1655). GIUSTINIANI *Memorie etc.* T. 3. p. 39-43.

eque di ragguardevole famiglia, spenta nel decorso secolo, e visse intorno alla metà del XIV. Studiò in Napoli, e vi fu addottorato nell' anno 1345 (1). Visse, per quanto sembra, come avvocato e giudice in patria, dove morì e fu sepolto in chiesa di S. Francesco. Giureconsulto degno di memoria pel diligente suo *Commentario agli ultimi tre libri del Codice* che abbiamo a stampa (2) la cui origine egli discorre nel proemio, e che si contraddistingue dagli altri lavori del tempo per l' occhio costantemente avuto al testo delle leggi da lui di fatto illustrate, pel suo stile e per l' uso degli scrittori non giuridici e segnatamente Isidoro, Papia, il dizionario di Ugo od Uguccione e gli antichi poeti: finalmente è notevole ancora per l' abominio che professa del gius longobardo, cui vorrebbe come peste sbandito. (3) A lui si attribuisce inoltre 1. Un libro *de juris interpretatione* che avrebbesi ms. nella Biblioteca di Bologna. 2. Quel lavoro nella Biblioteca di Leida che s' intitola: *Lucas de Penna* in *Valerium Maximum*, *quem librum dedicat Gregorio PP.* (Gregorio XI.) 3. *Commentarj* alle Napolitane leggi, ma, più presto che note da lui fatte a quelle, sembrano citazioni per altri ricavate dal suo Commentario ai tre libri del Codice.

Capo LV.

Baldo e la famiglia Baldeschi.

I. *Baldo* (4). Di Francesco degli Ubaldi (oggi Baldeschi, nobile perugina famiglia) professore in medicina e signore di parecchie castella, nacquero Baldo, verosimilmente nell' anno 1327, uno dei

(1) Suoi precettori, ma non si sa se altrove, furono Enrico Acconciagiuochi (Acconzajocus) da Ravello e Simone da Borsano o Bursiano che morì nel 1381, arcivescovo di Milano e cardinale. Cita come contemporaneo e giudice di un suo parere Bartolo, commentando la L. Un. C. *qui se deferunt* (X. 3).

(2) Paris 1509. f. Lugd. 1557. 1582. etc.

(3) In L. 1. C. *de gladiator.* n. 1. (XI,43). in L. 10. C. *de re milit.* (XII, 36) in f. in L. 3. C. *de praed. Curial.* (X, 33) n. 16. in L. Un. C. *de conductor.* (XI, 71).

(4) Diplovat. 168. Panzirol. L. 2. c. 70. Manni *Sigilli* T. 7. p. 67-83. Fabrucci in Calogerà opusc. T. 23. p. 44-55. Mazzucchelli Vol. 2. P. 1. p. 146-155. Tiraboschi T. 5. L. 2. c. 4. §. 27-29. Fabroni I. 51-54. Bini p. 113-132. Colle Vol. 2. p. 174-192. Vermiglioli I. 112-143. Cf. Bald. in 2. Feudor. 26. cap. *Vasallus. Ej. practica rubr. de quaestion. circa appellationem.* Qu. 1. Id. in C. L. Un. *si quacumque praed. pot.* (V, 7) Castrens. in Dig. vet. L. 27. §. 4 *de inoff. test.* Angelus in Dig. Vet. L. 1. §. 3. *de postulando.*

più famosi giureconsulti del medio evo, Angiolo e Pietro professosori in gius ancor essi di non picciol conto. Studiò Baldo in Perugia e Pisa quasi che fanciullo in diritto, e tale disputò con Bartolo sovra un luogo del Digesto (1); ai 15 anni avea tenuto una ripetizione (2). Suoi precettori furono prima Gio. Pagliarense, poscia Francesco Tigrini e finalmente Bartolo (3): in diritto canonico udì Francesco Petrucci da Siena (4). Si laureò in Perugia nell' autunno del 1344 essendo Bartolo suo promotore, e tosto mosse a Bologna passando per Siena, dove tenne con molta lode una disputa, cui fu presente Bartolo. In Bologna lesse non più che insino all' anno 1347; poscia in Perugia, e se ne ha parecchie notizie insino al 1357 (5); e intanto fu egli uno de' cinque Sapienti che invigilavano alla Scuola del Diritto, ora giudice della città, ambabasciadore e vicario al Vescovo di Forlì che viveva in Perugia, ed ebbe a discepolo il Belforte, che fu poi papa Gregorio XI. Tenne quindi cattedra in Pisa nell' anno scolastico 1357-1358 (6) e poscia in Firenze, dove ottenne la cittadinanza, dal 1358 al 1364, come appare da due ripetizioni quivi tenute ne' primi due di questi anni; che anzi nel secondo gli nacquero due gemelli in Firenze, e nell' ultimo vi ha per lui una lettera del Comune di Firenze, la quale, tributandogli molte lodi pel suo insegnamento, dichiara di non volerne impedire il ritorno in patria. Quì egli fu nuovamente lettore dal 1364 al 1376, vi comprò casa insieme a' fratelli, e tornò ad essere impiegato ne' pubblici negozj. Tra le altre fu nel 1370 mandato oratore in Bologna a papa Gregorio XI, ed ivi tenne una ripetizione che abbiamo tuttora (7). Recavasi poscia a Padova e quivi stiè dall' anno 1376, inaugurando le sue lezioni in una disputa tenuta il dì 18 marzo, insino all' anno 1379 e se-

(1) CASTRENS. in Dig. Vet. L. 27. §. 4. D. *de inoff. test.*

(2) ANGEL. in Dig. Vet. L. 1. §. 3. D. *de postul.*. BALDUS in XV anno repetit L. *Centum Capuae.* Dell' anno della nascita di Baldo discorre l' Append. V. al VI volume di questa Istoria. (3) BALD. in II. de feud. cap. *Vasallus.*

(4) BALD. in Cod. L. 49 §. 1. *de Episcop.* n. 5.

(5) In questo tempo fu collega di Bartolo, e pare che tra loro andassero d' accordo. Che poi in una disputa avuta con questo suo maestro falsificasse un luogo delle Pandette, è favola che non ha fondamento.

(6) V. il decreto della Repubblica Pisana riferito negli opuscoli del Calogerà T. 23. p. 44. Cf. FABRONI *Historia etc.* I. p. 52, il quale reputa che l' anno qui segnato sia il pisano e non il comune, non avvertendo che il Fabbrucci per più chiarezza avea già ridotto l' anno pisano al comune.

(7) MS. 385 della Biblioteca di Perugia.

gnatamente ai tre di novembre, lasciando così interrotto l' anno scolastico (1). Al finire pertanto dell' anno 1379 tornò egli a leggere in Perugia, dove nell' anno 1380 lo vediamo adoprato ne' pubblici negozj, e così perfino all' anno 1390, nel quale accettò la cattedra offertagli in Pavia da Gio. Galeazzo Visconti con 1080 annui fiorini di stipendio, quantunque nell' anno precedente si fosse obbligato a leggere in patria per un altro triennio. Passando a Pavia tenne in Milano alcune ripetizioni, e vuolsi che in Pavia riformasse gli statuti della città, dove salì a tanta rinomanza che si prescrisse agli esaminandi di ricevere, oltre agli ordinarj promotori, o Baldo o un famoso canonista che dipoi fu vescovo di Vicenza (2). Dell' anno mille trecento novantacinque si conserva la sua lettura in Pavia sopra alcuni libri del Codice; e dal 1397 al 1400 ivi lesse sul Digesto vecchio con mille dugento fiorini di stipendio; sennonchè nel 1398 passò temporariamente con quella scuola di diritto a Piacenza, dove leggea nel 1399. Ma dentro quest' anno tornò in Pavia e fecevi il suo testamento nel 26 di ottobre, e quì moriva ai 28 di Aprile del 1400 nella età di anni 73 e fuvvi sepolto in S. Francesco, d' onde il suo monumento fu poi levato, non sono ancora molti anni, e posto in uno de' loggiati della Università accanto all' altro bellissimo dell' Alciati. Di Baldo nacquero tre figli e giureconsulti Zanobi (3), Francesco e Bartolommeo, a' quali lasciò un pingue retaggio (4). Chiari tra' suoi discepoli furono Pietro Belforte o papa Gregorio XI; Pietro Ancarano; il Cardinale Zabarella; e sopra tutti Paolo di Castro. Paragonato a Bartolo, Baldo si reputò di maggiore acume e sottigliezza, ma di minor virtù nel penetrare il vero delle cose: gli si attribuiscono più assai di-

(1) Che nell' anno 1378 Baldo leggesse in Padova lo prova una disputa di lui al §. *Qui provocavit* con la data Paduae 1378 mense martii inscritta: *Disputatio Baldi de vi turbativa,* e impressa Altorphii 1586 in 8. E della sua presenza in detta città a tempo rotto nel 1373 attesta il Commentario di Baldo alla L. 3. C. *de indicta viduitate in fin.* Ej. lectura super VI Cod. per Jo: de Colonia et Nic. Jenson. 1480.

(2) Gio. da Castiglione secondo il Diplovatazio V. Chr. Portius in III. pr. Lib. Inst. §. 15 *de excusat.* n. 3.

(3) Zanobi vuolsi dal Panciroli che fosse vescovo di Città di Castello (Mazzucchelli *Vite ec.* p. 148. nota 21). Il Diplovatazio lo appella dottor di leggi e cavaliere aurato.

(4) Il Tartagni in rubr. tit. *Dig. de vulg. subst.* attesta come detto dal Cumano, che lo udì da Baldo medesimo, aver lui guadagnati 15000 ducati de' suoi pareri intorno alle sostituzioni.

fetti, nè mai presso l'universale ebbe uguale celebrità, quantunque più vaste fossero in gius le cognizioni di lui, che non solo seppe ma professò eziandio il diritto canonico. Adoperato le mille volte negli affari e nelle ambasciate del suo Comune, fu quì consulente de' più ragguardevoli tra' Corpi d' arti e mestieri, e strette furono le sue aderenze alla Corte di Roma. Da papa Gregorio XI, già suo discepolo e ch' egli avrebbe instigato a lasciare Avignone, vuolsi ottenesse giurisdizione sulla città di Castro. E nel 1378 difese da Padova i diritti di papa Urbano VI di lui successore contro l' antipapa Clemente nel suo voto: *De schismate*, che corre a stampa nel Commentario di lui al Codice (1): e, durando lo scisma, il Papa chiamollo nel 1380 da Perugia a Roma, dove per lo stesso effetto giungeva ancora Gio. di Lignano da Bologna, e quì scriveva un secondo voto in difesa del Papa (2) che lo rimunerava di un castello (Festina) nel contado di Gubbio. Traviati dagli scritti di parte de' seguaci dall' antipapa, crederono alcuni che Baldo dettasse voti ancora in favore di lui; taccia apertamente falsa; perchè di questi voti niuno si additò mai, nè se ne vede menoma traccia.

Delle opere di Baldo più rilevanti sono 1. La *Esegesi* alle diverse fonti del gius civile così giustinianeo, come di due delle appendici a quello, cioè al libro de' feudi ed alla pace di Costanza. Negli *scritti intorno ai libri giustinianei* sempre più rilevasi l' errore de' tempi di considerarne, senza buona cagione, alcune parti come più importanti delle altre, che trovansi intieramente omesse: in Baldo omettesi la più parte del Digesto nuovo e dell' Inforziato. Anche la illustrazione del Codice non è completa (3). Il *Commentario al libro de' feudi* lo dettò Baldo in Padova nel 1391, quando correvano già quarantasette anni da che egli era professore. È questo uno de' lavori più capitali di lui, onde un collettore estrasse que' così detti *Casus breves* di Baldo, raccozzando le prime linee di ciascun titolo e paragrafo di quel commentario. Diverso da questo è l' altro lavoro intitolato: *De feudis additiones*, condotto da Baldo in aggiunta al libro del Sillimani sovra il gius feu-

(1) Sotto il titolo: *De edicto D. Hadriani etc.* (VI, 53).

(2) In Rainaldi *Annales* T. VII. p. 613-631

(3) Dalla minore eleganza dello stile deduce il Diplovatazio non essere di lui il Commentario alle Institute. Ma la sigla *Bal.*, che occorre spesso per entro a quelle, sembra al Savigny fondamento bastevole per averlo come scritto da lui.

dale. Il *Commentario alla pace di Costanza* lo scrisse in età anche più provetta, e nelle glossate edizioni sta come chiosa ordinaria a tale *Appendice*. Da queste fatiche di Baldo si ricavarono, in parte almeno, que' *Sommarj* che non di rado nelle edizioni occorrono ad alcune parti del *Corpus juris*, segnatamente al Codice e al libro de' feudi. 2. La *Esegesi alle fonti del Dritto Canonico*, cioè la sua lettara ai primi tre libri delle Decretali. 3. *Consigli* in cinque libri. 4. Le *Opere* maggiori *intorno alla processura*, cioè le ampie *Giunte* allo *Speculum* del Durante; la *Practica* o *Practica judiciaria*, libro certamente suo, ma non si sa per qual parte; poichè nella edizione del 1515 termina con la dottrina degli appelli, e in quella del 1528 (ambedue: *Lugduni*) seguitano molti altri capi senza indicazione che sieno altrui, eppure non sembrano di Baldo; e la conclusione dell' opera, abbracciandola in tutte le sue parti, rende semprepiù incerti intorno a tutto il lavoro. Finalmente 5. *Scritti minori*, e sovra materie particolari, di Baldo sono; quello che è perduto: *De juris doctoribus:* e *De commemoratione*; il trattato *De pactis*: la disputa: *De vi turbativa*: ed altri opuscoli, sparsi per la gran collezione de' trattati (1). Quel libro poi *De statutis* che si attribuisce a lui, altro non è se non una raccolta in ordine alfabetico de' varj luoghi di Baldo relativi agli statuti, fatta da Sigismondo suo pronipote.

II. *Angiolo* (2) fratello di Baldo nacque nel 1328. Di anni 17 incominciò suoi studj in diritto, e udì Francesco Tigrini, Bartolo e Baldo: avvocato ai 20 anni, si addottorò di 24, e nello stesso anno (1351) ebbe cattedra in Perugia e a colleghi Bartolo e Baldo. In questa cattedra, ma non senza qualche intermissione, perchè nel 1363 fu assessore in Bologna, nel 1384 podestà in Città di Castello, durò insino al 1384; quando per gli sconvolgimenti di quella patria fuggì, ed assente fu per cinque anni relegato in Padova, dove ottenne una lettura ordinaria e v' insegnò dall' anno 1384 infino al 1386, in cui divenne vicario del Vescovo di Arez-

(1) Cioè: *de tabellionibus* (T. 3. p. 1.): *de testibus* (T. 4): *de constituto* (T. 6. p. 1): *de syndicatu* (T. 7): *de substitutionibus* T. 8. p. 1.): *de inventario* (T. 8. p. 2): *de carceribus; de quaestionibus* (T. 11. p. 1): *de exceptionibus* (T. 12): *de jure protimiseos* (T. 17). Il libro: *de statutis*, trovasi nel T. 2. f. 86-157.

(2) Diplovat. n. 170. Panzirol. L. 2. c. 71. Mazzucchelli Vol. 2. P. 1. p. 104. Tiraboschi T. 5. L. 2. c. 4. §. 30. Bini p. 102. Colle II. 192. Vermiglioli I. 95.

zo, e, avendo così rotto il bando, nel 1387 vennegli rinnovata la pena. Nel 1388 era professore a Firenze e quindi in Roma, d'onde si trasferì a Bologna, ove lesse dal 1391 al 1394. In quest'anno, liberato dal bando e ristorato d'ogni danno sofferto, tornò in patria ove adoperò ora nella cattedra ed ora ne' pubblici affari. Nel 1398 ebbe divieto di assentarsi dalla scuola; nondimeno tornò in Firenze e dimorovvi negli anni 1398 e 1399. Da quindi in poi non si ha più novella di lui nè della sua morte dai contemporanei; sennonchè per molti posteriori documenti, che sono in Perugia, sembra morisse in patria nell'anno 1407 (1). Scrisse Angiolo, 1. Intorno alle diverse fonti del gius civile, eccetto che le Institute (2) 2. *Consigli*. 3. *Trattati* speciali. 4. *Dispute*. 5. *Ripetizioni*.

III. *Degli altri Baldeschi* (3). Pietro, il più giovane de' fratelli di Baldo, insegnò in Perugia dritto canonico; poi dopo fu lungamente avvocato concistoriale in Roma, e quindi nuovamente professore nella sua patria. Se ne hanno a stampa non pochi lavori. Della discendenza di questi tre fratelli, parecchi vennero in qualche rinomanza o come professori o come scrittori, i quali, per la somiglianza de' nomi, si scambiarono co' loro maggiori. Ma non solo tra loro, Baldo e i Baldeschi non di rado si confusero eziandio con Angiolo e Baldo di Angiolo de' Perigli e Baldo Novello (Bartolini) i quali, perchè perugini, vengono più spesso indicati per la patria che non il cognome; onde assai volte è malagevole distinguere questi da quelli, e così ne' mss. come nelle edizioni le opere degli uni non di rado attribuisconsi agli altri.

Capo LVI.

Giureconsulti che fiorirono nei primi 50 *anni del secolo XV.*

I. *Bartolommeo da Saliceto* (4) di antica bolognese famiglia cognominata dalla villa Saliceto, quattro miglia discosta da Bolo-

(1) Bini p. 110. Vermiglioli I. p. 104.

(2) Ed. Dig. vet. Venel. P. 1. 1502. P. 2. 1504. Infort. Dig. Nov. P. 1. Mediol. 1494. Cod. la più antica e s. l. et a. *Tres libri* sotto Baldo al Codice Lugd. 1585. Venet. 1615 ma incompiuto. Autentic. Papiae 1508. Ma sopra le edizioni v. Vermiglioli p. 104 e 107.

(3) Diplovat. n. 169. n. 207. Mazzucchelli Vol. 2. P. 1. p. 204. sq. Bini p. 138 sq. p. 300. Vermiglioli I, 95 sq.

(4) Diplovat. n. 183. Panzirol. L. 2. c. 78. Tiraboschi T. 5. L. 2. c. 4.

gna, fu nipote e discepolo di Riccardo da Saliceto lettore in gius della stessa casata. La prima sicura notizia che abbiamo di lui è dell'anno 1363 in cui si nomina come professore in Bologna, dove occorre eziandio negli anni 1364, 1365 e 1370, quando il Cardinal Legato, fratello di papa Urbano V, lo licenziò perchè desse luogo a più giovani professori; onde tramutossi in Padova, e qui lesse dall'anno 1370 al 1374, e scrisse nell'anno 1373 il libro IX del suo Commentario al Codice. Tornato quindi in patria, ivi ricordasi o come adoperato ne' pubblici affari, o nell' albo de' stipendiati professori insino all'anno 1389, in che prese parte alla congiura per tradire la patria in mano di Gio. Galeazzo Visconti; e quantunque per causa di sua fama gli si risparmiasse la vita e l'esilio, nondimeno per vergogna e dolore fuggì da Bologna a Ferrara, dopodichè fu bandito e confiscatogli i beni. Nell'anno 1391 era in Ferrara membro della nuova Università, durata insino al 1394. Nel 1398 fu richiamato a Bologna, e l'anno appresso nuovamente bandito, onde tornò in Padova, dove abitò in convento dei Domenicani e compievvi nell' anno 1400 il suo Commentario al Codice. Ebbe anche adesso luogo tra' professori, come appare dalle notizie che restano di sue lezioni e della parte presa nelle promozioni degli anni 1400 e 1401. Nel 1403 rientrò in Bologna, e qui lo si vede insino al 1409 registrato nel sillabo de' professori. Morì ai 28 Decembre del 1412, e si conserva il suo testamento del 1409 e il codicillo del 1410. Illustri professori tra' suoi discepoli furono il Fulgosio, Alvarotto, Pietro d'Ancarano e lo Zabarella. Restano di lui 1. Un *Commentario al Codice* che è l' opera sua maggiore, diligentemente scritta in forma di libro, e non già cavata da' quiderni di sue prelezioni. Narra egli come commentò prima il libro IX in Padova nel 1373; poscia in Bologna nel 1382 si fece dal I libro e proseguì la fatica insino al libro III tit. 35; quindi lavorò in Ferrara insino al titolo 18 del libro VIII, e finalmente compì l'opera in Padova nel 1400. Ce ne ha parecchie edizioni. 2. Un *Commentario al Digesto vecchio* che va pure a stampa, e abbraccia la seconda parte di questo volume, cioè i libri XII-XXIV tit. 2. 3. *Consigli*. 4. *Ripetizioni*, parte delle quali sta nella grande Raccolta di questo nome. 5. Una dissertazione *De mora*: e occorre nella gran Collezione de' trattati (1). A torto

§. 36-38. FANTUZZI T. 7. p. 272. COLLE II. 127. Cf. SALICETI Comm. in Cod. prooem. d. Comm. in f. L. 8. et initio Lib. 9.

(1) T. 6. P. II. f. 411-415.

poi gli si attribuiscono un libro: *De usu feudorum*: ed una raccolta di lettere di più tardo scrittore che s' intitola: *Barth. Saliceti et Lud. Regii Epistolae ad Augustinum Mapheum.*

II. *Raffaello Fulgosio* (1) nacque nel 1367 di nobile famiglia in Piacenza; studiò in Bologna sotto il Saliceto e il Castiglione. Nel 1389 fu professore in Pavia, e dieci anni dopo passò per breve tempo in Piacenza con quella facoltà di gius. Nel 1407 ottenne con molto onore cattedra in Padova; e siccome nel 1409 fu invitato a Parma, il Senato Veneto lo ritenne in Padova aumentandogli lo stipendio. L' anno seguente recossi al Concilio di Costanza, dove lo si trattò con molto rispetto, e dopo il ritorno fu spesso chiamato a Venezia per le più gravi consulte. Morì nel 1427 in Padova di anni 60, e nella chiesa di S. Francesco gli si inalzò un magnifico monumento. Si contraddistinse il Fulgosio non per un metodo che gli fosse proprio, ma per la singolarità delle sue opinioni nelle giuridiche dispute; opinioni che vuolsi accattasse dal Castiglione suo precettore (2). Restano del Fulgosio 1. Un *Commentario al Codice* in due parti: opera più completa e meglio ordinata che non la più parte delle consimili, e perciò dimostrasi essere quella un libro e non il testo di sue prelezioni. 2. Un *Commentario al Digesto vecchio*, e 3. *al nuovo*. 4. *Consigli*, che dal Rittershus arricchironsi di una giunta (3).

III. *Giovanni da Imola* (4) de' Niccoletti, nobile famiglia, fu figlio di Niccolò; al quale, recatosi di buon' ora in Bologna, può essere che quì nascesse Giovanni, ivi discepolo di Francesco Ramponi e Gio. da Lignano. Laureato *in utroque* nel 1397 ebbe, con dispensa, cattedra di gius pontificio negli anni 1399-1400. Nel 1402 fu professore in Ferrara; nel 1406 lettore ordinario in Padova di Decretali; tornò poco dopo in Bologna, dove si scorgono vestigie di lui dal 1416 al 1422, e quì gli bruciò la casa con una biblioteca di 600 volumi, a restaurare la quale fu soccorso dal pubblico. Padova lo raccolse un' altra volta, posciachè nel 1430 ivi gli si vede cresciuto lo stipendio. Morì in Bologna; fu depositato prima in Chiesa di S. Domenico, e tumulato in seguito nel sepolcro dei

(1) Diplovat. n. 205. Panzirol. L. 2. c. 82. 83. Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. §. 4. Poggiali *Memorie per la Storia lett. di Piacenza* I. 22-35.

(2) Fulgos. in Cod. L. 6. *de obl. et act.* (IV, 10). Lugd. 1547. Jason. in Dig. vet. L. 1. *de pactis.*

(3) *Consilia posthuma* (n. 38) ed. C. Rittershus. Ambergae 1607.

(4) Diplovat. n. 222. Panzirol. L. 2. c. 88. Fantuzzi IV. 351-357.

Garisendi. Celebri lettori de' suoi scuolari furono, Mariano Socino, Lodovico Romano ed Angiolo Aretino. Di lui si hanno 1. *Commentarii al Digesto nuovo e all' Inforziato*. 2. Un *Commentario ai primi tre libri delle Decretali* e un altro *alle Clementine*, che corrono a stampa. 3. Altro *Commentario al VI* citasi dal Diplovatazio. 4. *Consigli*. 5. *Opuscoli*, p. es. *De appellationibus*. 6. *Ripetizioni*.

IV. *Paolo di Castro* (1) nacque di picciola e povera gente: udì Baldo in Perugia, e il Castiglione non si sa dove. Addottorossi in Avignone, e là incominciò ad insegnare; fu dipoi professore in Siena nel 1390 (2); dal 1394 al 1412 in Avignone; finalmente in Padova dal 1429 insino alla morte. Degl' intervalli di sua erratica vita sappiamo, senza poter dirne gli anni, che fu per qualche tempo auditore in Roma del Card. Zabarella arcivescovo di Firenze, ed in Firenze vicario generale di lui con pontificia dispensa perchè ammogliato: e quì, secondo il Diplovatazio ed il Panciroli, sarebbe stato anche lettore in gius; ma di ciò nulla dicono gli scritti di lui, onde sappiamo invece che partecipò alla riforma degli statuti di quella città. Finalmente fu egli professore in Bologna, ove ebbe a collega Gio: da Imola, ed in Perugia ancora, ove dimorò, è da credere tenesse cattedra (3). Morì in Padova ai 20 di Luglio 1441 (4), e fu tumulato ai Servi, dove un suo nipote fecegli erigere un monumento, la cui inscrizione dà molti particolari della sua vita. Parecchi dei suoi scuolari furono poi egregi professori, ad es. il Cipolla, il Tartagni e il Mencucci. Fu Paolo uomo di rigida e timorata coscienza, come rilevasi da' suoi consulti e dalle ammonizioni agli scuolari negli altri suoi scritti (5), e vi ha traccia di sue critiche fatiche intorno alle fonti del gius, avendo lui

(1) Diplovat. n. 223. Panzirol L. 2. c. 89. Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. §. 10.

(2) P. Castr. in Infort. L. 1. *si filius heres. D. de liber.*

(3) P. Castr. in Auth. *ad haec. C. de judic.* in Cod. *Cons. haec quae necess.* n. 10. L. Un. *de inoff. dot.* Auth. *qua in provincia, ubi de criminibus* n. 5. In Cod. L. 26. *de inoff. test.* n. 5.

(4) Vuolsi comunemente morisse nel 1436 o nel 1437. Ma che egli leggesgesse nel 1439 lo dice da se medesimo nel suo Comm. in Cod. L. 2. *de rescind. vend.* n. 4. e in Cod. fin. L. IV. In un digesto vecchio di Monaco (n. 1. dalla Biblioteca di Frisinga) leggesi nel foglio a guardia: « No. hic. quod famosissimus juris utriusque monarcha dominus et preceptor meus Dominus Paulus de Castro obiit MCCCCXXXXI tertiodecimo Kal Aug. die mercurii hora XXII ».

(5) Castr. *Cons.* P. I. *Cons.* 121. In Dig. Vet. L. 16. L. 17. *de negot. gest.* n. 17.

consultato un antico avignonese ms. delle Pandette e conosciuto la Epitome di Giuliano delle Novelle, che loda come più breve e più chiara, onde opina potesse muovere dallo stesso Imp. Giustiniano (1). Ebbe un figlio, Angiolo, e più de' suoi discendenti che parimenti si segnalarono come professori in diritto. Il Castrense lasciò 1. *Commentarj* a' tre *Digesti*, molto più completi che non quelli di altri contemporanei, e *al Codice*; la cui prima parte abbraccia soltanto i primi quattro libri, e la seconda il VI e il VII, come appare dalle edizioni e si ritiene ancora dal Diplovatazio. Qual complemento de' Commentarj possono aversi alcune ripetizioni di lui che vanno a stampa (2). 2. *Consigli*.

V. *Antonio Mencucci* (3). nacque nel 1380 a Pratovecchio in Toscana, ond'egli è più comunemente detto Antonio *da Pratovecchio* (4). Avuti i primi rudimenti in patria, si recò egli di venti anni a Firenze per istudiarvi le lingue morte e la filosofia. Furono poi suoi maestri in gius Floriano da S. Pietro in Bologna, e Paolo di Castro, ma non si sa dove. Ne' pubblici negozj comparisce per la prima volta al Concilio di Pisa nel 1400, ov'egli giustifica in un voto la deposizione dal trono dell'Imperatore Venceslao, e così sta contro la parte del Pontefice. Nel 1410 conseguì cattedra in Bologna, e a malgrado molte intermissioni la occupò parecchi anni avanti di essere addottorato. L'Imp. Sigismondo lo invitò e lo accolse onoratamente al concilio di Costanza, decorandolo della dignità di conte e di consigliere del S. R. Impero. Negli anni 1419 e 1420 leggeva in Bologna; nel 1422 ebbe con un professore di Siena una letteraria disputa intorno alla lezione di un luogo delle Pandette, per cui ne fece riscontrare il testo pisano che avea co-

(1) V. CAEPOLLA *Repet.* Auth. *sed novo jure* C. *de serv. fugit.* n. 13. (Repetit. Lugd. 1553. vol. 8.

(2) Nelle grandi collezioni di Ripetizioni T. 1. 6. 7. ce ne ha quattro, ed una nella *Repetit. X. Legum.* Paris 1509, 8. f. C.

(3) DIPLOVAT. n. 250. PANZIROL. L. 2. c. 101. E. MAURITII *Diss. de libris j. comm. Kilon.* 1666. Francof. 1692. Arg. 1724. p. 70. § 24. 25. M. MACCIONI *Osservazioni sopra il diritto feudale concernenti l'istoria e le opinioni di Antonio da Pratovecchio* Livorno 1764. FANTUZZI T. 7. p. 98-117. LASPEYRES origine de' libri *Feudorum* p. 123-130.

(4) Il Maccioni nelle sue *Osservazioni ec.* p. 9 e 10 vuole che il casato di lui sia Minucci, così chiamandosi da se stesso nel suo libro del gius feudale. Ma potendo esservi incorso errore di copia, sembra doversi in ciò preferire la lettera di cittadinanza concedutagli in Bologna, ov'egli è chiamato *Dominum Antonium olim Marci de Minichutiis de Pratoveteri*, riferita dal Fantuzzi p. 98. 105.

nosciuto in Pisa. Nel 1424 fu di anni 44 dottorato in gius civile a Bologna, e quivi leggeva ancora nel 1428, quando ultimava il suo lavoro sovra il gius feudale. Nel 1431 lui si vede in Firenze adoperarsi a correggere gli statuti della Università e il suo gius feudale, e stringersi alla parte di Cosimo de' Medici, che nell' anno 1433 donogli una bella casa. Negl' intervalli poi ora fu professore in Padova ed ora in Siena, e nel Concilio di Basilea, non si sa in che anno, trattò negozj di più maniere per l' Imperatore, il Re di Napoli nelle sue dispute feudali col Papa, e la Repubblica di Venezia. Nel 1438 tornò nuovamente professore a Bologna e vi fu laureato in gius canonico nella età di anni cinquantotto; nel 1439 ottennevi cittadinanza. Dal 1440 in poi insino all'anno di sua morte occorre sempre nel catalogo dei professori, e per molti documenti rilevasi che gli stipendj se ne aumentavano gradatamente, e che nell' anno 1456 ebbe facoltà di scegliere la materia di sue lezioni, mentre gli altri professori dovean tenersi a quella che dava titolo alle loro cattedre. Tali erano le onoranze da lui ricevute in Bologna quando, oramai vecchissimo, vi sperimentò il più avverso destino. Nell' anno 1468 due figli suoi commessero un omicidio, ond' egli con tutta la famiglia venne bandito dalla città, ed in quell' anno istesso morì in esilio di anni ottantotto. Antonio da Pratovecchio fu uomo di molte lettere, ma le opere di lui poco se ne avvantaggiarono; laonde per questo canto troppo non si distinguono dalle altre de' contemporanei. In gioventù tenne le parti dello Imperatore, dipoi quelle del Papa. Suo discepolo e amico fu Francesco (Accolti) Aretino. Scrisse 1. *Commentarj a' tre Digesti* secondo il Maccioni (1) che sarebbero rarissimi, cosa non poco sin-

(1) Un Commentario all' Inforziato, come da se veduto in Biblioteca di Lucca e impresso s. l. et a., cita il Maccioni nelle sue *Osservazioni ec.*. p. 26 nota 4. Cita inoltre de' luoghi a' tre Digesti, senza notare onde gli tragga, se da mss. o edizioni, nella appendice p. 27, 32, 33, 39. Il Lipenio pag. 743, 744 cita *Comm. in Infort. Bonon. et in Dig. Nov. Bonon.* Il Diplovatazio ne tace e il Panzer non riferisce edizioni. Tanto il Savigny p. 262. testo e note. *) Esaminato diligentemente da per me il Catalogo della Biblioteca Felini vidi ricordati soltanto e riscontrai in effetto non più di quattro lavori di Antonio, cioè: Al n. 52 il *Lexicon Juris* che il Maccioni distingue dal *Repertorium aureum*. Al n. 312. *Repertorium aureum in Bartolum impressum sine loco et anno.* Al n. 406 un *Consiglio*. Al n. 427 la recompilazione de' *Libri feudorum*, ms. stupendo e adorno di bellissime miniature. Di un Commentario all' Inforziato non mi occorse la menoma traccia, ed è notabile che lo stesso Maccioni non segna il Codice Feliniano in che lo avrebbe veduto; mentre citando gli altri lavori del

golare in autore di tanta fama! 2. *Consigli*: parecchi de' quali o stansi nei mss. o sparsi fra quelli di altri legisti e segnatamente di Alessandro da Imola. 3. *Tractatus Quartarum*; cioè, verosimilmente, sulla Falcidia ec. 4. *Repertorium Bartoli* che il Maccioni, seguitato erroneamente dal Fantuzzi, distingue in due opere; una delle quali sarebbe un Repertorio o vocabolario giuridico e l'altra un Repertorio a Bartolo, mentre esse formano un corpo solo, come già avvisarono il Diplovatazio, il Panciroli, il Mantua ec. 5. *Repertorium Baldi* che secondo il Maccioni (pag. 26) sarebbe stampato. 6. Un *Riordinamento de' libri sui feudi*, lavoro che serbò insino a noi il nome di Antonio. Ordinò egli l'antico testo in VI libri e 25 titoli (1) e apposevi non la glossa ordinaria di Accorso ma quella precedente di Jacopo Colombi, che non curò di acconciare alla nuova disposizione del testo. 7. *Osservazioni e note al gius feudale.* 8. *Singularia Cini.*

Capo LVII.

Giureconsulti che fiorirono nella posteriore metà del Secolo XV.

1. *Alessandro,* di Niccolò, *Tartagni da Imola* (2) nacque nel 1423 o nel 1424 (3). Suoi precettori furono Gio. da Imola, Gio. de Anania, Angiolo Aretino e Paolo di Castro. Laureato nell'anno 1445 in Bologna, ivi era nel seguente vicario ed assessore al Conservatore della giustizia. Dal 1450 in poi tenne cattedra in diversi luoghi; in Pavia nel 1450-1451; in Bologna dal 1451 al 1457; in Ferrara dal 1457 al 1461; nuovamente in Bologna dal 1461 al 1467; in Padova dal 1467 al 1470, ove incontrò dispute di precedenza col Cipolla suo concorrente e collega; finalmente

Mencucci riferisce appunto gli stessi Codici esaminati in Lucca dal Compendiatore di questa Istoria.

(1) Antonio dedicò l'opera alla Università di Bologna, la quale si adoperò con l'Imperatore Federigo III acciò confermasse questo lavoro, come glie ne diè preghiera Antonio medesimo. Ma lo Imperatore lo approvò e raccomandò soltanto per l'uso nelle scuole. Se ne ha più mss. e due edizioni Argentor. 1625 App. ad Schilter Cod. *j. Alemann. feud.* 4. Argent. 1728 in f.

(2) Diplovat. n. 262. Panzirol. L. 2. c. 112. Fabricii *Bibl. med. lat.* ed. Mansi I. 65. Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. §. 24. Fantuzzi T. 8. p. 88-94.

(3) Secondo la sua inscrizione sepolcrale che lo fa morto nel 1477 di anni 53. Ma siccome Gio: da Imola morì nel 1436, ne verrebbe che di 12 anni studiava in diritto, lo che non ha troppo di verosimiglianza.

di bel nuovo in Bologna dal 1470 al 1477, anno della sua morte, e quì fu sepolto in un superbo monumento erettogli nella Chiesa de' Domenicani. Uomo di miti costumi, astenevasi dal render voti criminali contro gl' inquisiti; ebbe più diligenza che non ingegno, e difettò eziandio di memoria. Inveì contro la prosa italiana ed il Boccaccio suo fondatore, perchè se ne imparavano soltanto inezie ed amori. Lasciò scolari di molta fama, Giasone, Bartolommeo Socino, il Bolognini e Lancellotto Decio. Del Tartagni si ha: 1. La sua *Esegesi al Romano Diritto* stampata in raccolta dietro i quiderni delle prelezioni: nel Digesto vecchio e nel Codice vi hanno di grandissime lacune. Diversa da questa collezione è l' altra inscritta: *Alex. Tartagni ad frequentiores ff. titulos* Venet. 1595, e pubblicata da Gio. Battista Ferretti nipote di Matteo Vico sovra i quiderni che questi, scolare per sette anni e convittore che fu del Tartagni, aveva copiati. Questi Commentarj sono molto cattivi e pieni de' vizj del tempo. Il Tartagni fece postille ancora agli scritti di Bartolo, che s' incontrano nella più parte delle nuove loro edizioni. 2. *Esegesi al Dritto Canonico.* Cita il Panzer una antica edizione del Commentario di lui *in III. Decretal.* (Bonon. 1485); il Fabricio un Commentario al VI ed alle Clementine. 3. *Consigli* partiti in VII libri, e sono la migliore delle sue opere, anche ai dì nostri assai consultata. 4. *Opuscoli*: incerto è peraltro se quello: *De actionibus*, sia di lui o di Giasone.

II. *Bartolommeo Cipolla* (1) udì in Bologna Angiolo Aretino e Paolo di Castro, fu addottorato nel 1446. In Ferrara nel 1450, e dal 1458 in poi fu professore in Padova. Decorato, ignorasi in che circostanza, del titolo di conte e di cavaliere, invanì al segno di avere molte dispute di precedenza col Tartagni suo collega. Nel 1466 dimorava in Roma e quì fu avvocato concistoriale; sennonchè tornò di buon' ora in Padova, dove nel 1470 la seconda e quattro anni dopo teneva la primaria cattedra in gius civile: ivi morì nel 1477. De' diversi trattati da lui scritti i più rilevanti sono: 1. De' dogmatici: quelli *a*) *De servitutibus urbanorum praediorum. b*) *De servitutibus rusticorum praediorum*; usati ancora ai dì nostri. *c*) *De usucapione. d*) *De simulatione contractuum.* 2. Dei pratici, i *Consigli*, il trattato delle *Cautele*; e parecchi opuscoli che occorrono nelle grandi collezioni dell' uno o l' altro genere (2).

(1) Diplovat. n. 267. Panzirol. L. 2. c. 113. Maffei *Verona ill.* P. 2. p. 101, (Ver. 1731) Facciolati *Fasti* P. 2. p. 43. Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. §. 25.

(2) V, per es. *Tractatt. univ. juris.* T. I. e T. XVI.

Il Diplovatazio gli ascrive ancora de' commentarj sui libri ordinarj del gius, e sovra il titolo *de verborum significatione* (1).

III. *Gio. Battista Caccialupi* (2) da S. Severino nella Marca di Ancona studiò nell'anno 1441 in Perugia sotto Angiolo de' Perigli e Giovanni di Pietruccio da Monte Sperello. Fu professore in Siena (3); incerta è ogni altra notizia della sua vita; Bartolommeo Socino suo discepolo grandemente lo encomia. Scrisse egli 1. *De*

(1) Jugler accenna a edizioni delle sue *Opera*. E difatti il Compendiatore conosce quella Lugd. 1577 *sumptibus Philippi Tinghi Florentini*, che oltre il testè detto Commentario *de verbor. et rerum signif.* esibisce anche *Commentaria in titt. de Ædilitio Edicto et Redhibitoria actione* p. 1. e seqq. Che anzi ha veduta ancora la edizione principe del Commentario *de Ædil. Edict.* Venet 1550, il cui principio appella ad altri suoi lavori esegetici (forse prelezioni) sovra gli antecedenti titoli del Digesto.

(2) Diplovat. n. 269. Panzirol. L. 2. c. 115. V sopra pag.

(3) Volendo schiarire alcun poco le notizie intorno al Caccialupi, mi rivolsi al mio erudito amico sig. Giuseppe Porri tipografo di Siena; onde instituisse delle ricerche in quell' Archivio delle Riformagioni. Da lui pertanto e dall' egregio e dotto sig. Dott. Gaetano Milanesi ottenni le seguenti notizie. I « libri delle Deliberazioni del Concistoro » attestano come nel mese di marzo e Aprile 1451 e 52 Gio: Battista da S. Severino eccellentissimo Dottore era giudice delle Riformagioni in Siena. Per deliberazione de' 23 di agosto 1452 è raffermato in quell'ufficio e condotto per la prima volta a leggere nello Studio di Siena, con l'annuo stipendio di fiorini 60 di lire 4 per fiorino, e in quello studio lo vediamo perseverare insino all' anno 1461. Sennonchè nell' anno 1456 lo stipendio cresce a fiorini 100 o lire 400; nel 1458 a fiorini 150 o lire 600; nel 1460 a fiorini 160. Intanto il Caccialupi continuava sempre ad esser giudice delle Riformagioni. Dal 1461 al 1480 non si ha in quei libri più notizia di lui. Ma nel dì 4 di aprile 1480 (V. Balia Tomo XVIII) lo troviamo nuovamente, con molti altri dottori e maestri, condotto a leggere per dieci anni in Siena con lo stipendio di fiorini 300, o lire 1200 che è il maggiore di tutti, perchè degli altri chi ha più paga riceve 250 fiorini, e chi ne ha meno 25. Nel 1483 peraltro il Caccialupi, straziato il cuore per la furia delle parti che desolavano questa sua seconda patria, Siena, in che avea dimorato trent' anni, partissene; e nel dì 3 novembre di quest' anno salito in arringo dopo avere esortato i cittadini a cessare dagli odj e dalle dissensioni domandò licenza, e inginocchiatosi chiese perdono a tutti d' ogni suo trascorso. Ecco le parole del Tizio di lui scuolare, nelle Storie Sanesi inedite, secondo la copia che di quelle esiste nella Sanese Biblioteca, T. V. pag. 458. « 1483 -- Die Novembris tertia . . . . Subinde autem Joannes Baptista Caccialupus a « Santo Severino jurisconsultus celeberrimus, qui annis triginta in urbe Senensi « fuerat et magna audientium attentione legendo atque interpretando jus civile « primarium post Franciscum Arretinum cathedrae locum tenuerat, ita ut etiam « judicis reformationum functus officio fuisset, quem nos quoque praeceptorem « fere biennio audivimus, cum ex urbe Sena migrare decrevisset civibus desola-

modo studendi nel 1467 in Siena, libro assai curioso per le notizie letterarie di que' tempi. 2. *De pactis*, ed è un trattato distinto in quattordici questioni e da lui scritto nel 1468 per completare in proposito le sue prelezioni, interrotte in Siena dalla peste (1). 3. Parecchie *ripetizioni* sparse per le grandi collezioni di siffatte scritture, e di che una raccolta in tre volumi, fatta negli anni 1459-1464, sta manoscritta in Siviglia. 4. Parecchi trattatelli che occorrono nella collezione de' trattati. Il Diplovatazio ascrivegli inoltre commentarj sopra i libri ordinarj del Diritto.

« ta, ea die ambonem conscendens luculentam habuit orationem reipublicae ac « civitatis conservationem hortatus, pluribus in medium rationibus adductis, ita « ut omnium ora in se conversa haberet et quae intulerat miro suaderet eloquio. « Oratione interea dimitti se et dari a Senensibus veniam efflagitavit, flexisque « genibus coram decurionibus universis ut sibi ignoscerent deprecabatur ». -- Vuolsi poi notare che le opere di lui veggonsi stampate in Siena successivamente negli anni 1484-1494, mentre egli era passato avvocato concistoriale e lettore di gius pontificio in Roma non più tardi dell' anno 1485 e qui moriva nell' anno 1496, come appare dall' « Elogio » recentemente scrittone da Monig. Gio: Carlo Gentili (Macerata 1844, 8. p. 36).

(1) È noto che in occasione di peste le Università Italiane si trasferivano da una città all' altra, e i Comuni Toscani ordinavano che si trasferissero in altra terra del loro comune. Ecco in proposito quanto si trova ordinato in Siena (Filze Concistoriali T. 298) nell' anno 1417. « In nomine Domini etc. Magnifici Domini et Capitaneus populi cum vexillifero, magistris et quatuor e sapientibus « studii. Quod cum per formam conducte doctorum studii caveatur quod si ca- « sus pestilentiae eveniat in civitate Senarum quod tunc dictis doctoribus assi- « gnetur quidam locus determinatus ubi non sit pestilentia, et ubi debeant lege- « re doctores predicti; et viso quod jam pestilentia incepit in civitate Senarum « ex quo dicti doctores et scolares volunt discedere etc (ordinarono) -- Quod « dicti doctores vadant ad standum et legendum in civitate Massae sive in castro « montis Ylicini et primo ad Massam, donec locus ille fuerit sanus et si pestis « evenerit vadant ad montem Ylicinum ». Anche più completa è la notizia della Sanese Università in Lucignano mia patria, accaduta nell' anno 1430 (V. Filze Concistoriali T. 374) « A. 1430, die 21 Junii, Martis. Antedicti magnifici Domi- « ni etc. decreverunt eligere et eligerunt Bartholomeum dni Thomasii de Aga- « zaria qui vadat Lucignanum Vallis Clanarum, ad providendum stantias pro stu- « dio transferendo in dicto castro, cum duobus equis. -- Die 23 Junii: Omissis etc. « Antedicti magnifici Domini etc. convocati una cum vexillifero, magistris et sa- « pientibus studii, absente Domino Bartholomeo dni Thommassii, concorditer de- « creverunt, quod sit remissum dictis sapientibus, quatenus possint, posse facere « edicta quod omnes doctores vadant Lucignanum Vallis Clanarum ad legendum « in dicto castro prout eis videbitur. Item quod omnes doctores qui non iverint « ad dictum castrum amittant salarium, exceptis illis qui habent licentiam a di- « ctis sapientibus etc. etc. -- (Filze Concistoriali an. 1430 T. 375). Die Veneris 4

IV. *Francesco Accolti* (1) di Arezzo (*Aretinus*) nacque intorno al 1418. Discepolo in lettere del Filelfo, udiva in gius Antonio da Pratovecchio, non si sa quando nè dove. Dedicatosi allo insegnamento fu prima professore in Bologna tra l' anno 1440 ed il 1445, poscia in Ferrara e non più tardi del 1447, e quì nel 1450 ottenne uno stipendio di lire 900 che nello stesso anno, in grazia di sua celebrità, il Marchese Leonello gli aumentò insino a lire 1200 (2), e per anni cinque; sennonchè noi lo vediamo, prima che scadesse il quinquennio, insegnare in Siena; d' onde nel 1457 ritornò e stette per quattro anni, con lo stipendio istesso, in Ferrara. Dimorato poscia per qualche breve tempo in Roma e in Firenze, si condusse a' servigi di Francesco Sforza Signore di Milano e stettevi dal 1461 al 1466; nel frattempo fu inviato oratore in Roma a papa Paolo II, ed abbiamo a stampa il discorso che tenne al Papa medesimo. Questo Pontefice lo decorò del titolo di cavaliere. Nel 1466 tornò professore in Siena e stettevi insino al 1479; sennonchè, nell' intervallo, per comando di Sisto IV venne una volta in Roma, non senza speranza di conseguire il cappello cardinalizio, e forse per essergli fallita questa speranza scrisse contro il Pontefice, che nel 1478 avea posto l' interdetto sulla Repubblica di Firenze e Lorenzo de' Medici, un fiero parere che procacciogli di gravi persecuzioni, com' egli scrive allo stesso Lorenzo: ma Siena lo protesse, ricusando di consegnarlo alle mani del Duca di Calabria che ne facea la domanda. Da Siena, per opera di Lorenzo, tramutossi in Pisa nel 1479 e quì stette insino alla sua morte; ma il suo stipendio, che era di 1400 fiorini, fu ristretto nel 1483 a soli 800, attesochè la vecchiaja non consentivagli di tenere più di una lezione per settimana, e dispensato che fu nel 1484 ancora da essa non gli fu punto diminuito quello stipendio. Morì egli tra il mese di Novembre del 1485 e il Marzo del 1486, celibe e

« Augusti: Omissis etc. Attendentes quod pestis inceperit in terra Lucignani Val-
« lis Clanarum, ubi translatum erat studium, deliberaverunt quod omnes docto-
« res salariati in studio Senensi possint ire et stare in quascumque terras civi-
« tatis et territorii Senarum pro libito eorum dummodo non exeant territorium
« Senense ». (Comunicati dal mio ottimo amico G. Porri).

(1) Diplovat. n. 265. Panzirol. L. 2. c. 103. Bayle v. Aretin. Fabrucci ap. Calogerà T. 43. p. 219-237. Mazzucchelli Vol. 1. P. 1. p. 68 76. Mansi ad Fabricium II. 193. VI. 344. Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. §. 17-20. Fabroni I. 230-237. 385.

(2) Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. ragguaglia questa somma a 500 zecchini.

con ampie facoltà (1). De' suoi discepoli si segnalarono il Ruino, il Felini e Bartolommeo Socino. Contemporanei e posteri salutarono Francesco come principe de' giureconsulti della età sua; encomiaronlo di aderire al testo e non all'autorità degl'interpreti, e di essere familiare ad ogni maniera di scienze, lettere ed arti, filosofia, teologia, musica, poesia: cose tutte che punto non si scorgono nelle opere sue giuridiche, tanto era povera la veste tradizionale in che quelle allora addobbavansi! Epperò molti fecero di Francesco Accolti due soggetti diversi; letterato uno e filosofo, l'altro giureconsulto. Alla celebrità di lui sembra aver conferito molto il fuoco che metteva nelle prelezioni e nelle dispute allora usitate. L'ingegno di lui peraltro sembra non fosse così accomodato alla pratica come alla teorica (2). Opere giuridiche di Francesco, e tutte a stampa, sono: 1.° *Commentarj* ai libri del gius civile che derivano da copie di sue prelezioni, nelle quali illustrò a brani o l'una o l'altra delle giuridiche fonti; niuno de' contemporanei avendo più d'esso abusato il tristo metodo di sostare troppo lungamente sovra alcuni titoli del testo a scapito degli altri. Così; del Digesto vecchio tratta unicamente la seconda parte, e dal libro XII non la conduce oltre il titolo *Mandati* XVII, 1. Nell'Inforziato va insino al libro XXX e non ne espone nemmeno tutti i titoli. Del Digesto nuovo tratta capitalmente tre titoli soli; *de adquirenda possessione*; *de verborum obligationibus*; *de duobus reis*. Del Codice espone una discreta parte, ma non più oltre del VI libro. Alle *Instituzioni* scriss'egli *Casi*, inseriti in molte delle antiche edizioni di quelle. 2.° *Commentarj sovra le Decretali*, e sono dello stesso tenore. 3.° *Consigli* 4.° *Ripetizioni* e *Opuscoli*. Di sue opere letterarie, rinviando al Mazzucchelli, ricorderemo soltanto le greche traduzioni stampate delle lettere di Falaride e Diogene, e le correzioni ad alcuni luoghi della versione fatta da Burgundione delle Omilie del Crisostomo su Giovanni Evangelista; versione che a torto per alcuni è attribuita all'Accolti (3).

V. *La famiglia dei Sozzini*. (4) De' ragguardevoli soggetti di

(1) Fabroni Vol. I. p. 255.

(2) Nevizan. *Sylva nupt.* lib. 5. § 61. Diplovat. n. 265. « In agilibus autem mundi nihil valebat quantumcumque doctus fuerit, et sibi dicebat Angelus de Aretio; aliquando est bonum non habere tot leges et habere aliquod de agilibus mundi ». (3) Audifredi Edit. Romanae saec. XV. p. 60.

(4) Diplovat. n. 264. n. 290. Panzirol. III. 35. II. 126. II. 162. Di Bartolommeo soltanto parlano Fabrucci ap. Calogerà T. 34. p. 213-225. Fabroni I.

questa nobile sanese prosapia quegli che solo si segnalò veramente in giurisprudenza fu Bartolommeo; altri però vi vennero parimenti in fama, e quindi giova distinguergli acciò non sieno confusi tra loro.

Mariano seniore nacque nel 1401, e morì nel 1467. Fu professore in patria, ed una volta oratore per essa in Roma. Scrisse 1.° *Sopra i Decretali*. 2.° *Consigli* che a stampa trovansi uniti a quelli di Bartolommeo. 3.° *Opuscoli* intorno a' Decretali (1). Enea Silvio Piccolomini, che fu Papa Pio II ed amico suo, lo ritrasse come uomo che possedeva ogni arte ed ogni scienza (2).

Bartolommeo di Mariano nacque in Siena nel 1436. Studiò in patria sotto il padre e Tommaso Docci, poscia in Bologna sotto il Tartagni ed il Barbazzi, e in Pisa sotto Francesco Aretino. In Siena era egli professore certamente nel 1471. Passò in quest' anno a Ferrara, onde fuggì nel 1473; e tenute dispute in Padova, Pavia e Torino recossi a Pisa ov' ebbe cattedra, non senza molte intermissioni, insino al 1494. Uomo torbido e rotto fu sempre in contese co' suoi colleghi, e urtò persino i Priori della città e i Curatori dello studio. Invece di servire la cattedra un' ora intiera per volta, ci stava appena mezz' ora. Intento sempre agli affari pubblici di Siena sua patria, che conferivagli ora ambasciate ed ora il Capitanato del popolo, accadde che, scontento una volta di quel governo, radunò soldati in Pisa e colà recatosi disfecelo violentemente. Nel 1488, negata che gli fu licenza di lasciare lo Studio pisano, fuggì segretamente a Siena e di quì cercò cattedra in Padova; ma tirato ad arte nel territorio fiorentino fu preso, e sarebbe stato come reo di *crimen lesæ* appiccato, se allo zelo della Repubblica Sanese, del Papa e di Lorenzo de' Medici non fosse riuscito nel 1490 di cavarlo di carcere a patto che tornasse a leggere in Pisa, dando una cauzione di 15000 fiorini e la mallevadorìa di molte persone. Lo che, congiuntamente al dono di un fondo fattogli dal Comune di Firenze per trattenerlo in Pisa, dimostra in qual conto foss' egli osservato. Ma nel 1494 avendo lui sospinto i Pisani a ribellione e a gettarsi in braccio di Carlo VIII, dovè in que' torbidi lasciar Pisa per sempre (3). Così dal 1494 al 1498

204-220. Tiraboschi T. 6. L. 2. c. 4. §. 33-35.

(1) *Tractatt. Un. Jur.* T. III. 1. T. IV. T. XIV.

(2) Lib. I. Epp. ep. 112, 113, 39.

(3) Ciò fu il 18 decembre 1494. *Memoriale di G. Portoveneri cuoiajo* allegato dal Fabroni e pubblicato nell' *Archivio Storico* Tom. VI. P. II. pag. 293.

fu professore in Bologna, salvo gl'intervalli che adoperò nelle ambascerie e nelle pubbliche faccende di Siena. Passò quindi in Padova come professore primario e con lo stipendio di 1100 fiorini all'anno, e stettevi insino al 1501 e finalmente tornò in Bologna, dove dopo avere insegnato per altri tre anni divenne mutolo, onde Mariano suo nipote, il giovane, lo ricondusse a Siena e qui morì nell'anno 1507 in tanta miseria che fu sepolto a pubbliche spese. Come lettore ebb'egli altissima fama, e così cercavasi la approvazione di lui, che più di cinquecento scuolari vollero da esso il grado di dottore. Dal poco che avanza di sue esegetiche prelezioni può dirsi come non si dilungano da quelle de' contemporanei; nondimeno in alcuni luoghi occorrono dei tentativi inverso l'arte critica e co' sussidj ancora della classica letteratura (1). I grandi uomini di quella età tributarongli altissima venerazione, e il Poliziano chiamavalo *ætatis suæ Papinianus*. Torbido, rissoso, scialacquatore e dedito al giuoco, era per l'altro canto amico di verità e giustizia e pronto a riconoscere apertamente il merito anche degli emuli. Restano di lui 1.° *Scritti esegetici* intorno al Romano Diritto e, giusta il Diplovatazio, sovra i libri ordinarj e inoltre sulla prima parte dell'inforziato, ma verosimilmente ristringonsi a pochi titoli, all'Inforziato più ch'altro spettanti. Hanvi eziandio *Ripetizioni* ad alcuni luoghi spicciolati di quei libri (2). 2.° *Consigli* o mescolati o uniti a quelli di Mariano seniore. Gli si attribuisce a torto anche un tristo lavoro inscritto: *Opus fallentiarum et regularum.*

Mariano giuniore figlio di Alessandro fratello di Bartolommeo nacque in Siena nel 1482: studiò in Bologna sotto lo zio e quì si dottorò di anni ventuno. Fu successivamente professore in Siena, in Pisa, di bel nuovo in Siena, Padova e Bologna, dove morì nel 1556. In Bologna subentrò all'Alciati ed ebbe due famosi scolari Antonio, Agostino e il Panciroli. De' suoi lavori tengono il primo posto i *Consigli* che l'epiteto dato a lui di giuniore distingue da quelli del suo avo Mariano seniore. Lelio figlio e Fausto nipote di lui han quella fama che tutti sanno per le loro teologiche scisme.

« E a dì 18 di detto se n'andò da Pissa Messer Bartalomeo Sossini di Siena,
« dottore luminarissimo legista in Pissa ben anni circa ventuno con salario di
« ducati mille l'anno di salario, perchè si diciea essere il primo dottore d'Italia ».

(1) V. p. es. *Repetit.* in L. 3. §. 2. D. *ad L. Falcid.* Bonon. 1498 in praef.

(2) V. *Repetit.* X *Legum* Paris 1509 8.

VI. *Lodovico Bolognini* (1) nacque in Bologna nel 1447 di nobile famiglia e vi studiò presso il Tartagni e si laureò in ragion civile nel 1469, in canonica nel 1470, e poscia fu ricevuto membro di ambidue i collegi di dottori. Dal 1469 in poi trovasi registrato tra' professori in patria, non senza però molte e non brevi intermissioni, giacchè negli anni 1473 e 1474 fu professore in Ferrara. Rivestì in patria ragguardevoli uffici; ebbe da Carlo VIII Re di Francia e da Lodovico Sforza titolo di consigliere; cuoprì in Firenze conspicue cariche; e, congiunto com'era ai pontefici Innocenzo VIII e Giulio II, fu avvocato concistoriale e designato senatore di Roma, e non rade volte oratore inviato dal Papa e da Bologna alla Corte di Carlo VIII. Recatosi a Roma, atteso una di queste legazioni, per ricevere le instruzioni morì, tornando, a Firenze nel 1508. Fu pio, elemosiniero e generoso verso i Domenicani di sua patria, presso a' quali dimorò più volte e fabbricò una biblioteca, cui legò morendo i suoi libri. Rispetto alla scienza egli dimostrasi ne' suoi lavori scarso di sana intelligenza, di gusto e di fondate cognizioni; e se nella sua boria avesse potuto dar mano agli altri che divisò, per applicare alla giurisprudenza la critica filologica di che aveva udito parlare, avremmo ancora più aperti segni di sua dappocaggine (2). Gli scritti del Bolognini sono: *Interpretazioni* di parecchi luoghi del Romano Diritto, e occorrono o nelle raccolte di ripetizioni o separate (3): *Consigli*: alcuni lavori spettanti *al gius canonico*: un *Commentario* al falso Diploma con che Teodosio avrebbe fondata la Università di Bologna (4): *Annotazioni* alle opere che pubblicò di altri giureconsulti. Queste fatiche del Bolognini sono di così lieve momento, che per esse non avrebbe nome nella nostra istoria. Ma le collezioni da lui preparate per la critica filologica delle fonti di gius romano ebbero, per accidente, tanta voga, e massime per cinquant'anni dopo la sua morte, da non potersi preterire di farne parola. In quella Biblioteca che si è detta, fabbricata da lui presso i Dome-

(1) Diplovat. n. 299. Panzirol. L. 2. c. 130. A. Macchiavelli ap. Calogerà T. 16. p. 265-327. Fantuzzi T. 2. p. 260-275.

(2) A. Augustinus Emendatt. III, 3. IV: 16, Cf. Brenkmann. *Hist. Pandectar.* p. 322-324.

(3) *Interpp. novae in J. civ.* Bonon. 1494. e *Interpp. ad omnes ferme leges* Bonon. 1495.

(4) Stampato Bonon. 1491. Cf. Diplovataccius n. 299. Orlandi (*Scrittori Bolognesi*) p. 192.

nicani di Bologna, trovansi cinque MSS. concernenti le fonti del gius nostro. L'uno segnato B. IV. 67 ha per secondo titolo: *Liber autenticorum grecus, editus nuper* (posciachè a ciò lo aveva preparato) *per D. Lud. Bologninum*: ed è una copia per esso fatta del fiorentino codice in greco delle Novelle, che servì poi di fondamento alla edizione Aloandrina. Gli altri quattro MSS. riferisconsi alle Pandette, di che il Bolognini avea divisato una critica edizione, basata sul testo fiorentino e già pisano di quelle (1). Di essi, quello segnato B. IV. 65 è un grosso volume che contiene la collazione fatta alla rinfusa del MS. fiorentino e in guisa da potersi raffrontare a qualsivoglia edizione delle Pandette. L'altro segnato B. IV. 64 è inscritto: *Originalis libellus castigationum inter Pandectas originales et communes libros transumptos manu propria D. Lud. Bolognini*: ed è un grosso volume distinto in tre parti (*Dig. vetus*, *Infort. novum*) dedicato all' Arcidiacono Bentivogli di Bologna, ed esibisce emendazioni a molti luoghi delle Pandette, messe al netto e pronte per la stampa. Il terzo B. IV. 66 intitolato: *Lud. de Bol. Discordantiæ Pandectarum*: è un volumetto, pronto ancor esso per la stampa, contenente le emendazioni de' greci passi delle Pandette. Il quarto finalmente B. IV. 68 e inscritto: *Pandectarum originalium Libri L nuper editi opera cl. D. Ludovici Bolognini de Bolonia*: doveva essere il ms. per la stampa delle Pandette, cui precedono 1. Un privilegio di Giulio II dei 30 decembre 1507. 2. Una dedica a quel papa e la storia del rinvenimento di esse in Amalfi. 3. Altra dedica ai Professori Bolognesi, ripetuto il fatto di Amalfi. 4. *Bolognini de ortographia Pandectarum admonitio.* Vien dietro il testo delle Pandette, ma per insino alla L. 11. D. *de legibus* (I, 3), onde esibisce appena il principio del meditato lavoro. Seguitano finalmente delle osservazioni critiche sovra parecchi titoli del Digesto e del Codice, e non di rado contengono intiere costituzioni. A udire il Bolognini, fondamento di cosiffatta critica impresa stato sarebbe una collazione per lui medesimo fatta del MS. fiorentino, durante sua lunga dimora in Firenze: sennonchè Antonio Agostino assevera es-

(1) Egli se lo era proposto insin dall' anno 1488 quando diè mano ad un Commentario della L. 4. §. *Cato* 1. D. *de verb. obl.*, stampato poi ripetutamente in Bologna nel 1490. Difatti in quella occasione si rivolse a Lorenzo de' Medici per aver copia della fiorentina lezione: e il Poliziano, inviandogliela, encomiollo di sua critica solerzia, non senza augurare che della guisa medesima adoperassero gli altri giureconsulti.

sersi il Bolognini ristretto a copiare la collazione già fattane dal Poliziano, senza nemmeno riscontrare il MS. laddove le parole del Poliziano potevano condurlo in errore, di che, fra gli altri, diede un solennissimo esempio che trasse poscia in inganno il dotto Aloandro (1). Vuolsi poi attribuire alla prematura morte del Bolognini se tutto questo lavoro non vide la luce; ed alla proibizione data nel testamento, che niuna copia si levasse dalla biblioteca per lui donata ai Domenicani, se i riscontri, clandestinamente fatti dal Fradino e dall' Aloandro sovra i lavori critici testè descritti del Bolognini, per la fiorentina lezione delle Pandette giammai, non furono riferiti a quelli.

VII. *Lancellotto e Filippo Decio* (2) nacquero di Tristano nobile da Decio che viveva in corte di Milano. *Lancellotto*, educato per la giurisprudenza, studiò sotto il Tartagni, fu nel 1464 professore in Pavia, nel 1473 in Pisa, d' onde tornava a Pavia nel 1483, e qui rimase insino alla sua morte occorsa nel 1503. Fu d' indole gentilissima, di delicata coscienza, e professore molto pregiato, ma senza levarsi in gran fama. Restano di lui parecchi lavori e segnatamente de' *Commentarj* al Digesto vecchio, all' Inforziato e al Codice.

Filippo nacque in Milano a Porta Ticinese in cittadella nel 1454, e da suo padre fu instituito alla vita di corte e ornato di tuttociò che potea renderlo un compiuto gentiluomo; ma, per la peste scoppiata in Milano, essendo lui di anni diciassette, riparò presso il fratello in Pavia e diedesi a studiare in giurisprudenza sotto il fratello, Giasone e Jacopo dal Pozzo (*Puteus*). Nel secondo anno de' suoi studj si ardì a tenere una pubblica disputa che suscitò la maraviglia di tutti gli astanti; nel terzo accompagnò

(1) Nel MS. fiorentino L. 17. §. 5. D. *de hered. inst.* (ULPIANUS) è scritto così: « Quod si quis dupondium distribuit et tertium sine parte instituit, hic, non in alium assem, sed in trientem venit, ut Labeo IV posteriorum scripsit, nec Aristo vel Aulus (L. Paulus) utpote probabile notant ». Il Poliziano poi seguitando, aggiunse di suo « Aristo et Paulus scripta Labeonis notaverunt, proque probabilibus accipit Ulpianus, quae ab eis notata non sunt ». Ora il Bolognini prese la chiosa del Poliziano per una variante del MS. fiorentino, e la inserì nella sua collazione: sicchè l' Aloandro ingannato, dopo la parola *notant* del testo, pose ancora egli nella sua edizione, aggiuntavi la copulativa *sed et*, le parole del Poliziano *Aristo et Paulus* etc. Ma, sagace com' egli era, notò in margine: *verba compilatorum.*

(2) PANZIROL. L. 2. c. 35. ARGELATI *Bibl. Mediol.* T. 1. p. 548-554. T. 2. p. 1986. FABRUCCI ap. Calogerà T. 37. p. 18-41. TIRABOSCHI T. 6. L. 2. c. 4. §. 43-45. FABRONI I. 191-204. *Jovii Elogia* c. 88. FR. BOEZA *Vita Phil. Decii.*

il fratello a Pisa e tosto vi tenne parecchie pubbliche dispute in presenza di Baldo Novello, del Corneo, del Socino ec., e piantò la base di sua sì grande rinomanza; quì fu addottorato nel 1476 e pel favore di Lorenzo de' Medici ebbe grado di lettore nelle Institute, ove dispiegò immantinente quelle doti che lo renderono in seguito così famoso e agli altri molesto. La elegante forma nel porgere, il bellissimo ingegno nel disputare lo facea presso agli scuolari maggiore dei colleghi, i quali lo invidiavano, temevano, odiavano. Niuno voleva essere suo concorrente; molti si ricusarono d'essere professori con lui, e lo stesso Socino minacciò di abbandonare la Università, ove gli fosse dato per concorrente il Decio, siccome gli scuolari bramavano; onde lo si diè al Felino, il quale, di amico suo che era, indispettito si dilungò da Pisa. In questi frangenti i Curatori dello Studio non sapeano come provvedere; laonde il Decio nel 1481 lasciò Pisa e accettò cattedra in Siena, dove prima in canonica e lesse poscia in ragion civile dal 1484 al 1487, non senza una lunga intermissione: perchè recatosi di quel tempo a Roma fu da Innocenzo VIII designato auditore di Ruota e ricevè gli ordini minori. Sennonchè, biasimato dal padre e dal fratello di tirarsi a prete, e uggito dall'obbligo di recitare il breviario, ricusò il posto esibitogli, ritenendo il titolo, e tornò a Siena (1); ma vi fu assalito dalla invidia de' colleghi per la preminenza di grado e di stipendio da esso ottenuta, e poco stante da un rivolgimento di governo nella città; cose tutte che lo indussero nel desiderio di mutare la stanza. Ora avvenne che il Felino, il quale a causa di lui avea lasciato lo Studio di Pisa, interrogato dai Curatori chi dovessero invitare a cuoprirne la vuota cattedra, propose il Decio come il maggior valentuomo d'Italia, e mosse incontro al medesimo per sollecitarlo a ciò. Così tornava il Decio professore in Pisa nel 1487, e vi stette, salvo le accidentali interruzioni per la guerra e la peste, insino al 1501, tribolato sempre per le gelosie degli emoli e peggio poi dal malgoverno de' Curatori di trabalzare ogni anno i lettori da una cattedra all'altra senza considerarne l'attitudine e il genio; nondimeno egli si prestò sempre, e non trascurò mai di un'ora i proprj doveri. Nel 1501 passò lettore in Padova di gius pontificio, e colà visse nella amicizia de' colleghi Gio. Campeggi, Carlo Ruini ec., tenendovi, e di frequente, innanzi alle civili autorità, acclama-

(1) Boeza in *Vita D. Phil. Decii.*

tissime dispute. Fu poi nel 1505 chiamato lettore a Pavia dal Re Luigi XII, e vi tenne cattedra di ragione canonica insino al 1512 con lo stipendio di fiorini 2000. E quì agitò contese con Giasone suo collega e già maestro, e fu contro sua voglia implicato in un politico negozio che gli partorì delle aspre vicende. Insieme a Giasone, Francesco Curzio e Paolo Pico ebbe carico di provare in un voto, esservi giusta causa di convocare contro papa Giulio II il concilio pisano del 1511, cui dovè assistere prima in Pisa e poscia in Milano: ma quantunque si astenesse d' ogni biasimo verso il Pontefice fu scomunicato, e dovè riparare in Asti e quindi in Alba di Piemonte. Entrati intanto gli Svizzeri in Milano, la sua casa, tutti i suoi scritti e la biblioteca di oltre a 500 volumi andarono a sacco, ed una sua figliuoletta di dieci anni, se non rapita dal chiostro, fu per lo meno derubata di ogni avere, mentre egli per Gap e Grenoble riparò a Lione, ospitalmente ricevuto da per tutto e accompagnato da' suoi scuolari. Anche il Re lo accolse molto benignamente e lo creò consigliere in parlamento di Grenoble, e fu ad un' ora eletto professore in Valenza, dove il numero degli uditori, da venticinque che erano, presto salì a quattrocento, e gli abitanti sommamente onoravanlo. In sin che Giulio II visse, mai non si lasciò placare dalle sue instanze (1), ma poi dopo Leone X, già suo scuolare, levò l' interdetto al Decio, che protestandosi innocente, abiurò lo scisma; e, ricusata la cattedra in Roma dal Papa offertagli, passò co' Fiorentini contratto per tornare a Pisa nel 1515. Ma, recuperata Pavia da' Francesi, quivi riprese il Decio la sua lettura, ebbe grado di senatore in Milano e la cura della Università; nella quale però si tenne soltanto dall' autunno 1515 alla Pasqua del 1516, perchè, accostandosi a quelle parti Massimiliano e gli Svizzeri, riparò egli a Firenze ed in Pisa, dove accettò finalmente nell' anno 1517 una cattedra in gius romano e diede agli studj in gius nella Università una forma, osservata con pochi cangiamenti insino a' giorni prossimi a questo, e di che difficilmente poteva idearsene una peggiore: ma era quella allor praticata (2). In Pisa dimorò almeno insino al 1525. Insegnò finalmente in Siena dal 1528 al 1536, e quì sembra uscisse di vita (3). Nel Camposanto di Pisa vedesi quel

(1) La corrispondenza epistolare tra Giulio II e il Decio forma la VII Appendice del VI Volume di questa Istoria.

(2) Fabroni *Hist.* Vol. I. p. 122-124.

(3) De Angelis *Biografia degli Scrittori Sanesi* T. I. p. 266. *Corasii Ar-*

magnifico sepolcrale monumento che da sestesso fece scolpire e apporvi una iscrizione, che distesamente ragguaglia de' suoi titoli e meriti. Scuolari di lui segnalati; tra' politici furono Papa Leone X, Cesare Borgia, e Francesco Guicciardini: tra' giureconsulti, Gio. Corasio ed Emilio Ferretti. La fama di lui splendè più presto per la vivacità, dignità e l' ingegno di che adornava la sue lezioni e le dispute (1) che non per le opere da lui scritte, e sono 1. per la esegesi del gius civile: un *Commentario* sovra il Digesto vecchio e il Codice, che ne abbraccia picciolissima parte ed ha minor merito; e un altro *Commentario* al titolo *de regulis juris*, che è il migliore de' suoi teoretici scritti. 2. Per la esegesi del gius canonico, un *Commentario sovra i Decretali*. 3. *Consigli*: settecento dei quali furono da lui stesso raccolti e dedicati al Card. Arcivescovo di Narbona. 4. Finalmente parecchi *Opuscoli*.

Capo LVIII.

Giasone

Giasone (2) nacque fuori di matrimonio in Pesaro di Andreotto del Maino magnate milanese bandito, ma che, poco stante, tornò in patria. Studiò Giasone in Pavia dove menò sulle prime sregolatissima vita, ma poscia si emendò: ebbevi a precettori il Tartagni, il Puteo e Girolamo Torti; e dall' anno 1467 al 1485 vi fu professore. Passato quindi in Padova vi dimorò dal 1485 al 1488 con provvigione di ducati 800, e qui ebbe a discepolo il Diplovatazio. L' anno dipoi venne in Pisa con uno stipendio di fiorini 1350; ma finito l'anno, e a malgrado che avesse raffermato il contratto pel seguente, tornò a Pavia l' autunno del 1489, e qui si tenne per tutto il resto della sua vita (3). Sennonchè, dopo avere insegnato un anno, colto da debolezza negli occhi non potè leggere per

restum Tholosanum. *Annot*. 35. in Opp. T. II. p. 781, dove dice di essere stato dottorato dal Decio in Siena nell' anno 1536.

(1) Di una prova appunto del suo ingegno discorre l' Appendice VI al VI Volume di questa Istoria.

(2) Diplovat. n. 289. Jovii *Elogia* c. 66. Panzirol. L. 2. c. 127. Argelati T. 2. p. 887-892. 2004. Fabrucci in Calogerà T. 46. p. xci-cxi. Tiraboschi T. 6. P. 2. c. 4. §. 36-38. Fabroni II. 253-261.

(3) All' ultima dimora di Giasone in Pavia si riferisce la VIII Appendice al VI Volume di questa Istoria.

nove anni; ritenne però l'ufficio, e cuoprì le più rilevanti cattedre della Università: segnatamente quella del Digesto vecchio, con provvigione di 2250 fiorini, e continuò a partecipare alle promozioni, vivendo però più ch' altro in campagna, dove intese a ordinare e mandare in luce i suoi scritti, o adoperato nelle solenni occasioni e ambascerie a dire orazioni, la più parte delle quali si hanno stampate. Conquistato che fu Milano da Re Luigi XII, sollecitò questi di persona Giasone a riprendere sue lezioni, epperò donogli in feudo vitalizio il Castello di Piopera, che da un francese gli fu poscia rapito. Tornò dunque Giasone a leggere, e dipoi vediamo che dal 1511 al 1519 tenne cattedra sul Digesto vecchio. Nel 1507 Re Luigi, reduce vittorioso da Genova, onorollo di sua presenza, in compagnia di cinque cardinali e cento gentiluomini, ad una lezione, nella quale diffinì doventare ereditaria la dignità di cavaliere da un Re largita per gloriose gesta sul campo della battaglia. Morì Giasone nel 1519 di anni 84; e fu sepolto in S. Giacomo di Pavia, dove insegnò per quarantotto de' cinquantadue anni che esercitò l'ufficio di professore. Visse celibe (ma ebbe un figlio naturale) e ricolmo di onori da tutti i sovrani suoi, e fu dall'Imperatore creato cavaliere e conte palatino. De' suoi molti scuolari celebratissimo e di lui maggiore fu l'Alciati suo concittadino. Ebbe Giasone più diligenza che non ingegno, come è chiaro per li suoi scritti: ma il dignitoso portamento nella scuola, molta facondia ed una ornata e piacevole maniera di porgere procacciavangli il genio e la attenzione degli uditori. L' Alciati scusavasi per tre cagioni di averlo tanto encomiato: e primieramente; perchè avea renduto accessibili le sparse opinioni di mille e mille scrittori, con ordinarle e chiaramente esporle; perchè avea fatto montare da tre o quattro ducati a cinquanta, a cento e più il prezzo di un voto; e finalmente perchè il soldo de' professori, che in avanti era di due o trecento ducati, fu per lui condotto sopra il migliajo, onde i giureconsulti procacciarono una onorevole indipendenza (1). Del resto Giasone, avendo mirato a raccorre ne' suoi scritti quanto di meglio potea bottinarsi da quelli dei predecessori e contemporanei, chiude mirabilmente la età in questa istoria discorsa, come il suo discepolo Alciati, significando un grato animo al precettore, apre amichevolmente il varco ad un' era novella. Scrisse Giasone, e si hanno a stampa 1. *Commentarj ai tre Digesti*, compilati pressochè intera-

(1) ALCIATI *Parerga* L. 5. c. 26.

mente sovra le sue prelezioni e che, secondo il solito, presentano di grandissime lacune. 2. Un *Commentario al Codice*, ricavato anch' esso dalle prelezioni, e, come quello al Digesto vecchio, è dedicato con parole di molta adulazione a Lodovico Sforza. La prima parte cessa col titolo *familiae erciscundae* (III, 36), e la seconda abbraccia soltanto una porzione del VI libro, e per giunta la dichiarazione di due testi staccati (1). Sta come appendice alla prima parte del Codice un commentario al titolo *de jure emphyteutico*, ed altro seguita sovra l' *Usus feudorum*. 3. *Consigli*. 4. Un trattatello *De actionibus*, ma è dubbio se sia o del Tartagni o di lui, o un plagio di questo a quello. 5. *Apophtegmata s. singularia juris*. 6. *Discorsi*. 7. *Poesie italiane* impresse nel libro inscritto: *Sepolcro della ill. signora Beatrice di Dorimbergo*. Brescia 1568.

APPENDICE ai Capi LXVIII - LVIII (2).

Dei Giureconsulti di minor fama che vissero nei secoli XIV e XV.

Afflitti Matteo. Nacque in Napoli nel 1448, e vi morì nel 1528. Fu professore e cuoprì poscia varie magistrature. Scrisse sul dritto Napoletano e Feudale e sul Libro VII del Codice (?) (*Giustiniani* T. 1. p. 5-15. T. 3. p. 304. *Laspeyres* sopra i libri *Feudor*. p. 117. 408).

Albergotti Francesco d' Arezzo, contemporaneo di Baldo, fu professore in Firenze. (V. *Diplovat*. n. 166. *Panzirol*. II. 70. n. 85. *Caccialup*. ap. *Panzirol*. p. 506).

Alfani G. B. da Perugia, pronipote di Bartolo, scrisse nel 1446 *de arbitriis et compromissis*: (Tract. univ. jur. III, 1. *Vermigliol*. Scritt. perug. T. 1. P. 1. p. 38).

Alfani Tindaro, discendente pur lui da Bartolo, scrisse circa la metà del sec. XIV: 1. *de testibus*, 2. *de compensationibus*, 3. *de decimis*. (*Diplovat*. n. 243. *Panzirol*. II. 67. *Vermiglioli* l. c. p. 39).

Alvarotto Jacopo nacque in Padova nel 1385 e vi morì nel 1453. Fu professore in patria, giudice in Firenze e Siena. Scrisse nel 1438 un Commentario sopra i *Libri Feudor*. che è stampato.

(1) Auth. *Res quae C. Comm. de legat*.- L. *Si quando C. unde vi*.

(2) Dall' autore di questa Istoria l' Appendice che qui si pone è collocata in calce del VI volume. L' indole del nostro Compendio non tollerando staccate appendici ci siamo permessi questa trasposizione.

(*Diplovat.* n. 232. *Mazucchelli* I. 1. p. 548. *Laspeyres* Op. cit. p. 112. 403.

Andrea (*Ciaffi*) *pisano* visse nella prima metà del secolo XIV. É citato dal Bartolo ed altri. (*Diplovat.* n. 137. *Panzirol.* II, 53. *Memorie di ill. Pisani* T. 4. p. 41. T. 1. p. 318).

Angelo Aretino o de' Gambiglioni. Nato in Arezzo, fu dottorato nel 1422, e morì in Ferrara dopo il 1451. Suoi scritti capitali e impressi, sono 1. *De maleficiis.* 2. Un Commentario alle Institute. 3. Consigli. (*Diplovat.* n. 241. *Mazzucchelli* I, 2. p. 998. *Tiraboschi* T. 6. L. 2. c. 4. §. 16).

Angelo de' Perigli, nacque, fu professore in Perugia e vi morì nel 1446 o 1447. (*Caccialupi* ap. *Panzirol.* p. 509. *Diplovat.* n. 236. *Bini* I. p. 334 - 339).

de Aurbach (*Aurpach*, *Urbach*) *di Lipsia* (Sec. XV). La sua opera capitale s'intitola: *processus juris*: e si ha nelle antiche edizioni del *Vocabular. juris* e del *modus legendi.* (*Adelung* ad Jöcher I. 1270).

Baldinotti Bartolommeo da Pistoja fu professore in Pisa negli anni 1475 - 1480. Scrisse sul Digesto nuovo, Persio e Dante. (*Zacharia* Bibl. Pistor. p. 166. *Mazzucchelli* II, 1. p. 139. *Fabroni* I. p. 222, 384, 385)

Baldo Bartolini o *Novello* nacque in Perugia nel 1408, ed ivi morì nel 1490: fu reputatissimo professore in Perugia e Pisa. (*Diplovat.* (suo scuolare) n. 283. *Mazzucchelli* II, 1. p. 452. *Fabroni* I. 183. 186. 384. *Bini* I. 343. *Vermiglioli* I. 174).

Baldo (figlio di Angiolo) *de' Perigli da Perugia.* (*Bini* I. 340 - 342).

Barattieri Bartolommeo nacque e morì in Piacenza: fu professore in Pavia e Ferrara, e nel 1442 compiè la sua reconcinnazione de' *Libri Feudor.* (*Mazzucchelli* II. 1. p. 232. etc. *Laspeyres* I. c. p. 130).

Barbazia Andrea, o *da S. Bartolommeo*, o *Siculo*, nacque in Messina circa il 1400 e morì nel 1479 in Bologna, ove più lungamente fu professore. Scrisse meno in romano che in dritto canonico. Più celebri sono i suoi *Consigli.* (*Diplovat.* n. 263. *Mazzucchelli* II. 1. p. 282. *Fantuzzi* I. 343. IX. 37.)

Bartolommeo da Novara scuolare di Giovanni Faber scrisse un *Commentario* alle *Institute*, che sarebbe quello attribuito a Bartolo nella edizione di sue opere. (v. s. c. LIII. *Panzirol.* II. 61. 67.)

Basin (*Bazin*) *Tommaso.* Nato in Rouen fu maestro in Pa-

rigi, quindi professore a Lovanio, vescovo di Lisieux sotto Carlo VII, bandito da Luigi XI, tornò professore in Lovanio, onde passò Vicario generale in Utrecht, dove morì nel 1491. (*Valerii Andreae*: Fasti Acad. Lovan. p. 165. etc.)

Bertacchino Gio: da Fermo. Visse nella seconda metà del secolo XV, e fu giudice in più luoghi. Opera principale ne è il *Repertorium juris*. (*Diplovat*. n. 278. *Mazzucch*. II. 2. p. 1025.)

Bertrando (de monte Faventino) professore in Orleans e Monpellieri e poi cardinale, morì nel 1348. *Diplovat*. n. 144. (che lo appella Bernardo) *Mantua* n. 59.)

da S. Biagio Gio: Battista di Padova, dove fu professore, morì nel 1492 o in Brescia o in Verona. Opera sua capitale è quella: *de actionibus*. (*Diplovat*. n. 292. *Panzirol*. II, 118. *Papadopoli* I. 228. V. sopra p. 105).

Buonaccorso fratello di Bartolo (v. s. c. LIII): di lui stanno due discorsi in un MS. della Bibl. di Perugia. (*Vermiglioli* I. 1. p. 38.)

Buonincontro figlio di Gio: d' Andrea v. c. LI.

Brandt Sebastiano nacque nel 1458 in Salisburgo ed ivi morì nel 1521. Scrisse sulla processura. (*Jocher* I. 1337.)

Bulgarino nacque in Siena nel 1441; fu professore in parecchie università; morì nel 1497. *Mazzucchelli* II. 4. p. 2289. *Fabroni* I. 240-. 385.)

da Butrio o Budrio, nato nel 1338 e morto nel 1408 in Bologna, fu principalmente canonista. Più celebri ne sono i *Consigli*. (*Diplovat*. n. 182. *Mazucchelli* II. 4. p. 2268. *Fantuzzi* II. 353. *Bini* I. 135.)

Campeggi Giovanni nacque nel 1448 e morì nel 1511 in Mantova, e fu professore in Bologna e Padova. (*Diplovat*. n. 296. *Panzir*. II. 133. *Facciolati* Fasti II. 59. Syntagma 98. *Fantuzzi* III. 41.)

Canis Gio: Giacomo professore in Padova vi morì o nel 1490 o nel 1494. Scrisse: *de modo studendi*. (*Papadopoli* I. 228. *Facciolati* Fasti II. 41. etc.)

Capra Benedetto, nacque, fu professore, almeno dopo il 1442, e morì in Perugia nel 1470. (*Diplovat*. n. 254. *Fabric*. Bibl. med. I. 205. (ed. Mansi). *Bini* I. 267.)

Cassoli Filippo da Reggio; professore in Pavia, Padova e di bel nuovo in Pavia; morì nel 1391. (*Diplovat*. n. 174. *Parodi* Elench. p. 4. 8. 125. 162. *Tiraboschi* Storia T. 5. L. 2. c. 4. §. 30. - Bibl. Moden. I. 419. *Colle* Studio di Padova II. 123.)

Castiglione Cristoforo. Nato in Milano nel 1345 fu professore in Pavia, Piacenza, Torino, Parma e Siena. Morì in Pavia nel 1425. Scuolare di Baldo, maestro del Fulgosio, fu celebrato per la originalità e indipendenza di sue giuridiche opinioni. (v. s. c. LVI. n. 2. e c. LX). Se ne hanno a stampa *Ripetizioni* e *Consigli.* (*Diplovat.* n. 177. *Argelati* I. 2. p. 355. *Parodi* El. 162. *Tiraboschi* Storia T. 6. L. 2. c. 4. §. 2.)

Cato Saccus professore a Pavia; contemporaneo a Paolo di Castro, fu amico del Filelfo. Se ne ha ripetizioni nelle grandi collezioni. (*Diplovat.* n. 227.)

de Cerniti Pietro fu dottore, almeno dopo il 1306, professò sempre in Bologna, morì nel 1338. Scrisse principalmente sopra i *Libri Feudor.* (*Sarti* II. 31. *Fantuzzi* III. 165. *Laspeyres* 403. 406.)

Conte da Perugia; concorrente di Baldo, scrisse sopra i Digesti e il Codice. Sul Digesto vecchio cominciò a leggere il 18 di Ottobre 1364. Si ascrive malamente a Bartolo (v. c. LIII.) un di lui Commentario su parte dei *Tres Libri.* (*Diplovat.* n. 160.)

Corneo (della Corgna) Filippo nato nel 1420 morì nel 1492 in Perugia; quivi ed in Pisa fu professore. Hannosi a stampa i suoi *Consigli* e le sue *Letture* sul *Dig. vet.* e il Codice. (*Diplovat.* n. 284. *Fabroni* I. 181. 184. 384. *Bini* I. 372. *Vermiglioli* I. 351.)

Crispo de' Monti Gio: d' Aquila, fu professore in Padova e magistrato a Napoli sul cadere del sec. XV. Scrisse tra le altre e si hanno a stampa i: *Termini omnium actionum.* (*Giustin.* I. 277.)

Croto Gio: da Casale, professore che fu a Bologna, Pavia e Pisa al cadere del XV e al cominciare del secolo XVI. (*Fabroni* I, 177.)

Cumano Raffaello o dei Raimondi da Como, scuolare del Castiglione, professore in Pavia e Padova, quivi morì nel 1427. Se ne hanno a stampa i *Consigli.* (*Diplovat.* n. 206. *Parodi* El. p. 148. 163. *Tiraboschi* T. 6. L. 2. c. 4. §. 3.)

Curzio Francesco (Corti) da Pavia, qui fu professore e morì nel 1495. Ebbe a nipote Francesco Curzio il giovine che morì nel 1533. (*Diplovat.* n. 295. *Panzir.* II. 219. *Tiraboschi* T. 6. L. 2. c. 4. §. 32.)

Felino Sandeo nato nel 1444 in Felina diogesi di Reggio, fu professore in Ferrara e Pisa, auditore di Ruota, vescovo della Penna e poi di Lucca, ove morì nel 1503. Canonista più presto che civilista. Lasciò una ragguardevolissima Biblioteca, che tuttora

ammirasi, al Capitolo del Duomo di Lucca. (*Diplovat.* n. 291. *Fabric.* Bibl. med. T. 2. p. 150. *Tiraboschi* T. 6. L. 2. c. 4. §. 16. 17. *Fabroni* I. 138. 379-381. *Blume* Iter Ital. II. 96.)

de Ferrari Gio: Pietro, nacque in Parma e fu professore in Pavia dopo il 1389. La sua *Practica* o collezione di formularj dei libelli, munita di commentarj, s' incominciò da lui nel 1400. Stampossi nel 1473. (*Diplovat.* n. 191. *Panzir.* II. 75. *Parodi* El. p. 131.)

Formaglini Filippo da Bologna, genero di Gio: d' Andrea. (*Diplovat.* n. 236. *Fantuzzi* III. 336.)

Formaglini Tommaso di Bologna, spetta ai primi 50 anni del sec. XIV. (*Fantuzzi* III. 337.)

Giovanni (o Gherardo?) Monaco francese, contemporaneo di Gio: d' Andrea, Cisterciense e dipoi Cardinale, scrisse glosse al Sesto ed alle Estravaganti, ed un libretto di processura: *Defensorium juris*: che in una ediz. del *Proc. Judicior. Jo: Andreae* (Norimb. 1512. 4.) s' intitola nella prefazione di Gherardo Cisterciense, onde ne è incerto il nome dell' autore. (*Panzirol.* III. 17. v. s. c. LI.)

Guido papa nacque in S. Saforino presso Lione, fu avvocato, e poscia Consigliere al parlamento di Grenoble. Celebre appresso i pratici francesi, scrisse principalmente *Decisioni* (le quali, in francese, portano l' altro titolo di: *Jurisprudence de Guipape*) e inoltre sul Digesto e il Codice: morì nel 1487. (*Panzirol.* III. 43. *Taisand.* p. 296. *Niceron.* T. 36. p. 187. *Camus* II. n. 942. 943.)

da Isernia Andrea de' Rampini nato circa il 1220, morto nel 1316, fu professore in Napoli e vi cuoprì ragguardevoli ufficj. Scrisse, e si hanno a stampa, commentarj a' *Libri feudorum*; e sopra il dritto Napoletano. (*Diplovat.* n. 132. *Giustiniani* II, 161. etc.)

da Lampugnano Uberto milanese, professore in Pavia contemporaneo di Baldo, in una imbasciata a Re Venceslao tenne nella Università di Praga una disputa, che lo rendè famoso nella istoria del gius pubblico germanico. (*Diplovat.* n. 170. *Argelati* II, 1. p. 769. *Parodi* El. p. 136. 163. *Giornale della Giurisp. Storic.* Vol. I. n. 15. 18. II. n. 7. etc.)

de Londris Gio: Pittaviense. Scrisse verosimilmente circa la metà del sec. XIV un: *Breviarium Sanctor. Canonum humanarumq. legum* che fu stampato a Parigi nel 1570. 4. Contiene estratti, muniti da glossa, di tutte parti de' Libri del diritto. L' autore è sconosciuto per ogni resto.

Marsigli Ippolito da Bologna, nato nel 1450, fu quivi pro-

fessore, cuoprì cariche giudiziarie in più luoghi di Lombardia, e morì in Bologna nel 1529. Scrisse 1. *Practica criminalis s. Averolda.* 2. *Singularia* etc. che si hanno a stampa. (*Fantuzzi* v. 280.)

Mattesilani Matteo da Bologna nato nel 1381, promosso nel 1402, fu professore in patria. (*Diplovat.* n. 203. *Fantuzzi* V. 364.)

Mattesilani Pietro da Bologna fratello di Matteo, promosso nel 1412 fu professore in patria. (*Diplovat.* n. 209. *Fantuzzi* T. 6. p. 344.)

da Montesperello Gio: di Pietruccio di Perugia, nacque nel 1390, e morì nel 1464. Professore in patria dal 1420 in poi, fu adoperato quindi ne' più rilevanti negozj dello stato. Scrisse *Consigli.* (*Caccialup.* ad *Panzir.* p. 509. *Diplovat.* n. 237. *Panzirol.* II. 93. *Vermiglioli* II. 130.)

Nicasio de Voerda da Malines, cieco ai tre anni, fu licenziato in Teologia, prete, dottore in leggi e professore in Colonia, dove morì nel 1492. Scrisse un Commentario alle Institute, stampato nel 1493. (*Trithem.* p. 126. *Valerii Andreae* Bibl. Belg. p. 678. *Fabric.* Bibl. med. V. 99.)

Omodei Signorolo, o *Signorino da Milano.* Sembra che di questo nome fossero due giuristi; uno più antico, scuolare di Ranieri e contemporaneo di Bartolo; ed uno più moderno, rammentato nel 1414 quando si fondò la Università di Parma. Ma le loro opere non sono adeguatamente distinte. Molte *Ripetizioni* ne sono impresse nelle grandi collezioni. (*Diplovat.* n. 152. *Argelati* T. 1. P. 2. p. 721. 723. *Parodi* p. 135. *Tiraboschi* T. 5. L. 2. c. 4. §. 19. *Affò* Scritt. parmig. T. 1. p. xxxvi.)

Pagliarense Gio: da Siena fu maestro di Baldo. (*Diplovat.* n. 152. *Mantua* epit. n. 135. *Aeneae Sylvii* ep. n. 112. v. s. c. LIV.)

Pepi Francesco di Quirico da Firenze fu professore in Pisa dal 1476 al 1505. (*Fabroni* I. 223. 43. 384-388.)

Petrucci Federigo da Siena fu professore in patria, ed a Perugia maestro di Baldo, più canonista che civilista. Scrisse Consigli e Dispute o Questioni che corrono a stampa. (*Panzirol.* III. 23. *Vermiglioli* I. 115.)

Pietro Ravennate (o anche *Petr. Tomai*, *Petr. Francisci Tomai o Tomasi*) nacque in Ravenna, fu scuolare del Tartagni, professore in Ferrara, Padova e Pisa, dal 1377 al 1480, in Bologna, Pavia, Greifswald nel 1496 e in Vittemberga, e visse qualche tempo ancora in Colonia. Fu celebre per la sua memoria, e morì certo dopo il 1502, in che fondossi Vittemberga. (*Fabrucci*

ap. Calogerà T. 40. p. 144. *Ginanni* Scrittori Ravenn. II. 419-439. *Tiraboschi* T. 6. L. 2. c. 4. §. 27-31. *Fabroni* I. 227. 384. 385. - Nell' *Alphab. aureum* e nella *artificiosa memoria* di lui, si narrano parecchie circostanze della sua vita.)

Pico Paolo da Montepico, scuolare di Giasone, professore in Pavia al cadere del sec. XV, scrisse Commentarii su' libri del gius. (Opera Francof. 1575. f. *Mantua* Epit. Vir. ill. n. 201.)

di Piazza (platea) Gio: da Bologna. Scrisse 1. Commentarii ai *Tre libri* del Codice, e 2. alle Instituzioni, che sono stampati. (*Diplovat.* n. 195. *Panzirol.* II. 123.)

Pontano (Lodovico) o *Romano* nacque nel 1409 a Spoleto o nelle vicinanze, fu professore in Siena, quindi adoperato nei pubblici negozj in Firenze e Roma, e come oratore al Concilio di Basilea, dove morì nel 1439. Quantunque breve a lui durasse la vita, fu nondimeno celebre ed ubertoso scrittore. In particolare scrisse 1. Sopra le fonti del diritto. 2. Consigli. 3. *Singularia*: e il tutto abbiamo a stampa. (*Diplovat.* n. 221. *Panzirol.* II. 94. *Fabric.* Bibl. med. T. 4. p. 289. *Tiraboschi* T. 6. L. 2. c. 4. §. 12.)

Porzio Gio: Cristoforo (o Parco) da Pavia fu professore in patria dal 1434 in poi. Scrisse un Commentario (stampato) ai primi tre libri delle Institute. *Diplovat.* n. 214. *Panzir.* II. 100. *Parodi* El. p. 147.)

de Puteo (dal Pozzo) Jacopo d'Alessandria, professore a Pavia dal 1431 in poi, maestro di Giasone, amico del Filelfo morì nel 1463. (*Diplovat.* n. 261. *Panzirol.* II. 90. *Parodi* El. 147. 163. 36.)

de Puteo Paride nacque in Castell' a Mare circa il 1413, fu professore e in rilevanti ufficj a Napoli, dove morì nel 1493. (*Diplovat.* n. 279. *Giustinani* III. p. 76.)

de Ramponi Francesco Raimondo da Bologna, professore in patria, esule per qualche tempo, professore in Pisa e anco (secondo alcuni) in Ferrara e Padova, morì nel 1401 in Bologna. (*Diplovat.* n. 180. *Tiraboschi* T. 5. L. 2. c. 4. §. 11-13. *Fantuzzi* VII. 156. *Fabroni* I. 72. *da Colle* II. 197.)

Raymondo. Sotto il: *Commune regni Poloniae privilegium*: (Cracoviae 1507. 27. Jen. f.) stanno giunte d'indole tra loro affatto diversa. È intitolata l'ultima: *Doctoris Raymundi Summa legum* e consiste in quattro libri. 1. *de jure personarum*: 2. *de jure rerum.* 3. *de jure actionum.* 4. *de vita et honest. Clericor.* È il più antico sistema di diritto, ma che va molto per le generali, e senza

vestigie istoriche, eccettochè nel 4. libro, ove occorrono Bolle sopra il dritto sassonico, ed una segnatamente all' Arcivescovo di Riga. La soprascritta del registro appella l' autore *Raymundus parthenopeus*, ma è più verosimile che questo epiteto appelli a Magdeburgo (Parthenopolis) anzichè Napoli. E l' opera e l' autore differiscono in tutto dalla *Summa fratris Raymundi de poenitentia*, cioè di frate Raimondo da Pennaforte domenicano, che per comando di Gregorio IX raccolse le decretali: a lui pure appartiene la *Summa de matrimonio* (sia che voglia aversi come staccata o come una appendice della precedente) ed ambedue queste Somme sono conosciute dai Canonisti (v. *Fabric.* Bibl. med. lat. *Hamberger.* IV. 437). Della Somma *de poenit.* un Domenicano per nome Adamo ne tessè una composizione in versi, intitolata: *Summula .. Raymundi .. Sacramentorum, alta complectens mysteria* etc. di che hannosi più edizioni antiche. (v. *Panzir* V. 320. XI. 78. 594.)

Rebuffo Jacopo da Monpellieri fu per 30 anni professore in patria e in cariche rilevanti: morì nel 1428. Scrisse *Commentarj ai tre libri del Codice*; nè deesi confondere col suo compatriota Pietro Rebuffo morto nel 1557. (*Simon.* Bibl. I. 269. *Egrefeuille* Hist. eccl. de Montpellier p. 367.)

Riminaldi Gio: Maria da Ferrara: professore in patria dal 1465 in poi, promosse nel 1490 il Diplovatazio e morì nel 1497. (*Diplovat.* n. 293. *Tiraboschi* T. 6. L. 2. c. 4. §. 32.)

Rolandino da Piazzola nacque in un luoghetto presso Padova dove fu professore. Adoperato nei pubblici negozj che sapea condurre a buon fine, fu anche priore del *Collegio de' giudici* nel 1303, e ambasciadore all' Imp. Enrico VII nel 1311. Dettò una scrittura, dove raccolse que' Re, de' quali si praticò l' incoronamento o l' unzione, e fu dedicata a Federigo III, cioè all' antimperatore Federigo d' Austria che fu tra il 1314 e il 1322, anno della battaglia di Muhlsdorf (*Alvarot.* in 2 Feud. 10. pr. n. 17.) Vedesi l' ultima volta nominato nei negozj della città nell' anno 1323. (*Panzirol.* II. 51. *da Colle* II. 62.)

Roselli Antonio d' Arezzo, più presto canonista che civilista, fu professore in Siena, incaricato quindi dal papa di parecchie ambascerie e finalmente professore per lunghi anni in Padova, ove morì nel 1466. Nei tempi antecedenti, parecchi giuristi erano già fioriti della famiglia Roselli. (*Diplovat.* n. 225 e 175. *Panzir.* III. 36. *Fabric.* Bibl. med. I. 131. *Tiraboschi* T. 6. L. 2. c. 5. §. 10-12.)

Ruini Carlo nacque in Reggio circa il 1456; fu professore

in Pisa, Ferrara, Pavia, Padova e Bologna ove morì nel 1530. Maestro di fama grande ebbe a scuolare l' Alciati. (*Panzirol.* II. 143. *Parodi* Elench. p. 149. *Tiraboschi* Bibl. mod. IV. 401. VI. 184. *Fabroni* I. 246. 385. *Fantuzzi* VII. 230.)

Saccus v. *Cato.*

da Saliceto Jacopo di Bartolommeo (V. s. c. LVI) *da Bologna* fu professore in patria e morì nel 1413. (*Fantuzzi* VII. 280.)

da Saliceto Riccardo bolognese, zio di Bartolommeo, fu professore in Patria e morì nel 1369. (*Diplovat.* n. 172. *Fantuzzi* VII. 283.)

Sandèo v. *Felino.*

da Seyssel Claudio di Aix in Savoja, scuolare di Giasone, professore in Torino, vescovo di Marsiglia ed arcivescovo di Torino, quivi morì nel 1520. Scrisse sopra i libri del gius e parecchie opere istoriche; e tradusse ancora qualche cosa dal greco. (*Niceron.* T. 24. p. 322.)

Signorolo v. *Omodei.*

Sinnama Aringo Sifredo di Frislanda fu professore in Colonia e poscia assessore alla Camera di giustizia dell' Impero. Scrisse: *Expositiones s. declarationes utriusq. juris.* Coloniae 1491. f. e sono Somme al Corpo civile e canonico. Alla prima appongonsi in forma di appendici la *pace di Costanza* come undecima collazione, e la *Bolla d' Oro*; ma questa di per se stante e non come una nuova collazione.

Spinelli Niccolò da Napoli discepolo di Ranieri Arisendi e di Oldrado, fu professore in Napoli, Bologna e Padova; Rivestì cariche rilevanti e diè mano a importantissimi negozj. De' suoi scritti sui libri del gius uno è a stampa, cioè, la *Lectura in Institutiones.* Parecchie altre sue letture sono tramescolate al Commentario di Bartolo sopra l' Inforziato; morì dopo il 1394. (*Diplovat.* n. 153. *Fabric.* Bibl. med. V. 119. *Tiraboschi* T. 5. L. 2. c. 4. §. 24. *Giustiniani* III. 185. *da Colle* St. di Padova II. 140.)

de Stynna Gio: scrisse: *Speculum abbreviatum.* Argent. 1511. f. ed è un estratto del Durante. Vedesi per la prefazione che egli era Cisterciense del Monastero di Colbach, e che molto tempo innanzi aveva udito come maestro Gio: da Borbonia.

Torti Girolamo nacque nel 1427 presso Tortona e fu professore in Pavia, dove morì nel 1484. Ebbe scuolare Giasone, il quale ne fece la orazione funebre che è stampata. (*Diplovat.* n. 266. *Tiraboschi* T. 6. L. 2. c. 4. §. 22.)

Ubaldi. Giureconsulti di questa famiglia furono Alessandro, Angiolo I, Angiolo II, Baldo, Francesco, Matteo I, Matteo II, Niccola, Pietro I, Pietro II degli Ubaldi. (v. s. Capo LV.)

Vianesio Pascipovero da Bologna fu professore in patria al cominciare del secolo XIV. (*Fantuzzi* VI. 316.)

Voerda v. *Nicasio*.

E qui vogliono rammentarsi due opere anonime, le quali già furono assai divulgate, cioè:

1. Un: *Vocabolarius juris*: che è più propriamente Dizionario che non quello d'Alberico (c. LII): Fu scritto nel XV. secolo, posciachè vi si citano Gio: Pietro Ferrari e Lodovico Romano che nacque nel 1409. Non sembra che l'ignoto autore conoscesse l'opera di Alberico. Fu più volte stampato, e meriterebbe tuttavia di essere esaminato e che se ne cavasse partito.

2. *Modus legendi abbreviaturas*: opuscolo che contiene in primo una rassegna di tutte le fonti del dritto romano e canonico; poi una spiegazione delle abbreviature più ovvie nei testi a penna; finalmente un indice dei titoli di ogni parte delle giuridiche fonti; e così essendo visibilmente scritto per agevolarne l'uso meccanico e non già lo scientifico, ha piccolissimo pregio. È contemporaneo del *Vocabolario*, perchè parimente cita Lodovico Romano: impresso non più tardi del 1476, fu poi ristampato più volte.

Capo LIX.

I Precursori.

La nuova Scuola, che chiamò in ajuto e ad emendare i difetti della giurisprudenza adoperò la storia e la filologia, instituita in Italia dall'Alciati, in Germania da Ulrico Zasio, prese le mosse dagli scritti loro, pubblicati che furono correndo il secondo decennio del secolo XVI. Sennonchè alcuni precursori del mutamento e della liberazione di nostra scienza dai ceppi scolastici eransi già mostrati, e di loro or giova discorrere.

I. *Ambrogio de' Traversari* (1), nobilissima gente, nacque in Portico nella Romagna toscana nell'anno 1386; fu discepolo del Crisolora, vestì in Firenze nel 1400 l'abito Camaldolense, e quì visse trent'anni famigliare agli uomini più ragguardevoli e dotti

(1) Amb. Traversarii . . . *Epp*. . . . *Accedit ejus vita a L. Mehus*. Flor. 1759 f. Camusat *ad Ciaconii Biblioth*. p. 850-856. Tiraboschi T. 6. P. 2. L. 3. c. 2. §. 11.

nelle scienze, di che fu studiosissimo. Nel 1431 divenne generale dell' Ordine e da quindi in poi esercitò la operosa vita ora in visitare i monasteri soggetti, ora in imbasciate all' Imperator Sigismondo, ed ora ne' Concilj di Basilea e di Firenze. Ed anche nella quiete del suo chiostro non dimorava in ozio; imperciocchè continuamente adoperò in raccoglier libri, tradurli, scambiar notizie con gli amici e soprattutto in diffondere la cognizione della classica letteratura insino al giorno di sua morte, occorsa nel 1439. Ora; scrivendo lui a Mariano Porcio, che avviavasi alla giurisprudenza, gl' inculca la necessità di mirare dirittamente alle fonti del Gius Romano, e per la loro eccellenza, e per essere quelle un poderoso ramo della antica letteratura, e per non cadere nella barbarie dei giureconsulti contemporanei (1).

II. *Niccolò Niccoli* (2) fiorentino e contemporaneo del P. Ambrogio avea divisato di transcrivere per Francesco Barbaro veneziano i greci luoghi delle Pandette, ma ne fu impedito per la gelosia con che in Firenze costudivasi quel MS. (3).

III. *Maffeo Vegio* (4) nato in Lodi nel 1406, fu educato in Milano; attese poscia in Pavia specialmente alla poesia latina ed alla giurisprudenza per comando de' suoi: dopo avere insegnato qualche tempo in Pavia cuoprì in Roma cariche ragguardevoli, caro che fu ad Eugenio IV e Niccolò V. Morì nel 1458, e fu sepolto in S. Agostino. Lasciò molte opere morali, ascetiche e di poesia latina; finalmente un Lessico giuridico (*De verborum significatione*) di picciol valore, e in che si spiegano senza ordine o scelta molte voci delle Pandette, e fu impresso con ordine alfabetico. Vuolsi però notare come il primo libro di tale natura, e perchè nella dedica all' Arcivescovo di Milano mostra Maffèo il suo dispregio per tutta la scuola del medio evo, e biasima Triboniano per aver levati di luogo, recisi e renduti oscuri gli scritti de' classici giureconsulti, onde hassi a riputare il primo degli Anti-tribonianisti (5).

IV. *Lorenzo Valla* (6) nacque in Roma circa l' anno 1400, e

(1) Ambrosii Camald. *Epp.* Lib. V. n. 18.

(2) Negri *Scritt. Fiorentini* P. 423. (429).

(3) Ambrosii Camaldul. *Epp.* Lib. VI. ep. 7.

(4) Ja. Saxii *hist typ.* etc. in Argelati T. 1. p. cccxxix - cccxxxviii. e p. ccccv - ccccix. Tiraboschi T. 6. P. 2. L. 3. c. 4. §. 4.

(5) Ce ne ha una sola e rarissima edizione fatta a Vicenza nel 1477: due MSS. in Parigi n. 4599; e 4722. uno in Venezia n. 224, e un altro a Milano.

(6) Tiraboschi T. 6. P. 2. L. 3. c. 5. §. 31-38. Blume *Iter Italicum* III 222.

quì moriva nel 1457 dopo avere operosamente vissuto tra gli restitutori delle antiche lettere. Nelle sue filologiche ricerche (*Elegantiar. latinae linguae libri sex*) toccò egli le fonti del gius (L. 6. c. 36-44) non senza biasimare la lingua degli antichi giureconsulti, di che poscia lo ripresero acerbamente i moderni legisti (1).

V. *Angiolo Poliziano* (2), nato in Montepulciano nel 1454, e morto in Firenze nel 1494, da quel grande filologo che era, non potea trasandare le fonti del gius, parte rilevantissima della romana letteratura, e venne anzi in desiderio di mondarle con l'ajuto della filologia. La morte tolsegli di colorire sì bel disegno. Nondimeno e quel che fece, e l'autorità del nome, e lo spirito per lui svegliato vogliono che la storia della giurisprudenza ne inscriva il nome con affetto di grata riverenza. Delle sue opere impresse, i luoghi da ricordare per noi sono: 1 La descrizione del MS. fiorentino (*Miscell. c.* 41. *Epistol. L.* 10. *ep.* 2). 2. La enumerazione degli antichi Giureconsulti secondo l'indice fiorentino (*Epp. L.* 5. *ep.* 9). 3. La emendazione della *const. Omnem* e di parecchi luoghi delle Pandette secondo il MS. fiorentino (*Miscell. c.* 93. 78. 82. 95. 41. *Epp. L.* 11. *Ep.* 35). 4. Uso delle Pandette per la ortografia (*Miscell. c.* 77). 5. Della parafrasi di Teofilo (*Miscell. c.* 84. *Epp. Lib.* 10. *ep.* 4). Ne' manoscritti di lui vedonsi compiuti in parte gli altri e più vasti suoi disegni che erano, di un Commentario critico e filologico alle fonti del gius, e di una edizione critica di quelle, per cui sarebbesi giovato de' consigli e dell' opera di B. Socino, e forse avrebbevi congiunto il Commentario predetto. Tutto poi lo apparato a questo proposito si scrisse da lui sul margine dei tre digesti che possedeva di edizioni diverse e che raffrontò al MS. fiorentino (3). In esaminandoli, molto incompleta scorgesi la collezione delle varianti e non iscevra di errori; le inscrizioni, che tutte trovansi nel testo fiorentino, vengono trascritte appena infino all' ot-

(1) Cf. *Opuscula varia de latinitate Jurisconsultorum veterum*. Ed. C. A Duker. Traj. 1761, 4.

(2) F. O. Mencken *Hist. Politiani* Lips. 1736. 4. Tiraboschi T. 6. P. 2. L. 3. c. 5. §. 33-37 (e L. 2. c. 4. §. 41).

(3) Cioè: *Dig. Vetus*. Venet. 1489, che il Poliziano dichiara in fondo di aver terminato di collazionare ai 19 di Luglio 1490 a mezz' ora di notte. *Infort.* Venet. per J. et G. fratres Forolivienses 1485, senza firma del Poliziano. *Dig. novum*. Venet. per Bernard. de Novaria etc. 1485 11 maji, che egli dichiara aver finito di collazionare ai 29 di agosto 1490 a ore 21. Cf. Bandini *Ragionamento istorico sopra le collazioni delle fiorentine Pandette fatta da Angiolo Poliziano*. Livorno 1762.

tavo titolo del IV libro, colpa forse della gelosia con che quel testo serbavasi, e non è inverosimile che se il Poliziano avesse vissuto e potuto pubblicare le sue fatiche, avrebbe riempito i vuoti e corretto gli errori. Di questo apparato si giovò dipoi, ma senza giudizio, il Bolognini, agli scritti di cui si attinsero le fiorentine varianti pubblicate prima dal Fradino *in Dig. vetus* (Lugd. 1510) e poscia più largamente dall' Aloandro nella sua squisita edizione delle Pandette (Norimb. 1529) e vi attinsero verosimilmente ancora l' Alciati e forse il Crinito, il Baisio e il Budèo (del solo Antonio Agostino essendo certo che usò gli scritti e del Bolognini e del Poliziano, e il MS. fiorentino) dando così saggio di quanto si compiè poi nella Taurelliana edizione del fiorentino testo delle Pandette.

VI. *Pomponio Leto* (1) o Sabino, nacque in Calabria nel 1428 di un signore della principesca gente dei Sanseverino. Discepolo del Valla e lettore in Roma, ove morì nel 1498, fu zelantissimo della antichità e in discuoprir tesori della classica letteratura. Il suo opuscolo: *De romanis magistratibus, sacerdotiis, jurisperitis* (magro estratto della L. 2. D. *de origine juris*) *et legibus ad M. Pantagathum* non consente ai nostri di mandarlo in silenzio (2).

VII. *Aimaro du Rivail* (3) (*Rivallius*) signore de la Rivalière, figlio di Guido, che fu presidente a S. Marcellino nel Delfinato, nacque dopo la metà del secolo XV, fu consigliere al parlamento di Grenoble, e morì certamente dopo l' anno 1535. Di sue opere dee qui ricordarsi quella più volte impressa, ed inscritta: *Civilis historiae juris s. in XII Tab. Leges Commentariorum libri V. Historiae item juris pontificii liber singularis.* Essa è notevole e commendabile siccome un primo tentativo di storia del diritto; ma la esecuzione è molto meschina, e ne' frammenti delle XII Tavole molti ne ricevè degli spurj.

VIII. *Elio Antonio Nebrissense* (4) ossia di Lebrija o Lebrixa in Andalusia nacque nel 1442; studiò prima in Salamanca, poscia in Bologna, e in patria restaurò le umane lettere. Fu professore in Salamanca, quindi in Alcalà, dove morì nel 1522. Di molti suoi scritti e come grammatico e come lessicografo, quello si riferisce a noi che ha per titolo: *Ænigmata juris civilis ab Ant. Ne-*

(1) Tiraboschi T. 6. P. 2. Lib. 3. c. 1. §. 9-11.

(2) Impresso la prima volta Venet. 1474, e in seguito di tratto in tratto.

(3) Lelong. *Bibl. hist. de la France* T. 3. p. 539 n. 37932.

(4) N. Antonii *Bibl. hisp. nova.* T. 1. p. 132-139. Clément *Specimen bibl. hisp. majansianae* (Hannoverae 1753. 4) p. 4-39. V. anco la seg. nota.

brissensi edita. Magistratuum nomina a Pomponio Laeto. Ejusd. Ant. Nebriss. Observationes quaedam. Ciceronis Topica ad jus civile accomodata. E in fine: *Explicitum Salamanticae id. Oct. a.* 1506. In questa edizione vien prima la Topica di Cicerone, seguitano poi le fatiche del Nebrissense. Poi dopo lasciò la Topica, e impresse il proprio lavoro (in seguito più volte riprodotto per le stampe) inscrivendolo: *Sanctissimi juris civ. Lexicon ab Ant. Nebrissensi adversus insignes Accursii leguleii errores editum. Antuerpiæ ex off. Jo. Griphœi anno* 1527. Parte capitale dell' opera è un breve dizionario delle voci che occorrono ne' libri del gius, nè molto è ciò che spetta agli errori della glossa; è un libro insomma di picciolissimo valore, e che non merita le lodi all' autore date dal suo spagnuolo biografo (1).

IX. *Alessandro da Alessandro* (2) discepolo del Filelfo, disgustato dagli abusi nel far giustizia, lasciò la avvocazione. Nato in Napoli nell' anno 1461, morì in Roma nel 1523. Poco avanti la sua morte uscì fuora la famosa opera di lui: *Genialium dierum libri sex. Romae* 1522, tenuta poscia e commentata siccome classica. È condotta sovra il disegno delle *Notti* di A. Gellio, e fra le altre tratta di molti luoghi delle Pandette, e più specialmente rispetto alla lingua. Notevolissima è la restituzione delle XII Tavole quivi tentata con criterio, essendovi accolta la più parte de' genuini frammenti, pochi degli spurj; cosa per esso onorevole, e insino al dì d' oggi non rilevata a dovere (3).

X. *Pietro Egidio* (4) di Anversa, scuolare di Erasmo, nacque nel 1486, e morì in patria l' anno 1533. Fu il primo a pubblicare nel 1517 una raffazzonata particella di gius antejustinianeo, una cioè di quelle *somme*, in che nel medio evo si compendiò il Breviario Visigotico.

XI. *Pio Antonio Bartolini* (5) si raccomanda per un opuscolo inscritto: *Corriguntur in hoc opusculo* LXX *loca in jure civ., et*

(1) J. B. Munoz da Lebrija. Madrid 1796. Ve ne ha un estratto in Chardon de la Rochette *Mélanges de la critique* T. 2. p. 198-221. Paris 1812. -- Sotto le opere del Nebrissense stanno ancora alcune: *Observationes juris.* E si vuole che scrivesse inoltre: *Adnotationes ad Pandectas:* ma non vi ha ragione di crederlo. Cf. Nicolai Antonii *Bibl. hispana nova* T. 1. p. 132-139 e segnatamente pag. 138.

(2) Fabricii *Bibl. med. lat.* ed. Mansi T. 1. p. 61. Mazzucchelli I. 436.

(3) In Lib. VI. c. 4. Cf. Dirksen *Frammenti delle XII Tavole* pag. 27.

(4) Valerii Andreae *Bibl. belgica* p. 719. Adelung a Jocher Vol. 1. p. 255.

(5) Mazzucchelli II, 457.

septem legum novae et verae sententiae aperiuntur: è dedicato a Fr. Aldovrando, uno dei XVI della Repubblica di Bologna, il quale, avendo coperto questa carica dal 1488 al 1506, determina l' epoca in che fu composto quel libro. Le emendazioni fondansi sopra conghietture unicamente dedotte dalle voci usate; nè la impresa merita scarsa lode per la età in che venne tentata.

XII. *Bartolommeo Raimondi*, sul cadere del secolo XV, preparò una edizione critica delle Pandette con delle note filologiche (1).

XIII. *Niccolò Everardi* (2) nacque nel 1462 a Gripskerk presso Middelburgo in Zelanda. Studiò a Lovanio, e qui fu dottorato nel 1493. Cuoprì diversi gradi nella giudicatura, e finalmente fu presidente nel supremo tribunale di Malines, dove morì nel 1532. Ragguardevolissima è la sua opera intitolata: *Topica s. de locis legalibus.* (Lovan. 1516), nella quale criticamente esamina le argomentazioni più rilevanti ed ovvie ne' giuristi per fermarne i limiti nell' uso pratico. Nei *Praeambula* pone le dottrine generali della logica legale: nella parte speciale cento luoghi, che nelle seguenti edizioni porta a centotrentuno. Libro insigne per la forza adoperata in rompere con la libertà del pensiero i ceppi dalla giurisprudenza imposti, appoggiandosi agli antichi e specialmente a Cicerone, Boezio e Quintiliano, de' quali si giova solo per suscitare filosofici pensieri (e in ciò distinguesi dagli altri riformatori), e non già per alterare l' aspetto istorico della giurisprudenza, ma sì per ravvivarlo e purificarlo; onde per questo lato sarebbe divenuto capo di una nuova scuola, se altri lo avesse seguito. Raffrontata a quella de' glossatori l' opera sua rassomiglia a quelle che s' intitolano *Brocarda*: sennonchè queste esibiscono regole superficialmente considerate per vere, mentre egli non ne pone alcuna senza averla bene esaminata e fondata, epperò merita preferenza. Scrisse ancora *Consigli* (3).

Capo LX.

Considerazioni finali

Giunti al termine di nostre istoriche investigazioni, non sarà senza frutto di volger prima lo sguardo ne' tempi trascorsi, per di-

(1) Cataneus ad Plin. *Epp.* Lib. IX. ep. 27 in fin.

(2) Valerii Andreae *Bibl. belg.* p. 685. Niceron T. 16. p. 244.

(3) Francof. 1577, da non confondersi con quelli di Niccolò Everardi, il giu-

rizzarlo poscia nell' avvenire. Quali si fossero i lavori de' Professori in gius insino alla metà del secolo XIII, già procacciammo di rappresentarlo in un breve prospetto (1), onde si scorge quali sussidj erano approntati per le seguenti età. Ma le fatiche di que' primi tempi giacevano in testi a penna, e molto di necessità se ne dovea perciò trasandare, e molto levar di seggio dalle opere posteriori. Vuolsi non pertanto notare quali de' lavori antichi serbarono pregio anche nelle discorse età susseguenti. Per la *esegesi* de' libri di gius romano la Glossa di Accorso continovò ad aversi quasi come una nuova fonte di dritto, e mandò in dimenticanza le particolari dei suoi famosi predecessori. Oltre la glossa poi ebbonsi, tra le nuove opere, in venerazione altissima gli scritti di Cino, Alberico, Bartolo, Baldo e Giasone; in conto alcunchè minore gli scritti del Saliceto, del Fulgosio, del Castrense, del Tartagni, di Francesco Aretino e di Filippo Decio. Per le *opere dogmatiche* e *sistematiche* è da notare com' esse avrebbono dovuto crescere di molto, se la scienza si fosse serbata in fiore e in progresso. Ma queste, che nella precedente età scorgemmo e numerose e varie, e dar luogo ad una collezione di *somme* per l' uso della scuola, diminuiscono invece di numero e di bontà, onde appena possono indicarsi i trattati di Bartolo, alcunchè di Baldo e soprattutto varii scritti del Cipolla. Degli antichi *teoretici libri intorno al processo ne' giudizj* e dei *Formularj*, la più parte vengono in oblivione, e appena restano in qualche onore Tancredi e Roffredo; di uso universale ora facendosi lo *Speculum* del Durante con le giunte di Gio. d' Andrea e di Baldo: sennonchè gli scritti di Rolandino mantengonsi lungamente in credito appressso i notari. Per contrario: i *Consigli*, che dagli antichi e rinomati Professori davansi è vero ma di rado, ora appariscono come una manifattura in giurisprudenza, intorno che i Professori spendono il meglio di loro forze; onde gli stessi autori si fanno ad esporgli e ordinargli in libri; nè immeritata è invero la molta riverenza che loro si tributa anche ai dì nostri. De' *Consigli* più celebrati sono quelli dell' Oldrado, di Baldo e del Tartagni; seguitano gli altri di Bartolo, del Saliceto, del Fulgosio, del Castrense, di Francesco Aretino, de' Sozzini, di Filippo Decio e di Giasone. In questo stato di cose è manifesto che le sorti della giurispru-

niore de' due professori di questo nome che furono ad Ingoldstadt, e pubblicati Augustae 1606. È dubbio se sia di lui l' opuscolo: *De legibus praecipuis studioso perdiscendis* che sta nella *Cynosura* del Reusner P. I. p. 162-164.

(1) V. sopra pag. 230.

denza vuolevano di necessità, mutazione. E per ventura, i progressi fatti al cadere del XV secolo in ogni ramo di scientifica erudizione, e la invenzione della stampa che rendeva accessibili i classici scrittori, e poneva in grado di tutti conoscerli, raffrontarli e condurli al servigio della giurisprudenza, agevolarono la riforma che finalmente avvenne nel secolo XVI. La quale non si compiè in un' ora: imperocchè molti le si scuoprirono avversi; e que' medesimi, i quali ne' loro scritti eransi fatti autori del nuovo metodo, come l'Alciati e lo Zasio, tenevansi nelle scuole all' antico, onde una buona generazione dovè passare prima che ne fosse interamente cacciato. Assai però si dilungherebbe dal vero chiunque accogliesse in sè la opinione, che tutti gli scrittori all' Alciato anteriori debbano tenersi in niun conto, e che nel secolo XVI la nostra scienza toccasse l' apice di sua perfezione, sicchè niun' altra parte ci sia toccata in sorte se non questa di leggere gli autori di quella età, riempirne i vuoti e migliorarne la forma. Poichè a dir vero, ogni uomo, per grande che sia, come ogni secolo vede sempre e di soverchio vede le cose da un canto solo; e chi vuole dominare la scienza dee dappertutto cercar modelli ed eccitamenti al pensiero, e connettere il presente al passato senza sgomentarsi nè dei difetti, nè della sparuta forma che non di rado oscurano sostanzialissimi pregi, perocchè, infin de' conti, tutto quello e quanto da una scienza producesi nel suo graduale e lento svolgimento costituisce come un solo organato corpo, di che niuna parte può ben comprendersi ove non se ne avvisi la relazione con le altre, nè si prenda le mosse dal considerare quale esso era nel suo nascere, e non si accompagni poscia gradatamente in ogni continuato avanzamento della sua vita. Al quale effetto la *istoria de' dogmi* rivelasi per ogni lato della maggiore importanza: e la storia de' dogmi ha suo fondamento sovra la *storia letteraria*, nella guisa appunto che la filologia lo ha sulla grammatica; ragione per cui fu essa in questa opera diligentemente ricercata e proposta, massime per quella parte che tocca al novero ed alle note caratteristiche delle opere qui discorse, e delle quali non pure le buone, ma eziandio le meno buone furono ricordate; onde ciascuno collocandovisi, a così dire, nel mezzo, ivi si trovi come nella sua propria sede, e, signoreggiando il tutto, veda e attribuisca ad ogni cosa il genuino e proprio valore.

INDICE

Avvertimento ai Lettori	Pag. III
NOTA I. (*da aggiungersi alla nota 7 della pag. 47*)	« VIII
NOTA II. (*da aggiungersi alla nota 8 della pag. 70*)	« X
NOTA III. (*Vedi a pag. 284 v. 5.*)	« XII
Prefazione dell' Autore	« 1
Fonti e Scrittori che si consultarono per le materie discorse ne' primi due Libri	« 4

LIBRO I.

Durata del Gius romano in generale presso i Popoli e Regni in che si disciolse l' Impero d' Occidente

CAPO I. *Dei fonti del diritto nel quinto secolo*	« 8
CAPO II *Ordinamento dei giudizii appresso i Romani nel V. secolo*	« 13
CAPO III. *Delle fonti del diritto nei nuovi Germanici Stati*	« 20
CAPO IV. *Dell' ordine dei giudizii appresso i Germani*	« 23
I. *Dei liberi*	« 24
II. *Degli Schiavini*	« 26
III. *Del Conte o Grafione e suo luogotenente*	« 31
CAPO V. *Giudizii dei Romani dopo il conquisto Germanico*	« 34
I. *Regno de' Burgundii o Borgognoni*	« 35
II. *Regno de' Visigoti*	« 36
III. *Regno de' Franchi*	« ivi
(*Regno degli Anglosassoni*)	« 37
IV. *L' Italia sotto Odoacre*	« 39
V. *Regno degli Ostrogoti*	« ivi
VI. *Impero de' Greci in Italia*	« 40
VII. *Ravenna e Roma sotto i Papi e gl' Imperatori*	« 41
(1. *Scribi*)	« ivi
(2. *Magistrati Municipali*)	« 42
(3. *Cariche Militari*)	« 43
VIII. *Regno de' Longobardi*	« 45
CAPO VI. *Insegnamento del Diritto ne' primi secoli del medio evo*	« 49

LIBRO II.

Durata del gius Romano in particolare presso ciascuno de' nuovi popoli e Regni in che si divise lo Impero di Occidente	« 51
CAPO VII. *Diritto Romano nel Regno dei Burgundii*	« 52
CAPO VIII. *Diritto Romano tra i Visigoti*	« 57
I. *Codice dei Romani o Breviario*	« ivi
II. *Codice Visigotico*	« 60

CAPO IX. *Diritto Romano nel Regno dei Franchi* . . Pag. 63
I. *Leggi Germaniche* . . . . . « ivi
A. *Leggi de' Bavari* . . . . . « ivi
B. *Leggi degli Alamanni* . . . . « 65
C. *Leggi Saliche* . . . . . « ivi
D. *Leggi dei Ripuari* . . . . « ivi
E. *Capitolari* . . . . . « ivi
II. *Documenti* . . . . . . « 66
A. *Provincie tolte ai Visigoti nella prima conquista* « 67
B. *Provincie tolte ai Visigoti nella seconda conquista (Settimania)* . . . . . « 68
C. *Provincie che furono dei Borgognoni* . . « ivi
D. *Paesi dai Franchi direttamente tolti ai Romani* « ivi
III. *Studio e Scrittori* . . . . . « 69
CAPO X. *Diritto Romano nell' Inghilterra* . . . . « 73
CAPO XI. *Diritto Romano nel Regno degli Ostrogoti* . . « ivi
CAPO XII. *Diritto Romano nell' Italia sotto l' Impero greco* . « 75
CAPO XIII. *Diritto Romano nell' Italia sotto il Papa e l' Imperatore* « 78
CAPO XIV. *Diritto Romano nel Regno dei Longobardi* . . « ivi
I. *Leggi Longobardiche* . . . . « 79
II. *Documenti* . . . . . . « 80
III. *Studio e Scrittori* . . . . . « 82
CAPO XV. *Diritto Romano nel Clero* . . . . « 86
I. *Riprove spicciolate* . . . . . « 87
II. *Collezioni di Gius Canonico* . . . « 88

LIBRO III.

Del Romauo Diritto dal XII insino al XXV (leggi XV) secolo

Introduzione . . . . « 91
CAPO XVI. *Delle fonti che sono proprie e particolari dell' Istoria letteraria del Diritto* . . . . . « 92
I. *Opere di Giurisprudenza* . . . . « ivi
II. *Documenti contemporanei* . . . . « 94
III. *Medaglie, Iscrizioni e Ritratti* . . . « ivi
IV. *Narrazioni e notizie che si leggono o nelle opere di storia o presso i giuristi* . . . . « 95
CAPO XVII. *Scrittori di Storia letteraria del Diritto* . . « 96
1. *Giovanni di Andrea* . . . . . « ivi
2. *Guglielmo di Pastrengo o Veronese* . . « ivi
3. *Baldo degli Ubaldi* . . . . . « 97
4. *Gio: Battista Caccialupi da S. Severino* . « ivi
5. *Gio: Tritemio* . . . . . . « ivi
6. *Tommaso Diplovatazio* . . . . « 98
7. *Gio: Fichard* . . . . . . « 99
8. *Marco Mantua Benavides* . . . . « ivi
9. *Forster Valentino* . . . . . « ivi
10. *Stefano Pasquier* . . . . . « 100
11. *Guido Panziroli* . . . . . « ivi
12. *Pietro Taisand* . . . . . . « ivi
13. *Gio: Federigo Jugler* . . . . » 101
14. *Stefano Fabbrucci* . . . . . « ivi
15. *Mauro Sarti* . . . . . . « ivi
16. *Girolamo Tiraboschi* . . . . « 103
17. *Gio: Fantuzzi* . . . . . . « ivi
18. *L. Giustiniani* . . . . . . « ivi

19. *C. G. Haubold* . . . . . . Pag. 104
20. *G. Hugo* . . . . . . « ivi
I. *Opere che in generale toccano all' argomento* . « ivi
II. *Opere speciali all' uno o all' altro paese o luogo* « ivi
Capo XVIII. *Risorgimento della Giurisprudenza* . . . « 105
Capo XIX. *Delle Città lombarde dopo il secolo XII.* . . « 108
Capo XX. *Costituzione della Città di Bologna* . . . « 113
Capo XXI. *Delle Università* . . . . . « 116
Università Italiane
I. *Bologna* . . . . . . « 118
II. *Padova* . . . . . . « 131
III. *Pisa* . . . . . . « 135
IV. *Vicenza* . . . . . . « 136
V. *Vercelli* . . . . . . « 137
VI. *Arezzo* . . . . . . « ivi
VII. *Ferrara* . . . . . . « 138
VIII. *Roma* . . . . . . « ivi
IX. *Napoli* . . . . . . « 139
X. *Perugia* . . . . . . « 140
XI. *Delle altre Italiane Università* . . . « 141
Università in Francia
XII. *Parigi* . . . . . . « 142
XIII. *Mompellieri* . . . . . « 147
XIV. *Orleans* . . . . . . « 149
XV. *Delle altre Università in Francia* . . « ivi
XVI. *Università Spagnuole, Portoghesi e Inglesi* . « 150
Capo XXII. *Fonti del Diritto de' Glossatori* . . . « 151
I. *Pandette* . . . . . . « ivi
II. *Codice* . . . . . . « 156
III. *Instituzioni* . . . . . « ivi
IV. *Novelle* . . . . . . « ivi
V. *Altre fonti* . . . . . . « 157
VI. *Fonti di gius concorrenti* . . . « 158
VII. *Legame tra l' una e l' altra delle varie Fonti* « 159
Capo XXIII. *Dei Glossatori considerati come Professori* . . « 160
Capo XXIV. *Dei Glossatori come scrittori* . . . « 163
Capo XXV. *Della forma esteriore dei Libri* . . . « 165

LIBRO IV.

Storia Letteraria del Diritto Romano.
Giureconsulti glossatori che fiorirono nel XII Secolo

Introduzione . . . . « 167
Capo XXVI. *Delle Scuole di Ravenna e Bologna avanti Irnerio* . « 169
Capo XXVII. *Irnerio* . . . . . . « ivi
Capo XXVIII. *I quattro dottori Bulgaro, Martino, Jacopo ed Ugo* « 174
Capo XXIX. *Rogerio e suoi contemporanei* . . . « 182
Capo XXX. *Il Piacentino ed Enrico di Baila* . . . « 186
Capo XXXI. *Giovanni Bassiano* . . . . . « 189
Capo XXXII. *Pillio* . . . . . . « 191
Capo XXXIII. *Cipriano e Galgosio* . . . . « 193
Capo XXXIV. *Ottone e contemporanei (Lotario e Bandino)* . « 194
Capo XXXV. *Burgundione* . . . . . . « 196
Capo XXXVI. *Vacario e suoi contemporanei in Francia e in Inghilterra* « 197

LIBRO V.

Glossatori e Giureconsulti che fiorirono nel Secolo XIII.

Capo XXXVII. *Azone* . . . . . . Pag. 201

Capo XXXVIII. *Ugolino e alcuni de' suoi contemporanei, i quali com' esso attesero alla teoretica parte della Giurisprudenza*

I. *Ugolino Furioso* . . . . . « 206
II. *Niccolò* . . . . . . « 208
III. *Lanfranco* . . . . . « ivi
IV. *Cacciavillano* . . . . . « 209
V. *Guizzardino* . . . . . « ivi
VI. *Alberto da Pavia* . . . . . « ivi
VII. *Jacopo di Ardizzone* . . . . . « ivi
VIII. *Jacopo Colombi* . . . . . « 210

Capo XXXIX. *Jacopo Baldovini ed alcuni de' suoi contemporanei i quali principalmente attesero alla parte pratica della Giurisprudenza.*

I. *Jacopo Baldovini* . . . . . « 211
II. *Tancredi* . . . . . « 213
III. *Bagarotto* . . . . . « 214
IV. *Uberto da Bobbio* . . . . . « 215
V. *Uberto di Buonaccorso* . . . « 216
VI. *Bernardo Dorna* . . . . . « ivi
VII. *Ponzio di Lerida* . . . . . « 217
VIII. *Grazia di Arezzo* . . . . . « ivi
IX. *Damaso* . . . . . « ivi
X. *Eilberto da Brema* . . . . . « 218
XI. *Anselmo da Orto* . . . . . « ivi

Capo XL. *Carlo di Tocco, Roffredo di Epifanio e Pier delle Vigne, Giureconsulti dell' Italia meridionale*

I. *Carlo di Tocco* . . . . . « ivi
II. *Roffredo di Epifanio* . . . . « 219
III. *Pier delle Vigne* . . . . « 223

Capo XLI. *Rivista alla Scuola dei Glossatori* . . . . « 224

Capo XLII. *Accorso e la Glossa* . . . . . « 233

Capo XLIII. *I figli di Accorso e i Casi*

I. *Francesco di Accorso* . . . . « 240
II. *Cervotto* . . . . . « 243
III. *Guglielmo* . . . . . » 244
IV. *Corsino d' Accorso* . . . . « ivi
V. *Viviano Tosco* . . . . . « ivi
VI. *Guglielmo Panzoni* . . . . « 245
VII. *I Casi* . . . . . « ivi

Capo XLIV. *Teoretici giureconsulti dopo Accorso* . . . « 246

I. *Odofredo* . . . . . « 247
II. *Alberto di Odofredo* . . . . « 249
III. *Omobono* . . . . . « 250
IV. *Guido da Suzara* . . . . « ivi
V. *Jacopo d' Arena* . . . . « 251
VI. *Andrea da Barletta* . . . . « 252
VII. *Martino di Sillimano* . . . « 253
VIII. *Pascipovero* . . . . . « ivi
IX. *Lambertino dei Ramponi* . . . « ivi
X. *Niccolò Matarello* . . . . « 254
XI. *Vincenzo Bellovacense* . . . « ivi
XII. *Accorso Reggiano* . . . . « 255

XIII. *Bartolomeo da Capua* . . . . Pag. 255
XIV. *Ugolino Fontana* . . . . . « 256
XV. *Dino* . . . . « ivi
CAPO XLV. *Pratici dopo Accorso*
I. *Giovanni de Deo* . . . . . « 258
II. *Martino da Fano* . . . . . « 260
III. *Giovanni da Blanoseo* . . . . « 261
IV. *Nepote da Montalbano* . . . . « ivi
V. *Buonaguida* . . . . . . « ivi
VI. *Giovanni Fagiuoli* . . . . . « 262
VII. *Egidio dei Fuscarari* . . . . « ivi
VIII. *Alberto Galeotti* . . . . . « 263
IX. *Salatiele* . . . . . . « ivi
X. *Rolandino Passagerio* . . . . « 264
XI. *Pietro de Unzola* . . . . . « ivi
XII. *Pietro Boattieri* . . . , . « 265
XIII. *Rolandino de' Romanciis* . . . « 266
XIV. *Alberto Gandini* . . . . . « ivi
XV. *Tommaso di Piperata* . . . . « ivi
XVI. *Pietro Des Fontaines* . . . . « 267
XVII. *Guglielmo Duranti* . . . . . « ivi
CAPO XLVI. *Jacopo de Ravanis e Raimondo Lulli* (*origine de' Dialettici Giureconsulti e loro scuola*) . . . « 269
I. *Jacopo de Ravanis* . . . . . « 270
II. *Raimondo Lulli* . . . . . « 271

LIBRO VI.

Giureconsulti dei Secoli XIV. e XV.

CAPO XLVII. *Prospetto dei Secoli XIV. e XV.* . . . « 273
CAPO XLVIII. *Giureconsulti francesi al principiare del Secolo XIV.*
I. *Pietro da Bellapertica* . . . . « 275
II. *Guglielmo da Cuneo* . . . . « 276
III. *Pietro di Jacopo* . . . . . « ivi
IV. *Gio: Fabro* . . . . . . « 277
V. *Odone Senonense* . . . . . « ivi
CAPO XLIX. *Giureconsulti Italiani al cominciare del Secolo XIV.*
I. *Riccardo Malombra* . . . . . « ivi
II. *Oldrado da Ponte* . . . . . « 278
III. *Jacopo da Belviso* . . . . . « ivi
V. (*leggi* IV.) *Jacopo Buttrigario* . . . « 279
CAPO L. *Cino* . . . . « 280
CAPO LI. *Giovanni d' Andrea* . . . . . « 282
CAPO LII. *Alberico da Rosciate* . . . . « 285
CAPO LIII. *Bartolo* . . . . « 286
CAPO LIV. *Contemporanei di Bartolo*
I. *Ranieri da Forlì* . . . . . « 291
II. *Francesco Tigrini* . . . . . « 292
III. *Guglielmo da Pastrengo* . . . . « ivi
IV. *Luca della Penna* . . . . . « ivi
CAPO LV. *Baldo e la famiglia Baldeschi*
I. *Baldo* . . . . « 293
II. *Angiolo fratello di Baldo* . . . . « 297
III. *Degli altri Baldeschi* . . . . « 298
CAPO LVI. *Giureconsulti che fiorirono nei primi 50 anni del Secolo XV.*
I. *Bartolomeo da Saliceto* . . . . « ivi

II. *Raffaello Fulgosio* . . . . Pag. 300
III. *Giovanni da Imola* . . . . « ivi
IV. *Paolo da Castro* . . . . « 301
V. *Antonio Mencucci* . . . . . « 302
Capo LVII. *Giureconsulti che fiorirono nella posteriore metà del Sec: XV.*
I. *Alessandro di Niccolò* . . . . « 304
II. *Bartolommeo Cipolla* . . . . « 305
III. *Gio: Battista Caccialupi* . . . « 306
IV. *Francesco Accolti* . . . . « 308
V. *La famiglia dei Sozzini* . . . « 309
VI. *Lodovico Bolognini* . . . . « 312
VII. *Lancellotto e Filippo Decio* . . . « 314
Capo LVIII. *Giasone* . . . . « 317
Appendice ai Capi LXVIII - LVIII. (leggi XLVIII - LVIII) . « 319
Capo LIX. *I Precursori*
I. *Ambrogio de' Traversari* . . . « 328
II. *Niccolò Niccoli* . . . . « 329
III. *Maffeo Vegio* . . . . . « ivi
IV. *Lorenzo Valla* . . . . . « ivi
V. *Angiolo Poliziano* . . . . « 330
VI. *Pomponio Leto* . . . . « 331
VII. *Aimaro da Rivail* . . . . « ivi
VIII. *Elia Antonio Nebrissense* . . . « ivi
IX. *Alessandro da Alessandro* . . . « 332
X. *Pietro Egidio* . . . . . « ivi
XI. *Pio Antonio Bartolini* : . . « ivi
XII. *Bartolomeo Raimondi* . . . « 333
XIII. *Niccolò Everardi* . . . . « ivi
Capo LX. *Considerazioni finali* . . . . . « ivi

ERRATA	CORRIGE
Pag. IV l. 27 quella	quelle
« VII nota 1 l. 4 1847, 1848 . .	1846, 1847
« XII l. 1 da Gio:	di Gio:
« 7 l. 20 Toscana	Toscane
« 10 l. 11 di comprenderle . . .	comprenderle
« 15 l. 24 Ma gradatamente . .	Ma quando gradatamente
« 27 la impaginazione sbagliata 72	27
« 34 nota 1 aggiungi in fine . .	(Nota del Compendiatore)
« 60 l. 20 Enrico	Eurico
« 64 l. 17 introdotte	introdotto
« 70, 71 nota 8 l. 3 c. 19 . .	c. 39
« 79 nota 4 nomine	nomina
« 84 l. 11 descritta	descritto
« 95 l. 29 i se	se i
« 96 l. 21 al XV	al XIV
« 98 l. 17 giureconsolti	giureconsulti
« 132 l. 4 protettore	pro-rettore
« 188 l. 2 Monpeuieri	Monpellieri
« 203 l. 20 Il Conti	Il Comte (e così in seguito)
« 208 l. 23 i Sarti	il Sarti
« 213 nota 3 *Saliceno*	*Saluno*
« 222 l. 23 e chi, ben etc. . . .	e, chi ben etc.
« 226 l. 12 del XII	del XIII
« 227 l. 34 Solanto	Soltanto
« 232 l. 26 162	126
« 234 nota 1 DRU.	DURANT.
« 242 l. 4 1234	1324
« 270 l. 1 condotte, nel Sec. XIV .	condotte nel Sec. XIV,
« ivi l. 6 per esse	per essa
« ivi nota 3 da leggere così . .	V. sopra p. 157 nota 6.
« 272 l. 15 dei mss.	dai mss.
« ivi nota 4. l. c. nota etc. . .	l. c. nota 2. p. 271.
« 287 l. 24 Universalità	Università
« 311. l. 31 Antonio, Agostino . .	Antonio Agostino
« 314 l. 10 Pandette giammai, non	Pandette, giammai non

ISTORIA
DEL GIUS ROMANO
NEL MEDIO EVO

DEL SIG. F. C. DE' SAVIGNY

RIDOTTA IN COMPENDIO